

Gli Amministratori della Società, i cui nomi sono indicati al capitolo "*Gestione e Amministrazione*", si assumono la responsabilità delle informazioni contenute nel presente documento. Per quanto a conoscenza degli Amministratori, che hanno svolto con ragionevole cura tutte le opportune verifiche, le informazioni contenute nel presente documento sono veritiere e non omettono particolari verosimilmente in grado di alterarne il significato. Gli Amministratori si assumono le responsabilità conseguenti.

---

# NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC

(Società d'investimento a capitale variabile costituita come fondo multicomparto con autonomia patrimoniale tra i comparti ai sensi del diritto irlandese e autorizzata dalla Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità europee sugli Organismi d'Investimento Collettivo in Valori Mobiliari del 2011, e successive modifiche)

## PROSPETTO

1 luglio 2025

## INDICE

|                                                                              | Pag.       |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Informazioni Importanti</b>                                               | <b>1</b>   |
| <b>La Società</b>                                                            | <b>1</b>   |
| <b>Indirizzario</b>                                                          | <b>6</b>   |
| <b>Obiettivi E Politiche D'investimento</b>                                  | <b>8</b>   |
| <b>Limiti Di Investimento</b>                                                | <b>10</b>  |
| <b>Criteri Di Investimento Sostenibili</b>                                   | <b>15</b>  |
| <b>Tecniche D'investimento Dei Comparti</b>                                  | <b>21</b>  |
| <b>Rischi D'investimento</b>                                                 | <b>27</b>  |
| <b>Politica Di Assunzione Di Prestiti</b>                                    | <b>83</b>  |
| <b>Politica Di Distribuzione</b>                                             | <b>84</b>  |
| <b>Sottoscrizioni E Rimborsi</b>                                             | <b>86</b>  |
| <b>Rimborso Obbligatorio Di Azioni</b>                                       | <b>90</b>  |
| <b>Facoltà Di Conversione</b>                                                | <b>91</b>  |
| <b>Trasferimenti Di Azioni</b>                                               | <b>93</b>  |
| <b>Sospensione Temporanea Delle Negoziazioni</b>                             | <b>94</b>  |
| <b>Calcolo Del Valore Patrimoniale Netto</b>                                 | <b>95</b>  |
| <b>Chiusura Di Comparti O Di Classi Di Azioni</b>                            | <b>98</b>  |
| <b>Gestione E Amministrazione</b>                                            | <b>99</b>  |
| <b>Regime Fiscale</b>                                                        | <b>107</b> |
| <b>Commissioni E Spese</b>                                                   | <b>113</b> |
| <b>Disposizioni Generali</b>                                                 | <b>117</b> |
| <b>Definizioni</b>                                                           | <b>123</b> |
| <b>Allegato I Mercati Riconosciuti</b>                                       | <b>135</b> |
| <b>Allegato II Informazioni Sulle Classi Di Azioni</b>                       | <b>138</b> |
| <b>Allegato III Altre Notizie Importanti Per Gli Investitori</b>             | <b>143</b> |
| <b>Allegato IV Altre Importanti Informazioni Per I Soggetti Statunitensi</b> | <b>162</b> |
| <b>Allegato V Elenco Dei Delegati E Sub-Delegati</b>                         | <b>167</b> |
| <b>Allegato VI Informazioni Relative Alla Sostenibilità</b>                  | <b>171</b> |

## INFORMAZIONI IMPORTANTI

Il presente Prospetto descrive Neuberger Berman Investment Funds plc (la "**Società**"), una società d'investimento a capitale variabile costituita in Irlanda con la forma giuridica di società per azioni. La Società è costituita come fondo multicomparto con autonomia patrimoniale tra i comparti. Il capitale sociale della Società sarà diviso in più serie di Azioni, ognuna delle quali rappresenterà un comparto separato di investimenti (il "**Comparto**"). Le Azioni di un Comparto possono essere suddivise in Classi distinte rispondenti a diverse disposizioni in materia di sottoscrizione e/o rimborso e/o accordi relativi a dividendi e/o oneri e/o commissioni, e/o in relazione a valute o a diversi indici di spesa totale. Gli Amministratori possono di volta in volta, previa autorizzazione della Banca Centrale, emettere serie diverse di Azioni rappresentanti Comparti distinti.

Come descritto in maggior dettaglio nella sezione "*Il Gestore*" nel capitolo "*Gestione e Amministrazione*", gli Amministratori hanno nominato il Gestore responsabile della gestione quotidiana degli affari della Società in conformità alle disposizioni della Banca Centrale.

I Comparti hanno obiettivi d'investimento distinti ed investono in diversi tipi di strumenti d'investimento. Ogni Comparto investe conformemente ai propri obiettivi e politiche d'investimento specificati nel rispettivo Supplemento. Ciascun Comparto si fa carico delle proprie passività; la Società, i fornitori di servizi designati per la stessa, gli Amministratori, i curatori, gli ispettori, i liquidatori e qualsiasi altro soggetto non possono imputare il patrimonio di un Comparto a copertura di passività di un altro Comparto. Per ulteriori approfondimenti si rimandano gli investitori al paragrafo "*Struttura multicomparto della Società*" del capitolo "*Rischi d'investimento*".

Come illustrato nell'Allegato IV al presente Prospetto, le Azioni non sono state né saranno registrate ai sensi della Legge del 1933 né di alcuna legge sui titoli di uno Stato degli Stati Uniti. La Società non è stata né sarà registrata ai sensi della Legge del 1940 né di altre leggi federali statunitensi. Pertanto, le Azioni non possono essere offerte o vendute, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, salvo in base a un'esenzione dagli obblighi di registrazione della Legge del 1933.

## LA SOCIETÀ

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Struttura della Società | Società d'investimento a capitale variabile e autonomia patrimoniale tra i comparti, di diritto irlandese.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Data di costituzione    | 11 dicembre 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Numero di registrazione | 336425                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Obiettivo della Società | Investimento collettivo del capitale raccolto presso il pubblico in valori mobiliari e altre attività finanziarie liquide, operando secondo il principio della ripartizione del rischio conformemente alle Regolamentazioni di recepimento della normativa comunitaria sugli OICVM.<br><br>Tutti gli Azionisti beneficiano delle disposizioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto della Società, dalle quali sono vincolati e di cui si ritiene siano a conoscenza; copie di tali documenti sono disponibili con le modalità descritte nel capitolo " <i>Documenti per le Verifiche</i> ". |
| Il Gestore              | Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## COMPARTI

A norma di Statuto, gli Amministratori sono tenuti a costituire un Comparto distinto, con registrazioni separate, per ogni serie di Azioni, con le seguenti modalità:

- la Società terrà libri contabili separati per ogni Comparto. I proventi dell'emissione di ogni serie di Azioni sono imputati al Comparto istituito per quella serie di Azioni; lo stesso vale per le attività e passività nonché per il reddito e le spese della Serie di Azioni in questione;
- qualsiasi attività derivata da un'altra attività in un Comparto è imputata allo stesso Comparto di cui fa parte l'attività dalla quale essa deriva e, analogamente, qualsiasi incremento o decremento di valore di tale attività è attribuito al Comparto di riferimento;
- nel caso di un'attività che gli Amministratori non ritengono liberamente imputabile a uno o più Comparti particolari, gli Amministratori hanno la facoltà di stabilire, agendo secondo modalità eque ed imparziali e con il consenso della Banca Depositaria, su quale base ripartire l'attività in questione tra i Comparti; gli Amministratori potranno in qualsiasi momento e di volta in volta variare tale base;
- ogni passività è imputata al Comparto o ai Comparti al quale o ai quali gli Amministratori ritengano si riferisca oppure, laddove la passività in questione non sia liberamente imputabile a un Comparto particolare, essi hanno la facoltà di stabilire, agendo secondo modalità eque ed imparziali e con il consenso della Banca Depositaria, su quale base ripartire tale passività tra i Comparti; gli Amministratori potranno in qualsiasi momento e di volta in volta variare tale base;

- (e) gli Amministratori possono, con il consenso della Banca Depositaria, trasferire attività a o da uno o più Comparti se, a seguito di procedimenti di creditori a carico di attività della Società, o a seguito di altre circostanze, la Società si trova a sostenere una passività con modalità diverse da quelle in cui l'avrebbe sostenuta ai sensi del precedente paragrafo (d) o in circostanze analoghe; e
- (f) ove le (eventuali) attività della Società attribuibili ad Azioni di Sottoscrizione diano origine a un utile netto, gli Amministratori possono allocare attività di valore pari a tale utile netto al Comparto o ai Comparti che essi ritengano opportuni, agendo secondo modalità eque ed imparziali.

Ai sensi delle disposizioni della Banca Centrale, le Azioni di una serie particolare possono essere suddivise in Classi differenti in funzione di diverse politiche di distribuzione, e/o diverse strutture commissionali e/o valutarie e/o di investimenti in strumenti finanziari derivati (SFD), in ottemperanza alle suddette disposizioni della Banca Centrale. Gli azionisti e i potenziali investitori di un Comparto devono far riferimento al rispettivo Supplemento per ulteriori informazioni sull'eventuale suddivisione della relativa serie in diverse Classi per tali finalità. La Società si riserva il diritto di offrire l'acquisto di una sola Classe a investitori di una data giurisdizione al fine di rispettare le leggi, le consuetudini e le pratiche commerciali locali ovvero di offrire in futuro Classi o Comparti aggiuntivi senza l'approvazione degli Azionisti. La Società può adottare, rispetto a Classi di investitori o ad operazioni, norme che consentano o richiedano l'acquisto di una Classe particolare. Tali norme saranno specificate nel rispettivo Supplemento. La creazione di altre Classi avverrà in conformità alle disposizioni della Banca Centrale.

La Banca Centrale ha approvato i seguenti Comparti, che sono aperti alla sottoscrizione:

#### **Comparti High Yield Bond**

Neuberger Berman High Yield Bond Fund  
Neuberger Berman Short Duration High Yield Engagement Fund  
Neuberger Berman European High Yield Bond Fund  
Neuberger Berman Global High Yield Engagement Fund

#### **Comparti Emerging Market Debt**

Neuberger Berman Emerging Market Debt – Local Currency Fund  
Neuberger Berman Emerging Market Debt – Hard Currency Fund  
Neuberger Berman EMD Corporate – Social and Environmental Transition Fund  
Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund  
Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund  
Neuberger Berman Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend Fund  
Neuberger Berman Asia Responsible Transition Bond Fund  
Neuberger Berman Sustainable Asia High Yield Fund  
Neuberger Berman Sustainable Emerging Market Debt – Hard Currency Fund

#### **Comparti Fixed Income**

Neuberger Berman Global Bond Fund  
Neuberger Berman Strategic Income Fund  
Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond Fund  
Neuberger Berman Global Opportunistic Bond Fund  
Neuberger Berman Global Flexible Credit Income Fund  
Neuberger Berman Global Investment Grade Credit Fund

#### **Comparto Fixed Maturity**

Neuberger Berman Developed Market FMP – 2027

#### **Comparti Euro Fixed Income**

Neuberger Berman Euro Bond Absolute Return Fund  
Neuberger Berman Short Duration Euro Bond Fund  
Neuberger Berman Euro Bond Fund

#### **Comparti Multi Asset e quantitativi**

Neuberger Berman Global Value Fund

Neuberger Berman Commodities Fund

#### **Comparto CLO Income**

Neuberger Berman CLO Income Fund

#### **Comparti Liquid Alternatives**

Neuberger Berman US Long Short Equity Fund  
Neuberger Berman US Equity Premium Fund  
Neuberger Berman Event Driven Fund  
Neuberger Berman Tactical Macro Fund

#### **Comparti US Equity**

Neuberger Berman US Small Cap Fund  
Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund  
Neuberger Berman US Small Cap Intrinsic Value Fund  
Neuberger Berman US Equity Fund  
Neuberger Berman US Large Cap Value Fund

#### **Comparti Global Equity**

Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund  
Neuberger Berman Japan Equity Engagement Fund

#### **Comparti Real Estate**

Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund

#### **Comparti China**

Neuberger Berman China Equity Fund  
Neuberger Berman China A-Share Equity Fund

#### **Comparti Multi Strategy**

Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund

#### **Comparti Thematic Equity**

Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund  
Neuberger Berman Global Equity Megatrends Fund  
Neuberger Berman Next Generation Mobility Fund  
Neuberger Berman InnovAsia Fund  
Neuberger Berman Next Generation Space Economy Fund  
Neuberger Berman Climate Innovation Fund

#### **Comparti Sustainable Equity**

Neuberger Berman Global Sustainable Equity Fund  
Neuberger Berman European Sustainable Equity Fund

I Comparti Chiusi non possono più essere sottoscritti e la Società intende richiedere alla Banca Centrale la revoca della loro autorizzazione quali subcomparti della Società.

## IL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale autorizzato della Società è di 500.000.040.000 Azioni senza valore nominale diviso in 40.000 Azioni di Sottoscrizione senza valore nominale e 500.000.000.000 Azioni senza valore nominale. Gli Amministratori sono autorizzati a emettere fino a 500.000.000.000 Azioni della Società senza valore nominale, alle condizioni che essi ritengono opportune.

Le Azioni di Sottoscrizione danno diritto ai detentori di presenziare e votare alle assemblee generali della Società, ma non di partecipare agli utili o al patrimonio della Società, salvo per il rimborso del capitale in caso di liquidazione. Le Azioni danno diritto ai detentori di presenziare e votare alle assemblee generali della Società e di partecipare su base paritaria (salvo in caso di eventuali differenze tra le commissioni, gli oneri e le spese applicabili a Classi diverse) agli utili e al patrimonio della Società. Gli Azionisti Sottoscrittori hanno diritto a un voto per ciascuna Azione di Sottoscrizione detenuta.

La Società può di volta in volta, con delibera ordinaria, aumentare il proprio capitale, accorpate le Azioni o alcune di esse in un numero minore di Azioni, frazionare le Azioni o alcune di esse in un numero maggiore di Azioni o annullare Azioni non sottoscritte o per le quali non sussista alcun impegno di sottoscrizione. La Società può, con delibera straordinaria, ridurre di volta in volta il proprio capitale sociale con le modalità consentite dalla legge.

A titolo chiarificatore, non sarà tenuto un patrimonio separato per ogni Classe.

## COPERTURA DI CLASSI DI AZIONI

Il Gestore e il Subgestore degli Investimenti possono impiegare tecniche e strumenti finalizzati alla protezione dalle fluttuazioni, causate da oscillazioni dei tassi di cambio, tra la valuta della Classe con Copertura e la Valuta di Base del Comparto, con l'obiettivo di fornire alla Classe con Copertura un rendimento analogo a quello che si sarebbe ottenuto per una Classe denominata nella Valuta di Base del Comparto. Sebbene il Gestore e il Subgestore degli Investimenti (o loro agenti) possano cercare di coprire tale rischio valutario, non vi è garanzia che tale obiettivo verrà conseguito. Considerato il contesto, le coperture valutarie non saranno utilizzate per finalità speculative. Nell'elaborazione e attuazione della strategia di copertura, il Gestore o il Subgestore degli Investimenti possono coprire l'esposizione valutaria delle Azioni verso le principali valute in cui è denominato o si prevede che sia denominato il Comparto interessato; tuttavia, la copertura sarà limitata all'entità dell'esposizione valutaria in questione, senza ricorso alla leva finanziaria per le Classi di Azioni con Copertura interessate.

Le variazioni del tasso di cambio tra la Valuta di Base e la valuta delle singole Classi con Copertura possono dare origine a discrepanze di valore tra le Azioni di tali Classi con Copertura, dovute alle valute nelle quali sono denominate. Il Gestore e il Subgestore degli Investimenti cercheranno di attenuare questo rischio ricorrendo a varie tecniche e strumenti, tra cui i contratti a termine in valuta estera. Coloro che investono in Classi con Copertura devono essere consapevoli del fatto che tale strategia può ridurre sensibilmente i loro guadagni in caso di deprezzamento della valuta delle singole Classi con Copertura rispetto alla Valuta di Base. In tal caso, gli investitori in Classi con Copertura possono essere esposti al rischio di oscillazioni del Valore Patrimoniale Netto per Azione determinate da guadagni o perdite, ovvero dai costi degli strumenti finanziari utilizzati.

Poiché le coperture valutarie saranno utilizzate a vantaggio unicamente delle Classi con Copertura, il loro costo e le conseguenti passività e/o benefici sono rispettivamente a carico e/o a favore esclusivamente dei detentori delle Classi con Copertura. Pertanto, tali costi e le conseguenti passività e/o benefici incideranno sul Valore Patrimoniale Netto per Azione delle Classi con Copertura. Le operazioni di copertura saranno inequivocabilmente attribuibili ad una specifica Classe con Copertura e le esposizioni valutarie delle Classi con Copertura denominate nelle varie valute non potranno essere cumulate né compensate. Le esposizioni valutarie degli attivi di un Comparto non potranno essere allocate a Classi con Copertura separate. Qualora vi siano in un Comparto più Classi con Copertura denominate nella stessa valuta e si intenda coprire la loro esposizione in valuta estera nei confronti della Valuta di Base, il Gestore o il Subgestore degli Investimenti possono raggruppare le operazioni valutarie effettuate per conto di tali Classi e ripartire proporzionalmente gli utili/le perdite, nonché i costi dei pertinenti strumenti finanziari, tra le Classi con Copertura del Comparto. Il Gestore e il Subgestore degli Investimenti limitano la copertura all'entità dell'esposizione valutaria delle Classi con Copertura e queste ultime non saranno esposte alla leva finanziaria in conseguenza delle operazioni di copertura. Sebbene, in generale, una Classe con Copertura non possa essere esposta all'effetto leva conseguentemente all'utilizzo di tali tecniche e strumenti, il valore di detti strumenti potrà raggiungere, ma non superare, il 105% del Valore Patrimoniale Netto attribuibile alla Classe con Copertura e non sarà inferiore al 95% della quota di Valore Patrimoniale Netto della relativa Classe con Copertura che debba essere coperta rispetto a tale rischio valutario. Il Gestore e il Subgestore degli Investimenti provvedono a monitorare la copertura almeno una volta al mese e a ridurne il livello per garantire che ciascuna posizione che superi in maniera sostanziale il 100% del Valore Patrimoniale Netto non venga riportata a nuovo di mese in mese.

Con riferimento alle Classi prive di Copertura, viene effettuata la conversione valutaria al tasso corrente di mercato al momento della sottoscrizione, rimborso e conversione delle Azioni e in occasione di distribuzioni relative a tali Classi.

Per la descrizione dei rischi relativi alla copertura dell'esposizione valutaria delle Classi con copertura si rimandano gli investitori al paragrafo "*Rischio di denominazione valutaria delle Azioni*" del capitolo "*Rischi d'investimento*". Si rammenta inoltre agli investitori che oltre alla copertura a livello di classi azionarie sopra descritta, può essere attuata una copertura anche a livello di Comparto, come descritto nel paragrafo "*Operazioni in valuta*" del capitolo "*Tecniche d'investimento del Comparto*".

## DIRITTI DI VOTO

Fatti salvi i diritti speciali o le eventuali limitazioni al momento associati alle varie Classi, ciascun Azionista ha diritto a un numero di voti pari al Valore Patrimoniale Netto complessivo della sua partecipazione (denominata o convertita in Dollari USA e calcolata alla pertinente data di verifica della legittimazione a partecipare e votare all'assemblea (record date)). A tal fine, la "record date pertinente" coincide con una data che precede di non oltre trenta (30) giorni quella della relativa assemblea generale o delibera scritta, come stabilito dagli Amministratori. In relazione a una delibera che, a giudizio degli Amministratori, dia o possa dare origine a un conflitto di interessi tra gli Azionisti di una qualunque serie o Classe, la delibera è considerata debitamente adottata soltanto se adottata da un'assemblea separata degli Azionisti di ciascuna di tali serie o Classi, anziché da un'assemblea comune degli Azionisti delle serie o Classi in questione. Tutti i voti sono espressi con votazione a scrutinio segreto dagli Azionisti presenti di persona o per delega alla pertinente assemblea degli Azionisti oppure con delibera scritta unanime degli Azionisti.

## VARIAZIONE DEI DIRITTI DEGLI AZIONISTI

A norma di Statuto, i diritti spettanti a ciascuna serie o Classe possono essere modificati, indipendentemente dal fatto che la Società sia in liquidazione, con il consenso scritto dei titolari di tre quarti delle Azioni emesse della serie o Classe interessate o con la ratifica di una delibera straordinaria adottata da un'assemblea generale separata dei titolari delle Azioni di quella serie o Classe. I diritti spettanti a una qualsiasi serie o Classe non s'intendono modificati dalla creazione o emissione di altre Azioni munite degli stessi diritti di quelle già emesse, salvo diversa ed esplicita disposizione nelle condizioni di emissione di tali Azioni. Ad ognuna di tali assemblee separate si applicano le disposizioni dello Statuto relative alle assemblee generali, ma il quorum necessario per quelle separate è di due Azionisti, presenti di persona o per delega, che detengano Azioni della serie o Classe in questione ovvero, per le assemblee aggiornate, di un titolare di Azioni della serie o Classe in questione o di un suo delegato.

## RESPONSABILITÀ DEGLI INVESTITORI

**I potenziali investitori devono esaminare il presente Prospetto e il pertinente Supplemento attentamente e nella loro interezza e chiedere il parere indipendente di consulenti legali, fiscali e finanziari di loro fiducia in relazione a: (a) requisiti legali nei loro paesi per l'acquisto, la detenzione, la conversione, il rimborso e la cessione di Azioni; (b) eventuali restrizioni valutarie alle quali essi sono soggetti nei loro paesi in relazione all'acquisto, detenzione, conversione, rimborso o cessione di Azioni; (c) conseguenze legali, fiscali, finanziarie o di altro tipo derivanti dalla sottoscrizione, acquisto, detenzione, conversione, rimborso o cessione di Azioni; e (d) disposizioni del presente Prospetto e del pertinente Supplemento.**

Si informano gli investitori che le informazioni contenute nei capitoli "*Profilo dell'Investitore tipo*" del relativo Supplemento sono a puro scopo di riferimento. Prima di ogni decisione d'investimento, gli investitori sono invitati a valutare la propria situazione specifica, tenendo conto, a titolo meramente esemplificativo, della loro propensione al rischio, della loro situazione finanziaria e dei loro obiettivi d'investimento.

Né l'ammissione delle Azioni di un Comparto al Listino Ufficiale e alla negoziazione sul Mercato regolamentato di Euronext Dublin né l'approvazione del presente Prospetto ai sensi delle disposizioni di Euronext Dublin per l'ammissione alla quotazione costituiscono una garanzia o dichiarazione da parte di Euronext Dublin in merito alla competenza dei fornitori di servizi o di qualsiasi soggetto collegato alla Società, o all'adeguatezza delle informazioni contenute nel Prospetto medesimo o alla idoneità della Società a fini d'investimento.

## AUTORIZZAZIONE DELLA BANCA CENTRALE – OICVM

La Società era autorizzata dalla Banca Centrale come Organismo d'Investimento Collettivo in Valori Mobiliari ("OICVM") ai sensi delle Regulations del 1989 che recepiscono la normativa delle Comunità europee sugli Organismi d'Investimento Collettivo in Valori Mobiliari. I Regolamenti delle Comunità europee sugli Organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari del 1989 sono state aggiornate ed emendate dai Regolamenti delle Comunità europee sugli Organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari del 2011 (S.I. 352 del 2011) e successive modifiche. Tutti gli attuali Comparti sono ora disciplinati dai Regolamenti OICVM. **L'autorizzazione concessa alla Società da parte della Banca Centrale non costituisce una garanzia della performance della Società e la Banca Centrale non risponde della performance o dell'insolvenza della Società. L'Autorizzazione alla Società da parte della Banca**

**Centrale non costituisce un avallo o una garanzia della Banca Centrale, e quest'ultima non è responsabile del contenuto del presente Prospetto.**

### **LIMITAZIONI ALLA DISTRIBUZIONE E ALLA VENDITA**

In alcuni paesi la distribuzione del presente Prospetto e l'offerta o l'acquisto di Azioni possono essere limitati. Il presente Prospetto non costituisce e non può essere considerato come un'offerta o sollecitazione da parte di chicchessia o rivolta a chicchessia in giurisdizioni nelle quali tale offerta o sollecitazione non siano legali o in cui il soggetto che effettua tale offerta o sollecitazione non sia abilitato a farla o la rivolga a destinatari ai quali sia illegale rivolgerla. È responsabilità dei soggetti in possesso del presente Prospetto o di coloro che intendono sottoscrivere Azioni in base al presente Prospetto informarsi su tutte le leggi e normative applicabili nei rispettivi paesi e di osservarne i dettami.

Ulteriori precisazioni sulle limitazioni alle attività di distribuzione e di vendita della Società in relazione a potenziali investitori nelle varie giurisdizioni sono disponibili nell'*Allegato III* e nell'*Allegato IV* al presente Prospetto.

### **QUOTAZIONE IN BORSA**

Può essere fatta richiesta a Euronext Dublin per l'ammissione delle Azioni di qualsiasi serie o Classe, emesse e da emettere, all'Official List e alla negoziazione sul mercato regolamentato di Euronext Dublin. Il presente Prospetto comprende il documento informativo ("Listing Particulars") ai fini di qualsiasi richiesta di ammissione a quotazione. Né l'ammissione delle Azioni all'Official List e alla negoziazione sul mercato regolamentato di Euronext Dublin né l'approvazione del presente Prospetto in base ai requisiti di quotazione di Euronext Dublin costituiscono una garanzia o dichiarazione da parte di Euronext Dublin sulla competenza dei fornitori di servizi o di qualsiasi altro soggetto connesso alla Società, sull'adeguatezza delle informazioni contenute nel presente Prospetto o sull'idoneità della Società a prestare servizi d'investimento. Le informazioni sulla quotazione in relazione a ciascun Comparto per il quale è stata presentata richiesta di ammissione a Euronext Dublin sono riportate nel relativo Supplemento.

Gli Amministratori non prevedono lo sviluppo di un mercato secondario attivo delle Azioni. Poiché la data del lancio e quella della quotazione delle diverse Classi di un Comparto possono non coincidere, al momento del lancio di una o più Classi potrebbero essere già iniziate le negoziazioni del comparto al quale una data Classe fa riferimento. La Società pubblica periodicamente i suoi rendiconti finanziari; i più recenti rendiconti finanziari certificati e non certificati sono tenuti a disposizione degli investitori esistenti e potenziali che ne faranno richiesta.

### **ATTENDIBILITÀ DEL PRESENTE PROSPETTO**

Le Azioni sono offerte solo sulla base delle informazioni contenute nel presente Prospetto, negli ultimi rendiconti annuali certificati e di qualsiasi successiva relazione semestrale della Società. Nessuno è stato autorizzato a dare informazioni o a rendere dichiarazioni in relazione all'offerta delle Azioni, diverse da quelle contenute nel presente Prospetto e in qualsiasi successiva relazione semestrale o rendiconto annuale della Società; al contrario, le informazioni e dichiarazioni così rese non sono attendibili e non sono autorizzate dalla Società, dagli Amministratori, dal Gestore o dal Subgestore degli Investimenti. Le dichiarazioni di cui al presente Prospetto sono conformi alla legge e alla prassi in vigore in Irlanda alla data del Prospetto stesso e sono soggette a modifiche. La consegna del presente Prospetto e l'emissione di Azioni non implicano né costituiscono in alcun caso affermazione che l'attività della Società non abbia subito cambiamenti dalla data del presente Prospetto.

Il presente Prospetto può essere tradotto in altre lingue. Ogni eventuale traduzione dovrà contenere esattamente le stesse informazioni ed avere lo stesso significato del Prospetto in lingua inglese. In caso di discordanze tra il Prospetto in lingua inglese e il Prospetto redatto in un'altra lingua, farà fede il Prospetto in lingua inglese, tranne nella misura (e solo nella misura) in cui la legge del paese in cui le Azioni sono vendute preveda che, per un'azione legale basata sulle informazioni contenute in un Prospetto redatto in una lingua diversa dall'inglese, la lingua in cui è redatto il Prospetto sul quale si fonda l'azione debba prevalere. In deroga a quanto sopra, fintanto che la Società godrà dell'autorizzazione della Securities and Futures Commission di Hong Kong, sia la versione inglese che quella cinese del Prospetto faranno fede in egual misura nei confronti degli investitori di Hong Kong. Tutte le controversie relative al contenuto del presente Prospetto saranno regolate dalla legge irlandese.

### **RISCHI**

**Gli investitori devono essere consapevoli che l'investimento nella Società comporta un potenziale di rischio superiore alla media ed è adatto solo a persone che siano in grado di assumersi tale rischio. Il valore delle Azioni può scendere come anche salire, e gli investitori potrebbero non recuperare tutto l'importo investito. La differenza in qualsiasi momento tra il prezzo di emissione e il prezzo di riacquisto delle Azioni implica che l'investimento nella Società dovrebbe essere considerato a medio-lungo termine. L'investimento nella Società non deve costituire una porzione sostanziale del portafoglio di un investitore e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. I fattori di rischio che un investitore deve considerare sono indicati nel successivo capitolo "Rischi d'investimento". Gli investitori devono tener presente che gli Amministratori possono dichiarare dividendi, a valere sul capitale, in relazione a talune Classi a Distribuzione e che, qualora lo**

facciano, ne conseguirà l'erosione del capitale delle Azioni interessate, ossia, le distribuzioni andranno a discapito della potenziale crescita futura del capitale e tale ciclo potrà proseguire fino a completo esaurimento del capitale delle Azioni. Tali dividendi possono determinare l'immediata diminuzione del Valore Patrimoniale Netto per Azione. Coloro che investono nelle Classi a Distribuzione devono inoltre essere consapevoli del fatto che l'erogazione, da parte della Società, di distribuzioni a valere sul capitale può avere per loro conseguenze fiscali diverse rispetto alle distribuzioni di reddito; gli investitori sono pertanto invitati a rivolgersi al riguardo al proprio consulente fiscale.

## SUPPLEMENTI E ALLEGATI – ALTRE INFORMAZIONI IMPORTANTI PER GLI INVESTITORI

Si invitano i potenziali investitori a leggere i Supplementi, l'Allegato II, l'Allegato III, l'Allegato IV e l'Allegato VI al presente Prospetto per acquisire ulteriori informazioni importanti sulla Società, sui Comparti e sulle Azioni, comprese quelle incluse nell'Allegato III e nell'Allegato IV sui limiti di investimento per i potenziali investitori nei diversi paesi.

## INDIRIZZARIO

### NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC

Sede Legale:  
32 Molesworth Street  
Dublino 2  
D02 Y512

#### Amministratori:

Gráinne Alexander  
Michelle Green  
Naomi Daly  
Mary Brady

#### Gestore:

Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited  
2 Central Plaza  
Dame Street  
Dublin 2  
Irlanda  
D02 T0X4

#### Agente Amministrativo:

Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited  
30 Herbert Street  
Dublino 2  
Irlanda  
D02 W329

#### Società di revisione:

Ernst & Young  
Società di revisione abilitata  
Block One, Harcourt Centre  
Harcourt Street  
Dublino 2  
Irlanda  
D02 YA40

#### Consulenti Legali in materia di diritto irlandese:

Maples and Calder (Ireland) LLP  
75 St. Stephen's Green  
Dublino 2  
Irlanda  
D02 PR50

#### Depositario:

Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited  
30 Herbert Street  
Dublino 2  
Irlanda  
D02 W329

#### Intermediario sponsorizzatore di Euronext Dublin:

Maples and Calder (Ireland) LLP  
75 St. Stephen's Green  
Dublino 2  
Irlanda  
D02 PR50

#### Segretario della Società:

MFD Secretaries Limited.  
32 Molesworth Street  
Dublino 2  
D02 Y512

#### Subgestori degli Investimenti:

Neuberger Berman Europe Limited  
The Zig Zag Building  
70 Victoria Street  
London  
SW1E 6SQ  
Inghilterra

Neuberger Berman Canada ULC  
181 Bay Street  
8th floor, Suite 815  
Toronto  
ON M5J 2V1  
Canada

Neuberger Berman East Asia Limited  
5-1 Marunouchi 1-Chome  
Chiyoda-ku  
Tokyo  
Giappone

NB Alternatives Advisers LLC  
325 N Saint Paul Street  
Suite 4900 Dallas  
TX 75201

Neuberger Berman Investment Advisers LLC  
1290 Avenue of the Americas  
New York  
NY 10104  
STATI UNITI

**Distributori:**

Neuberger Berman Europe Limited  
The Zig Zag Building  
70 Victoria Street  
London  
SW1E 6SQ  
Inghilterra

Neuberger Berman Asia Limited  
20<sup>th</sup> Floor  
Jardine House  
1 Connaught Place, Central  
Hong Kong

Neuberger Berman Singapore Pte. Limited  
Level 15  
Ocean Financial Centre  
10 Collyer Quay  
Singapore 049315

Neuberger Berman BD LLC  
1290 Avenue of the Americas  
New York  
NY 10104  
STATI UNITI

Neuberger Berman Canada ULC  
181 Bay Street  
8<sup>th</sup> floor, Suite 815  
Toronto  
ON M5J 2V1  
Canada

Neuberger Berman Singapore Pte. Limited  
Level 15  
Ocean Financial Centre  
10 Collyer Quay  
Singapore 049315

Neuberger Berman Asia Limited  
20<sup>th</sup> Floor  
Jardine House  
1 Connaught Place, Central  
Hong Kong

Green Court Capital Management Limited  
20<sup>th</sup> Floor  
Jardine House  
1 Connaught Place, Central  
Hong Kong

**Agente Principale e Distributore a Taiwan:**

Neuberger Berman Taiwan (SITE) Limited  
20F., No.68, Sec. 5, Zhongxiao E. Rd.  
XinYi District  
Taipei City 110, Taiwan  
Repubblica di Cina

## OBIETTIVI E POLITICHE D'INVESTIMENTO

La Società è stata istituita al fine di investire in valori mobiliari e in altri strumenti finanziari liquidi in conformità alle Regulations di recepimento della normativa comunitaria sugli OICVM. Gli obiettivi e le politiche d'investimento di ciascun Comparto, nonché qualsiasi specifica limitazione agli investimenti a esso correlati, sono illustrati nel rispettivo Supplemento.

La Società e ciascun Comparto possono, nei limiti del 10% del patrimonio netto, investire la liquidità eccedente in fondi del mercato monetario o in depositi OICVM idonei, a fini di gestione della liquidità.

Ogni Comparto può, fermo restando il limite complessivo del 10% del patrimonio netto (se non altrimenti specificato nel rispettivo Supplemento), investire in altri organismi di investimento collettivo e ogni Comparto (in questo contesto, un "Comparto di investimento") può investire in qualsiasi altro Comparto (in questo contesto, un "Comparto di destinazione"), fermo restando che nessun Comparto di investimento potrà investire in un Comparto di destinazione che a sua volta possieda Azioni di un altro Comparto. Sugli investimenti da parte di Comparti di investimento in Comparti di destinazione non verranno addebitate commissioni di sottoscrizione, conversione o rimborso. Inoltre, agli investimenti da parte di un Comparto di investimento in un Comparto di destinazione non saranno addebitate commissioni di gestione, commissioni di gestione dei subgestori degli investimenti o commissioni di performance da parte del Comparto di destinazione, bensì le dovute Commissioni di gestione, commissioni di gestione degli investimenti e commissioni di performance (ove presenti) del Comparto di investimento.

**Fermo restando le limitazioni generali agli investimenti di cui alla Direttiva OICVM e riportate nella sottostante sezione 3.1 "Limiti di investimento", salvo diversamente specificato nel relativo Supplemento, nessun Comparto della Società investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in un OIC.**

Inoltre, fermo restando quanto precede, ove specificato nel relativo Supplemento, la Società si adopererà per perseguire una strategia basata su un fondo di fondi e creare uno o più Comparti che agiscano come fondi feeder con l'obiettivo di investire almeno l'85% del proprio patrimonio in quote di un altro OICVM o in un altro Comparto, in conformità ai Regolamenti OICVM.

Gli aspetti peculiari degli investimenti di ciascun Comparto e le relative informazioni potranno essere resi noti ai rispettivi Azionisti a determinate condizioni. Si invitano gli Azionisti a rivolgersi al Gestore o ai Subgestori degli Investimenti del Comparto interessato per accertare se dette informazioni siano disponibili per il Comparto pertinente e per conoscere le eventuali condizioni della loro divulgazione agli Azionisti.

Gli obiettivi e le politiche d'investimento principali di ciascun Comparto saranno rispettati e non saranno modificati per almeno tre (3) anni dall'ammissione delle Azioni di quel Comparto al Listino ufficiale e alla negoziazione sul mercato regolamentato di Euronext Dublin, salvo in circostanze eccezionali e anche in questo caso solo con l'approvazione di una delibera ordinaria da parte degli Azionisti. Qualsiasi modifica degli obiettivi d'investimento e/o delle principali politiche d'investimento di un Comparto dovrà essere approvata dagli Azionisti di quel Comparto con delibera ordinaria in un'assemblea generale e, nel caso di cambiamenti degli obiettivi e/o delle politiche d'investimento, sarà concesso dalla Società un ragionevole periodo di preavviso per permettere agli Azionisti di ottenere il rimborso delle loro Azioni prima dell'attuazione di tali modifiche.

## POLITICA DELLE AZIONI GIUDIZIARIE COLLETTIVE E DEI COMITATI DI CREDITORI

Qualora a giudizio della Società/del Gestore tale iniziativa sia vantaggiosa per il Comparto, la Società e/o il Gestore hanno facoltà, agendo a nome di tale Comparto, di iscriverne il nome in qualsiasi azione giudiziaria collettiva o di parteciparvi a nome del Comparto, o di intentare azioni giudiziarie o di unirsi a un comitato di creditori, al fine di ottenere il risarcimento di qualsiasi danno sostenuto dal Comparto o qualsiasi altra somma dovuta allo stesso e/o di massimizzare i rendimenti relativi agli investimenti laddove l'emittente fosse inadempiente. Tuttavia, la Società/il Gestore hanno facoltà, qualora ritengano più conveniente transigere privatamente per conto di un Comparto, di rinunciare all'azione giudiziaria collettiva o di dissociarsi dal comitato di creditori. La Società e il Gestore non si faranno promotori di alcuna azione giudiziaria collettiva, ma è comunque possibile che debbano sostenere spese legali in qualche tipo di procedimento legale o per essersi uniti a un comitato di creditori.

## GOVERNO SOCIETARIO

Il Gestore o il Subgestore degli Investimenti (compresi i delegati del Subgestore degli Investimenti) hanno facoltà di esercitare i diritti di voto spettanti ad azioni o altri tipi di attività acquistate da un Comparto in tutto il mondo. Il Gestore o il Subgestore degli Investimenti (compresi i delegati del Subgestore degli Investimenti) eserciteranno tali diritti se riterranno che una corporate governance efficiente sia nell'interesse a lungo termine degli Azionisti ed eventuali costi per l'esercizio di tali diritti saranno sostenuti dalla Società. Neuberger Berman Group LLC, compresi il Gestore e il Subgestore degli Investimenti, ha adottato l'iniziativa NB Votes, ossia un'iniziativa applicata a tutta l'azienda, in base alla quale le intenzioni di voto e la logica di sostegno vengono pubblicate prima di specifiche assemblee degli azionisti per le società in cui Neuberger Berman ha investito per conto dei suoi clienti, affrontando un'ampia gamma di argomenti sui principi chiave di governance e coinvolgimento. Il Gestore e il Subgestore degli Investimenti possono esercitare le proprie prerogative nella

società emittente partecipata tramite il voto per delega, compresa l'iniziativa NB Votes, dichiarazioni pubbliche ed eventuali disinvestimenti in caso di mancata ricettività da parte dell'emittente. I prestiti possono essere estinti e i titoli possono essere richiamati per esercitare i relativi diritti di voto. Ulteriori informazioni sull'iniziativa NB Votes sono disponibili [qui](#).

#### **REGOLAMENTO SUGLI INDICI DI RIFERIMENTO**

Il Regolamento sugli indici di riferimento è entrato in vigore il 1° gennaio 2018. La Società dispone di procedure di selezione degli indici di riferimento applicabili ai nuovi indici di riferimento e anche nei casi in cui gli indici di riferimento subiscano variazioni sostanziali o non vengano più forniti. Tra le procedure figura una valutazione dell'idoneità dell'indice di riferimento di un Comparto, la proposta comunicazione di variazioni degli indici di riferimento agli Azionisti e le approvazioni da parte di comitati e consigli di governance interni. Ove necessario, la Società collaborerà con i pertinenti amministratori degli indici di riferimento per confermare l'inclusione attuale o futura di eventuali nuovi indici di riferimento nel registro gestito dall'ESMA ai sensi del Regolamento sugli indici di riferimento.

## LIMITI DI INVESTIMENTO

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>   | <b>Investimenti consentiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>1.1</b> | Gli investimenti di un OICVM sono limitati a:<br>Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario, ammessi al listino ufficiale di una borsa valori di uno Stato membro o non membro o negoziati in un mercato regolamentato, normalmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico di uno Stato membro o non membro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>1.2</b> | Valori mobiliari di recente emissione che saranno ammessi alle quotazioni ufficiali di una borsa valori o negoziati su un altro mercato (nei termini precedentemente indicati) entro un anno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>1.3</b> | Strumenti del mercato monetario, diversi da quelli negoziati nei mercati regolamentati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>1.4</b> | Quote di OICVM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>1.5</b> | Quote di FIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>1.6</b> | Depositi presso istituti di credito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>1.7</b> | Strumenti finanziari derivati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>2</b>   | <b>Limiti di investimento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>2.1</b> | Un OICVM può investire non oltre il 10% del patrimonio netto in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario diversi da quelli indicati al paragrafo 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>2.2</b> | Valori mobiliari di recente emissione<br><br>(1) Ai sensi del paragrafo (2), un soggetto responsabile non investirà più del 10% degli attivi di un OICVM in titoli delle tipologie a cui si applica il Regolamento 68(1)(d) dei Regolamenti OICVM del 2011.<br><br>(2) Il paragrafo (1) non si applica all'investimento da parte di un soggetto responsabile in Titoli statunitensi noti come "Titoli di cui alla Rule 144A", a condizione che:<br>(a) i titoli interessati siano stati emessi con l'impegno di essere registrati presso la SEC entro un anno dall'emissione; e<br>(b) i titoli non siano illiquidi, cioè possano essere messi a realizzo dall'OICVM entro 7 giorni al prezzo di valutazione, o a un prezzo prossimo a quello di valutazione, dell'OICVM. |
| <b>2.3</b> | Un OICVM può investire non oltre il 10% del patrimonio netto in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi da uno stesso organismo, purché il valore complessivo dei valori mobiliari e degli strumenti del mercato monetario detenuti negli organismi emittenti nei quali investe oltre il 5% sia inferiore al 40%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>2.4</b> | Il limite del 10% (di cui al paragrafo 2.3) sarà innalzato al 35% se i valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario sono emessi o garantiti da uno Stato membro, da suoi enti locali, o da uno Stato non membro o da un organismo pubblico internazionale a cui aderiscano uno o più Stati membri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>2.5</b> | I valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario indicati nel paragrafo 2.4 non saranno presi in considerazione ai fini dell'applicazione del limite del 40% indicato al paragrafo 2.3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>2.6</b> | I contanti depositati in conti e detenuti come liquidità accessoria non supereranno il 20% del patrimonio netto dell'OICVM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>2.7</b> | L'esposizione di un OICVM al rischio verso la controparte di un derivato OTC non può superare il 5% del patrimonio netto.<br>Tale limite viene innalzato al 10% nel caso di un istituto di credito autorizzato a operare nel SEE; un istituto di credito autorizzato in uno Stato firmatario (diverso da uno Stato membro del SEE) dell'Accordo di Basilea sulla Convergenza dei Capitali del luglio 1988; oppure un istituto di credito autorizzato a Jersey, Guernsey, nell'Isola di Man, in Australia o Nuova Zelanda.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>2.8</b> | Fermi restando i precedenti paragrafi 2.3, 2.6 e 2.7, una combinazione di due o più dei seguenti strumenti emessi dallo, oppure effettuati o assunti con lo stesso, organismo non può superare il 20% del patrimonio netto:<br>- investimenti in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario;<br>- depositi, e/o<br>- esposizioni al rischio di controparte legate ad operazioni in derivati OTC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>2.9</b> | I limiti citati ai precedenti paragrafi 2.3, 2.4, 2.5, 2.7 e 2.8 non possono essere sommati, pertanto l'esposizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | a un singolo organismo non potrà superare il 35% del patrimonio netto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>2.10</b> | Le società di gruppo sono considerate come singoli emittenti ai fini dei paragrafi 2.3, 2.4, 2.5, 2.7 e 2.8. Può essere tuttavia applicato un limite del 20% del patrimonio netto a investimenti in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario all'interno dello stesso gruppo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>2.11</b> | <p>Un OICVM può investire sino al 100% del patrimonio netto in diversi valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da qualsiasi Stato membro, dai suoi enti locali, dagli Stati non membri o da un organismo pubblico internazionale a cui aderiscano uno o più Stati membri.</p> <p>I singoli emittenti devono essere elencati nel prospetto e possono essere selezionati tra i seguenti:<br/> Governi OCSE (purché le relative emissioni siano investment grade), Governo della Repubblica Popolare della Cina, Governo del Brasile (purché le emissioni siano investment grade), Governo dell'India (purché le emissioni siano investment grade), Governo dell'Arabia Saudita (purché le emissioni siano investment grade), Governo di Singapore, Banca europea per gli investimenti, Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, Società finanziaria internazionale, Fondo monetario internazionale, Euratom, Banca asiatica di sviluppo, Banca centrale europea, Consiglio d'Europa, Eurofima, Banca africana di sviluppo, Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (Banca mondiale), Banca interamericana di sviluppo, Unione europea, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority e Straight-A Funding LLC.</p> <p>L'OICVM deve detenere titoli di almeno 6 emissioni diverse e i titoli di una qualsiasi emissione non possono superare il 30% del patrimonio netto.</p> |
| <b>3</b>    | <b>Investimento in Organismi d'Investimento Collettivo ("OIC")</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>3.1</b>  | Un OICVM non può investire più del 20% del patrimonio netto in un qualsiasi OIC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>3.2</b>  | Gli investimenti in non OICVM non possono, complessivamente, superare il 30% del patrimonio netto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>3.3</b>  | Gli OIC non sono autorizzati a investire oltre il 10% del patrimonio netto in altri OIC di tipo aperto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>3.4</b>  | Qualora un OICVM investa nelle quote di altri OIC che sono gestiti, direttamente o per delega, dalla società di gestione dell'OICVM o da qualunque altra società a cui la società di gestione sia legata da una gestione o da un controllo comuni, ovvero da una consistente partecipazione diretta o indiretta, tale società di gestione o altra società non potrà addebitare commissioni di sottoscrizione, conversione o rimborso sull'investimento effettuato dall'OICVM nelle quote di tale altro OIC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>3.5</b>  | Laddove ai sensi dell'investimento nelle quote di un altro fondo d'investimento, un soggetto responsabile, un gestore degli investimenti o un consulente agli investimenti percepiscano una commissione per conto dell'OICVM (inclusa una commissione ridotta), il soggetto responsabile dovrà garantire che la suddetta commissione sia versata a favore dell'OICVM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>4</b>    | <b>OICVM indicizzati</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>4.1</b>  | Un OICVM può investire fino al 20% del patrimonio netto in azioni e/o titoli di debito emessi da uno stesso organismo laddove la politica di investimento dell'OICVM sia quella di replicare un indice che soddisfa i criteri stabiliti nei Regolamenti OICVM della Banca Centrale e sia riconosciuta dalla Banca Centrale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>4.2</b>  | Il limite di cui al paragrafo 4.1 può essere innalzato al 35%, e applicato a un singolo emittente, qualora ciò sia giustificato da condizioni di mercato eccezionali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>5</b>    | <b>Disposizioni generali</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>5.1</b>  | Una società d'investimento, ICAV, o società di gestione che operi in collegamento con tutti gli OIC sotto la sua gestione non può acquisire azioni con diritto di voto che possano consentirle di esercitare una significativa influenza sulla gestione aziendale di un organismo emittente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>5.2</b>  | <p>Un OICVM non può acquisire oltre il:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) 10% di azioni senza diritto di voto di un unico organismo emittente;</li> <li>(ii) 10% di titoli di debito di un unico organismo emittente;</li> <li>(iii) 25% delle quote di un qualunque OIC;</li> <li>(iv) 10% di strumenti del mercato monetario di un unico organismo emittente.</li> </ul> <p>NOTA: I limiti specificati ai punti (ii), (iii) e (iv) di cui sopra possono essere disattesi all'atto dell'acquisizione qualora in quel momento non sia possibile calcolare l'ammontare lordo dei titoli di debito o degli strumenti del</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | mercato monetario né l'ammontare netto dei titoli in circolazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>5.3</b> | <p>I paragrafi 5.1 e 5.2 non si applicano a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro o dai suoi enti locali;</li> <li>(ii) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato non membro;</li> <li>(iii) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi da organismi pubblici internazionali a cui aderiscano uno o più Stati membri;</li> <li>(iv) azioni detenute da un OICVM nel capitale di una società costituita in uno Stato non membro, la quale investa il suo patrimonio principalmente in titoli di emittenti aventi la loro sede legale in tale Stato, qualora secondo le leggi di tale Stato detta partecipazione rappresenti l'unico modo per l'OICVM di investire nei titoli di emittenti di tale Stato. Tale deroga si applica soltanto se nelle sue politiche di investimento la società dello Stato non membro rispetta i limiti definiti ai paragrafi dal 2.3 al 2.10, 3.1, 3.2, 5.1, 5.2, 5.4, 5.5 e 5.6 e purché, laddove tali limiti vengano superati, si osservino i successivi paragrafi 5.5 e 5.6;</li> <li>(v) azioni detenute da una o più società di investimento o ICAV nel capitale di società controllate che svolgano esclusivamente attività di gestione, consulenza o collocamento nel paese in cui ha sede la controllata, per il rimborso di quote su richiesta dei sottoscrittori ed esclusivamente per loro conto.</li> </ul> |
| <b>5.4</b> | L'OICVM non ha l'obbligo di attenersi ai limiti di investimento descritti nel presente documento nell'esercizio dei diritti di sottoscrizione legati a valori mobiliari o a strumenti del mercato monetario facenti parte del proprio patrimonio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>5.5</b> | La Banca Centrale potrà consentire agli OICVM di recente autorizzazione una deroga alle disposizioni previste ai paragrafi dal 2.3 al 2.11, 3.1, 3.2, 4.1 e 4.2 per i sei mesi successivi alla data della loro autorizzazione, purché osservino il principio del frazionamento del rischio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>5.6</b> | Se i limiti di investimento descritti nel presente documento vengono superati per motivi che esulano dal controllo di un OICVM o a seguito dell'esercizio di diritti di sottoscrizione, l'OICVM si prefiggerà, come obiettivo prioritario delle sue transazioni di vendita, la regolarizzazione di tale situazione, tenendo nel debito conto gli interessi dei suoi detentori di quote.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>5.7</b> | <p>Né una società d'investimento, ICAV, né una società di gestione o una fiduciaria che agisca per conto di un fondo di investimento o di una società di gestione di un fondo comune di tipo contrattuale, possono effettuare vendite allo scoperto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- valori mobiliari;</li> <li>- strumenti del mercato monetario*;</li> <li>- quote di fondi d'investimento; o</li> <li>- strumenti finanziari derivati.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>5.8</b> | <p>Un OICVM può detenere liquidità accessorie.</p> <p>*Sono vietate eventuali vendite allo scoperto di strumenti del mercato monetario da parte degli OICVM.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>6</b>   | <b>Strumenti finanziari derivati ("SFD")</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>6.1</b> | L'esposizione complessiva dell'OICVM relativa a un SFD non può superare il suo Valore Patrimoniale Netto totale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>6.2</b> | L'esposizione alle attività sottostanti degli SFD, inclusi gli SFD incorporati in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario ove aggregati, se del caso, a posizioni risultanti da investimenti diretti, non può superare i limiti d'investimento stabiliti nei Regolamenti OICVM della Banca Centrale. (Questa disposizione non si applica agli strumenti finanziari derivati basati su indici, purché l'indice sottostante soddisfi i criteri stabiliti nelle Regulations sugli OICVM della Banca Centrale.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>6.3</b> | Un OICVM può investire in FDI negoziati over-the-counter (OTC) purché le controparti di operazioni OTC siano istituti soggetti a vigilanza prudenziale e appartenenti a categorie approvate dalla Banca Centrale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>6.4</b> | L'investimento in SFD è soggetto alle condizioni e ai limiti stabiliti dalla Banca Centrale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## REQUISITI VAG

La legge tedesca sul controllo delle imprese di assicurazione (Versicherungsaufsichtsgesetz - "VAG") e l'ordinanza relativa all'investimento di attività vincolate da parte di fondi pensione comuni, fondi per le spese funerarie e piccole imprese assicurative (Verordnung über die Anlage des Sicherungsvermögens von Pensionskassen, Sterbekassen und

kleinen Versicherungsunternehmen – Anlageverordnung) così come interpretate dall'Autorità di vigilanza finanziaria federale (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – **"BaFin"**) prevedono che, per poter essere idoneo all'investimento da parte di determinate imprese di assicurazione tedesche e di altri investitori regolamentati, un Comparto debba rispondere a determinati requisiti minimi riguardanti il merito creditizio dei suoi investimenti. Di conseguenza, laddove il Supplemento indica che un Comparto è conforme ai "Requisiti VAG", la politica di investimento del Comparto pertinente è conforme ai requisiti minimi indicati di seguito. Per fugare qualsiasi dubbio, non si intende affermare che il rispetto dei requisiti VAG modifica gli obiettivi o le politiche di investimento o influenza in altro modo la gestione dei Comparti in questione, poiché i requisiti VAG sono meno restrittivi o equivalenti a quelli già contenuti nella politica di investimento del Comparto.

Secondo i requisiti VAG, un Comparto può acquistare unicamente

- (a) titoli di debito che abbiano:
  - (i) un rating attribuito da un'Agenzia di Rating Riconosciuta o da un'altra agenzia di rating che è stata esaminata ed è registrata in conformità con il regolamento (CE) n. 1060/2009 ("**Rating Esterno**") almeno di grado speculativo (attualmente B- secondo Standard & Poor's e Fitch o B3 secondo Moody's o un rating equivalente attribuito dalla suddetta altra agenzia di rating); o
  - (ii) essere soggetti alla valutazione del rischio di credito del Gestore o del Subgestore degli Investimenti ("**Rating Interno**") con un risultato equivalente.
- (b) asset-backed securities (ABS), credit-linked notes e titoli simili (cioè investimenti il cui rendimento o rimborso è legato ai rischi creditizi o che sono usati per trasferire il rischio creditizio di terzi) che abbiano:
  - (i) un Rating Esterno che sia almeno investment grade (attualmente un rating a lungo termine pari a BBB- secondo Standard & Poor's e Fitch o Baa3 secondo Moody's o un rating a breve termine A-3 secondo Standard & Poor's, F3 secondo Fitch o Prime 3 secondo Moody's o un rating equivalente attribuito da tale altra agenzia di rating); o
  - (ii) un Rating Interno equivalente.

In ogni caso, il Gestore o il Subgestore degli Investimenti (ove opportuno) dovranno effettuare e documentare la propria valutazione del rischio di credito e non dovranno affidarsi unicamente o meccanicamente sui rating creditizi per valutare l'affidabilità creditizia di un organismo o di uno strumento finanziario.

Fatti salvi i requisiti della Banca Centrale in relazione ai rimedi per violazioni intenzionali o involontarie delle politiche d'investimento, che continueranno ad applicarsi a tutti i Comparti in ogni momento, nel caso in cui i Rating Esterni o i Rating Interni di titoli detenuti da un Comparto vengano declassati a un rating/a una valutazione creditizia inferiori ai rating/valutazioni creditizie minimi sopra indicati:

- qualora i titoli in questione rappresentino più del 3% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto, il Gestore o il Subgestore degli Investimenti (ove opportuno) si adopererà, come minimo, per vendere i titoli in questione entro sei mesi dal declassamento del rating, in modo tale che la quantità dei titoli interessati sia inferiore al 3% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto;
- qualora i titoli in questione rappresentino meno del 3% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto, il Gestore o il Subgestore degli Investimenti (ove opportuno) valuterà, a propria ragionevole discrezione, se, in quale misura e con quali tempistiche andrebbero venduti i titoli interessati.

Laddove una valutazione interna del rischio di credito per un determinato titolo comporti un Rating Interno superiore a un Rating Esterno per lo stesso titolo, il Rating Interno può essere preferito al Rating Esterno secondo quanto indicato di seguito:

- nei casi in cui in relazione a un titolo sia disponibile solo un Rating Esterno, il Rating Interno può essere preferito a tale Rating Esterno laddove il Gestore o il Subgestore degli Investimenti (ove opportuno) abbia effettuato un'opportuna valutazione quantitativa interna supplementare del rischio di credito;
- nei casi in cui in relazione a un titolo siano disponibili due Rating Esterni e il Rating Interno sia migliore del più basso dei due Rating Esterni, il Rating Interno può essere utilizzato laddove il Gestore o il Subgestore degli Investimenti (ove opportuno) abbia effettuato un'opportuna valutazione quantitativa interna supplementare del rischio di credito; e
- nei casi in cui in relazione a un titolo siano disponibili tre o più Rating Esterni e il Rating Interno sia migliore del secondo miglior rating dei tre o più Rating Esterni, il Rating Interno può essere utilizzato laddove il Gestore

o il Subgestore degli Investimenti (ove opportuno) abbia effettuato un'opportuna valutazione quantitativa interna supplementare del rischio di credito.

Tali valutazioni interne supplementari del rischio di credito devono essere adeguatamente documentate.

I Rating Esterni e/o i Rating Interni saranno verificati almeno (i) una volta l'anno per i titoli investment grade o equivalenti, (ii) trimestralmente per i titoli di grado speculativo o equivalenti e (iii) in entrambi i casi con maggiore frequenza se si verificano altre circostanze negative che lo rendono necessario. Tale processo di verifica deve essere adeguatamente documentato.

Nei casi in cui un Comparto può investire in altri fondi di investimento, tali fondi di investimento devono prevedere politiche e limiti di investimento conformi ai requisiti di rating illustrati nel presente capitolo.

## CRITERI DI INVESTIMENTO SOSTENIBILI

Il Gestore e/o il Subgestore degli Investimenti tengono in considerazione i termini della Politica sulle armi controverse di Neuberger Berman, come illustrata in maggiore dettaglio di seguito, nel determinare gli investimenti da effettuare per tutti i Comparti.

Il Gestore e/o il Subgestore degli investimenti tengono in considerazione i termini della Politica sul coinvolgimento nel carbone termico di Neuberger Berman per tutti i Comparti (ad eccezione di Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund e Neuberger Berman China Equity Fund), come illustrata in maggiore dettaglio di seguito, nel determinare gli investimenti da effettuare per tutti i Comparti.

Il Gestore e/o il Subgestore degli Investimenti agiranno inoltre in conformità alla Politica sugli standard globali di Neuberger Berman, come illustrata in maggiore dettaglio di seguito, nel determinare quali investimenti effettuare per tutti i Comparti di cui all'Articolo 8 e all'Articolo 9.

Inoltre, il Gestore e/o il Subgestore degli Investimenti possono tenere in considerazione i termini della Politica di esclusione per la sostenibilità di Neuberger Berman (denominate i "**Criteri di sostenibilità**") nel determinare gli investimenti da effettuare per i Comparti. Qualora la Politica di esclusione per la sostenibilità di Neuberger Berman venga applicata a un Comparto, ciò sarà indicato nel relativo Supplemento.

Laddove uno qualsiasi dei criteri di esclusione elencati (i) nelle politiche di esclusione (ad es., la Politica sulle armi controverse di Neuberger Berman, la Politica di esclusione per la sostenibilità di Neuberger Berman e la Politica sugli standard globali di Neuberger Berman, ove del caso) o nelle politiche di coinvolgimento (ad es., la Politica in materia di carbone termico di Neuberger Berman) e/o (ii) come più dettagliatamente descritto nel relativo Supplemento (ove applicabile) impedisca a un Comparto di investire in determinati titoli, tali esclusioni criteri di esclusione non impediscono a un Comparto di assumere posizioni corte rispetto a tali titoli vietati, ad es. per cercare di trarre profitto dalle riduzioni attese del valore di detti titoli. Tali posizioni corte devono essere regolate in contanti. Ai Comparti è fatto divieto di collocare operazioni di copertura su emittenti altrimenti esclusi dai Comparti e tale divieto si estende a partecipazioni che coprono posizioni corte.

Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che i Comparti ex articolo 8 ed ex articolo 9 possono temporaneamente detenere liquidità in eccesso a seguito di una sostanziale sottoscrizione, prima del perfezionamento di un investimento o dopo la vendita di un investimento, in attesa di distribuzione o reinvestimento. In questi casi, laddove la liquidità sia detenuta in via temporanea, il Gestore e/o il Subgestore degli Investimenti possono escluderla dai calcoli di asset allocation previsti nel relativo Allegato SFDR. Si richiama inoltre l'attenzione degli investitori sul fatto che, salvo diversamente specificato nel Supplemento pertinente, gli investimenti di un Comparto ex Articolo 8 in un Fondo sottostante affiliato, anch'esso classificato come Comparto ex Articolo 8, in circostanze normali saranno considerati in linea con le caratteristiche ambientali e/o sociali promosse dal Comparto ex Articolo 8 investitore ai fini dei calcoli dell'allocazione degli attivi descritti nel relativo Allegato SFDR.

Il Gestore e/o il Subgestore degli Investimenti garantiranno che le eventuali partecipazioni detenute da un Comparto che abbia adottato qualsivoglia Criterio di sostenibilità o altri criteri di esclusione che non soddisfino i termini di tali politiche o esclusioni saranno vendute non appena ragionevolmente possibile e, in ogni caso, entro 30 giorni dalla data di adozione della politica o dei criteri di esclusione pertinenti, a condizione che ciò sia nel migliore interesse degli Azionisti. Inoltre, in caso di modifica di uno qualsiasi dei Criteri di sostenibilità o di altri criteri di esclusione, il Gestore e/o il Subgestore degli Investimenti garantiranno che eventuali partecipazioni detenute da un Comparto soggetto a tali politiche o esclusioni che non siano più conformi ai termini di predette politiche o esclusioni saranno vendute non appena ragionevolmente possibile e, in ogni caso, entro 30 giorni dalla data della modifica della politica o dei criteri di esclusione pertinenti, a condizione che ciò sia nel migliore interesse degli Azionisti. Successivamente, in ogni caso, tutte le partecipazioni esistenti di tali Comparti rispetteranno i termini della politica o delle esclusioni pertinenti. Si ricorda che laddove una politica di esclusione adottata da un Comparto contenga le proprie disposizioni specifiche che riguardano le questioni affrontate nel presente paragrafo, tali disposizioni si applicheranno al Comparto, a preferenza di quanto precede.

## POLITICA SULLE ARMI CONTROVERSE DI NEUBERGER BERMAN

Il Gestore e il Subgestore degli Investimenti si impegnano a sostenere e promuovere le convenzioni che cercano di bloccare la produzione di armi controverse e hanno adottato una policy in materia di armi controverse (la "**Politica sulle armi controverse di Neuberger Berman**") che mira a impedire determinati investimenti. Di conseguenza, nessuno dei Comparti investirà in titoli di società che il Gestore e/o il Subgestore degli Investimenti, tramite l'utilizzo di dati di terze parti, hanno identificato come coinvolte nella fabbricazione di prodotti finiti o di componenti utilizzati nella fabbricazione di armi controverse.

Secondo la Politica sulle armi controverse di Neuberger Berman, una società è coinvolta nella fabbricazione di armi controverse quando è responsabile della produzione e dell'assemblaggio finale di armi controverse oppure è responsabile della produzione di componenti utilizzati nella fabbricazione di armi controverse. La Politica sulle armi controverse di Neuberger Berman non si applica ai produttori di componenti a duplice uso (produttori di articoli che

possono essere utilizzati sia per scopi militari che non militari) o di piattaforme di distribuzione (tra cui i produttori di aeroplani, droni, navi o sottomarini potenzialmente utilizzati per consegnare armi al luogo di detonazione target/previsto).

Rientrano nella definizione di armi controverse:

- (a) Le **armi biologiche e chimiche**. Armi bandite dalla Convenzione sulle armi biologiche e tossiche del 1972, ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo, le armi al fosforo bianco.
- (b) Le **mine antiuomo**. Armi il cui uso, stoccaggio, produzione e distribuzione sono stati proibiti ai sensi della Convenzione sulle mine antiuomo, conclusa a Oslo il 18 settembre 1997 ed entrata in vigore il 1° marzo 1999, sei mesi dopo la ratifica da parte di 40 stati. Attualmente il trattato è ancora aperto all'adesione e alla ratifica da parte degli stati che non lo hanno sottoscritto prima del marzo 1999. La Convenzione non affronta il problema del sostegno finanziario alle aziende produttrici di tali armi.
- (c) Le **munizioni a grappolo**. Armi e relativi componenti il cui uso, stoccaggio e produzione sono stati vietati ai sensi della Convenzione sulle munizioni a grappolo del 2008, conclusa a Dublino, Irlanda, il 30 maggio 2008 ed entrata in vigore il 1° agosto 2010, sei mesi dopo la ratifica da parte di 30 stati. Attualmente il trattato è ancora aperto all'adesione e alla ratifica da parte degli stati che non lo hanno sottoscritto prima dell'agosto 2010. Le implicazioni per il sostegno finanziario alle aziende che producono munizioni a grappolo non sono chiarite nella Convenzione. Di conseguenza, gli stati firmatari e le relative istituzioni hanno adottato approcci diversi in relazione alla possibilità di vietare o autorizzare eventuali investimenti in società produttrici di munizioni a grappolo: alcuni stati vietano del tutto tali investimenti, alcuni proibiscono solo gli investimenti diretti e altri non hanno ancora adottato alcuna misura di divieto al riguardo.
- (d) Le **armi all'uranio impoverito**. Aziende coinvolte nella produzione di armi, munizioni e armature all'uranio impoverito (DU).

È possibile ottenere copia della Politica sulle armi controverse di Neuberger Berman [qui](#)

#### **POLITICA SUL COINVOLGIMENTO NEL CARBONE TERMICO DI NEUBERGER BERMAN**

La Politica in materia di carbone termico di Neuberger Berman è una politica di coinvolgimento in base alla quale il Gestore e il Subgestore degli Investimenti rivedranno formalmente, prima della successiva approvazione del Comitato per la Stewardship e gli investimenti sostenibili di Neuberger Berman, l'avvio di nuove posizioni d'investimento in titoli emessi da società che (i) derivano oltre il 25% dei propri ricavi dall'estrazione del carbone termico; o (ii) espandono le attività di generazione di energia dal carbone termico (come definito nella Politica in materia di carbone termico di Neuberger Berman, di cui si riporta una sintesi a seguire). Pertanto, nessuno dei Comparti (fatta eccezione per Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund e Neuberger Berman China Equity Fund) effettuerà nuovi investimenti in titoli che siano stati identificati dal Gestore e/o dal Subgestore degli Investimenti, attraverso l'utilizzo di dati di terze parti, come emessi dalle suddette società senza essere sottoposti a revisione formale e all'approvazione del Comitato per la Stewardship e gli investimenti sostenibili di Neuberger Berman. Il Gestore e il Subgestore degli Investimenti saranno altresì soggetti a investimenti esistenti in società che: (i) derivano i propri ricavi dall'estrazione del carbone termico per oltre il 25%; o (ii) espandono le attività di generazione di energia dal carbone termico, dall'avvio della posizione di investimento, a una revisione formale e all'approvazione del Comitato per la Stewardship e gli investimenti sostenibili di Neuberger Berman.

**Estrazione del carbone termico.** Il Gestore e il Subgestore degli Investimenti definiscono l'estrazione del carbone termico come l'estrazione di carbone termico, tra cui lignite, carbone bituminoso, carbone fossile e carbone da vapore, la relativa vendita a terze parti e attraverso contratti di servizio minerari. Sono esclusi i ricavi derivanti da carbone da coke, vendite infrasocietarie di carbone termico estratto, ricavi derivanti dalle negoziazioni e royalty per le parti non coinvolte.

**Attività di generazione di energia dal carbone termico.** Il Gestore e il Subgestore degli Investimenti definiscono l'espansione delle nuove attività di generazione di energia dal carbone termico come l'aggiunta di nuove e significative capacità di generazione di energia dal carbone ai fini della costruzione, dello sviluppo, della fase di ottenimento dei permessi o di progettazione da parte di società definite come società produttrici di energia (>10% dei ricavi da generazione di energia). Gli investimenti in centrali a carbone esistenti correlati a spese per dispositivi per il controllo dell'inquinamento, operazioni di routine e manutenzione non sono vietati.

Una copia della Politica in materia di carbone termico di Neuberger Berman è disponibile [qui](#).

## ESCLUSIONI RELATIVE AL CARBONE TERMICO E ALLA GENERAZIONE DI ENERGIA PER I COMPARTI DI CUI ALL'ARTICOLO 8 E ALL'ARTICOLO 9

Il Gestore e il Subgestore degli Investimenti vieteranno nuove posizioni d'investimento in titoli emessi da società che (i) ricavano oltre il 25% dei propri profitti dall'estrazione del carbone termico; o (ii) procedano all'espansione delle attività di generazione di energia dal carbone termico (come definito nella Politica sul coinvolgimento nel carbone termico di Neuberger Berman) per i Comparti di cui all'Articolo 8 e all'Articolo 9 ai sensi del SFDR, come un modo per il Comparto di promuovere caratteristiche ambientali e sociali rilevanti o il proprio obiettivo di investimento sostenibile, a seconda dei casi. Tale esclusione si applica in aggiunta alla Politica sul coinvolgimento nel carbone termico di Neuberger Berman e sostituisce il processo di revisione e approvazione per l'avvio di nuove posizioni d'investimento in titoli emessi da società che ricavano oltre il 25% dei propri profitti dall'estrazione del carbone termico (come spiegato nella precedente sezione "*Politica sul coinvolgimento nel carbone termico di Neuberger Berman*"). Laddove un Comparto applichi anche la Politica di esclusione per la sostenibilità di Neuberger Berman, tale Comparto sarà soggetto a una soglia dei profitti inferiore del 10% quando vieta l'investimento in titoli emessi da società che generano ricavi dall'estrazione del carbone termico. Qualora un Comparto di cui all'Articolo 8 o all'Articolo 9 applichi le esclusioni PAB dell'UE previste dalla Politica delle esclusioni basate sugli standard di riferimento climatico dell'UE di Neuberger Berman (come definito di seguito), per tale Comparto il divieto di investire in titoli emessi da società che generano ricavi dall'estrazione di carbone termico, come descritto nel relativo Supplemento, si terrà conto di una soglia di ricavi inferiore dell'1%.

Alcuni Comparti designati come conformi all'Articolo 8 o Articolo 9 del Regolamento SFDR hanno adottato ulteriori esclusioni legate al carbone termico e/o alla generazione di energia elettrica e, laddove tali esclusioni siano applicate, saranno indicate nel relativo Supplemento.

## POLITICA DI ESCLUSIONE PER LA SOSTENIBILITÀ DI NEUBERGER BERMAN

Il Gestore e/o il Subgestore degli Investimenti hanno adottato una politica di esclusione per la sostenibilità (la "**Politica di esclusione per la sostenibilità di Neuberger Berman**") che definisce i criteri di esclusione da utilizzare per vietare gli investimenti per conto del Comparto in titoli di società che, secondo il Gestore e/o il Subgestore degli Investimenti, non soddisfano i criteri minimi di sostenibilità. Come indicato in precedenza, qualora la Politica di esclusione per la sostenibilità di Neuberger Berman venga applicata a un Comparto, ciò sarà indicato nel relativo Supplemento.

La Politica di esclusione per la sostenibilità di Neuberger Berman integra la Politica sul coinvolgimento nel carbone termico di Neuberger Berman, la Politica sulle armi controverse di Neuberger Berman e la Politica sugli standard globali di Neuberger Berman. Ai sensi della Politica sugli standard globali di Neuberger Berman, la Società cercherà di identificare aziende conformi ai Principi UNGC, alle Linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali per una condotta aziendale responsabile (le "**Linee guida OCSE**"), ai Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani (gli "**UNGP**") e agli Standard dell'OIL, in linea con gli standard internazionali.

Laddove vengano applicate due o più politiche di esclusione di Neuberger Berman a un Comparto, tali politiche saranno applicate in maniera cumulativa. Ciò significa che il Comparto rispetterà criteri o soglie più rigorosi. Ad esempio, qualora la Politica di esclusione per la sostenibilità di Neuberger Berman si applichi a un Comparto ex Articolo 8 o ex Articolo 9, varrà una soglia di ricavi inferiore, pari al 10%, quando tale politica vieta l'investimento in titoli emessi da società che generano ricavi dall'estrazione del carbone termico rispetto a quella del 25% prevista nella sezione "Esclusioni relative al carbone termico e alla generazione di energia per i Comparti ex Articolo 8 ed ex Articolo 9". A scanso di equivoci, (i) laddove un Comparto conforme all'Articolo 8 o all'Articolo 9 applichi la Politica di esclusione per la sostenibilità di Neuberger Berman, per il Comparto varrà una soglia di ricavi inferiore del 10%; o (ii) laddove un Comparto conforme all'Articolo 8 o all'Articolo 9 applichi la Politica di esclusione per la sostenibilità di Neuberger Berman e esclusioni PAB dell'UE previste dalla Politica delle esclusioni basate sugli standard di riferimento climatico dell'UE di Neuberger Berman (come definito di seguito), per tale Comparto varrà soglia di ricavi inferiore dell'1%, come indicato nel relativo Supplemento.

Ai sensi della Politica di esclusione per la sostenibilità di Neuberger Berman, agli emittenti societari si applicano i seguenti criteri di esclusione:

**Tabacco.** Il Comparto ha il divieto di acquistare titoli di emittenti coinvolti nella produzione di tabacco, inteso come sigari, drum, sigarette, sigarette elettroniche, inalatori, bidi, kreket, tabacco non da fumo, tabacco da fumo, snus, tabacco solubile e tabacco da masticare e altri prodotti legati al tabacco. Tale divieto si applica anche agli emittenti che coltivano o raffinano foglie di tabacco greggio.

**Armi da fuoco civili.** Il Comparto è fatto divieto di acquistare titoli di emittenti che derivano più dello 0,5% dei loro ricavi dalla produzione di armi da fuoco civili.

**Carceri private.** Il Comparto esclude l'acquisto di società che possiedono, gestiscono o forniscono principalmente servizi connessi al funzionamento di carceri private, a causa delle accese polemiche sociali, dei rischi reputazionali,

della dipendenza dalle politiche del Dipartimento di Giustizia e delle strutture o dei governi locali riguardo alla loro gestione e alla difficoltà di riconvertire tali strutture per usi alternativi.

**Combustibili fossili.** Il Comparto si impegna a ridurre al minimo o del tutto la propria esposizione a determinati elementi della catena del valore dei combustibili fossili, dato il relativo contributo al rischio ambientale e climatico.

- **Fornitura di carbone e di gas e petrolio non convenzionali.** Il Comparto ha il divieto di acquistare titoli di emittenti che ottengono ricavi sostanziali dall'estrazione del carbone o dall'uso di metodi non convenzionali per l'estrazione di gas e petrolio. A questo scopo, i ricavi sostanziali sono definiti come segue:
  - **Carbone termico.** Gli emittenti non devono ricavare più del 10% del proprio fatturato dall'estrazione del carbone termico.
  - **Fornitura di petrolio non convenzionale (sabbie bituminose).** Gli emittenti non devono ricavare più del 10% del proprio fatturato dall'estrazione di sabbie bituminose.
- **Generazione di energia.** Il Comparto acquisterà solo i titoli degli emittenti che derivano più del 10% dei propri ricavi dalla generazione di energia, laddove le loro politiche siano allineate all'obiettivo di promuovere un'economia a basse emissioni di carbonio. Il Comparto, pertanto, ha il divieto di investire in aziende produttrici di energia nei seguenti casi:
  - **Carbone termico.** Oltre il 30% della generazione di MWh deriva da carbone termico.
  - **Combustibili liquidi (petrolio).** Oltre il 30% della generazione di MWh deriva da combustibili liquidi (petrolio).
  - **Generazione di elettricità a gas naturale.** Oltre il 90% della generazione di MWh deriva da gas naturale. Questa soglia potrebbe diminuire nel tempo, per favorire gradualmente una maggior diffusione delle fonti rinnovabili.
- **Fornitura di gas e petrolio convenzionale.** Il Comparto ha il divieto di investire in titoli di società produttrici di petrolio e gas per le quali il gas naturale costituisce meno del 20% delle loro riserve.

Una copia della Politica di esclusione per la sostenibilità di Neuberger Berman è disponibile [qui](#)

## POLITICA DELLE ESCLUSIONI BASATE SUGLI STANDARD DI RIFERIMENTO CLIMATICO DI NEUBERGER BERMAN

Il Gestore e/o il Subgestore degli Investimenti hanno cercato di allinearsi alle Linee guida dell'ESMA sui nomi dei fondi che utilizzano termini relativi all'ESG o alla sostenibilità (le "**Linee guida dell'ESMA sui nomi dei fondi**") adottando una politica che incorpora le esclusioni basate sugli standard di riferimento climatico dell'UE ("**EU CTB**") e le disposizioni pertinenti delle esclusioni previste dagli indici di riferimento allineati con l'accordo di Parigi ("**EU PAB**"), che possono essere applicate a determinati portafogli (la "**Politica delle esclusioni basate sugli standard di riferimento climatico dell'UE di Neuberger Berman**").

Qualora a un Comparto venga applicata la Politica delle esclusioni basate sugli standard di riferimento climatico dell'UE di Neuberger Berman, ciò sarà indicato nel relativo Supplemento. Il Supplemento pertinente specificherà inoltre se il Comparto applica le disposizioni pertinenti delle esclusioni dell'UE CTB o dell'UE PAB. Le esclusioni dell'UE CTB e dell'UE PAB saranno applicate solo nella misura sotto indicata allo scopo di ottemperare alle Linee guida dell'ESMA sui nomi dei fondi.

Sia le esclusioni previste dall'UE CTB sia quelle previste dall'UE PAB vietano gli investimenti in titoli di emittenti societari che sono stati identificati dal Gestore e/o dal Subgestore degli Investimenti come emittenti:

- con partecipazioni societarie nella produzione finale o produzione di componenti per uso previsto di armi controverse, secondo la definizione della Politica sulle armi controverse;
- non rispettosi dei principi UNGC, delle Linee guida dell'OCSE, degli UNGP e degli standard dell'OIL, in linea con gli standard internazionali, come definito dalla Politica sugli standard globali di Neuberger Berman; oppure
- coinvolti nella produzione di tabacco, come definito dalla Politica di esclusione per la sostenibilità di Neuberger Berman.

Oltre alle suddette esclusioni, i criteri dell'UE PAB escludono gli emittenti societari coinvolti nelle attività elencate di seguito in relazione ai combustibili fossili.

**Combustibili fossili.** I Comparti che aderiscono alle esclusioni dell'UE PAB dovranno rispettare quanto segue:

- **Carbone termico.** Al Comparto è fatto divieto di acquistare i titoli di emittenti che generano almeno l'1% dei propri ricavi dall'esplorazione, scavo, estrazione, distribuzione o raffinazione di carbone duro e lignite;
- **Combustibili petroliferi.** Al Comparto è fatto divieto di acquistare i titoli di emittenti che generano almeno il 10% dei propri ricavi dall'esplorazione, estrazione, distribuzione o raffinazione di combustibili petroliferi;
- **Combustibili gassosi.** Al Comparto è fatto divieto di acquistare i titoli di emittenti che generano almeno il 50% dei propri ricavi dall'esplorazione, estrazione, produzione o distribuzione di combustibili gassosi; oppure
- **Generazione di elettricità.** Al Comparto è fatto divieto di acquistare i titoli di emittenti che generano almeno il 50% dei propri ricavi dalla generazione di elettricità con un'intensità di GHG superiore a 100 g di CO<sub>2</sub> e/kWh.

Una copia della Politica sulle esclusioni standard secondo i benchmark climatici dell'UE di Neuberger Berman è disponibile [qui](#).

## POLITICA SUGLI STANDARD GLOBALI DI NEUBERGER BERMAN

Il Gestore e/o il Subgestore degli Investimenti agiranno in conformità alla Politica sugli standard globali di Neuberger Berman per determinare quali investimenti effettuare per tutti i Comparti di cui all'Articolo 8 e all'Articolo 9. La Politica sugli standard globali di Neuberger Berman cerca di identificare società conformi ai Principi UNGC, alle Linee guida dell'OCSE, ai Principi UNGP e agli Standard dell'OIL (collettivamente, i "**Principi e Linee guida**") per tutti i Comparti ex Articolo 8 ed ex Articolo 9. In conformità alla Politica sugli standard globali di Neuberger Berman, il Gestore e il Subgestore degli Investimenti si impegnano a vietare ai Comparti ex articolo 8 ed ex articolo 9 (i) l'apertura di nuove posizioni di investimento e (ii) il mantenimento delle posizioni esistenti in titoli emessi da emittenti le cui attività siano state identificate come in violazione di uno qualsiasi dei suddetti Principi e orientamenti.

La Politica sugli standard globali di Neuberger Berman mira a escludere le società ritenute coinvolte in controversie che violano i Principi e le Linee guida.

Per maggiore chiarezza, nel valutare la conformità di una società agli Standard dell'OIL, la Politica sugli standard globali di Neuberger Berman mira a escludere le società ritenute coinvolte in controversie in materia di lavoro minorile, lavoro forzato/in condizioni di schiavitù, discriminazione e molestie, opposizione a sindacati/all'affiliazione sindacale, salute e sicurezza, condizioni di lavoro/retribuzione nelle operazioni dirette della società. La Politica sugli standard globali di Neuberger Berman prenderà in considerazione anche le catene di approvvigionamento delle società al fine di escludere le società ritenute coinvolte nelle controversie sopra elencate.

Il Gestore e/o il Subgestore degli Investimenti si avvalgono di dati di terzi per individuare le società coinvolte nelle controversie di cui sopra. Sebbene il Gestore e/o il Subgestore degli Investimenti eseguano un'attività di due diligence sui propri fornitori di dati terzi, non è possibile escludere che tali informazioni o dati siano incompleti, imprecisi o incoerenti.

Una copia della Politica sugli standard globali di Neuberger Berman è disponibile [qui](#).

## INIZIATIVA NET ZERO ASSET MANAGER

Neuberger Berman Group LLC e le relative consociate/controllate fanno parte dell'Iniziativa Net-Zero Asset Manager, che si prefigge di conseguire l'azzeramento delle emissioni nette in linea con l'Accordo di Parigi. Neuberger Berman Group LLC e le relative consociate/controllate collaboreranno inizialmente con una rosa di clienti che condividono l'ambizione di conseguire l'azzeramento delle emissioni nette entro il 2050 o prima. Nell'ambito di questo impegno, alcuni gestori di portafoglio di Neuberger Berman Group LLC e delle relative consociate/controllate hanno confermato la propria intenzione, in linea con gli obiettivi e le strategie dichiarati e in conformità ai propri obiettivi, di investire con il fine di conseguire l'allineamento allo zero netto. Qualora il Comparto intenda allinearsi con un obiettivo net-zero, tale obiettivo sarà indicato nel relativo Supplemento.

Per ottenere informazioni migliori in tempo reale, il Gestore e il Subgestore degli Investimenti hanno ideato un indicatore orientato al futuro e denominato Net-Zero Alignment (l'**Indicatore NB Net-Zero Alignment**) che si prefigge di rilevare lo stato attuale e i progressi nel tempo verso obiettivi di azzeramento delle emissioni nette delle società. L'Indicatore NB Net-Zero Alignment può essere utilizzato dai Comparti che hanno un obiettivo net-zero.

L'Indicatore NB Net-Zero Alignment classifica le società per determinare a che punto si collochino sul percorso verso il raggiungimento dell'allineamento all'obiettivo net-zero: (i) Achieving net-zero (raggiungimento dell'obiettivo net-zero); (ii) Aligned to a net-zero pathway (allineato a un percorso di azzeramento delle emissioni nette); (iii) Aligning towards a net-zero pathway (allineamento verso un percorso di azzeramento delle emissioni nette); (iv) Committed to aligning (impegno all'allineamento); (v) Not aligned (non allineato); o (vi) Insufficient disclosure (pubblicazione insufficiente di dati) e quindi non ancora valutato dall'indicatore NB Net-Zero Alignment.

Sebbene il Gestore e/o il Subgestore degli investimenti si adopereranno affinché tutte le imprese beneficiarie degli investimenti di un Portafoglio (che si impegna per un obiettivo net-zero e per l'applicazione dell'indicatore NB Net-Zero Alignment) abbiano una categorizzazione secondo l'indicatore NB Net-Zero Alignment, potrebbe esserci un numero limitato di imprese beneficiarie degli investimenti che, per un breve periodo di tempo dopo l'investimento iniziale da parte di tali Portafogli, non dispongano di tale categorizzazione. Si prevede che il numero di imprese beneficiarie degli investimenti che non possiedono una categorizzazione secondo l'indicatore NB Net-Zero Alignment sarà minimo per questi Portafogli.

Le categorie dell'Indicatore NB Net-Zero Alignment sono state costituite sulla base delle aspettative di alto livello dell'Institutional Investor Group on Climate Change ("**IIGCC**"). L'IIGCC è un forum sul cambiamento climatico per gli investitori e offre una piattaforma collaborativa per incoraggiare politiche pubbliche, pratiche d'investimento e comportamenti aziendali che affrontino i rischi e le opportunità a lungo termine associati al cambiamento climatico.

L'Indicatore NB Net-Zero Alignment è stato creato in collaborazione con i clienti del Gestore e del Subgestore degli Investimenti che hanno obiettivi di decarbonizzazione. L'Indicatore NB Net-Zero Alignment utilizza diversi punti dati quantitativi sia dei fornitori tradizionali di dati ESG che di set di dati climatici specializzati, nonché informazioni in tempo reale ottenute dagli analisti di ricerca sul credito e azionaria del Gestore e/o del Subgestore degli Investimenti. L'Indicatore NB Net-Zero Alignment viene utilizzato per le classi di attività idonee, compresi i titoli emessi da emittenti societari; tuttavia la sua valutazione non copre liquidità, derivati, emittenti sovrani o CLO.

## TECNICHE D'INVESTIMENTO DEI COMPARTI

La Società può impiegare tecniche e strumenti d'investimento per una gestione efficiente del portafoglio di qualsiasi Comparto, anche facendo ricorso alla copertura dei rischi di oscillazioni del mercato, dei rischi valutari o dei tassi di interesse, alle condizioni ed entro i limiti stabiliti dalla Banca Centrale in base alle Regulations di recepimento della normativa comunitaria sugli OICVM e descritti qui di seguito.

## UTILIZZO DI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Tutti i Comparti possono avvalersi degli SFD a scopo di investimento, per l'efficiente gestione del portafoglio (ad esempio, per ridurre i rischi o i costi del Comparto o per generare capitale o reddito aggiuntivo per la Società) oppure a fini di copertura contro le oscillazioni del mercato e i rischi di cambio o di tasso di interesse, fermi restando i limiti generali indicati nel paragrafo "*Limiti di investimento*" del capitolo "*Obiettivi e Politiche d'investimento*". La Società potrà avvalersi a tal fine di vari tipi di SFD ivi compresi, a mero titolo d'esempio, future, contratti a termine su valute, opzioni, swaption, credit default swaps, contratti differenziali, warrants e swaps.

Ove un Comparto utilizzi SFD a fini di investimento o di gestione efficiente del portafoglio, può sussistere il rischio di un aumento della volatilità del Valore Patrimoniale Netto del Comparto. Tuttavia, si prevede che nessun Comparto abbia un profilo di rischio superiore alla media relativamente alle rispettive classi di attivi in conseguenza del suo utilizzo di SFD.

Il Gestore applica un processo di gestione del rischio idoneo per la Società che consente di misurare, monitorare e gestire accuratamente i rischi legati all'utilizzo di SFD per ciascun Comparto, ed evita di utilizzare SFD che non siano stati descritti nel suo processo di gestione del rischio. Per ogni Comparto che utilizza SFD a fini d'investimento si valuta se, per l'SFD utilizzato, sia più opportuno applicare l'Approccio basato sugli Impegni (Commitment Approach) o quello basato sul modello VaR (value at risk) per la gestione dei rischi legati all'utilizzo di SFD. Per la maggior parte dei Comparti si è concluso che sia più opportuno l'impiego del Commitment Approach; tuttavia, si adotterà l'approccio basato sul modello VaR laddove così sia indicato nella sezione "*Rischi*" della descrizione del Comparto nel Supplemento pertinente. A seguito del suo utilizzo di SFD, un Comparto sarà soggetto a leva finanziaria, ma l'Esposizione Complessiva di un Comparto che applichi il Commitment Approach non può mai superare il suo Valore Patrimoniale Netto. Il livello di leva finanziaria previsto per i Comparti che applicano l'approccio basato sul modello VaR sarà indicato nella sezione "*Rischi*" della descrizione del Comparto in questione nel Supplemento pertinente.

Una dichiarazione del processo di gestione del rischio applicato dalla Società è stata presentata alla Banca Centrale che l'ha approvata. Il Gestore provvede, su richiesta, a fornire agli Azionisti informazioni supplementari in relazione alle procedure di gestione del rischio che applica per un determinato Comparto, indicando anche i limiti quantitativi applicati ed eventuali recenti variazioni delle caratteristiche di rischio e rendimento delle principali categorie d'investimento. Per informazioni riguardo ai rischi legati all'utilizzo di SFD e per la descrizione degli obiettivi e politiche d'investimento di un Comparto contenuta nel Supplemento pertinente, si rinviano gli investitori alla sezione "*Rischi d'investimento*". Come illustrato nel Supplemento pertinente, gli Azionisti riceveranno un preavviso di almeno un mese in caso di variazioni di rilievo nell'impiego di SFD da parte di un Comparto.

Qualsiasi controparte di SFD OTC che non sia un'Istituzione Pertinente, dovrà avere un merito di credito minimo pari ad A2 o equivalente, assegnato da un'Agenzia di Rating Riconosciuta, oppure sarà automaticamente considerata dal Gestore come appartenente alla suddetta categoria A2. In alternativa, potrà essere accettata una controparte senza rating purché il Comparto sia indennizzato da eventuali perdite subite a causa di un'inadempienza della controparte da un soggetto che abbia e conservi un rating A2.

Ogni Comparto garantisce che la sua Esposizione Complessiva agli SFD OTC sarà conforme sia alle disposizioni del capitolo "*Limiti di investimento*" del presente Prospetto, sia alle Regulations sugli OICVM. L'esposizione del Comparto a controparti in relazione a un SFD OTC sarà garantita in conformità ai requisiti fissati dalla Banca Centrale, in modo tale da risultare sempre inferiore al 10% del suo Valore Patrimoniale Netto, qualora la controparte sia un'Istituzione Pertinente, e inferiore al 5% del suo Valore Patrimoniale Netto se la controparte non è un'Istituzione Pertinente. Ogni Comparto deve monitorare la garanzia per accertarsi che i titoli forniti in garanzia appartengano sempre alle categorie ammesse dalla Banca Centrale e siano ampiamente diversificati in conformità alle disposizioni del presente Prospetto.

I contratti a termine su valute prevedono lo scambio tra due valute a una data futura: ad esempio, l'impegno di scambiare un determinato importo in sterline con un importo in euro. La data (che può essere una data futura a distanza di un numero concordato di giorni), l'importo in valuta da scambiare e il prezzo al quale dovrà avvenire lo scambio sono negoziati e stabiliti per la durata del contratto al momento della stipula del medesimo. Le opzioni conferiscono all'acquirente il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare (nel caso dell'opzione "call") o di vendere (nel caso dell'opzione "put") determinati attivi, a un prezzo prefissato, durante un certo arco di tempo oppure a una data specifica. Tutte le opzioni acquistate per conto della Società saranno negoziate su un Mercato Riconosciuto. I warrants sono strumenti simili alle opzioni call, ma sono emessi dalla società che emette i titoli sottostanti, oggetto dell'opzione.

Per swap s'intende un accordo tra due parti in virtù del quale una di esse effettua versamenti a favore dell'altra ad un tasso predeterminato, mentre l'altra parte effettua, a favore della prima, versamenti basati sul rendimento di una o più attività sottostanti, quali titoli, valute, indici o tassi d'interesse. Gli excess return swap sono SFD OTC ai sensi dei quali una parte accetta di pagare alla controparte il rendimento di un attivo sottostante, mentre la controparte accetta di pagare all'altra parte una commissione, periodica o anticipata all'atto della sottoscrizione dello swap. Un excess return swap si differenzia da un total return swap perché il pagamento ricevuto dalla controparte si basa esclusivamente sulle performance dell'attivo sottostante, mentre nell'ambito di un total return swap il pagamento alla controparte include anche un elemento che riflette il rendimento che si sarebbe aggiunto al valore dell'importo nozionale dello swap in caso di deposito.

Gli swap sulla volatilità sono SFD OTC ai sensi dei quali una parte accetta di pagare alla controparte un rendimento basato sulla volatilità di un attivo sottostante, mentre la controparte accetta di pagare all'altra parte una commissione, periodica o anticipata all'atto della sottoscrizione dello swap. In questo caso, il sottostante dello swap è la volatilità di un dato attivo e tali SFD consentono agli investitori di speculare esclusivamente sull'andamento della volatilità dell'attivo, senza alcuna influenza da parte della volatilità del prezzo dell'attivo sottostante (ad esempio, un indice azionario) rispetto alla volatilità implicita di tale attivo sottostante. Secondo i termini e condizioni di uno swap di varianza tipico, le parti accettano di scambiare, alla scadenza, un importo nominale prefissato moltiplicato per la differenza tra la varianza realizzata di un indice azionario nel corso dell'esistenza dello swap di varianza e un livello di riferimento predeterminato. La varianza realizzata è il quadrato matematico della volatilità realizzata, ossia, se la volatilità realizzata di un indice è pari al 5%, la sua varianza realizzata sarà pari al 25%. Il livello di riferimento di uno swap di varianza è stabilito all'inizio dello swap con riferimento alla volatilità implicita dell'indice azionario in questione. Il venditore dello swap di varianza (che si dice abbia una posizione di varianza corta) conseguirà un beneficio quando la volatilità realizzata è inferiore al livello di riferimento nel corso del periodo dello swap, nel qual caso l'acquirente dello swap di varianza subirebbe una perdita. Per contro, l'acquirente dello swap di varianza (che si dice abbia una posizione di varianza lunga) conseguirà un beneficio quando la volatilità realizzata è superiore al livello di riferimento, nel qual caso il venditore dello swap di varianza subirebbe una perdita. La volatilità realizzata è una misura retrospettiva dell'importo della variazione effettiva dei rendimenti di un attivo nel corso di un periodo ed è calcolata con riferimento ai rendimenti del giorno precedente registrati da quell'attivo. La volatilità implicita è una misura prospettiva che rappresenta la previsione del mercato in relazione alla futura volatilità di un determinato attivo nel corso di un particolare periodo.

Per swaption s'intende un'opzione, solitamente in relazione a un tasso d'interesse, che consente al compratore dello swaption, a fronte del pagamento di un premio, di acquisire l'opzione per stipulare un determinato contratto di swap a una data futura.

Un credit default swap ("**CDS**") è uno swap utilizzato per trasferire il rischio di inadempimento su un titolo sottostante dal detentore del titolo al venditore dello swap. Se, ad esempio, un Comparto acquista un CDS (allo scopo di assumere una posizione short rispetto al credito dell'emittente del titolo, o a fini di copertura di un investimento nel titolo interessato), avrà diritto a ricevere dal venditore del CDS il valore del titolo in caso di inadempimento, da parte dell'emittente del titolo, dei suoi obblighi di pagamento relativi al titolo stesso. Se un Comparto vende un CDS (per assumere una posizione long rispetto al credito dell'emittente del titolo), riceverà dal compratore un premio, e conta di lucrare su tale premio nell'eventualità che l'emittente del titolo non si renda inadempiente rispetto ai suoi obblighi di pagamento. Le controllate di Neuberger Berman Group LLC si avvalgono, per il servizio dei derivati, di team dedicati, tra cui team nell'ambito dei Subgestori degli Investimenti, che eseguono il monitoraggio dell'ottemperanza, da parte del Comparto, ai limiti d'investimento imposti dalla Banca Centrale rispetto alle sue posizioni in CDS, alla gestione della garanzia e ad altre eventuali condizioni stipulate nel contratto di CDS; i team utilizzano strumenti quantitativi proprietari per l'analisi di svariati aspetti del rischio al quale si espone il Comparto in virtù delle sue posizioni in CDS e sono subordinati alla supervisione del Gestore. Qualora si verifichi un evento di inadempimento rispetto a un CDS, il Comparto deve rispettare gli eventuali obblighi posti a suo carico dal CDS in questione; in tal caso, la sua esposizione dipenderà da vari fattori, tra i quali l'entità della posizione, il fatto che sia il compratore o il venditore del CDS e il valore di recupero del titolo oggetto di inadempimento.

Un contratto per differenza è un contratto tra un acquirente e un venditore secondo il quale quest'ultimo pagherà all'acquirente la differenza tra il valore corrente del titolo e il suo valore all'atto della stipula del contratto. Qualora la differenza risultasse essere negativa, l'acquirente pagherà il venditore.

Ove ciò sia indicato nel Supplemento pertinente, i Comparti possono anche investire in obbligazioni convertibili, azioni privilegiate convertibili, credit-linked notes, notes indicizzate, notes strutturate e diritti derivanti, ciascuno dei quali può incorporare un SFD e, di conseguenza, essere soggetto all'effetto leva.

In generale il Comparto può acquistare SFD impiegando solo una frazione degli importi che sarebbero necessari per acquistare direttamente i titoli corrispondenti, consentendo al Comparto di investire in altri tipi di titoli la parte residua del patrimonio. Pertanto, il Gestore o il Subgestore degli Investimenti possono tentare di ottenere maggiori rendimenti acquistando SFD e investendo il restante patrimonio del Comparto in altri tipi di titoli per incrementare il rendimento.

SFD idonei all'efficiente gestione del portafoglio possono essere usati dai Comparti a fini di copertura. La copertura è una tecnica utilizzata per cercare di minimizzare l'esposizione creata da una posizione sottostante, controbilanciando

tale esposizione mediante l'acquisizione di una posizione di segno opposto. Le posizioni assunte con finalità di copertura non potranno superare in misura rilevante il valore degli strumenti finanziari che si propongono di compensare.

Qualora un Comparto intenda avvalersi di Derivati di tipo diverso da quelli precedentemente descritti, il processo di gestione del rischio dovrà essere modificato in linea con tale intenzione; inoltre i tipi di SFD supplementari saranno comunicati e descritti nel rispettivo Supplemento relativamente a tale Comparto.

### RICORSO A CONTRATTI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E PASSIVI

A discrezione del Gestore e del Subgestore degli Investimenti, ogni Comparto può stipulare contratti di pronti contro termine attivi e passivi ("**Contratti Repo**"), nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dai Regolamenti OICVM della Banca Centrale, in relazione a ciascuna delle tipologie di attivi in cui il Comparto può investire, come descritto nella sezione "*Strumenti/Classi di attivi*" del relativo Supplemento. È possibile ricorrere ai Contratti Repo a fini di gestione efficiente del portafoglio.

In un contratto di pronti contro termine, il Comparto acquista titoli da un'Istituzione Pertinente che accetta, al momento della vendita, di riacquistare i titoli a una data e a un prezzo concordati tra le parti, determinando così il rendimento per il Comparto lungo la durata del contratto. Il prezzo di rivendita riflette il prezzo di acquisto maggiorato di un tasso d'interesse di mercato concordato, non collegato al titolo acquistato. Il Comparto può anche stipulare contratti di pronti contro termine passivi, in cui vende titoli e accetta di riacquistarli a una data e a un prezzo concordati.

I Comparti stipuleranno unicamente Contratti Repo che assicurano la possibilità di (i) richiamare un titolo che è stato prestato o venduto e richiamare la liquidità che è stata erogata; o (ii) risolvere in qualsiasi momento i Contratti Repo stipulati.

Tutti i ricavi generati dal ricorso a Contratti Repo, al netto dei costi di gestione diretti e indiretti, saranno restituiti ai Comparti. I dettagli completi dei ricavi generati e dei costi di gestione diretti e indiretti nonché delle commissioni sostenute a fronte dell'utilizzo di Contratti Repo per il Comparto saranno inseriti nel bilancio d'esercizio della Società. Se non diversamente specificato nel relativo Supplemento, la percentuale massima del Valore Patrimoniale Netto del Comparto assoggettabile a Contratti Repo è pari al 10%, mentre la percentuale prevista del Valore Patrimoniale Netto del Comparto che sarà soggetta a Contratti Repo è del 3%.

I Comparti possono stipulare Contratti Repo esclusivamente con le controparti che soddisfano i criteri stabiliti per l'utilizzo di SFD OTC, anche nel rispetto dei limiti di esposizione e collateralizzazione, come definito nella precedente sezione "*Ricorso a strumenti finanziari derivati*". Non si prevede che queste controparti abbiano una relazione con il Gestore, il Subgestore degli Investimenti o il Depositario. Tutte le garanzie collaterali ricevute da una controparte devono soddisfare i requisiti previsti ed essere soggette ai limiti stabiliti nella successiva sezione "*Gestore di strumenti finanziari derivati*". Si invitano altresì gli investitori a leggere le avvertenze sui rischi nella sezione "*Rischio legato alle operazioni di pronti contro termine (in vendita e in acquisto)*" del capitolo "*Rischi d'investimento*".

### RICORSO A OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI

A discrezione del Gestore o del Subgestore degli Investimenti, ogni Comparto può effettuare operazioni di prestito titoli ("**Operazioni di prestito titoli**"), nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dai Regolamenti OICVM della Banca Centrale, in relazione a ciascuna delle tipologie di attivi in cui il Comparto può investire, come descritto nella sezione "*Strumenti/Classi di attivi*" del relativo Supplemento. È possibile ricorrere a Operazioni di prestito titoli per garantire un'efficiente gestione del portafoglio.

Le Operazioni di prestito titoli sono transazioni attraverso le quali un Comparto presta i propri titoli a una controparte, il mutuatario, che è obbligato contrattualmente a restituire i titoli equivalenti al termine di un periodo concordato. Durante il periodo del prestito dei titoli, il mutuatario corrisponde al Comparto (i) una commissione di prestito e (ii) i proventi derivanti dai titoli. I Comparti possono effettuare Operazioni di prestito titoli solo a condizione che siano conformi alle seguenti regole:

- (i) il Comparto può prestare i titoli a un mutuatario, direttamente o tramite un sistema standardizzato organizzato da un organismo di compensazione riconosciuto oppure tramite un sistema di prestiti organizzato da controparti che soddisfano i criteri stabiliti per le controparti di SFD OTC, definiti nella precedente sezione "*Ricorso a strumenti finanziari derivati*". Non si prevede che queste controparti abbiano una relazione con il Gestore degli Investimenti, il Subgestore degli Investimenti o il Depositario; e
- (ii) la controparte di un'Operazione di prestito titoli deve soddisfare i criteri stabiliti per le controparti di SFD OTC, anche per quanto riguarda i limiti di esposizione e collateralizzazione, come definito nella precedente sezione "*Ricorso a strumenti finanziari derivati*". Non si prevede che queste controparti abbiano una relazione con il Gestore, il Subgestore degli Investimenti o il Depositario.

La Società riceverà, per ogni Comparto che partecipa a Operazioni di prestito titoli, delle garanzie collaterali equivalenti

almeno al 102% del valore dei titoli prestati.

I Comparti possono effettuare unicamente Operazioni di prestito titoli (i) in relazione alle quali abbiano in qualsiasi momento il diritto di richiedere la restituzione dei titoli prestati o il diritto di porre termine alle predette operazioni e (ii) le cui transazioni non mettano a rischio la gestione degli attivi del Comparto in conformità alla propria Politica d'investimento. I Comparti non hanno il diritto di votare sui titoli mentre sono in prestito. Tuttavia, a capacità dei Comparti di richiedere la restituzione di titoli prestati o di terminare qualsiasi transazione di prestito di titoli in qualsiasi momento assicura che i Comparti abbiano la possibilità di votare in relazione a qualsiasi titolo prestato e i prestiti saranno terminati e i titoli potranno essere richiamati al fine di esercitare i diritti di voto associati laddove ciò sia stato determinato come rilevante per gli interessi del Comparto e dei suoi Azionisti.

Se non diversamente specificato nel relativo Supplemento, la percentuale massima del Valore Patrimoniale Netto del Comparto assoggettabile a Operazioni di prestito titoli è pari al 50%, mentre la percentuale prevista del Valore Patrimoniale Netto del Comparto che sarà soggetta a Operazioni di prestito titoli si colloca tra lo 0% e il 10%.

La Società ha nominato Brown Brothers Harriman & Co., una società in accomandita (limited partnership) newyorkese con una sede a Boston, Massachusetts (l' "**Agente per il prestito**"), per l'esecuzione delle Operazioni di prestito titoli, in particolare per la selezione delle controparti, previa approvazione da parte della Società, e la gestione delle garanzie collaterali. I Comparti che effettuano Operazioni di prestito titoli riceveranno tutti i ricavi generati da tali Operazioni, al netto dei costi operativi diretti e indiretti, che rappresenteranno il 90% dei ricavi totali generati. Il restante 10% sarà corrisposto all'Agente per il prestito a fronte dei costi operativi diretti e indiretti sostenuti per la prestazione dei suoi servizi e della garanzia che esso fornisce.

### GESTIONE DELLA GARANZIA COLLATERALE

Nel rispetto delle Regulations di recepimento della normativa comunitaria sugli OICVM, un Comparto può effettuare transazioni OTC relative a SFD, Contratti Repo e Operazioni di prestito titoli (collettivamente, "**Transazioni SFT**") secondo le normali prassi di mercato, a condizione che la garanzia collaterale ricevuta rispetto a tali transazioni sia conforme ai criteri sotto elencati.

- (i) *Liquidità* – la garanzia collaterale (non consistente in contante) deve presentare un'elevata liquidità ed essere negoziabile su un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di trading, con modalità trasparenti di calcolo dei prezzi, per poter essere rapidamente venduta a un prezzo prossimo alla sua valutazione pre-vendita. La garanzia collaterale deve rispettare le disposizioni del Regolamento 74 delle Regulations di recepimento della normativa comunitaria sugli OICVM e deve essere utilizzata conformemente alle disposizioni del presente Prospetto e delle Regulations OICVM.
- (ii) *Valutazione* – la garanzia collaterale deve poter essere valutata su base giornaliera; le attività con prezzi ad alta volatilità non possono essere accettate come garanzia, salvo applicazione di un adeguato scarto di garanzia prudenziale. Eventuali garanzie collaterali ricevute da un Comparto con riferimento alle Transazioni SFT soddisferanno i requisiti precisati nel presente Prospetto e saranno valutate in conformità alle disposizioni del capitolo "*Calcolo del Valore Patrimoniale Netto*" del presente Prospetto; le valutazioni saranno contabilizzate giornalmente a prezzo di mercato e il margine di variazione verrà applicato giornalmente, se del caso.
- (iii) *Qualità creditizia dell'emittente* – la garanzia collaterale deve essere di elevata qualità.
- (iv) *Correlazione* – la garanzia collaterale deve essere rilasciata da un'entità indipendente dalla controparte e che non presenti un'elevata correlazione con la performance della controparte.
- (v) *Diversificazione* – la garanzia collaterale deve essere sufficientemente diversificata in termini di paesi, mercati ed emittenti. Una garanzia collaterale non in contanti è considerata sufficientemente diversificata se il Comparto interessato riceve da una controparte un paniere di collaterale con un'esposizione massima verso un qualunque emittente pari al 20% del Valore Patrimoniale Netto di quel Comparto. Ove il Comparto sia esposto a più controparti, il collaterale dei diversi panieri viene aggregato per fare in modo che l'esposizione a un singolo emittente non superi il limite del 20% del Valore Patrimoniale Netto.

In deroga al presente sottoparagrafo, un Comparto può essere completamente garantito (collateralised) in diversi titoli trasferibili e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro UE, da una o più delle sue autorità locali, da un paese terzo o da un organismo pubblico internazionale di cui fanno parte uno o più Stati membri UE. Tale Comparto riceverà titoli di almeno sei diverse emissioni e i titoli appartenenti a una stessa emissione non dovranno superare il 30% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto. I Comparti che intendono essere completamente garantiti in titoli emessi o garantiti da uno Stato membro UE dovranno comunicarlo nel pertinente Supplemento, oltre a indicare gli Stati membri UE, le autorità locali, i paesi terzi o gli enti pubblici internazionali che emettono o garantiscono i titoli che essi possono accettare come garanzia collaterale per oltre il 20% del loro Valore Patrimoniale Netto.

- (vi) *Immediata disponibilità* - la garanzia collaterale deve poter essere escussa dal Comparto in qualsiasi momento, senza preventiva consultazione o approvazione della controparte.

Tutte le attività pervenute riguardo a un Comparto nell'ambito di transazioni SFT sono considerate come garanzia collaterale ai fini delle Regulations sugli OICVM e devono essere conformi ai criteri sopra descritti. La Società cerca di individuare e attenuare i rischi legati alla gestione della garanzia collaterale, tra cui quelli operativi e quelli legali, mediante procedure di gestione del rischio messe in atto dalla Società stessa.

In caso di trasferimento di un titolo di proprietà, la garanzia collaterale ricevuta sarà custodita dal Depositario o dal suo agente. Per altre tipologie di accordi in materia di garanzia collaterale, quest'ultima può essere custodita da un depositario terzo, soggetto a vigilanza prudenziale e che non sia collegato al soggetto che rilascia la garanzia collaterale.

### **Tipologie di garanzia collaterale consentite**

Conformemente ai sopracitati criteri, un Comparto può accettare le seguenti tipologie di garanzia collaterale:

- (i) liquidità;
- (ii) titoli di Stato o di altri enti pubblici;
- (iii) certificati di deposito emessi da Istituzioni Pertinenti;
- (iv) lettere di credito con vita residua non superiore a tre mesi, che siano incondizionate e irrevocabili ed emesse da Istituzioni Pertinenti;
- (v) titoli azionari negoziati in una borsa valori nelle Giurisdizioni Pertinenti, in Svizzera, Canada, Giappone, Stati Uniti, Jersey, Guernsey, Isola di Man, Australia o Nuova Zelanda.

### **Reinvestimento della garanzia collaterale**

La liquidità ricevuta a titolo di garanzia collaterale può essere reinvestita solo nei seguenti strumenti:

- (i) depositi o certificati di deposito emessi da Istituzioni Pertinenti;
- (ii) titoli di Stato di alta qualità; o
- (iii) un fondo monetario a breve termine, ai sensi dell'Articolo 2(14) e 2(15) del Regolamento sui fondi comuni monetari.

La garanzia collaterale liquida reinvestita non può essere collocata in deposito presso la controparte o una sua consociata né investita in titoli emessi dalla controparte o da una sua consociata.

La garanzia collaterale liquida reinvestita deve rispettare i requisiti di diversificazione validi per la garanzia collaterale non liquida ed è esposta ai rischi legati agli investimenti negli strumenti sopra descritti, tra cui, a mero titolo esemplificativo, rischi di mercato, rischi di credito e rischi insiti nei titoli a reddito fisso. Per ulteriori informazioni si rinvia al capitolo "*Rischi d'investimento*".

La garanzia collaterale non liquida ricevuta non può essere venduta, costituita in pegno o reinvestita.

### **Politica di stress testing**

Il Comparto che riceve una garanzia collaterale pari almeno al 30% del suo patrimonio netto deve attuare una politica di stress testing per accertarsi che siano effettuate prove di stress periodiche, in condizioni di liquidità normali ed eccezionali, al fine di valutare il rischio di liquidità relativo alla garanzia collaterale.

### **Politica di haircut**

Ogni Comparto ha messo in atto una politica di scarto di garanzia per ogni classe di attivi ricevuti come garanzia collaterale. Tale politica tiene conto delle caratteristiche della classe di attivi interessata, ivi compreso il merito di credito dell'emittente della garanzia collaterale, la volatilità del prezzo della garanzia collaterale e i risultati di eventuali test di stress eseguiti conformemente alla politica di stress testing. Il valore della garanzia collaterale, adeguato in funzione della politica di haircut, deve sempre essere di valore pari o superiore all'esposizione nei confronti della controparte interessata.

### **TITOLI SU BASE WHEN ISSUED E SU BASE FORWARD COMMITMENT**

Salvo i limiti di investimento esposti nel precedente capitolo "*Limiti di investimento*", un Comparto può acquistare titoli su base "when-issued" e può acquistare o vendere titoli su base "forward commitment". Il prezzo, generalmente espresso in termini di rendimento, è fissato al momento di assunzione dell'impegno, ma la consegna e il pagamento dei titoli avvengono successivamente. I titoli when-issued e i forward commitment possono essere venduti prima della data di pagamento, ma un Comparto generalmente stipulerà contratti when-issued e forward commitment solo con l'intenzione di ricevere o consegnare effettivamente i titoli o di evitare i rischi valutari, a seconda dei casi. I titoli acquistati

su base forward commitment o when-issued non producono reddito prima della loro consegna. Se un Comparto cede il diritto di acquistare un titolo when-issued prima della sua acquisizione o cede il diritto di consegnare o ricevere il titolo su base forward commitment, il Comparto potrà conseguire un guadagno o subire una perdita.

### OPERAZIONI IN VALUTA

Ciascun Comparto è autorizzato a investire in titoli denominati in una valuta diversa dalla sua Valuta di Base e può acquistare valute per far fronte al regolamento. Inoltre, ferme restando le restrizioni imposte all'uso degli SFD sopra descritte e dalle Regulations OICVM, ciascun Comparto può effettuare varie operazioni valutarie (in particolare, contratti a termine su valute, swap di valute o acquisti di valute estere) per tutelarsi contro le oscillazioni dei futuri tassi di cambio. I contratti a termine su valute prevedono lo scambio tra due valute a una data futura: ad esempio, l'impegno di scambiare un determinato importo in sterline con un importo in euro. La data (che può essere una data futura a distanza di un numero concordato di giorni), l'importo in valuta da scambiare e il prezzo al quale dovrà avvenire lo scambio sono negoziati e stabiliti per la durata del contratto al momento della stipula del medesimo.

Le operazioni in valuta che modificano le caratteristiche di esposizione valutaria dei valori mobiliari detenuti da un Comparto possono essere intraprese al solo fine di ridurre il rischio o i costi e/o per incrementare il capitale o i proventi del Comparto. Tali operazioni valutarie saranno effettuate in conformità con gli obiettivi d'investimento del Comparto.

Un Comparto può compiere operazioni di "copertura incrociata" su esposizioni valutarie vendendo una valuta estera correlata nella Valuta di Base di quel Comparto. Inoltre, nei mercati emergenti o in via di sviluppo, le valute locali sono spesso espresse da un paniere di valute dei principali mercati quali il Dollaro USA, l'Euro o lo Yen giapponese. Un Comparto può coprire l'esposizione su valute del paniere diverse dalla sua Valuta di Base vendendo a termine una media ponderata di quelle valute nella Valuta di Base.

**RISCHI D'INVESTIMENTO**

L'investimento nei Comparti comporta alcuni rischi, che sono descritti qui di seguito. Tale elencazione dei rischi non pretende di essere esaustiva e gli investitori devono esaminare il presente Prospetto nel suo insieme e consultare i loro consulenti professionali, prima di fare domanda di sottoscrizione di Azioni.

Non vi può essere garanzia che i Comparti raggiungano i propri rispettivi obiettivi. Sebbene vi siano alcuni rischi, descritti più avanti, che possono essere comuni ad alcuni o a tutti i Comparti, possono esistere anche alcune specifiche considerazioni di rischio che riguardano soltanto alcuni Comparti specifici. Si informano gli investitori che il livello delle commissioni per ciascuna Classe di un determinato Comparto può variare come indicato nella sezione "*Commissioni e spese*". Tali commissioni riducono il rendimento dell'investimento nella Società per l'investitore e potrebbero impedire che egli riceva un rendimento positivo da tale investimento.

Qualsiasi riferimento nel presente capitolo al "Gestore" si intenderà relativo a ciascuno dei Subgestori degli Investimenti di un Comparto, ove del caso.

**1. RISCHI CORRELATI ALLA STRUTTURA DEL FONDO****STRUTTURA MULTICOMPARTO DELLA SOCIETÀ**

Ai sensi della legislazione irlandese, la Società come tale non risponde nei confronti di terzi e non sussiste il rischio potenziale che un Comparto debba rispondere delle passività di un altro. Tuttavia non può esservi certezza assoluta che, in caso di azione legale contro la Società davanti ai tribunali di un'altra giurisdizione, sia necessariamente fatta valere la separazione patrimoniale tra i Comparti. Analogamente, non vi è garanzia assoluta che il patrimonio di un Comparto della Società non sia chiamato a rispondere delle obbligazioni di altri Comparti. Alla data del presente Prospetto, gli Amministratori non sono al corrente di obbligazioni esistenti o potenziali di un Comparto della Società.

**RISCHIO RELATIVO ALLE CLASSI DI AZIONI**

Non sussiste un'autonomia patrimoniale legale tra le Classi di un determinato Comparto. Ne consegue che, in determinate circostanze limitate, ad esempio in caso di sensibili perdite subite da una o più Classi con copertura, le passività di una determinata Classe possono incidere sul Valore Patrimoniale Netto di altre Classi.

**RISCHIO REGOLATORIO IN MATERIA DI SOSTENIBILITÀ**

Gli investitori devono essere consapevoli che la regolamentazione in materia di sostenibilità, compreso l'SFDR, è in rapida evoluzione, con l'emergere di diversi regimi di denominazione, etichettatura e comunicazione in tutto il mondo. La Società e alcuni Comparti sono o potrebbero essere soggetti a tali regimi, i quali possono influire sulle modalità di gestione le attività della Società, sul funzionamento del Comparto e/o sul modo in cui il Comparto impiega il proprio capitale o seleziona gli investimenti. Il controllo regolamentare dell'applicazione dei fattori ambientali, sociali o di governance è aumentato e i regolamenti (benché consolidati) e/o le loro interpretazioni cambiano costantemente, in linea con l'evolversi della conoscenza di base e della comprensione generale dei predetti fattori. Di conseguenza, alcuni Comparti possono essere oggetto di requisiti maggiori o più onerosi (anche con effetto retroattivo) che potrebbero influire sulla loro idoneità, o continua idoneità, rispetto a specifiche denominazioni o etichette o potrebbero incidere sui loro investimenti o processi di investimento (tra l'altro). **RATING NB ESG QUOTIENT O RATING INTERNI PROPRIETARI ANALOGHI**

Gli investitori devono essere consapevoli del fatto che i rating NB ESG Quotient (o rating interni proprietari analoghi) sono forniti unicamente a scopo informativo e non devono essere utilizzati come base per prendere una decisione d'investimento. I fattori ambientali, sociali o di governance finanziariamente rilevanti sono alcuni degli svariati fattori che possono essere presi in considerazione quando si prendono decisioni d'investimento. A mano a mano che le partecipazioni e la composizione del Comparto cambiano, il rating di NB ESG Quotient (o un rating interno proprietario analogo) può cambiare in modo significativo.

Il NB ESG Quotient si basa sul concetto dei rischi e delle opportunità ambientali, sociali o di governance finanziariamente rilevanti a livello di settori o emittenti sovrani specifici. La valutazione di tali rischi e opportunità è spesso qualitativa e soggettiva per natura e può variare a seconda dei temi d'investimento, delle classi di attivi e della filosofia d'investimento. Tale variazione potrebbe avere anche un impatto diretto o indiretto sulla qualità dei dati o sull'esito delle valutazioni fornite dal NB ESG Quotient (o sistema di rating interno proprietario analogo).

**RISCHIO DI DENOMINAZIONE VALUTARIA DELLE AZIONI**

Un Comparto può avere Classi con Copertura denominate in una valuta diversa dalla sua Valuta di Base. In tal caso, fluttuazioni sfavorevoli del cambio tra la Valuta di Base del Comparto e la valuta delle Classi con Copertura possono causare una diminuzione dei rendimenti e/o una perdita di capitale per gli Azionisti. Il Gestore o il Subgestore degli

Investimenti opererà per mitigare tale rischio avvalendosi di tecniche e strumenti per la gestione efficiente del portafoglio o di SFD, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla Banca Centrale, per coprire l'esposizione in valuta estera delle Classi con Copertura rispetto alla Valuta di Base del Comparto di pertinenza o alla valuta o valute di denominazione degli strumenti finanziari di tale Comparto. Fatto salvo quanto diversamente precisato nel relativo Supplemento, tutte le Classi con Copertura provvederanno a coprire al 100% l'esposizione valutaria della classe pertinente. In tali circostanze, l'esposizione al sottostante in una valuta diversa dalla Valuta di Base del Comparto potrebbe rimanere esposta alle fluttuazioni valutarie. Sebbene, in generale, una Classe con Copertura non possa essere esposta all'effetto leva conseguentemente all'utilizzo di tali tecniche e strumenti, il valore di detti strumenti potrà raggiungere, ma non superare, il 105% del Valore Patrimoniale Netto attribuibile alla Classe con Copertura e non sarà inferiore al 95% della quota di Valore Patrimoniale Netto della relativa Classe con Copertura che debba essere coperta rispetto a tale rischio valutario. Il Gestore e il Subgestore degli Investimenti provvedono a monitorare la copertura almeno una volta al mese e a ridurne il livello per garantire che ciascuna posizione che superi in maniera sostanziale il 100% del Valore Patrimoniale Netto non venga riportata a nuovo di mese in mese. Potrebbe non essere possibile né efficiente coprire l'esposizione valutaria delle Azioni esattamente nella stessa valuta o nelle stesse valute in cui sono denominate le attività del Comparto pertinente. Di conseguenza, nel quadro dell'elaborazione e attuazione della strategia di copertura, il Gestore e il Subgestore degli Investimenti avranno facoltà di coprire l'esposizione valutaria delle Azioni nelle valute più importanti in cui è denominato, o si prevede che sarà denominato, il patrimonio del Comparto interessato. Nell'individuare le principali valute nelle quali sarà coperta l'esposizione valutaria della pertinente Classe con Copertura pertinente, il Gestore e il Subgestore degli Investimenti potranno fare riferimento a un indice di cui si preveda la stretta corrispondenza al patrimonio del Comparto interessato.

Qualora in un Comparto vi siano più Classi con Copertura denominate nella stessa valuta e si intenda coprire l'esposizione valutaria di dette classi nella Valuta di Base di tale Comparto oppure nella valuta o nelle valute di denominazione del patrimonio del Comparto, il Gestore e il Subgestore degli Investimenti potranno raggruppare le operazioni valutarie effettuate per conto di tali Classi con Copertura e ripartire proporzionalmente gli utili o le perdite, nonché i costi dei pertinenti strumenti finanziari, tra dette Classi con Copertura del Comparto interessato.

Gli investitori devono essere consapevoli del fatto che tale strategia potrebbe ridurre in misura rilevante, per gli Azionisti della pertinente Classe con Copertura, i vantaggi derivanti da un deprezzamento della valuta della classe rispetto alla Valuta di Base del Comparto e/o alla valuta o alle valute di denominazione del patrimonio del Comparto. In tali situazioni, gli Azionisti della Classe con Copertura possono essere esposti a oscillazioni del Valore Patrimoniale Netto per Azione di entità corrispondente ai guadagni o alle perdite dei relativi strumenti finanziari e ai loro costi.

Nel caso di sottoscrizioni, rimborsi, conversioni e distribuzioni riguardanti Classi con Copertura diverse dalla Classe BRL o dalla Classe CLP, sarà effettuata una conversione valutaria al tasso di cambio applicabile dalla Società. Il costo della conversione sarà detratto dalla pertinente Classe con Copertura. Le sottoscrizioni e conversioni nelle Classi BRL e i rimborsi, le conversioni e distribuzioni delle Classi BRL e delle Classi CLP avvengono in dollari USA.

Sebbene non sia obbligatorio avvalersi di strategie di copertura per ciascuna Classe di un Comparto, gli strumenti finanziari utilizzati per attuare tali strategie saranno le attività e le passività dell'intero Comparto. Tuttavia, gli utili o le perdite derivanti da tali strumenti finanziari e i relativi costi saranno a carico esclusivamente della pertinente Classe con Copertura. L'esposizione valutaria di una Classe con Copertura non può sommarsi a quella di un'altra classe qualsiasi del Comparto né essere compensata a fronte della medesima.

Le Classi prive di Copertura di un Comparto possono offrire agli investitori rendimenti marcatamente diversi da quelli forniti dalle Classi con Copertura o dalle Classi denominate nella Valuta di Base del Comparto interessato. In tali circostanze, fluttuazioni sfavorevoli del tasso di cambio tra la Valuta di Base di un Comparto e la valuta delle Classi prive di Copertura potrebbero tradursi in una riduzione del rendimento e/o in una perdita di capitale per gli Azionisti di dette Classi prive di Copertura.

Si rammenta agli investitori che la valuta di una particolare Classe con Copertura può avere un'elevata correlazione (negativa o positiva) con gli investimenti del Comparto sottostante. In questi casi, le fluttuazioni del Valore Patrimoniale Netto del Comparto possono sommarsi (negativamente o positivamente) alle oscillazioni della valuta della Classe con Copertura in questione. Si rammenta agli investitori che il livello di volatilità e il rendimento della Classe con Copertura, in queste circostanze, possono essere diversi dalla volatilità e dal rendimento delle Classi denominate nella Valuta di Base del Comparto.

#### **RISCHIO VALUTARIO PER LE CLASSI DI AZIONI DENOMINATE IN RENMINBI YUAN CINESE**

I Comparti offrono Classi designate in Renminbi Yuan cinese, la moneta a corso legale nella Repubblica popolare cinese; gli investitori devono tener presente che gli investimenti in Classi designate in CNY possono comportare rischi supplementari rispetto ai rischi legati ad investimenti in Classi designate in altre valute. I tassi di cambio del CNY possono oscillare sensibilmente nel breve periodo causando, insieme ad altri fattori, la fluttuazione del Valore Patrimoniale Netto per Azione delle Classi designate in CNY. In genere i tassi di cambio sono determinati dall'incontro della domanda e dell'offerta nei mercati valutari e dai vantaggi relativi degli investimenti in diversi paesi, dalle variazioni effettive o previste

dei tassi d'interesse e da altri fattori complessi considerati da una prospettiva internazionale. Tuttavia, nella Repubblica popolare cinese (PRC) i tassi di cambio possono essere condizionati in modo imprevedibile anche dall'intervento, o dal mancato intervento, di governi o banche centrali o organismi di controllo valutario o da dinamiche politiche.

La Società intende avvalersi di strumenti di copertura del rischio valutario, ma poiché il CNY è soggetto a un cambio controllato, tale copertura potrebbe essere imperfetta. Gli investitori in Comparti aventi il dollaro USA come Valuta di Base devono inoltre tener presente che i tassi di cambio di CNY e USD sono da sempre fortemente correlati e la copertura può risultare costosa rispetto all'entità effettiva del rischio da coprire. Non si può avere certezza che tale copertura, potenzialmente imperfetta, risulti efficace; anzi, potrebbe addirittura essere controproducente. D'altro canto, una mancata copertura del rischio valutario può esporre la Società agli oneri derivanti dalle oscillazioni dei cambi. Attualmente, la Società non intende effettuare la copertura dell'esposizione valutaria dei suoi investimenti sulla Valuta di Base.

I mercati valutari del CNY sono inoltre caratterizzati da un minor volume di scambi rispetto alle monete dei paesi più sviluppati e, quindi, da una minor liquidità, oltre ad essere soggetti a differenziali di negoziazione più ampi e a una maggior volatilità rispetto alle altre valute. Anche la supervisione e il controllo del governo sul cambio del CNY sono meno consolidati che in molti dei paesi più sviluppati, e i diritti e doveri degli operatori del mercato sono soggetti a un maggior grado d'incertezza per le operazioni in CNY. Si richiama pertanto l'attenzione degli investitori delle Classi designate in CNY sulle restrizioni e sui limiti di cui al punto "Informazioni specifiche per i Rimborsi" del capitolo "*Sottoscrizioni e rimborsi*" del Prospetto, in cui si parla anche della facoltà del Gestore di limitare il rimborso a un massimale pari al 10% della totalità delle Azioni circolanti in un qualunque Giorno di Negoziazione.

### RISCHIO LEGATO AL DEPOSITARIO

Il patrimonio della Società e i suoi Comparti saranno tenuti in custodia dal Depositario e dai suoi subdepositari e/o da qualsiasi altro depositario, prime broker e/o operatore intermediario nominato dalla Società e/o dal Gestore. Con il presente si informano gli investitori che la liquidità e i depositi fiduciari potrebbero non essere trattati come attività separate e potrebbero pertanto non essere tenuti separati dal patrimonio della Banca Depositaria, dei subdepositari, di altri depositari/banche parti terze, prime broker e/o operatori intermediari pertinenti in caso di insolvenza o di apertura di procedure di fallimento, moratoria, liquidazione o riorganizzazione della Banca Depositaria, dei subdepositari, di altri depositari/banche parti terze, prime broker o operatori intermediari a seconda dei casi. Fatti salvi i diritti di prelazione specifici del depositante nelle procedure di fallimento stabiliti dalla regolamentazione vigente nella giurisdizione della Banca depositaria, dei subdepositari, di altri depositari/banche parti terze, prime broker o operatori intermediari pertinenti, le rivendicazioni di un Comparto potrebbero non godere di privilegi ed essere classificate solo pari passu con tutte le rivendicazioni degli altri creditori non garantiti. I Comparti potrebbero non essere in grado di recuperare integralmente tutti i loro attivi.

### RISCHIO DI DEPOSITO

Poiché la Società può investire in mercati (tra cui quelli dei Paesi Emergenti) dove i sistemi di deposito e/o pagamento non sono pienamente evoluti, gli strumenti finanziari della Società scambiati in tali mercati e affidati a subdepositari, qualora tale subdeposito sia necessario, possono essere soggetti a rischi in circostanze (ad esempio, nel caso di una perdita di attività, laddove tale perdita sia il risultato di un evento esterno che va oltre il suo ragionevole controllo) di cui il Depositario non potrà essere chiamato a rispondere. Attualmente, eccezion fatta per i sistemi di deposito quali Clearstream, Euroclear o DTC, dei quali il Depositario è un partecipante diretto, tutti gli attivi dei Comparti sono custoditi nell'ambito della rete globale di subdepositari del Depositario, e in tale contesto la nomina di un agente o di un subdepositario non solleva il Depositario dalla sua responsabilità di mandante per le azioni od omissioni dell'agente.

Il broker con funzioni di compensazione presso il quale vengono depositati attivi come margine di garanzia per future e opzioni o per altri contratti di copertura non è da considerare per questo un subdepositario o agente del Depositario, e quest'ultima non risponde di atti od omissioni né di eventuali perdite causate in forma diretta o indiretta dagli eventuali attivi trasferiti o depositati come margine di garanzia presso il broker, sempre che il Depositario abbia agito, in relazione a tali trasferimenti, conformemente alle istruzioni previste dal contratto di deposito. A tal fine, con l'espressione "attivi depositati come margine di garanzia" s'intendono comprendere liquidità o altri attivi di un Comparto trasferiti al broker in questione tramite trasferimento del titolo per il versamento dei margini di garanzia dovuti al momento del trasferimento o come importi depositati presso il broker e utilizzati per le operazioni di contrattazione in future e opzioni effettuate dal Comparto. Poiché questi attivi vengono trasferiti al broker tramite trasferimento titoli, una volta ceduti dalla Società non vanno più considerati attivi del Comparto, che saranno invece i contratti future e le opzioni supportati dai margini, nonché il diritto contrattuale alla restituzione dei margini da parte del broker al termine del rapporto con la Società e/o il Gestore.

### RUOLO DEL GESTORE

La Società farà affidamento sul Gestore per realizzare le strategie d'investimento. Il fallimento o la liquidazione del Gestore possono incidere negativamente sul Valore Patrimoniale Netto. Gli investitori devono fare affidamento sulla capacità del Gestore di prendere decisioni d'investimento. Tuttavia, il Gestore, i suoi mandanti e le consociate dedicheranno una parte sostanziale del loro tempo lavorativo a curare gli affari della Società.

Inoltre,

- (a) l'operatività dei Comparti potrebbe essere preclusa da ostacoli di natura legale, normativa o politica;
- (b) il Gestore o le sue consociate possono aver gestito o cogestito un'offerta pubblica di titoli in relazione a qualsiasi partecipazione di un Comparto negli ultimi tre anni dalla data del presente Prospetto o potranno di volta in volta svolgere attività per qualsiasi società i cui titoli siano presenti nel portafoglio di un Comparto; e
- (c) il Gestore, le sue consociate, gli azionisti, amministratori, soci, funzionari e/o dipendenti possono detenere posizioni lunghe o corte in titoli presenti in portafoglio ovvero opzioni, future e altri SFD basati su tali investimenti.

## RISCHI DI REGOLAMENTO

I mercati azionari dei diversi paesi hanno procedure di compensazione e regolamento diverse e in alcuni mercati vi sono stati dei periodi in cui i pagamenti non sono stati in grado di tenere il passo del volume di transazioni, rendendo difficile l'esecuzione delle transazioni stesse. I ritardi nei pagamenti possono dar luogo a periodi temporanei in cui le attività di un Comparto restano disinvestite e non generano reddito. L'incapacità di un Comparto di effettuare gli acquisti previsti a causa di problemi di regolamento potrebbe tradursi nella perdita di opportunità d'investimento attraenti. L'incapacità di disporre dei titoli in portafoglio a causa di problemi di regolamento potrebbe comportare per il Comparto una perdita dovuta a successive diminuzioni di valore dei titoli in questione ovvero, se il Comparto ha stipulato un contratto per la vendita di un titolo, potrebbe dare origine a un'eventuale obbligazione nei confronti dell'acquirente.

## OBBLIGHI DI MANLEVA

La Società ha convenuto di manlevare gli Amministratori, il Gestore e il Depositario secondo quanto previsto nei relativi contratti. La Società e il Gestore hanno convenuto di manlevare l'Agente Amministrativo come previsto dal contratto di amministrazione. Il Gestore ha convenuto di manlevare il Subgestore degli Investimenti secondo quanto previsto nei relativi contratti.

## ONERI DELLE OPERAZIONI DEL COMPARTO

Commissioni di vendita, rimborso o negoziazione possono essere addebitate a un Comparto se così indicato nel capitolo *"Commissioni e spese"*. **Nel breve periodo, tali oneri avranno l'effetto di ridurre il valore di un investimento. Conseguentemente, un investitore dovrà considerare il proprio investimento in un Comparto come a medio-lungo termine.**

## GLI INVESTIMENTI NON GODONO DI GARANZIE EQUIVALENTI ALLA TUTELA DEI DEPOSITI

Un investimento nella Società non ha la stessa natura di un deposito in un conto bancario e non è tutelato dallo Stato, da enti statali o da altre forme di garanzia a tutela dei detentori di un conto di deposito bancario. Il valore delle Azioni può aumentare o diminuire e gli investitori potrebbero non recuperare il capitale investito.

## ASSEGNAZIONI PROVVISORIE

Poiché la Società può assegnare provvisoriamente le Azioni agli investitori potenziali prima del ricevimento del corrispettivo di sottoscrizione di tali Azioni, la Società potrà subire perdite in caso di mancato pagamento di tale corrispettivo, che può comprendere, tra l'altro, i costi amministrativi relativi all'aggiornamento delle registrazioni della Società per rispecchiare le Azioni provvisoriamente assegnate e non emesse.

La Società tenterà di attenuare detto rischio mediante l'ottenimento di un risarcimento da parte degli investitori; comunque, non vi è garanzia che la Società riesca a coprire tali eventuali perdite con il suddetto risarcimento.

## RISCHIO DI SOVRAPERFORMANCE DEL BENCHMARK

Un Comparto può avere un obiettivo o una politica di investimento che mira a superare un determinato benchmark nella Valuta di base del Comparto. Tale obiettivo di sovraperformance corrisponderà a un importo specifico espresso in termini percentuali rispetto al benchmark e, se non diversamente specificato nel relativo Supplemento, sarà valutato al netto di eventuali commissioni di performance o di sub-consulenza, ma al lordo delle commissioni di gestione, custodia, amministrazione e distribuzione (se presenti) e delle altre spese relative al Comparto. Di conseguenza, il rendimento di qualsiasi investimento in un Comparto e, pertanto, la capacità di un Azionista del Comparto di realizzare un rendimento in linea con gli obiettivi di sovraperformance previsti per il Comparto rispetto a un determinato benchmark, saranno direttamente influenzati dal livello delle predette commissioni dovute dal Comparto.

Inoltre, alcuni Comparti potrebbero stabilire degli obiettivi di sovraperformance inferiori al livello massimo delle commissioni di gestione, custodia, amministrazione e distribuzione e alle altre spese applicabili a determinate Classi all'interno di tali Comparti. In alcune circostanze, ciò potrebbe impedire agli Azionisti di ottenere un rendimento positivo del proprio investimento, nonostante il sub-Comparto abbia raggiunto il proprio obiettivo di sovraperformance. Se le commissioni massime di gestione, custodia, amministrazione e distribuzione e le altre spese del Comparto applicabili a una Classe sono inferiori a un obiettivo di sovraperformance stabilito per il relativo Comparto, tali commissioni e spese ridurranno la sovraperformance della Classe rispetto al benchmark. Inoltre, gli Azionisti di una Classe con copertura devono tenere presente che i costi di copertura potrebbero influire sulla capacità di un Azionista del Comparto di realizzare un rendimento in linea con gli obiettivi di sovraperformance previsti per il Comparto rispetto a un benchmark stabilito. Inoltre, per gli Azionisti di una Classe denominata in una valuta diversa dalla Valuta di base, potrebbero rivelarsi più utile confrontare le performance di tale Classe con una versione di questo indice denominata nella valuta della rispettiva Classe (se disponibile). Si ricorda inoltre agli investitori che non vi è alcuna garanzia che un Comparto raggiunga l'obiettivo di sovraperformance stabilito.

## CONTI OMBRELLO DI RACCOLTA FONDI

Il denaro per le sottoscrizioni ricevuto con riferimento a un Comparto prima dell'emissione delle Azioni sarà detenuto in un conto ombrello di raccolta fondi (un **"Conto ombrello di raccolta fondi"**) a nome della Società. Gli investitori saranno creditori non garantiti di tale Comparto con riferimento all'importo sottoscritto fino all'emissione delle Azioni e non beneficeranno dell'eventuale aumento del Valore Patrimoniale Netto di un Comparto o dei diritti degli altri azionisti (compreso il diritto ai dividendi) fino all'emissione delle Azioni. In caso di insolvenza di un Comparto o della Società, non vi è garanzia che questi abbiano fondi a sufficienza per rimborsare appieno i creditori non garantiti.

Il pagamento da parte di un Comparto dei proventi di rimborso è soggetto alla ricezione dall'Amministratore dei documenti di sottoscrizione compilati e all'adempimento delle procedure contro il riciclaggio di denaro. Ciò detto, gli Azionisti che richiedono un rimborso cessano di essere Azionisti con riferimento alle Azioni rimborsate dal relativo Giorno di Negoziazione. Dalla data del rimborso o della distribuzione dei dividendi, a seconda dei casi, gli Azionisti che abbiano richiesto un rimborso e quelli aventi diritto alle distribuzioni saranno creditori non garantiti del rispettivo Comparto e non beneficeranno dell'eventuale aumento del Valore Patrimoniale Netto del Comparto o dei diritti degli altri Azionisti (compreso il diritto agli ulteriori dividendi) con riferimento all'importo del rimborso o della distribuzione. In caso di insolvenza del Comparto o della Società durante questo periodo, non vi è garanzia che questi abbiano fondi a sufficienza per rimborsare appieno i creditori non garantiti. Pertanto, gli Azionisti che abbiano chiesto un rimborso o quelli aventi diritto ai dividendi dovrebbero accertarsi di fornire tempestivamente all'Amministratore tutta la documentazione e le informazioni necessarie. In caso contrario, l'Azionista agisce a proprio esclusivo rischio.

Qualora il Comparto divenisse insolvente, il recupero degli importi a cui hanno diritto gli altri eventuali Comparti, ma che sono stati trasferiti a tale Comparto insolvente a seguito dell'operazione del Conto ombrello di raccolta fondi, saranno soggetti alle disposizioni della legge fiduciaria irlandese e ai termini delle procedure operative per il Conto ombrello di raccolta fondi. Potrebbero verificarsi dei ritardi e/o delle dispute in merito al recupero di tali importi e il Comparto insolvente potrebbe non disporre di fondi sufficienti a rimborsare i Comparti interessati. Di conseguenza, non vi è garanzia che tale Comparto o la Società recupereranno gli importi in questione. Inoltre, non vi è garanzia che in tali circostanze il suddetto Comparto o la Società avranno fondi a sufficienza per rimborsare gli eventuali creditori non garantiti.

## 2. RISCHI OPERATIVI

### RISCHI SOCIETARI E REGOLAMENTARI

Nel periodo in cui la Società è in essere è probabile che vengano apportate modifiche a livello legale, fiscale e regolamentare e alcune di tali modifiche potrebbero incidere in modo negativo sulla Società, talvolta in misura sostanziale. Il settore dei servizi finanziari, in generale, e le attività degli organismi di investimento collettivo e i loro gestori, in particolare, sono stati sottoposti a un intenso e crescente controllo regolamentare. Tale controllo potrebbe aumentare l'esposizione della Società a potenziali passività e a costi legali, di conformità e ad altri costi correlati. Un maggiore controllo regolamentare potrebbe inoltre comportare oneri amministrativi aggiuntivi per il Gestore, ivi compreso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il fatto di dover rispondere a indagini e adottare nuove policy e procedure. Tali oneri potrebbero distogliere tempo, attenzioni e risorse del Gestore dalle attività di gestione del portafoglio. In aggiunta, potrebbero essere imposte alcune modifiche regolamentari, ivi comprese le restrizioni imposte, con riferimento a tutti gli attivi gestiti dal Gestore e non ai soli attivi della Società. In tali circostanze, l'osservanza da parte del Gestore di tali restrizioni potrebbe dare origine a un conflitto di interessi.

In aggiunta, i mercati dei titoli e dei future sono soggetti a statuti e regolamenti completi e a requisiti di margine. La Banca Centrale, la FCA, altre autorità di regolamentazione, le organizzazioni di autoregolamentazione e le borse sono autorizzate a intraprendere misure straordinarie ove si verificassero emergenze sui mercati. La regolamentazione delle operazioni in derivati e dei fondi che investono in esse è un'area del diritto in piena evoluzione ed è soggetta a modifiche da parte di governi e azioni giudiziarie.

Più in generale, è impossibile prevedere se in futuro potranno essere introdotte modifiche (e quali, nel caso) alle regolamentazioni applicabili alla Società, al Gestore, ai mercati nei quali essi operano e investono, o alle controparti con le quali essi concludono affari. Gli effetti sulla Società di eventuali modifiche regolamentari future potrebbero essere sostanziali e negativi.

Gli investitori devono comprendere che l'attività della Società è dinamica e si prevede che possa cambiare nel tempo. La Società potrebbe pertanto essere soggetta in futuro a vincoli regolamentari nuovi o aggiuntivi. Il presente Prospetto non può trattare o prevedere ogni possibile regolamentazione corrente o futura che possa interessare il Gestore, la Società o le loro attività. Tali regolamentazioni potrebbero avere un impatto significativo sugli Azionisti o sulle operazioni della Società, ivi compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il fatto di limitare le tipologie di investimenti che la Società può eseguire, di impedire alla Società di esercitare i propri diritti di voto con riferimento a taluni strumenti finanziari, di richiedere alla Società di divulgare l'identità dei propri investitori o altrimenti. Gli Amministratori potrebbero decidere che un Comparto venga assoggettato a tali regolamentazioni laddove ritenessero che un investimento o l'attività aziendale sia nell'interesse di quel Comparto, anche se tali regolamentazioni possano andare a detrimento di uno o più Azionisti. Si raccomanda ai potenziali Azionisti di rivolgersi a professionisti di fiducia per richiedere consulenze in merito all'investimento nella Società.

### RISCHI OPERATIVI

L'ambito di gestione del rischio operativo del Gestore si basa sulla definizione di tale rischio fornita dall'accordo Basilea II, che lo definisce come "il rischio di perdite derivanti da processi, personale e sistemi interni inadeguati o carenti, oppure dovute ad eventi esogeni". La gestione del rischio operativo da parte del Gestore è pertanto finalizzata a identificare i rischi nei processi in essere e a migliorare i controlli esistenti al fine di ridurre la probabilità di fallimento e l'incidenza delle perdite.

La Società si affida al Gestore e alle sue consociate per garantire l'esistenza di sistemi e procedure appropriati per identificare, valutare e gestire il rischio operativo. Questi sistemi e procedure potrebbero non spiegare tutte le problematiche effettive o potenziali che interessino le operazioni della Società, ma solo quelle per le quali si sia constatata una certa propensione al rischio. Vista la natura delle attività di gestione degli investimenti, i rischi operativi sono insiti nelle operazioni della Società, soprattutto tenuto conto del volume, della diversità e della complessità delle transazioni che si prevede la Società compia giornalmente.

L'ambiente di controllo della Società è altamente dipendente dalla capacità del Gestore e delle sue consociate di elaborare, su base giornaliera, transazioni su numerosi e diversi mercati. Di conseguenza, la Società si affida ampiamente sull'ambiente di controllo del Gestore che comprende sistemi finanziari, contabili e altri sistemi di elaborazione dati. La capacità di tali sistemi di essere scalabili e di adattarsi alla complessità delle transazioni potrebbe altresì vincolare la capacità della Società di gestire adeguatamente il proprio portafoglio.

I guasti sistematici ai sistemi impiegati dal Gestore, dal Depositario, dall'Agente Amministrativo e/o dalle controparti, dalle borse e da sistemi analoghi di compensazione e regolamento e da altre parti potrebbero tradursi in errori nella conferma o nel regolamento delle transazioni o nella non corretta registrazione, valutazione o contabilizzazione delle transazioni. Queste e altre problematiche analoghe che interessino le operazioni potrebbero comportare per un Comparto, tra le altre cose, perdite finanziarie, interruzione dell'attività, responsabilità nei confronti di parti terze, interventi regolamentari o danni alla reputazione. In tali casi l'ambito di gestione del rischio operativo del Gestore consente l'esecuzione di idonee investigazioni sulla causa di fondo del mancato controllo e il rimborso ove richiesto dalla parte.

### RISCHIO DI CONTROPARTE

La Società sarà esposta al rischio di controparte, ossia il rischio che una controparte non si attenga ai termini di un contratto, il che potrebbe potenzialmente tradursi in perdite per la Società. Il rischio di controparte potrebbe insorgere a seguito di una controversia sui termini del contratto (sia essa in buona fede o meno) o a causa di problemi di liquidità o solvibilità. Nel caso in cui la controparte fosse inadempiente in una transazione, la Società disporrà in circostanze normali di rimedi contrattuali o regolamentari e in taluni casi di garanzie collaterali correlate alla transazione. Tuttavia, l'esercizio di tali diritti potrebbe comportare ritardi o costi, che potrebbero tradursi in una riduzione del Valore Patrimoniale Netto del relativo Comparto rispetto a se lo stesso non avesse stipulato detta transazione. L'insolvenza o il fallimento di una controparte potrebbero ridurre o annullare l'importo recuperabile mediante l'esercizio dei diritti previsti per legge. L'insolvenza o il fallimento o l'inadempienza di una controparte potrebbe tradursi in perdite sostanziali per la Società. Il rischio di controparte potrebbe essere maggiore nel caso in cui la Società concentri talune tipologie di transazioni con un'unica controparte o con un gruppo ridotto di controparti.

Gli SFD negoziati dalla Società comportano il rischio di controparte. La Società beneficia di determinate protezioni per i derivati negoziati su una borsa valori organizzata e/o mediante istituti di compensazione, quali la garanzia di performance di una stanza di compensazione. Tuttavia, la negoziazione di tali derivati potrebbe esporre la Società alla possibilità che una FCM (Future Commission Merchant) o una stanza di compensazione non adempia ai propri obblighi. I derivati OTC sono contratti negoziati (anche tra privati) direttamente tra due parti, il che consente di fissare termini su misura, e generalmente presentano un maggior rischio di controparte. Quando una Società ricorre in linea generale a strumenti derivati, essa può essere tenuta a fornire un margine o una garanzia collaterale per soddisfare gli impegni contrattuali e i

requisiti regolamentari. Tali prassi potrebbero non essere sufficienti affinché la Società non sostenga perdite su transazioni in derivati.

I partecipanti ai mercati “over-the-counter” o “interdealer” non sono normalmente assoggettati al controllo regolamentare previsto per i membri dei mercati di “borsa”. La mancanza di controllo di tali mercati potrebbe esporre la Società a un maggiore rischio che la controparte non regoli una transazione in conformità ai termini e alle condizioni fissati a causa di una controversia sui termini contrattuali (sia essa in buona fede o meno) oppure a causa di problemi di credito o liquidità, il che potrebbe comportare una perdita per la Società. Tale rischio di controparte potrebbe essere maggiore per i contratti con scadenze più lunghe o regolamenti a termine, in quanto potrebbero intervenire eventi a compromissione del regolamento.

Qualora uno o più prime broker della Società, depositario o banca divenissero insolventi o fossero assoggettati a procedure di liquidazione, sussiste il rischio che il recupero dei titoli e di altri attivi della Società da tale controparte possa essere ritardato o essere di valore inferiore a quello dei titoli o degli attivi originariamente affidati a tale controparte.

In aggiunta, la Società potrebbe avvalersi di controparti che siano assoggettate a leggi e regolamentazioni di varie giurisdizioni locali, il cui effetto pratico potrebbe essere quello di assoggettare gli attivi della Società a limitazioni e incertezze sostanziali. A causa dell'elevato numero di controparti e giurisdizioni coinvolte e della gamma di possibili scenari reali che conducono all'insolvenza di una controparte, non è possibile generalizzare sugli effetti di un'insolvenza per la Società e i suoi attivi.

Indipendentemente da qualsiasi misura adottata per ridurre il rischio di controparte, non può essere fornita alcuna garanzia in merito al fatto che la controparte non risulti essere inadempiente o che la Società non sostenga perdite in conseguenza di ciò.

### **SICUREZZA DEI SISTEMI INFORMATICI**

Il Gestore e l'Agente Amministrativo mantengono sistemi informatici globali, costituiti da infrastruttura, applicazioni e reti di comunicazione a supporto della Società, nonché delle loro stesse attività aziendali. La sicurezza di questi sistemi potrebbe essere violata, ad esempio da attacchi informatici che si traducano in furti, nell'incapacità di chiudere le posizioni e nella divulgazione o corruzione di informazioni sensibili e riservate. Le violazioni della sicurezza potrebbero inoltre tradursi nell'appropriazione indebita di attivi e creare un'esposizione finanziaria e/o legale significative per la Società. Il Gestore e l'Agente Amministrativo si adoperano per mitigare gli attacchi ai loro stessi sistemi, ma non saranno in grado di controllare direttamente i rischi ai sistemi di parti terze ai quali si collegano. Qualsiasi violazione alla sicurezza dei sistemi del Gestore o dell'Agente Amministrativo potrebbe avere un effetto negativo sostanziale per gli stessi e potrebbe comportare per la Società, tra le altre cose, perdite finanziarie, interruzione dell'attività, responsabilità nei confronti di parti terze, interventi regolamentari o danni alla reputazione. Il Gestore ha istituito un processo di continuità aziendale in caso di eventi che incidano sulla disponibilità dei sistemi.

### **DATI STORICI LIMITATI**

I Comparti di nuova costituzione dispongono di pochi dati storici (o di nessun dato) per mezzo dei quali gli investitori possano valutare le performance future. I rendimenti passati non devono essere interpretati come un'indicazione di risultati futuri di un investimento in un Comparto. Il programma d'investimento di un Comparto deve essere valutato tenendo a mente che non può essere fornita alcuna garanzia in merito al fatto che le valutazioni del Gestore sulle prospettive a breve o lungo termine degli investimenti si dimostrino accurate e che il Comparto consegua i propri obiettivi d'investimento.

### **AFFIDAMENTO SU PROVIDER DI SERVIZI PARTI TERZE**

La Società non ha dipendenti e gli Amministratori sono stati nominati su base non esecutiva. La Società si affida pertanto alle prestazioni di provider di servizi parti terze per le sue funzioni esecutive. In particolare, il Gestore e l'Agente Amministrativo presteranno servizi che sono fondamentali per l'operatività della Società. Il mancato adempimento da parte di qualsiasi provider di servizi dei propri obblighi nei confronti della Società in conformità ai termini della relativa nomina, ivi comprese le circostanze in cui il provider di servizi violi i termini del contratto, potrebbe avere un effetto a sostanziale detrimento dell'operatività della Società.

Il successo della Società dipende ampiamente dalle competenze del Gestore e non può essere fornita alcuna garanzia in merito al fatto che il Gestore o i suoi dipendenti continuino a voler prestare servizi di consulenza o siano in grado di farlo o a effettuare negoziazioni per conto della Società o che tali negoziazioni siano redditizie anche in futuro.

### **RITARDI NEI REGOLAMENTI CAUSATI DA CONDIZIONI CLIMATICHE AVVERSE**

Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che eventi climatici avversi quali cicloni tropicali classificati ad alta pericolosità (numero 8 o superiore), tempeste di pioggia con la medesima classificazione a Hong Kong o altri eventi analoghi potrebbero comportare la chiusura dei mercati e delle banche e conseguenti ritardi nel regolamento dei pagamenti.

in contanti con riferimento alle sottoscrizioni o ai rimborsi di un Comparto. In tali circostanze, (i) i fondi d'investimento potrebbero non essere disponibili per la sottoscrizione da parte del Gestore/Subgestore degli Investimenti, il che potrebbe avere effetti negativi sulla performance del relativo Comparto; e (ii) i regolamenti relativi ai rimborsi potrebbero non essere ricevuti dai rispettivi investitori entro i quattro (4) Giorni Lavorativi prefissati. In aggiunta, i ritardi di regolamento in tali circostanze potrebbero condurre a costi aggiuntivi per le operazioni e a maggiori interessi, che potrebbero essere a carico sia del Comparto che del rispettivo investitore.

### **3. RISCHI DI MERCATO**

#### **RISCHIO DI MERCATO**

Gli investimenti di un Comparto sono soggetti alle normali fluttuazioni del mercato e ai rischi inerenti agli investimenti nei mercati internazionali dei valori mobiliari né può esservi certezza di un loro apprezzamento. Il mercato azionario può essere volatile e i prezzi delle azioni possono mutare in modo sostanziale. I titoli di debito sono sensibili ai tassi di interesse e possono essere soggetti all'oscillazione dei prezzi a causa di vari fattori tra i quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, variazioni dei tassi di interesse, percezione nei mercati dell'affidabilità creditizia dell'emittente e liquidità generale del mercato. L'ampiezza di tali fluttuazioni dei prezzi sarà tanto maggiore quanto più è lontana la loro data di scadenza. Poiché l'investimento in valori mobiliari può richiedere l'uso di valute diverse dalla Valuta di Base di un Comparto, il valore del patrimonio del Comparto può essere influenzato anche da variazioni dei tassi di cambio e della normativa valutaria, ivi compreso il blocco di una o più valute. Il rendimento di un Comparto dipenderà in parte dall'abilità del Gestore nel prevedere e reagire a tali fluttuazioni delle quotazioni dei titoli, dei tassi d'interesse di mercato e dei rapporti di cambio tra valute, utilizzando strategie appropriate al fine di massimizzare i guadagni e tentando allo stesso tempo di ridurre i rischi di perdita del capitale investito.

#### **SCOSTAMENTI TEMPORANEI DALL'OBIETTIVO D'INVESTIMENTO**

Qualora tale facoltà sia attribuita a un Comparto nel rispettivo Supplemento, il Gestore o il Subgestore degli Investimenti potrà, laddove preveda il verificarsi di sfavorevoli condizioni di mercato, economiche, politiche o di altra natura, derogare temporaneamente all'obiettivo d'investimento del Comparto e investire importi consistenti in titoli di elevata qualità a breve termine. Ciò potrebbe contribuire a evitare perdite al Comparto, ma anche impedire di cogliere delle opportunità.

#### **RISCHI LEGATI ALLA STRATEGIA DI PROTEZIONE DAI RIBASSI**

Nel caso in cui l'obiettivo di investimento e l'approccio agli investimenti di un Comparto puntino ad assicurare la gestione del rischio di ribasso e siano finalizzati a gestire le perdite o a preservare il capitale del Comparto, tramite una selezione dei titoli prudente e l'utilizzo di tecniche di copertura e/o tecniche per la gestione efficiente del portafoglio tramite SFD, il Comparto potrebbe non riuscire a cogliere il potenziale di rialzo dei mercati in crescita. Il Comparto potrebbe dunque sottoperformare i fondi che non adottano tale strategia di protezione dai ribassi nei mercati in crescita, poiché le strategie di copertura implementate determineranno una minore esposizione netta ai mercati in cui il Comparto investe.

#### **RISCHIO VALUTARIO**

Il Valore Patrimoniale Netto per Azione di un Comparto sarà calcolato nella Valuta di Base del Comparto pertinente, ma gli investimenti effettuati per conto di tale Comparto potranno essere denominati in altre valute. Il valore, nella Valuta di Base, degli investimenti di un Comparto effettuati in un'altra valuta può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni del tasso di cambio delle rispettive valute. I movimenti avversi del tasso di cambio possono determinare una diminuzione dei guadagni e una perdita di capitale. Il Comparto può cercare di attuare una copertura integrale rispetto alla sua Valuta di Base. Inoltre, le operazioni di copertura valutaria, mentre da un lato tutelano il Comparto dai rischi valutari ai quali sarebbe altrimenti esposto, dall'altro comportano altri rischi, tra i quali il rischio d'inadempimento della controparte.

Laddove un Comparto effettui operazioni in cambi che alterino le caratteristiche di esposizione valutaria dei suoi investimenti, la performance di tale Comparto può essere fortemente influenzata dalle oscillazioni dei tassi di cambio, in quanto le posizioni in valuta del Comparto possono non corrispondere alle sue posizioni in titoli.

Qualora un Comparto effettui operazioni di "cross-hedging" (ad esempio utilizzando una valuta diversa da quella in cui sono denominati i valori mobiliari coperti), il Comparto sarà esposto al rischio che le oscillazioni della valuta utilizzata per la copertura non siano correlate a quelle della valuta di denominazione dei titoli, cosa che potrebbe comportare perdite sia sull'operazione di copertura sia sui titoli del Comparto.

#### **RISCHI POLITICI E/O NORMATIVI**

Le operazioni della Società sono o potranno essere soggette alle leggi e alle normative sulle sanzioni economiche di varie giurisdizioni. In qualsiasi momento, ai sensi della legge applicabile, dell'impegno contrattuale o come misura volontaria di gestione del rischio, la Società può essere tenuta, o scegliere, di rispettare i vari programmi di sanzioni, inclusi i programmi Specially Designated Nationals and Blocked Persons List e Sectoral Sanctions amministrati dall'Office of Foreign Assets

Control, i regimi di sanzioni amministrati da organi sussidiari del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e le misure restrittive adottate dall'Unione europea. Alcune sanzioni che possono essere applicate alla Società possono vietare o limitare le negoziazioni con particolari persone identificate. Altri programmi di sanzioni potenzialmente applicabili vietano o limitano le negoziazioni in determinati paesi o territori, o con individui ed entità situati in tali paesi o territori.

Le sanzioni possono incidere negativamente sulla capacità di un Comparto di attuare efficacemente la propria strategia d'investimento e avere un impatto negativo sostanziale sugli investimenti dello stesso in vari modi, tra cui la prevenzione o l'inibizione dell'effettuazione di determinati investimenti da parte del Comparto, costringendolo a disinvestire dagli investimenti effettuati in precedenza, il che può determinare una riduzione dei ricavi, degli utili e del valore degli investimenti dello stesso.

## **EPIDEMIE, PANDEMIE, FOCOLAI EPIDEMICI E PROBLEMATICHE DI SALUTE PUBBLICA**

Le attività della Società, del Gestore e dei Subgestori degli Investimenti, le rispettive operazioni e gli investimenti della Società potrebbero essere influenzati negativamente da focolai epidemici, epidemie e problematiche di salute pubblica a livello regionale o globale, nonostante siano stati previsti efficaci piani di continuità aziendale. Un esempio di questo è il coronavirus, o COVID-19, che si è diffuso rapidamente in tutto il mondo a seguito della sua comparsa iniziale nel dicembre 2019. La diffusione del nuovo coronavirus in molti paesi ha, tra le altre cose, sconvolto le catene di approvvigionamento e i viaggi a livello globale e ha avuto un impatto negativo sull'attività commerciale globale, sull'industria dei trasporti e sui prezzi delle materie prime nel settore energetico. L'impatto di questo virus ha inciso negativamente sulle economie di molte nazioni, sulle singole società e sui mercati globali dei titoli e delle materie prime, compresi liquidità e volatilità, e ha complessivamente avuto un effetto negativo sulle condizioni economiche e di mercato globali.

Inoltre, qualsiasi focolaio epidemico può portare alla chiusura degli uffici del Gestore, dei Subgestori degli Investimenti o di altre aziende, e benché la Società, il Gestore e i Subgestori degli Investimenti siano dotati di solide procedure di lavoro in remoto e di continuità aziendale, ciò potrebbe influire sulla capacità del Gestore e dei Subgestori degli Investimenti e dei relativi fornitori di servizi di gestire e implementare le strategie e gli obiettivi di investimento dei Comparti, che possono in ultima istanza avere un impatto negativo sul valore della Società. Inoltre, il personale del Gestore e dei Subgestori degli Investimenti può essere direttamente colpito dalla diffusione del virus, sia attraverso l'esposizione diretta sia a causa dell'esposizione dei propri familiari. Anche se le procedure per la continuità aziendale del Gestore e del Subgestore degli Investimenti includono misure per affrontare l'eventualità di un contagio tra i membri del personale, che mirano a mitigare la necessità per la Società di sospendere le proprie attività, la diffusione di una malattia tra il personale del Gestore e dei Subgestori degli Investimenti può influire in modo significativo sulla loro capacità di gestire correttamente gli affari della Società, con la conseguente possibilità che gli Amministratori decidano di implementare una sospensione temporanea o permanente delle attività o delle operazioni di investimento della Società, in conformità con i termini del presente Prospetto.

Inoltre, i rischi correlati a epidemie, pandemie e focolai epidemici sono aumentati a causa della potenziale incertezza circa la possibilità che un evento di questo tipo si qualifichi come una causa di forza maggiore in relazione agli accordi commerciali di cui la Società è parte. Anche l'applicabilità, o la mancanza di disposizioni in tal senso, delle cause di forza maggiore potrebbe essere messa in discussione in relazione ai contratti stipulati dalla Società e ai relativi investimenti, che potrebbero in ultima analisi risultare pregiudizievoli per la Società. Se si stabilisce che si è verificato un evento di forza maggiore, una controparte della Società o di un investimento di un comparto potrebbe essere sollevata dai propri obblighi ai sensi di determinati contratti di cui è parte, oppure, in caso contrario, la Società e i suoi investimenti potrebbero essere tenuti a rispettare i propri obblighi contrattuali, malgrado il sussistere di possibili restrizioni alle operazioni e/o alla sua stabilità finanziaria. Entrambi i risultati potrebbero influire negativamente sugli investimenti e sui risultati aziendali.

## **RISCHIO LEGATO ALL'EURO, ALL'EUROZONA E ALLA STABILITÀ DELL'UNIONE EUROPEA**

Alla luce delle costanti preoccupazioni riguardo al rischio del debito sovrano di alcuni Stati Membri UE dell'Eurozona, gli investimenti della Società nella zona euro possono essere soggetti a una maggiore volatilità e liquidità e a più rischi valutari e di default. Qualunque evento avverso, come un declassamento del rating di uno Stato Membro dell'UE sovrano o la sua uscita dall'Eurozona, potrebbe incidere negativamente sul valore dei Comparti.

Il 23 giugno 2016, il Regno Unito ha indetto un referendum e ha votato per l'abbandono dell'Unione Europea. Ciò ha determinato una fase di volatilità nei mercati finanziari del Regno Unito e più in generale in tutta Europa e può inoltre portare a un indebolimento della fiducia dei consumatori, delle imprese e finanziaria in tali mercati. Il 31 gennaio 2020, il Regno Unito ha formalmente lasciato l'Unione europea ed è entrato in un periodo di transizione che è durato fino al 31 dicembre 2020. Il 24 dicembre 2020 è stato definito un accordo formale di recesso tra l'Unione europea e il Regno Unito, le cui condizioni determinano la misura e il processo di uscita del Regno Unito dall'Unione europea, nonché il quadro economico, giuridico, politico e sociale a più lungo termine da mettere in atto tra il Regno Unito e l'Unione europea (**"Accordo di recesso"**). L'Accordo di recesso è entrato in vigore il 1° gennaio 2021.

Fermo restando l'aver evitato una "Brexit senza accordo" e la maggiore incertezza che probabilmente avrebbe accompagnato un simile scenario, l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea porterà probabilmente a periodi di inasprimento della volatilità e di incertezza economica sia nel Regno Unito che nei mercati europei in generale nel breve

e medio termine. In particolare, la decisione presa in occasione del referendum britannico può portare a indire referendum analoghi in altre giurisdizioni europee, il che potrebbe far aumentare la volatilità economica nei mercati europei e globali. Questa incertezza può avere un effetto negativo sull'economia in generale e sulla capacità dei Comparti di attuare le proprie rispettive strategie e di conseguire rendimenti interessanti.

L'abbandono dell'UE potrebbe anche tradursi in un cambiamento significativo alle leggi e alle normative britanniche. Attualmente non è possibile valutare l'effetto di tali cambiamenti sulla Società o sulla posizione degli Azionisti. Si richiama l'attenzione degli investitori su queste conseguenze e su conseguenze analoghe successive all'esito del referendum, che potrebbero influenzare in maniera negativa il valore delle Azioni e le performance della Società.

Potrebbero sussistere altri rischi d'investimento od operativi imprevisti correlati alla possibilità che uno o più Stati Membri escano dall'Eurozona o dall'Unione Europea o che l'Eurozona e l'Unione Europea subiscano variazioni.

## SELEZIONE DEGLI INVESTIMENTI E ATTIVITÀ DI DUE DILIGENCE

Prima di effettuare gli investimenti, il Gestore condurrà le attività di due diligence che ritenga congrue e opportune sulla base dei fatti e delle circostanze applicabili a ciascun investimento. Il Gestore potrebbe essere tenuto a valutare questioni importanti e complesse a livello aziendale, finanziario, fiscale, contabile, ambientale e legale. Il Gestore potrebbe selezionare gli investimenti sulla base delle informazioni e dei dati inviati dagli emittenti di tali titoli a diversi organi di regolamentazione o messi direttamente a sua disposizione dagli stessi emittenti dei titoli e di altri strumenti o mediante fonti diverse dagli emittenti. Oltre a questi, anche i consulenti, i consulenti legali, contabili e le banche d'investimento potrebbero essere coinvolti nelle attività di due diligence in varia misura a seconda della tipologia di investimento. Sebbene il Gestore valuti la totalità di queste informazioni e dati e ricerchi conferme indipendenti ove lo ritenesse opportuno e ragionevolmente disponibile, il medesimo non è nella posizione di confermare la completezza, la veridicità e la precisione di tali informazioni e dati. Le attività di due diligence che il Gestore condurrà con riferimento a ciascuna opportunità di investimento potrebbero non rivelare o evidenziare taluni fatti che potrebbero incidere in modo negativo sul valore dell'investimento.

## TITOLI AZIONARI

I titoli azionari rappresentano quote di proprietà in un'azienda o in una società e comprendono le azioni ordinarie, le azioni privilegiate, i warrant e gli altri diritti che consentono di acquisire questi tipi di strumenti finanziari. L'investimento in titoli azionari è di norma soggetto a rischi di mercato che potrebbero determinare oscillazioni delle relative quotazioni nel tempo a causa di svariati fattori, quali variazioni del sentiment, delle condizioni politiche ed economiche e fattori specifici relativi agli emittenti. Sul valore dei titoli convertibili in azioni influiscono anche i tassi d'interesse di mercato, la solvibilità degli emittenti e il loro eventuale diritto di rimborsarli anticipatamente. Le oscillazioni del valore dei titoli azionari in cui investe il Comparto sono all'origine delle variazioni del Valore Patrimoniale Netto del Comparto.

## WARRANT

Quando un Comparto investe in warrant, il Valore Patrimoniale Netto per Azione del Comparto potrebbe oscillare più che se quest'ultimo avesse investito in titoli sottostanti a causa della maggiore volatilità del prezzo del warrant.

## CERTIFICATI DI DEPOSITO

I Comparti possono acquistare American Depositary Receipt, European Depositary Receipt e Global Depositary Receipt (collettivamente i **"Depositary Receipt"**) sponsorizzati o non sponsorizzati normalmente emessi da una banca o da una società fiduciaria che evidenziano la proprietà di titoli sottostanti emessi da una società di capitali. In linea generale, i Depositary Receipt nominativi sono concepiti per l'uso sul mercato dei titoli statunitense, mentre i Depositary Receipt al portatore sono concepiti per l'uso sui mercati dei titoli al di fuori degli USA. I Depositary Receipt non sono necessariamente denominati nella stessa valuta dei titoli sottostanti in cui possono essere convertiti. I Depositary Receipt possono essere emessi nell'ambito di programmi sponsorizzati o non sponsorizzati. Con i programmi sponsorizzati, un emittente ha preso accordi affinché i suoi titoli vengano negoziati sotto forma di Depositary Receipt. Con i programmi non sponsorizzati, l'emittente potrebbe non essere direttamente coinvolto nella creazione del programma. Sebbene i requisiti normativi con riferimento ai programmi sponsorizzati e non sponsorizzati siano generalmente simili, in taluni casi potrebbe essere più semplice ottenere informazioni finanziarie da un emittente che abbia partecipato alla creazione di un programma sponsorizzato. Di conseguenza, potrebbero esservi meno informazioni disponibili relativamente agli emittenti di titoli sottostanti a programmi non sponsorizzati e potrebbe non esservi una correlazione tra tali informazioni e il valore di mercato dei Depositary Receipt.

## FONDI IMMOBILIARI (REIT)

I Comparti autorizzati a investire in Titoli di Fondi Immobiliari (i cosiddetti Real Estate Investment Trusts o **"REIT"**), costituiti da strumenti d'investimento collettivo che investono principalmente in immobili o in prestiti immobiliari, sono esposti a rischi particolari attinenti alla proprietà diretta di immobili da parte dei REIT. Ad esempio, il valore degli immobili può fluttuare in

seguito all'andamento generale e locale dell'economia, all'eccesso di offerta di immobili e all'aumento della concorrenza, all'aumento delle imposte sulla proprietà e delle relative spese di gestione, alle modifiche al piano regolatore, alle perdite accidentali o conseguenti a esproprio, ai vincoli legislativi sui canoni di affitto, alle variazioni dei valori degli immobili in base alla zona di ubicazione, al mutato interesse dei locatari verso le proprietà, nonché all'aumento dei tassi d'interesse. Oltre alle variazioni nel valore delle proprietà sottostanti, anche le insolvenze dei mutuatari o dei locatari possono incidere sul valore dei REIT.

Inoltre, i REIT richiedono competenze gestionali specialistiche. Alcuni di essi possono offrire una diversificazione limitata ed essere soggetti ai rischi inerenti al finanziamento di un numero ristretto di proprietà. L'andamento dei REIT dipende, in genere, dalla loro capacità di generare flussi di cassa da distribuire agli azionisti o ai detentori di quote di partecipazione e può essere soggetto a insolvenze dei mutuatari e autoliquidazioni. A incidere negativamente sulla performance di un REIT può essere inoltre la mancanza dei requisiti necessari al trasferimento esentasse dei redditi ai sensi della legislazione tributaria statunitense, nonché il mancato mantenimento dell'esenzione dalla registrazione ai sensi del 1940 Act (Legge del 1940).

La possibilità di negoziare i REIT sul mercato secondario può essere ridotta rispetto ad altri titoli. La liquidità dei REIT nelle principali borse valori statunitensi è mediamente inferiore a quella dei titoli tradizionali inclusi, ad esempio, nell'indice S&P 500.

### **RISCHI ASSOCIATI AI REIT IPOTECARI**

I REIT ipotecari, i quali investono la maggior parte del loro patrimonio in mutui immobiliari e derivano il proprio reddito principalmente dal pagamento degli interessi, potrebbero risentire della qualità dei crediti erogati. Congiuntamente ai rischi a cui i REIT sono esposti, i REIT ipotecari sono inoltre soggetti a rischi correlati ai tassi d'interesse. In caso di flessione dei tassi d'interesse, il valore degli investimenti di un REIT in obbligazioni a tasso fisso potrebbe aumentare. Al contrario, in caso di rialzo dei tassi d'interesse, il valore degli investimenti di un REIT in obbligazioni a tasso fisso potrebbe subire una flessione. Invece, poiché i tassi d'interesse relativi ai mutui a tasso variabile vengono periodicamente azzerati, i rendimenti derivanti dagli investimenti di un REIT nei suddetti mutui si allineeranno gradualmente al fine di riflettere le variazioni dei tassi d'interesse del mercato, facendo sì che il valore dei suddetti investimenti oscilli in modo meno marcato in risposta a oscillazioni dei tassi d'interesse rispetto agli investimenti in obbligazioni a tasso fisso.

Inoltre, i REIT ipotecari dipendono dalle capacità di gestione e di norma potrebbero non essere diversificati. I REIT ipotecari dipendono inoltre ampiamente da flussi di cassa, inadempienza da parte dei mutuatari e autoliquidazioni. Sussiste inoltre il rischio che i mutuatari nell'ambito di ipoteche detenute da REIT o i locatari di immobili di proprietà dei REIT non siano in grado di adempiere ai loro obblighi nei confronti dei REIT. In caso di inadempienza da parte di un mutuatario o di un locatario, i REIT potrebbero subire ritardi in termini di applicazione dei relativi diritti in qualità di mutuante o locatore e potrebbero sostenere elevati costi associati alla tutela dei relativi investimenti.

### **RISCHI ASSOCIATI AI REIT IBRIDI**

I REIT ibridi combinano le caratteristiche dei REIT ipotecari e dei REIT azionari (i quali investono la maggior parte del loro patrimonio direttamente in immobili e derivano il proprio reddito dai canoni di locazione e dalle plusvalenze realizzate sulle vendite di immobili). I REIT azionari possono risentire di variazioni del valore dell'immobile sottostante di proprietà dei REIT stessi, mentre i REIT ipotecari possono risentire della qualità dei crediti erogati. Data la diversificazione tra REIT azionari e REIT ipotecari, i REIT ibridi intendono ottenere i benefici di entrambe le classi di attivi con meno rischi rispetto all'investimento in un'unica tipologia di REIT. Tuttavia, a seconda del fatto che venga adottato un approccio bilanciato tra l'investimento tra le due tipologie, i REIT ibridi possono ottenere esposizione ai rischi associati sia ai REIT ipotecari che ai REIT azionari.

### **RISCHIO LEGATO ALLE SOCIETÀ A BASSA CAPITALIZZAZIONE**

Per quanto riguarda i Comparti autorizzati a investire in società a bassa capitalizzazione, tali investimenti comportano rischi superiori rispetto a quelli normalmente associati agli investimenti in aziende consolidate e di maggiori dimensioni, a causa dei maggiori rischi commerciali legati alla dimensione ridotta, alle minori risorse finanziarie e ai mercati limitati, alle gamme di prodotto ristrette e a strutture dirigenziali spesso carenti. I titoli delle piccole e medie imprese vengono spesso negoziati "over-the-counter" e i loro volumi di scambio possono essere inferiori a quelli dei titoli negoziati in una borsa valori nazionale. Di conseguenza, i titoli delle imprese più piccole possono avere una ridotta stabilità di mercato ed essere soggetti a movimenti di mercato più repentini o irregolari rispetto a quelli di società consolidate e di maggiori dimensioni o alle medie di mercato in genere. In un mercato ribassista, la vendita di queste azioni a un prezzo vantaggioso per il Comparto può risultare problematica.

### **EXCHANGE TRADED FUNDS ("ETF")**

Gli ETF rappresentano società di investimento le cui azioni sono scambiate in una borsa valori. Gli ETF investono in un portafoglio di prodotti finanziari strutturato in modo tale da replicare l'andamento di un dato segmento di mercato o indice.

Al pari dei fondi comuni di investimento, il funzionamento degli ETF comporta determinati costi, tra cui quelli di consulenza. Qualora un Comparto investa in un ETF, oltre a sostenere le spese direttamente legate alla propria operatività, dovrà sostenere una quota proporzionale delle spese dell'ETF. A causa di queste ultime, il possesso di azioni di un ETF può comportare costi maggiori rispetto a quelli dovuti al possesso degli strumenti finanziari sottostanti. I rischi legati al possesso di azioni di un ETF riflettono di norma i rischi derivanti dal possesso degli strumenti finanziari sottostanti il cui andamento l'ETF è destinato a replicare, anche se per un ETF la mancanza di liquidità può rendere il suo valore più volatile rispetto al portafoglio di strumenti finanziari sottostante.

Un exchange traded fund (ETF), che è una società d'investimento, può effettuare negoziazioni sul mercato secondario a un prezzo inferiore al valore del suo portafoglio sottostante e potrebbe non essere liquido. La performance di un ETF a gestione attiva rifletterà la capacità del consulente di prendere decisioni d'investimento che siano idonee al conseguimento degli obiettivi d'investimento dell'ETF. Un ETF a gestione passiva potrebbe non replicare la performance dell'indice che intende replicare.

## TECNICHE D'INVESTIMENTO

Vi sono alcuni rischi d'investimento inerenti alle tecniche e agli strumenti che il Gestore può utilizzare per una gestione efficiente del portafoglio tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le tecniche elencate di seguito. Qualora le previsioni del Gestore nell'utilizzo di tali tecniche e strumenti si rivelino errate, un Comparto può subire perdite sostanziali con effetto negativo sul Valore Patrimoniale Netto delle Azioni.

## RISCHI QUANTITATIVI

La strategia d'investimento di taluni Comparti potrebbe utilizzare algoritmi e modelli quantitativi fortemente basati sull'uso di dati proprietari e non, software e proprietà intellettuale eventualmente concessi in licenza da varie fonti. La qualità delle conseguenti analisi e delle scelte d'investimento prodotte dal processo di costruzione del comparto dipende da numerosi fattori, quali l'accuratezza delle ingenti quantità di dati immessi nei modelli quantitativi utilizzati nel processo d'investimento, le basi matematiche e analitiche della codificazione, l'accuratezza della conversione di tali analisi in codici di programma, la rapidità dei cambiamenti delle condizioni di mercato e la riuscita integrazione dei diversi modelli quantitativi nel processo di selezione del comparto. In larga misura, la performance di una strategia che utilizza tecniche d'investimento quantitativo dipenderà dal successo di implementazione e di gestione dei modelli d'investimento che contribuiscono alle decisioni di allocazione delle attività del Comparto.

Modelli che sono stati formulati sulla base di dati di mercato storici potrebbero non essere indicativi dei movimenti di mercato futuri. I modelli potrebbero non essere affidabili qualora eventi insoliti o turbativi causino movimenti di mercato la cui natura o entità non sia coerente con le performance storiche dei singoli mercati e con le relazioni tra un mercato e l'altro o con altri eventi macroeconomici. I modelli possono altresì contenere "preferenze" (bias) nascoste o esposizioni a cambiamenti generali in termini strutturali o di sentiment. Qualora gli eventi effettivi non fossero conformi alle ipotesi alla base di tali modelli, si potrebbero sostenere delle perdite.

Le tecniche d'investimento quantitativo presentano inoltre il rischio che si verifichino degli errori e che tali errori siano estremamente difficili da identificare. In alcuni casi, un errore potrebbe non essere identificato per un lungo periodo. In molti casi, non è possibile quantificare appieno l'impatto di un errore, in virtù della natura dinamica dei modelli quantitativi e dell'evolvere dei mercati. Gli errori analitici, di software, di sviluppo e applicazione come pure gli errori di dati costituiscono dei rischi intrinseci. Le tecniche d'investimento quantitative spesso richiedono un'esecuzione tempestiva ed efficiente delle operazioni. L'esecuzione non efficiente delle operazioni può eliminare la capacità di cogliere i differenziali di prezzo che la strategia si prefigge di acquisire.

## RISCHI DI CARTOLARIZZAZIONE

Si richiama l'attenzione degli Azionisti sul fatto che alcuni Comparti possono diventare soggetti a determinati requisiti di risk retention e due diligence (i "**Requisiti UE di Risk Retention e Due Diligence**") che attualmente si applicano a diverse tipologie di investitori regolamentati della UE, ivi inclusi istituti di credito, gestori di fondi d'investimento alternativi autorizzati, società d'investimento, compagnie di assicurazione o riassicurazione, enti pensionistici aziendali, e che saranno applicabili agli OICVM. Tra le altre cose, i Requisiti UE di Risk Retention e Due Diligence impediscono all'investitore soggetto a tali disposizioni di investire in cartolarizzazioni a meno che: (i) l'originator, lo sponsor o il prestatore originario della cartolarizzazione in questione abbia esplicitamente reso noto che tratterà, su base continuativa, un interesse economico netto non inferiore al 5% in relazione ad alcune tranches di rischio specificate o esposizioni cartolarizzate; e (ii) tale investitore sia in grado di dimostrare di avere intrapreso determinate procedure di due diligence relativamente a diversi ambiti, quali, a titolo meramente esemplificativo, la propria posizione obbligazionaria, le attività sottostanti e (per talune tipologie di investitori) il relativo sponsor od originator.

Laddove i Requisiti UE di Risk Retention e Due Diligence si applichino a un Comparto, tale Comparto (e il Gestore per suo conto) sarà tenuto a intraprendere le misure necessarie ad assicurare la propria conformità a tali disposizioni e a qualsivoglia standard tecnico normativo che sia imposto al Comparto ai sensi di tali requisiti. In modo particolare, i Requisiti UE di Risk Retention e Due Diligence richiederanno probabilmente che un Comparto garantisca che tutte le partecipazioni

in cartolarizzazioni (ivi incluse alcune cartolarizzazioni emesse prima dell'entrata in vigore dei Requisiti UE di Risk Retention e Due Diligence) siano conformi; inoltre, il Comparto potrebbe essere tenuto a cedere qualsivoglia partecipazione che non fosse conforme. In tali circostanze, un Comparto potrebbe sostenere delle perdite.

### RISCHIO DI CONCENTRAZIONE

Fermo restando il rispetto delle disposizioni delle Regulations di recepimento della normativa comunitaria sugli OICVM, in determinati momenti un Comparto può detenere posizioni di grande dimensione in un numero relativamente limitato di emittenti, investimenti, settori, mercati o paesi anche, tra l'altro, a causa di variazioni di prezzo dei suoi investimenti, o cambiamenti nella composizione del suo portafoglio complessivo e altri fattori. Un Comparto può esporsi a notevoli perdite detenendo posizioni di una certa dimensione in un unico emittente o in un particolare tipo d'investimento che perde valore; la perdita può essere ancor più marcata se risulta impossibile liquidare gli investimenti senza provocare una reazione negativa dei mercati o se, comunque, gli investimenti in questione sono penalizzati da mutamenti delle condizioni dei mercati. Inoltre, nel caso in cui gli investimenti siano concentrati in un determinato paese, il Comparto si troverà maggiormente esposto ai rischi di mercato e a quelli di natura politica, legale, economica e sociale di quel paese rispetto a un fondo che diversifichi questo tipo di rischio con una ripartizione su più paesi. Il valore del Comparto in questione può, di conseguenza, presentare una maggior volatilità rispetto a quello del fondo che diversifica su un maggior numero di paesi o di investimenti.

### VOLATILITÀ OBIETTIVO

Anche se la Società può cercare di gestire un Comparto sulla base di una determinata volatilità annuale di riferimento, non è tuttavia possibile garantire che tale obiettivo venga raggiunto o che la volatilità annua effettiva di detto Comparto non risulti inferiore o superiore a quella di riferimento.

### RISCHIO DI VALUTAZIONE

La valutazione degli investimenti del Comparto può comportare alcune incertezze e variabili di giudizio. Se tali valutazioni risultassero sbagliate, ciò potrebbe influenzare il calcolo del Valore Patrimoniale Netto di un Comparto.

### SOCIETÀ PRIVATE E INVESTIMENTI ANTE IPO

Gli investimenti in società private, ivi comprese le società che non abbiano ancora emesso titoli pubblicamente in una IPO ("azioni ante IPO"), comportano rischi maggiori rispetto agli investimenti in titoli di società negoziate pubblicamente su una borsa valori per periodi di tempo prolungati. Gli investimenti in queste società sono generalmente meno liquidi rispetto agli investimenti in titoli emessi da società pubbliche e per un Comparto la valutazione potrebbe essere complicata. Se confrontate alle società pubbliche, le società private potrebbero disporre di un gruppo dirigenziale più ristretto e di una storicità limitata in termini di operatività, con linee di prodotti meno consolidate e più ridotte e quote di mercato inferiori, il che potrebbe renderle più vulnerabili alle azioni della concorrenza, alle condizioni del mercato e al sentiment dei consumatori con riferimento ai loro prodotti o servizi, nonché ai rallentamenti generali dell'economia. In aggiunta, le società private potrebbero disporre di risorse finanziarie limitate e potrebbero non essere in grado di adempiere ai loro obblighi ai sensi delle linee di credito in essere (nella misura in cui dispongano di tali linee di credito), il che condurrebbe a una maggiore probabilità di diluizione o subordinazione di un investimento del Comparto in tali società private.

Inoltre, con riferimento alle società private, potrebbero esservi minori informazioni disponibili e informazioni affidabili disponibili relativamente alle loro attività, agli organi dirigenziali e ai potenziali di utile e ad altri criteri sui dati utilizzati per valutare le loro prospettive di investimento. Gli obblighi concernenti i rendiconti finanziari per le società private sono meno stringenti rispetto a quelli previsti per le società pubbliche; di conseguenza, le informazioni disponibili potrebbero essere meno affidabili e potrebbe essere complicato valutare appieno i diritti e il valore di taluni titoli emessi da società private.

Sebbene sussista un potenziale di aumento di valore per le azioni ante IPO, qualora la società emettesse azioni in una IPO, tali operazioni sono rischiose e volatili e potrebbero tradursi in perdite per un Comparto. Inoltre, poiché, in linea generale, i titoli emessi da società private non sono negoziabili liberamente o pubblicamente, il Comparto potrebbe non avere la possibilità di acquistare o vendere tali azioni all'importo o al prezzo che desidera. Le società private in cui un Comparto può investire potrebbero non emettere mai azioni in una IPO e un mercato liquido per le azioni ante IPO potrebbe non svilupparsi mai, il che potrebbe incidere negativamente sul prezzo al quale il Comparto possa vendere le azioni e potrebbe rendere più complicata la vendita di tali azioni, il che potrebbe compromettere la liquidità del Comparto.

### TRANSAZIONI FUORI BORSA

Un Comparto può sottoscrivere transazioni fuori borsa. I contratti fuori borsa non sono attualmente regolamentati e non sono garantiti da una borsa valori o da una stanza di compensazione. Di conseguenza, la negoziazione di questi contratti è soggetta a maggiori rischi rispetto alla negoziazione di future od opzioni su borse valori regolamentate, ivi compreso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il rischio che una controparte non adempia ai propri obblighi. Le transazioni fuori

borsa sono altresì soggette a rischi legali, quali l'incapacità legale di una controparte di sottoscrivere un dato contratto o la dichiarazione di una classe di contratti come illegali o non tutelabili in giudizio.

### **RISCHI LEGATI A UNO STILE D'INVESTIMENTO SOSTENIBILE**

L'applicazione dei fattori ambientali, sociali o di governance finanziariamente rilevanti da parte di alcuni Comparti consente di individuare le società potenzialmente in grado di creare valore economico o di ridurre il rischio; tuttavia, come nel caso dell'uso di criteri d'investimento nella selezione di un portafoglio di emittenti o titoli, non vi è alcuna garanzia che i criteri utilizzati da tali Comparti determinino la selezione di emittenti o titoli che sovraperformeranno gli altri emittenti/titoli o che contribuiranno a ridurre il rischio del Comparto interessato. L'applicazione di tali fattori potrebbe anche influire sull'esposizione del Comparto a determinati settori o industrie e incidere sulla performance degli investimenti del Comparto a seconda che i predetti fattori si riflettano effettivamente nel mercato.

I criteri ambientali, sociali o di governance finanziariamente rilevanti presi in considerazione da alcuni Comparti possono far sì che questi perdano l'opportunità di acquistare titoli quando potrebbe essere vantaggioso farlo e/o vendano titoli a causa delle loro caratteristiche di sostenibilità quando potrebbe non essere vantaggioso farlo. Pertanto, l'applicazione di tali fattori può limitare la capacità di alcuni Comparti di acquisire o cedere i loro investimenti al prezzo e nei tempi desiderati comportando, di conseguenza, una possibile perdita per tali Comparti.

Le informazioni utilizzate per valutare l'applicazione dei fattori ambientali, sociali o di governance finanziariamente rilevanti da parte di un Comparto, così come di altri fattori utilizzati per identificare le società in cui investire, potrebbero non essere prontamente disponibili, esaustive o accurate, il che potrebbe influire negativamente sulla performance di alcuni Comparti o creare rischi aggiuntivi per gli stessi. Soggetti diversi (tra cui fornitori terzi di dati o rating, investitori e altri gestori) possono giungere a conclusioni diverse in merito alla sostenibilità o all'impatto di alcuni Comparti o dei loro investimenti.

Attualmente non esiste un quadro di riferimento o una definizione (legale, regolamentare o di altro tipo) accettata a livello globale né un consenso di mercato in merito a ciò che costituisce un prodotto "sostenibile", "di impatto", "climatico" o con un'etichetta equivalente o a quali siano esattamente gli attributi necessari affinché uno strumento, un prodotto o un'attività possa essere definito tale. Il Regolamento sulla tassonomia intende stabilire un quadro per facilitare gli investimenti sostenibili e fornisce una tassonomia comune per identificare le attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale all'interno dello Spazio economico europeo. Tuttavia, il campo di applicazione del Regolamento sulla Tassonomia è inizialmente limitato a sei obiettivi ambientali (e quindi non coprirà l'intero universo degli obiettivi di sostenibilità) e non è attualmente previsto che venga utilizzato universalmente, al di fuori dello Spazio economico europeo.

L'approccio agli investimenti sostenibili e i fattori ambientali, sociali o di governance finanziariamente rilevanti possono evolversi e svilupparsi nel tempo in ragione sia del perfezionamento dei processi decisionali messi in atto per gestire tali fattori e rischi sia degli sviluppi legali e normativi.

### **RISCHI LEGATI ALLE MATERIE PRIME**

L'esposizione di un Comparto ai mercati delle materie prime e/o ad un particolare settore dei mercati delle materie prime può sottoporre lo stesso a una maggiore volatilità rispetto agli investimenti in titoli tradizionali, come azioni e obbligazioni. I mercati delle materie prime possono oscillare ampiamente a causa di una varietà di fattori, tra cui cambiamenti nei movimenti del mercato nel suo complesso, eventi politici ed economici nazionali ed esteri, guerre, atti terroristici, cambiamenti nei tassi di interesse nazionali o esteri e/o le aspettative degli investitori in materia di tassi di interesse; tassi di inflazione interni ed esteri e attività di investimento e di negoziazione di fondi comuni di investimento, fondi hedge e fondi di materie prime. I prezzi delle materie prime possono essere influenzati anche da fattori quali siccità, inondazioni, condizioni meteorologiche, pandemia, malattie del bestiame; embarghi, dazi e altri sviluppi normativi. I prezzi delle materie prime possono anche variare ampiamente a causa di turbative dell'offerta e della domanda nelle principali regioni produttrici o consumatrici. Tali variazioni potrebbero influire negativamente sul valore del Comparto.

#### **3.a RISCHI DI MERCATO: RISCHI RELATIVI AI TITOLI DI DEBITO**

##### **TITOLI A REDDITO FISSO**

I titoli a reddito fisso sono soggetti al rischio insito nella capacità dell'emittente di effettuare i pagamenti degli interessi e di rimborsare il capitale di un'obbligazione (rischio di credito), nonché alla volatilità del prezzo derivante da fattori quali la reattività ai tassi d'interesse, la percezione dell'affidabilità creditizia dell'emittente e la liquidità complessiva del mercato (rischio di mercato). Inoltre, un Comparto può investire in titoli a reddito fisso sensibili alle oscillazioni dei tassi d'interesse. In linea generale, il valore dei titoli a reddito fisso diminuirà se saliranno i tassi d'interesse e aumenterà se i tassi d'interesse scenderanno. La performance di tali Comparti pertanto dipenderà in parte dalla capacità di prevedere le fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato e di reagire adeguatamente con strategie idonee finalizzate a massimizzare i rendimenti, operando per minimizzare i rischi di perdita del capitale investito. I titoli a reddito fisso sono inoltre esposti al rischio del potenziale declassamento del loro merito di credito o di quello dell'emittente, fattore che può causare un significativo deprezzamento dei titoli stessi. Nel caso di tale declassamento, il valore del Comparto può essere influenzato

negativamente. Il Gestore o Subgestore degli Investimenti potrebbe non essere in grado di vendere gli strumenti di debito declassati.

### **RISCHIO CORRELATO AL TASSO DI INTERESSE**

I Comparti che investono in titoli di debito o strumenti del mercato monetario sono soggetti al rischio correlato al tasso di interesse. In linea generale, il valore di un titolo di debito o di un titolo correlato al debito aumenterà quando i tassi di interesse scendono e diminuirà di valore quando i tassi di interesse salgono. Il rischio correlato al tasso di interesse rappresenta la possibilità che tali oscillazioni dei tassi di interesse possano compromettere il valore di un titolo o, nel caso di un Comparto, il rispettivo Valore Patrimoniale Netto. I titoli con una maggiore sensibilità ai tassi di interesse e scadenze più lunghe tendono a produrre rendimenti superiori, ma sono soggetti a maggiori fluttuazioni di valore. Ne deriva che i titoli con scadenza più lunga tendono a offrire rendimenti superiori per questo maggiore rischio. Se le variazioni dei tassi di interesse possono incidere sul reddito da interessi di un Comparto, tali variazioni potrebbero incidere positivamente o negativamente sul Valore Patrimoniale Netto di un Comparto su base giornaliera.

### **RISCHIO DI CREDITO**

Un Comparto è soggetto, riguardo agli emittenti dei titoli di debito nei quali investe, a un rischio di credito che può variare, così come il valore dei titoli stessi, in funzione della capacità dell'emittente di far fronte al suo obbligo di rimborsare il capitale e di corrispondere gli interessi, ovvero in funzione della percezione che di questa sua capacità hanno i mercati. Inoltre, non tutti i titoli nei quali investe un Comparto e che sono emessi da governi o dalle rispettive amministrazioni locali, agenzie o istituzioni godono necessariamente dell'esplicita garanzia, accordata dal relativo governo, che saranno onorati (principio "full faith and credit" della Costituzione USA). Il fatto che il governo in questione non onori gli obblighi di tali amministrazioni locali, agenzie o istituzioni può avere ripercussioni negative sul Comparto e pregiudicare il suo Valore Patrimoniale Netto per Azione.

Il rating creditizio assegnato dalle Agenzie di Rating Riconosciute è di natura relativa e soggettiva e non costituisce un criterio assoluto di qualità. Sebbene questi rating costituiscano i criteri iniziali di selezione degli investimenti, il Gestore e/o il Subgestore degli Investimenti eseguono anche loro valutazioni per tali titoli ed emittenti. Tra i fattori presi in considerazione vi sono la capacità a lungo termine degli emittenti di rimborsare il capitale investito e distribuire interessi e le tendenze economiche generali.

### **RISCHIO DI DECLASSAMENTO DELLE OBBLIGAZIONI**

Un Comparto potrebbe investire in obbligazioni di tipo investment grade; tuttavia, laddove un'obbligazione fosse successivamente declassata, esso potrebbe continuare a detenerla per evitare vendite svantaggiose. Nella misura in cui un Comparto detenga tali obbligazioni, vi sarà un rischio maggiore di inadempienza sul rimborso, che a sua volta si tradurrà nel rischio di compromissione del valore del capitale del Comparto. Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che il rendimento o il valore del capitale di un Comparto, o entrambi, potrebbero essere soggetti a fluttuazioni.

### **TITOLI A BASSO RATING**

Per quanto riguarda i Comparti autorizzati a investire in titoli a basso rating o privi di rating (ad esempio quelli non investment grade o ad alto rendimento), tali titoli reagiscono più facilmente a eventi che incidono sul rischio di mercato e di credito rispetto ai titoli caratterizzati da rating più elevati, che reagiscono prevalentemente alle fluttuazioni generali dei tassi d'interesse. Si raccomanda agli investitori di valutare con attenzione il rischio relativo degli investimenti in titoli ad alto rendimento, tenendo presente che tali titoli generalmente non sono consigliabili per investimenti a breve termine.

Il rischio di perdite causate da inadempienze di questi emittenti è notevolmente maggiore in quanto generalmente i titoli con rating basso e quelli di qualità equivalente ma privi di rating non sono garantiti e i loro pagamenti spesso hanno priorità inferiore a quella dei titoli di debito privilegiati. Inoltre, per i Comparti che investono in tali titoli potrebbe essere più difficile vendere i titoli ad alto rendimento, oppure potrebbe essere possibile venderli solo a prezzi inferiori a quelli realizzabili qualora i titoli fossero oggetto di un elevato volume di scambi. Infine, in taluni periodi questi Comparti potrebbero incontrare difficoltà di valutazione di alcuni titoli. Nelle suddette situazioni, i prezzi realizzati dalla vendita di titoli a basso rating o privi di rating potrebbero essere inferiori a quelli utilizzati nel calcolo del Valore Patrimoniale Netto per Azione dei Comparti interessati. Inoltre, i titoli a reddito fisso a basso rating o privi di rating sono soggetti a rischi connessi alle aspettative riguardanti i loro pagamenti. Se un emittente decide il rimborso anticipato dei propri titoli, il rendimento percepito dagli investitori potrebbe diminuire perché il Comparto che li tiene in portafoglio potrebbe dover sostituire i titoli rimborsati con altri, a rendimento inferiore. Se un Comparto si trovasse a dover effettuare una quantità imprevista di rimborsi netti, potrebbe essere costretto a vendere i titoli con i rating più alti, abbassando la qualità creditizia complessiva del suo patrimonio e aumentando la propria esposizione ai rischi tipici dei titoli ad alto rendimento.

## RISCHIO DI RIMBORSO ANTICIPATO

Alcuni titoli di debito o correlati al debito, quali i titoli garantiti da ipoteca e quelli garantiti da attività, conferiscono all'emittente il diritto di richiamare i propri titoli prima della rispettiva data di scadenza. La possibilità di incorrere in tale rischio di rimborso anticipato potrebbe spingere un Comparto a reinvestire i proventi di tali investimenti in titoli che offrano rendimenti inferiori.

## TITOLI DI CUI ALLA NORMA 144A

Alcuni Comparti possono investire nei cosiddetti titoli di cui alla norma 144A, ossia titoli per i quali non è previsto l'obbligo di registrazione per la rivendita negli Stati Uniti in virtù di un'esenzione ai sensi della Sezione 144A della Legge del 1933 (i **"Titoli di cui alla Norma 144A"**), ma possono essere venduti negli Stati Uniti a determinati acquirenti istituzionali. Un Comparto può investire in Titoli di cui alla Norma 144A a condizione che il suo obiettivo e le sue politiche d'investimento lo consentano e tali titoli siano emessi con diritti di registrazione in virtù dei quali saranno registrati ai sensi della Legge del 1933 e negoziati su un mercato di titoli a reddito fisso OTC statunitense entro un anno dall'emissione e non siano ritenuti illiquidi. Tali titoli saranno trattati come titoli trasferibili di nuova emissione ai sensi della definizione di cui al punto 1 della tabella *"Limiti di investimento"*.

Nell'eventualità in cui tali titoli non fossero registrati ai sensi della Legge del 1933 entro un anno dall'emissione, essi si riterranno rientrare nel punto 2.1 della sezione *"Limiti di investimento"* e saranno assoggettati al limite del 10% di patrimonio netto del Comparto applicabile alla categoria di titoli di cui a tale punto.

## RISCHIO LEGATO ALLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI

Laddove un Comparto potesse stipulare operazioni di prestito titoli, vi è il rischio che i debitori che assumono in prestito i titoli dal Comparto possano divenire insolventi o diversamente non siano in grado di adempiere, o si rifiutino di onorare, i loro obblighi di restituzione di titoli equivalenti a quelli assunti in prestito. In tal caso, il Comparto potrebbe subire ritardi nel recupero dei titoli e sostenere una perdita di capitale. Vi è peraltro il rischio che, in conseguenza di operazioni di prestito titoli, questi possano non essere disponibili in modo tempestivo per il Comparto e quest'ultimo possa pertanto perdere l'opportunità di venderli al prezzo auspicato. Inoltre, la facoltà della Società di esercitare i propri diritti di voto in relazione a determinati investimenti per conto di un Comparto può essere influenzata a causa di tali transazioni. Tuttavia, gli investitori devono tenere presente che i prestiti possono essere risolti e i titoli possono essere richiamati al fine di esercitare i diritti di voto associati, laddove sia stato stabilito che ciò è rilevante per gli interessi del Comparto interessato e dei suoi Azionisti.

Qualora una controparte delle operazioni di prestito titoli fosse inadempiente e non restituisse titoli equivalenti a quelli assunti in prestito, il Comparto potrebbe subire una perdita pari alla differenza negativa tra il valore della garanzia collaterale realizzata e il valore di mercato dei titoli sostitutivi. Nella misura in cui i titoli concessi in prestito non siano totalmente coperti da garanzia collaterale (ad esempio, a causa di scarti temporali associati alla registrazione di detta garanzia), il Comparto avrà un'esposizione al rischio di credito della controparte del contratto di prestito titoli. Il Comparto potrebbe altresì subire perdite in virtù di una diminuzione del valore della garanzia collaterale. Tali eventi potrebbero innescare conseguenze fiscali negative per il Comparto.

Il ricorso a operazioni di prestito titoli potrebbe inoltre incidere negativamente sulla liquidità del Comparto e sarà valutato dal Gestore e dal Subgestore degli Investimenti nella gestione del rischio di liquidità del Comparto.

La Società si avvale di un'idonea procedura di gestione del rischio di liquidità, che tiene conto delle operazioni di prestito titoli che un Comparto possa stipulare, al fine di garantire che quest'ultimo sia in grado di adempiere ai suoi obblighi di rimborso. Tuttavia, è possibile che, nelle circostanze sopra descritte, il Comparto non sia in grado di realizzare attività sufficienti a soddisfare tutte le richieste di rimborso pervenute, ovvero che a giudizio della Società le circostanze siano tali per cui soddisfare in tutto o in parte tali richieste non sarebbe nel migliore interesse dell'insieme degli Azionisti. In tali circostanze, il Gestore può decidere di applicare le disposizioni in materia di massimale di rimborso di cui al paragrafo *"Informazioni specifiche per i Rimborsi"* del capitolo *"Sottoscrizioni e rimborsi"* del Prospetto, ovvero di sospendere le negoziazioni per il Comparto interessato, come descritto al capitolo *"Sospensione temporanea delle negoziazioni"* del Prospetto.

## RISCHIO LEGATO ALLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE (IN VENDITA E IN ACQUISTO)

Il valore della garanzia collaterale dei Contratti Repo sarà mantenuto almeno pari al valore degli attivi trasferiti dal relativo Comparto; nell'eventualità di una fluttuazione improvvisa del mercato vi è il rischio che il valore di tale garanzia collaterale possa scendere al di sotto di quello dei titoli trasferiti.

Con riferimento alle operazioni di pronti contro termine in vendita, gli investitori devono, in particolare, essere a conoscenza (a) del fatto che in caso di fallimento della controparte presso la quale sono state collocate le liquidità del Comparto vi è il rischio che la garanzia collaterale ricevuta possa rendere in misura inferiore rispetto alla liquidità collocata, a causa di un'erronea tariffazione della garanzia collaterale, di oscillazioni negative del mercato, di un deterioramento del rating di

credito degli emittenti della garanzia collaterale, o dell'illiquidità del mercato in cui tale garanzia viene negoziata; (b) (i) del fatto che bloccano liquidità in operazioni con dimensioni o duration eccessiva, (ii) dei ritardi nel recupero della liquidità collocata o (iii) del fatto che le difficoltà nel realizzare la garanzia collaterale potrebbero ridurre la capacità del Comparto di soddisfare le richieste di rimborso, l'acquisto dei titoli o, più in generale, il reinvestimento; e (c) del fatto che le operazioni di pronti contro termine in vendita esportano, a seconda dei casi, ulteriormente il Comparto a rischi simili a quelli associati alle opzioni o agli SFD a termine, i quali rischi sono più dettagliatamente illustrati in altre sezioni del presente Prospetto.

### TITOLI GARANTITI DA ATTIVITÀ (ABS) E IPOTECA (MBS)

Per quanto concerne i Comparti che possono investire in asset-backed securities e mortgage-backed securities, le asset-backed security sono rappresentate da raggruppamenti di determinati prestiti, crediti e altre attività di prestatori statali, parastatali e privati, mentre le mortgage-backed securities sono rappresentate da raggruppamenti di prestiti ipotecari costituiti per essere venduti agli investitori da varie agenzie governative statunitensi, tra cui la Government National Mortgage Association ("GNMA") nonché da altri organismi garantiti dal governo USA come Fannie Mae e la Federal Home Loan Mortgage Corporation ("FHLMC"), oppure da emittenti non governativi come banche commerciali, cooperative di risparmio e credito, istituti di credito fondiario e compagnie assicuratrici di mutui immobiliari. I titoli garantiti da ipoteca sono strumenti finanziari che danno diritto al titolare di percepire una quota di tutti gli interessi e rimborsi di capitale relativi ai mutui ipotecari sottostanti ai titoli. I mutui ipotecari da cui i titoli sono garantiti comprendono i tipici mutui quindicennali e trentennali a tasso fisso, i mutui ipotecari a rate crescenti (graduated payment mortgages), i mutui ipotecari a rate flessibili (adjustable rate mortgages) e i mutui ipotecari a rate ridotte con pagamento del saldo in unica soluzione (balloon mortgages). I titoli garantiti da attività sono emessi in forma di certificati pass-through, rappresentativi di quote di proprietà indivisa del pool di titoli sottostanti, o come strumenti di debito rappresentativi del debito di una società veicolo, come un trust, costituita con l'unica finalità di possedere gli attivi patrimoniali e di emettere i relativi titoli di debito. Come suggerito dalla loro denominazione in inglese, i certificati pass-through "trasmettono" ai rispettivi titolari i pagamenti degli interessi e i rimborsi di capitale generati da un pool di mutui ipotecari. Poiché i finanziamenti inclusi nel pool spesso possono essere rimborsati anticipatamente senza penali né premi, i titoli garantiti da attività generalmente sono soggetti al rischio di rimborso anticipato in misura maggiore rispetto ad altri strumenti di debito. I certificati pass-through sono il tipo di strumento più diffuso anche per i titoli garantiti da ipoteca. Gli emittenti di certificati pass-through raggruppano in tale strumento mutui ipotecari emessi da loro stessi oppure da loro acquistati sul mercato dei cosiddetti whole loan, ossia dei mutui ipotecari con cessione integrale di tutti i diritti e obbligazioni. I pool raggruppano più mutui ipotecari con caratteristiche simili; le quote di proprietà indivisa dei pool sono vendute in forma di certificati pass-through. Le quote di proprietà indivisa danno diritto ai titolari di percepire una quota proporzionale di tutti i pagamenti di interessi e di tutti i rimborsi di capitale previsti o effettuati in anticipo.

I rischi di rimborso anticipato dei titoli garantiti da ipoteca tendono ad aumentare nei periodi di diminuzione dei tassi d'interesse dei mutui ipotecari. A seconda della situazione del mercato, il rendimento percepito da un Comparto, generato dal reinvestimento dei rimborsi anticipati del capitale o del capitale rimborsato alla naturale scadenza, potrebbe essere inferiore a quello prodotto dal titolo garantito da ipoteca originario. Pertanto, i titoli garantiti da ipoteca non solo possono essere un modo meno efficace di garantirsi un tasso d'interesse stabile nel tempo rispetto ad altri tipi di titoli di debito con la stessa scadenza dichiarata, ma potrebbero anche offrire maggiori margini di deprezzamento del capitale.

Per alcuni tipi di pool di titoli, come le cosiddette collateralised mortgage obligations o le collateralised debt obligations (ambidue composte da obbligazioni emesse o da società veicolo separate create e controllate da società finanziarie oppure da trust di istituti finanziari, enti pubblici, banche d'investimento o società collegate al settore edilizio), i rimborsi anticipati possono essere imputati prioritariamente a una determinata tranche di titoli rispetto alle altre, al fine di ridurre il rischio di rimborso anticipato delle altre tranche. I rimborsi anticipati possono dare origine a minusvalenze a danno di un Comparto qualora i titoli garantiti da ipoteca rimborsati anticipatamente siano stati acquistati sul mercato con un sovrapprezzo rispetto al valore nominale.

I titoli garantiti da attività (ABS) e quelli garantiti da ipoteca (MBS) in cui i Comparti possono investire devono essere valori mobiliari. Ai sensi dei Regolamenti OICVM, un Comparto non può investire oltre il 10% del patrimonio netto in titoli garantiti da attività o da ipoteca o in altri valori mobiliari non quotati o non negoziati in un Mercato Riconosciuto.

### RISCHI DI INVESTIMENTO IN OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI

Le obbligazioni convertibili sono un ibrido tra i titoli di debito e le azioni, che consentono ai titolari la conversione in azioni della società che le ha emesse a una data specifica futura. Per questa ragione, le obbligazioni convertibili sono esposte alle fluttuazioni delle azioni e a una maggiore volatilità rispetto agli investimenti tradizionali in obbligazioni, pur essendo, nel contempo, assoggettate agli stessi rischi, quali quello di tasso di interesse, credito, liquidità e rimborso anticipato, associati a investimenti tradizionali equivalenti in obbligazioni.

### RISCHI DI INVESTIMENTO IN CONTINGENT CONVERTIBLE BOND

In linea generale, i titoli convertibili sono soggetti ai rischi associati sia ai titoli a reddito fisso che alle azioni, ossia il rischio di credito, prezzo e tasso di interesse.

### Rischio legato a trigger event

I contingent convertible bond sono titoli di debito che potrebbero essere convertiti in azioni o essere costretti a subire una svalutazione del capitale al verificarsi di un evento prefissato (il **"Trigger Event"**). Tale evento è normalmente collegato alla posizione finanziaria dell'emittente e, pertanto, è probabile che la conversione si verifichi in seguito al deterioramento della solidità del capitale del sottostante. Di conseguenza, è probabile che la conversione in azioni avvenga a un prezzo per azione inferiore a quello di emissione o di acquisto dell'obbligazione. In condizioni di difficoltà del mercato, il profilo dell'emittente in termini di liquidità potrebbe deteriorarsi in misura significativa e potrebbe essere complicato trovare un acquirente pronto, il che significa che potrebbe essere necessario dover applicare uno sconto importante per poter vendere il titolo. I contingent convertible bond possono inoltre essere emessi come obbligazioni perpetue (ossia obbligazioni senza una data di scadenza). Se da un lato sono previste date per il richiamo, non vi è alcuna garanzia che l'emissione sarà richiamata in tale data e vi è la possibilità che l'obbligazione non venga mai richiamata, il che condurrebbe alla perdita totale dell'importo di capitale originariamente investito.

### Rischio di svalutazione

In taluni casi, l'emittente potrebbe procedere alla svalutazione del valore di un titolo convertibile, sulla base di termini specifici del singolo titolo, qualora si verificasse un Trigger Event prefissato. Non può essere fornita alcuna garanzia in merito al fatto che il Comparto riceva la restituzione del capitale investito in contingent convertible bond.

### Cancellazione delle cedole

Inoltre, i pagamenti delle cedole possono essere discrezionali ed essere cancellati in qualsiasi momento per qualsivoglia ragione. Ne consegue che l'investimento in contingent convertible bond può comportare rischi maggiori rispetto agli investimenti in strumenti di debito/convertibili tradizionali e, in taluni casi, azioni; la volatilità e il rischio di perdita possono essere significativi.

### Rischio di inversione della struttura del capitale

I contingent convertible bond sono di norma strutturalmente subordinati alle obbligazioni convertibili tradizionali nella struttura del capitale dell'emittente. In taluni scenari, gli investitori in contingent convertible bond potrebbero subire perdite del capitale prima dei detentori di azioni o quando questi ultimi non subiscono perdite.

### Rischio di proroga del richiamo

I contingent convertible bond sono soggetti al rischio di proroga. Si tratta di strumenti perpetui, che possono essere richiamati solo in date prefissate, previa approvazione dell'autorità di regolamentazione competente. Non può essere fornita alcuna garanzia in merito al fatto che il Comparto riceva la restituzione del capitale investito in contingent convertible bond.

### Rischio di rendimento/valutazione

La valutazione dei contingent convertible bond è influenzata da molteplici fattori non prevedibili, quali:

- (i) il merito creditizio dell'emittente e le fluttuazioni dei coefficienti di capitale dello stesso;
- (ii) la domanda e l'offerta di contingent convertible bond;
- (iii) le condizioni generali del mercato e la liquidità disponibile; e
- (iv) gli eventi economici, finanziari e politici che interessano l'emittente, il mercato in cui opera o i mercati finanziari in generale.

### Rischio di liquidità

I contingent convertible bond potrebbero sperimentare periodi di liquidità inferiore causati dagli eventi di mercato, un numero minore di nuove emissioni in un dato periodo o ingenti vendite e tali eventi potrebbero accrescere il rischio che in tali periodi non si riescano a vendere detti titoli o che debbano essere venduti a prezzi scontati. I suddetti eventi possono far sì che il Comparto riceva notevoli quantità di richieste di rimborso e possono anche influenzare il valore del Comparto, poiché la minore liquidità in questi attivi potrebbe tradursi in una riduzione corrispondente del Valore Patrimoniale Netto del Comparto.

## Rischio di incertezza

I contingent convertible bond sono uno strumento relativamente nuovo e i Trigger Event non sono ancora stati testati in linea generale, pertanto non è chiaro quali saranno le performance di questa classe di attivi in condizioni di difficoltà del mercato e il rischio di perdita del capitale e di volatilità potrebbero essere significativi.

## Strumenti subordinati

I contingent convertible bond, nella maggior parte dei casi, saranno emessi sotto forma di strumenti di debito subordinati al fine di consentire il trattamento del patrimonio di vigilanza appropriato prima di una conversione. Di conseguenza, in caso di liquidazione o scioglimento di un emittente prima di aver effettuato la conversione, i diritti e le rivendicazioni dei detentori dei contingent convertible bond nei confronti dell'emittente, connessi o derivanti dai termini dei contingent convertible bond, saranno di norma classificati come secondari rispetto alle rivendicazioni di tutti i detentori di obbligazioni non subordinate dell'emittente. Inoltre, qualora i contingent convertible bond vengano trasformati in titoli azionari sottostanti dell'emittente in seguito a un evento di conversione, ciascun detentore si troverà in una posizione subordinata a causa della conversione da titolare di uno strumento di debito a titolare di uno strumento di capitale azionario.

## Fluttuazione del valore di mercato sulla base di fattori imprevedibili

Il valore dei contingent convertible bond è imprevedibile ed è influenzato da molti fattori, tra cui, a mero titolo esemplificativo, (i) l'affidabilità creditizia dell'emittente e/o le fluttuazioni dei coefficienti di capitale applicabili a tale emittente, (ii) l'offerta e la domanda di contingent convertible bond, (iii) le condizioni generali di mercato e la disponibilità di liquidità nonché (iv) gli eventi economici, finanziari e politici che interessano l'emittente, il mercato in cui opera o i mercati finanziari in generale.

## RISCHI ASSOCIATI AI PRODOTTI COPERTI DA GARANZIA COLLATERALE/GARANTITI

I Comparti possono investire in prodotti coperti da garanzia collaterale e/o garantiti, quali le obbligazioni derivanti dalla ristrutturazione di prestiti sindacati o prestiti bancari, titoli strutturati, titoli garantiti da attività e partecipazioni in prestiti che siano garantiti e liberamente trasferibili. Tali titoli potrebbero essere meno liquidi di altri titoli di debito ed essere inclini a una sostanziale volatilità del prezzo. Questi strumenti potrebbero essere soggetti a rischi maggiori di credito, liquidità e tasso di interesse rispetto ad altri titoli di debito in generale. Essi sono sovente esposti ai rischi di proroga e rimborso anticipato e al rischio di mancato adempimento degli obblighi di pagamento relativi agli attivi sottostanti, il che potrebbe incidere negativamente sul rendimento dei titoli. Eventuali garanzie collaterali ricevute da un Comparto con riferimento a un SFD negoziato over-the-counter soddisferanno i requisiti precisati nel presente Prospetto e saranno valutate in conformità alle disposizioni del capitolo "Calcolo del Valore Patrimoniale Netto" del presente Prospetto.

## RISCHI D'INVESTIMENTO IN PRESTITI OBBLIGAZIONARI GARANTITI

Gli investimenti della Società in prestiti obbligazionari garantiti ("CLO") saranno spesso subordinati, in termini di diritto al pagamento, ad altri titoli venduti dalla CLO in questione, e potrebbero non essere prontamente commerciabili. Il Comparto interessato potrebbe sostenere importanti perdite d'investimento in funzione dei tassi di pagamento e di insolvenza sulla garanzia collaterale della CLO.

Inoltre, in quanto detentore di CLO, un Comparto potrebbe disporre di mezzi di ricorso limitati in caso di insolvenza di un debitore della garanzia sottostante a tale CLO. Ad esempio, il mercato delle operazioni in CLO è stato talvolta penalizzato da una ridotta disponibilità di finanziamenti senior e subordinati per le operazioni, parzialmente ascrivibile a pressioni normative sui fornitori di finanziamenti, volte a ridurre o eliminare la loro esposizione a tali operazioni. La concentrazione di un portafoglio sottostante in qualsivoglia unico debitore esporrebbe le CLO correlate a un rischio maggiore in relazione alle insolvenze da parte di tale debitore, mentre la concentrazione di un portafoglio in qualsivoglia unico settore esporrebbe le relative CLO a un rischio maggiore in relazione alle eventuali flessioni economiche che interessassero il settore in questione.

I titoli CLO sono generalmente illiquidi e i prezzi e le valutazioni forniti dagli operatori potrebbero non rappresentare i prezzi ai quali le attività possono effettivamente essere di volta in volta acquistate o vendute nel mercato. Pertanto, il valore mark-to-market delle CLO può essere volatile, così come potrebbe essere volatile il valore degli interessi pertinenti. Il valore dei titoli CLO detenuti da un Comparto generalmente oscillerà, tra le altre cose, in linea con le condizioni finanziarie dei debitori o emittenti della garanzia sottostante, le condizioni economiche generali, le condizioni di alcuni mercati finanziari, gli eventi politici, gli sviluppi o le tendenze di qualsiasi settore specifico e i cambiamenti dei tassi d'interesse prevalenti. Di conseguenza, i detentori di titoli CLO devono fare esclusivamente affidamento sulle distribuzioni sulla garanzia o sui proventi correlati per il relativo pagamento. Qualora le distribuzioni sulla garanzia non fossero sufficienti a soddisfare i pagamenti sui titoli CLO, nessun'altra attività sarà disponibile per il pagamento dell'ammanto e, a seguito del realizzo dei titoli CLO, gli obblighi dell'emittente relativamente al pagamento di tale ammanco saranno generalmente estinti. La garanzia collaterale consisterà prevalentemente di prestiti, ma potrebbe consistere di debito ad alto rendimento o altri titoli spesso di livello inferiore a investment grade (o di qualità creditizia equivalente). I titoli di debito ad alto rendimento sono generalmente non garantiti (e i prestiti possono essere non garantiti) e possono essere subordinati ad altri obblighi del

relativo emittente. I rating inferiori dei titoli ad alto rendimento e dei prestiti non investment grade indicano una maggiore possibilità che eventuali cambiamenti avversi delle condizioni finanziarie di un emittente o delle condizioni economiche generali, o di entrambe le cose, possano mettere a rischio la capacità dell'emittente o debitore in questione di effettuare il pagamento del capitale o degli interessi.

Gli emittenti di CLO possono acquisire interessi in prestiti e altre obbligazioni di debito tramite vendita, assegnazione o partecipazione. L'acquirente di un'assegnazione, tipicamente, diventa un prestatore ai sensi del contratto di credito in relazione al prestito o all'obbligazione di debito; tuttavia, i suoi diritti possono essere più limitati rispetto a quelli dell'istituto assegnatore. Nell'ambito dell'acquisto di partecipazioni, un emittente di CLO di norma avrà una relazione contrattuale solo con l'istituto venditore e non con il mutuatario. L'emittente di CLO, generalmente, non avrà il diritto di imporre direttamente la conformità da parte del mutuatario con le condizioni previste dal contratto di prestito, né avrà alcun diritto alla compensazione verso il mutuatario o il diritto di opporsi a determinate modifiche del contratto di prestito autorizzate dall'istituto venditore. L'emittente di CLO potrebbe non beneficiare direttamente della garanzia collaterale a supporto del prestito correlato e può essere soggetto a eventuali diritti di compensazione di cui il mutuatario dispone contro l'istituto venditore. Inoltre, in caso di insolvenza dell'istituto venditore, ai sensi delle leggi federali e statali degli Stati Uniti, l'emittente di CLO può essere trattato come un creditore generico di tale istituto venditore e potrebbe non disporre di alcun diritto di rivendicazione esclusivo o senior in relazione all'interesse dell'istituto venditore nel, o alla garanzia collaterale relativa al, prestito. Di conseguenza, la CLO potrebbe essere soggetta al rischio di credito dell'istituto venditore oltre che al rischio di credito del mutuatario.

### **Condizioni economiche e di mercato generali**

Sussistono importanti rischi per la Società derivanti dalle condizioni economiche globali, soprattutto in caso di contesti di mercato difficili. Questi rischi includono, tra gli altri, (i) la probabilità che un Comparto o le CLO riscontrino più difficoltà nel vendere attivi sul mercato secondario, rendendo così più difficile la cessione di tali attività, (ii) la possibilità che il prezzo al quale gli attivi possono essere venduti da un Comparto o da qualsiasi CLO abbia subito un deterioramento rispetto al prezzo effettivo di acquisto, e (iii) l'illiquidità degli interessi delle CLO, dal momento che, attualmente, non esiste praticamente alcuna negoziazione secondaria di titoli emessi in relazione a tali interessi. Questi rischi possono determinare un incremento della volatilità degli investimenti del Comparto interessato e incidere sui rendimenti degli interessi del Comparto, nonché sulla sua capacità di realizzare i propri investimenti.

Una crisi di liquidità potrebbe condizionare seriamente il mercato primario dei prestiti a leva e dei titoli di debito. La carenza di nuovi prestiti potrebbe rendere più difficile l'acquisto da parte delle CLO di investimenti adeguati per i rispettivi portafogli e, nei periodi di forte domanda di prestiti a leva da parte degli investitori, potrebbe far sì che le CLO paghino prezzi più elevati per acquisire i portafogli, determinando una diminuzione dei rendimenti degli investimenti del Comparto.

### **Titoli CLO subordinati**

Una porzione considerevole degli investimenti di un Comparto potrebbe essere subordinata alla maggior parte o a tutti gli altri titoli dell'emittente della CLO in questione, e alla maggior parte o a tutti gli altri importi dovuti ai sensi delle priorità di pagamento indicate nei documenti operativi di tale emittente di CLO. Pertanto, il maggior rischio di perdita relativo alle insolvenze nella garanzia collaterale sottostante a tale CLO è a carico degli investimenti del Comparto. Un Comparto, in quanto detentore di tali investimenti, avrà quindi una priorità inferiore rispetto alla maggior parte o a tutti gli altri creditori, siano essi garantiti o non garantiti, noti o non noti, di tale emittente di CLO. Inoltre, la tranche equity della CLO non sarà un debito garantito della CLO in questione.

Tali investimenti di un Comparto lo esporranno a investimenti con un forte effetto leva nella garanzia collaterale. In aggiunta, in virtù della leva finanziaria insita nelle strutture CLO, i cambiamenti di valore degli investimenti di un Comparto potrebbero essere superiori ai cambiamenti di valore della garanzia collaterale, le cui attività costitutive sono soggette, tra le altre cose, al rischio di credito e di liquidità. Di conseguenza, il debito mezzanino e la tranche equity della CLO potrebbero non essere pagati in toto ed essere soggetti a perdita totale. Il valore di mercato degli investimenti di un Comparto potrebbe essere fortemente condizionato da, e l'esposizione a leva finanziaria di ogni classe subordinata potrebbe amplificare l'effetto negativo su ogni classe dovuto a, tra le altre cose: modifiche del valore di mercato della garanzia collaterale, modifiche della distribuzione sulla garanzia collaterale, insolvenze e recuperi sulla garanzia collaterale, plusvalenze e minusvalenze sulla garanzia collaterale, pagamenti anticipati sulla garanzia collaterale e disponibilità, prezzi e tasso d'interesse della garanzia collaterale. Gli investitori devono considerare con particolare attenzione i rischi dell'effetto leva negli investimenti di un Comparto in quanto - sebbene l'uso della leva finanziaria crei opportunità di generare importanti rendimenti sugli investimenti - la stessa leva finanziaria aumenta in modo considerevole la probabilità che il Comparto perda il proprio investimento nella sua totalità, qualora la garanzia collaterale fosse negativamente influenzata dagli sviluppi di mercato.

Inoltre, i pagamenti degli interessi sulle CLO (ad eccezione della tranche con il grado di priorità maggiore o delle tranche di una determinata emissione) sono generalmente soggetti a differimento. Se le distribuzioni sulla garanzia collaterale sottostante una CLO non sono sufficienti a effettuare i pagamenti sui titoli CLO, nessun'altra attività sarà disponibile per il pagamento dell'ammanto e, a seguito del realizzo delle attività sottostanti, gli obblighi dell'emittente della CLO relativamente al pagamento di tale ammanco saranno estinti. I titoli CLO (in modo particolare i titoli subordinati) possono

prevedere che, nella misura in cui non fossero disponibili fondi per pagare gli interessi, tali interessi vengano differiti o pagati "in natura" e aggiunti al saldo del capitale in circolazione del titolo correlato. Generalmente, il mancato pagamento in contanti degli interessi da parte dell'emittente della CLO non costituisce un evento di insolvenza, fermo restando che sia in circolazione una classe più senior di titoli di tale emittente della CLO e che i detentori dei titoli che non hanno effettuato il pagamento in contanti (ivi incluso il Comparto interessato) non avranno a loro disposizione alcun mezzo di ricorso associato alle insolvenze.

### **Subordinazione, Ristrutturazioni forzate del passivo ("Cramdown") e Diluizione**

Una CLO, in quanto creditore garantito senior dell'emittente di uno dei prestiti o altre obbligazioni a supporto della CLO, può ritrovarsi subordinata a creditori altrimenti considerati junior. Ad esempio, un emittente in bancarotta può richiedere al Tribunale Fallimentare di talune giurisdizioni un finanziamento c.d. "Debtor in Possession", al fine di ottenere nuovi capitali per la propria operatività. I soggetti che investono tali nuovi capitali potrebbero assumere una posizione più senior rispetto a quella della CLO detenuta dal Comparto, anche se la CLO era in precedenza senior rispetto a tali soggetti.

Il piano di ristrutturazione approvato da un Tribunale Fallimentare in relazione ad alcuni debiti o ad altre obbligazioni sottostanti una CLO può far sì che diversi creditori siano obbligati ad accettare cambiamenti molto peggiorativi delle condizioni del debito da essi detenuto, quali tassi d'interesse ridotti, scadenze prolungate e diminuzione dei diritti di accelerazione. Queste ristrutturazioni forzate del passivo, o "cramdown", possono essere imposte a discrezione del Tribunale Fallimentare per offrire all'emittente la possibilità di continuare a essere economicamente sostenibile.

### **Nessun interesse legale o beneficiario nella garanzia collaterale**

Né il Comparto né il Gestore avranno una relazione contrattuale con i debitori della garanzia collaterale sottostante gli investimenti del Comparto. Il Comparto avrà una relazione contrattuale solo con gli emittenti delle CLO e, pertanto, disporrà di diritti solo nei confronti degli emittenti delle CLO. Il Comparto dovrà fare affidamento sul fatto che i gestori delle CLO facciano valere i diritti degli emittenti delle CLO nei confronti dei debitori della garanzia collaterale. Un Comparto, generalmente, non avrà alcun diritto di imporre direttamente la conformità da parte di tali debitori con le condizioni del prestito in questione, né il diritto di compensazione o di voto o altri diritti consensuali di proprietà, non beneficerà direttamente di alcuna garanzia collaterale a supporto del prestito e potrebbe non godere dei mezzi di ricorso che sarebbero normalmente disponibili a un detentore. Inoltre, in caso di insolvenza della controparte, il Comparto in questione sarà trattato in quanto creditore generico e non avrà alcun diritto di titolarità in relazione al prestito. Di conseguenza, il Comparto potrebbe essere soggetto al rischio di credito della controparte oltre che al rischio di credito del debitore.

### **Rischio del tasso d'interesse - Discrepanze fra tasso variabile/fisso o base - Discrepanza di tempistica e tassi modificati**

Sebbene le attività sottostanti le CLO siano di norma a tasso variabile, una parte delle attività degli emittenti delle CLO i cui titoli sono detenuti da un Comparto potrebbe essere a tasso fisso. D'altro canto, i titoli emessi dagli emittenti di CLO sono generalmente titoli a tasso variabile che fruttano interessi a tassi basati su tassi del mercato monetario generalmente accettati per periodi specifici. Di conseguenza, potrebbe esserci una discrepanza tra titoli emessi da un emittente di CLO e le sue attività a tasso fisso sottostanti. Inoltre, potrebbe sussistere una discrepanza di base o di tempistica, o di entrambe, tra i titoli emessi dall'emittente di una CLO e le sue attività sottostanti a tasso variabile, dal momento che il tasso d'interesse su tali attività potrebbe essere modificato più o meno di frequente, a date diverse e/o essere basato su indici diversi rispetto ai tassi d'interesse dei titoli emessi dall'emittente della CLO. In aggiunta, i tassi applicabili alle attività sottostanti di una CLO possono essere soggetti a floor, cap o altre modifiche dei tassi d'interesse che fanno sì che tali tassi non cambino in linea coi, o cambino a tassi diversi rispetto ai, corrispondenti cambiamenti dei livelli del tasso di riferimento. Tali discrepanze e modifiche potrebbero influire negativamente sui flussi di cassa e sui valori degli investimenti del Comparto interessato.

### **Rimborsi anticipati dei prestiti sottostanti le CLO**

I prestiti, ovvero le principali attività sottostanti le CLO, sono di norma rimborsabili in via anticipata, in toto o parzialmente, in qualsiasi momento a discrezione del debitore, al loro valore nominale maggiorato dell'interesse maturato e non versato. I rimborsi anticipati sui prestiti detenuti dall'emittente di una CLO possono essere causati da svariati fattori, difficili da prevedere. Ciò comporta una serie di rischi. Sussiste il rischio che i prestiti acquistati da un emittente di CLO a un prezzo superiore alla pari subiscano una perdita di capitale a seguito di tale pagamento anticipato. In tal caso, il valore dei titoli rappresentativi del capitale dell'emittente di CLO e, potenzialmente, di altri titoli, subirebbe un deterioramento. Inoltre, i proventi sul capitale ricevuti da un emittente di CLO in virtù di un pagamento anticipato, in linea generale, sono soggetti al rischio di reinvestimento. L'incapacità o il ritardo di un emittente di CLO nel reinvestire i pagamenti anticipati, i proventi di capitale o altri proventi in attività che maturino interessi a tassi comparabili alle attività rimborsate in via anticipata o che generano tali proventi di capitali o altri proventi e che devono altresì soddisfare i criteri di reinvestimento dell'emittente di CLO, possono influenzare negativamente la tempistica e l'importo dei pagamenti e delle distribuzioni ricevute dai, e il rendimento alla scadenza dei, titoli dell'emittente di CLO.

### **Affidabilità dei Gestori di CLO**

Non vi può essere alcuna garanzia che qualsiasi gestore di CLO sarà in grado di operare con successo o che i rating dei debitori sottostanti sui quali i gestori di CLO potrebbero fare affidamento rispecchino le informazioni correnti; le decisioni soggettive e le azioni intraprese da un gestore di CLO potrebbero far sì che la CLO gestita sostenga delle perdite o non colga opportunità di profitto sulle quali avrebbe potuto altrimenti capitalizzare. Il Gestore non cercherà di fornire ai gestori delle CLO assistenza su questioni di gestione ordinaria e non avrà alcun diritto di indirizzare o influenzare le loro decisioni d'investimento in relazione alla garanzia collaterale. Inoltre, se un gestore di CLO non riuscisse a trattenere il personale chiave o subisse interruzioni dell'attività o se la sua capacità di gestire tale emittente di CLO fosse compromessa, l'investimento del Comparto interessato nei titoli di tale emittente di CLO potrebbe essere influenzato negativamente. L'inadempienza da parte di un gestore di CLO rispetto all'accordo di gestione della garanzia collaterale concluso con l'emittente di CLO correlato (o qualsivoglia azione da parte di tale gestore di CLO che costituisca una "causa" ai sensi delle disposizioni sulla rimozione di tale accordo) potrebbe avere ripercussioni negative sull'emittente di CLO e ridurre la sua capacità di effettuare pagamenti al Comparto interessato relativamente all'investimento del Comparto. Inoltre, alcune CLO potrebbero essere dotate di garanzia collaterale costituita da pool statici, senza praticamente alcuna gestione attiva da parte del gestore di CLO correlato.

### **Le CLO sottostanti dipenderanno dalle competenze di gestione di cui dispongono il Gestore CLO e il suo personale chiave**

La composizione e la performance delle obbligazioni collateralizzate in relazione alle CLO sottostanti dipenderanno dalle capacità del gestore delle CLO e di alcuni componenti chiave del personale in termini di analisi, selezione, gestione ed esecuzione delle acquisizioni e delle vendite della garanzia collaterale. Di conseguenza, le CLO sottostanti saranno molto dipendenti dall'esperienza finanziaria e gestionale dei professionisti dell'investimento associati al gestore delle CLO e incaricati della gestione delle attività in relazione alle CLO sottostanti. Tali individui e il gestore delle CLO possono essere legati da rapporti di impiego o da altri accordi contrattuali, ma le CLO sottostanti non sono beneficiarie dirette di tali accordi e non vi è alcuna garanzia che tali individui continueranno a essere associati al gestore delle CLO o continueranno a essere incaricati della gestione delle attività. La perdita di uno qualsiasi di questi individui potrebbe ripercuotersi in modo molto negativo sulle performance delle attività. Inoltre, il gestore delle CLO potrebbe, in qualsiasi momento, affidare ad altri dipendenti la gestione delle attività. Tali altri indipendenti assegnati alla gestione delle attività potrebbero non avere lo stesso grado di esperienza di selezione e di gestione dei prestiti e di altre attività delle persone che sono stati chiamati a sostituire. La performance delle attività dipenderà inoltre dalla competenza dei professionisti dell'investimento incaricati della gestione delle attività in termini di applicazione dei criteri di portafoglio e di altri requisiti applicabili alla selezione, alla gestione e alla cessione delle attività nelle operazioni delle CLO.

### **I professionisti dell'investimento del Gestore delle CLO possono adempiere ad altri doveri non correlati alle attività d'investimento della CLO sottostante**

I professionisti dell'investimento associati al gestore della CLO possono essere attivamente coinvolti in altre attività d'investimento non riguardanti le CLO sottostanti. Sebbene i professionisti del gestore della CLO siano tenuti a dedicare alla gestione della garanzia collaterale tutto il tempo che il gestore della CLO ritiene appropriato e conforme a standard commerciali ragionevoli, questi professionisti si troveranno in situazioni conflittuali nel ripartire il loro tempo e i loro servizi tra le CLO sottostanti, altri fondi e conti del gestore della CLO e altre responsabilità, e non potranno dedicare tutto il loro tempo alle attività e agli affari delle CLO sottostanti. Inoltre, persone attualmente non associate al gestore delle CLO potrebbero essere in futuro associate al gestore e la performance delle obbligazioni collateralizzate potrebbe dipendere anche dall'esperienza finanziaria e di gestione di tali persone.

### **Affidabilità della gestione aziendale e della rendicontazione finanziaria - Frode dei mutuatari**

Il Gestore potrebbe avere difficoltà nel verificare in modo indipendente le informazioni finanziarie distribuite dai gestori, dai trustee e dagli amministratori delle CLO in cui un Comparto può investire e dovrà fare affidamento sull'integrità dei gestori, dei trustee e degli amministratori di CLO, nonché sul processo di rendicontazione finanziaria generale. Alcuni eventi recenti hanno dimostrato le grandi perdite che gli investitori possono sostenere a causa di una cattiva gestione o di frode e di irregolarità contabili da parte delle aziende, così come degli enti governativi.

Inoltre, una inesattezza od omissione rilevante da parte del debitore in relazione a un prestito sottostante un investimento del Comparto può influenzare negativamente la valutazione della garanzia collaterale sottostante tale prestito, ovvero la capacità dell'emittente di CLO di perfezionare o effettuare un lien sulla garanzia collaterale che assicura il prestito. L'emittente di CLO in questione farà affidamento sull'accuratezza e la completezza delle dichiarazioni dei mutuatari nella misura in cui ciò sia ragionevole, ma non può garantire tale accuratezza o completezza. Inoltre, la qualità degli investimenti di un Comparto è soggetta all'accuratezza delle dichiarazioni dei mutuatari sottostanti. Pertanto, il Comparto è esposto al rischio che i sistemi utilizzati dai gestori di CLO per verificare tale accuratezza siano inefficaci.

### Partecipazioni di minoranza

Gli investimenti nelle tranche equity di CLO detenuti da un Comparto, di norma, non conferiranno al Comparto diritti di controllo in relazione a determinati eventi (inclusi emendamenti, deroghe e la capacità di esercitare diritti di rimborso anticipato) di cui potrebbero godere altri detentori di titoli CLO e che potrebbero essere limitati dalla documentazione che disciplina l'emittente di CLO. Pertanto, il Comparto potrebbe avere una capacità solo limitata di proteggere il proprio investimento in uno qualsiasi di questi investimenti. Inoltre, un Comparto non avrà generalmente un'influenza sostanziale sull'operatività della CLO correlata fintanto che resteranno in circolazione titoli senior.

### Commissioni e spese delle CLO - Layering

In aggiunta alla commissione di gestione versata al Gestore e alla commissione di performance (ove pertinente) dovuta al Gestore e/o al Subgestori degli Investimenti, il gestore della garanzia collaterale di ogni CLO generalmente addebiterà alla CLO una commissione di gestione della garanzia collaterale, costituita da una commissione basata sugli attivi e da una commissione di incentivazione. Le commissioni basate sugli attivi dei gestori delle garanzie collaterali generalmente sono comprese tra lo 0,30% e lo 0,50%, mentre le commissioni di incentivazione tendono a essere comprese tra il 15% e il 25% delle distribuzioni, dopo che gli strumenti di capitale hanno realizzato un tasso di rendimento interno compreso tra il 10% e il 15%. Tuttavia, tali commissioni potrebbero essere superiori o inferiori rispetto agli intervalli riportati sopra.

Pertanto, gli investitori del Comparto sosterranno indirettamente le commissioni e le spese di gestione della garanzia collaterale pagate da una CLO (e tali commissioni e spese saranno più elevate se un Comparto investe in tranche equity di CLO), oltre a sostenere direttamente le commissioni e le spese del Comparto. Queste commissioni, allocazioni, distribuzioni e spese dirette e indirette, in aggregato, supereranno le commissioni che si sosterebbero di norma tramite un investimento diretto in un'unica CLO. Inoltre, la commissione di incentivazione pagata da una CLO al proprio gestore della garanzia collaterale potrebbe generare per lo stesso un incentivo a effettuare investimenti più rischiosi o più speculativi di quelli che effettuerebbe in assenza di accordi di incentivazione.

### Investimenti illiquidi

Il Gestore prevede che un Comparto che investe in CLO deterrà investimenti illiquidi. Non esiste un mercato pubblico per le CLO nelle quali un Comparto può investire e il numero delle insolvenze sulla garanzia collaterale sottostante potrebbe dar luogo alla perdita completa di qualsivoglia investimento di questo tipo effettuato da un Comparto. L'illiquidità delle posizioni del Comparto potrebbe rendere difficile liquidare le posizioni non redditizie e reinvestire il capitale.

### Prestiti bancari

Un Comparto può acquisire - tramite gli interessi che costituiscono la garanzia collaterale sottostante delle CLO - interessi in prestiti bancari e altre obbligazioni di debito. In quanto detentore di una CLO o di un prodotto di credito strutturato, un Comparto non avrà alcun diritto in relazione a tali prestiti o altre obbligazioni di debito. Il Comparto, di norma, non potrà esercitare i diritti del prestatore ai sensi dell'accordo di credito, ivi inclusi i diritti di imporre la conformità da parte del mutuatario con le condizioni dell'accordo di credito e di approvare emendamenti o deroghe delle condizioni; inoltre, il Comparto non avrà alcun diritto di compensazione verso il mutuatario e potrebbe non beneficiare direttamente della garanzia collaterale a supporto dell'obbligazione di debito nella quale ha acquisito il prodotto di credito strutturato. Di conseguenza, il Comparto sarà esposto al rischio di credito sia del mutuatario sia dell'istituto che vende il prodotto di credito strutturato.

### Leva finanziaria degli investimenti del Comparto

La subordinazione degli investimenti di un Comparto ad altre classi di obbligazioni emesse dalle CLO fa sì che gli investimenti di tale Comparto siano strumenti con leva finanziaria nelle attività degli emittenti delle CLO in questione. Pertanto, tali investimenti saranno più esposti ai fattori economici avversi, quali un incremento dei tassi di interesse, una fase economica negativa o il deterioramento delle condizioni di un investimento specifico del Comparto e/o del relativo settore di mercato. Un investimento del Comparto potrebbe non essere più in grado di generare flussi finanziari sufficienti a soddisfare i pagamenti di capitale e interessi sul debito in circolazione. Il Comparto potrebbe sostenere perdite significative sul proprio investimento in un emittente di questo tipo.

### Rischi della garanzia collaterale sottostante

Come indicato in precedenza, in quanto investitore in CLO, un Comparto non godrà direttamente di alcun diritto in relazione ai prestiti o alle obbligazioni sottostanti che fungono da attività di riferimento per tale investimento. Inoltre, il Comparto sarà esposto all'affidabilità creditizia dell'entità che emette la CLO e non solo al rischio di un'insolvenza sulle obbligazioni sottostanti.

## Natura della garanzia collaterale sottostante

La garanzia collaterale sottostante di una CLO è soggetta al rischio di credito, di liquidità e del tasso d'interesse. La garanzia collaterale sottostante includerà prestiti o relativi interessi, che potrebbero essere di livello inferiore a investment grade, non performanti e, potenzialmente, inadempienti. Un debitore sottostante potrebbe inoltre essere in bancarotta o in liquidazione. Non vi può essere alcuna assicurazione in merito all'importo e alla tempistica dei pagamenti relativi a tali prestiti o interessi. I prestiti insolventi potrebbero richiedere laboriosi negoziati di workout o ristrutturazioni importanti in caso di inadempienza o liquidazione. Gli eventuali workout o ristrutturazioni, presumibilmente, determineranno una sostanziale diminuzione del tasso d'interesse di tale attività e/o un'importante riduzione o perdita di valore di una parte o della totalità del capitale di tale attività. Tale eventuale diminuzione dei tassi d'interesse o del capitale avrà ripercussioni negative sul Comparto.

L'importo e la natura di tali obbligazioni collaterali sono stati fissati in modo da sopportare determinati ammanchi ipotizzati nei pagamenti, dovuti a insolvenze relative a tali obbligazioni collaterali. Qualora gli eventuali ammanchi superassero tali livelli ipotizzati, tuttavia, i pagamenti ai detentori di obbligazioni potrebbero essere negativamente influenzati. Nella misura in cui si verifichi un'insolvenza in relazione a qualsivoglia garanzia collaterale che assicura le obbligazioni della CLO e la CLO venda o in altro modo ceda tale garanzia collaterale, è improbabile che i proventi di tale vendita o cessione siano equivalenti all'importo del capitale e degli interessi dovuti alla CLO in relazione a tale garanzia collaterale. Il valore di mercato della garanzia collaterale oscillerà, tra le altre cose, in linea con le condizioni finanziarie dei debitori o emittenti della garanzia, le condizioni economiche generali, le condizioni dei mercati di negoziazione del debito e di alcuni altri mercati finanziari, gli eventi politici, gli sviluppi o le tendenze di qualsiasi settore specifico e i cambiamenti dei tassi d'interesse prevalenti.

## Prestiti Cov-Lite

La garanzia collaterale sottostante delle CLO potrebbe essere composta da prestiti c.d. "cov-lite", ossia che prevedono clausole meno stringenti. Questi prestiti di norma non prevedono clausole di maintenance e, pertanto, possono esporre l'emittente a più rischi rispetto ad altri prestiti dotati di queste clausole, ivi inclusi i rischi legati alla liquidità, alla volatilità dei prezzi e alla capacità di ristrutturazione. Di conseguenza, l'esposizione di una CLO alle perdite può risultare accresciuta, il che potrebbe ripercuotersi sulla capacità della CLO di effettuare pagamenti sulle obbligazioni che ha emesso. Inoltre, in un contesto economico negativo, i prezzi di mercato di tali prestiti potrebbero essere estremamente bassi.

## Rischio di rifinanziamento

Una porzione considerevole della garanzia collaterale di una CLO può essere costituita da prestiti per i quali la maggior parte del capitale, o tutto il capitale, è dovuto solo alla scadenza. La capacità del debitore di effettuare un pagamento di tale entità alla scadenza, di norma, dipende dalla sua capacità di rifinanziare la garanzia collaterale prima della scadenza o di generare un flusso di cassa sufficiente a rimborsare la garanzia collaterale alla scadenza. La capacità di un debitore di realizzare uno di questi due obiettivi dipenderà da svariati fattori, quali la disponibilità di finanziamenti a tassi accettabili per il debitore, la sua situazione finanziaria, la commerciabilità della (eventuale) garanzia collaterale che assicura tale obbligazione collaterale, lo storico operativo dell'azienda correlata, le leggi tributarie e le condizioni economiche generali prevalenti. Di conseguenza, tale debitore potrebbe non essere in grado di rimborsare la garanzia collaterale alla scadenza e, a meno che non sia in grado di rifinanziare il debito, potrebbe risultare inadempiente sul pagamento alla scadenza, generando potenzialmente perdite per l'emittente. Molti debitori potrebbero avere necessità di rifinanziare il loro debito nei prossimi anni e molte operazioni CLO (da tempo un'importante fonte di finanziamento per i prestiti) hanno raggiunto o stanno per raggiungere la fine dei loro periodi di reinvestimento o le scadenze finali del loro debito. Questa situazione potrebbe penalizzare fortemente la capacità dei debitori di rifinanziare il loro debito nel corso dei prossimi anni, a meno che vengano creati volumi significativi di nuove operazioni CLO o che vengano sviluppate altre fonti di finanziamento. In mancanza di tali altre fonti di finanziamento, potrebbero verificarsi numerose insolvenze sulle obbligazioni collaterali e pressioni al ribasso sui prezzi e sui mercati degli strumenti di debito, incluse le obbligazioni collaterali.

## Informativa limitata sulla garanzia collaterale

Le CLO non forniranno ai detentori di titoli, ad esempio a un Comparto, le informazioni, finanziarie o d'altro tipo (che potrebbero includere importanti informazioni non di dominio pubblico), che le CLO ricevono, salvo i casi in cui siano tenute a farlo ai sensi dei documenti di emissione o di altri accordi. I detentori di titoli, come un Comparto, non avranno il diritto di consultare alcun documento relativo alla garanzia collaterale salvo in circostanze limitate.

## Equitable Subordination

Ai sensi dei principi del diritto comune (common law) che in taluni casi costituiscono la base per le rivendicazioni di responsabilità dei creditori, se un creditore (a) intraprende intenzionalmente un'azione che determina la sottocapitalizzazione di un mutuatario o emittente a detrimento di altri creditori di tale mutuatario o emittente, (b) intraprende altri comportamenti non equi a detrimento di tali altri creditori, (c) commette frode in relazione a, o rilascia dichiarazioni inesatte a, tali altri creditori, o (d) utilizza la propria influenza in quanto azionista per dominare o controllare un mutuatario o un emittente a detrimento di altri creditori di tale mutuatario o emittente, un tribunale può decidere di subordinare il diritto

del creditore o obbligazionista colpevole di tali azioni ai diritti del creditore o dei creditori penalizzati (un rimedio denominato "equitable subordination"). In virtù della natura delle obbligazioni di debito in cui una CLO può investire, la stessa potrebbe essere soggetta a rivendicazioni da parte dei creditori di un debitore affinché le obbligazioni di debito di tale debitore, che sono detenute dall'emittente, vengano sottoposte a equitable subordination.

### **Rischio di reinvestimento**

L'importo e la tempistica degli acquisti delle attività condizioneranno i flussi di cassa disponibili per effettuare i pagamenti e il rendimento per i titolari di obbligazioni. Una ridotta liquidità e volumi di negoziazione relativamente più esigui in alcune obbligazioni collaterali - in aggiunta ai limiti d'investimento previsti dal documento di emissione della CLO - potrebbero far sì che per determinati periodi una CLO non sarà in grado di investire totalmente la liquidità disponibile o le attività disponibili per l'investimento non saranno di qualità comparabile. È improbabile che tutta la liquidità disponibile di una CLO sarà investita pienamente in obbligazioni collaterali in qualsiasi momento. Il livello dei guadagni sui reinvestimenti dipenderà dalla disponibilità di investimenti e dai relativi tassi d'interesse. La necessità di soddisfare i criteri d'investimento applicabili e di identificare investimenti accettabili potrebbe richiedere l'acquisto di collaterale che offre rendimenti inferiori rispetto a quello acquisito in precedenza, in virtù dell'arrivo a scadenza delle obbligazioni collaterali, del loro pagamento anticipato, della loro vendita o della necessità di investire temporaneamente in equivalenti di cassa. Qualsiasi diminuzione del rendimento delle attività andrà a ridurre gli importi disponibili per la distribuzione ai detentori di titoli, incluso il Comparto in questione.

### **Rischi dell'investimento in prestiti**

La garanzia collaterale sottostante sarà prevalentemente composta da prestiti, che saranno obbligazioni di società, partnership o altre entità, ovvero interessi in tali prestiti. I prestiti possono diventare deteriorati per svariati motivi. I crediti deteriorati possono richiedere significativi negoziati di workout o ristrutturazioni, che possono comportare, tra le altre cose, una netta diminuzione del tasso d'interesse e/o una significativa perdita di valore del capitale del prestito, oltre all'impiego di importanti risorse del gestore e ai costi elevati che la CLO dovrà sostenere. Inoltre, in virtù della natura unica e personalizzata degli accordi di prestito e della sindacazione privata, alcuni prestiti potrebbero non essere acquistati o venduti con altrettanta facilità o rapidità dei titoli negoziati sui mercati pubblici; storicamente, il volume delle negoziazioni sul mercato dei prestiti è sempre stato più esiguo di quello del mercato delle obbligazioni societarie. I prestiti possono essere soggetti a ritardi di regolamento che potrebbero risultare anche significativi in virtù della loro natura unica e personalizzata, e i trasferimenti potrebbero necessitare del consenso di una banca agente, di un debitore o di altri soggetti.

Altri rischi speciali associati ai prestiti o ai relativi interessi inclusi nelle CLO sono: (i) responsabilità ambientali che possono insorgere in relazione alla garanzia collaterale che assicura le obbligazioni; e (ii) generazione di reddito soggetto a tassazione.

I prestiti non garantiti sono obbligazioni non garantite del debitore in questione, possono essere subordinati ad altre obbligazioni del debitore e, di norma, presentano un rischio di credito, di insolvenza e di liquidità superiore a quello associato alle obbligazioni investment grade e garantite. A seguito di un'insolvenza, le obbligazioni non garantite avranno di norma tassi di recupero inferiori rispetto alle obbligazioni garantite. Inoltre, in caso di insolvenza di un debitore di qualsiasi obbligazione non garantita, i detentori di tale obbligazione saranno considerati creditori generici e non garantiti del debitore, godranno di meno diritti rispetto ai creditori garantiti e saranno subordinati ai creditori garantiti relativamente alla garanzia collaterale correlata.

I prestiti senior garantiti hanno di norma un rating inferiore a investment grade o possono essere privi di rating. Pertanto, i rischi associati ai prestiti senior garantiti sono assimilabili a quelli degli strumenti a reddito fisso di livello inferiore a investment grade, sebbene i prestiti senior garantiti siano senior e garantiti al contrario di altri strumenti a reddito fisso inferiori a investment grade, che sono spesso subordinati o non garantiti.

In generale, il mercato di negoziazione secondario dei prestiti senior garantiti non è particolarmente evoluto. Per alcuni prestiti senior garantiti potrebbe non esistere un mercato di negoziazione attivo, il che potrebbe renderne difficile la valutazione. Illiquidità e condizioni di mercato avverse potrebbero impedire alle CLO di vendere i prestiti senior garantiti rapidamente o a un prezzo equo. Nella misura in cui esista un mercato secondario per alcuni prestiti senior garantiti, tale mercato potrebbe essere soggetto ad attività di negoziazione irregolari, avere spread denaro/lettera ampi e lunghi periodi di regolamento delle operazioni.

La garanzia collaterale sottostante di una CLO può includere prestiti second lien, ognuno dei quali sarà garantito da un pegno di garanzia ma sarà subordinato (in relazione alle preferenze di liquidazione relative alla garanzia collaterale costituita in pegno) ad altre obbligazioni garantite dei debitori, garantite da tutta o da una parte della garanzia collaterale che assicura tale prestito garantito. I prestiti second lien sono tipicamente soggetti ad accordi tra creditori, le cui disposizioni potrebbero vietare al detentore di un prestito second lien o limitare la sua capacità di (i) esercitare azioni di ricorso contro la garanzia collaterale in relazione ai second lien; (ii) opporsi a qualsiasi mezzo di ricorso contro la garanzia collaterale da parte dei prestatori first lien in relazione ai first lien; (iii) opporsi all'imposizione della priorità dei first lien sulla garanzia collaterale; e (iv) esercitare alcuni altri diritti dei creditori garantiti, sia prima che durante la bancarotta del mutuatario. Inoltre, nel corso di una bancarotta del debitore, il titolare di un prestito second lien potrebbe essere tenuto a dare il

consenso anticipato a (a) qualsiasi uso della garanzia in contanti approvato dai creditori first lien; (b) vendite di garanzia collaterale approvate dai prestatori first lien e dal tribunale fallimentare, fintantoché i second lien continuano a essere associati ai proventi delle vendite; e (c) finanziamenti c.d. “debtor in possession”.

### Investimenti in titoli distressed e ristrutturazioni

Una CLO può effettuare investimenti, in ristrutturazioni o d'altro tipo, che coinvolgono emittenti che stanno attraversando, o si prevede affronteranno, difficoltà finanziarie gravi. Queste difficoltà finanziarie potrebbero non venire mai risolte e dar luogo a risultati incerti, ivi inclusa la possibilità che tali emittenti siano soggetti a procedure di bancarotta. Inoltre, gli investimenti in emittenti che stanno attraversando, o si prevede affronteranno, difficoltà finanziarie gravi potrebbero, in alcune circostanze, assoggettare le CLO a potenziali passività addizionali, che possono superare il valore del loro investimento originario.

### Prestiti ad aziende private

Le attività sottostanti di alcune CLO possono includere prestiti a società private e a media capitalizzazione. Questi comportano una serie di rischi specifici che potrebbero non sussistere nel caso delle grandi società pubbliche, quali: (i) queste società potrebbero avere risorse finanziarie limitate e un accesso limitato a ulteriori finanziamenti, il che potrebbe incrementare il rischio di una loro insolvenza sulle obbligazioni, rendendo i creditori dipendenti da qualsivoglia garanzia o collaterale eventualmente ottenuti; (ii) queste società spesso hanno storici operativi più brevi, linee di prodotti più limitate e quote di mercato più esigue rispetto alle aziende più grandi, il che le rende più vulnerabili alle eventuali azioni dei concorrenti e alle condizioni di mercato, nonché alle fasi di generale flessione economica; (iii) potrebbero non essere disponibili tante informazioni pubbliche in merito a queste società quante sono disponibili per le società pubbliche e tali informazioni potrebbero non essere di qualità comparabile; e (iv) queste società saranno più probabilmente dipendenti dal talento e dagli sforzi gestionali di un piccolo gruppo di persone e, di conseguenza, il decesso, la disabilità, le dimissioni o il licenziamento di una o più di queste persone potrebbero ripercuotersi negativamente sulla capacità delle suddette società di far fronte ai propri obblighi. Tali rischi possono incrementare in modo significativo il rischio di perdita per le CLO in relazione a tali investimenti.

### I Requisiti di Risk Retention possono condizionare in negativo l'operatività del gestore di una CLO

Le CLO in cui un Comparto può investire possono essere soggette a requisiti di risk retention statunitensi o della UE, come segue:

Requisiti di credit risk retention imposti dalla Sezione 15G del Securities Exchange Act del 1934, e successive modifiche (l'“**Exchange Act**”) (i “**Requisiti di Risk Retention USA**”). I Requisiti di Risk Retention USA sono stati aggiunti all'Exchange Act tramite la Sezione 941 del Dodd-Frank Act e sono oggetto di regole d'implementazione correlate.

Requisiti di credit risk retention imposti dagli Articoli 404-410 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo, Sezione 5 del Regolamento delegato della Commissione dell'Unione Europea (UE) n. 231/2013, Articolo 135(2) della Direttiva 2009/138/CE e Articoli da 254 a 257 del Regolamento delegato della Commissione dell'Unione Europea (UE) n. 2015/35 (collettivamente, i “**Requisiti di Risk Retention europei**”).

I requisiti di risk retention USA ed europei sono collettivamente definiti nel presente documento “Requisiti di Risk Retention”.

I Requisiti di Risk Retention USA richiedono che lo sponsor di un'operazione di cartolarizzazione trattenga taluni interessi nell'entità emittente per la transazione. Tali interessi devono, di norma, rappresentare il 5% del rischio di credito delle attività cartolarizzate e possono essere in forma di strumenti di capitale dell'emittente o di strip verticale di tutti gli interessi emessi dall'emittente (o una combinazione dei due). Uno sponsor può soddisfare i propri obblighi facendo sì che una sua “majority-owned affiliate” (una “**MOA**”) trattenga il rischio conformemente ai Requisiti di Risk Retention USA.

Ai fini dei Requisiti di Risk Retention USA, lo sponsor di un'operazione CLO è generalmente il gestore della CLO. Il mancato trattenimento da parte di un gestore di CLO di un interesse in una CLO conformemente ai Requisiti di Risk Retention USA potrebbe avere un effetto molto negativo sul gestore della CLO e/o sulla CLO correlata.

Il 9 febbraio 2018, il tribunale d'appello USA per il District of Columbia (il “**DC Circuit Court**”) si è espresso a favore di un ricorso in appello da parte della Loan Syndications and Trading Association (la “**LSTA**”) rispetto alla sentenza di un tribunale distrettuale (il “**Tribunale distrettuale**”) che concedeva giudizio sommario alla SEC e al Consiglio dei Governatori del Sistema della Federal Reserve (gli “**Enti governativi applicabili**”). Nel proprio verdetto, il DC Circuit Court ha rinviato il caso al Tribunale distrettuale con l'istruzione di concedere giudizio sommario alla LSTA in merito alla validità dell'applicazione delle regole di risk retention USA ai gestori di CLO ai sensi della Sezione 941 del Dodd-Frank Act. Se la decisione fosse convalidata, i gestori di CLO delle “**CLO del mercato aperto**” (descritte nella sentenza come CLO le cui attività vengono acquisite tramite “negoziazioni e scambi in regime di libera concorrenza su un mercato aperto”) non

saranno più tenuti a conformarsi alle Regole di Risk Retention USA e nessuna parte della transazione potrà essere tenuta ad acquisire e trattenere un interesse economico nel rischio di credito delle attività cartolarizzate.

Tuttavia, l'implementazione e l'efficacia della sentenza potrebbero essere ritardate, modificate o annullate. La data di efficacia della sentenza è attualmente incerta e dipenderà dalle eventuali azioni che gli Enti governativi applicabili decideranno di intraprendere per ricorrere in appello o implementare la sentenza. In modo particolare, gli Enti governativi applicabili avranno diritto a (a) presentare una petizione per il riesame "en banc" della decisione da parte dell'intero tribunale o (b) depositare richiesta per un'istanza di revisione chiedendo che il caso venga esaminato dalla Corte Suprema. Le regole di risk retention USA resteranno in vigore finché non verrà emesso un nuovo verdetto dal Tribunale distrettuale, il che non accadrà finché il DC District Court non emetterà un mandato affinché il Tribunale distrettuale emetta un verdetto (il che accadrà entro una settimana a partire dalla data di scadenza prevista per una richiesta di riesame). Ciò non avverrà se verrà depositata una richiesta di riesame; la scadenza per un riesame è di 45 giorni a partire dall'emanazione della decisione da parte del DC District Court. Se viene depositata una richiesta di riesame, il DC District Court non emetterà un mandato al Tribunale distrettuale per l'emanazione di tale giudizio durante la fase di valutazione della richiesta. Se la richiesta di riesame non verrà accolta, il mandato del DC District Court dovrà essere emesso entro una settimana a partire da tale rifiuto, salvo che venga depositata anche una mozione di sospensione del mandato in attesa dell'esito della richiesta di istanza di riesame alla Corte Suprema degli Stati Uniti. Se la mozione di sospensione del mandato viene concessa e una richiesta di istanza di riesame viene depositata presso la Corte Suprema, la sospensione resterà efficace finché il lavoro della Corte Suprema in merito alla questione sarà terminato (con la negazione dell'istanza o un giudizio di merito).

I Requisiti di Risk Retention europei limitano la capacità di alcuni istituti finanziari regolamentati nel SEE, inclusi alcuni istituti di credito, società d'investimento, gestori di fondi d'investimento alternativi e compagnie di assicurazione e riassicurazione (ciascuno un "Investitore UE interessato"), di investire in titoli garantiti da attività, come i titoli CLO. I Requisiti di Risk Retention europei consentono agli Investitori UE interessati di investire in titoli ABS solo se uno sponsor, originator o prestatore originario in relazione a tale cartolarizzazione ha informato l'Investitore UE interessato che tratterà, su base continuativa, un interesse economico netto minimo specificato, pari a non meno del 5%, nell'operazione di cartolarizzazione.

Ai fini dei Requisiti di Risk Retention europei, un gestore di CLO può qualificarsi in quanto originator in relazione alle attività di portafoglio della CLO sottostanti, e lo può fare in qualità di "entità che acquista le esposizioni di una parte terza per il proprio conto e in seguito le cartolarizza". In quanto originator della CLO, il gestore di norma tratterà, su base continuativa, un interesse economico netto minimo specificato di non meno del 5% nella CLO. Tale interesse avrà una delle due seguenti forme: una parte o tutti gli strumenti rappresentativi di capitale della CLO o una porzione di ogni classe dei titoli della CLO. Il mancato trattenimento da parte di un gestore di CLO di un interesse in una CLO conformemente ai Requisiti di Risk Retention europei potrebbe avere un effetto molto negativo sul gestore della CLO e/o sulla CLO correlata. Inoltre, al fine di qualificarsi in quanto originator, un gestore di CLO deve sostenere il rischio economico delle attività che sta originando prima che queste siano trasferite a una CLO sottostante. Pertanto, nell'operare in quanto originator, un gestore di CLO può acquisire attività che successivamente diventeranno non idonee alla vendita alle CLO sottostanti, in quanto le attività stesse sono soggette a eventi di credito (ad esempio un'insolvenza) che ne precludono la vendita alle CLO sottostanti, o in quanto il lancio delle CLO sottostanti non avviene. In questi casi, un gestore di CLO può essere tenuto a vendere o rifinanziare l'attività non idonea e/o acquisire attività sostitutive sostenendo una perdita, il che potrebbe avere un effetto fortemente negativo sul gestore della CLO e/o sulla CLO correlata.

Si prevede che i nuovi Requisiti di Risk Retention UE, in luogo dei Requisiti di Risk Retention europei, si applicheranno alle cartolarizzazioni in relazione alle quali i titoli pertinenti vengono emessi a partire dal 1° gennaio 2019. Il principale Regolamento europeo per l'implementazione dei nuovi Requisiti di Risk Retention europei e la creazione di un framework generale per la cartolarizzazione (il "**Regolamento UE sulla cartolarizzazione**") è stato adottato dal Parlamento Europeo il 26 ottobre 2017 e approvato dal Consiglio della UE il 20 novembre 2017. I requisiti di risk retention del Regolamento UE sulla cartolarizzazione dovrebbero essere applicabili agli Investitori UE interessati oltre che (a) agli OICVM, e (b) a taluni enti pensionistici aziendali (e ad alcuni gestori di investimenti ed entità autorizzate nominati da tali enti). Si prevede che vi saranno differenze significative tra i nuovi requisiti di risk retention del Regolamento UE sulla cartolarizzazione e i Requisiti di Risk Retention europei esistenti; inoltre, alcuni aspetti dei nuovi requisiti devono essere specificati nell'ambito di nuovi standard tecnici normativi, che non sono ancora stati pubblicati né come bozza né in forma definitiva. Ad esempio, i nuovi requisiti di risk retention imporranno obblighi di trattenimento del rischio direttamente agli sponsor delle cartolarizzazioni (anziché solo limitare gli investimenti effettuati dagli Investitori UE interessati).

Più in generale, sussistono delle incertezze in merito all'interpretazione dei Requisiti di Risk Retention e alla loro applicazione ai gestori di CLO. Le autorità normative hanno finora pubblicato poche indicazioni in merito ai Requisiti di Risk Retention. Ad esempio, non è possibile prevedere con certezza se le CLO in cui un Comparto può investire, o i loro gestori, saranno interessati dalle modifiche della legge o dei regolamenti o delle relative interpretazioni in relazione ai Requisiti di Risk Retention. Pertanto, è impossibile stabilire se le modifiche o le nuove interpretazioni dei Requisiti di Risk Retention avranno in ultima analisi un effetto negativo rilevante sull'attività, sulle condizioni finanziarie e sulle prospettive di un gestore di CLO o di qualsivoglia CLO in cui un Comparto investe, o, ancora, del Comparto stesso. Sebbene si preveda che ogni gestore di CLO di ogni CLO in cui un Comparto investe cercherà di conformarsi ai Requisiti di Risk Retention, dal momento che i gestori di CLO si stanno attualmente adattando a nuovi assetti normativi, non vi sono garanzie

che si conformeranno alle regole di risk retention o che i loro sforzi di conformità saranno ritenuti sufficienti dalle autorità normative pertinenti.

### **Le modifiche dei Requisiti di Risk Retention possono influenzare il mercato dei prestiti a leva**

Nel corso del tempo, è possibile che i Requisiti di Risk Retention influenzeranno i mercati dei prestiti a leva in generale, ad esempio riducendo la liquidità storicamente fornita dalle CLO e da veicoli simili. Una contrazione o riduzione della liquidità nel mercato dei prestiti potrebbe determinare una diminuzione delle opportunità a disposizione di un gestore di CLO per vendere le obbligazioni collaterali o investire in obbligazioni collaterali nel momento in cui ritiene che ciò sia nel migliore interesse delle CLO sottostanti, il che, a sua volta, avrebbe un effetto negativo sul rendimento della garanzia collaterale e ridurrebbe il valore di mercato o la liquidità dei titoli subordinati, delle azioni preferenziali o di titoli assimilabili a questi. I Requisiti di Risk Retention potrebbero inoltre ridurre per un gestore di CLO le opportunità di rimborso o rifinanziamento dei propri titoli subordinati. Uno qualsiasi di questi casi potrebbe avere un effetto fortemente negativo sul Comparto interessato.

### **RISCHIO DELL'EMITTENTE**

La performance di un Comparto dipende dalla performance dei singoli titoli ai quali lo stesso è esposto. Un qualsiasi emittente di questi titoli potrebbe registrare performance scadenti, provocando la flessione del valore dei titoli. Performance scadenti potrebbero essere il risultato di decisioni dirigenziali modeste, pressioni a livello concorrenziale, cambiamenti di natura tecnologica, scadenza della protezione dei brevetti, interruzione delle forniture, problemi o carenze di lavoro, ristrutturazioni aziendali, divulgazioni fraudolente o altri fattori. In periodi di difficoltà o a loro esclusiva discrezione, gli emittenti potrebbero decidere di ridurre o cancellare le distribuzioni di dividendi, il che potrebbe inoltre provocare la flessione dei prezzi delle loro azioni.

### **TITOLI COLLEGATI AD ASSICURAZIONI ED EVENTI CATASTROFICI**

Alcuni Comparti possono investire in titoli legati alle assicurazioni, come le obbligazioni catastrofali. Si tratta di titoli in cui la restituzione del capitale e il pagamento degli interessi dipendono dal mancato verificarsi di uno specifico trigger event.

Per le obbligazioni-catastrofe, il trigger event sarà definito nei termini dell'obbligazione-catastrofe e può includere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, catastrofi naturali (come uragani, terremoti, pandemie o altri fenomeni fisici, di mortalità estrema o legati alle condizioni atmosferiche), pandemie o cyber-attacchi. Anche l'entità della perdita subita dal titolare dell'obbligazione sarà definita nei termini dell'obbligazione catastrofale e potrà basarsi sulle perdite di una società o di un settore, sulle perdite modellate di un portafoglio fittizio, sugli indici di settore, sulle letture di strumenti scientifici o su alcuni altri parametri associati a una catastrofe piuttosto che sulle perdite effettive. Esiste il rischio che la modellazione utilizzata per calcolare la probabilità di un trigger event possa non essere accurata e/o possa sottovalutare la probabilità di un trigger event. Ciò può comportare una perdita di capitale e/o di interessi più frequente e maggiore del previsto.

Nel caso in cui si verifichi un trigger event, un Comparto può perdere una parte o la totalità del capitale investito e/o degli interessi maturati da tale obbligazione catastrofale. L'importo della perdita è determinato da una terza parte indipendente, non dall'emittente dell'obbligazione-catastrofe, in conformità ai termini dell'obbligazione. Inoltre, in caso di controversia su un trigger event, potrebbero verificarsi ritardi nel pagamento del capitale e/o degli interessi sulle obbligazioni. Un Comparto ha diritto a ricevere i pagamenti del capitale e degli interessi fintanto che non si verifichi un trigger event della descrizione e dell'entità specificata dall'obbligazione catastrofale.

Le obbligazioni catastrofali possono prevedere proroghe della scadenza, obbligatorie o facoltative a discrezione dell'emittente o dello sponsor, al fine di elaborare e verificare le richieste di risarcimento nei casi in cui si sia verificato o possa verificarsi un trigger event. Un'estensione della scadenza può aumentare la volatilità.

Le obbligazioni catastrofali possono essere valutate dalle agenzie di rating sulla base della probabilità che si verifichi il trigger event e sono tipicamente classificate al di sotto dell'investment grade (o considerate equivalenti se prive di rating).

### **INVESTIMENTO IN TITOLI DI DEBITO "DISTRESSED"**

È possibile che un Comparto investa in società in portafoglio che potrebbero essere in transizione, "out of favour", esposte a leva finanziaria o in difficoltà, reale o potenziale, e che potrebbero essere o sono state recentemente coinvolte in importanti azioni strategiche, ristrutturazioni o procedure fallimentari, di riorganizzazione o di liquidazione. È possibile che queste società si trovino, o rischino di trovarsi, in difficoltà finanziarie che potrebbero non essere mai superate. È probabile che i titoli di tali società siano investimenti particolarmente rischiosi, sebbene possano offrire potenziali rendimenti altrettanto elevati. I titoli di tali società possono essere considerati speculativi e la capacità di tali società di pagare i propri debiti secondo le tempistiche previste può essere influenzata da andamenti negativi dei tassi d'interesse, variazioni del clima economico generale, fattori economici che si ripercuotono su un determinato settore o sviluppi specifici all'interno di tali società. Tali investimenti potrebbero, in talune circostanze, assoggettare i Comparti interessati a determinate passività potenziali aggiuntive. Ad esempio, è possibile che, in determinate circostanze, le pretese di un prestatore che abbia

esercitato in modo inappropriato il controllo della gestione e delle politiche di un debitore siano subordinate o non ammesse o che il creditore venga ritenuto responsabile per i danni subiti dalle parti a seguito di tali azioni. Inoltre, in talune circostanze, è possibile che i pagamenti effettuati da parte di tali società al Comparto o ai Comparti interessati debbano essere restituiti qualora si accerti, successivamente, che tali pagamenti sono stati effettuati in frode ai creditori o in via preferenziale. Numerosi altri rischi possono anche sorgere nel contesto di procedure fallimentari o concorsuali.

### **3.b RISCHI DI MERCATO: RISCHI RELATIVI AI PAESI DEI MERCATI EMERGENTI**

#### **ECONOMIE DEI PAESI DEI MERCATI EMERGENTI**

Il rischio di una perdita di capitale sussiste per tutte le attività d'investimento e di trading in valori mobiliari. Benché il Gestore si adoperi per contenere questi rischi, non vi è certezza che le attività d'investimento e di trading della Società siano coronate da successo o che gli investitori non subiscano perdite anche consistenti. Investire nei Paesi dei Mercati Emergenti può comportare rischi più elevati (talvolta anche considerevoli) che richiedono particolari valutazioni, di norma non necessarie per gli investimenti in economie o mercati mobiliari più consolidati. Tra i possibili rischi si possono enumerare, a titolo meramente esemplificativo: a) situazioni di maggiore incertezza sul piano sociale, economico e politico, compresi eventi bellici; b) una maggior dipendenza dalle esportazioni con conseguente maggiore importanza degli scambi internazionali; c) rischi di inflazione più elevati; d) una maggior probabilità di interventi dei governi e di un loro controllo sull'economia; e) decisioni dei governi di ritirare il loro sostegno ai programmi di riforme economiche o di imporre economie centralizzate; e f) talune considerazioni in merito alla custodia dei titoli e della liquidità della Società presso broker e depositari non statunitensi. Inoltre, gli spread bid e offer dei titoli potrebbero essere molto ampi e, di conseguenza, la Società potrebbe subire ingenti costi di negoziazione. Nella trattazione che segue si evidenziano ulteriori rischi legati agli investimenti nei titoli di Paesi dei Mercati Emergenti:

#### **Condizioni economiche e di mercato generali**

Sul buon esito delle attività di un Comparto incidono le condizioni economiche e di mercato generali, tra cui i tassi d'interesse, la disponibilità del credito, i tassi d'inflazione, il clima d'incertezza economica, le modifiche della legislazione, le barriere commerciali, i controlli sui cambi nonché la situazione politica a livello nazionale e internazionale. Tutti questi fattori possono avere ripercussioni sul livello e la volatilità delle quotazioni dei titoli e sulla liquidità degli investimenti del Comparto. La volatilità e la mancanza di liquidità possono risultare pregiudizievoli per la redditività del Comparto o addirittura essere causa di perdite.

Fra le economie dei singoli Paesi dei Mercati Emergenti e quelle dei paesi sviluppati possono esservi differenze positive o negative a livello di crescita del prodotto interno lordo, tasso d'inflazione, deprezzamento della moneta, reinvestimento degli attivi, autosufficienza delle risorse e bilancio dei pagamenti. Le economie dei Paesi dei Mercati Emergenti, inoltre, sono generalmente caratterizzate da una forte dipendenza dagli scambi internazionali; di conseguenza, sono state e continuano a essere penalizzate da barriere commerciali, regimi di controllo sui cambi, aggiustamenti controllati del valore relativo delle valute e altri interventi di tipo protezionistico imposti o negoziati dai paesi con i quali operano. Queste economie, inoltre, sono state e potrebbero continuare a essere penalizzate dalla situazione economica dei paesi con i quali operano. Alcune di esse poggiano a volte su un numero limitato di settori economici e sono gravate da pesanti indebitamenti o da un'elevata inflazione.

Per alcuni di questi paesi esiste il rischio di nazionalizzazione, espropriazione, imposte confiscatorie, applicazione di ritenute alla fonte o di altre imposte su dividendi, interessi, plusvalenze o altre forme di reddito, limiti allo spostamento di fondi o altri attivi di un Comparto, cambiamenti di natura politica, normative dei governi, instabilità sociale o sviluppi diplomatici (ivi compresi eventi bellici), tutti fattori che possono singolarmente avere effetti negativi sulle economie di questi paesi o sul valore degli investimenti del Comparto negli stessi.

Nei casi in cui il patrimonio di un Comparto è investito in mercati o settori ristretti di una determinata economia, sussiste un maggior rischio legato all'impossibilità di un'ampia diversificazione, fattore che accentua l'esposizione del Comparto a evoluzioni potenzialmente pregiudizievoli di tali mercati o settori.

#### **Volatilità**

Nei Paesi dei Mercati Emergenti esiste una maggior probabilità, rispetto ai mercati dei paesi sviluppati, del verificarsi di periodi di estrema volatilità. Nel 1998, ad esempio, molti dei mercati azionari emergenti subirono perdite pari o superiori all'80%, dopo incrementi di oltre il 100% messi a segno nell'anno precedente. Una volatilità di tale livello può essere causa di perdite drastiche per il Comparto.

#### **Mercati mobiliari**

I mercati mobiliari dei Paesi dei Mercati Emergenti possono presentare un volume di scambi molto minore rispetto a quello dei mercati mobiliari dei paesi sviluppati, e sono generalmente caratterizzati da una maggior volatilità. In taluni periodi, in

questi mercati può scarseggiare la liquidità. Spesso nei Paesi dei Mercati Emergenti vi è una minor regolamentazione governativa di borse, broker e società quotate rispetto a quella vigente nei mercati dei paesi sviluppati. Le commissioni di negoziazione applicate nelle borse dei Paesi dei Mercati Emergenti sono in genere più elevate di quelle delle borse dei mercati sviluppati. Inoltre, in alcuni dei mercati non USA il regolamento delle operazioni è molto più lento e più a rischio d'insuccesso che nei mercati USA. Alcuni degli investimenti di un Comparto possono, inoltre, non essere quotati in alcuna borsa valori.

### **Oscillazioni dei tassi di cambio – Considerazioni di natura valutaria**

Il patrimonio dei Comparti che investono nei Paesi dei Mercati Emergenti sarà generalmente investito in titoli non denominati in dollari USA; il reddito o il capitale che il Comparto ottiene da tali investimenti è denominato in valuta locale, mentre le Azioni del Comparto sono solitamente denominate in una serie di valute di paesi più sviluppati. Ne consegue che le variazioni dei tassi di cambio (in assenza parziale o totale di copertura) tra la moneta del Paese dei Mercati Emergenti interessato e quella di denominazione della Classe possono incidere sul valore delle Azioni. Poiché i tassi di cambio dei Paesi dei Mercati Emergenti tendono ad avere una maggior volatilità rispetto a quelli delle economie più sviluppate, gli effetti delle variazioni della parità di cambio sul valore delle Azioni di un Comparto che investe nei Paesi dei Mercati Emergenti possono essere più marcati rispetto a quelli cui è soggetto un Comparto che investe nei mercati più sviluppati.

Inoltre, il Comparto accetta domande di sottoscrizione e corrisponde i proventi di distribuzione e di rimborso, di norma, nelle suddette valute di paesi più sviluppati, a seconda dei casi; mentre investe in valuta locale, dovendo pertanto sostenere i costi di conversione tra le diverse valute. Il profitto degli agenti di cambio si basa sulla differenza tra i prezzi ai quali acquistano le valute e quelli a cui le vendono. Ne consegue che, di norma, quoteranno alla Società un corso lettera per vendere valuta, e un corso denaro, inferiore al primo, per acquistarla, nel caso in cui la Società desideri rivendere immediatamente all'agente di cambio la stessa valuta. Essendo la dimensione dei mercati dei cambi relativamente esigua nei Paesi dei Mercati Emergenti, il differenziale tra corso lettera e corso denaro praticato dagli agenti di cambio per le valute locali può essere superiore a quello applicato per le valute delle economie più avanzate, e questo può determinare costi di cambio relativamente più elevati per i Comparti che investono nelle economie dei Paesi dei Mercati Emergenti. La Società intende effettuare le proprie operazioni di cambio per contanti, al tasso spot vigente sul mercato dei cambi, o stipulando contratti a termine o di opzione per l'acquisto o la vendita di valute non USA. Si prevede che, per la maggior parte, le operazioni di conversione di valute effettuate dal Comparto si verificheranno al momento dell'acquisto dei titoli e saranno eseguite tramite intermediari o depositari locali designati dal Comparto.

### **Rischio di errori e omissioni nell'informativa**

Nei Paesi dei Mercati Emergenti, le società sono in genere soggette a normative, pratiche e obblighi d'informativa in materia di contabilità, revisione contabile e rendicontazione finanziaria meno uniformi e meno stringenti di quelli vigenti per le società dei paesi sviluppati. Ne consegue che, di norma, le informazioni di dominio pubblico su una società situata in un Paese dei Mercati Emergenti sono inferiori rispetto a quelle disponibili per una società con sede in un paese sviluppato. Inoltre, la qualità e affidabilità dei dati ufficiali pubblicati dal governo o dalle borse valori nei Paesi dei Mercati Emergenti possono essere di standard inferiore rispetto ai dati pubblicati nelle economie più sviluppate.

### **Limiti di investimento e di rimpatrio dei proventi**

In alcuni Paesi dei Mercati Emergenti vigono leggi e normative che attualmente impediscono gli investimenti esteri diretti in titoli delle società locali. Tuttavia, alcuni Paesi dei Mercati Emergenti ammettono gli investimenti esteri indiretti nei titoli di società quotate e negoziate sulle borse valori di tali paesi attraverso fondi d'investimento a ciò debitamente autorizzati. La Società può quindi investire in questi fondi d'investimento. In tal caso, l'investitore dovrà sostenere non soltanto le spese del Comparto ma anche, indirettamente, analoghe spese del fondo d'investimento sottostante.

Oltre alle limitazioni sopra descritte per gli investimenti, in certi casi e in taluni Paesi dei Mercati Emergenti può essere necessaria un'autorizzazione governativa preventiva per gli investimenti esteri, mentre in altri Paesi dei Mercati Emergenti gli investimenti esteri in società locali possono essere soggetti a limiti quantitativi. Limiti alla quota di proprietà di investitori esteri possono essere previsti dagli statuti delle singole società situate in Paesi dei Mercati Emergenti. Per questi e altri motivi, alla Società potrebbe essere precluso l'accesso ad alcuni titoli interessanti.

In taluni Paesi dei Mercati Emergenti, il rimpatrio di reddito, attività e proventi delle vendite di investitori esteri può essere soggetto all'obbligo di registrazione e/o autorizzazione governativa. La Società potrebbe essere penalizzata dalla ritardata o negata concessione della registrazione e/o autorizzazione governativa per tale rimpatrio, o dall'imposizione, in tali Paesi dei Mercati Emergenti, di ritenute fiscali su interessi o dividendi percepiti sui titoli detenuti dalla Società o sui proventi di una loro cessione.

### **Rischi legali**

Molte delle leggi che disciplinano, nei Paesi dei Mercati Emergenti, gli investimenti privati ed esteri, le transazioni in titoli e altri rapporti contrattuali sono nuove e in gran parte non ancora sperimentate. La Società potrebbe quindi essere soggetta a una serie di rischi insoliti, quali il rischio di un'inadeguata tutela degli investitori, di una legislazione contraddittoria, incompleta, ambigua e mutevole, il rischio di inosservanza o violazione della normativa da parte di altri attori del mercato, dell'assenza di strumenti consolidati ed efficaci di risarcimento per vie legali, della mancanza di pratiche standardizzate e prassi di riservatezza di uso comune nei mercati sviluppati, nonché della mancata applicazione della normativa vigente. Potrebbe altresì risultare difficoltoso ottenere il pronunciamento e l'esecuzione di una sentenza in taluni Paesi dei Mercati Emergenti nei quali la Società detiene investimenti. Non vi è certezza che tale difficoltà nel proteggere e far valere i propri diritti non abbia ripercussioni negative importanti sulla Società e sulle sue attività. Inoltre, i redditi e i profitti della Società possono essere assoggettati a ritenute fiscali di governi stranieri, per le quali agli investitori potrebbe non essere riconosciuto un credito d'imposta integrale.

I controlli delle autorità di regolamentazione e la corporate governance delle società dei Paesi dei Mercati Emergenti offrono di norma una scarsa protezione agli azionisti di minoranza. La legislazione antifrode e contro le pratiche di insider trading è spesso rudimentale. Anche il concetto di obbligo fiduciario di funzionari e amministratori nei confronti degli azionisti è limitato rispetto al modo in cui è concepito nei mercati sviluppati. In talune circostanze, è possibile che i dirigenti intraprendano iniziative importanti senza il consenso degli azionisti e la tutela contro la diluizione potrebbe essere limitata.

### **Rischio di deposito**

Un Comparto che investe nelle economie dei Paesi dei Mercati Emergenti sarà soggetto a rischi di deposito, descritti al successivo capitolo "*Rischi di deposito*".

## **TITOLI DI DEBITO DI PAESI DEI MERCATI EMERGENTI**

Tutti o una quota significativa degli attivi di un Comparto possono essere investiti in titoli di debito dei Paesi dei Mercati Emergenti, ivi compresi titoli a breve termine e lungo termine denominati in diverse valute, privi di rating o ai quali siano stati attribuiti i rating di categoria inferiore da diverse agenzie di rating. Oltre ai rischi correlati agli investimenti nei Paesi dei Mercati Emergenti in generale, i titoli di debito di tali mercati potrebbero essere soggetti a un maggior rischio di perdita del capitale e degli interessi rispetto ai titoli di debito emessi da società operanti nei paesi sviluppati e potrebbero essere ritenuti prevalentemente speculativi con riferimento alla capacità dell'emittente di distribuire interessi e rimborsare il capitale. Essi potrebbero inoltre essere generalmente soggetti a maggiori rischi rispetto ai titoli emessi da società operanti nei paesi sviluppati in caso di deterioramento delle condizioni economiche generali.

In aggiunta, la valutazione del rischio di credito dei titoli di debito dei Paesi dei Mercati Emergenti potrebbe comportare una maggiore incertezza in quanto in tali paesi le società sono talvolta soggette a normative, pratiche e obblighi d'informativa in materia di contabilità, revisione contabile e rendicontazione finanziaria meno uniformi e meno stringenti di quelli vigenti per le società dei paesi sviluppati. Ne consegue che, di norma, le informazioni di dominio pubblico su una società situata in un Paese dei Mercati Emergenti sono inferiori rispetto a quelle disponibili per una società con sede in un paese sviluppato. Inoltre, la qualità e affidabilità dei dati ufficiali pubblicati dal governo o dalle borse valori nei Paesi dei Mercati Emergenti possono essere di standard inferiore rispetto ai dati pubblicati nelle economie più sviluppate. Dal momento che generalmente gli investitori percepiscono maggiori rischi associati ai titoli di debito dei Paesi dei Mercati Emergenti, i rendimenti o i prezzi di tali titoli potrebbero avere una maggiore tendenza alla fluttuazione rispetto ai titoli di debito emessi da società operative nei paesi sviluppati.

Il mercato dei titoli di debito dei Paesi dei Mercati Emergenti potrebbe essere meno consolidato e attivo di quello dei titoli di debito emessi da società operanti nei paesi sviluppati, il che potrebbe incidere negativamente sui prezzi ai quali i titoli di debito dei Paesi dei Mercati Emergenti sono venduti. In aggiunta, una pubblicità negativa e le percezioni che gli investitori hanno dei titoli di debito dei Paesi dei Mercati Emergenti e delle economie di tali mercati in generale, siano esse basate su analisi fondamentali o meno, potrebbero contribuire a ridurre il valore e la liquidità di tali titoli. Con riferimento al fatto che i Comparti possono investire in strutture sukuk, gli investitori in tali Comparti devono essere a conoscenza del fatto che tali investimenti potrebbero essere meno liquidi e più volatili in termini di prezzo rispetto ad altri titoli a reddito fisso, essere soggetti a costi di negoziazione superiori e privi di rating secondo le Agenzie di Rating Riconosciute.

## **RISCHI PER I QFI NELLA PRC**

È possibile che un Comparto effettui investimenti legati economicamente a emittenti della Repubblica popolare cinese ("PRC"). Questa esposizione al mercato obbligazionario cinese può essere ottenuta mediante il regime Qualified Foreign Institutional Investor ("QFII") e/o il regime Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor ("RQFII"), fermi restando i requisiti normativi cinesi applicabili. Ai sensi dei regolamenti cinesi attualmente in vigore, i regimi QFII e RQFII sono stati oggetto di fusione in un unico regime per investitori esteri qualificati ("QFI") e sono disciplinati dai medesimi regolamenti. Un investitore istituzionale estero che abbia ottenuto una licenza QFII o RQFII sarà automaticamente considerato come titolare di una licenza QFI e il suddetto investitore istituzionale estero non dovrà nuovamente richiedere la licenza QFI. Alla luce della fusione dei regimi QFII e RQFII, all'interno del Prospetto "QFII" e "RQFII" sono collettivamente indicati come "QFI".

### Rischi normativi per gli QFI

Gli investimenti nella PRC da parte di istituzioni estere possono essere eseguiti da o mediante detentori di una licenza QFI, secondo quanto previsto e ai sensi dei requisiti normativi e di regolamentazione cinesi vigenti (i **"Regolamenti QFI"**), che sono disciplinati dalle autorità della PRC, ivi comprese China Securities Regulatory Commission (**"CSRC"**), State Administration of Foreign Exchange (**"SAFE"**) e People's Bank of China (**"PBOC"**).

Neuberger Berman Europe Limited e Neuberger Berman Singapore Pte. Limited hanno ottenuto una licenza QFI (**"Licenza QFI"**) da parte di CSRC e tutti i riferimenti al Subgestore degli Investimenti nella presente sezione devono essere intesi come imputabili unicamente a dette entità. I requisiti e le restrizioni ai sensi dei Regolamenti QFI si applicano al Subgestore degli Investimenti (quale detentore della Licenza QFI) nel suo complesso, e non semplicemente agli investimenti effettuati da un Comparto. Gli azionisti sono pregati di notare che la violazione di qualsiasi Regolamento QFI derivante da attività svolte attraverso lo status di QFI del Subgestore degli Investimenti e diverse da quelle svolte da un Comparto potrebbe tradursi nella revoca o in altri provvedimenti regolamentari relativi allo status di QFI del Subgestore degli Investimenti nel suo complesso. Ne consegue che la capacità di un Comparto di effettuare investimenti e/o rimpatriare fondi ai sensi dello status di QFI del Subgestore degli Investimenti potrebbe essere compromessa dagli investimenti o dalle performance di altri investitori che utilizzino lo status di QFI del Subgestore degli Investimenti.

Dal momento che i Regolamenti QFI hanno una storia relativamente recente e la loro applicazione e interpretazione è tuttora poco testata, sussistono incertezze in merito a come essi possano essere applicati e interpretati dalle autorità della PRC e in che modo gli organi di regolamentazione possano esercitare in futuro gli ampi poteri discrezionali loro conferiti. Eventuali modifiche alle norme in questione potrebbero avere un impatto negativo sostanziale sugli investimenti di un Comparto.

### Rischi legati allo status di QFI

Gli investitori sono pregati di notare che ai sensi dei Regolamenti QFI, lo status di QFI potrebbe essere sospeso o revocato in talune circostanze in base alla discrezionalità delle autorità di regolamentazione della PRC. In caso di sospensione o revoca dello status di QFI, i Comparti interessati potrebbero essere tenuti a cedere i propri titoli detenuti ai sensi degli QFI e non essere in grado di accedere al mercato dei titoli cinese tramite gli QFI, comportando in tal caso un effetto sfavorevole sulla performance dei Comparti interessati.

### Rischi di rimpatrio di QFI

Il rimpatrio dei fondi al di fuori della RPC da parte del Subgestore degli Investimenti con riferimento a un Comparto, attualmente monitorato da SAFE, potrebbe essere influenzato dalle restrizioni ai sensi dei Regolamenti QFI e potrebbe compromettere sostanzialmente la performance del Comparto e/o la liquidità e incidere sulla sua capacità di soddisfare le richieste di rimborso pervenute dagli Azionisti. Tali rimpatri non sono soggetti a restrizioni al rimpatrio (come ad esempio il periodo di lock-up) o a preventiva autorizzazione, sebbene saranno svolte verifiche dell'autenticità e della conformità, e le relazioni mensili sulle rimesse e i rimpatri saranno trasmesse alla SAFE dai Depositari QFI (come di seguito definiti). Il processo di rimpatrio potrà inoltre essere soggetto a taluni requisiti specificati nei regolamenti applicabili come ad esempio la trasmissione di taluni documenti, e il completamento del processo di rimpatrio potrebbe subire ritardi. Si prega di notare che i tempi attuali richiesti per il completamento dell'operazione di rimpatrio esulano dal controllo del Subgestore degli Investimenti. Si richiama altresì l'attenzione degli Azionisti sul fatto che i Regolamenti QFI potrebbero essere modificati e in futuro potrebbero essere imposte restrizioni per il rimpatrio. Tali restrizioni potrebbero obbligare la Società a sospendere temporaneamente le negoziazioni in un Comparto, in conformità al capitolo *"Sospensione temporanea delle negoziazioni"* del Prospetto, e in tali circostanze un Azionista potrebbe non essere in grado di rimborsare i propri titoli nel Giorno di Negoziazione prescelto o potrebbe ricevere i proventi del rimborso con ritardo.

In circostanze estreme, il Comparto potrebbe sostenere perdite significative in ragione delle capacità d'investimento limitate o potrebbe non essere in grado di implementare o perseguire appieno i propri obiettivi o strategie d'investimento, a causa delle restrizioni d'investimento per gli QFI, dell'illiquidità del mercato dei titoli nella RPC o di ritardi o interruzioni nell'esecuzione delle contrattazioni o nel regolamento delle stesse.

### Rischi di custodia relativi alla PRC

In osservanza dei requisiti della PRC, i titoli quali i titoli a reddito fisso negoziati sul mercato obbligazionario interbancario e sulle borse valori della PRC per mezzo di un regime QFI saranno custoditi da uno o più depositari locali (il **"Depositario QFI"**) attraverso conti di deposito titoli presso depositari o organismi di compensazione quali China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, China Central Depository & Clearing Co. Ltd e/o Shanghai Clearing House Co. Ltd. La liquidità sarà mantenuta in conti correnti presso il Depositario QFI.

Il Depositario garantirà che il Depositario PRC disponga di adeguate procedure per custodire idoneamente gli attivi di un Comparto, ivi compresa la tenuta delle registrazioni per mezzo della quale gli attivi di tale Comparto siano registrati a nome dello stesso e tenuti separati dagli altri attivi del Depositario PRC. Ai sensi dei Regolamenti QFI, i titoli di un qualsiasi Comparto detenuti dal Subgestore degli Investimenti ai sensi della sua Licenza QFI saranno registrati con denominazione congiunta del Subgestore degli Investimenti e del relativo Comparto ad esclusivo beneficio ed uso di quel Comparto.

Sebbene ai sensi dei Regolamenti QFI la proprietà degli attivi presenti sui suddetti conti sia riconducibile al Comparto interessato e sia separata da quella degli attivi del Subgestore degli Investimenti (in qualità di QFI) e del Depositario QFI, è possibile che le autorità giudiziarie e di regolamentazione cinesi possano interpretare che il Subgestore degli Investimenti sia la parte avente diritto ai titoli presenti sul suddetto conto di negoziazione titoli. Tali titoli potrebbero essere soggetti a rivendicazioni da parte di un liquidatore del Subgestore degli Investimenti e potrebbero non godere delle stesse protezioni come se fossero stati registrati a solo nome del Comparto. In particolare, i creditori del Subgestore degli Investimenti potrebbero tentare di acquisire il controllo degli attivi di un Comparto per coprire eventuali passività a loro dovute dal Subgestore degli Investimenti.

Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che la liquidità depositata nel conto corrente di un Comparto presso il Depositario QFI non sarà separata, ma dovrà intendersi come un debito dovuto dal Depositario QFI al relativo Comparto in quanto depositario. Tale liquidità potrà essere unita a quella appartenente ad altri clienti del Depositario QFI. In caso di fallimento o liquidazione del Depositario QFI, il Comparto diverrà un creditore non garantito e sarà classificato pari passu con tutti gli altri creditori non garantiti e non godrà di alcun diritto proprietario sulla liquidità depositata. Il Comparto potrebbe non essere in grado di recuperare in toto o in parte tale liquidità, nel qual caso esso potrebbe subire delle perdite. Inoltre, il Comparto potrebbe subire delle perdite a causa di atti od omissioni del Depositario QFI nell'esecuzione o nel regolamento di qualsiasi transazione o nel trasferimento di qualsiasi fondo o titolo.

### **Rischi di intermediazione relativi alla PRC**

L'esecuzione e il regolamento di operazioni o il trasferimento di eventuali fondi o titoli potranno essere eseguiti da intermediari ("**Intermediari cinesi**") nominati dal QFI. Sussiste il rischio che i Comparti possano subire perdite dovute all'inadempienza, al fallimento o alla sospensione degli Intermediari cinesi. In tal caso, i Comparti potrebbero subire conseguenze negative rispetto all'esecuzione o al regolamento delle operazioni o al trasferimento di eventuali fondi o titoli.

In fase di selezione degli Intermediari cinesi, il QFI dovrà tenere conto di fattori quali la competitività delle commissioni, della portata degli ordini e degli standard di esecuzione. Qualora il QFI lo ritenga opportuno, potrà nominare un unico Intermediario cinese e il Comparto potrebbe non versare necessariamente la commissione più bassa disponibile sul mercato.

### **Limiti di investimento**

Gli investimenti sul mercato dei titoli della PRC tramite il regime QFI sono soggetti al rispetto di determinati limiti d'investimento imposti dai Regolamenti QFI, tra cui quelli indicati di seguito, applicabili a ogni investitore estero (compresi i Comparti interessati) che investa tramite il regime QFI e che influiranno sulla capacità dei Comparti di investire sul mercato dei titoli della PRC e conseguire i propri obiettivi d'investimento:

- (i) le azioni detenute da ogni investitore estero sottostante (come i Comparti interessati) che investa (tramite il regime QFI o altri canali autorizzati) in una società quotata della PRC o in una società ammessa sulla National Equities Exchange and Quotations (NEEQ) non devono superare il 10% delle azioni totali di detta società; e
- (ii) le Azioni cinesi A complessivamente detenute da tutti gli investitori esteri sottostanti (come i Comparti interessati e tutti gli altri investitori esteri) che investano (tramite il regime QFI o altri canali autorizzati) in una società quotata della PRC o una società ammessa sulla NEEQ, non devono superare il 30% delle azioni totali di detta società.

L'investimento strategico in società quotate da parte di investitori esteri qualificati e altri investitori esteri ai sensi di legge non è soggetto alle limitazioni di cui ai summenzionati paragrafi (i) e (ii).

Sebbene non espressamente previsto dai Regolamenti QFI, il limite del 10% per la singola partecipazione estera si applica in pratica anche a livello di QFI, per cui un QFI non può detenere il 10% o più delle azioni di qualsivoglia società quotata, a prescindere dal fatto che il QFI detenga dette azioni per una serie di clienti diversi. Di conseguenza, poiché lo status di QFI del Subgestore degli Investimenti può essere utilizzato dai Comparti e da altri investitori, la capacità dei Comparti di investire nelle azioni di talune società quotate può essere limitata dall'investimento nelle azioni di tali società quotate da parte di altri investitori che condividano lo status di QFI del Subgestore degli Investimenti. Nello specifico, quando la partecipazione di tali altri investitori in una società quotata della PRC raggiunge il 10%, i Comparti potrebbero non essere in grado di acquistare quelle azioni, anche se in quel momento il prezzo effettivo delle azioni è vantaggioso per i Comparti.

Analogamente, poiché il limite del 30% di partecipazioni estere complessive è monitorato a livello di tutti gli investitori esteri, anche la capacità dei Comparti di investire in Azioni cinesi A di alcune società quotate può essere limitata dagli investimenti effettuati da altri investitori esteri.

### **Rischio di non ottenere l'approvazione di PBOC**

Prima di investire in obbligazioni della PRC per un Comparto mediante il mercato obbligazionario interbancario cinese, il Subgestore degli Investimenti è tenuto a ottenere l'approvazione da PBOC. Non può essere fornita alcuna garanzia in merito al fatto che tale approvazione sarà ottenuta e, se ottenuta, non sarà revocata. Le opzioni d'investimento disponibili

per un Comparto saranno compromesse e limitate se l'approvazione da PBOC richiesta non sarà ottenuta o sarà revocata. Ciò potrebbe incidere negativamente sulla performance del Comparto.

### Rischio valutario dell'RMB

Attualmente l'RMB non è una valuta liberamente convertibile ed è soggetta a controlli e restrizioni da parte delle borse valori. Un Comparto può investire principalmente in titoli denominati in RMB, ma il suo patrimonio netto sarà quotato in valute estere. Di conseguenza, gli investimenti del Comparto potrebbero risentire delle oscillazioni dei tassi di cambio tra l'RMB e le altre valute. Non può essere fornita alcuna garanzia in merito al fatto che il tasso di cambio dell'RMB non oscillerà ampiamente in futuro rispetto al Dollaro USA o a qualsiasi altra valuta. L'eventuale deprezzamento dell'RMB comporterà una flessione di valore per gli attivi denominati in RMB, il che potrebbe avere un effetto negativo sulla performance del Comparto.

L'RMB è negoziato sia sui mercati onshore che offshore. Sebbene sia l'RMB onshore ("CNY") che l'RMB offshore ("CNH") rappresentino la stessa valuta, essi sono negoziati su mercati diversi e distinti, che operano in maniera indipendente. Pertanto, il CNY e il CNH non hanno necessariamente lo stesso tasso di cambio e le loro oscillazioni potrebbero non andare nella stessa direzione. In sede di calcolo del Valore Patrimoniale Netto per Azione di una Classe non denominata in RMB, l'Agente Amministrativo applicherà il tasso di cambio del mercato offshore dell'RMB a Hong Kong, ossia il tasso di cambio del CNH, che potrebbe essere a premio o a sconto rispetto al tasso di cambio del mercato onshore dell'RMB nella PRC, ossia il tasso di cambio del CNY.

### Pubblicazione delle informazioni concernenti le partecipazioni

Mentre i requisiti sulla pubblicazione delle informazioni concernenti le partecipazioni nella PRC si applicano generalmente agli investimenti in azioni di società quotate della PRC, le obbligazioni convertibili (se presenti) detenute da un investitore, che possano essere convertite in azioni di società quotate, potrebbero essere anch'esse assoggettate a tali requisiti. In aggiunta, un Comparto che investa in titoli mediante la quota QFI del Subgestore degli Investimenti potrebbe intendersi come agente di concerto con altri fondi o comparti gestiti dal Subgestore degli Investimenti e pertanto potrebbe essere soggetto al rischio che i relativi investimenti possano dover essere comunicati in forma aggregata con le partecipazioni di tali altri fondi o portafogli laddove la partecipazione aggregata renda attiva la soglia di rendicontazione ai sensi del diritto della PRC, attualmente al 5% delle azioni totali emesse della relativa società quotata nella PRC. Ciò potrebbe rendere noti al pubblico gli investimenti del Comparto e incidere negativamente sulla loro performance.

## INVESTIRE NELLA PRC E NELLA REGIONE DELLA GRANDE CINA

È possibile che un Comparto effettui investimenti legati economicamente a emittenti della Repubblica popolare cinese ("PRC") o ad altri emittenti connessi alla regione della Grande Cina, quali Hong Kong, Macao o Taiwan. Tali Comparti potrebbero investire anche in titoli eventualmente quotati o negoziati in mercati riconosciuti o over-the-counter sia all'interno che all'esterno della regione della Grande Cina, ad esempio Regno Unito, Singapore, Giappone o Stati Uniti.

Gli investimenti in titoli legati alla PRC comportano certi rischi e considerazioni particolari che non sono normalmente associati ai mercati della sfera anglosassone (quali Australia, Canada, Nuova Zelanda, Regno Unito e Stati Uniti); ad esempio, un maggior controllo del governo sull'economia, l'incertezza politica e legale, i controlli imposti dalle autorità della PRC sui cambi e sulle fluttuazioni dei tassi di cambio (che possono ripercuotersi sull'attività e sui risultati finanziari delle imprese della PRC), la tassazione di natura confiscatoria, il rischio che il governo della PRC possa decidere di non continuare a supportare programmi di riforma economica, il rischio di nazionalizzazione o espropriazione di beni, la mancanza di norme uniformi di revisione e contabilità, una minor disponibilità, per il pubblico, di informazioni finanziarie e di altro tipo, potenziali difficoltà nel far valere obbligazioni contrattuali e limitazioni alla possibilità di distribuire dividendi dovute a questioni valutarie, che potrebbero condurre al rischio di perdita di un trattamento fiscale favorevole. Di conseguenza, l'investimento del Comparto in titoli legati alla PRC può essere soggetto a una maggiore volatilità di prezzo rispetto ai mercati anglosassoni in virtù della maggiore sensibilità ai tassi d'interesse, della percezione del mercato riguardo all'affidabilità creditizia dell'emittente e della liquidità generale di mercato. Inoltre, questi fattori di rischio, relativi soprattutto ai processi decisionali del governo della PRC e alla possibilità di nazionalizzare o espropriare gli attivi, riducono la capacità del Subgestore degli Investimenti di prevedere le oscillazioni dei tassi d'interesse, il che potrebbe ripercuotersi sul valore del Comparto interessato.

La SSE e la SZSE possono avere volumi di scambio inferiori rispetto a quelli dei mercati sviluppati e le capitalizzazioni di mercato di molte società quotate sono di piccole dimensioni rispetto a quelle delle borse dei mercati sviluppati. I titoli azionari quotati di molte società della PRC, tra cui le Azioni cinesi A e le Azioni cinesi B, sono di conseguenza meno liquidi e possono presentare una maggior volatilità rispetto a quella che caratterizza paesi dell'OCSE più sviluppati. Le Azioni cinesi A sono azioni di società costituite nella PRC e quotate alla SSE e alla SZSE, che possono essere sottoscritte e negoziate in Yuan Renminbi cinese dagli investitori della PRC e da quelli esterni alla PRC che godono dello status di QFI o tramite il programma Stock Connect descritto più avanti (note anche come "Azioni ordinarie in Yuan cinesi"). Le Azioni cinesi B sono azioni di società costituite nella PRC e quotate alla SSE e alla SZSE, che possono essere sottoscritte e negoziate in valuta estera da investitori non appartenenti alla PRC (note anche come "Azioni speciali in Yuan cinesi").

Anche l'attività di vigilanza e di regolamentazione esercitata dal governo sul mercato mobiliare e sulle società quotate della PRC è meno sviluppata che in molti Paesi dell'OCSE. Il mercato azionario della PRC ha registrato in passato una forte volatilità dei prezzi e non è possibile garantire che tale volatilità non si verificherà in futuro. I fattori sopracitati potrebbero influenzare negativamente l'incremento del capitale e la performance degli investimenti e il Valore Patrimoniale Netto del Comparto interessato, la capacità di rimborsare azioni nel Comparto e il prezzo al quale tali azioni possono essere rimborsate. La prova del diritto di proprietà dei titoli scambiati in borsa nella PRC consiste semplicemente in registrazioni elettroniche presso il depositario e/o presso la borsa. Queste modalità di registrazione sono nuove e non del tutto testate riguardo alla loro efficienza, accuratezza e sicurezza.

Questi rischi possono essere più consistenti per il mercato delle Azioni cinesi A che per i mercati dei titoli della PRC in generale, in quanto il mercato delle Azioni cinesi A è soggetto a maggiori restrizioni e controlli da parte del governo. Inoltre, le informazioni disponibili sulle società della PRC possono non essere così complete, accurate o tempestive come quelle riguardanti società quotate del mondo anglosassone. Ai sensi delle regolamentazioni attualmente vigenti nella PRC, gli investitori esteri potranno investire direttamente sul mercato delle Azioni cinesi A solo per mezzo di istituzioni che abbiano ottenuto lo status di QFI o tramite il programma Stock Connect. Sebbene il Subgestore degli Investimenti attualmente goda dello status di QFI, si prevede che i Comparti possano acquisire esposizioni al mercato delle Azioni cinesi A mediante investimenti in prodotti collegati alle azioni emessi da istituzioni finanziarie che siano QFI o mediante gli Stock Connect e che non investiranno in tale mercato mediante una licenza QFI.

I Comparti possono decidere di assumere un'esposizione a determinati emittenti della regione della Grande Cina, utilizzando prodotti o programmi di "accesso" esistenti o futuri. Ad esempio, un Comparto può partecipare allo Stock Connect, ossia un programma approvato dalla China Securities Regulatory Commission ("CSRC") e dalla Securities and Futures Commission of Hong Kong, che consentono alla PRC e a Hong Kong l'accesso ai reciproci mercati azionari. Stock Connect è un programma interconnesso di negoziazione e di compensazione dei titoli sviluppato dalla SEHK, dalla SSE, dalla SZSE e da ChinaClear.

Nella misura in cui un Comparto partecipa al programma Stock Connect o ad altri programmi di accesso analoghi che siano nuovi, innovativi o in fase di sviluppo, il Comparto può essere soggetto a norme e regolamenti nuovi, incerti o non testati, promulgati dalle pertinenti autorità di vigilanza. Inoltre, le attuali normative che regolano l'investimento di un Comparto in società della PRC possono essere soggette a modifiche. Non può esservi garanzia che il programma Stock Connect o altri programmi di investimento non saranno aboliti e un Comparto potrebbe essere influenzato negativamente da tali modifiche.

## RISCHI DEL MERCATO DEI TITOLI DI DEBITO DELLA PRC

### Rischio di regolamento

Gli investimenti in titoli di debito esporranno i relativi Comparti al rischio di inadempienza della controparte. I titoli di debito negoziati su una borsa valori potrebbero essere soggetti al rischio di controparte, sebbene tale rischio possa essere ridotto da un sistema di compensazione centralizzato. Gli investitori potrebbero essere soggetti a un rischio di controparte superiore sul mercato obbligazionario interbancario. Quest'ultimo è un mercato over-the-counter (OTC) trainato dalle quotazioni, in cui le negoziazioni vengono eseguite tra due controparti mediante un sistema di trading. La controparte che ha stipulato una transazione con un Comparto potrebbe non adempiere al proprio obbligo di regolamento della stessa. Sul mercato obbligazionario interbancario sono previsti diversi metodi di regolamento delle transazioni, quali la consegna del titolo ad opera della controparte dopo il ricevimento del pagamento eseguito dal Comparto, il pagamento da parte del Comparto dopo la consegna del titolo ad opera della controparte, oppure la consegna del titolo simultaneamente al pagamento ad opera di ciascuna parte. Sebbene il Subgestore degli Investimenti possa adoperarsi per negoziare termini che siano favorevoli per il Comparto, non può essere fornita alcuna garanzia in merito al fatto che i rischi di regolamento possano essere eliminati. Se la controparte non adempie ai propri obblighi ai sensi di una transazione, il Comparto sosterrà delle perdite.

### Rischio di liquidità

Il mercato dei titoli di debito denominati in CNY si trova in una fase di sviluppo e la capitalizzazione di mercato e il volume delle contrattazioni potrebbero essere inferiori a quelli dei mercati più sviluppati. La volatilità del mercato e la potenziale mancanza di liquidità dovute a un volume di contrattazioni ridotto sul mercato dei titoli di debito denominati in CNY potrebbero tradursi in oscillazioni significative dei prezzi dei titoli di debito negoziati su tali mercati e potrebbero incidere sulla volatilità del Valore Patrimoniale Netto del Comparto.

I titoli di debito in cui un Comparto può investire potrebbero non essere quotati su una borsa valori o su un mercato dei titoli in cui le contrattazioni vengano condotte con frequenza regolare. Persino quando i titoli di debito sono quotati, il mercato di tali titoli potrebbe essere inattivo e il volume delle contrattazioni potrebbe essere basso. In mancanza di un mercato secondario attivo, il Comparto potrebbe essere costretto a detenere i titoli di debito fino alla loro data di scadenza. Qualora fossero ricevute richieste di rimborso per importi ingenti, il Comparto potrebbe dover liquidare i propri investimenti applicando un sostanziale sconto al fine di soddisfare tali richieste e potrebbe subire perdite nella negoziazione di tali titoli.

Il prezzo al quale i titoli di debito vengono negoziati potrebbe essere superiore o inferiore al prezzo di sottoscrizione iniziale, a causa di molteplici fattori tra cui i tassi di interesse prevalenti. Inoltre, il differenziale tra il prezzo di acquisto e vendita dei titoli di debito in cui il Comparto investe potrebbe essere elevato e il Comparto potrebbe pertanto sostenere costi di negoziazione significativi e persino subire perdite all'atto della vendita degli investimenti.

### **Rischi correlati ai rating creditizi**

Un Comparto potrebbe investire in titoli i cui rating creditizi siano assegnati da agenzie di rating locali cinesi. Tuttavia, i criteri di rating e la metodologia utilizzata da tali agenzie potrebbero differire da quelli adottati dalla maggior parte delle agenzie di rating riconosciute a livello internazionale. Pertanto, tale sistema di rating potrebbe non fornire uno standard equivalente per il confronto con i titoli ai quali siano assegnati rating da agenzie internazionali.

Qualora le valutazioni basate su rating di credito locali cinesi non riflettessero la qualità creditizia e i rischi insiti in un titolo, gli investitori potrebbero subire delle perdite, potenzialmente superiori rispetto a quelle originariamente previste.

### **Rischio di declassamento del rating creditizio**

Un emittente di strumenti di debito denominati in RMB potrebbe constatare un peggioramento della propria condizione finanziaria, che a sua volta potrebbe tradursi in un declassamento del rating creditizio. Il peggioramento della condizione finanziaria o il declassamento del rating creditizio di un emittente potrebbe tradursi in una maggiore volatilità e incidere negativamente sul prezzo dei relativi strumenti di debito denominati in RMB e sulla liquidità, rendendo così più complicata la vendita di tali strumenti di debito.

### **Rischio del mercato degli strumenti di debito della PRC**

Gli investimenti nel mercato degli strumenti di debito cinesi potrebbero presentare una maggiore volatilità e maggiori fluttuazioni rispetto agli investimenti in prodotti di debito dei mercati più sviluppati.

### **Rischio di credito delle controparti degli strumenti di debito denominati in RMB**

Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che il mercato finanziario cinese è nascente e la maggior parte degli strumenti di debito denominati in RMB è e resterà priva di rating. Gli strumenti di debito denominati in RMB possono essere emessi da diversi emittenti con sede in Cina o al di fuori della Cina, ivi comprese le banche commerciali, le state policy bank, le società di capitali, ecc. Questi emittenti potrebbero avere profili di rischio diversi e la loro qualità creditizia potrebbe cambiare. Inoltre, gli strumenti di debito denominati in RMB sono generalmente obbligazioni di debito non garantite e non supportate da alcuna garanzia collaterale. Un Comparto potrebbe essere pienamente esposto al rischio di credito/insolvenza delle sue controparti, quale creditore non garantito.

### **Rischio correlato al tasso di interesse**

I cambiamenti nelle politiche macroeconomiche cinesi (ad esempio, la politica monetaria e la politica fiscale) influenzeranno i mercati dei capitali, incidendo sulla tariffazione degli strumenti di debito e, pertanto, sul rendimento di un Comparto. Il valore degli strumenti di debito denominati in RMB detenuti da un Comparto varierà generalmente in modo inverso rispetto alle variazioni dei tassi di interesse e, di conseguenza, tali variazioni potrebbero incidere sul valore degli attivi del Comparto. Di norma, quando i tassi di interesse salgono, il valore degli attivi a reddito fisso tende a diminuire. Al contrario, quando i tassi di interesse scendono, il valore degli attivi a reddito fisso tende ad aumentare.

### **Rischio di valutazione**

Gli strumenti di debito denominati in RMB sono soggetti al rischio di erronea o impropria valutazione, ossia al rischio operativo che essi non siano idoneamente tariffati. Principalmente le valutazioni si basano sui dati di fonti indipendenti parti terze quando i prezzi sono disponibili; di conseguenza le valutazioni potrebbero talvolta comportare un certo grado di incertezza e di determinazione soggettiva e le informazioni indipendenti sulla tariffazione potrebbero non essere sempre disponibili.

### **Strumenti di debito ad alto rendimento o privi di rating**

In conformità ai Regolamenti QFI e all'obiettivo d'investimento del Comparto, gli attivi del medesimo possono essere investiti in strumenti a basso rating o privi di rating, che sono soggetti a un maggiore rischio di perdita del capitale e degli interessi rispetto agli strumenti di debito con rating superiore. I rating inferiori di alcuni strumenti di debito o i titoli privi di rating detenuti per conto di un Comparto riflettono una maggiore possibilità che variazioni negative delle condizioni finanziarie dell'emittente o delle condizioni economiche generali, o entrambi i casi, o un aumento imprevisto dei tassi di interesse possano pregiudicare la capacità dell'emittente di eseguire i pagamenti relativi agli interessi e al capitale. Tali strumenti di debito generalmente comportano un livello superiore di rischio di inadempienza, che potrebbe interessare il valore del capitale di un investimento. Gli strumenti di debito privi di rating potrebbero essere meno liquidi rispetto a strumenti di debito equivalenti a cui sia stato assegnato un rating e vi è il rischio che il Comparto non riesca a valutare in modo accurato il rating creditizio di tali strumenti di debito di riferimento.

## Rischi d'investimento in Urban Investment Bond

I Comparti possono investire in urban investment bond emesse da organismi di finanziamento degli enti locali ("LGFV"). Tali obbligazioni non sono di norma garantite dai governi locali della PRC né dal governo centrale. In caso di inadempienza degli LGFV rispetto al pagamento del capitale o degli interessi relativi alle urban investment bond, i Comparti potrebbero subire perdite significative e il relativo Valore Patrimoniale Netto potrebbe risentirne negativamente.

## RISCHI LEGATI AI PROGRAMMI SHANGHAI-HONG KONG STOCK CONNECT E SHENZHEN-HONG KONG STOCK CONNECT

Un Comparto può investire mediante lo Shanghai Stock Connect in taluni titoli idonei quotati sulla SSE (i "**Titoli della SSE**") e mediante lo Shenzhen Stock Connect in taluni titoli idonei quotati sulla SZSE (i "**Titoli della SZSE**") e, congiuntamente ai Titoli della SSE, i "**Titoli Idonei**"), che lo assoggettano ad altri rischi, tra i quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti:

### Limiti di quota

Stock Connect è soggetto a limiti di quota. L'attività di trading nell'ambito del programma Stock Connect è soggetta a una quota giornaliera ("**Quota Giornaliera**"). I trading Northbound e Southbound sono soggetti a una rispettiva tipologia di Quota Giornaliera distinta. La Quota Giornaliera per il trading Northbound pone un limite al valore d'acquisto netto massimo delle operazioni transfrontaliere eseguite a titolo del programma Stock Connect in ogni giorno di negoziazione. In particolare, nel caso in cui il saldo rimanente della Quota Giornaliera per il trading Northbound scendesse a zero o venisse superato durante la contrattazione continua o la chiamata in apertura di seduta, i nuovi ordini d'acquisto saranno respinti (sebbene gli investitori possano vendere i loro titoli in modalità transfrontaliera a prescindere dalla quota residua) per la parte restante della giornata. L'autorità governativa competente della PRC ha facoltà di modificare la Quota Giornaliera o di imporre una quota diversa di tanto in tanto. Pertanto, i limiti di quota possono ridurre la capacità di un Comparto di investire tempestivamente in Titoli Idonei mediante Stock Connect e il Comparto potrebbe non essere in grado di perseguire in modo efficace le proprie strategie d'investimento.

### Rischio di sospensione

È previsto che la SEHK, la SSE e la SZSE si riservino il diritto di sospendere il trading Northbound e/o Southbound del rispettivo programma Stock Connect qualora ciò si riveli necessario per garantire un mercato ordinato e corretto e per una gestione prudente dei rischi. Prima di applicare una sospensione occorre richiedere il consenso del competente organismo di vigilanza. L'autorità governativa competente della PRC ha altresì la facoltà di imporre "interruttori automatici" e altre misure per arrestare o sospendere il trading Northbound. Qualora sia applicata una sospensione del trading Northbound ad opera del programma Stock Connect, ciò penalizzerà la capacità di accesso dei Comparti al mercato della PRC.

### Differenze relative ai giorni di negoziazione

Il programma Stock Connect sarà operativo solo nei giorni in cui i mercati della PRC e di Hong Kong sono aperti alle contrattazioni e in cui le banche in entrambi i mercati sono aperte nei corrispondenti giorni di regolamento. È pertanto possibile che vi siano occasioni in cui per il mercato della PRC sia un normale giorno di negoziazione ma gli investitori di Hong Kong e altri investitori esteri (quali un Comparto) non possano condurre alcuna negoziazione tramite il programma Stock Connect. Ne deriva che i Comparti potrebbero essere soggetti al rischio di oscillazione dei prezzi dei Titoli Idonei nei periodi in cui il programma Stock Connect non effettui negoziazioni.

### Rischio operativo

Il programma Stock Connect rappresenta un canale, per gli investitori di Hong Kong ed esteri, per accedere direttamente ai mercati azionari della PRC.

La funzionalità del programma Stock Connect parte dal presupposto del buon funzionamento dei sistemi operativi dei rispettivi operatori di mercato. Tali operatori possono partecipare al programma SC a condizione che soddisfino requisiti informatici, di gestione del rischio ed eventuali altri requisiti specificati dalla borsa valori e/o dall'organismo di compensazione interessati. Occorre tener presente che i regimi mobiliari e gli ordinamenti giuridici dei mercati di Hong Kong e della PRC differiscono in modo rilevante ed è possibile che gli operatori di mercato, per rendere operativo il programma di test, debbano affrontare e risolvere in via continuativa problemi derivanti da tali differenze.

La "connettività" all'interno del programma Stock Connect richiede altresì l'inoltro degli ordini su base transfrontaliera, il che a sua volta ha comportato la messa a punto di nuovi sistemi informatici da parte della SEHK e degli operatori di borsa (vale a dire, un nuovo sistema di smistamento degli ordini creato dalla SEHK al quale gli operatori di borsa devono connettersi). Non vi è certezza che i sistemi della SEHK e degli operatori di mercato funzionino in modo corretto, né che continuino ad essere adattati ai cambiamenti e agli sviluppi di entrambi i mercati. L'eventuale malfunzionamento dei relativi

sistemi potrebbe causare anomalie nell'attività di trading tramite il programma Stock Connect in entrambi i mercati. Tutto ciò potrebbe penalizzare la capacità dei Comparti di accedere al mercato della PRC (e quindi di perseguire le proprie strategie d'investimento).

### Limitazioni alle vendite imposte dal monitoraggio iniziale

La normativa della PRC prevede che, per poter effettuare una vendita, l'investitore disponga nel suo conto di una quantità sufficiente di Titoli Idonei prima dell'apertura del mercato in tale giorno; in caso contrario, la borsa valori interessata della PRC respingerà l'ordine di vendita. La SEHK attua un controllo preventivo sugli ordini di vendita di Titoli Idonei provenienti dai suoi operatori (ossia, dagli intermediari) per accertarsi che non avvengano vendite allo scoperto.

Se un Comparto intende vendere determinati Titoli Idonei che detiene, la SEHK richiede all'intermediario incaricato della vendita dei rispettivi Titoli Idonei la conferma del fatto che il Comparto sia in possesso di un numero sufficiente di tali Titoli Idonei prima dell'apertura del mercato nel giorno della vendita (il "**Giorno di Negoziazione**"). Ove l'intermediario non fosse in grado di dare tale conferma prima dell'apertura del mercato, non potrà eseguire l'ordine di vendita dei Titoli Idonei in questione per conto del Comparto in tale Giorno di Negoziazione. A causa di tale requisito, i Comparti sono tenuti ad agevolare la conferma dell'intermediario al fine di cedere tempestivamente le partecipazioni in Titoli Idonei.

Alcuni depositari locali offrono soluzioni finalizzate ad assistere gli investitori nel soddisfare tale requisito senza dover consegnare all'intermediario i titoli prima della data di negoziazione. Alcuni di tali depositari locali, ad esempio, mettono a disposizione un "modello integrato di intermediazione/deposito" grazie al quale il depositario locale è designato subdepositario del rispettivo Comparto. Successivamente, la sua funzione di intermediazione riceverà prove sufficienti del fatto che una quantità sufficiente sia detenuta dal Comparto per consentire all'intermediario di eseguire la vendita dei rispettivi Titoli Idonei. Questo modello consente al Comparto di far sì che tutti i titoli rimangano per tutto il tempo in custodia. Separatamente, la SEHK ha implementato un modello potenziato di controllo pre-negoziazione, grazie al quale gli investitori non saranno più tenuti a consegnare in via anticipata i titoli agli intermediari. Le Banche Depositarie dovranno aprire un "conto speciale separato" presso il CCASS (Central Clearing and Settlement System – Sistema Centrale di Compensazione e Regolamento gestito dalla HKSCC) per la compensazione dei titoli quotati o negoziati presso la SEHK, destinato agli investitori e in grado di generare un ID esclusivo per ogni investitore. Il sistema CCASS s'incarica di fotografare le posizioni in titoli detenute in tale conto speciale, onde facilitare l'ottemperanza all'obbligo del controllo pre-negoziazione. Al momento dell'esecuzione degli ordini di vendita degli investitori che hanno optato per il modello potenziato, gli intermediari saranno tenuti a fornire l'ID o codice di identificazione dell'investitore. L'obiettivo del modello potenziato consiste nel fornire agli investitori una maggior flessibilità nell'impiego di più intermediari. La SEHK sta inoltre implementando una miglioria supplementare, introducendo un ulteriore sistema di regolamento interbancario di grossi volumi in renminbi che funziona durante l'orario notturno. Questa miglioria consentirà di confermare integralmente i regolamenti in contanti in renminbi nello stesso giorno, ottenendo un effettivo sistema di consegna a fronte di pagamento.

La Società ha attualmente adottato il modello integrato di intermediazione/deposito con riferimento ai Comparti, ma sta conducendo indagini in merito alle summenzionate migliorie. Essa intende adottare il modello potenziato di controllo pre-negoziazione e utilizzare il sistema di regolamento interbancario di grossi volumi in renminbi con riferimento ai Comparti dopo che tutte le questioni correlate all'implementazione e operative siano state risolte. Si segnala comunque che non esiste garanzia che tale proposta sia implementata o continui a esserlo e non sia revocata, né esiste certezza dell'efficacia della stessa nel contribuire a soddisfare i requisiti o di quali siano i costi associati al suo utilizzo.

### Regola dei profitti a breve termine

Secondo la legge sui titoli della PRC, un azionista che detiene il 5% o più del totale delle azioni emesse (o altri titoli di natura azionaria) di una società quotata della PRC o di una società le cui azioni sono negoziate in altre sedi di negoziazione di titoli nazionali approvate dal Consiglio di Stato (un "**Grande Azionista**") deve restituire a tale società tutti i profitti ottenuti dall'acquisto e dalla vendita di azioni (o altri titoli di natura azionaria) di tale società se entrambe le transazioni avvengono entro un periodo di sei mesi, fatte salve le eccezioni stabilite dalla legge sui titoli della PRC. Qualora la Società o un Comparto diventi un grande azionista di tale società grazie all'investimento in Azioni cinesi A tramite il programma Stock Connect o i prodotti di accesso al mercato, i profitti dei Comparti derivanti da tali investimenti possono essere limitati e, di conseguenza, la performance dei Comparti può risulterne pregiudicata.

### Limitazioni delle operazioni di compravendita (giornaliere)

Le operazioni di compravendita (giornaliere) non sono consentite nell'ambito del programma Stock Connect. Gli investitori non possono acquistare e vendere gli stessi titoli tramite il programma Stock Connect nello stesso Giorno di Negoziazione. Questo divieto può limitare la capacità del Comparto di investire nei Titoli Idonei tramite il programma Stock Connect e di acquisire o liquidare posizioni in modo tempestivo.

### Rimozione dall'elenco dei Titoli Idonei

Se viene rimosso dall'elenco dei Titoli Idonei alla negoziazione tramite il programma Stock Connect, un titolo può solo essere venduto e l'acquisto è limitato. Ciò può incidere sul portafoglio o sulle strategie d'investimento di un Comparto, ad esempio qualora il Gestore intenda acquistare un titolo che è stato rimosso dall'elenco dei Titoli Idonei.

### **Rischio di compensazione e regolamento**

La HKSCC, una società interamente controllata da Hong Kong Exchanges and Clearing Limited, e ChinaClear hanno posto in essere i collegamenti tra i propri sistemi di clearing, dei quali sono diventate reciprocamente associate, per facilitare l'attività di compensazione e regolamento delle transazioni transfrontaliere. Per le transazioni transfrontaliere effettuate in un mercato, l'organismo di compensazione di quel mercato provvederà, da un lato, alle operazioni di compensazione e regolamento per i suoi associati e, dall'altro, s'incaricherà di onorare gli obblighi di compensazione e regolamento dei suoi associati con la controparte di compensazione.

Nella remota ipotesi in cui ChinaClear diventasse insolvente e ne venisse dichiarata l'insolvenza, la responsabilità di HKSCC per le operazioni Northbound a norma dei contratti stipulati con gli associati al clearing è limitata all'assistenza da fornire agli stessi per far valere i loro crediti nei confronti di ChinaClear. HKSCC si obbliga ad agire in buona fede per il recupero dei titoli e degli importi dovuti da ChinaClear attraverso i canali legali disponibili o mediante la liquidazione di ChinaClear. In tal caso, i Comparti potrebbero subire ritardi nel processo di recupero o potrebbero non essere in grado di ottenere da ChinaClear il recupero completo delle proprie perdite.

### **Partecipazione a operazioni societarie e ad assemblee di azionisti**

HKSCC terrà informati gli associati CCASS delle operazioni societarie riguardanti i Titoli Idonei. Gli investitori esteri e di Hong Kong (compresi i Comparti) dovranno rispettare le disposizioni e le scadenze indicate dai rispettivi broker o depositari (ossia, associati CCASS). Il tempo disponibile affinché essi possano reagire ad eventuali iniziative societarie legate ai Titoli Idonei può ridursi a un solo giorno lavorativo. Ne consegue che i Comparti potrebbero non riuscire a partecipare in tempo utile a qualche iniziativa societaria.

Gli investitori esteri e di Hong Kong (compresi i Comparti) detengono i Titoli Idonei negoziati tramite il programma Stock Connect attraverso i propri broker o depositari. Attualmente, sul mercato della PRC, non sono ammesse deleghe multiple. Pertanto, i Comparti non saranno in grado di presenziare alle assemblee come delegati di persona in relazione ai Titoli Idonei.

### **Indennizzo degli investitori**

Gli investimenti tramite il programma Stock Connect avvengono tramite uno o più intermediari e sono soggetti al rischio che gli stessi non adempiano ai propri obblighi. Il Fondo di indennizzo degli investitori di Hong Kong è stato costituito per versare un indennizzo agli investitori di qualunque nazionalità che subiscano perdite finanziarie a causa dell'inadempienza di un intermediario abilitato o di un istituto finanziario autorizzato in relazione ai prodotti negoziati in borsa a Hong Kong. Alcuni esempi di inadempienza sono insolvenza, in caso di fallimento o liquidazione, abuso di fiducia, malversazione, frode o esercizio arbitrario di un diritto.

Rispetto alle inadempienze avvenute a decorrere dal 1° gennaio 2020 incluso, il Fondo di indennizzo degli investitori copre inoltre le perdite subite dagli investitori in relazione ai titoli negoziati su un mercato azionario gestito da SSE o SZSE e rispetto ai quali sia consentito trasmettere un ordine di vendita o di acquisto attraverso il Northbound Link di uno Stock Connect.

D'altro canto, poiché i Comparti effettuano negoziazioni Northbound attraverso intermediari di Hong Kong ma non attraverso intermediari della Cina continentale, questi non sono protetti dal China Securities Investor Protection Fund nella Cina continentale.

### **Interventi governativi**

I mercati dei titoli cinesi possono essere più volatili e instabili a causa di interventi governativi. Il governo cinese è noto per intervenire sui mercati dei titoli cinesi con modalità che possono incidere in misura significativa sul prezzo del mercato e sulla liquidità. Gli interventi governativi, quali l'imposizione di limiti sulla vendita di azioni e sulle negoziazioni di future su indici, la svalutazione del RMB e la canalizzazione dei capitali sulle azioni, possono incrementare le fluttuazioni sul mercato azionario e creare incertezze sui mercati azionari, il che potrebbe incidere in misura sostanziale sugli investimenti del Comparto.

### **Rischio valutario**

Un'ulteriore svalutazione del RMB può incidere in misura sostanziale sugli investimenti del Comparto. Non può essere fornita alcuna garanzia in merito al fatto che il RMB non sarà soggetto a svalutazione. Gli Azionisti devono altresì tenere conto del rischio di ribasso associato al RMB. Una qualsiasi svalutazione del RMB potrebbe incidere negativamente sugli

investimenti del Comparto, soprattutto dal momento che esso si prefigge di concentrarsi sulle azioni di società della Grande Cina e di società con un'esposizione significativa alla Cina.

### **Rischi normativi**

Il programma Stock Connect è soggetto a normative emanate dalle autorità di vigilanza, oltre che a regole di attuazione fissate dalle borse valori della PRC e di Hong Kong. In futuro è possibile che le autorità di vigilanza emanino di volta in volta nuove normative riguardo alle operazioni e all'applicazione transfrontaliera di tali norme in relazione al trading transfrontaliero nell'ambito del programma Stock Connect.

Si segnala che tali normative non sono state ancora testate, che non vi è ancora certezza in merito alle loro modalità di applicazione e che sono soggette a modifiche. Non vi è garanzia che il programma Stock Connect non venga abolito o modificato. I Comparti che investono nei mercati della PRC attraverso il programma Stock Connect possono subire le conseguenze avverse di tali modifiche.

### **Rischi legati al regime fiscale**

Le autorità fiscali della PRC hanno annunciato esenzioni fiscali temporanee sulle plusvalenze realizzate da investitori esterni alla PRC sulle negoziazioni di Titoli Idonei tramite il regime QFI e il programma Stock Connect. Non può tuttavia essere fornita alcuna garanzia in merito al fatto che tali esenzioni fiscali temporanee saranno concesse o continueranno a essere applicate, non saranno abrogate o abolite in via retroattiva, o che non saranno promulgate in futuro nuove normative o prassi fiscali in relazione al regime QFI e al programma Stock Connect. I Comparti possono essere soggetti a incertezze in merito alle imposte nella PRC qualora investano attraverso il regime QFI e il programma Stock Connect.

### **Rischi associati al mercato ChiNext e/o al Science and Technology Innovation Board (STAR Board)**

Un Comparto può investire nel mercato ChiNext e/o STAR Board tramite il programma Stock Connect. Gli investimenti nel mercato ChiNext e/o STAR Board possono tradursi in perdite significative per il Comparto e i rispettivi investitori. Si applicano i rischi aggiuntivi seguenti:

**Fluttuazioni maggiori sui prezzi azionari e rischio di liquidità:** Le società quotate sul mercato ChiNext e/o STAR Board hanno solitamente carattere emergente e presentano una minore scala operativa. Le società quotate sul mercato ChiNext e STAR Board sono soggette a limiti di fluttuazione dei prezzi più ampi e, a causa di soglie di ingresso più elevate, gli investitori potrebbero avere liquidità limitata rispetto ad altri consigli di amministrazione. Sono pertanto soggette a fluttuazioni maggiori dei prezzi azionari e al rischio di liquidità e, rispetto alle società quotate sul listino principale, presentano rapporti maggiori di rischio e fatturato.

**Rischio di sopravvalutazione:** i titoli quotati sul mercato ChiNext e/o STAR Board possono essere sopravvalutati e una simile valutazione eccezionalmente elevata potrebbe non essere sostenibile. I prezzi azionari potrebbero essere più suscettibili di manipolazione, per via del numero relativamente inferiore di azioni in circolazione di tali società.

**Differenze di regolamentazione:** le norme e i regolamenti riguardanti le società quotate sul mercato ChiNext e/o STAR Board sono meno stringenti in termini di redditività e di capitale azionario rispetto a quelle riguardanti il listino principale.

**Rischio di delisting:** il delisting per le società quotate sul mercato ChiNext e/o STAR Board potrebbe essere più comune e rapido. Il delisting delle società in cui un Comparto investe potrebbe avere un effetto negativo sul Comparto stesso.

**Rischio di concentrazione:** Lo STAR Board è un indice di recente costituzione e nella fase iniziale può avere un numero limitato di società quotate. Gli investimenti nello STAR Board possono essere concentrati in un numero ridotto di titoli e sottoporre il Comparto a un rischio di concentrazione più elevato.

### **RISCHI LEGATI AGLI INVESTIMENTI NEL MERCATO OBBLIGAZIONARIO INTERBANCARIO CINESE TRAMITE IL BOND CONNECT**

Un Comparto può investire tramite il Bond Connect in obbligazioni idonee negoziate sul Mercato obbligazionario interbancario cinese, che espone il Comparto ad altri rischi, tra i quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

#### **Rischio di sospensione**

È previsto che le autorità della Cina continentale si riservino il diritto di sospendere il trading Northbound del Bond Connect qualora ciò si riveli necessario per garantire un mercato ordinato e corretto e per una gestione prudente dei rischi. Qualora sia applicata una sospensione del trading Northbound tramite il Bond Connect, ciò penalizzerà la capacità di accesso dei Comparti pertinenti al mercato obbligazionario della PRC finalizzata al conseguimento dei rispettivi obiettivi d'investimento.

#### **Differenze relative ai giorni di negoziazione**

Le negoziazioni Northbound tramite il Bond Connect possono essere effettuate in giorni in cui il Mercato obbligazionario interbancario cinese sia aperto alle negoziazioni, indipendentemente dal fatto che si tratti di festività pubbliche a Hong Kong. È pertanto possibile che le obbligazioni negoziate tramite il Bond Connect possano essere soggette a fluttuazioni in periodi in cui il Comparto non sia in grado di acquistare o vendere obbligazioni, in quanto i suoi intermediari con sede a Hong Kong o in tutto il mondo non sono disponibili per assisterlo nelle negoziazioni. Questo potrebbe pertanto impedire al Comparto di realizzare utili, evitare perdite o beneficiare di un'opportunità di investire in obbligazioni della Cina continentale a un prezzo vantaggioso.

### **Rischio operativo**

Il Bond Connect rappresenta un canale per gli investitori di Hong Kong ed esteri per accedere direttamente ai mercati obbligazionari della Cina continentale.

La "connettività" nel Bond Connect richiede l'inoltro degli ordini su base transfrontaliera, il che comporta la messa a punto di nuovi sistemi operativi e piattaforme di negoziazione. Non vi è certezza che tali sistemi e piattaforme funzionino in modo corretto, né che continuino ad essere adattati ai cambiamenti e agli sviluppi di entrambi i mercati. L'eventuale malfunzionamento dei relativi sistemi potrebbe causare anomalie nell'attività di trading tramite il Bond Connect. Ciò potrebbe pertanto penalizzare la capacità di un Comparto di effettuare negoziazioni tramite il Bond Connect finalizzata al perseguimento della rispettiva strategia d'investimento.

Per gli investimenti tramite il Bond Connect, i relativi depositi, la registrazione presso PBoC e l'apertura del conto devono essere effettuati tramite un agente di custodia offshore, un agente di registrazione o altri terzi (a seconda dei casi). Di conseguenza, i Comparti pertinenti che investono tramite il Bond Connect sono soggetti al rischio di default o di errori da parte di tali terzi.

### **Rischi normativi**

Il Bond Connect ha carattere innovativo e sarà soggetto a normative emanate dalle autorità di regolamentazione, oltre che a regole di attuazione fissate da tali autorità nella Cina continentale e a Hong Kong. Si segnala che tali normative non sono state ancora testate e che non vi è ancora certezza in merito alle loro modalità di applicazione. Inoltre, le normative correnti sono soggette a modifiche che potrebbero avere effetto retroattivo. Non vi è garanzia che il Bond Connect non venga abolito. I Comparti pertinenti che investono nei mercati della Cina continentale tramite il Bond Connect potrebbero subire le conseguenze avverse di tali modifiche normative.

### **Rischi legati al regime fiscale**

In conformità alla Circolare Caishui [2018] n. 108 (la "**Circolare 108**") emanata insieme dall'Amministrazione fiscale cinese e dal Ministero delle Finanze, i redditi da interessi su obbligazioni ottenuti da investitori istituzionali esteri su investimenti nel mercato obbligazionario onshore della Cina continentale sono stati temporaneamente esentati dalla ritenuta alla fonte dell'imposta sul reddito e dall'imposta sul valore aggiunto per il periodo dal 7 novembre 2018 al 6 novembre 2021; tale periodo di esenzione è stato poi esteso dal Consiglio di Stato della PRC al 31 dicembre 2025. Di conseguenza, nel periodo di riferimento non maturerà alcuna ritenuta alla fonte dell'imposta sul reddito o imposta sul valore aggiunto sui redditi da interessi ottenuti da tali investimenti. L'imposta trattenuta sui redditi da interessi di obbligazioni diverse dai titoli di Stato anteriormente all'inizio della summenzionata esenzione resterà accantonata fino a quando le autorità fiscali della Cina continentale non avranno emanato ulteriori orientamenti in merito.

## **REGIME FISCALE NELLA PRC**

*Il seguente riepilogo della tassazione cinese sui principali investimenti dei Comparti è di natura generale, a scopo puramente informativo, e non intende essere un elenco esaustivo di tutte le considerazioni fiscali che possono essere rilevanti per la decisione di acquistare, possedere, riscattare o altrimenti disporre di Azioni dei Comparti. La presente sintesi non costituisce una consulenza legale o fiscale e non pretende di trattare le conseguenze fiscali applicabili a tutte le categorie di investitori. I potenziali investitori devono consultare i propri consulenti professionali in merito alle implicazioni della sottoscrizione, dell'acquisto, della detenzione, del riscatto o della cessione di Azioni dei Comparti sia ai sensi delle leggi e delle prassi della Cina che delle leggi e delle prassi delle rispettive giurisdizioni. Le informazioni riportate di seguito si basano sulla legge e sulla prassi in vigore in Cina alla data del presente Prospetto. Le leggi, le norme e le pratiche fiscali sono soggette a modifiche e cambiamenti (e tali modifiche possono essere apportate su base retroattiva). Pertanto, non è possibile garantire che la sintesi fornita di seguito continui a essere applicabile anche dopo la data del presente Prospetto. Inoltre, le leggi fiscali possono essere soggette a diverse interpretazioni e non è possibile garantire che le autorità fiscali competenti non assumano una posizione contraria ai trattamenti fiscali descritti di seguito.*

### **Regime fiscale per gli QFI**

La RPC non ha emesso linee guida con riferimento al contribuente per il reddito ottenuto dai titoli detenuti mediante un intermediario ai fini fiscali della RPC. In aggiunta, si constata una generale mancanza di linee guida nel diritto tributario della RPC con riferimento all'applicazione delle imposte della RPC in situazioni in cui il titolo legale degli attivi sia detenuto

da un intermediario per conto dei titolari beneficiari di tali attivi. Sulla base dell'attuale prassi amministrativa della RPC, un intermediario che detenga attivi cinesi è generalmente considerato come il contribuente relativamente a tali attivi ai fini fiscali della RPC, a prescindere dal fatto che il titolare beneficiario di tali attivi possa essere un'altra entità. Si prevede pertanto che, sebbene il Comparto possa essere il titolare beneficiario di titoli detenuti mediante il Subgestore degli Investimenti (quale titolare di licenza QFI), il Subgestore degli Investimenti può essere trattato come contribuente con riferimento alla negoziazione di titoli ai fini fiscali della RPC. Nel caso in cui le autorità fiscali della RPC emanassero linee guida con riferimento all'applicazione delle imposte nella RPC in situazioni in cui il titolo legale degli attivi sia detenuto da un intermediario per conto dei titolari beneficiari di tali attivi, il trattamento previsto precedentemente descritto potrebbe cambiare, potenzialmente anche con effetto retroattivo. Nel caso in cui il Subgestore degli Investimenti fosse considerato come contribuente della PRC del reddito ottenuto dalla Società o dal Comparto, il medesimo ha l'autorità di recuperare le imposte della PRC sostenute dal patrimonio del Comparto.

## REGIME FISCALE NELLA PRC – INVESTIMENTI IN AZIONI DELLA PRC

**Si prega di notare che queste informazioni riguardano esclusivamente i Comparti per i quali nel rispettivo Supplemento sia stato indicato che investono in titoli azionari della PRC tramite gli Stock Connect o il QFI.**

Gli investimenti diretti di un Comparto in Azioni cinesi A, ETF incorporati in Cina (tramite il programma Stock Connect) e in Azioni cinesi B sono soggetti alle normative fiscali della PRC. Gli investimenti di un Comparto in prodotti collegati alle azioni possono anch'essi essere indirettamente interessati dalle imposte applicate ai relativi QFI, emittenti o sponsor. Il regime fiscale della PRC che sarà applicato al programma Stock Connect, ai QFI e agli investimenti collegati ai regimi QFI presenta alcune incertezze. Si prega di notare che per quanto riguarda il regime fiscale nella PRC, la posizione di un Comparto e dei suoi utili e proventi con riferimento a tali investimenti permane non chiara sotto taluni aspetti.

Le normative fiscali nella PRC sono soggette a modifiche, potenzialmente anche con effetto retroattivo. Eventuali modifiche apportate alle normative fiscali della PRC potrebbero incidere negativamente su un Comparto e sui rispettivi Investimenti, ivi compresa la possibilità di ridurre i rendimenti, il valore degli Investimenti dello stesso e di compromettere il capitale investito da quel Comparto.

### Legge in materia di imposta sui redditi societari ("CIT")

Se la Società o un Comparto fosse considerato una società residente ai fini fiscali nella PRC, sarebbe assoggettato alla CIT della PRC nella misura del 25% dei redditi imponibili globali. Se la Società o un Comparto fosse considerato una società non residente ai fini fiscali nella PRC con una stabile organizzazione o sede di attività economica ("PE") nella PRC, i proventi ascrivibili a tale PE sarebbero assoggettati alla CIT nella misura del 25%.

Ai sensi della Legge CIT della PRC entrata in vigore il 1° gennaio 2008, una società non residente ai fini fiscali nella PRC senza PE nella PRC sarà generalmente assoggettata a una ritenuta d'imposta della PRC ("WIT") nella misura del 10% dei redditi originati nella PRC, ivi compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i redditi passivi (ad esempio, dividendi, interessi) e gli utili derivanti dal trasferimento di attivi, ecc., salvo ove siano previste esenzioni o riduzioni da specifiche circolari fiscali della PRC o da trattati fiscali.

Il gestore del comparto intende gestire e amministrare la Società o il relativo Comparto in modo che esso non sia trattato come una società residente ai fini fiscali nella PRC o una società non residente ai fini fiscali nella PRC con un PE nella PRC ai fini della Legge CIT, sebbene a causa delle incertezze relative alle leggi e alle prassi fiscali nella PRC tale risultato non possa essere garantito.

Benché i regolamenti in materia di CIT intendano chiarire l'applicazione di talune norme introdotte con la Legge CIT, permangono incertezze significative. Tali incertezze potrebbero impedire al Comparto di conseguire determinati risultati fiscali concepiti all'atto della strutturazione degli investimenti nella PRC.

### (i) Distribuzione di dividendi e fondi

Ai sensi dell'attuale Legge CIT della RPC, le società non residenti ai fini fiscali nella RPC senza un PE nella RPC sono assoggettate alla WIT sulle distribuzioni di fondi, bonus e dividendi in contanti dalle società residenti ai fini fiscali nella RPC. L'aliquota generale applicabile della WIT è pari al 10%, fatte salve eventuali riduzioni ai sensi di contratti/ accordi contro la doppia imposizione applicabili stipulati dalle autorità fiscali della RPC.

- Per quanto riguarda i dividendi percepiti da soggetti non residenti ai fini fiscali nella PRC su Azioni cinesi A e B, l'entità che distribuisce tali dividendi è obbligata a trattenere la WIT.
- Per quanto riguarda i dividendi e le distribuzioni percepiti da soggetti non residenti ai fini fiscali nella PRC su ETF costituiti in Cina e negoziati tramite il regime QFI, nella pratica, tali soggetti sono tenuti a comunicare autonomamente all'autorità fiscale della PRC la WIT trattenuta per difetto, dal momento che tale WIT non viene comunemente trattenuta.

- Per quanto riguarda i dividendi e le distribuzioni percepiti da soggetti non residenti ai fini fiscali nella PRC su ETF costituiti in Cina e negoziati tramite il programma Stock Connect, la WIT del 10% deve essere trattenuta dalle società sottostanti quotate nella PRC per il portafoglio d'investimento di ETF costituiti in Cina ai sensi della Circolare [2022] n. 24 (la "**Circolare 24**"), emanata congiuntamente dal Ministero delle Finanze della PRC (il "**MOF**"), dall'Amministrazione fiscale statale (la "**STA**") e dalla CSRC.

(ii) Plusvalenze

In conformità alla Legge CIT e alle rispettive Regole di Attuazione, "i redditi derivanti dal trasferimento di beni" originati nella PRC da società non residenti ai fini fiscali nella PRC senza un PE nella PRC devono essere assoggettati a una WIT pari al 10%, fatte salve eventuali esenzioni o riduzioni ai sensi di specifiche circolari fiscali della PRC o trattati/accordi fiscali applicabili stipulati dalle autorità fiscali della PRC.

Negoziazioni di investimenti azionari della PRC, ivi comprese Azioni cinesi A, Azioni cinesi B ed ETF incorporati in Cina mediante QFI e il programma Stock Connect

In conformità alla Circolare Caishui [2014] n. 79 emanata congiuntamente dal MOF, dalla STA e dalla CSRC in data 14 novembre 2014 (la "**Circolare 79**"), entrata in vigore il 17 novembre 2014, i QFI saranno temporaneamente esentati dalla WIT sulle plusvalenze ottenute dalla negoziazione di Azioni cinesi A, Azioni cinesi B e di altre partecipazioni azionarie nella PRC; tuttavia, i QFI saranno assoggettati alla WIT sulle plusvalenze ottenute prima del 17 novembre 2014 ai sensi di tali leggi. Nella pratica, le partecipazioni azionarie nella PRC di cui sopra sono interpretate dalle autorità fiscali della PRC per includere gli ETF costituiti in Cina.

In conformità alla Circolare Caishui [2014] n. 81 (la "**Circolare 81**") e alla Circolare Caishui [2016] n. 127 (la "**Circolare 127**"), emanate congiuntamente dal MOF, dalla STA e dalla CSRC, le plusvalenze ottenute dagli investitori esteri dalla negoziazione di Azioni cinesi A mediante i programmi Shanghai Stock Connect e Shenzhen Stock Connect sono temporaneamente esenti dalla WIT.

In conformità alla Circolare 24, le plusvalenze ottenute dagli investitori esteri dalla negoziazione di ETF costituiti in Cina mediante i programmi Shanghai Stock Connect e Shenzhen Stock Connect sono temporaneamente esenti dalla WIT.

Non è ancora chiaro quanto dureranno queste esenzioni temporanee, se saranno abrogate e se eventuali imposte saranno nuovamente istituite in via retroattiva.

Negoziazione di Azioni cinesi B, fatta eccezione per il regime QFI

Ai sensi delle normative fiscali CIT vigenti nella PRC, non sussistono norme o regolamenti specifici che disciplinano la tassazione sulle cessioni di Azioni cinesi B, fatta eccezione per il regime QFI. Pertanto, il trattamento fiscale degli investimenti in tali titoli è regolato dalle disposizioni fiscali generali della Legge CIT. Ai sensi di tali disposizioni fiscali generali, un Comparto potrebbe essere tecnicamente assoggettato alla WIT nella misura del 10% sulle plusvalenze originate nella PRC (tranne mediante il regime QFI), fatte salve eventuali esenzioni o riduzioni previste da leggi e normative o dai relativi trattati contro la doppia imposizione.

Tuttavia, in pratica, le autorità fiscali della PRC non hanno fatto valere attivamente la WIT sugli utili realizzati da società non residenti dalla cessione di Azioni cinesi B di società della PRC, laddove sia l'acquisto che la vendita di tali titoli fossero condotti da borse valori pubbliche.

Alla luce delle circolari di cui sopra e della prassi vigente, (i) il Comparto ha cessato di trattenere il 10% degli utili realizzati e non realizzati sui propri investimenti collegati alle Azioni cinesi A, alle Azioni cinesi B e ad altre partecipazioni azionarie nella PRC negoziate mediante il regime QFI come fondo imposte dal 17 novembre 2014, sulla base del fatto che eventuali utili realizzati dal 17 novembre 2014 in avanti saranno temporaneamente esenti dalla WIT; (ii) l'importo del fondo imposte per gli utili non realizzati sugli investimenti del Comparto collegati alle Azioni cinesi A, alle Azioni cinesi B e ad altre partecipazioni azionarie nella PRC negoziate mediante il regime QFI, trattenuto dal Comparto come fondo imposte fino al 17 novembre 2014 è stato rilasciato al relativo Comparto; e (iii) l'importo trattenuto fino al 17 novembre 2014 come fondo imposte con riferimento agli utili realizzati sugli investimenti collegati alle Azioni cinesi A, alle Azioni cinesi B e ad altre partecipazioni azionarie nella PRC negoziate mediante il regime QFI è stato applicato per pagare le passività fiscali nella PRC e l'eventuale saldo rimanente è stato rilasciato nuovamente al relativo Comparto come ulteriore reddito. I Comparti continueranno in genere a effettuare accantonamenti per la WIT del 10% sui redditi da dividendi percepiti dalle società partecipate della PRC e sui redditi da distribuzioni percepiti dagli ETF costituiti in Cina, laddove detta WIT non sia trattenuta alla fonte. Con riferimento al programma Stock Connect, in conseguenza della Circolare 81, della Circolare 127 e della Circolare 24, i Comparti non alimenteranno alcun fondo WIT nella PRC per gli utili realizzati e non realizzati ottenuti dalla negoziazione di Azioni cinesi A e di ETF costituiti in Cina mediante il programma Stock Connect fino e a meno che il fondo imposte non sia previsto da ulteriori linee guida emanate dalle autorità fiscali della PRC, il che potrebbe avere un impatto negativo sostanziale sul Valore Patrimoniale Netto del relativo Comparto. Nel caso in cui qualsiasi esenzione pertinente non fosse concessa o fosse revocata o abrogata, il Gestore potrà, a sua esclusiva discrezione, alimentare ulteriormente il fondo imposte per gli utili o i redditi pertinenti e trattenere la ritenuta d'imposta per conto del relativo Comparto.

## Imposta sul valore aggiunto ("IVA") e altre sovrattasse

In conformità alla Circolare Caishui [2016] n. 36 (la "**Circolare 36**"), il programma pilota per la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto ("IVA") in sostituzione dell'imposta sulle società è stato lanciato a livello nazionale nella PRC in modo completo a decorrere dal 1° maggio 2016 e tutti i contribuenti dell'imposta sulle società sono ricompresi nell'ambito del programma pilota con riferimento ai debiti IVA anziché ai debiti dell'imposta sulle società.

Gli utili ottenuti dalla negoziazione di titoli di largo mercato sono generalmente assoggettati nella PRC all'IVA nella misura del 6% sugli utili netti (ad esempio, gli utili al netto delle perdite). Tuttavia, la Circolare 36, la Circolare Caishui [2016] n. 70, la Circolare 81 e la Circolare 127 dispongono nello specifico che gli utili ottenuti (a) da QFI dalla negoziazione di titoli ammessi (comprese le Azioni cinesi A e le Azioni cinesi B) nella PRC, o (b) da investitori esteri (ivi comprese persone fisiche e giuridiche) dalla negoziazione di Azioni cinesi A e di ETF incorporati in Cina tramite il programma Stock Connect siano temporaneamente esenti dall'IVA.

Anche il reddito da interessi su depositi non è soggetto all'IVA. I redditi da dividendi o le distribuzioni di fondi e di proventi sugli investimenti azionari ottenuti nella Cina Continentale sono anch'essi esclusi dalla base imponibile dell'IVA.

Ai sensi delle attuali normative IVA, non sussistono norme o regolamenti specifici che disciplinano la tassazione degli utili sulle negoziazioni di Azioni cinesi B, fatta eccezione per il regime QFI. Pertanto, il trattamento fiscale degli investimenti in tali titoli è regolato dalle normative IVA generali. Ai sensi di tali disposizioni IVA generali, un Comparto potrebbe essere tecnicamente soggetto all'IVA del 6% sugli utili derivanti dalla negoziazione di Azioni cinesi B (tranne se ottenute tramite il regime QFI). Tuttavia, le autorità fiscali della PRC non riscuotono attivamente l'IVA dalle società non residenti nella PRC sugli utili realizzati sulle Azioni cinesi B, laddove sia l'acquisto che la vendita di tali titoli avvengano su borse valori ufficiali.

Prima del 1° settembre 2021, sulla base degli obblighi ai sensi dell'IVA sono state applicate l'imposta sulla manutenzione urbana e sull'edilizia (attualmente con un'aliquota compresa tra l'1% e il 7%), la sovrattassa sull'istruzione (attualmente con un'aliquota pari al 3%) e la sovrattassa locale sull'istruzione (attualmente con un'aliquota pari al 2%) (denominate collettivamente le "**sovrattasse locali**").

Ai sensi della Legge sulle imposte per la manutenzione urbana e l'edilizia ("**UMCT**") della PRC e dell'Avviso pubblico [2021] n. 28 (la "**Circolare 28**") emanato dal MOF e dalla STA, entrambi entrati in vigore il 1° settembre 2021, le sovrattasse locali non sono più imposte sull'importo dell'IVA da pagare per i servizi (compresi i servizi finanziari) forniti da entità estere.

Tenendo conto delle attuali normative IVA, il gestore non prevede l'accantonamento dell'IVA per gli utili lordi realizzati o non realizzati dai Comparti interessati sulla negoziazione di Azioni cinesi A, Azioni cinesi B e altri investimenti azionari in Cina tramite il regime QFI o il programma Stock Connect e la negoziazione di ETF costituiti in Cina tramite il programma Stock Connect.

## Imposta di bollo

Ai sensi della legislazione della PRC, l'imposta di bollo si applica generalmente all'atto della sottoscrizione e al ricevimento di tutti i documenti imponibili elencati nella legge della PRC sull'imposta di bollo. L'imposta di bollo viene generalmente applicata al venditore contestualmente alla cessione di azioni di società cinesi quotate sulle borse della PRC a un'aliquota pari allo 0,1% del corrispettivo di vendita.

## Modifiche alle politiche o alle normative fiscali

Non può essere fornita alcuna garanzia in merito al fatto che l'esenzione fiscale temporanea con riferimento al regime QFI e al programma Stock Connect descritta in precedenza continuerà a essere applicata, non sarà abrogata e abolita in via retroattiva o che in futuro non saranno promulgate nuove normative e prassi fiscali nella PRC con specifico riferimento al regime QFI e al programma Stock Connect. Tali incertezze potrebbero andare a favore o a detrimento degli Azionisti e potrebbero tradursi in un aumento o in una diminuzione del valore patrimoniale netto di un Comparto.

Nel caso in cui qualsiasi esenzione pertinente non fosse concessa o fosse revocata o abrogata, il gestore del comparto potrà, a sua esclusiva discrezione, alimentare ulteriormente il fondo imposte per gli utili o i redditi pertinenti e trattenere la ritenuta d'imposta per conto del relativo Comparto.

Si consiglia agli investitori di mantenersi informati e, ove opportuno, di rivolgersi ai propri consulenti professionali in merito alle possibili conseguenze fiscali derivanti dalla sottoscrizione, dall'acquisto, dalla detenzione, dalla conversione, dal rimborso o altrimenti dalla cessione delle Azioni ai sensi del diritto dei rispettivi paesi di cittadinanza, residenza, domicilio o costituzione.

## REGIME FISCALE NELLA PRC – INVESTIMENTI IN OBBLIGAZIONI ONSHORE DELLA PRC

Si prega di notare che questa informativa riguarda esclusivamente i Comparti per i quali, nel rispettivo

**Supplemento, sia stato indicato che investono in obbligazioni della PRC tramite il regime QFI ovvero investano sul Mercato obbligazionario interbancario cinese (CIBM) (anche tramite China Bond Connect).**

Le normative fiscali nella PRC sono soggette a modifiche, potenzialmente anche con effetto retroattivo. Eventuali modifiche apportate alle normative fiscali della PRC potrebbero incidere negativamente su un Comparto e sui rispettivi Investimenti, ivi compresa la possibilità di ridurre i rendimenti, il valore degli Investimenti dello stesso e di compromettere il capitale investito da quel Comparto.

## WIT

Fatte salve eventuali specifiche esenzioni o riduzioni previste ai sensi delle attuali leggi e normative fiscali della PRC o di trattati fiscali pertinenti, le società non residenti ai fini fiscali nella PRC e senza PE nella PRC sono assoggettate a una ritenuta d'imposta ("WIT"), generalmente con un'aliquota del 10%, nella misura in cui ottengano direttamente redditi passivi originati nella PRC. Tali redditi (quali il reddito da dividendi o il reddito da interessi) possono derivare da investimenti in titoli della PRC. Di conseguenza, un Comparto sarà soggetto a una WIT del 10% (che può essere esente o ridotta da specifiche circolari fiscali della RPC o da trattati fiscali applicabili) sugli interessi ricevuti sui suoi investimenti in titoli di debito della PRC. L'entità della PRC che distribuisce interessi è tenuta a trattenere tale WIT, se del caso. D'altra parte, gli interessi derivanti da titoli di Stato emessi dal MOF o da obbligazioni emesse dall'amministrazione locale di province, regioni autonome, comuni posti direttamente sotto il governo della PRC o comuni elencati separatamente nel piano statale, secondo quanto approvato dal Consiglio di Stato della PRC, sono esenti dalla WIT della PRC in virtù delle normative fiscali in vigore nella PRC. In conformità alla Circolare 108, i redditi da interessi su obbligazioni ottenuti da investitori istituzionali esteri su investimenti nel mercato obbligazionario onshore della PRC sono stati temporaneamente esentati dalla WIT per il periodo dal 7 novembre 2018 al 6 novembre 2021; tale periodo è stato poi esteso al 31 dicembre 2025 tramite Avviso pubblico [2021] n. 34 (la "**Circolare 34**") emanato congiuntamente dal MOF e dalla STA. Di conseguenza, nel periodo di riferimento non sarà dovuta alcuna WIT sui redditi da interessi ottenuti da tali investimenti. La WIT trattenuta sui redditi da interessi di obbligazioni non governative ottenuti dal Comparto pertinente anteriormente all'inizio della summenzionata esenzione resterà accantonata fino a quando le autorità fiscali cinesi non avranno emanato ulteriori orientamenti in merito. Il Subgestore degli Investimenti effettuerà un accantonamento WIT del 10% sugli interessi per conto del relativo Comparto sugli interessi ricevuti da investimenti in obbligazioni non governative negoziate sul mercato obbligazionario interbancario cinese e sulla Borsa cinese prima dell'inizio della suddetta esenzione, nel caso in cui la WIT non fosse trattenuta alla fonte.

Devono ancora essere annunciate norme specifiche che regolano la WIT sulle plusvalenze degli QFI ottenute dalla negoziazione di titoli di debito della PRC. In mancanza di dette norme specifiche, il trattamento della WIT della PRC sarà regolamentato dalle disposizioni fiscali generali della Legge CIT della PRC. La Circolare 79 emanata nel 2014, che ha chiarito il regime fiscale delle plusvalenze sul trasferimento degli investimenti azionari della PRC ottenute da QFI, non si pronuncia sul trattamento CIT nella PRC per le plusvalenze realizzate da QFI dalla negoziazione di titoli di debito della PRC. Stando all'attuale interpretazione della State Administration of Tax ("STA") e delle autorità fiscali locali, secondo cui i titoli di debito costituiscono beni mobili, le plusvalenze realizzate da investitori esteri (compresi QFI, investitori istituzionali esteri qualificati che investono direttamente sul Mercato obbligazionario interbancario cinese) grazie agli investimenti in titoli di debito della PRC sono da ritenersi redditi non originati nella PRC e, pertanto, non assoggettabili alla WIT della PRC. Tuttavia, non sussiste alcun regolamento fiscale scritto emanato dalle autorità fiscali della PRC a conferma di detta interpretazione.

Di conseguenza, permangono incertezze in merito alla posizione delle autorità fiscali della PRC se gli utili ottenuti dalla cessione di titoli di debito da investitori esteri saranno trattati come reddito originato nella PRC e, pertanto, assoggettato alla WIT della PRC. Tuttavia, nella pratica, le autorità fiscali della PRC non hanno applicato la WIT della PRC sulle plusvalenze realizzate da QFI o investitori istituzionali esteri qualificati che investono direttamente sul Mercato obbligazionario interbancario cinese dalla negoziazione di titoli di debito.

Alla luce della prassi e dell'interpretazione correnti dei regolamenti da parte delle autorità fiscali della RPC, attualmente il Subgestore degli Investimenti non farà fronte alla WIT nella RPC per conto del Comparto interessato che sia dovuta sulle plusvalenze lorde realizzate e non realizzate ottenute dalla cessione di strumenti di debito onshore emessi da aziende residenti ai fini fiscali nella RPC. Tuttavia, il Subgestore degli Investimenti si riserva il diritto di considerare la WIT su tali utili o redditi da interessi su obbligazioni non governative e di trattenere l'imposta per conto del relativo Comparto.

Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che gli accantonamenti potranno essere in qualunque momento eccessivi o inadeguati per soddisfare le attuali passività fiscali della PRC sugli investimenti eseguiti dal relativo Comparto. Vista la possibilità che le autorità fiscali della RPC non implementino le attuali norme fiscali, che le stesse vengano modificate e che le imposte siano applicate retroattivamente, qualsiasi accantonamento per imposte effettuato dal Subgestore degli Investimenti, secondo quanto predisposto dalla Banca Depositaria/dal Trustee, potrebbe essere eccessivo o inadeguato per soddisfare le attuali passività fiscali della RPC in relazione agli investimenti eseguiti dal Subgestore degli Investimenti per conto del relativo Comparto nella RPC. Di conseguenza, il valore e la redditività del relativo Comparto potrebbero essere penalizzati. In caso di disponibilità di una quantificazione fiscale definitiva o dell'emissione di comunicati o regolamenti da parte delle autorità competenti che promulgano norme definitive di quantificazione fiscale, qualsiasi somma trattenuta in eccesso per passività fiscale sostenuta o che si ritenga sarà sostenuta dal relativo Comparto sarà rilasciata e trasferita ai conti del Comparto che formano parte integrante del patrimonio dello stesso.

Qualsiasi eventuale fondo imposte, se costituito, si rifletterà nel Valore Patrimoniale Netto del relativo Comparto al momento dell'addebito o del rilascio di tale accantonamento e pertanto inciderà solo sulle Azioni che rimarranno nel Comparto al momento dell'addebito o del rilascio di tale accantonamento. Le Azioni che saranno rimborsate prima del momento dell'addebito di tale accantonamento non saranno interessate dall'eventuale insufficienza del fondo imposte. Nel caso in cui, sulla base della consulenza fiscale, quella parte di fondo imposte fosse ritenuta non necessaria, il Subgestore degli Investimenti predisporrà con la Banca Depositaria/il Trustee di rilasciare nuovamente tali accantonamenti al relativo Comparto.

Gli investitori potrebbero essere avvantaggiati o svantaggiati a seconda del risultato finale della tassazione di tali utili e da quando essi abbiano sottoscritto e/o rimborsato le Azioni del Comparto. Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che nessun Azionista che abbia rimborsato le proprie Azioni nel relativo Comparto prima del rilascio di qualsiasi fondo imposte in eccesso avrà diritto a rivendicare in qualsivoglia forma qualsiasi parte del fondo imposte o degli importi della ritenuta d'imposta rilasciati al relativo Comparto, il cui importo si rifletterà nel valore delle Azioni dello stesso. Si raccomanda agli Azionisti di rivolgersi ai loro consulenti fiscali per chiarimenti in merito alla loro posizione fiscale con riferimento agli investimenti nel relativo Comparto.

#### **IVA e altre sovrattasse**

In conformità alla Circolare 36, il programma pilota per la riscossione dell'IVA in sostituzione dell'imposta sulle società è stato lanciato a livello nazionale nella PRC in modo completo a decorrere dal 1° maggio 2016 e tutti i contribuenti dell'imposta sulle società sono ricompresi nell'ambito del programma pilota con riferimento al pagamento dell'IVA anziché dell'imposta sulle società.

Gli utili ottenuti dai QFI dalla negoziazione di titoli di largo mercato (ivi compresi titoli di debito) sono esenti dall'IVA nella PRC ai sensi della Circolare 36 e della Circolare Caishui [2016] n. 70. Sono altresì esenti da IVA le plusvalenze realizzate sulla cessione di obbligazioni onshore della PRC da parte di investitori istituzionali esteri qualificati che investono sul Mercato obbligazionario interbancario cinese. Inoltre, sono esenti da IVA anche gli interessi attivi su depositi non sono soggetti a IVA e quelli derivanti da titoli di Stato emessi dal Ministero delle Finanze della PRC ("MOF") o da obbligazioni emesse dall'amministrazione locale di province, regioni autonome e comuni posti direttamente sotto il governo centrale o comuni elencati separatamente nel piano statale, secondo quanto approvato dal Consiglio di Stato. Di conseguenza, il Subgestore degli investimenti non farà fronte a nessuna imposta nella PRC per conto del Comparto di riferimento che sia dovuta sulle plusvalenze lorde realizzate e non realizzate ottenute dalla cessione di strumenti di debito onshore emessi da società residenti ai fini fiscali nella PRC attraverso il regime QFI o il Mercato obbligazionario interbancario cinese.

Le normative IVA vigenti non prevedono specificamente un'esenzione IVA sugli interessi di obbligazioni non governative ricevuti da QFI o da investitori qualificati non residenti nella PRC che investono nel Mercato obbligazionario interbancario cinese prima del 7 novembre 2018. Pertanto, tale reddito da interessi su obbligazioni non governative emesse da entità della PRC deve essere tecnicamente assoggettato all'IVA all'aliquota del 6%, a partire dal 1° maggio 2016. In conformità alla Circolare 108, i redditi da interessi su obbligazioni ottenuti da investitori istituzionali esteri su investimenti nel mercato obbligazionario onshore della PRC sono stati temporaneamente esentati dall'IVA per il periodo dal 7 novembre 2018 al 6 novembre 2021; tale periodo è stato poi esteso tramite Circolare n. 34 fino al 31 dicembre 2025. Di conseguenza, nel periodo di riferimento non sarà dovuta l'IVA sui redditi da interessi ottenuti da tali investimenti. L'IVA trattenuta sui redditi da interessi di obbligazioni non governative ottenuti dal Comparto pertinente anteriormente all'inizio della summenzionata esenzione resterà accantonata fino a quando le autorità fiscali cinesi non avranno emanato ulteriori orientamenti in merito. Alla data del presente Prospetto, i Comparti interessati accantonano un fondo IVA del 6% e per sovrattasse locali fino al 12% sulla base dell'IVA dovuta in relazione agli interessi obbligazionari percepiti su investimenti in obbligazioni non statali negoziati sul Mercato obbligazionario interbancario cinese e sulle borse della PRC prima dell'entrata in vigore della suddetta esenzione.

In aggiunta, prima del 1° settembre 2021, sulla base degli obblighi ai sensi dell'IVA sono state applicate l'imposta sulla manutenzione urbana e sull'edilizia (attualmente con un'aliquota compresa tra l'1 e il 7%), la sovrattassa sull'istruzione (attualmente con un'aliquota pari al 3%) e la sovrattassa locale sull'istruzione (attualmente con un'aliquota pari al 2%).

Ai sensi della Legge UMCT della RPC e della Circolare n. 28, entrambe entrate in vigore il 1° settembre 2021, le sovrattasse locali non sono più imposte sull'importo dell'IVA da pagare per i servizi (compresi i servizi finanziari) forniti da entità estere.

Inoltre, non è ancora chiaro quanto dureranno le succitate esenzioni ai fini IVA, se saranno abrogate e se eventuali imposte saranno nuovamente istituite in via retroattiva, il che potrebbe avere un effetto negativo sul Comparto interessato.

Nel caso in cui qualsiasi esenzione pertinente non fosse concessa o fosse revocata o abrogata, il Subgestore degli Investimenti potrà, a sua esclusiva discrezione, alimentare ulteriormente il fondo imposte per gli utili o i redditi da interessi su obbligazioni non governative e trattenere la ritenuta d'imposta per conto del relativo Comparto. Si consiglia agli investitori di mantenersi informati e, ove opportuno, di rivolgersi ai propri consulenti professionali in merito alle possibili conseguenze fiscali derivanti dalla sottoscrizione, dall'acquisto, dalla detenzione, dalla conversione, dal rimborso o altrimenti dalla cessione delle Azioni ai sensi del diritto dei rispettivi paesi di cittadinanza, residenza, domicilio o costituzione.

## Imposta di bollo

Ai sensi della legislazione della PRC, l'imposta di bollo si applica generalmente all'atto della sottoscrizione e al ricevimento di tutti i documenti imponibili elencati nella legge della PRC sull'imposta di bollo. L'imposta di bollo non si applica alla compravendita di obbligazioni negoziate nella PRC.

## **Potenziali modifiche alle politiche o alle normative fiscali nella PRC**

Non può essere fornita alcuna garanzia in merito al fatto che in futuro non saranno promulgate nuove normative o prassi fiscali in Cina relative nello specifico agli QFI e agli investitori non della PRC che investono direttamente sul Mercato obbligazionario interbancario cinese. Tali incertezze potrebbero andare a favore o a detrimento degli Azionisti del relativo Comparto e potrebbero tradursi in un aumento o in una diminuzione del valore totale del Comparto. Ad esempio, se le autorità fiscali della PRC istituissero imposte con effetto retroattivo sulle plusvalenze realizzate dal relativo Comparto tramite QFI, il valore totale del Comparto potrebbe risentirne e l'importo precedentemente corrisposto a un Azionista che abbia chiesto il rimborso dei propri titoli non sarà rettificato. Ne consegue che gli Azionisti rimanenti saranno penalizzati da tale modifica.

## **RISCHI LEGATI AGLI INVESTIMENTI RUSSI**

Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che vi sono rischi significativi per un Comparto che investa in Russia. Tali rischi comprendono: i ritardi nei regolamenti delle transazioni e il rischio di perdite derivanti dal sistema russo di registrazione e deposito dei titoli; la mancanza di disposizioni e norme in materia di corporate governance o la presenza di norme scadenti in merito ai doveri degli organi dirigenziali nei confronti degli azionisti e la mancanza di norme o regolamenti generali in materia di investimenti e di protezione degli investitori; la pervasività della corruzione, di eventi di insider trading e di reati nel sistema economico russo; le difficoltà associate all'ottenimento di valutazioni di mercato accurate per diversi titoli russi, a causa in parte di scarse informazioni disponibili per il pubblico; il rischio di imposizione di imposte arbitrarie od onerose dovute a normative fiscali ambigue e poco chiare; le condizioni finanziarie generali delle società russe, che possono presentare importi particolarmente ingenti di debito intercompany; i sistemi bancari e gli altri sistemi finanziari non completamente sviluppati o correttamente regolamentati e che, di conseguenza, tendono a non essere testati e ad avere rating di credito bassi; la mancanza di leggi e normative locali che vietino agli organi dirigenziali la facoltà, o la limitino, di modificare la struttura societaria in modo sostanziale senza aver ottenuto il previo consenso degli azionisti; le difficoltà concernenti il ricorso presso un tribunale in caso di violazioni delle leggi locali, dei regolamenti o dei contratti, l'applicazione arbitraria e incoerente di leggi e normative da parte dei tribunali; il rischio che vengano imposte ulteriori sanzioni economiche e politiche alla Russia, agli emittenti di titoli russi o alle persone fisiche russe, il che potrebbe compromettere la capacità di un Comparto di perseguire i propri obiettivi d'investimento o potrebbe penalizzare il valore degli investimenti russi che tale Comparto detiene; e il rischio che il governo russo o altri organi esecutivi o legislativi possano decidere di non continuare a sostenere i programmi di riforma economica implementati dallo scioglimento dell'Unione Sovietica.

I titoli in Russia sono emessi solo sotto forma nominativa e le registrazioni della titolarità sono tenute dai conservatori del registro che hanno stipulato contratti con gli emittenti. I conservatori del registro non sono né agenti né responsabili nei confronti del Depositario o dei suoi agenti locali in Russia. I cessionari dei titoli non godono di alcun diritto di proprietà con riferimento ai titoli finché i loro nomi non appaiano nel registro dei titolari di titoli dell'emittente. Le leggi e le prassi relative alla registrazione dei titolari di titoli non sono completamente sviluppate in Russia e potrebbero verificarsi ritardi nelle registrazioni e mancate registrazioni. Sebbene i subdepositari russi conservino presso le loro sedi copie delle registrazioni del conservatore del registro (gli "Estratti"), tali Estratti potrebbero tuttavia non essere legalmente sufficienti per stabilire la titolarità dei titoli. Inoltre, sui mercati russi sono in circolazione grandi quantitativi di titoli, Estratti o altri documenti falsi o altrimenti fraudolenti e vi è pertanto il rischio che gli acquisti di un Comparto possano essere regolati con titoli falsi o fraudolenti. Comunemente ad altri Paesi dei Mercati Emergenti, la Russia non dispone di una fonte centrale per l'emissione o la pubblicazione di informazioni sulle azioni societarie. Il Depositario non può pertanto garantire la completezza o la tempestività della distribuzione delle informazioni sulle azioni societarie.

Gli investimenti in titoli quotati o negoziati in Russia saranno eseguiti esclusivamente in titoli che siano quotati o negoziati sulla Borsa valori di Mosca.

## **4. RISCHI DI LIQUIDITÀ**

### **RISCHIO DI LIQUIDITÀ**

In talune situazioni di mercato, tra cui il minor volume di contrattazioni, la maggior volatilità, una concentrazione delle posizioni di trading, una limitata possibilità di cessione o liquidazione di posizioni, mutamenti a livello settoriale o della normativa governativa, impedimenti all'attività di contrattazione in un particolare mercato finanziario, è possibile che si riduca la liquidità degli investimenti del Comparto (e quindi anche la liquidità del Comparto stesso). Inoltre, determinati Comparti possono investire in titoli a reddito fisso i cui mercati possono subire periodi di bassa liquidità nelle circostanze illustrate nel presente capitolo e nel capitolo "Titoli a reddito fisso" più sopra, e questo può limitare ulteriormente la liquidità di un Comparto.

In tali circostanze di mercato, i Comparti potrebbero non essere in grado di disporre di determinati investimenti, tra cui quelli a più lungo termine o di minor qualità creditizia, con possibili ripercussioni negative sulla loro capacità di far fronte a richieste di rimborso o sulla liquidità generale del portafoglio, qualora sia necessario vendere posizioni più liquide per soddisfare le richieste di rimborso. Tale situazione potrebbe inoltre costringere i Comparti a cedere i propri investimenti a prezzi inferiori, con un impatto negativo sulla performance.

Il contesto potrebbe ulteriormente aggravarsi laddove altri operatori del mercato cercassero in contemporanea di alienare investimenti simili e i Comparti si trovassero alla fine nell'impossibilità di vendere gli investimenti in questione celermente e in momenti o a prezzi favorevoli, ovvero a prezzi prossimi a quelli rispondenti alla valutazione effettuata alla stessa epoca dai Comparti stessi, con conseguenti perdite potenziali significative.

Inoltre, determinati segmenti dei mercati globali del reddito fisso possono attraversare fasi di minore liquidità provocate da eventi di mercato o da vendite generalizzate, il che aumenta il rischio che i titoli o gli altri strumenti a reddito fisso non possano essere venduti durante tali fasi o possano essere venduti soltanto a prezzi ridotti. I suddetti eventi possono far sì che i Comparti interessati ricevano notevoli quantità di richieste di rimborso e possono anche influenzare il valore dei Comparti interessati, poiché la minore liquidità può tradursi in una riduzione del valore del patrimonio dei Comparti.

Gli investimenti soggetti a mercati scarsamente liquidi possono subire oscillazioni di rilievo della loro quotazione di mercato; in tal caso, una loro valutazione accurata può risultare difficile per un Comparto. Gli investimenti illiquidi possono inoltre comportare costi di transazione superiori a quelli da sostenere per investimenti più liquidi.

La Società è una società d'investimento a capitale variabile in virtù della sua possibilità di emettere e rimborsare Azioni su richiesta. Il capitale azionario della Società è diviso in diverse serie di Azioni, ciascuna delle quali rappresenta un portafoglio di attivi separato. I Comparti gestiscono il capitale in conformità alle Regulations di recepimento della normativa comunitaria sugli OICVM e gli obiettivi e le politiche d'investimento a essi applicabili sono specificati nel Prospetto e nei rispettivi Supplementi. I Comparti non sono soggetti a requisiti di capitale imposti esternamente. Sebbene i Comparti investano in valori mobiliari e in altri attivi finanziari liquidi, il Gestore adotta anche una procedura appropriata di supervisione del rischio di liquidità, che tiene conto delle operazioni di gestione efficiente del portafoglio impiegate dai Comparti, affinché ciascuno di essi sia in grado di attenersi ai propri termini e condizioni di rimborso previsti.

Al fine di mitigare i potenziali rischi di liquidità, il Gestore adatta i propri controlli alle diverse strategie d'investimento, ai termini per la liquidità e al comportamento storico del cliente. Nell'ambito della supervisione del rischio, il Gestore può impiegare diversi test sulla liquidità, i cui risultati potrebbero condurre a una serie di possibili soluzioni, tra le quali l'adeguamento della composizione degli attivi, il ricorso al castelletto o alle linee di credito applicabili o l'adozione di altre misure appropriate che mantengano un livello accettabile di liquidità. Le disposizioni specifiche di ciascun Comparto saranno riviste dalla funzione preposta al controllo dei rischi del Gestore, dai gestori di portafoglio del Comparto in questione, dal Chief Investment Officer del Gestore, nonché dal Consiglio di amministrazione del Gestore e dagli Amministratori. Il team preposto al controllo dei rischi del Gestore sottopone a stress test ciascun Comparto con cadenza periodica nell'ambito della composizione del portafoglio e tenendo conto delle condizioni di mercato attuali/potenziali. Gli scenari di stress vengono condotti a diversi livelli ipotetici di rimborso e si valuta la capacità dei Comparti di soddisfare le richieste di rimborso in modo ordinato. Qualora le analisi rivelassero che gli indici di copertura della liquidità di un qualsiasi Comparto sono bassi, il team preposto al controllo dei rischi del Gestore e di portafoglio adotterà misure per valutare tali rischi e il modo migliore per mitigarne gli effetti. In aggiunta, saranno monitorati i reports giornalieri sulla riserva di liquidità per stimare il rischio di liquidità di ciascun Comparto. Saranno inoltre monitorati i fattori di liquidità del mercato al fine di cogliere potenziali anomalie della liquidità del mercato.

Il Gestore, il Subgestore degli Investimenti e la Società cercano di garantire un'adeguata liquidità nei Comparti per ottemperare alle richieste di rimborso degli Azionisti in condizioni di mercato e con livelli di riscatto normali. Tuttavia, è possibile che, nelle circostanze sopra descritte, un Comparto non sia in grado di realizzare attività sufficienti a soddisfare tutte le richieste di rimborso pervenute, ovvero che a giudizio della Società le circostanze siano tali per cui soddisfare in tutto o in parte tali richieste non sarebbe nel migliore interesse dell'insieme degli Azionisti di un Comparto. In tali circostanze, il Gestore può decidere di applicare le disposizioni in materia di massimale di rimborso di cui al paragrafo "Informazioni specifiche per i Rimborsi" del capitolo "*Sottoscrizioni e rimborsi*" del Prospetto, ovvero di sospendere le negoziazioni per il Comparto interessato, come descritto al capitolo "*Sospensione temporanea delle negoziazioni*" del Prospetto.

## SOTTOSCRIZIONI E RIMBORSI RILEVANTI

Qualora, con riferimento a un determinato Giorno di Negoziazione, un Comparto riceva una sottoscrizione di entità rilevante, il Gestore potrebbe non essere in grado di investire la totalità dei proventi della sottoscrizione entro il Giorno di Negoziazione in questione. Il fatto che, nel Giorno di Negoziazione in questione, il patrimonio di un Comparto non venga investito potrebbe avere effetti negativi sulla performance del Comparto stesso, in quanto determinerebbe una minor esposizione agli investimenti previsti rispetto alla parte di patrimonio detenuta in contanti o in altre forme di liquidità.

Analogamente, qualora un Comparto riceva una sensibile mole di richieste di rimborso in relazione a un Giorno di Negoziazione, il Gestore può non essere in grado di organizzare la realizzazione di attività sufficienti a consentire al

Comparto di soddisfare tali richieste di rimborso entro e non oltre il pertinente Giorno di Negoziazione, ovvero può non essere in grado di farlo nel miglior interesse di tutti gli Azionisti del Comparto in questione. Nel soddisfare tali richieste, il Gestore dovrà conciliare l'interesse dell'investitore che richiede il rimborso, consistente nel ricevere i relativi proventi conformemente alla politica di rimborso della Società (quale descritta nel capitolo "*Sottoscrizioni e rimborsi*") con l'interesse dei restanti investitori del Comparto a minimizzare l'impatto e l'entità potenziale di perdite attuali e future che il Comparto potrebbe subire vendendo una quota consistente del proprio patrimonio in un breve lasso di tempo. A tal proposito, si avvisano gli investitori che gli Amministratori hanno facoltà di calcolare il Valore Patrimoniale Netto delle Azioni di un Comparto servendosi di tecniche quali lo "swing pricing" e/o applicando Imposte e Oneri all'importo ricevuto dagli investitori, al fine di impedire la diluizione del patrimonio del Comparto. In tali circostanze, a norma di Statuto e come indicato nelle sezioni "*Sottoscrizioni e rimborsi*" e "*Sospensione temporanea delle negoziazioni*", il Gestore può altresì applicare un massimale di rimborso o sospendere le negoziazioni relative a un determinato Comparto.

### SWING PRICING

Come illustrato nel capitolo "*Calcolo del Valore Patrimoniale Netto*", il Gestore può, a sua discrezione, far oscillare ("swing") il Valore Patrimoniale Netto di un Comparto per tentare di ridurre gli effetti potenzialmente diluitivi di determinate operazioni sul Valore Patrimoniale Netto in qualsiasi Giorno di Negoziazione in cui si verificano sottoscrizioni o rimborsi netti relativi al Comparto superiori a determinate soglie prestabilite. In questi casi, gli investitori devono tener presente che lo swing pricing non sempre riesce a impedire la diluizione del Valore Patrimoniale Netto dovuta ai costi di negoziazione e che le rettifiche del Valore Patrimoniale Netto possono dimostrarsi positive per alcuni investitori a scapito degli Azionisti del Comparto nel suo complesso. Ad esempio, un sottoscrittore che investe in un Comparto nel giorno in cui il Valore Patrimoniale Netto oscilla verso il basso a seguito dei rimborsi netti effettuati dal Comparto, può avere il vantaggio di pagare un Valore Patrimoniale Netto per Azione inferiore rispetto a quanto non avrebbe altrimenti pagato. Inoltre, il Valore Patrimoniale Netto e la performance a breve termine del Comparto possono essere esposti a maggiore volatilità a seguito di questa metodologia di valutazione. L'applicazione dello Swing Pricing può anche aumentare la variabilità dei rendimenti di un Comparto.

### STRUTTURE DI CREDITO

Al fine di facilitare il tempestivo pagamento dei proventi da rimborso per conto del Comparto, la Società ha sottoscritto un accordo (e può sottoscrivere ulteriori accordi), secondo cui un sindacato di creditori accetta di fornire alla Società una struttura di credito. Tale struttura di credito impone alla Società il pagamento di una regolare commissione in cambio della messa a disposizione della stessa struttura da parte dei creditori alla Società. Inoltre, stabilisce il pagamento degli interessi e di altri oneri in caso di accesso alla struttura da parte della Società o di un Comparto. I costi di accesso alla struttura saranno a carico del relativo Comparto, mentre la commissione regolare sarà pagata integralmente e proporzionalmente dalla Società, fermo restando che i singoli Comparti non potranno mai accedere alla struttura. Quando accedono a tali strumenti, gli Amministratori devono informare e consultare, se del caso, il Depositario.

Qualsivoglia struttura di credito fornita alla Società può essere garantita dalla totalità o da una parte del suo patrimonio e un creditore garantito della Società può intraprendere azioni commerciali a proprio interesse (ad esempio richiedere il rimborso totale di un prestito in un momento poco auspicabile per la Società). Tali azioni possono esercitare un impatto molto negativo sulla Società o su un Comparto. Inoltre, le azioni intraprese dalla Società, che dovessero causare una performance negativa o ridurre il valore patrimoniale della Società o di un Comparto, potrebbero causarne l'insolvenza o imporre l'adozione di misure specifiche per evitare un default in relazione alla struttura di credito. Ciò potrebbe ripercuotersi in modo avverso sulla Società e sui Comparti. In caso di scioglimento della Società, l'importo garantito dovuto ai fornitori indipendenti della struttura di credito andrà pagato con priorità rispetto alla distribuzione dei proventi agli Azionisti.

### RISCHIO DI SOSPENSIONE GENERALE

I titoli di emittenti quotati in borsa possono essere sospesi dalle contrattazioni dall'emittente stesso, da autorità di borsa o governative. La probabilità di una sospensione è più elevata per i titoli di emittenti dei paesi dei mercati emergenti o meno sviluppati che per quelli dei paesi dotati di mercati più sviluppati. Di tanto in tanto possono essere sospesi dalle contrattazioni i titoli di singoli emittenti per motivi specifici che li riguardano; possono inoltre essere applicate sospensioni generali per decisione delle autorità di borsa o governative, a seguito di eventi di mercato. Le sospensioni possono durare anche per periodi lunghi, durante i quali non è possibile la contrattazione di titoli e di strumenti che ad essi fanno riferimento, quali i titoli di partecipazione (detti anche "**P-note**") o altri SFD. Ove un Comparto detenga posizioni di una certa entità nei suddetti titoli o strumenti sospesi, la sua capacità di liquidare le proprie posizioni o procurare liquidità agli investitori potrebbe risulterne compromessa, con il rischio di sostenere perdite significative.

## 5. RISCHI CORRELATI ALLA FINANZA

### COMMISSIONI E SPESE

Indipendentemente dal fatto che un Comparto sia remunerativo o meno, dovrà comunque pagare commissioni e spese, ivi comprese spese di organizzazione e offerta, commissioni d'intermediazione, spese di gestione, amministrative e operative e commissioni di deposito. Una parte di tali spese potrebbe essere compensata dagli interessi attivi.

## INVESTIMENTO IN CAPITALE DI AVVIAMENTO (SEED INVESTMENT)

In sede di lancio, un Comparto può ricevere la sottoscrizione di un'affiliata sotto forma di investimento in capitale di avviamento, anche di considerevole importo. Gli investitori che desiderino ulteriori informazioni in merito a questo tipo di sottoscrizione devono rivolgersi al Gestore. Si informano gli investitori che l'affiliata può i) effettuare la copertura della totalità o di parte dei suoi investimenti (ossia ridurre la propria esposizione al rischio di performance del Comparto) e ii) riscattare in qualsiasi momento il suo investimento nel Comparto, senza preavviso agli Azionisti e senza avere l'obbligo di tener conto degli interessi degli altri azionisti nell'assumere le sue decisioni d'investimento. Poiché un rimborso di importo elevato può avere indirettamente l'effetto di incrementare la quota di costi del Comparto da ripartire fra i restanti Azionisti, questi ultimi devono tener presente che il rimborso all'affiliata del suo capitale di avviamento può ripercuotersi negativamente sul valore del loro investimento.

## ACCORDI DI INCENTIVAZIONE

L'accordo di incentivazione comporta il pagamento di commissioni di performance e potrebbe indurre il Gestore e il Subgestore degli Investimenti a preferire operazioni più rischiose o più speculative di quanto avverrebbe nel caso di assenza di tale accordo. Il pagamento della commissione di performance si basa sul rendimento, che può includere il reddito da investimento e utili e perdite netti realizzati e non realizzati alla fine di ogni Periodo di Calcolo. Di conseguenza, possono avvenire pagamenti di commissioni di performance in relazione a utili non realizzati che successivamente potrebbero non essere mai realizzati.

## METODOLOGIA PER LA COMMISSIONE DI PERFORMANCE

La metodologia adoperata dalla Società per calcolare le commissioni di performance di taluni Comparti può produrre disparità tra gli Azionisti in relazione al pagamento di tali commissioni (per cui, in determinati casi, alcuni investitori si vedrebbero addebitare commissioni di performance sproporzionatamente più elevate) e può altresì determinare, per taluni Azionisti, in qualsiasi momento, un livello superiore di capitale a rischio rispetto ad altri. Si fa notare che la commissione di performance si basa su utili e perdite netti realizzati e non realizzati al termine di ciascun periodo di calcolo e, di conseguenza, le commissioni di performance potrebbero essere pagate su utili non realizzati che successivamente potrebbero non essere mai realizzati. Gli azionisti devono inoltre notare che una commissione di performance può essere pagata in periodi di performance negativa quando un Comparto ha sovraperformato il suo indice di riferimento, pur avendo una performance assoluta negativa. I risultati passati rispetto a un benchmark saranno riportati nei Documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori rilevanti, ove applicabile.

## IMPOSTE ESTERE

La Società potrebbe dover pagare delle imposte (comprese ritenute d'acconto) in Paesi diversi dall'Irlanda per il reddito o le plusvalenze generati dai suoi investimenti. La Società potrebbe non riuscire a beneficiare di una riduzione dell'aliquota di tali imposte estere in virtù dei trattati sulla doppia tassazione fra l'Irlanda e gli altri Paesi. Pertanto, è possibile che la Società non sia in grado di chiedere il rimborso delle ritenute d'acconto versate in determinati Paesi. Qualora tale posizione cambiasse e la Società ottenesse il rimborso delle imposte estere, il suo Valore Patrimoniale Netto non sarebbe rideterminato e il vantaggio sarebbe ripartito proporzionalmente fra gli Azionisti esistenti al momento del rimborso.

## FATCA

La Società chiederà agli Azionisti di certificare le informazioni relative al proprio status ai fini del FATCA e di fornire altri moduli, documenti e informazioni in merito a tale status. La Società potrebbe non essere in grado di adempiere ai propri obblighi imposti dal FATCA se gli Azionisti non forniscono le certificazioni o le informazioni richieste. In tali circostanze, la Società potrebbe essere soggetta a una ritenuta d'acconto ai sensi del FATCA per gli USA con riferimento alle fonti di reddito statunitensi, se l'US Internal Revenue Service dovesse stabilire nello specifico che la Società è una "istituzione finanziaria non partecipante" ai fini del FATCA. L'applicazione di tali ritenute d'imposta statunitensi a norma del FATCA avrebbe effetti negativi sulla performance finanziaria della Società e potrebbe avere conseguenze pregiudizievoli per tutti gli Azionisti.

## SVILUPPI FUTURI CHE POSSONO AVERE UN IMPATTO SULLA TASSAZIONE DEGLI AZIONISTI

Attualmente sono allo studio diverse iniziative legislative di natura fiscale a livello nazionale e internazionale che, qualora promulgate, potrebbero influenzare la Società, i singoli Comparti e/o gli Azionisti in futuro. Al momento non è prevedibile se queste iniziative fiscali saranno promulgate, e, in tal caso, quale forma assumeranno e in che modo incideranno sulla Società, sui singoli Comparti o sugli Azionisti. Pertanto, gli Azionisti sono invitati a consultare i loro consulenti fiscali sulle possibili implicazioni di tali sviluppi per i loro investimenti in un Comparto.

**6. RISCHI CORRELATI AGLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI****DISPOSIZIONI GENERALI**

L'uso di SFD comporta taluni rischi di investimento. Un Comparto potrebbe ricorrere all'uso di tali strumenti quale alternativa più economica o liquida ad altri investimenti, nel tentativo di coprire o ridurre il rischio complessivo dei suoi investimenti o nell'ambito delle politiche e delle strategie d'investimento utilizzate nel perseguimento degli obiettivi d'investimento. La capacità di un Comparto di utilizzare queste strategie potrebbe essere limitata dalle condizioni del mercato, da limiti normativi e da considerazioni fiscali. Gli investimenti in SFD sono soggetti alle normali oscillazioni del mercato e ad altri rischi inerenti agli investimenti in titoli. In aggiunta, l'uso di SFD comporta rischi speciali e diversi e, in taluni casi, superiori rispetto a quelli presentati da investimenti più tradizionali, compresi:

- la dipendenza dalla capacità del Gestore e del Subgestore degli Investimenti di prevedere con esattezza l'andamento del prezzo dei titoli sottostanti e il fatto che le competenze necessarie per utilizzare tali strategie differiscono da quelle necessarie per selezionare i titoli del portafoglio;
- l'imperfetta correlazione tra l'andamento dei titoli o delle valute su cui si basa un contratto SFD e l'andamento dei titoli o delle valute di un Comparto;
- l'assenza di un mercato liquido per ciascuno strumento in un qualsiasi momento, che potrebbe inibire la capacità di un Comparto di liquidare un SFD a un prezzo vantaggioso; e
- possibili ostacoli per la gestione efficiente del portafoglio o per la capacità di soddisfare le richieste di rimborso o altri obblighi a breve termine in quanto una parte degli attivi di un Comparto potrebbe essere separata per coprire i rispettivi obblighi.

Qualora le previsioni del Gestore e del Subgestore degli Investimenti nell'utilizzo di tali tecniche e strumenti si rivelassero errate o inefficaci, un Comparto potrebbe subire perdite sostanziali, con un effetto negativo sul Valore Patrimoniale Netto. Tali strategie potrebbero inoltre non avere successo e comportare perdite per un Comparto, a causa delle condizioni di mercato.

Inoltre, talvolta, in ragione dell'uso di SFD, il Valore Patrimoniale Netto di un Comparto potrebbe essere volatile. Il Gestore impiega una procedura di gestione del rischio che gli consente di misurare, monitorare e gestire accuratamente i vari rischi associati agli SFD.

**RISCHI PARTICOLARI DEGLI SFD****Disposizioni generali**

Il Gestore può utilizzare SFD nel programma di investimento di un Comparto. Alcuni swap, opzioni e altri SFD possono essere soggetti a diversi tipi di rischi, tra cui il rischio di mercato, il rischio di liquidità, il rischio di credito della controparte, il rischio legale e il rischio operativo. Inoltre, gli swap e altri derivati possono comportare un significativo effetto leva e, in alcuni casi, un rischio elevato di perdite significative. L'Esposizione Complessiva di un Comparto che applica l'Approccio basato sugli Impegni (Commitment Approach) per la gestione dei rischi legati all'utilizzo di SFD non supererà mai il Valore Patrimoniale Netto del Comparto. I Comparti che adottano l'approccio basato sul modello VaR per la gestione dei rischi legati all'utilizzo di SFD possono presentare un'esposizione netta alla leva finanziaria superiore al 100% del loro Valore Patrimoniale Netto a seguito del loro utilizzo di SFD, esposizione che può determinare per il Comparto una perdita consistente o totale.

**Liquidità - Obbligo di adempimento**

Di volta in volta le controparti con cui un Comparto effettua operazioni potrebbero cessare di operare come market maker o di quotare prezzi di alcuni strumenti. In questi casi, l'impossibilità per un Comparto di effettuare l'operazione desiderata o operazioni di compensazione in relazione a una posizione aperta potrebbe influire negativamente sulla sua performance. Inoltre, a differenza degli strumenti negoziati in borsa, i contratti a termine o spot non concedono agli operatori il diritto di compensare le proprie obbligazioni attraverso un'operazione di pari importo e di segno contrario. Per questa ragione, stipulando contratti a termine o spot, la Società potrà essere tenuta e deve essere in grado di adempiere le proprie obbligazioni ai sensi del contratto.

**Necessità di rapporti negoziali con la controparte**

Gli operatori dei mercati OTC generalmente effettuano operazioni solo con controparti che ritengono sufficientemente solvibili, a meno che la controparte fornisca garanzie collaterali, lettere di credito o altre forme di supporto del credito. Anche se il Gestore ritiene che la Società sarà in grado di stabilire i necessari rapporti d'affari con la controparte, tali da consentirle di effettuare operazioni nei mercati OTC e nei mercati degli swap, non vi è garanzia che la Società sarà

in grado di farlo. L'impossibilità di stabilire tali rapporti limiterebbe le attività della Società e potrebbe rendere necessario svolgere una percentuale più consistente di tali attività nei mercati dei future. Inoltre, le controparti con le quali la Società prevede di stabilire rapporti non saranno obbligate a mantenere in essere le linee di credito che hanno ottenuto e potrebbero decidere di ridurle o revocarle a loro discrezione.

### **Rischio di correlazione**

Anche se il Gestore ritiene che acquisire esposizione alle attività sottostanti tramite l'uso di SFD può essere vantaggioso in alcuni casi per gli Azionisti, grazie alla riduzione dei costi operativi e ad altri vantaggi che gli investimenti in SFD possono comportare, sussiste il rischio che la performance del Comparto risulti non perfettamente correlata alla performance generata dall'investimento diretto nelle attività sottostanti.

### **Futures**

Le posizioni nei contratti future possono essere liquidate solo in una borsa che offra un mercato secondario per tali future. Comunque, non vi è certezza dell'esistenza di un mercato secondario liquido per ogni specifico contratto di future a una data specifica. Conseguentemente potrebbe non essere possibile chiudere una posizione in future. In caso di variazione avversa del prezzo, un Comparto potrebbe trovarsi nella situazione di dover continuare a effettuare pagamenti liquidi giornalieri per mantenere il margine di garanzia richiesto. In tali situazioni, se un Comparto non ha sufficiente liquidità, potrebbe dover vendere titoli del proprio portafoglio al fine di soddisfare i requisiti giornalieri di margine di garanzia in un momento nel quale tali vendite potrebbero essere svantaggiose. Inoltre, un Comparto potrebbe dover consegnare gli strumenti sottostanti ai contratti di future che detiene.

L'impossibilità di chiudere posizioni in future o opzioni può avere anche un impatto negativo sulla capacità di una copertura efficace del Comparto.

Il rischio di subire perdite nella negoziazione di contratti future in alcune strategie può essere considerevole, a causa tanto del basso margine di deposito richiesto quanto dell'elevato effetto leva connesso alla determinazione del prezzo dei future. Conseguentemente, una variazione relativamente modesta del prezzo di un contratto future può comportare un'immediata e sostanziale perdita (oppure un guadagno) per l'investitore. Ad esempio, se al momento dell'acquisto il 10% del valore del contratto future è depositato come margine di garanzia, una successiva diminuzione del 10% del valore del medesimo contratto comporterebbe la perdita totale del margine depositato, prima di qualsiasi detrazione dei costi dell'operazione, se il contratto fosse chiuso in quel momento. Una diminuzione del 15% comporterebbe una perdita pari al 150% del margine di garanzia iniziale in caso di chiusura del contratto. Conseguentemente, l'acquisto o la vendita di un contratto future può comportare perdite superiori all'ammontare investito nel contratto. Il Comparto pertinente si assume anche il rischio che il Gestore effettui previsioni erranee sul futuro andamento del mercato azionario.

Un Comparto, inoltre, non solo potrebbe subire una perdita sui contratti future, ma anche veder diminuire il valore dei titoli in portafoglio. C'è anche il rischio che il Comparto perda il margine di garanzia per il fallimento di un broker presso il quale detiene una posizione aperta per un contratto future o la relativa opzione.

Le posizioni future possono essere illiquide perché alcune borse delle materie prime limitano le fluttuazioni dei prezzi di determinati contratti future in uno stesso giorno in base a norme denominate "limiti di fluttuazione giornaliera dei prezzi" o "limiti giornalieri". In base a tali limiti giornalieri, nello stesso giorno di negoziazione non possono essere eseguite operazioni a prezzi superiori ai limiti giornalieri. Quando il prezzo di un particolare contratto future aumenta o diminuisce di un importo pari al limite giornaliero, non è possibile assumere o liquidare posizioni in detto contratto a meno che le controparti non intendano effettuare operazioni nel rispetto di detti limiti. È anche possibile che una borsa o la CFTC sospendano la negoziazione di un particolare contratto, ordinino la liquidazione immediata di un particolare contratto, o che per un particolare contratto vengano effettuate esclusivamente operazioni di liquidazione. Tale vincolo potrebbe impedire al Gestore di liquidare prontamente determinate posizioni sfavorevoli e assoggettare un Comparto a perdite sostanziali. Ciò potrebbe inoltre compromettere la capacità di un Comparto di ritirare i propri investimenti al fine di effettuare tempestivamente distribuzioni a un Azionista che abbia inoltrato richiesta di rimborso. Pertanto, anche se la Società non esclude alcuna categoria di investitori e non si prevede che i suoi investimenti possano pregiudicare la sua capacità di onorare le richieste di rimborso, può essere più adatta per investitori sofisticati che non risentano in maniera eccessiva della proroga delle normali date di rimborso di un Comparto.

## **RISCHI PARTICOLARI DI SFD OTC**

### **Assenza di regolamentazione - Inadempimento della controparte**

In generale, la regolamentazione e vigilanza governativa sulle operazioni effettuate nei mercati Over-the-Counter (OTC) è meno stringente rispetto alle operazioni effettuate in borse organizzate. Inoltre, molte tutele concesse ad alcuni operatori di borse organizzate, quali la garanzia d'esecuzione in una stanza di compensazione della borsa, potrebbero non essere disponibili nel caso di operazioni in SFD OTC. Per tale motivo, anche se le controparti con cui un Comparto effettua transazioni SFT hanno ottenuto un rating pari o superiore a quello stabilito dalla Banca Centrale da parte di un'Agenzia di

Rating Riconosciuta, e anche se il Comparto può ulteriormente ridurre la sua esposizione alla controparte esigendo una garanzia reale, il Comparto sarà comunque soggetto al rischio che la controparte non rispetti i suoi obblighi relativi alle transazioni. Nel caso in cui la controparte non sia in grado o non intenda rispettare i propri obblighi contrattuali, il Comparto potrebbe subire conseguenze negative, seppur in misura limitata.

### **Regime fiscale**

Un ulteriore fattore pregiudizievole per il Comparto è rappresentato da un'eventuale modifica del pertinente regime fiscale o della relativa prassi concernente gli strumenti finanziari derivati OTC nei quali il Comparto ha investito; per cui il Comparto potrebbe ritrovarsi a dover sostenere un carico fiscale non previsto. Vi è inoltre il rischio di perdita a seguito dell'applicazione non prevista di una legge o normativa.

### **Aspetti legali**

A differenza delle opzioni negoziate in borsa, le quali sono standardizzate riguardo al sottostante strumento, alla data di scadenza, all'entità del contratto e al prezzo di esercizio, le condizioni del contratto degli SFD OTC sono di norma fissati nell'ambito della negoziazione tra le parti. Se da un lato tale modalità consente al Comparto una maggiore flessibilità nell'adeguare l'investimento alle proprie necessità, dall'altro gli SFD OTC possono comportare un rischio legale di entità superiore rispetto agli strumenti negoziati in borsa, a causa del rischio di perdita dovuto all'eventualità che gli SFD OTC non siano considerati giuridicamente sanzionabili o non siano documentati in modo corretto.

Esiste inoltre un rischio legale o di documentazione che le parti contraenti di un SFD OTC non concordino sull'interpretazione dei termini del contratto. In caso di controversia, i costi e l'imprevedibilità degli esiti del procedimento legale che la Società dovrebbe intentare per far valere i suoi diritti contrattuali potrebbero dissuadere quest'ultima dal far valere i suoi diritti relativi all'SFD OTC. Di conseguenza, la Società si assume l'eventuale rischio di non poter ottenere il pagamento di quanto le è dovuto a norma del contratto SFD OTC, o di un rinvio di tale pagamento, o ancora dell'ottenimento del pagamento solo dopo aver sostenuto le spese di procedimento legale.

### **Contratti a termine**

Il Gestore può stipulare, per conto di un Comparto, contratti a termine e opzioni su di essi non negoziati in borsa e in genere non regolamentati. Non vi sono limitazioni alle oscillazioni del prezzo giornaliero dei contratti a termine. Gli operatori in swap presso cui un Comparto detiene dei conti possono richiedere il deposito di margini a garanzia delle operazioni. Poiché le controparti dei Comparti non sono tenute a continuare a creare mercato per tali contratti, essi possono attraversare periodi di illiquidità talvolta di durata significativa. Vi sono stati periodi in cui determinate controparti hanno rifiutato di continuare a quotare prezzi per contratti a termine o hanno quotato prezzi con uno spread insolitamente ampio (il prezzo al quale la controparte è disposta ad acquistare e quello al quale è disposta a vendere). Gli accordi di negoziazione dei contratti a termine possono avvenire con una sola o con poche controparti, con la conseguenza di maggiori problemi di liquidità rispetto a operazioni con più controparti. L'imposizione di controlli del credito da parte dei governi può limitare le operazioni forward a importi inferiori a quelli che il Gestore raccomanderebbe, con un possibile danno per il Comparto. L'illiquidità o le turbative del mercato potrebbero comportare importanti perdite per un Comparto. Inoltre, un Comparto potrebbe essere esposto a rischi di credito nei confronti delle controparti con cui opera, come pure a rischi di mancata liquidazione. Tali rischi potrebbero a loro volta causare sensibili perdite al Comparto.

### **Rischio di valutazione**

Gli SFD e i contratti a termine su valute non negoziati su un Mercato Riconosciuto sono valutati dalla controparte almeno giornalmente, fermo restando che la valutazione è verificata con frequenza almeno settimanale dal Gestore o da un soggetto terzo indipendente dalla controparte e a tal fine autorizzato dal Depositario. È possibile il ricorso a modalità di valutazione alternative, nel qual caso la Società seguirà le migliori prassi internazionali e aderirà ai principi di valutazione degli strumenti OTC stabiliti da organismi quali IOSCO e AIMA. Se opta per una valutazione alternativa, la Società si avvale di un soggetto competente nominato dagli Amministratori, all'uopo autorizzato dagli Amministratori e dal Depositario, o utilizza il metodo alternativo approvato dal Depositario e tale valutazione alternativa sarà riconciliata con quella della controparte su base mensile. Eventuali sensibili discrepanze rispetto alla valutazione della controparte saranno oggetto di tempestivi approfondimenti e chiarimenti.

Gli investitori devono tenere presente che spesso non sono disponibili valori di mercato specifici per strumenti come gli SFD OTC. Le discrepanze relative allo scarto denaro/lettera dei derivati OTC possono dipendere in parte da più stime dei parametri di prezzo. La Società si è dotata di procedure volte a riconciliare eventuali disparità di valutazione tra le controparti nonché qualsiasi anomalia relativa ai prezzi.

## **RISCHI ASSOCIATI AI CONTRATTI FUTURE NEGOZIATI IN BORSA**

Un rischio particolare associato a questa tipologia di contratto è rappresentato dai mezzi attraverso i quali il contratto future può essere sciolto. Tale contratto può essere sciolto solo stipulando un'operazione di compensazione. Ciò richiede la

presenza di un mercato secondario liquido sulla borsa valori nella quale è stata costituita la posizione originaria. Comunque, non può essere fornita alcuna garanzia in merito all'esistenza di tale mercato per ogni specifico contratto in qualsiasi momento. In tal caso potrebbe non essere possibile costituire o liquidare una posizione. In aggiunta, dal momento che lo strumento sottostante a un contratto future negoziato da un Comparto è spesso diverso dallo strumento o dal mercato coperto o per il quale si ricerca un'esposizione, il rischio di correlazione potrebbe essere significativo e tradursi in perdite per il Comparto. L'uso di future comporta il rischio base, ossia che eventuali variazioni di valore dello strumento sottostante non siano pienamente riflesse nel valore del contratto future. La liquidità di un mercato secondario in contratti future è altresì soggetta al rischio di trading halt, sospensioni, guasti alle apparecchiature della borsa valori o della stanza di compensazione, interventi governativi, insolvenza di una società di brokeraggio, di una stanza di compensazione o di una borsa valori o altre turbative alla normale attività di negoziazione. Ciascuna borsa valori titoli gode di norma del diritto di sospendere o limitare le negoziazioni di tutti i titoli che quota. Tale sospensione impedirebbe a un Comparto di liquidare le proprie posizioni e, di conseguenza, potrebbe esporlo a perdite e avere potenzialmente un effetto negativo sulla sua capacità di rimborsare le Azioni. Le negoziazioni di future comportano inoltre un certo grado di leva finanziaria (ossia, il margine di garanzia di un prestito normalmente richiesto nelle negoziazioni di future indica che tali negoziazioni potrebbero essere soggette a una leva finanziaria elevata). Conseguentemente, una variazione relativamente modesta del prezzo di un contratto future potrebbe comportare un'immediata e sostanziale perdita per il Comparto.

### OPZIONI

Un Comparto può sottoscrivere contratti di opzione. Tali contratti conferiscono il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare o vendere un attivo sottostante o uno strumento a un prezzo strike specificato a una data certa o anteriormente alla stessa.

Un'opzione put conferisce al proponente il diritto di vendere gli attivi sottostanti al sottoscrittore dell'opzione a un prezzo concordato, mentre un'opzione call conferisce al proponente il diritto di acquistare gli attivi sottostanti dal sottoscrittore dell'opzione a un prezzo concordato. Un Comparto potrebbe vendere le opzioni put con riferimento ai titoli e potrebbe vendere, al fine di generare reddito supplementare, opzioni call definendo prezzi strike target ai quali tali titoli potrebbero essere venduti o acquistati in futuro. Ciò creerebbe un'esposizione per il Comparto, in quanto esso potrebbe essere tenuto a consegnare i titoli sottostanti e, laddove il mercato avesse un andamento sfavorevole, ciò potrebbe tradursi in una perdita. La perdita massima per il sottoscrittore di un'opzione put è pari al prezzo di esercizio meno il premio ricevuto. La perdita massima per il sottoscrittore di un'opzione call è potenzialmente illimitata nel caso in cui il medesimo non detenga gli attivi fisici che devono essere consegnati. In caso di opzione sottoscritta o di future, il titolo sottostante non sarà consegnato all'atto dell'esercizio, dal momento che il contratto sarà regolato in contanti. Al valore marked-to-market degli investimenti sottostanti nozionali è pertanto collegata una passività finanziaria del Comparto.

La strategia di sottoscrizione di opzioni utilizzata da un Comparto comporta i rischi summenzionati. Tale strategia di sottoscrizione di opzioni potrebbe altresì limitare il potenziale di crescita del capitale e aumentare il rischio che il Valore Patrimoniale Netto di un Comparto sottoperformi i mercati azionari globali.

### CONTRATTI PER DIFFERENZA

Un contratto per differenza ("CFD") è un'operazione in derivati OTC che fornisce un'esposizione sintetica a un attivo sottostante quale un'azione quotata, un indice o un paniere di titoli. Tali contratti sono soggetti ai rischi correlati agli investimenti OTC. Essi sono soggetti a pagamenti giornalieri di adeguamento del margine e in caso di oscillazioni significative del mercato, i detentori di CFD potrebbero sostenere una perdita superiore ai depositi di margine ed esporre il Comparto a perdite. In aggiunta, qualora non vi fosse liquidità nel relativo titolo di riferimento, il Comparto potrebbe non essere in grado di negoziare il rispettivo CFD, il che potrebbe incidere sulla performance e sulla liquidità del Comparto. E ancora, i CFD sono esposti al rischio di controparte, secondo quanto descritto nel capitolo *Rischio operativo*.

### TOTAL RETURN SWAP ED EXCESS RETURN SWAP

Alcuni Comparti possono ricorrere all'uso di Total Return (TR) Swap o Excess Return (ER) Swap. Un TR Swap è un contratto di swap per mezzo del quale il rendimento totale di un titolo viene scambiato con altri flussi di cassa, solitamente collegati a un tasso del mercato monetario generalmente accettato o ad altri prestiti o titoli/mercati credit-sensitive. I TR Swap e gli ER Swap sono soggetti al rischio di tasso di interesse, con un rischio aggiuntivo che le oscillazioni del titolo/mercato sottostante possano variare rispetto alle aspettative al momento della sottoscrizione della posizione. Oscillazioni negative in entrambi i casi si tradurrebbero in perdite per i relativi Comparti. I TR Swap sono altresì soggetti al rischio di credito della controparte, il che significa la possibilità che l'altra parte del contratto swap possa non adempiere ai propri obblighi. Saranno posti in essere accordi per la costituzione di garanzie finalizzati a ridurre al minimo tale rischio di credito della controparte. Eventuali garanzie collaterali ricevute dai Comparti con riferimento a un SFD negoziato over-the-counter soddisferanno i requisiti precisati nel presente Prospetto e saranno valutate in conformità alle disposizioni del capitolo *"Calcolo del Valore Patrimoniale Netto"* del presente Prospetto.

## CONTRATTI VALUTARI A TERMINE

I contratti a termine non sono negoziati sulle borse valori, non sono standardizzati e ciascuna operazione tende a essere negoziata su base singola. Le negoziazioni a termine non sono sostanzialmente regolamentate.

Non sono previsti requisiti per cui i mandanti che negoziano sui mercati a termine siano tenuti a continuare a effettuare contrattazioni nelle valute che negoziano e tali mercati potrebbero sperimentare periodi di illiquidità, talvolta di durata significativa. Potrebbero verificarsi interruzioni su qualsiasi mercato in cui un Comparto effettui negoziazioni, a causa di volumi delle contrattazioni insolitamente elevati, di interventi politici o di altri fattori. Con riferimento a tali negoziazioni, un Comparto è soggetto al rischio di fallimento della controparte o al rischio di incapacità o rifiuto da parte della controparte ad adempiere ai suoi obblighi ai sensi dei contratti. L'illiquidità o le turbative del mercato potrebbero comportare importanti perdite per un Comparto.

### OPERATORE IN POOL DI MATERIE PRIME – “SOGLIA MINIMA DI ESENZIONE”

Benché determinati Comparti possano negoziare titoli rappresentativi di materie prime (commodity) (che ai fini CFTC includono a titolo non esaustivo contratti future su commodity, contratti di opzione su commodity e/o swap), tra cui future su valori mobiliari, in relazione a tali Comparti il Gestore è esentato dalla registrazione come CPO (operatore in pool di materie prime) presso la CFTC (Commodity Futures Trading Commission) ai sensi della Norma 4.13(a)(3) emanata dalla CFTC. Pertanto, a differenza del CPO registrato, il Gestore non è tenuto a fornire ai potenziali investitori un documento d'informativa presentato alla CFTC, né a fornire agli investitori un bilancio d'esercizio certificato conforme ai requisiti previsti dalle norme CFTC applicabili ai CPO registrati.

Il fatto di basarsi sulla Norma 4.13(a)(3) della CFTC (la cosiddetta “soglia minima di esenzione”) richiede una limitazione dell'esposizione di ciascuno di tali Comparti ai mercati delle materie prime. Ai sensi della Norma 4.13(a)(3) della CFTC, il pool che abbia richiesto tale esenzione deve soddisfare uno dei due seguenti test riguardo alle sue posizioni in titoli rappresentativi di commodity, ivi comprese le posizioni in future su valori mobiliari, che si tratti di contratti stipulati a scopo di copertura in buona fede o altro: (a) il totale di margine iniziale, premi e deposito minimo di garanzia richiesti per transazioni in cambi retail non supera il 5% del valore di liquidazione del portafoglio del pool, al netto di profitti e perdite non realizzati sulle posizioni in questione; oppure (b) il valore nozionale netto complessivo di tali posizioni non supera il 100% del valore di liquidazione del portafoglio del pool, al netto di profitti e perdite non realizzati sulle posizioni in questione. Le altre condizioni richieste per poter contare su questa esenzione sono illustrate in dettaglio nell'Allegato IV.

### INVESTIMENTI IN OIC SOGGETTI A LEVA FINANZIARIA

Né la Società né il Gestore hanno alcun controllo sulle attività di società o di organismi d'investimento collettivo nei quali investe un Comparto. I gestori degli organismi d'investimento collettivo e le società in cui un Comparto investe possono adottare posizioni fiscali inopportune, utilizzare una leva finanziaria eccessiva o comunque gestire tali organismi d'investimento collettivo o essere gestite (nel caso delle società) con modalità che il Gestore non può prevedere. L'eventuale leva finanziaria adottata dai gestori degli organismi d'investimento collettivo e dalle società in cui un Comparto investe può comportare gli stessi rischi di effetto leva che deriverebbero dall'impiego della leva finanziaria da parte del Comparto stesso, come descritto al capitolo “*Rischi d'investimento*” del Prospetto e nella sezione “*Rischi*” della descrizione del Comparto nel Supplemento pertinente.

### RISCHIO DELL'EFFETTO LEVA

I Comparti possono generare un effetto leva mediante l'utilizzo di SFD allo scopo di effettuare investimenti. L'uso dell'effetto leva genera rischi speciali e può aumentare notevolmente il rischio d'investimento del Comparto. La leva finanziaria offre l'opportunità di un profitto e di un rendimento totale più elevati ma, al contempo, può avere come conseguenza una perdita notevole o totale per il Comparto.

### RISCHI DI INSOLVENZA DELLE STANZE DI COMPENSAZIONE, DELLE CONTROPARTI O DELLE BORSE VALORI

La liquidità di un mercato secondario in derivati è soggetta al rischio di trading halt, sospensioni, guasti alle apparecchiature della borsa valori o della stanza di compensazione, interventi governativi, insolvenza di una società di brokeraggio, di una stanza di compensazione o di una borsa valori o altre turbative alla normale attività di negoziazione.

### POSIZIONI SHORT

Detenere una posizione short significa che i Comparti non detengono fisicamente il titolo che vendono. Ciò avviene se si prevede che il prezzo di quel titolo scenda, così da poterlo acquistare in una data successiva a un prezzo inferiore e ottenere proventi. Le vendite allo scoperto di titoli sono vietate ai sensi delle Regulations di recepimento della normativa comunitaria sugli OICVM, ma la creazione di posizioni short sintetiche mediante l'uso di SFD è consentita, fintantoché qualsiasi esposizione creata sia coperta dagli attivi del relativo Comparto. Una posizione short in un titolo potrebbe creare

rischi maggiori rispetto a quanto avverrebbe con una posizione long. Ciò comprende la possibilità di perdite illimitate a causa di aumenti di prezzo potenzialmente illimitati nei titoli coinvolti.

### **GARANZIE COLLATERALI IN CONTANTI**

Il riutilizzo delle garanzie collaterali in contanti o il loro reinvestimento potrebbe condurre a una riduzione del valore del capitale idoneo di tali garanzie. Ciò potrebbe, a sua volta, provocare perdite per la Società e il relativo Comparto essendo esso tenuto a restituire alla controparte la garanzia collaterale.

### **RISCHI LEGATI ALL'INDICE**

La struttura e la composizione dell'indice, ivi compresi i costi di operazione insiti nello stesso e che sono concepiti per replicare i costi di negoziazione che sarebbero sostenuti da un investitore che intendesse accedere alle esposizioni fornite dall'indice, incideranno sulla performance, sulla volatilità e sui rischi dell'indice (in termini assoluti e se confrontati ad altri indici) e, di conseguenza, sulla performance, sulla volatilità e sui rischi del Comparto. Un Comparto che replichi un indice potrebbe non avere successo nel selezionare un portafoglio di investimenti che fornisca un rendimento strettamente correlato a quello dell'indice pertinente. L'applicazione di tali filtri o tecniche potrebbe condurre a performance dell'investimento inferiori a quelle del relativo indice e non produrre i risultati attesi dal Comparto. Si consiglia agli investitori di esaminare le regole dell'indice per il relativo Comparto e le informazioni sui rischi e le relative limitazioni di responsabilità in esse contenute prima di investire in tale Comparto. Ulteriori informazioni sugli indici interessati (comprese informazioni sulla frequenza di ribilanciamento di tali indici) saranno rese disponibili nella relazione annuale della Società.

#### **Rischi legati alla concessione in licenza dell'indice**

Qualora, con riferimento a un indice, in qualsiasi momento, la licenza concessa (se prevista) relativamente a qualsiasi Comparto o al Gestore (o sue consociate), finalizzata a replicare o altrimenti utilizzare l'indice ai fini del Comparto che replichi un indice, fosse sciolta o tale licenza fosse altrimenti oggetto di controversie, impedimenti o fosse cessata (per qualsivoglia ragione), gli Amministratori e/o il Gestore potrebbero essere obbligati a sostituire l'indice con un altro indice che, a loro parere, replichi sostanzialmente lo stesso mercato dell'indice in questione e che ritengano essere un indice idoneo per la replica da parte del Comparto e tale sostituzione o eventuali ritardi in essa potrebbero penalizzare il Comparto. Nell'eventualità in cui gli Amministratori e/o il Gestore non fossero in grado di individuare un sostitutivo idoneo per il relativo indice, essi potrebbero essere obbligati a sciogliere il Comparto.

#### **Rischi legati alla replica dell'indice**

Laddove un Comparto replichi un indice, non vi è alcuna garanzia che l'obiettivo d'investimento del Comparto possa essere raggiunto. In particolare, nessuno strumento finanziario consente di riprodurre o replicare esattamente i rendimenti di un indice e l'uso di tecniche di ottimizzazione da parte di un Comparto in luogo della replica totale potrebbe aumentare il rischio di tracking error. Le modifiche agli investimenti di un Comparto o le riponderazioni dell'indice potrebbero far insorgere vari costi di operazione (ivi compreso in relazione al regolamento di transazioni in valuta estera), spese operative o inefficienze, che potrebbero incidere negativamente sulla performance del relativo indice e sulla replica dell'indice da parte del Comparto. Inoltre, il rendimento totale di un investimento in Azioni sarà ridotto da alcuni costi e spese di cui non si tenga conto nel calcolo dell'indice, quali i costi di operazione e le commissioni e le spese a carico del Comparto. Oltre a ciò, nell'eventualità di sospensioni o interruzioni temporanee delle negoziazioni sugli investimenti che comprendono l'indice o in caso di turbative del mercato, il ribilanciamento del portafoglio d'investimento del Comparto potrebbe non essere possibile e tradursi in scostamenti dal rendimento dell'indice pertinente.

La capacità di un Comparto che replichi un indice di raggiungere una correlazione significativa tra la sua performance e quella dell'indice che replica potrebbe essere interessata dai cambiamenti che si verificano sui mercati dei titoli, dalle variazioni nella composizione dell'indice, dai flussi di cassa in entrata e in uscita dal Comparto e dalle commissioni e spese dello stesso. Tale Comparto tenderà a replicare i rendimenti dell'indice a prescindere dalla performance effettiva o presunta dello stesso o dei titoli effettivi che lo comprendono. Inoltre, il Comparto generalmente non venderà un titolo ricompreso nell'indice finché tale titolo sarà un elemento costitutivo dell'indice a prescindere da eventuali flessioni improvvise o sostanziali di valore o da flessioni prevedibili di valore di tale titolo, sebbene il Gestore/Subgestore degli Investimenti possa adottare una diversa decisione d'investimento per altri conti o portafogli che detengano tale titolo. Ne consegue che la performance di un Comparto che replichi un indice potrebbe essere meno favorevole di quella di un Comparto gestito avvalendosi di una strategia d'investimento attiva.

## POLITICA DI ASSUNZIONE DI PRESTITI

In base allo Statuto, gli Amministratori sono autorizzati ad esercitare tutti i poteri della Società in materia di assunzione di prestiti, entro i limiti stabiliti dalle Regulations di recepimento della normativa comunitaria sugli OICVM, e di dare in garanzia il patrimonio della Società per l'assunzione di tali prestiti.

La Società non può prendere in prestito denaro, concedere finanziamenti o agire da garante in favore di terzi, salvo nei seguenti casi:

- (i) è possibile l'acquisto di valuta estera mediante l'assunzione di prestiti back-to-back (ossia contraendo un prestito in una valuta contro deposito di un ammontare equivalente in un'altra valuta), a condizione che ove i prestiti contratti in valuta estera superino il valore del deposito "back-to-back", l'eccedenza sia considerata un'assunzione di prestito e perciò cumulata con gli altri prestiti ai fini del limite del 10% di seguito indicato; e
- (ii) la Società potrà contrarre prestiti temporanei (ivi compreso il finanziamento di ammanchi temporanei di flussi di cassa con riferimento alla copertura di posizioni in SFD che un Comparto possa stipulare) per un importo non superiore al 10% del proprio Valore Patrimoniale Netto e potrà dare in garanzia il proprio patrimonio a fronte di tali prestiti.

## POLITICA DI DISTRIBUZIONE

## CLASSI AD ACCUMULAZIONE

Gli Amministratori hanno stabilito di capitalizzare tutti i redditi netti da investimenti e le plusvalenze nette realizzate di spettanza delle Classi ad Accumulazione e pertanto non intendono dichiarare dividendi per le Azioni di tali Classi.

## CLASSI A DISTRIBUZIONE

## Fonte delle distribuzioni

Lo Statuto dà diritto agli Amministratori di dichiarare dividendi, in relazione alle Azioni, prelevandoli dal reddito netto (comprendente dividendi e redditi da interessi) e/o dall'eccedenza delle plusvalenze realizzate e non realizzate rispetto alle minusvalenze realizzate e non realizzate sugli investimenti della Società (collettivamente "**Reddito netto**") e/o oltre che dal capitale. I dividendi prelevati dal capitale equivalgono a una restituzione o ritiro di parte dell'investimento iniziale dell'Azionista o di eventuali plusvalenze attribuibili a tale investimento iniziale. Tali dividendi possono determinare l'immediata diminuzione del Valore Patrimoniale Netto delle Azioni interessate.

Gli Amministratori possono pagare i dividendi a valere sul capitale e/o sul Reddito netto per alcune Classi a Distribuzione. Tuttavia, si avvisano gli Azionisti che gli Amministratori possono, a loro discrezione, decidere di non dichiarare e non distribuire dividendi per una determinata Classe a Distribuzione.

Riguardo alle Classi a Distribuzione, gli Amministratori possono dichiarare e pagare un dividendo settimanale, mensile, trimestrale, semestrale o annuale spettante rispettivamente alle Azioni di ognuna di tali Classi, a valere su una combinazione di Reddito netto e capitale, cosicché, se per il periodo in questione il Reddito netto è inferiore all'importo del dividendo dichiarato, il saldo sarà corrisposto a valere sul capitale delle Azioni interessate, fatto che consentirà di distribuire i dividendi periodici stabiliti (che possono basarsi su una percentuale o un importo specifico del Valore Patrimoniale Netto della Classe a Distribuzione pertinente, come stabilito dagli Amministratori). Qualora il reddito netto attribuibile alle Classi a Distribuzione superi l'importo del dividendo dichiarato per il periodo in questione, la quota di reddito netto in esubero è trattenuta su un conto di distribuzione relativo alle Azioni interessate e confluirà nel dividendo dovuto per il periodo di distribuzione successivo. Inoltre, nel caso delle Classi a Distribuzione del reddito lordo, gli Amministratori possono pagare dividendi attribuibili alle Azioni di ognuna di tali Classi, a valere su una combinazione di Reddito Netto e capitale affinché gli importi distribuiti siano pari al reddito lordo (ovvero il reddito totale al lordo di eventuali commissioni o spese) attribuibile alle Classi interessate. Quanto sopra esposto rispecchia l'attuale intenzione degli Amministratori in merito alla dichiarazione e distribuzione di dividendi a favore delle Classi a Distribuzione; tuttavia gli Amministratori possono decidere, a loro discrezione, di non dichiarare e distribuire dividendi e, pertanto, non sussiste alcuna garanzia di distribuzione di dividendi. Gli investitori devono tener presente che i dividendi dichiarati in relazione a un Comparto possono non rispecchiare le caratteristiche, in materia di dividendi, dei sottostanti investimenti di quel Comparto.

## Frequenza delle distribuzioni

In situazioni normali, è intenzione degli Amministratori che i dividendi relativi a:

- (a) ciascuna delle Classi a Distribuzione (settimanale) (se offerta da un Comparto) siano dichiarati e pagati entro e non oltre l'ultimo Giorno Lavorativo di ogni settimana;
- (b) ciascuna delle Classi a Distribuzione (mensile) di tutti i Comparti siano dichiarati entro e non oltre l'ultimo Giorno Lavorativo di ogni mese e pagati entro i tre Giorni Lavorativi successivi;
- (c) ciascuna delle Classi a Distribuzione (CG) di tutti i Comparti siano dichiarati a cadenza semestrale, fatto salvo quanto diversamente precisato nel relativo Supplemento, e pagati entro i trenta Giorni Lavorativi successivi;
- (d) tutte le Classi a Distribuzione designate come classi a distribuzione trimestrale siano dichiarati con cadenza trimestrale e, salvo diversamente specificato nel relativo Supplemento, pagati entro i trenta Giorni Lavorativi successivi;
- (e) ciascuna delle Classi a Distribuzione del reddito lordo (mensile) di tutti i Comparti siano dichiarati entro e non oltre l'ultimo Giorno Lavorativo di ogni mese e pagati entro i tre Giorni Lavorativi successivi;
- (f) tutte le altre Classi a Distribuzione del reddito (lordo) di tutti i Comparti siano dichiarati con cadenza trimestrale e pagati entro i 30 Giorni Lavorativi successivi;
- (g) tutte le altre Classi a Distribuzione di tutti i Comparti siano dichiarati e pagati con la cadenza specificata riguardo al Comparto nel rispettivo Supplemento riguardante ciascun Comparto.

In caso di disponibilità di reddito da distribuire, gli Amministratori possono anche decidere di dichiarare e distribuire degli acconti di dividendi per qualsiasi Classe a Distribuzione. Tutte le Azioni circolanti di una Classe a Distribuzione in qualsiasi data in cui gli Amministratori decidano di dichiarare un dividendo per quella Classe a Distribuzione, avranno diritto di percepire detto dividendo.

#### **Metodo di pagamento e altre condizioni**

Il pagamento dei dividendi avverrà mediante bonifico sul conto indicato dall'Azionista nel modulo di sottoscrizione, salvo qualora l'Azionista abbia deciso che i dividendi pagabili in denaro siano automaticamente reinvestiti in altre Azioni della pertinente Classe a Distribuzione. I dividendi distribuiti in denaro saranno pagati nella valuta della pertinente Classe a Distribuzione, tranne nel caso delle Classi BRL e delle Classi CLP, rispetto alle quali i dividendi saranno pagati in USD.

Gli Amministratori si riservano il diritto di modificare a propria discrezione la politica di distribuzione di qualsiasi Classe dandone un preavviso non inferiore a un mese agli Azionisti di tale Classe. Il presente Prospetto sarà aggiornato in modo da rispecchiare tale modifica. I dividendi non reclamati dopo un periodo di 6 anni dalla data in cui sono stati dichiarati si prescrivono a favore del relativo Comparto.

#### **Informazioni sulle distribuzioni precedenti**

La composizione (ossia, gli importi prelevati rispettivamente dal reddito e dal capitale) dei dividendi (eventuali) corrisposti nei precedenti 12 mesi rispetto ai Comparti che sono stati autorizzati per la distribuzione retail a Hong Kong è reperibile sul sito [www.nb.com](http://www.nb.com)

## SOTTOSCRIZIONI E RIMBORSI

Gli Amministratori hanno facoltà di emettere Azioni di qualsiasi serie o Classe e di istituire nuove serie o Classi, alle condizioni che essi stessi potranno di volta in volta stabilire per qualsiasi Comparto. A scanso di equivoci, vi sarà sempre solamente una (1) serie per ogni Comparto. Le Azioni di una data serie possono essere suddivise in più Classi per soddisfare le diverse disposizioni in materia di sottoscrizione e/o rimborso diverse e/o dividendi e/o gli accordi in materia di commissioni. Si precisa che non tutti i Comparti descritti nel Prospetto sono attualmente disponibili per la sottoscrizione; si invitano gli investitori a fare riferimento al rispettivo Supplemento per maggiori dettagli sul Comparto in cui intendono investire. Informazioni particolari sulle Classi disponibili in ciascun Comparto sono contenute nell'Allegato II al presente Prospetto e nel Supplemento del Comparto in questione.

I moduli di sottoscrizione, unitamente alla documentazione di supporto per i controlli di prevenzione del riciclaggio di denaro, dovranno essere inviati via fax, al Distributore o all'eventuale relativo Subdistributore, che provvederanno a inoltrarli all'Agente Amministrativo con le modalità indicate nel modulo di sottoscrizione, oppure alla Società all'indirizzo riportato nel modulo di sottoscrizione.

Le sottoscrizioni di Azioni delle Nuove Classi al Prezzo di Offerta Iniziale saranno esaminate nel Periodo di Offerta Iniziale del Comparto interessato, dopo che l'Agente Amministrativo avrà ricevuto le domande di sottoscrizione compilate e i corrispettivi di sottoscrizione indicati più avanti. Tali Azioni saranno emesse l'ultimo giorno del Periodo di Offerta Iniziale. I dettagli del Prezzo di Offerta Iniziale e del Periodo di Offerta Iniziale relativo a ciascun Comparto sono illustrati nel rispettivo Supplemento. Si ricorda agli investitori che gli Amministratori possono, a loro assoluta discrezione, modificare il Prezzo di offerta iniziale per una Classe, a condizione che l'avviso di tale modifica venga fornito a tutti i sottoscrittori di tale Classe prima della fine del rispettivo Periodo di offerta iniziale.

Gli Azionisti possono chiedere alla Società il rimborso delle loro Azioni in qualsiasi Giorno di Negoziazione, al Valore Patrimoniale Netto per Azione in vigore in tale Giorno di Negoziazione in conformità con le procedure di rimborso.

Per ottenere o riscattare le Azioni al Valore Patrimoniale Netto per Azione di un dato Giorno di Negoziazione, è necessario recapitare all'Agente Amministrativo un modulo di sottoscrizione o rimborso debitamente compilato entro il rispettivo Limite Orario.

I moduli di sottoscrizione o rimborso pervenuti dopo i pertinenti limiti orari sono tenuti in sospeso fino al successivo Giorno di Negoziazione, salvo diversa decisione degli Amministratori.

Le domande di sottoscrizione o rimborso di Azioni possono essere inoltrate all'Agente Amministrativo via fax, o mediante altro mezzo elettronico concordato con l'Agente Amministrativo (compresi servizi di messaggistica elettronica come SWIFT), usando il modulo pertinente, purché siano state compilate tutte le parti relative ai controlli antiriciclaggio. Se necessario, le domande di rimborso devono essere accompagnate dal certificato rappresentativo delle Azioni (debitamente girato dall'Azionista) o da un'altra attestazione di proprietà che eventualmente sia richiesta dall'Agente Amministrativo.

Si invitano gli investitori a consultare il Prospetto insieme al Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori pertinente.

### **Informazioni specifiche per le Sottoscrizioni**

Salvo diversa indicazione nel Supplemento pertinente, le sottoscrizioni di ciascun Comparto saranno accettate o come sottoscrizioni di Azioni per un determinato valore in contanti o come sottoscrizioni di un numero specifico di Azioni.

Il corrispettivo di sottoscrizione deve essere bonificato sul conto indicato nel modulo di sottoscrizione, o mediante trasferimento di attività in conformità alle disposizioni di seguito descritte, entro e non oltre tre (3) Giorni Lavorativi dal relativo Giorno di Negoziazione.

Se il corrispettivo di sottoscrizione, sotto forma di fondi immediatamente disponibili, non perviene alla Società entro l'orario di chiusura degli uffici del giorno in cui è dovuto, gli Amministratori si riservano il diritto di annullare l'assegnazione provvisoria delle Azioni. In tal caso l'investitore terrà indenne la Società, il Gestore e l'Agente Amministrativo da qualsiasi perdita subita dalla Società in conseguenza della mancata trasmissione da parte dell'investitore del corrispettivo della sottoscrizione in tempo utile. Nel caso in cui gli Amministratori decidano di non annullare un'assegnazione provvisoria di Azioni nonostante il fatto che i fondi immediatamente disponibili non siano pervenuti alla Società entro l'orario limite pertinente, essi si riservano il diritto di applicare un interesse di mora (a un tasso pari al USD SOFR + 3,5% ovvero ad altro tasso deciso di volta in volta dagli Amministratori) sui corrispettivi di sottoscrizione a decorrere dal terzo Giorno Lavorativo successivo al pertinente Giorno di Negoziazione. I corrispettivi di sottoscrizione pervenuti dai sottoscrittori prima della ricezione della domanda di sottoscrizione compilata saranno depositati (senza interessi) in un conto aperto dal Depositario a nome della Società; i fondi non saranno disponibili per investimenti e resteranno di proprietà dei sottoscrittori fino a quando la domanda di sottoscrizione sarà stata accettata dalla Società. Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che i fondi di sottoscrizione ricevuti prima del Giorno di negoziazione pertinente sono soggetti a tassi di interesse negativi o ad altri oneri, a carico dell'investitore, cui saranno fatturati a tempo debito.

Il corrispettivo di sottoscrizione deve essere pagato nella valuta e sul conto bancario indicati nel relativo modulo di sottoscrizione, tranne nel caso delle Classi BRL e delle Classi CLP, per le quali il corrispettivo di sottoscrizione è da versare in USD.

Gli Amministratori, o l'Agente Amministrativo quale loro delegato, possono inoltre emettere Azioni in cambio di attività che la Società sia autorizzata a detenere in base ai limiti d'investimento del relativo Comparto. Non possono essere emesse Azioni in cambio di tali attività a meno che gli Amministratori non abbiano accertato che:

- (a) il numero di Azioni emesse non è superiore al numero di azioni che sarebbero state emesse con regolamento in contanti, avendo valutato le attività da scambiare in conformità alle disposizioni in materia di valutazione indicate nello Statuto e sintetizzate nel capitolo "*Calcolo del Valore Patrimoniale Netto*";
- (b) tutte le Imposte e Oneri fiscali e i costi derivanti dal conferimento di tali attività al Depositario per conto del relativo Comparto sono a carico del soggetto a favore del quale devono essere emesse le Azioni oppure, a discrezione degli Amministratori, in parte a carico di tale soggetto e in parte a carico del patrimonio del suddetto Comparto; e
- (c) le attività hanno i requisiti per rientrare nel patrimonio del suddetto Comparto in conformità con l'obiettivo, le politiche e i limiti di investimento del Comparto stesso;

e il Depositario abbia accertato che:

- (i) le condizioni di tale scambio non danneggino in modo rilevante gli Azionisti; e
- (ii) le attività siano state conferite al Depositario.

Gli importi delle Sottoscrizioni Minime Iniziali e degli Investimenti Minimi Consentiti per ciascun Comparto sono indicati nell'Allegato II del presente Prospetto. Gli Amministratori possono, a loro esclusiva discrezione, derogare alla Sottoscrizione Minima Iniziale e all'Investimento Minimo Consentito per ciascuna Classe. I Prezzi delle offerte iniziali per ciascun Comparto sono definiti nel rispettivo Supplemento e gli Amministratori possono, a loro assoluta discrezione, modificarli per una Classe, a condizione che l'avviso di tale modifica venga fornito a tutti i sottoscrittori di tale Classe prima della fine del relativo Periodo di offerta iniziale.

Le misure di prevenzione del riciclaggio di denaro potranno richiedere una verifica approfondita dell'identità del sottoscrittore. In base alle circostanze di ogni domanda, una verifica approfondita potrebbe non essere necessaria ove (a) il sottoscrittore effettui il pagamento da un conto tenuto a proprio nome presso un istituto finanziario riconosciuto; o (b) la domanda di sottoscrizione sia inoltrata attraverso un intermediario riconosciuto. Tali eccezioni si applicano esclusivamente se l'istituto finanziario o l'intermediario sopra indicati hanno sede in un paese riconosciuto dall'Irlanda come dotato di norme antiriciclaggio equivalenti.

La Società, e l'Agente Amministrativo per conto della Società, si riservano il diritto di chiedere le informazioni necessarie per verificare l'identità di un sottoscrittore. In caso di ritardata o mancata presentazione da parte del sottoscrittore delle informazioni richieste ai fini della verifica, la Società, il Gestore e l'Agente Amministrativo per conto della Società, possono rifiutarsi di accettare la domanda e il corrispettivo di sottoscrizione. Gli Azionisti non possono richiedere il rimborso delle loro Azioni salvo qualora il modulo di domanda di sottoscrizione compilato sia pervenuto all'Agente Amministrativo e siano stati compiuti tutti i controlli di antiriciclaggio richiesti dalla Banca Centrale in relazione alla sottoscrizione. Si fa notare agli investitori che l'Agente amministrativo si riserva il diritto di intraprendere qualsiasi nonché tutte le azioni ritenute opportune per far fronte a eventuali problematiche inerenti l'autenticità del modulo di sottoscrizione compilato, compresa la richiesta di documenti originali per iscritto (o in copia autenticata o certificata). Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che, qualora il trattamento di una sottoscrizione sia ritardato a causa della mancata fornitura da parte degli investitori della documentazione necessaria completa ed esatta, se i fondi di sottoscrizione ricevuti sono soggetti a tassi di interesse negativi o ad altri oneri, questi saranno a carico dell'investitore e gli saranno fatturati a tempo debito.

Gli investitori devono inoltre tener presente che mediante la compilazione della Domanda di sottoscrizione hanno fornito o forniranno alla Società informazioni che possono rappresentare dati personali ai sensi della definizione di cui alle leggi sulla protezione dei dati, e devono essere consapevoli del fatto che i dati personali degli investitori e degli Azionisti saranno trattati dalla Società conformemente alla sua Dichiarazione sulla privacy.

Tutte le Azioni sono emesse in forma nominativa e la conferma scritta della proprietà è inviata agli Azionisti entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla registrazione. Non sono emessi certificati azionari, salvo diversa decisione degli Amministratori. Il numero di azioni emesse sarà arrotondato al millesimo più vicino di un'azione e qualsiasi somma eccedente è accreditata alla Società. Gli Amministratori e il Gestore possono, a loro assoluta discrezione, rifiutare di accettare sottoscrizioni di Azioni, in toto o in parte.

I Subdistributori nominati da un Distributore possono stabilire per la ricezione delle domande di sottoscrizione scadenze più brevi rispetto a quelle sopra indicate al fine di facilitare l'inoltro delle suddette domande da parte dei Subdistributori all'Agente Amministrativo. Comunque, nessun modulo di sottoscrizione sarà evaso dall'Agente Amministrativo in un Giorno

di Negoziazione a meno non abbia ricevuto il relativo modulo di domanda di sottoscrizione conformemente alle disposizioni precedentemente illustrate. I sottoscrittori devono anche tener presente che potrebbero non essere in grado di acquistare Azioni tramite un Subdistributore nei giorni in cui tale Subdistributore non è operativo.

### Informazioni specifiche per i Rimborsi

Gli Azionisti non hanno il diritto di annullare richieste di rimborso, a meno che non sia diversamente convenuto dall'Agente Amministrativo di concerto con gli Amministratori. Gli Amministratori, il Gestore o l'Agente Amministrativo avranno il diritto di rifiutarsi di rimborsare Azioni fino a quando gli eventuali certificati azionari relativi a tali Azioni non saranno stati restituiti alla Società. Le richieste di rimborso dovranno essere ricevute per iscritto dall'Agente Amministrativo perché sia possibile effettuare il pagamento, fermo restando, tuttavia, che il pagamento può essere effettuato laddove una richiesta di rimborso sia stata presentata via fax, e laddove il pagamento venga versato sul conto specificato dall'Azionista nella propria domanda di sottoscrizione originaria, ovvero su qualsiasi altro conto specificato in una comunicazione scritta inviata in originale all'Agente Amministrativo. Si fa notare agli investitori che l'Agente amministrativo si riserva il diritto di intraprendere qualsiasi nonché tutte le azioni ritenute opportune per far fronte a eventuali problematiche inerenti l'autenticità del modulo di rimborso compilato, compresa la richiesta di documenti originali per iscritto (o in copia autenticata o certificata). Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che, qualora il pagamento di un rimborso sia ritardato a causa della mancata fornitura da parte dell'investitore della documentazione necessaria completa ed esatta, se i fondi di rimborso sono soggetti a tassi di interesse negativi o ad altri oneri, questi saranno a carico dell'investitore e gli saranno fatturati a tempo debito.

Le Azioni sono rimborsate al Valore Patrimoniale Netto per Azione vigente nel Giorno di Negoziazione del rimborso, calcolato conformemente allo Statuto. Gli Investitori di alcuni Comparti potranno essere soggetti all'applicazione di Oneri e Spese relativi ai rimborsi. Si invitano gli Investitori a prendere visione del capitolo "*Commissioni e Spese*".

Con il consenso dell'Azionista in questione, i proventi del rimborso possono essere corrisposti tramite trasferimento in natura di attività della Società a tale Azionista. Gli attivi da trasferire saranno scelti a discrezione degli Amministratori e del Gestore, previa approvazione della Banca Depositaria e del Gestore, e il loro valore sarà quello usato per determinare il prezzo di rimborso delle Azioni che sono così riscattate. Se richiesto dall'Azionista, la Società dovrà vendere tali attività per conto dell'Azionista a spese di quest'ultimo, versando all'Azionista denaro contante. Tale forma di distribuzione non deve danneggiare in modo sensibile gli interessi dei restanti Azionisti.

Fermo restando quanto sopra, se in un qualsiasi Giorno di Negoziazione un Azionista richiede il rimborso di Azioni pari al 5% o più del numero di Azioni di una serie particolare circolanti in tale Giorno di Negoziazione e se nello stesso Giorno di Negoziazione le richieste di rimborso da parte di tutti i detentori di Azioni di quella serie raggiungono complessivamente più del 25% di tutte le Azioni di quella serie circolanti in tale Giorno di Negoziazione, la Società può, con il preventivo consenso dell'Azionista, tenendo conto delle condizioni prevalenti di mercato e del miglior interesse del complesso degli Azionisti di quella serie, distribuire gli investimenti sottostanti piuttosto che denaro contante, in evasione della richiesta di rimborso di tale Azionista. In tali circostanze, fermo restando il principio che tale distribuzione non pregiudichi sostanzialmente gli interessi degli altri Azionisti e ottenuta l'approvazione del Depositario e del Gestore per l'allocazione di attività nell'ambito di tale distribuzione, la distribuzione è strutturata in modo da fornire all'Azionista richiedente il rimborso una quota proporzionale di ogni attività posseduta dal Comparto interessato.

Nel caso in cui la Società eserciti il potere di distribuire gli investimenti sottostanti piuttosto che denaro contante in relazione a una richiesta di rimborso, gli Azionisti interessati avranno il diritto di dare istruzioni alla Società di provvedere alla vendita di tali investimenti sottostanti per loro conto e in questo caso l'Azionista riceverà i proventi al netto di tutte le Imposte e Oneri sostenuti in relazione alla vendita di tali investimenti sottostanti.

Se le richieste di rimborso non evase di tutti i detentori di Azioni di una serie particolare in un qualsiasi Giorno di Negoziazione ammontano in totale a un importo superiore a quello eventualmente stabilito di volta in volta dal Gestore in relazione a una serie e pubblicato nel rispettivo Supplemento, fermo restando sempre un minimo del 10% di tutte le Azioni circolanti di tale serie in quel Giorno di Negoziazione (il "**Massimale di rimborso**"), il Gestore ha il diritto a sua discrezione di rifiutarsi di rimborsare in quel Giorno di Negoziazione il numero di Azioni di quella serie eccedente il Massimale di rimborso che lo stesso abbia determinato. Nell'esercizio di questa facoltà discrezionale, il Gestore è tenuto a informare e consultare, se del caso, il Depositario. Se nessun Massimale di rimborso è specificato nel rispettivo Supplemento, il Massimale di rimborso sarà il 10% delle Azioni circolanti di tale serie in tale Giorno di Negoziazione.

Se il Gestore si rifiuta di rimborsare le Azioni per questa ragione, tutte le richieste di rimborso in tale Giorno di Negoziazione saranno ridotte proporzionalmente e le Azioni alle quali la richiesta di rimborso si riferisce, e che non sono rimborsate in quel Giorno di Negoziazione, saranno rimborsate in ogni Giorno di Negoziazione successivo in conformità alle disposizioni dello Statuto fino a che tutte le Azioni della serie alla quale le richieste originarie si riferivano sono state rimborsate, fermo restando sempre che in nessun caso la Società sarà obbligata a rimborsare Azioni di una serie particolare superando il Massimale di rimborso in quel Giorno di Negoziazione.

I proventi dei rimborsi sono versati nella valuta incassata dall'Agente Amministrativo all'atto della sottoscrizione delle Azioni rimborsate. Le necessarie conversioni valutarie sono effettuate dall'Agente Amministrativo, a spese dell'investitore, al tasso di cambio vigente alla data del rimborso. I proventi del rimborso saranno pagati entro 10 (dieci) Giorni lavorativi dal pertinente Giorno di Negoziazione, salvo sospensione dei pagamenti nelle circostanze descritte nel successivo capitolo

*"Sospensione Temporanea delle Negoziazioni"*. La Società cercherà comunque di effettuare tali pagamenti nel più breve tempo possibile (entro tre (3) Giorni Lavorativi pieni dal pertinente Giorno di Negoziazione). Salvo diverso accordo con la Società, i proventi dei rimborsi saranno versati, con bonifico a spese dell'Azionista interessato, sul conto indicato dall'Azionista nel proprio modulo di sottoscrizione, ovvero su qualsiasi altro conto specificato tramite comunicazione scritta inviata in originale dall'Azionista alla Società.

Qualora in seguito all'evasione di una richiesta di rimborso il valore delle Azioni di una Classe nel portafoglio di un Azionista risulti inferiore all'Investimento Minimo Consentito per quella Classe, gli Amministratori e il Gestore avranno la facoltà, a propria discrezione, di considerare la richiesta di rimborso come una richiesta di rimborso di tutte le Azioni di quella Classe detenute dall'Azionista, o di offrire all'Azionista la possibilità di modificare o ritirare la richiesta di rimborso.

### **Operazione di sottoscrizione e rimborso per i conti di raccolta**

La Società ha istituito il Conto ombrello di raccolta fondi, un conto di raccolta a ombrello a nome della Società e non ha istituito tali conti con riferimento a ciascun Comparto. Tutte le sottoscrizioni (comprese quelle ricevute prima dell'emissione delle Azioni) attribuibili a, e tutti i rimborsi, i dividendi o le distribuzioni in contanti pagabili a valere su un Comparto saranno incanalati e gestiti tramite il Conto ombrello di raccolta fondi.

Il denaro nel Conto ombrello di raccolta fondi, compreso quello derivante dalle sottoscrizioni con riferimento a un Comparto prima dell'emissione delle Azioni, non sarà soggetto ai Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) Investor Money Regulations 2015 per i Fornitori di servizi ai fondi, e successive modifiche. In attesa delle emissioni di Azioni o del pagamento dei proventi da rimborso o delle distribuzioni, gli investitori interessati saranno creditori non garantiti del Comparto con riferimento agli importi versati al o dovuti dal Comparto.

Gli importi di sottoscrizione versati nel Conto ombrello di raccolta fondi verranno conferiti su un conto a nome del Depositario per il rispettivo Comparto alla data di regolamento contrattuale. Qualora gli importi di sottoscrizione vengano ricevuti dal Conto ombrello di raccolta fondi senza una documentazione sufficiente a identificare l'investitore o il Comparto, in conformità ai requisiti contro il riciclaggio di denaro, tali importi andranno restituiti all'investitore entro le tempistiche e secondo le modalità specificate nella procedura operativa del Conto ombrello di raccolta fondi.

I rimborsi e le distribuzioni, ivi compresi i rimborsi o le distribuzioni bloccati, verranno conservati nel Conto ombrello di raccolta fondi fino alla data di scadenza per il pagamento (o data successiva di autorizzazione dei pagamenti bloccati) e verranno quindi pagati all'Azionista interessato o che abbia richiesto un rimborso.

La mancata fornitura di una documentazione completa e corretta riguardo alle sottoscrizioni, ai rimborsi o ai dividendi avviene a rischio esclusivo dell'investitore. In particolare, si fa presente agli investitori che:

- (i) i fondi di sottoscrizione ricevuti nel Conto ombrello di raccolta fondi prima del Giorno di negoziazione pertinente; oppure
- (ii) i fondi di sottoscrizione, rimborso o distribuzione detenuti nel Conto ombrello di raccolta fondi a causa della mancata fornitura da parte degli investitori della documentazione necessaria completa e precisa

sono soggetti a tassi di interesse negativi o ad altri oneri, a carico dell'investitore, cui saranno fatturati a tempo debito.

Il Conto ombrello di raccolta fondi è stato aperto a nome della Società. Il Depositario sarà responsabile della conservazione e del monitoraggio dei capitali presenti su tale Conto e dovrà accertarsi che i giusti importi del Conto ombrello di raccolta fondi vengano attribuiti ai rispettivi Comparti.

La Società e il Depositario hanno concordato una procedura operativa per il Conto ombrello di raccolta fondi, che identifica i Comparti partecipanti, i processi e i protocolli da seguire per trasferire il denaro dal Conto ombrello di raccolta fondi, i processi di riconciliazione quotidiani e le procedure a cui attenersi in caso di carenze relative a un Comparto, dovute al pagamento di sottoscrizioni e/o al trasferimento a un Comparto degli importi attribuibili a un altro Comparto per differenze di tempistiche.

## RIMBORSO OBBLIGATORIO DI AZIONI

Gli Azionisti sono tenuti a informare la Società immediatamente nel caso in cui essi diventino Residenti Irlandesi, Persone Statunitensi, Piani Previdenziali o cessino di essere Investitori irlandesi esenti, oppure qualora la Dichiarazione resa da loro o per loro conto non sia più valida. Gli Azionisti sono anche tenuti a informare la Società immediatamente nel caso in cui detengano Azioni per conto o a favore di Residenti Irlandesi, Persone Statunitensi, Piani Previdenziali o qualora essi posseggano Azioni in violazione di una legge o normativa o altrimenti in circostanze che abbiano o che potranno avere conseguenze legali, tributarie o fiscali negative ovvero determinare un rilevante svantaggio amministrativo per la Società o per gli Azionisti nel loro complesso. Inoltre, gli Azionisti sono tenuti a informare la Società nel caso in cui le informazioni fornite o le dichiarazioni rese nei moduli di domanda di sottoscrizione non siano più esatte, anche solo in parte. Spetta al singolo Azionista garantire la correttezza ed esattezza nonché l'aggiornamento delle informazioni fornite alla Società.

Ove la Società apprenda che un Azionista (a) è una Persona Statunitense o che detiene Azioni per conto o a favore di una Persona Statunitense; (b) è un Piano Previdenziale o detiene Azioni per conto o a favore di un Piano Previdenziale; (c) detiene Azioni in violazione di una legge o di una normativa, ovvero in circostanze che abbiano o possano avere conseguenze normative, legali, pecuniarie o fiscali negative, o causare importanti svantaggi amministrativi alla Società o agli Azionisti nel loro complesso; oppure (d) non detiene Azioni in misura pari o superiore all'Investimento Minimo Consentito, la Società, a sua completa discrezione, potrà, nel rispetto delle leggi e delle normative vigenti, in buona fede e per giustificati motivi: (i) disporre che tale Azionista ceda tali Azioni a un soggetto legittimato a detenerle entro il termine stabilito dalla Società; o (ii) rimborsare le Azioni al loro Valore Patrimoniale Netto per Azione in vigore nel Giorno Lavorativo immediatamente successivo alla data della notifica al relativo Azionista o successivo allo scadere del termine specificato per la cessione ai sensi del punto (i) di cui sopra.

Ai sensi dello Statuto, un soggetto che apprenda di possedere Azioni in violazione di una qualsiasi delle disposizioni di cui sopra e che ometta di trasferire, o presentare per il rimborso, le sue Azioni ai sensi delle suddette disposizioni, o che ometta di dare l'opportuna comunicazione alla Società, deve tenere sollevati e indenni gli Amministratori, la Società, il Gestore, il Subgestore degli Investimenti, l'Agente Amministrativo, la Banca Depositaria e gli Azionisti (ciascuno di essi definito la **"Parte Manlevata"**) da eventuali pretese, istanze, procedimenti, passività, danni, perdite, costi e spese subito o sostenuti, direttamente o indirettamente, da tale Parte Manlevata, derivanti o connessi al mancato adempimento, da parte di tale soggetto, delle proprie obbligazioni ai sensi delle suddette disposizioni. Le Parti Manlevate, destinatarie della suddetta manleva, possono subire costi di entità rilevante che possono superare il valore del loro investimento nella Società.

La Società ha facoltà di rimborsare le Azioni di ciascun Comparto o Classe nelle circostanze descritte nel capitolo *"Chiusura di Comparti o Classi di Azioni"* del presente Prospetto.

## FACOLTÀ DI CONVERSIONE

Salvo il caso di temporanea sospensione della contrattazione delle Azioni nelle circostanze indicate nel presente Prospetto e ferme restando le limitazioni relative alle Classi specifiche indicate di seguito e nel Prospetto pertinente, in qualsiasi Giorno Lavorativo gli Azionisti possono chiedere la conversione di Azioni di qualsiasi Classe di un Comparto (la "**Classe Originaria**") in Azioni di qualsiasi Classe di un qualsiasi Comparto (compreso lo stesso Comparto della Classe Originaria). Il modulo di richiesta della conversione debitamente compilato deve pervenire all'Agente Amministrativo entro i pertinenti Limiti Orari.

Le richieste di conversione di Azioni sono effettuate per mezzo di comunicazione scritta alla Società nella forma approvata dagli Amministratori. Le disposizioni generali e le procedure relative ai rimborsi di Azioni della Classe Originaria e alle sottoscrizioni di Azioni della Nuova Classe si applicano a tutte le conversioni di Azioni. Di conseguenza, a tal fine, una richiesta di conversione è considerata come una richiesta di rimborso attinente alla Classe Originaria e come una domanda di sottoscrizione riguardante le Azioni della Nuova Classe. Le eventuali commissioni di conversione sono indicate nel capitolo "*Commissioni e spese*" e nel rispettivo Supplemento.

I moduli di richiesta di conversione dovranno essere inviati per posta o via fax, al Distributore o al relativo Subdistributore, che provvederanno a inoltrarli all'Agente Amministrativo all'indirizzo indicato nel capitolo "*Sottoscrizioni*", oppure all'Agente Amministrativo. Moduli per la richiesta di conversione ricevuti dopo le suddette scadenze sono tenuti in sospeso ed evasi il Giorno Lavorativo successivo. Il prezzo di conversione delle Azioni sarà determinato sulla base del Valore Patrimoniale Netto per Azione delle Azioni interessate nel pertinente Giorno Lavorativo.

Nel richiedere una conversione di Azioni come primo investimento in una Nuova Classe, l'azionista deve assicurarsi che il Valore Patrimoniale Netto delle Azioni convertite sia pari o superiore alla Sottoscrizione Minima Iniziale prevista per la Nuova Classe, a meno che, e nei limiti in cui, gli Amministratori decidano a loro assoluta discrezione di modificare tale requisito o di rinunciarvi, in via generale o in un caso specifico. Se il numero di Azioni della Nuova Classe da emettere per la conversione non è un numero intero di Azioni, la Società può emettere frazioni di nuove Azioni o restituire l'eccedenza che ne deriva all'Azionista che chiede di convertire le Azioni della Classe Originaria. Gli Amministratori hanno facoltà, a loro assoluta discrezione, di respingere le richieste di conversione di Azioni, in tutto o in parte.

**Limitazioni relative a Classi di azioni specifiche****Azioni B**

Le Azioni B possono essere convertite esclusivamente in Azioni B di un altro Comparto che continui a emettere Azioni B nella stessa valuta, soggette alle stesse commissioni di vendita straordinarie differite (CDSC – contingent deferred sales charges). La classifica cronologica delle Azioni convertite sarà trasferita alla Nuova Classe, senza che al momento della conversione vengano applicate le CDSC. Le Azioni B non possono essere convertite in nessun'altra Classe. Si richiama l'attenzione degli Azionisti su questa restrizione che potrebbe limitare la loro facoltà di acquisire Azioni di un altro Comparto mediante conversione; le Azioni B, infatti, non sono presenti in tutti i Comparti e l'emissione di ulteriori Azioni B da parte di un Comparto potrebbe essere sospesa in qualsiasi momento dagli Amministratori. Non sussiste inoltre alcuna garanzia che la Società continui a offrire Azioni B in una qualsiasi valuta per un qualsiasi Comparto.

**Azioni C1**

Le Azioni C1 possono essere convertite esclusivamente in Azioni C1 di un altro Comparto che continui a emettere Azioni C1 denominate nella stessa valuta e soggette alle stesse CDSC. La classifica cronologica delle Azioni convertite sarà trasferita alla Nuova Classe, senza che al momento della conversione vengano applicate le CDSC. Le Azioni C1 non possono essere convertite in nessun'altra Classe. Si richiama l'attenzione degli Azionisti su questa restrizione che potrebbe limitare la loro facoltà di acquisire Azioni di un altro Comparto mediante conversione; le Azioni C1, infatti, non sono presenti in tutti i Comparti e l'emissione di ulteriori Azioni C1 da parte di un Comparto potrebbe essere sospesa in qualsiasi momento dagli Amministratori. Non sussiste inoltre alcuna garanzia che la Società continui a offrire Azioni C1 in una qualsiasi valuta per un qualsiasi Comparto.

**Azioni C2**

Le Azioni C2 possono essere convertite esclusivamente in Azioni C2 di un altro Comparto che continui a emettere Azioni C2 denominate nella stessa valuta e soggette alle stesse CDSC. La classifica cronologica delle Azioni convertite sarà trasferita alla Nuova Classe, senza che al momento della conversione vengano applicate le CDSC. Le Azioni C2 non possono essere convertite in nessun'altra Classe. Si richiama l'attenzione degli Azionisti su questa restrizione che potrebbe limitare la loro facoltà di acquisire Azioni di un altro Comparto mediante conversione; le Azioni C2, infatti, non sono presenti in tutti i Comparti e l'emissione di ulteriori Azioni C2 da parte di un Comparto potrebbe essere sospesa in qualsiasi momento dagli Amministratori. Non sussiste inoltre alcuna garanzia che la Società continui a offrire Azioni C2 in una qualsiasi valuta per un qualsiasi Comparto.

**Azioni C**

Le Azioni C possono essere convertite esclusivamente in Azioni C di un altro Comparto che continui a emettere Azioni C nella stessa valuta, soggette alle stesse CDSC. La classifica cronologica delle Azioni convertite sarà trasferita alla Nuova Classe, senza che al momento della conversione vengano applicate le CDSC. Si richiama l'attenzione degli Azionisti su questa restrizione che potrebbe limitare la loro facoltà di acquisire Azioni di un altro Comparto mediante conversione; le Azioni C, infatti, non sono presenti in tutti i Comparti e l'emissione di ulteriori Azioni C da parte di un Comparto potrebbe essere sospesa in qualsiasi momento dagli Amministratori. Non sussiste inoltre alcuna garanzia che la Società continui ad offrire Azioni C in una qualsiasi valuta per un qualsiasi Comparto.

#### Azioni E

Le Azioni E possono essere convertite esclusivamente in Azioni E di un altro Comparto che emetta Azioni E denominate nella stessa valuta e soggette alle stesse commissioni di vendita straordinarie differite (CDSC). La classifica cronologica delle Azioni convertite sarà trasferita alla Nuova Classe, senza che al momento della conversione vengano applicate le CDSC. Le Azioni E non possono essere convertite in nessun'altra Classe. Si richiama l'attenzione degli Azionisti su questa restrizione che potrebbe limitare la loro facoltà di acquisire Azioni di un altro Comparto mediante conversione; le Azioni E, infatti, non sono presenti in tutti i Comparti e l'emissione di ulteriori Azioni E da parte di un Comparto potrebbe essere sospesa in qualsiasi momento dagli Amministratori. Non sussiste inoltre alcuna garanzia che la Società continui a offrire Azioni E in una qualsiasi valuta per un qualsiasi Comparto.

## TRASFERIMENTI DI AZIONI

I trasferimenti di Azioni devono essere effettuati mediante trasferimento in qualsiasi forma normale o comune o in qualsiasi altra forma approvata di volta in volta dagli Amministratori e le richieste di trasferimento di Azioni devono essere presentate all'Agente amministrativo via fax, o con qualsiasi altro mezzo elettronico concordato con l'Agente amministrativo. Ogni modulo di trasferimento dovrà indicare il nome completo e l'indirizzo del cedente e del cessionario e dovrà essere firmato da o per conto del cedente. Gli Amministratori o i loro delegati potranno rifiutarsi di registrare un trasferimento di Azioni, a meno che l'originale del modulo di richiesta di trasferimento non sia depositato presso la sede legale della Società, o in un altro luogo che gli Amministratori possano ragionevolmente richiedere, accompagnato da altra prova che gli Amministratori potranno ragionevolmente richiedere per comprovare il diritto del cedente di effettuare il trasferimento e per appurare l'identità del cessionario. Il cedente sarà considerato il titolare delle Azioni fino a quando il nome del cessionario non sarà iscritto nel registro degli Azionisti. Un trasferimento di Azioni non sarà registrato se il cessionario, che non sia Azionista esistente, non avrà compilato un modulo di domanda di sottoscrizione per le relative Azioni in maniera soddisfacente per gli Amministratori. Gli Amministratori potranno inoltre, a loro assoluta discrezione, rifiutare di registrare un trasferimento a seguito del quale il cessionario detenga Azioni della Classe interessata con un Valore Patrimoniale Netto inferiore alla Sottoscrizione Minima Iniziale, o il cedente detenga Azioni della Classe interessata con un Valore Patrimoniale Netto inferiore all'Investimento Minimo Consentito.

Le Azioni sono liberamente trasferibili. Tuttavia gli Amministratori possono rifiutarsi di registrare un trasferimento di Azioni nei seguenti casi: (a) se il trasferimento viola leggi statunitensi sul mercato mobiliare; (b) in mancanza di prove soddisfacenti che il cessionario non è un Piano Previdenziale; (c) se, secondo il parere degli Amministratori, il trasferimento sarebbe illegittimo o provocherebbe o potrebbe provocare conseguenze normative, legali, pecuniarie o fiscali negative o uno svantaggio amministrativo sostanziale per la Società o per l'insieme degli Azionisti; (d) in mancanza di prove soddisfacenti dell'identità del cessionario; infine, (e) ove la Società sia tenuta a rimborsare, assegnare o annullare il numero di Azioni necessario per pagare l'imposta a carico dell'Azionista su tale trasferimento. Un potenziale cessionario potrà essere tenuto a fornire le dichiarazioni, le garanzie o la documentazione eventualmente richieste dagli Amministratori in relazione ai suddetti aspetti. Nel caso in cui la Società non riceva una Dichiarazione in relazione al cessionario, essa sarà tenuta ad applicare la ritenuta d'imposta pertinente sui pagamenti al cessionario o su vendite, trasferimenti, annullamenti, rimborsi o altri pagamenti relativi alle Azioni secondo quanto indicato nel successivo capitolo "Regime Fiscale".

**SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLE NEGOZIAZIONI**

Gli Amministratori possono in qualsiasi momento, dandone preventiva comunicazione al, o, ove necessario, previa consultazione con il, Depositario, sospendere temporaneamente l'emissione, valutazione, vendita, acquisto, rimborso o conversione di Azioni, e/o il pagamento dei proventi del rimborso, in ogni momento durante:

- (a) un periodo in cui un Mercato Riconosciuto su cui è quotata, ammessa al listino o negoziata una parte significativa degli investimenti attualmente di pertinenza del relativo Comparto, sia chiuso per motivi diversi dalle festività ordinarie, o in cui le negoziazioni in tale Mercato Riconosciuto siano limitate o sospese;
- (b) un periodo in cui, a causa di avvenimenti politici, militari, economici o monetari o altre circostanze che sfuggano al controllo, alla responsabilità e al potere degli Amministratori, la cessione o la valutazione degli investimenti attualmente di pertinenza del Comparto non possano, secondo il parere degli Amministratori, essere effettuate o perfezionate normalmente o senza pregiudicare gli interessi degli Azionisti;
- (c) un guasto dei mezzi di comunicazione normalmente impiegati per calcolare il valore degli investimenti attualmente di pertinenza del relativo Comparto o durante un periodo in cui per qualsiasi altro motivo il valore di tali investimenti non possa essere, secondo il parere degli Amministratori, accertato con tempestività ed esattezza;
- (d) un periodo in cui la Società sia impossibilitata a rientrare in possesso dei fondi necessari ad effettuare i pagamenti di rimborsi o durante il quale, a parere degli Amministratori, la realizzazione degli investimenti attualmente di pertinenza del relativo Comparto, o il trasferimento o pagamento di fondi relativi a tali operazioni non possano essere effettuati ai normali prezzi o tassi di cambio;
- (e) un periodo in cui, a causa di condizioni di mercato avverse, il pagamento dei proventi dei rimborsi può esercitare, secondo il parere degli Amministratori, un impatto negativo sul relativo Comparto o sui rimanenti Azionisti di quel Comparto;
- (f) un periodo decorrente dalla convocazione dell'assemblea degli Azionisti a scopo di scioglimento della Società o della chiusura di un Comparto, fino a e inclusa la data stessa dell'Assemblea degli Azionisti;
- (g) un periodo nel quale sono sospese le contrattazioni di un organismo di investimento collettivo del risparmio nel quale il Comparto ha investito una parte significativa del proprio patrimonio;
- (h) un periodo nel quale il riscatto delle Azioni, a parere degli Amministratori, risulti in una violazione di leggi applicabili; o
- (i) un periodo in cui gli Amministratori stabiliscano che tale sospensione sia nel migliore interesse degli Azionisti.

L'avviso di tale sospensione dovrà essere pubblicato dalla Società presso la sede legale e nei giornali e con altri mezzi decisi di volta in volta dagli Amministratori, se, a loro parere, è probabile che la sospensione superi 30 (trenta) giorni, oltre a essere comunicato immediatamente alla Banca Centrale, a Euronext Dublin, se del caso, e agli Azionisti. Le domande degli Azionisti che hanno richiesto l'emissione o il rimborso di Azioni di qualsiasi serie o Classe saranno evase nel primo Giorno di Negoziazione successivo alla revoca della sospensione, salvo qualora le domande di sottoscrizione o le richieste di rimborso siano state ritirate prima della revoca. Gli Amministratori adotteranno tutte le misure necessarie per riprendere la normale attività non appena possibile ed effettueranno regolarmente tutte le necessarie verifiche in caso di sospensione prolungata delle trattative.

**CALCOLO DEL VALORE PATRIMONIALE NETTO**

Il Valore Patrimoniale Netto di ogni Comparto, ed il Valore Patrimoniale Netto per Azione di ogni Comparto, sono calcolati dall'Agente Amministrativo con approssimazione di due (2) punti decimali nella Valuta di Base all'Ora di Valutazione di ciascun Giorno di Negoziazione in conformità alle modalità di valutazione indicate nello Statuto e sintetizzate qui di seguito.

Il Valore Patrimoniale Netto di un Comparto è calcolato accertando il valore del patrimonio del relativo Comparto e detraendo da tale importo le passività del Comparto, che comprendono tutte le commissioni e spese dovute e/o maturate e/o stimate come dovute a carico del patrimonio del Comparto.

Qualora un Comparto sia diviso in Classi diverse di Azioni in funzione delle diverse politiche di distribuzione dei dividendi e/o oneri e/o accordi in materia di commissioni e/o valute e/o investimenti in SFD in base alle disposizioni della Banca Centrale, l'importo del Valore Patrimoniale Netto del Comparto attribuibile a una Classe è determinato stabilendo il numero di Azioni emesse per quella Classe alla pertinente Ora di Valutazione e imputando alla Classe le relative commissioni, spese e oneri, passività e/o beneficio di un'eventuale copertura valutaria o di eventuali investimenti in SFD effettuati per tale Classe, apportando le opportune rettifiche per tenere conto di distribuzioni, sottoscrizioni, rimborsi, guadagni e spese di quella Classe ed effettuando l'opportuna ripartizione del Valore Patrimoniale Netto del Comparto. Il Valore Patrimoniale Netto per Azione di una Classe è calcolato dividendo il Valore Patrimoniale Netto della Classe per il numero di Azioni circolanti della stessa. La quota di Valore Patrimoniale Netto di un Comparto attribuibile a una Classe e il Valore Patrimoniale Netto per Azione di una Classe sono espressi nella Valuta della Classe, qualora questa sia diversa dalla Valuta di Base.

Il Valore Patrimoniale Netto dei singoli Comparti e il Valore Patrimoniale Netto per Azione dei singoli Comparti con riferimento a un qualsiasi Giorno di Negoziazione sono calcolati sulla base del valore delle rispettive attività o passività alla corrispondente Ora di Valutazione. Essi sono calcolati all'Ora di Calcolo del Valore Patrimoniale Netto del pertinente Giorno di Negoziazione.

Le esposizioni valutarie dei patrimoni dei Comparti non sono attribuite a Classi separate. Il Gestore o Subgestore degli Investimenti cercherà di mantenere la copertura nei limiti dell'esposizione valutaria della Classe con Copertura interessata. La copertura valutaria non può essere utilizzata per finalità speculative. I rendiconti periodici della Società riportano le modalità di utilizzo delle operazioni di copertura.

Ogni strumento finanziario quotato, scambiato o negoziato in un Mercato Riconosciuto o in base alle norme del medesimo è valutato all'ultimo prezzo di negoziazione disponibile oppure, se tale prezzo non è disponibile o se esistono quotazioni lettera e denaro, all'ultima quotazione media di mercato disponibile (vale a dire la media dei prezzi lettera e denaro quotati) sul relativo Mercato Riconosciuto alla chiusura delle contrattazioni in ogni Giorno di Negoziazione. A tal fine, l'Agente Amministrativo otterrà i prezzi da fonti indipendenti, quali servizi di diffusione dei prezzi o intermediari specializzati nei relativi mercati che, a parere dell'Agente Amministrativo, rappresentino fonti di informazione obiettive e accurate. Se l'investimento è normalmente quotato, ammesso al listino o negoziato in più di un Mercato Riconosciuto, o secondo le norme degli stessi, il Mercato Riconosciuto selezionato sarà quello che a parere degli Amministratori fornisce il criterio più equo di valutazione dell'investimento. Qualora i prezzi di un investimento quotato, ammesso al listino o negoziato in un Mercato Riconosciuto non siano disponibili all'ora prevista, o a parere degli Amministratori o dei loro delegati non siano rappresentativi, tale investimento sarà valutato al valore stimato con cura e buona fede come il probabile valore di realizzo dell'investimento da parte di un soggetto competente nominato a tal fine dagli Amministratori o dai loro delegati e all'uopo autorizzato dal Depositario. Se l'investimento è quotato, ammesso al listino o negoziato su un Mercato Riconosciuto ma acquistato o scambiato a sovrapprezzo o a sconto al di fuori di un Mercato Riconosciuto, l'investimento deve essere valutato tenendo conto dell'ammontare del sovrapprezzo o dello sconto alla data di valutazione dello strumento, con l'approvazione del Depositario. Gli Amministratori o i loro delegati e il Depositario non rispondono del fatto che un prezzo da essi ragionevolmente ritenuto l'ultimo prezzo di negoziazione disponibile o, a seconda del caso, la quotazione media di mercato al momento in vigore, risulti poi non essere tale.

Il valore di un investimento che non sia normalmente quotato, ammesso al listino o negoziato in un Mercato Riconosciuto o in base alle sue norme, è calcolato in base al probabile prezzo di realizzo stimato con diligenza e in buona fede dagli Amministratori (all'uopo autorizzati dal Depositario) di concerto con l'Agente Amministrativo o da un soggetto competente nominato dagli Amministratori e autorizzato a tal fine dal Depositario.

I titoli a reddito fisso potranno essere valutati con riferimento alla valutazione di titoli che siano comparabili quanto a rating, rendimento, data di scadenza e altre caratteristiche laddove non siano disponibili quotazioni di mercato attendibili, adottando una metodologia predisposta dagli Amministratori o dai loro delegati.

I depositi in contanti e gli investimenti assimilati sono valutati al valore nominale più interessi maturati a meno che, secondo il parere degli Amministratori (di concerto con il Gestore, l'Agente Amministrativo e il Depositario) non si renda necessaria una rettifica per rispecchiarne il valore equo.

Le quote o le azioni di organismi d'investimento collettivo (incluse le Azioni detenute da un Comparto in un altro Comparto) sono valutate sulla base dell'ultimo valore patrimoniale netto unitario disponibile, pubblicato dall'organismo d'investimento collettivo che le ha emesse; qualora tali prezzi non siano disponibili, le quote saranno valutate al probabile valore di realizzo

stimato con diligenza e in buona fede dal Gestore (autorizzato a tal fine dalla Banca Depositaria) di concerto con l'Agente Amministrativo o da un soggetto competente nominato dall'Agente Amministrativo e autorizzato a tal fine dal Gestore e dalla Banca Depositaria.

Nel determinare il Valore Patrimoniale Netto per Azione, tutte le attività e passività inizialmente espresse in valute straniere saranno convertite nella Valuta di Base del Comparto di pertinenza applicando i tassi di cambio vigenti all'Ora di Valutazione. Laddove tali tassi ufficiali non siano disponibili, il tasso di cambio sarà definito in base a politiche stabilite in buona fede dal Gestore.

Gli strumenti derivati quali swap, contratti future su tassi d'interesse e altri contratti finanziari future e di opzione negoziati in un Mercato Riconosciuto sono valutati al prezzo di liquidazione calcolato nel relativo Mercato Riconosciuto alla chiusura delle contrattazioni del medesimo, fermo restando che, ove non sia prassi di tale Mercato Riconosciuto quotare un prezzo di liquidazione, o se il prezzo di liquidazione non è disponibile per qualsiasi motivo, tali strumenti saranno valutati al loro probabile valore di realizzo, stimato con diligenza e in buona fede dal Gestore (autorizzato a tal fine dal Depositario) di concerto con l'Agente Amministrativo.

In conformità ai requisiti della Banca Centrale, i derivati OTC saranno valutati almeno quotidianamente al loro probabile valore di realizzo, stimato con diligenza e in buona fede dal Gestore, da un soggetto competente (nominato a tal fine dal Gestore e approvato a tal fine dal Depositario) o con qualsiasi altro mezzo (a condizione che il valore sia approvato dal Depositario). Tale procedura di verifica è descritta in maggior dettaglio nella Dichiarazione RMP.

A fini di prevenzione delle pratiche di market timing e per tutelare gli investitori dei Comparti pertinenti, gli Amministratori, con l'approvazione della Banca Depositaria, hanno nominato ICE Data Pricing & Reference Data, LLC ("IDPR") come soggetto competente incaricandola di valutare le attività detenute da ciascun Comparto in determinate circostanze. IDPR applicherà la migliore prassi internazionale e aderirà ai criteri di valutazione di tali strumenti.

I contratti a termine su valute e gli swap su tassi d'interesse potranno essere valutati in base alle disposizioni precedenti o, in alternativa, in base a quotazioni di mercato liberamente disponibili.

### **Rettifica della valutazione e Swing Pricing**

Fermo restando le suddette disposizioni, il Gestore può, con l'autorizzazione del Depositario, (a) rettificare la valutazione di un investimento quotato; o (b) in relazione a una particolare attività, permettere il ricorso a un altro metodo di valutazione approvato dal Depositario se, tenuto conto della valuta e del tasso di interesse applicabili, della scadenza, della commerciabilità e di altri fattori che ritenga pertinenti, tale rettifica o metodo di valutazione alternativo siano necessari per rispecchiare più adeguatamente il valore dell'investimento.

Inoltre, in qualsiasi Giorno di Negoziazione in cui vi siano sottoscrizioni nette in entrata o rimborsi netti in uscita da un Comparto, il costo effettivo dell'acquisto o della vendita di attività per conto dei Comparti, a causa di commissioni di negoziazione, imposte e dell'eventuale differenziale tra i prezzi di acquisto e di vendita delle attività, può essere tale da influire sul Valore Patrimoniale Netto del Comparto, penalizzando complessivamente gli Azionisti del Comparto. L'effetto negativo che tali costi potrebbero avere sul Valore Patrimoniale Netto è detto "diluizione".

Nel tentativo di mitigare il potenziale effetto di diluizione di una negoziazione sul Valore Patrimoniale Netto di un Comparto in qualunque Giorno di Negoziazione in cui avvengano sottoscrizioni o rimborsi netti in un Comparto oltre una determinata soglia da questi prestabilita, il Gestore può stabilire, a sua discrezione, di far oscillare il Valore Patrimoniale Netto per contrastare i possibili effetti negativi della diluizione. Qualora essi decidano in tal senso, l'Agente Amministrativo calcolerà il Valore Patrimoniale Netto per il Comparto pertinente, come illustrato sopra, e lo rettificcherà ("swing") di un importo prestabilito. La direzione della rettifica dipenderà dal fatto che il pertinente Comparto sia interessato da sottoscrizioni nette o rimborsi netti nel relativo Giorno di Negoziazione, mentre l'entità della rettifica dipenderà dalle stime prestabilite dei costi di negoziazione medi delle Classi di attività in cui è investito il Comparto. Ad esempio, se il Comparto in questione registra afflussi netti, il suo Valore Patrimoniale Netto verrà rettificato verso l'alto, cosicché i nuovi azionisti sosterranno di fatto i costi dell'operazione generati dalle loro sottoscrizioni, pagando un Valore Patrimoniale Netto per Azione maggiore di quanto non avrebbero fatto altrimenti. Al contrario, se il Comparto registra deflussi netti, il suo Valore Patrimoniale Netto verrà rettificato verso il basso, cosicché gli azionisti rimborsati sosterranno di fatto i costi dell'operazione generati dai loro rimborsi, ricevendo un Valore Patrimoniale Netto per Azione inferiore a quanto non sarebbe stato altrimenti il caso. Queste rettifiche mirano a proteggere gli Azionisti che non eseguono operazioni dalle conseguenze dei costi innescati dagli investitori che invece le eseguono.

La rettifica del Valore Patrimoniale Netto di un Comparto è effettuata tenendo presente l'attività di compravendita (ovvero il livello di sottoscrizioni e rimborsi) del pertinente Comparto in un Giorno di Negoziazione, in base ai criteri approvati di volta in volta dal Gestore. Questi criteri contemplano anche la possibilità che i costi di investimento e disinvestimento legati ai flussi o deflussi netti di un Comparto, in un determinato Giorno di Negoziazione, generino o meno, a giudizio del Gestore, un effetto diluitivo rilevante. Lo swing pricing verrà esercitato solo per ridurre la diluizione delle partecipazioni degli Azionisti in un Comparto nel suo complesso e verrà applicato in modo coerente in un Comparto per tutte le sue attività.

In normali condizioni di mercato, la variazione massima alla quale viene adottato il meccanismo di swing pricing non

dovrebbe superare l'1,5% del Valore Patrimoniale Netto nel Giorno di Negoziazione in questione. Si fa presente agli investitori che, in condizioni di mercato estreme, il fattore può eccedere tale livello. L'applicazione dello Swing Pricing può aumentare la variabilità dei rendimenti di un Comparto. Il Gestore si riserva il diritto di aumentare o modificare lo "swing" del Valore Patrimoniale Netto senza preavviso agli Azionisti.

### **Valore Patrimoniale Netto Indicativo**

La Società può decidere di far calcolare un valore patrimoniale netto indicativo ("**NAVI**"), ossia il Valore Patrimoniale Netto per Azione calcolato in base a dati di mercato, con riferimento a una qualunque Classe, in un qualunque Giorno Lavorativo diverso da un Giorno di Negoziazione, per un qualunque Comparto. Tale NAVI si baserà sui prezzi recenti disponibili per i titoli e gli altri tipi di investimenti detenuti da un Comparto e sarà calcolato impiegando le metodologie sopra descritte. È possibile che dal calcolo emergano premi e sconti tra il NAVI e i prezzi di mercato delle attività del Comparto in questione; il NAVI non deve comunque essere considerato un aggiornamento "in tempo reale" del NAV per Azione, che è calcolato esclusivamente in ogni Giorno di Negoziazione. Il NAVI non è un dato ufficiale della Società. Né la Società né il Gestore né le loro consociate o qualsivoglia agente di calcolo terzo, che partecipano o sono responsabili del calcolo o della pubblicazione del suddetto NAVI, forniscono garanzie in merito all'esattezza del NAVI e/o convengono di rettificarlo ove riscontrassero una sua rilevante inesattezza. Gli Azionisti possono richiedere al Gestore informazioni sulla disponibilità di un NAVI riguardo a un Comparto, come pure dettagli dell'eventuale NAVI calcolato, laddove disponibili.

### **Pubblicazione**

Salvo nel caso in cui il calcolo del Valore Patrimoniale Netto per Azione della Società sia stato temporaneamente sospeso in base alle circostanze descritte nel precedente capitolo "*Sospensione temporanea delle negoziazioni*", il Valore Patrimoniale Netto per Azione di ogni Comparto sarà reso pubblico presso la sede legale del Gestore e potrà anche essere pubblicato dall'Amministratore su Bloomberg e, se del caso, su altre testate (vedere Allegato III). Inoltre, non appena eseguito il calcolo, il Valore Patrimoniale Netto deve essere comunicato a Euronext Dublin in ogni Giorno di Negoziazione e pubblicato da Euronext Dublin sul suo sito web (<https://www.euronext.com/en/markets/dublin>), qualora tale ritardo riguardi un Comparto quotato su Euronext Dublin.

**CHIUSURA DI COMPARTI O DI CLASSI DI AZIONI**

La Società è costituita per un periodo illimitato e non vi sono limiti al patrimonio dei Comparti. Tuttavia, la Società deve (nei casi previsti alle successive lettere (a) e (b)) e può, ma non è tenuta a farlo (nei casi previsti alle lettere (c), (d) e (e) di cui sotto), rimborsare tutte le Azioni emesse di qualsiasi serie o Classe qualora:

- (a) gli Azionisti di quel Comparto o classe approvino una delibera speciale che preveda tale rimborso in un'assemblea generale degli Azionisti di quel Comparto o Classe;
- (b) il rimborso delle Azioni di quel Comparto o Classe sia già approvato con una delibera scritta firmata da tutti gli Azionisti di quel Comparto o Classe;
- (c) il Valore Patrimoniale Netto del relativo Comparto non superi o scenda al di sotto dell'equivalente della Valuta di Base di 75.000.000 di Dollari USA (o diverso importo che possa essere approvato dagli Amministratori in relazione a un Comparto); oppure
- (d) gli Amministratori abbiano deciso di rimborsare tutte le azioni di un Comparto in conformità alle disposizioni di cui al paragrafo *"Revoca dell'incarico del Gestore, del Subgestore degli Investimenti o di altri subgestori degli investimenti su iniziativa degli Azionisti"* nella sezione *"Il Subgestore degli Investimenti"*; o
- (e) gli Amministratori lo ritengano opportuno, a causa di cambiamenti politici, economici, fiscali o normativi riguardanti il relativo Comparto o Classe.

Se il Depositario comunica la propria intenzione di ritirarsi e un nuovo depositario accettabile per la Banca Centrale non è stata nominata entro 90 (novanta) giorni da tale comunicazione, la Società farà domanda alla Banca Centrale per revocare la propria autorizzazione e rimborserà tutte le Azioni emesse di qualsiasi serie o Classe.

In ognuno dei suddetti casi, le Azioni del relativo Comparto o Classe saranno rimborsate dopo aver dato non meno di un mese ma non più di tre (3) mesi di preavviso a tutti gli Azionisti. Le Azioni saranno rimborsate al Valore Patrimoniale Netto per Azione del pertinente Giorno di Negoziazione dopo aver dedotto le somme che la Società a sua discrezione ritenga di volta in volta come un accantonamento adeguato a fronte delle Imposte e Oneri in relazione alla stima dei costi di realizzo degli investimenti del relativo Comparto e all'annullamento delle Azioni da rimborsare.

Le spese di costituzione e di organizzazione non ammortizzate sono a carico della Società o del Comparto, a seconda dei casi.

Eventuali proventi non reclamati derivanti dalla chiusura di un Comparto o di una Classe possono essere versati presso il tribunale alla scadenza di 12 mesi oppure, laddove impossibile, poco pratico o comunque ritenuto inappropriato dalla Società (per qualsiasi motivo), possono essere versati presso un ente benefico alla scadenza di un termine di 3 anni a decorrere dalla data di chiusura, subordinatamente al diritto del Depositario di dedurre eventuali spese derivanti dalla corresponsione di tale pagamento. Durante il periodo in cui i proventi non reclamati derivanti dalla chiusura vengono gestiti per conto della Società, gli Azionisti che hanno diritto alla rispettiva parte dei predetti proventi possono presentare una richiesta alla Società, al Gestore o all'Amministratore per ricevere la parte di proventi a loro spettante, i quali verranno corrisposti dopo aver fornito tutte le informazioni e/o i documenti richiesti dalla Società, dal Gestore e/o dall'Amministratore.

## GLI AMMINISTRATORI E IL SEGRETARIO

Gli Amministratori sono responsabili complessivamente della gestione e del controllo della Società conformemente allo Statuto. Gli Amministratori procedono all'esame delle attività della Società in occasione delle riunioni periodiche. Gli Amministratori hanno nominato il Gestore per la gestione quotidiana degli affari della Società e, a tal fine, hanno delegato alcune delle proprie funzioni e alcuni dei propri poteri al Gestore. Il Gestore invierà periodicamente agli Amministratori una relazione che illustrerà, tra l'altro, la sua valutazione sull'andamento della Società e dei Comparti e fornirà un'analisi dei rispettivi portafogli di investimento. Il Gestore fornirà altresì ulteriori informazioni che potrebbero essere ragionevolmente richieste di volta in volta dagli Amministratori nell'ambito delle finalità di dette riunioni. Gli Amministratori hanno nominato il Depositario al quale sono conferite le funzioni di custodia del patrimonio della Società.

Gli Amministratori e le loro principali funzioni sono elencati qui di seguito. Nessuno degli Amministratori ha stipulato un contratto di lavoro dipendente o di fornitura di servizi con la Società né vi sono proposte di tali contratti. Di conseguenza, gli Amministratori sono tutti Amministratori non esecutivi. La Società ha concesso agli Amministratori un indennizzo in relazione a qualsiasi perdita o danno che essi possano subire, salvo ove ciò risulti da negligenza, inadempimento, violazione di obbligo o violazione di fiducia nei confronti della Società. Lo Statuto non stabilisce un'età di pensionamento per gli Amministratori e non prevede che gli Amministratori si ritirino per rotazione. Tuttavia, gli Amministratori possono essere destituiti dall'incarico da parte degli Azionisti mediante delibera ordinaria in base alle procedure stabilite dalla Legge irlandese sulle Società (Irish Companies Act) del 2014. Il domicilio degli Amministratori si trova presso la sede legale della Società.

**Gráinne Alexander** (residente in Irlanda) è un amministratore non esecutivo indipendente. È Fellow della Society of Actuaries in Irlanda e lavora nel settore degli investimenti da oltre vent'anni e ha esperienza come senior executive in gestione dei fondi, strategia d'investimento, consulenza d'investimento e gestione societaria. È stata partner europeo di Mercer Investment Consulting (coinvolta nella creazione dell'attività in fondi di Mercer) e, successivamente, chief executive presso la società irlandese di gestione patrimoniale di F&C Management, F&C Ireland. È stata anche amministratore della Irish Association of Investment Managers e di fondi quotati alle Isole Cayman. Gráinne è attualmente amministratore non esecutivo di un'ampia gamma di complessi di fondi d'investimento con gestori degli investimenti Goldman Sachs, Neuberger Berman e Mercer Europe. Ha conseguito un Diploma in Amministrazione d'Impresa presso l'Institute of Directors nel 2013. Gráinne ha conseguito un Attestato in Finanza responsabile e sostenibile presso lo University College di Dublino nel 2022.

**Michelle Green** (residente nel Regno Unito) è entrata a far parte di Neuberger Berman nel 2015. Michelle è Consulente generale di Neuberger Berman EMEA ed è responsabile delle funzioni legali, di conformità e di rischio operativo per l'EMEA e l'America latina. Prima di entrare a far parte di Neuberger Berman, Michelle è stata Consulente generale e Chief Legal e Risk Officer di Hermes Investment Management per 17 anni. Michelle ha iniziato la sua carriera presso Druces LLP, studio legale nella City. Michelle si è laureata alla Middlesex University con una laurea con lode in Legge nonché con il Maxwell Law Prize. Michelle ha successivamente continuato la sua formazione legale presso il College of Law di Londra. Nel 2017, Michelle ha ricevuto un dottorato onorario dalla Middlesex University. Negli ultimi cinque anni Michelle ha ricoperto la carica di amministratore di una serie di fondi OICVM e QIAIF irlandesi ed è attualmente amministratore della Società e di Neuberger Berman Investment Funds II plc.

**Naomi Daly** (residente in Irlanda) opera attualmente a tempo pieno in veste di amministratore indipendente per diversi fondi d'investimento domiciliati in Irlanda. Dal 2013 al 2018 ha lavorato come senior executive di MPMF Fund Management (Ireland) Limited. Prima di entrare a far parte di MPMF, ha lavorato per dieci anni presso Goldman Sachs International a Londra, dove ha ricoperto diversi incarichi nella divisione per il reddito fisso e l'intermediazione prime. In precedenza Naomi Daly ha ricoperto il ruolo di analista commerciale presso Allied Irish Bank a Dublino. Ha conseguito un Bachelor of Arts Degree (Hons) in Business Studies e un MSc in International Business presso la U.C.D. Michael Smurfit Graduate School of Business.

**Mary Brady** (residente in Irlanda) è entrata a far parte di Neuberger Berman nel 2019 ed è responsabile della gestione e supervisione strategica del Gestore e delle sue filiali. Prima di ricoprire questo incarico ha trascorso 11 anni, dal 2004 al 2015, presso Neuberger Berman negli Stati Uniti. In qualità di Managing Director, Institutional Client Coverage, Mary ha guidato i team del servizio clienti istituzionali globali di Neuberger Berman negli Stati Uniti, in Europa e in Asia con la responsabilità ultima di fornire assistenza alla base clienti istituzionale della società dal 2008 al 2015. Mary ha iniziato a lavorare presso Neuberger Berman nel 2004, a seguito dell'acquisizione da parte di Lehman Brothers, e ha guidato il consolidamento della divisione Fixed Income Asset Management nell'ambito della più ampia piattaforma di asset management di Lehman Brothers e Neuberger Berman, con particolare attenzione alle attività di gestione della clientela. Prima di entrare a far parte di Neuberger Berman, Mary ha lavorato per 10 anni presso J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited, dove era approdata nel 1994 alla nascita del settore dei fondi di Dublino, ricoprendo diversi ruoli nell'ambito del Fund Accounting e occupandosi, successivamente, dello sviluppo delle capacità del Servizio clienti dell'Amministratore. Mary ha conseguito il Bachelor of Business Studies con il massimo dei voti presso l'Institute of Public Administration nel 1998.

Eccezion fatta per l'informativa fornita in questo documento, nessuna ulteriore informazione deve essere fornita

relativamente agli Amministratori ai sensi delle disposizioni di Euronext Dublin, come del caso.

Il Company Secretary è MFD Secretaries Limited.

## IL GESTORE

La Società ha nominato Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited per svolgere funzioni di società di gestione ai sensi del Contratto di Gestione. Il Gestore, ferma restando la responsabilità e la supervisione generale degli Amministratori, è responsabile dei servizi di gestione del portafoglio e del rischio, dei servizi amministrativi, dei servizi di marketing e di determinati servizi di distribuzione alla Società e ai Comparti e, più in generale, è responsabile della gestione quotidiana degli affari della Società. Il Gestore è il gruppo finanziario che promuove la Società.

Il Gestore è tenuto a garantire la conformità della Società ai Regolamenti OICVM, inclusi l'investimento e il reinvestimento del patrimonio di ciascun Comparto, tenendo conto degli obiettivi e delle politiche di investimento di ciascun Comparto.

Conformemente alle Regulations OICVM e previa approvazione della Società, il Gestore ha delegato alcuni dei propri doveri e poteri, ovvero (a) all'Agente Amministrativo ha delegato l'amministrazione degli affari della Società, ivi compresa la responsabilità della preparazione e conservazione dei documenti e dei conti della Società e dei relativi aspetti attinenti la contabilità del fondo (ivi compreso il calcolo del Valore Patrimoniale Netto per Azione) e i servizi di registrazione degli Azionisti e di agenzia di trasferimento; (b) ai Subgestori degli Investimenti l'investimento, la gestione e la cessione della totalità o di parte degli attivi di ciascun Comparto; e (c) ai Distributori la commercializzazione, distribuzione e vendita di alcuni Comparti con il potere di subdelegare tali responsabilità alle società o persone che potranno di volta in volta essere individuate in base ai requisiti stabiliti dalla Banca Centrale. Fatto salvo quanto precede, il Gestore fornirà altresì servizi di consulenza e gestione degli investimenti a determinati Comparti, come specificato nei relativi Supplementi.

Il Gestore è una società a responsabilità limitata, costituita il 5 luglio 2018 in Irlanda con il numero di iscrizione 629805, con sede legale in 2 Central Plaza, Dame Street, Dublin 2, Irlanda, D02 T0X4. Il Gestore è una società controllata di Neuberger Berman Group LLC, una società di gestione controllata. L'attività principale del Gestore comprende la fornitura di servizi di gestione di fondi a organismi d'investimento collettivo quali la Società. Il Gestore è autorizzato dalla Banca Centrale ad esercitare l'attività regolamentata di gestione degli OICVM ai fini dei Regolamenti OICVM. Il Segretario della Società del Gestore è MFD Secretaries Limited.

Gli amministratori del Gestore sono:

**Grainne Alexander** (residente in Irlanda)

Dati biografici forniti nella sezione "*Gli Amministratori e il Segretario*" di cui sopra.

**Mary Brady** (residente in Irlanda)

Dati biografici forniti nella precedente sezione "*Gli Amministratori e il Segretario*".

**John O'Callaghan** (residente in Irlanda)

John o'Callaghan, Managing Director, è entrato a far parte di Neuberger Berman Group LLC nel 2020. John o'Callaghan vanta oltre 20 anni di esperienza nel settore dei servizi finanziari. Nel 2019 si è trasferito nuovamente in Irlanda dagli Stati Uniti. Ha lavorato a Boston presso diverse società di asset management, tra cui Fidelity, GMO, Oechsle e Putnam, principalmente con incarichi in ambito di Client Coverage focalizzati sulle soluzioni Multi Asset Class. John ha iniziato la sua carriera presso la Bank of Ireland di Dublino in qualità di Portfolio Manager. Ha acquisito un notevole bagaglio di competenze in una combinazione di Portfolio Management e Client Coverage. John ha conseguito un B.A.I., M.A., Computer Engineering presso il Trinity College ed è titolare di un diploma CFA. John ha conseguito il CFA Sustainable Investing Certificate nel 2023 e il CFA Climate Risk and Validation Certificate nel 2024.

**Deborah Reidy** (residente in Irlanda)

Deborah Reidy vanta oltre 35 anni di esperienza nel settore della gestione degli investimenti e della consulenza a New York e in Irlanda. Più recentemente è stata Head of Investment Consulting presso Aon Hewitt Ireland, dove ha guidato un team che ha fornito consulenza a fondi pensione a benefici definiti e a contribuzione definita sulla strategia di investimento e la selezione dei gestori ed è stata fortemente coinvolta nello sviluppo dell'offerta di investimenti delegata di Aon in Irlanda. In precedenza è stata Head of Investment Manager Selection and Monitoring presso l'Irish National Pensions Reserve Fund e partner presso Mercer Ireland. Ora è Amministratore non esecutivo a tempo pieno con una notevole esperienza in seno ai Consigli di amministrazione di varie istituzioni finanziarie, tra cui J.P. Morgan Asset Management (UK) e International, Irish Life Investment Managers and Waystone Asset Management, oltre ad aver ottenuto di recente un mandato presso il Financial Services and Pensions Ombudsman Council. Inoltre, è INED nei Consigli di amministrazione di diversi Fondi e Società di gestione, tra cui Neuberger Berman Asset Management Ireland Ltd, nonché in numerosi comitati. Deborah ha conseguito un MBA presso la Gabelli School of Business della Fordham University ed è membro dell'Irish Fund Directors Association e dell'Institute of Directors.

**Chrystelle Charles-Barral** (residente nel Regno Unito)

Chrystelle Charles-Barral, FRM, Amministratrice delegata, è entrata a far parte di Neuberger Berman nel 2005. Attualmente è a capo del team European and Asia Investment Risk con sede a Londra. Prima di ricoprire il ruolo attuale, ha gestito il team Equity Analysis & Risk (2007 – 2011) e, in precedenza, ha creato la piattaforma europea di selezione dei gestori con sede a Londra, prima di trasferirla a New York nel 2007. Ha inoltre trascorso sei anni in Fortis Investment Management (Luxembourg) come gestore e analista di fondi. Ha conseguito un Master in Business and Finance presso la Reims Management School (Francia) e ha ottenuto la qualifica di Financial Risk Management.

Ai sensi del Contratto di Gestione, il Gestore è stato nominato quale responsabile della Società. Il Gestore avrà diritto a percepire compensi come descritto in ciascun Supplemento e nella sezione “*Commissioni e Spese*”. Il Contratto di Gestione può essere risolto da entrambe le parti con preavviso scritto minimo di novanta (90) giorni all'altra parte. Il Contratto di Gestione può altresì essere immediatamente rescisso da una delle parti con preavviso scritto all'altra parte in caso di determinate violazioni come specificato nel Contratto di Gestione o in caso di insolvenza di una parte (al verificarsi di un fatto analogo).

Il Gestore (o i suoi amministratori, funzionari, dipendenti o agenti) non sarà responsabile nei confronti della Società o di qualsiasi Azionista, né sarà altrimenti responsabile di danni o perdite subiti dalla Società o da qualsiasi Azionista derivanti direttamente o indirettamente dall'adempimento o nel quadro dell'adempimento dei propri obblighi e delle proprie funzioni ai sensi del Contratto di Gestione, salvo nel caso in cui detto danno o detta perdita si verifichino in conseguenza o in relazione a colpa, dolo, frode o malafede del Gestore (o di suoi amministratori, funzionari, dipendenti o agenti) nell'esercizio delle proprie funzioni ai sensi del Contratto di Gestione. La Società ha convenuto di manlevare il Gestore e gli amministratori, i funzionari, i dipendenti, i delegati e gli agenti del medesimo, a carico del patrimonio del Comparto pertinente, da e contro qualsivoglia azione legale, procedimento giudiziario, rivendicazione, richiesta di risarcimenti, perdita, danno, costo e spesa (ivi compresi ragionevoli onorari e spese legali e professionali che ne derivano o attinenti) che possano essere intentati o avanzati contro il Gestore (o qualsiasi suo amministratore, funzionario, dipendente, delegato o agente) oppure subiti o sostenuti, direttamente o indirettamente, dal Gestore a causa di oppure in relazione all'adempimento dei propri obblighi e nell'esercizio delle proprie funzioni ai sensi del Contratto di Gestione, esclusi i casi di colpa, dolo, frode o malafede del Gestore (o di qualsiasi suo amministratore, funzionario, dipendente, delegato o agente) nell'esercizio delle proprie funzioni ai sensi del Contratto di Gestione o negli altri casi previsti dalla legge.

**IL GESTORE – REMUNERAZIONE**

Il Gestore è soggetto a politiche, procedure e pratiche di remunerazione (collettivamente la “**Politica per le remunerazioni**”). La Politica per le remunerazioni è coerente con e promuove una solida ed efficace gestione del rischio. È concepita per scoraggiare l'assunzione di rischi non coerenti con il profilo di rischio dei Comparti. La Politica per le remunerazioni è in linea con la strategia, gli obiettivi, i valori e gli interessi commerciali del Gestore e include misure per prevenire i conflitti di interesse. La Politica per le remunerazioni si applica al personale le cui attività professionali abbiano un impatto sostanziale sul profilo di rischio del Gestore e garantisce che nessuno venga coinvolto nella determinazione o approvazione della propria remunerazione. La Politica per le remunerazioni è sottoposta a revisione annuale.

I dettagli sulla politica per le remunerazioni del Gestore sono disponibili su <http://www.nb.com/remuneration> ed è altresì possibile richiederne una copia cartacea gratuita.

**I SUBGESTORI DEGLI INVESTIMENTI**

Ai sensi di un contratto modificato e rettificato di gestione degli investimenti e di distribuzione tra il Gestore e Neuberger Berman Europe Limited datato 30 giugno 2021, e successive modifiche, Neuberger Berman Europe Limited è stata nominata in qualità di subgestore degli investimenti, consulente e distributore al fine di, tra l'altro, (i) fornire servizi di consulenza e gestione degli investimenti a determinati Comparti, come specificato nei Supplementi pertinenti, e (ii) commercializzare e promuovere la vendita e la distribuzione di Azioni.

Ai sensi di un contratto modificato e rettificato di gestione degli investimenti e di distribuzione tra il Gestore e Neuberger Berman Asia Limited datato 30 giugno 2021, e successive modifiche, Neuberger Berman Asia Limited è stata nominata in qualità di subgestore degli investimenti, consulente e distributore al fine di, tra l'altro, (i) fornire servizi di consulenza e gestione degli investimenti a determinati Comparti, come specificato nei Supplementi pertinenti, e (ii) commercializzare e promuovere la vendita e la distribuzione di Azioni.

Ai sensi di un contratto modificato e rettificato di gestione degli investimenti e di distribuzione tra il Gestore e Neuberger Berman Singapore Pte. Limited datato 30 giugno 2021, e successive modifiche, Neuberger Berman Singapore Pte. Limited è stata nominata in qualità di subgestore degli investimenti, consulente e distributore al fine di, tra l'altro, (i) fornire servizi di consulenza e gestione degli investimenti a determinati Comparti, come specificato nei Supplementi pertinenti, e (ii) commercializzare e promuovere la vendita e la distribuzione di Azioni.

Ai sensi di un contratto modificato e rettificato di gestione degli investimenti tra il Gestore e Neuberger Berman Investment Advisers LLC datato 30 giugno 2021, e successive modifiche, Neuberger Berman Investment Advisers LLC è stata nominata in qualità di subgestore degli investimenti al fine di fornire servizi di consulenza e gestione degli investimenti a determinati Comparti, come specificato nei Supplementi pertinenti.

Ai sensi di un contratto modificato e rettificato di gestione degli investimenti tra il Gestore e Neuberger Berman Canada ULC datato 30 giugno 2021, e successive modifiche, Neuberger Berman Canada ULC è stata nominata in qualità di subgestore degli investimenti al fine di fornire servizi di consulenza e gestione degli investimenti a determinati Comparti, come specificato nei Supplementi pertinenti.

Ai sensi di un contratto modificato e rettificato di gestione degli investimenti tra il Gestore e Neuberger Berman East Asia Limited datato 30 giugno 2021, e successive modifiche, Neuberger Berman East Asia Limited è stata nominata in qualità di subgestore degli investimenti al fine di fornire servizi di consulenza e gestione degli investimenti a determinati Comparti, come specificato nei Supplementi pertinenti.

Ai sensi di un contratto modificato e rettificato di gestione degli investimenti tra il Gestore e NB Alternatives Advisers LLC datato 30 giugno 2021, e successive modifiche, NB Alternatives Advisers LLC è stata nominata in qualità di subgestore degli investimenti al fine di fornire servizi di consulenza e gestione degli investimenti a determinati Comparti, come specificato nei Supplementi pertinenti.

Ai sensi di un contratto di gestione degli investimenti tra Neuberger Berman Europe Limited e Green Court Capital Management Limited datato 28 aprile 2017 (come novato al Gestore a titolo di accordo di novazione tra Green Court Capital Management Limited, Neuberger Berman Europe Limited e il Gestore in data 30 giugno 2021, e successive modifiche), Green Court Capital Management Limited è stata nominata subgestore degli investimenti al fine di fornire servizi di consulenza e gestione degli investimenti a determinati Comparti, come specificato nei Supplementi pertinenti.

Neuberger Berman Europe Limited, Neuberger Berman Investment Advisers LLC, Neuberger Berman Asia Limited, Neuberger Berman Singapore Pte. Limited, Neuberger Berman Canada ULC e NB Alternatives Advisers LLC sono registrati come consulenti agli investimenti presso la Securities and Exchange Commission negli Stati Uniti e sono società interamente controllate per via indiretta da Neuberger Berman Group LLC. Neuberger Berman Europe Limited è autorizzata e disciplinata dalla FCA nel Regno Unito nell'esercizio della prevista attività d'investimento.

Neuberger Berman Asia Limited è regolamentata dalla Securities and Futures Commission di Hong Kong, Neuberger Berman Singapore Pte. Limited è regolamentata dall'Autorità Monetaria di Singapore e Neuberger Berman East Asia Limited è regolamentata dall'Agenzia dei Servizi Finanziari giapponese.

Come già osservato, il Gestore fornirà altresì servizi di consulenza e gestione degli investimenti a determinati Comparti, come specificato nei relativi Supplementi.

Gli accordi tra il Gestore e i Subgestori degli Investimenti sopra descritti sono indicati nella presente sezione quali *"Contratti di Subgestione degli Investimenti"*.

**Contratti di Subgestione degli Investimenti con Neuberger Berman Europe Limited, Neuberger Berman Investment Advisers LLC, Neuberger Berman Asia Limited, Neuberger Berman Singapore Pte. Limited, Neuberger Berman East Asia Limited, NB Alternatives Advisers LLC, Green Court Capital Management Limited e Neuberger Berman Canada ULC**

Ai sensi dei suddetti Contratti di Subgestione degli investimenti, né i Subgestori degli Investimenti né alcuno degli amministratori, funzionari, dipendenti o agenti dei medesimi saranno responsabili di qualsivoglia perdita o danno derivante direttamente o indirettamente dall'adempimento degli obblighi e dall'esercizio delle funzioni dei Subgestori degli Investimenti (o di loro amministratori, funzionari, dipendenti o agenti) o attinenti ai medesimi, salvo qualora tale perdita o danno derivino da colpa, dolo, frode o malafede del o a carico dei Subgestori degli Investimenti (o di loro amministratori, funzionari, dipendenti o agenti) nell'esercizio delle proprie funzioni o siano correlati a tali comportamenti. In nessun caso i Subgestori degli Investimenti né alcuno degli amministratori, funzionari, dipendenti o agenti dei medesimi saranno responsabili di danni accessori, indiretti o emergenti, né di lucro cessante o perdita di affari, conseguenti all'adempimento dei propri obblighi o all'esercizio delle proprie funzioni. Inoltre, il Gestore ha convenuto di risarcire e tenere indenne (a carico del patrimonio del Comparto pertinente) i Subgestori degli Investimenti (e ciascuno dei relativi amministratori, funzionari, dipendenti, delegati e agenti) da e contro qualsiasi azione legale, procedimento giudiziario, rivendicazione, passività, richiesta di risarcimenti, perdita, danno, costo e spesa (compresi gli onorari e spese legali e professionali che ne derivano o attinenti) che possano essere intentati o avanzati nei confronti dei Subgestori degli Investimenti (o di qualsiasi amministratore, funzionario, dipendente o agente dei medesimi) oppure subiti o sostenuti, direttamente o indirettamente, a causa di oppure in relazione all'adempimento dei propri obblighi e nell'esercizio delle proprie funzioni ai sensi degli stessi, esclusi i casi di colpa, dolo, frode o malafede dei Subgestori degli Investimenti (o di qualsiasi amministratore, funzionario,

dipendente, delegato o agente dei medesimi) nell'adempimento dei propri obblighi e nell'esercizio delle proprie funzioni ai sensi degli stessi o negli altri casi previsti dalla legge.

I Contratti di Subgestione degli Investimenti resteranno in vigore fino alla risoluzione da parte del Gestore o dei Subgestori degli Investimenti interessati, che può avvenire in qualsiasi momento con un preavviso scritto di 90 (novanta) giorni all'altra parte, o fino alla risoluzione da parte del Gestore o dei Subgestori degli Investimenti interessati senza preavviso, mediante comunicazione scritta all'altra parte in determinate circostanze stabilite nei Contratti di Subgestione degli Investimenti e nel caso in cui un evento di Forza Maggiore (come definito nei Contratti di Subgestione degli Investimenti) si protragga per oltre 14 (quattordici) giorni, o ancora fino alla risoluzione da parte del Gestore o dei Subgestori degli Investimenti conformemente alle condizioni dei Contratti di Subgestione degli Investimenti.

I Subgestori degli Investimenti potranno di volta in volta, previo consenso del Gestore e della Banca Centrale, nominare subgestori degli investimenti relativamente a un determinato Comparto. I dettagli di tali nomine potranno essere ottenuti facendone richiesta al Gestore e saranno pubblicati nei rendiconti periodici della Società. Le commissioni spettanti a uno o più di tali subgestori degli investimenti saranno a carico del Subgestore degli Investimenti e non dovranno essere pagate dalla Società.

#### **Revoca dell'incarico del Gestore, dei Subgestori degli Investimenti o di qualsiasi altro subgestore degli investimenti su iniziativa degli Azionisti**

Gli Azionisti che rappresentino il 10% o più del Valore Patrimoniale Netto di un Comparto possono in ogni momento notificare agli Amministratori la richiesta di convocare, non appena possibile, l'assemblea generale straordinaria della Società e di includere nell'ordine del giorno la proposta di revocare l'incarico del Gestore, di qualsiasi Subgestore degli Investimenti o di qualsiasi altro subgestore degli investimenti (ciascuno dei quali indicato nella presente sezione come il **"consulente agli investimenti"**) di agire in relazione a un Comparto. Un Azionista che propone di revocare l'incarico di un consulente agli investimenti con tale modalità deve richiedere agli Amministratori di selezionare un sostituto consulente agli investimenti per il Comparto interessato.

Per essere approvata, la proposta di revocare l'incarico del consulente agli investimenti deve ottenere il voto favorevole di Azionisti rappresentanti più del 50% del Valore Patrimoniale Netto della quota di Valore Patrimoniale Netto del Comparto non detenuta dal consulente agli investimenti in carica o da sue affiliate, fatta eccezione per le Azioni detenute in base a un accordo di intestazione fiduciaria, alla data dell'assemblea generale. Se la proposta è approvata dagli Azionisti del Comparto interessato, gli Amministratori devono, il prima possibile, notificare con un preavviso di sei (6) mesi la revoca dell'incarico al consulente agli investimenti e dare istruzione agli Amministratori Indipendenti di usare ogni ragionevole sforzo per far sì che siano presi tutti i provvedimenti necessari per la selezione e/o nomina del sostituto consulente agli investimenti, incluso, a solo titolo di esempio, l'ottenimento dalla Banca Centrale e da Euronext Dublin di tutti i necessari nullaosta e autorizzazioni, come del caso. Gli Amministratori Indipendenti possono, seguendo le indicazioni degli Amministratori, a loro assoluta discrezione, nominare i consulenti nel modo da loro ritenuto opportuno. I costi di tale nomina saranno a carico del Comparto interessato.

Nel caso in cui gli Amministratori Indipendenti, a loro assoluta discrezione, e avendo usato ogni ragionevole sforzo, ritengano in qualsiasi momento che non sia possibile finalizzare la nomina di un idoneo nuovo consulente agli investimenti prima della risoluzione del contratto del consulente agli investimenti in carica, ne informeranno gli Amministratori, che notificheranno a tutti gli Azionisti del Comparto interessato, con un preavviso non inferiore a (1) un mese, la loro intenzione di procedere al rimborso di tutte le Azioni del Comparto entro la data della cessazione dell'incarico del consulente agli investimenti in carica.

Qualora non venga raggiunto un accordo sulle condizioni di un nuovo contratto tra gli Amministratori Indipendenti e colui che è stato proposto come nuovo consulente agli investimenti, gli Amministratori dovranno convocare un'assemblea degli Azionisti del Comparto pertinente al fine di deliberare sull'approvazione delle condizioni del nuovo contratto. Per essere accettato, il nuovo contratto deve essere approvato da Azionisti rappresentanti più del 50% del Valore Patrimoniale Netto della quota del Valore Patrimoniale Netto del Comparto pertinente non detenuta dal consulente agli investimenti in carica o da sue collegate, fatta eccezione per le Azioni detenute in base a un accordo di intestazione fiduciaria, alla data dell'assemblea generale. Qualora gli Azionisti non accettino le condizioni del nuovo contratto, gli Amministratori dovranno notificare a tutti gli Azionisti del Comparto interessato, con un preavviso non inferiore a un mese, la loro intenzione di procedere al rimborso di tutte le Azioni del Comparto entro la data della cessazione dell'incarico del consulente agli investimenti in carica.

In caso di revoca dell'incarico del Gestore e/o di un Subgestore degli Investimenti come sopra descritto e qualora venisse nominata in loro vece, in qualità di società di gestione o di subgestore degli investimenti, una società che non sia una società consociata, prima o immediatamente dopo che tale cessazione sia divenuta effettiva, gli Amministratori possono prendere in considerazione la proposta di modificare il nome della Società e/o del Comparto interessato per eliminare dai medesimi il nome "Neuberger Berman".

#### **L'AGENTE AMMINISTRATIVO E CONSERVATORE DEI REGISTRI**

Il Gestore ha nominato Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited affinché agisca da Agente

Amministrativo della Società responsabile dello svolgimento giornaliero dell'amministrazione della Società e per fornire servizi di contabilità dei fondi della Società, compreso il calcolo del Valore Patrimoniale Netto della Società e delle Azioni, e per fornire alla Società servizi di conservatore del registro, agenzia per il trasferimento e servizi di supporto correlati.

L'Agente Amministrativo fu costituito come società a responsabilità limitata in Irlanda il 29 marzo 1995 con il numero di registrazione 231236.

Il contratto di amministrazione resterà in vigore fino a quando sarà risolto dal Gestore, dalla Società o dall'Agente Amministrativo con un preavviso scritto di novanta (90) giorni alle altre parti o fino a quando sarà risolto dal Gestore, dalla Società o dall'Agente Amministrativo in conformità alle clausole del contratto di amministrazione, il quale prevede che entrambe le parti possono recedere immediatamente dallo stesso contratto, dando preavviso scritto alle altre parti, qualora in qualsiasi momento: (i) qualsiasi parte venga posta in liquidazione (ad esclusione della liquidazione volontaria per gli scopi di ricostruzione o fusione alle condizioni previamente approvate per iscritto dalla parte/dalle parti non inadempiente/i) oppure un curatore o commissario venga nominato per tale parte o al verificarsi di un fatto analogo sotto la direzione di un appropriato ente di supervisione o corte di competente giurisdizione o altrimenti; oppure (ii) qualsiasi parte violi le disposizioni del contratto di amministrazione che, se suscettibile di rimedio, non sia stata rimediata entro 30 (trenta) giorni consecutivi civili dopo il preavviso scritto richiedente tale rimedio; oppure (iii) qualsiasi parte cessi di essere autorizzata ad agire nella propria attuale posizione ai sensi di qualsiasi legge applicabile.

L'Agente Amministrativo deve usare tutta la ragionevole cura nell'adempiere ai propri doveri qui di seguito, ma non deve rendere conto né essere ritenuto responsabile per qualsiasi perdita, danno o spesa che la Società o qualsiasi Azionista o ex-Azionista, il Gestore od ogni altro soggetto potrà subire o ricevere proveniente da atti, omissioni, errori o ritardi dell'Agente amministrativo nell'esecuzione dei suoi obblighi e doveri, incluso, a titolo esemplificativo, ogni errore di giudizio o di diritto, ad esclusione di un danno, una perdita o spesa derivanti da dolosa condotta illecita dell'Agente Amministrativo, sua malafede, frode, imprudenza o negligenza nell'adempimento di tali obblighi e doveri. Inoltre, il Gestore e la Società hanno convenuto (a carico del patrimonio del Comparto pertinente) di risarcire l'Agente Amministrativo e tenerlo indenne da ogni perdita, pretesa, danno, passività o spesa (comprese le ragionevoli commissioni e spese del consulente) derivanti da ogni atto, omissione, errore o ritardo od ogni pretesa, domanda, azione o citazione, in collegamento con o fuori dall'adempimento dei suoi obblighi e doveri secondo questo Contratto, che non derivino dal comportamento doloso, malafede, imprudenza o negligenza dell'Agente Amministrativo nell'adempimento di tali obblighi e doveri.

## IL DEPOSITARIO

La Società ha nominato Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited a svolgere le funzioni di Depositario per la custodia di tutti gli investimenti, denaro contante o altri attivi della Società e per garantire che l'emissione e il riacquisto di Azioni da parte della Società e il calcolo del Valore Patrimoniale Netto e il Valore Patrimoniale Netto per Azione sia eseguito e tutto il reddito percepito e gli investimenti effettuati siano conformi a quanto stabilito dagli Articoli e dalle Regulations di recepimento della normativa comunitaria sugli OICVM. Inoltre, il Depositario è tenuto a svolgere indagini sulla condotta della Società in ogni esercizio finanziario e a riferire agli Azionisti a tale riguardo. La Banca Depositaria è una società a responsabilità limitata incorporata ai sensi delle leggi dell'Irlanda per fornire servizi di custodia e fiduciari agli schemi di investimento collettivo domiciliati in Irlanda e alle istituzioni internazionali e irlandesi.

Conformemente al Contratto del Depositario, quest'ultima garantirà la tutela del patrimonio della Società ai sensi della Direttiva OICVM e raccoglierà l'eventuale reddito derivante da tale patrimonio per conto della Società. Inoltre, il Depositario avrà i seguenti compiti principali, che non potranno essere delegati:

- (i) assicurare che la vendita, l'emissione, il riacquisto, il rimborso e la cancellazione delle Azioni avvengano in conformità alla Direttiva OICVM e allo Statuto;
- (ii) assicurare che il valore delle Azioni sia calcolato in conformità alla Direttiva OICVM e allo Statuto;
- (iii) rispettare le indicazioni della Società, salvo qualora siano in contrasto con la Direttiva OICVM e lo Statuto;
- (iv) assicurare che, nelle operazioni che riguardano il patrimonio della Società o gli attivi di un Comparto, qualsivoglia pagamento alla Società o al Comparto avvenga entro le consuete tempistiche;
- (v) assicurare che il reddito della Società o del Comparto venga applicato in conformità alla Direttiva OICVM e allo Statuto;
- (vi) indagare sulla condotta della Società in ciascun periodo contabile e riferire in merito agli Azionisti; e
- (vii) assicurare che i flussi di cassa della Società vengano adeguatamente monitorati in conformità alla Direttiva OICVM.

Il Contratto del Depositario stabilisce che quest'ultimo è responsabile nei confronti della Società e degli Azionisti (i) per un eventuale perdita degli strumenti finanziari detenuti in custodia (o in custodia presso terze parti a cui il Depositario abbia

delegato le funzioni di custodia ai sensi delle Regulations OICVM), salvo qualora il Depositario possa dimostrare che la perdita sia ascrivibile a un evento esterno che esuli dal proprio controllo, le cui conseguenze sarebbero state inevitabili nonostante ogni ragionevole sforzo per impedirle; e (ii) per qualsivoglia altra perdita derivante da negligenza o incapacità deliberata del Depositario di adempiere adeguatamente ai propri obblighi ai sensi delle Regulations OICVM.

La Società ha accettato di manlevare il Depositario dalla responsabilità di perdite (come definito nel Contratto del Depositario) subite da quest'ultima durante la sua attività come depositario della Società e diverse dalle perdite (come definito in precedenza) per le quali il Depositario sia ritenuto responsabile nei confronti della Società e/o degli Azionisti ai sensi delle condizioni del Contratto del Depositario o della legge applicabile.

Il Contratto del Depositario resterà efficace fino alla relativa cessazione richiesta da una delle parti con un preavviso scritto di 90 giorni di calendario alla controparte o, con effetto immediato, tramite notifica scritta alla controparte se (i) è stato nominato un ricevitore o esaminatore di tale parte o si sia verificato un tale evento per volontà di un'agenzia normativa competente, del tribunale di una giurisdizione competente o in altro modo; (ii) la controparte abbia violato le disposizioni del Contratto e, purché possibile, non vi abbia posto rimedio entro trenta (30) giorni di calendario dall'invio di una notifica scritta per comunicare la volontà di rimediare alla violazione; o (iii) al Depositario viene revocata l'autorizzazione a operare come depositario di organismi d'investimento collettivo autorizzati dalla Banca Centrale ai sensi della legge irlandese.

Se entro 90 giorni dalla data della notifica di revoca dell'autorizzazione a operare come Depositario non viene nominato alcun depositario sostitutivo accettabile per la Società né la Banca Centrale viene nominata per operare come tale, la Società può, su richiesta del Depositario, inviare un avviso di convocazione agli Azionisti per un'assemblea generale degli stessi, durante la quale andrà redatta una delibera per approvare il rimborso di tutte le Azioni di partecipazione, ai sensi delle disposizioni dello Statuto. Andrà inoltre stabilito lo scioglimento della Società immediatamente dopo il rimborso di tali Azioni. Nel caso di un tale rimborso, la nomina del Depositario ai sensi del Contratto del Depositario non cesserà fino a che l'autorizzazione della Società non sarà stata revocata dalla Banca Centrale.

Il Depositario può delegare i propri incarichi di custodia solo in conformità alla Direttiva OICVM e purché: (i) gli incarichi non vengano delegati con l'intento di aggirare i requisiti delle Regulations OICVM; (ii) il Depositario possa dimostrare che vi è una ragione obiettiva per tale delega; e (iii) il Depositario abbia applicato la dovuta cura, attenzione e due diligence nella scelta e nella nomina della parte terza alla quale delegare in toto o in parte i propri obblighi di custodia e continui a esercitare tale cura, attenzione e due diligence nelle revisioni periodiche e nel monitoraggio costante della terza parte e degli accordi della terza parte con riferimento alle questioni delegate. La terza parte alla quale il Depositario delega le proprie funzioni di custodia ai sensi delle Regulations OICVM può, a sua volta, sub-delegare tali funzioni, purché si applichino gli stessi requisiti vigenti per gli atti di delega del Depositario. La responsabilità del Depositario ai sensi della Direttiva OICVM non sarà influenzata dalla delega delle proprie funzioni di custodia.

La Banca Depositaria ha delegato la custodia del patrimonio della Società Brown Brothers Harriman & Co., il suo sub-depositario globale, tramite il quale accede alla rete globale di sub-depositari di BBH&Co. Le entità alle quali sono state sub-delegate le funzioni di custodia del patrimonio della Società da parte Brown Brothers Harriman & Co. alla data del presente Prospetto sono elencate nell'Allegato V. La Banca Depositaria non presuppone specifici conflitti di interesse con riferimento a tale delega. Qualora dovessero emergere eventuali conflitti di interesse, il Depositario provvederà a informare gli Amministratori.

Ai sensi della Direttiva OICVM, il Depositario non può eseguire attività con riferimento alla Società o al Gestore che possano creare conflitti di interesse tra il medesimo e (i) la Società; (ii) il Gestore che opera per conto della Società e/o (iii) gli Azionisti, salvo qualora abbia separato le funzioni della propria attività di custodia da quelle potenzialmente in conflitto ai sensi della Direttiva OICVM e i potenziali conflitti siano stati identificati, gestiti, monitorati e comunicati agli Azionisti.

Informazioni aggiornate sul Depositario, i suoi obblighi, le sue funzioni di custodia delegate, l'elenco dei delegati e sub-delegati ai quali siano state assegnate le funzioni di custodia ed eventuali conflitti di interesse derivanti saranno messe a disposizione degli Azionisti su richiesta.

## I DISTRIBUTORI

Il Gestore ha nominato Neuberger Berman Europe Limited al fine di commercializzare e promuovere la vendita e la distribuzione di Azioni ai sensi del contratto modificato e rettificato di gestione degli investimenti e di distribuzione tra il Gestore e Neuberger Berman Europe Limited datato 30 giugno 2021, e successive modifiche.

Il Gestore ha nominato Neuberger Berman Asia Limited al fine di commercializzare e promuovere la vendita e la distribuzione di Azioni ai sensi del contratto modificato e rettificato di gestione degli investimenti e di distribuzione tra il Gestore e Neuberger Berman Asia Limited datato 30 giugno 2021, e successive modifiche.

Il Gestore ha nominato Neuberger Berman Singapore Pte. Limited al fine di commercializzare e promuovere la vendita e la distribuzione di Azioni ai sensi del contratto modificato e rettificato di gestione degli investimenti e di distribuzione tra il Gestore e Neuberger Berman Singapore Pte. Limited datato 30 giugno 2021, e successive modifiche.

Il Gestore ha nominato Neuberger Berman BD LLC al fine di commercializzare e promuovere la vendita e la distribuzione

di Azioni ai sensi del contratto di distribuzione tra il Gestore e Neuberger Berman BD LLC datato 30 giugno 2021, e successive modifiche.

Il Gestore ha nominato Neuberger Berman Canada ULC al fine di commercializzare e promuovere la vendita e la distribuzione di Azioni ai sensi del contratto di distribuzione tra il Gestore e Neuberger Berman Canada ULC datato 18 aprile 2024, e successive modifiche.

Il Gestore ha nominato Neuberger Berman Taiwan (SITE) Limited per svolgere funzioni di agente principale e distributore relativamente all'offerta e alla vendita di determinati Comparti nella Repubblica popolare cinese ai sensi di un contratto di distribuzione e di agente principale datato 16 novembre 2012, novato e modificato a titolo di accordo di novazione e modifica in data 30 giugno 2021, e successive modifiche.

Gli accordi tra il Gestore e i Distributori sopra descritti sono indicati nella presente sezione quali "*Contratti di Distribuzione*".

#### **Contratti di Distribuzione con Neuberger Berman Europe Limited, Neuberger Berman Asia Limited, Neuberger Berman Singapore Pte. Limited, Neuberger Berman BD LLC e Neuberger Berman Canada ULC**

Ai sensi dei Contratti di Distribuzione, né i Distributori né alcuno degli amministratori, funzionari, dipendenti o agenti dei medesimi saranno responsabili di qualsivoglia perdita o danno derivante direttamente o indirettamente dall'adempimento degli obblighi e dall'esercizio delle funzioni dei Distributori (o di loro amministratori, funzionari, dipendenti o agenti) o attinenti ai medesimi, salvo qualora tale perdita o danno derivino da colpa, dolo, frode o malafede del o a carico dei Distributori (o di loro amministratori, funzionari, dipendenti o agenti) nell'esercizio delle proprie funzioni o siano correlati a tali comportamenti. In nessun caso i Distributori né alcuno degli amministratori, funzionari, dipendenti o agenti dei medesimi saranno responsabili di danni accessori, indiretti o emergenti, né di lucro cessante o perdita di affari, conseguenti all'adempimento dei propri obblighi o all'esercizio delle proprie funzioni. Inoltre, il Gestore ha convenuto di risarcire e tenere indenne (a carico del patrimonio del Comparto pertinente) i Distributori (e ciascuno dei relativi amministratori, funzionari, dipendenti, delegati e agenti) da e contro qualsiasi azione legale, procedimento giudiziario, rivendicazione, passività, richiesta di risarcimenti, perdita, danno, costo e spesa (compresi gli onorari e spese legali e professionali che ne derivano o attinenti) che possano essere intentati o avanzati nei confronti dei Distributori (o di qualsiasi amministratore, funzionario, dipendente, delegato o agente dei medesimi) oppure subito o sostenuti, direttamente o indirettamente, a causa di oppure in relazione all'adempimento dei propri obblighi e nell'esercizio delle proprie funzioni ai sensi degli stessi, esclusi i casi di colpa, dolo, frode o malafede dei Distributori (o di qualsiasi amministratore, funzionario, dipendente, delegato o agente dei medesimi) nell'adempimento dei propri obblighi e nell'esercizio delle proprie funzioni ai sensi degli stessi o negli altri casi previsti dalla legge.

I Contratti di Distribuzione resteranno in vigore fino alla risoluzione da parte del Gestore o del Distributore interessato, che può avvenire in qualsiasi momento con un preavviso scritto di 90 (novanta) giorni all'altra parte, o fino alla risoluzione da parte del Gestore o del Distributore interessato senza preavviso, mediante comunicazione scritta all'altra parte in determinate circostanze stabilite nei Contratti di Distribuzione e nel caso in cui un evento di Forza Maggiore (come definito nei Contratti di Distribuzione) si protragga per oltre 14 (quattordici) giorni, o ancora fino alla risoluzione da parte del Gestore o del Distributore conformemente alle condizioni dei Contratti di Distribuzione.

#### **Contratto di Distribuzione con Neuberger Berman Taiwan (SITE) Limited**

Ai sensi del Contratto di Distribuzione, il Distributore sarà responsabile di eventuali perdite, danni, spese, passività, costi o richieste di risarcimento derivanti da colpa, frode, intento doloso o dolo nell'adempimento o mancato adempimento dei propri obblighi a norma dello stesso.

Il Contratto di Distribuzione può essere risolto dal Gestore o dal Distributore con un preavviso scritto di tre (3) mesi all'altra parte o fino alla risoluzione immediata da parte di una delle parti mediante notifica scritta alla controparte in determinate circostanze, come specificato nel Contratto di Distribuzione.

Ai sensi del Contratto di Gestione, il Manager fornirà altresì servizi di distribuzione a determinati Comparti.

## REGIME FISCALE

Quello che segue è essenzialmente un riepilogo di talune conseguenze, per il fisco irlandese, dell'acquisto, della proprietà e della cessione di Azioni da parte di Azionisti. Il riepilogo non intende essere una descrizione esaustiva di tutte le considerazioni fiscali irlandesi pertinenti. Esso si basa sulla legislazione fiscale irlandese e sulle prassi degli Irish Revenue Commissioners in vigore alla data del presente Prospetto (ed è soggetto a eventuali variazioni future o retroattive). Gli investitori potenziali nelle Azioni sono invitati a rivolgersi ai propri consulenti di fiducia per le conseguenze in materia d'imposte irlandesi o non irlandesi relative all'acquisto, alla proprietà e alla cessione di Azioni. La sintesi si riferisce esclusivamente alla posizione dei soggetti che sono titolari beneficiari assoluti delle Azioni e non si applica ad altre categorie di persone specifiche.

## REGIME FISCALE DELLA SOCIETÀ

La Società intende svolgere la propria attività in modo tale da potersi qualificare come residente in Irlanda ai fini fiscali. In base al fatto di essere residente in Irlanda ai fini fiscali, la Società si qualifica come "organismo d'investimento" agli effetti del fisco irlandese e, di conseguenza, è esente dall'imposta irlandese sulle società applicata al reddito e alle plusvalenze.

In taluni casi, la Società può essere tenuta a render conto delle imposte irlandesi agli Irish Revenue Commissioners, come descritto di seguito. La spiegazione dei termini "residente" e "residente abituale" compare alla fine del presente riepilogo.

## REGIME FISCALE DEGLI AZIONISTI NON RESIDENTI IN IRLANDA

Se un Azionista non è residente (o abitualmente residente) in Irlanda ai fini fiscali irlandesi, la Società non opererà alcuna ritenuta fiscale sull'Imposta irlandese in relazione alle Azioni dell'Azionista non appena la dichiarazione riportata nel modulo di richiesta che accompagna il presente prospetto perverrà alla Società a conferma dello status di non residente dell'Azionista. La dichiarazione può essere fornita da un Intermediario che detiene le Azioni per conto degli investitori non residenti (o non abitualmente residenti) in Irlanda, a condizione che, per quanto a conoscenza dell'Intermediario, tali investitori non siano residenti (o abitualmente residenti) in Irlanda. Una spiegazione del termine "Intermediario" è riportata alla fine della presente sintesi.

Se tale dichiarazione non dovesse pervenire alla Società, nella maggior parte dei casi questa applicherà la ritenuta fiscale irlandese (all'aliquota del 25% o 41%, secondo i casi) su distribuzioni, rimborsi, trasferimenti ed eventi considerati cessioni riguardanti l'Azionista in questione, come se questo non fosse un Investitore Irlandese Esente (si veda di seguito). La Società applicherà altresì la ritenuta fiscale irlandese qualora sia in possesso di informazioni che la inducano ragionevolmente a ritenere che la dichiarazione dell'Azionista non sia (o non sia più) sostanzialmente corretta. Di norma, l'Azionista non ha diritto a recuperare tale ritenuta fiscale, tranne nel caso in cui sia una società e detenga le Azioni tramite una filiale irlandese, e in determinati altri casi limitati. La Società va informata nel caso in cui un Azionista diventi residente in Irlanda ai fini fiscali.

In linea generale, se non sono residenti in Irlanda ai fini fiscali, gli Azionisti non sono soggetti ad altri obblighi fiscali irlandesi rispetto alle loro Azioni. Tuttavia, se l'Azionista è una società che detiene le Azioni tramite una filiale o un'agenzia irlandese, può essere soggetto all'imposta irlandese sulle società applicata ai profitti e alle plusvalenze riguardanti le Azioni (sulla base di un'autotassazione).

## REGIME FISCALE DEGLI AZIONISTI IRLANDESI ESENTI

Se un azionista è un Investitore Irlandese Esente, la Società non opererà una ritenuta fiscale sull'Imposta irlandese in relazione alle Azioni dell'Azionista non appena la dichiarazione riportata nel modulo di richiesta che accompagna il presente prospetto perverrà alla Società a conferma dello status di esenzione dell'Azionista.

Gli Investitori Irlandesi Esenti che rivendicano uno status di esenzione saranno obbligati a tenere conto di qualsiasi Imposta irlandese dovuta in relazione alle Azioni in base all'autotassazione.

Se la presente dichiarazione in relazione a un azionista non perviene alla Società, quest'ultima opererà la ritenuta sull'Imposta Irlandese in relazione alle Azioni dell'Azionista come se l'Azionista fosse un Azionista Irlandese Non Esente (vedere di seguito). Di norma, l'Azionista non ha diritto a recuperare tale imposta irlandese, tranne nel caso in cui sia una società soggetta all'Irish corporation tax (imposta irlandese sulle società), e in determinati altri casi limitati.

## REGIME FISCALE DI ALTRI AZIONISTI IRLANDESI

Se un Azionista è residente (o abitualmente residente) in Irlanda ai fini fiscali e non è un Investitore Irlandese Esente, la Società opererà una ritenuta fiscale relativa all'imposta irlandese su distribuzioni, rimborsi e trasferimenti e, inoltre, sugli eventi dell'"ottavo anniversario", come descritto di seguito.

*Distribuzioni da parte della Società*

Se la Società versa una distribuzione a un Azionista residente in Irlanda non esente, la Società opererà la ritenuta fiscale

sull'imposta irlandese a valere sulla distribuzione. L'importo della ritenuta fiscale operata sull'imposta irlandese sarà pari al:

1. 25% della distribuzione, nel caso in cui le distribuzioni vengono pagate a un Azionista che è un'impresa che ha effettuato l'opportuna dichiarazione per l'applicazione dell'aliquota del 25%; e
2. 41% della distribuzione, in tutti gli altri casi.

La Società verserà la suddetta ritenuta fiscale all'Irish Revenue Commissioners.

In generale, un Azionista non avrà ulteriori responsabilità fiscali irlandesi in relazione alla distribuzione. Tuttavia, se l'Azionista è una società per la quale la distribuzione è una ricevuta commerciale, la distribuzione lorda (inclusa l'imposta irlandese oggetto di ritenuta) concorrerà a formare il suo reddito imponibile ai fini dell'autotassazione e l'Azionista può compensare la ritenuta fiscale operata dalle imposte sulla società a suo carico.

#### *Riscatti e Trasferimenti di azioni*

Se la Società riscatta Azioni detenute da un Azionista Irlandese residente non esente, la Società opererà una ritenuta fiscale relativa all'imposta irlandese a valere dal pagamento del riscatto da corrispondere all'Azionista. Analogamente, se un Azionista irlandese residente trasferisce (tramite vendita o altro) un diritto sulle Azioni, la Società terrà a render conto dell'imposta irlandese in relazione a tale trasferimento. L'importo dell'imposta irlandese oggetto della ritenuta operata o preventivata sarà calcolato in base all'utile (se presente) maturato dall'Azionista sulle Azioni riscattate o trasferite e sarà pari al:

1. 25% di tale utile, laddove l'Azionista sia una società che ha effettuato l'opportuna dichiarazione per l'applicazione dell'aliquota del 25%; e
2. 41% dell'utile, in tutti gli altri casi.

La Società verserà la suddetta ritenuta fiscale all'Irish Revenue Commissioners. In caso di trasferimento di Azioni, per finanziare il suddetto obbligo fiscale irlandese la Società può appropriarsi di o annullare eventuali altre Azioni detenute dall'Azionista. In ragione di ciò ulteriori imposte irlandesi potrebbero essere dovute.

In generale, un Azionista non avrà ulteriori responsabilità fiscali irlandesi in relazione al riscatto o al trasferimento. Tuttavia, se l'Azionista è una società per la quale il pagamento del riscatto o del trasferimento è una ricevuta commerciale, il pagamento lordo (inclusa l'imposta irlandese oggetto di ritenuta fiscale) sottratto il costo di acquisizione delle Azioni concorrerà a formare il reddito imponibile ai fini dell'autotassazione e l'Azionista può compensare l'imposta oggetto di ritenuta con le imposte sulla società a suo carico.

Se le Azioni non sono denominate in euro, un Azionista può essere soggetto al pagamento (in termini di autotassazione) dell'imposta irlandese sulle plusvalenze in relazione a qualsiasi plusvalenza valutaria derivante dal riscatto o dal trasferimento delle azioni.

#### *Eventi dell'Ottavo Anniversario*

Se un Azionista Irlandese residente non esente non cede le Azioni entro otto anni dall'acquisizione, ai fini fiscali irlandesi, si riterrà che l'Azionista abbia ceduto le azioni all'ottavo anniversario dell'acquisizione (e di eventuali ottavi anniversari successivi). In base a tale presunzione di cessione, la Società calcolerà l'imposta irlandese in relazione all'aumento di valore (se presente) di tali Azioni avvenuto nel corso di tale periodo di otto anni. L'importo della tassa irlandese conteggiata sarà pari al:

1. 25% di tale aumento di valore, laddove l'Azionista sia una società che ha effettuato l'opportuna dichiarazione per l'applicazione dell'aliquota del 25%; e
2. 41% dell'aumento del valore, in tutti gli altri casi.

La Società verserà detta imposta all'Irish Revenue Commissioners. Per far fronte all'obbligo fiscale irlandese, la Società può appropriarsi di o annullare le Azioni detenute dall'Azionista.

Tuttavia, se meno del 10% delle Azioni (in base al valore) della Società nel relativo Comparto sono detenute da Azionisti irlandesi non esenti, la Società può scegliere di non prevedere l'imposta irlandese in merito a tale cessione. Per far valere tale scelta, la Società deve:

1. confermare all'Irish Revenue Commissioners, su base annuale, che questo requisito del 10% è stato soddisfatto e fornire all'Irish Revenue Commissioners i dettagli di eventuali Azionisti irlandesi non esenti (incluso il valore delle loro Azioni e i loro codici fiscali irlandesi); e

2. informare gli Azionisti irlandesi non esenti che la Società sta scegliendo di far valere questa esenzione.

Se l'esenzione viene reclamata dalla Società, tutti gli Azionisti irlandesi non esenti dovranno pagare all'Irish Revenue Commissioners, in base all'autotassazione, l'imposta irlandese che altrimenti sarebbe stata corrisposta dalla Società all'ottavo anniversario (e a ogni eventuale ottavo anniversario successivo).

Qualsiasi imposta irlandese pagata in relazione all'aumento del valore delle Azioni nel periodo di otto anni può essere compensata su base proporzionale con qualsiasi futura imposta irlandese che sarebbe altrimenti esigibile in relazione a tali Azioni e qualsiasi credito d'imposta può essere recuperato in occasione di una cessione definitiva delle Azioni.

#### *Conversioni di Azioni*

Nel caso in cui un Azionista converta le sue Azioni in regime di concorrenza con altre azioni della Società o per Azioni in un altro Comparto della Società senza ricevere alcun pagamento, la Società non opererà una ritenuta fiscale relativa all'imposta irlandese su detta conversione.

#### *PPIU*

Un organismo d'investimento sarà considerato un organismo d'investimento di portafogli personali (PPIU, Personal Portfolio Investment Undertaking) in relazione a uno specifico Azionista residente in Irlanda qualora tale azionista possa influenzare la selezione di parte o della totalità del patrimonio dell'organismo. L'organismo d'investimento sarà un PPIU soltanto in ordine agli Azionisti residenti in Irlanda che possono influenzare la selezione. Un profitto derivante da un evento imponibile in relazione a un PPIU sarà tassato all'aliquota del 60%. Un organismo d'investimento non sarà considerato un PPIU qualora siano soddisfatte alcune condizioni specificate nella sezione 739BA del TCA.

### **IMPOSTA DI BOLLO**

Sull'emissione, trasferimento o rimborso di Azioni non si applica in Irlanda alcuna imposta di bollo (o sui trasferimenti). L'eventuale distribuzione in natura di attivi della Società all'Azionista può essere soggetta all'imposta di bollo irlandese.

### **IMPOSTA SU DONAZIONI E SUCCESSIONI**

Le Azioni acquisite tramite donazione o successione possono essere soggette all'imposta irlandese sui trasferimenti di capitale (all'aliquota del 33%), indipendentemente dalla residenza o domicilio del donante o del donatario, in quanto le Azioni potrebbero essere assimilate a beni situati in Irlanda, essendo state emesse da una società irlandese. Tuttavia, le Azioni acquisite tramite donazione o successione sono esenti dall'imposta irlandese sui trasferimenti di capitale se:

1. fanno parte della donazione o successione sia alla data della donazione o della successione sia alla data della valutazione (come definita ai fini dell'imposta irlandese sui trasferimenti di capitale);
2. alla data della disposizione, il soggetto di provenienza della donazione o successione non è domiciliato né abitualmente residente in Irlanda; e
3. alla data della donazione o successione, il soggetto destinatario della donazione o successione non è domiciliato né abitualmente residente in Irlanda.

### **DISPOSIZIONI SUL LIVELLO MINIMO DI IMPOSIZIONE GLOBALE**

Una delle misure adottate nell'ambito del BEPS riguarda le Global Anti-Base Erosion Model Rules, finalizzate a garantire che le imprese multinazionali ("**MNE**", Multinational Enterprises) siano soggette a un'aliquota fiscale minima globale del 15% a partire dal 2023 ("**GloBE Rules**"). Nel dicembre 2022, il Consiglio dell'Unione europea ha adottato una direttiva per implementare le GloBE Rules (la "**Direttiva sull'imposizione minima**"). La Direttiva sull'imposizione minima introduce un'aliquota fiscale minima effettiva del 15% per i gruppi MNE e i gruppi nazionali su larga scala il cui fatturato annuo consolidato sia pari ad almeno 750 milioni di euro e che operano nel mercato interno e oltre le frontiere dell'UE

La Direttiva sull'imposizione minima deve essere recepita da tutti gli Stati membri dell'UE. Tale direttiva comprende una regola di inclusione del reddito ("**IIR**", Income Inclusion Rule) e una regola sui profitti a bassa imposizione ("**UTPR**", Undertaxed Profit Rule). L'IIR impone una top-up tax sulla capogruppo o su una holding intermedia in relazione ai profitti delle entità del gruppo scarsamente tassati localmente. L'UTPR funge da sostegno alle disposizioni dell'IIR ed entra in funzione quando la capogruppo non applica l'IIR o nel caso in cui sia previsto un basso livello di imposizione nella giurisdizione della capogruppo. La direttiva consente agli Stati membri di introdurre una propria imposta integrativa domestica ("**QDTT**", qualified domestic top-up tax) qualora l'aliquota fiscale effettiva di un'entità o gruppo all'interno di tale giurisdizione sia inferiore al 15%. Lo scopo è quello di consentire alla giurisdizione in cui ha sede l'entità o il gruppo di applicare e riscuotere imposte aggiuntive, anziché permettere ad altre giurisdizioni di riscuotere tali imposte aggiuntive tramite l'IIR e/o l'UTPR.

La legislazione che recepisce la Direttiva sull'imposta minima in Irlanda è stata inclusa nel Finance (No. 2) Act 2023.

L'Irlanda ha scelto di applicare una QDTT alle entità costituenti con sede in Irlanda. Se la Società è considerata parte di un gruppo MNE (o di un gruppo nazionale su larga scala) con un fatturato annuo superiore a 750 milioni di euro potrebbe rientrare nell'ambito di applicazione della Direttiva sull'imposizione minima.

Un Comparto della Società può essere considerato un'entità ai fini delle regole GloBE nel caso rediga un proprio bilancio separato. In generale, la Società o un Comparto devono essere considerati parte di tale gruppo solo se sono inclusi nel bilancio consolidato di un'altra entità a fini contabili.

Se la Società o un Comparto fossero consolidati da un Azionista e dovessero pertanto rientrare nell'ambito di applicazione delle GloBe, tali regole prevedono un'esenzione per alcuni fondi d'investimento o entità d'investimento (i.e. entità escluse). A condizione che la Società o il relativo Comparto abbia più Azionisti, sia regolamentato e gestito professionalmente, può qualificarsi come fondo d'investimento e non essere soggetto a eventuali imposte integrative Pillar Two in Irlanda.

Qualora la Società o il Comparto non dovesse rientrare nell'ambito delle esenzioni previste per le entità escluse, in futuro potrebbe essere soggetto a imposizione in Irlanda ai sensi delle predette misure. La Società o qualsiasi Comparto non sarà soggetto all'IIR a meno che non abbia interessenze partecipative in un'entità facente parte dello stesso gruppo consolidato a cui appartiene la Società o il Comparto e che il fatturato consolidato di tale gruppo non superi la soglia prevista. La Società o un Comparto non sarà soggetto all'UTPR, in quanto l'UTPR applica eventuali imposte aggiuntive sulla base del valore delle attività materiali e del numero di dipendenti. La Società non deve avere dipendenti e deve possedere attività materiali di entità trascurabili di entità trascurabile. La QDTT non deve applicarsi alla Società o a qualsiasi Comparto in quanto si tratta di un organismo d'investimento ai fini fiscali irlandesi.

L'OCSE ha continuato a emettere orientamenti tecnici sull'implementazione delle GloBE Rules, che hanno assunto la forma di un commentario su tali regole. Sono ancora in corso discussioni su varie questioni aperte relative all'implementazione, tra cui la garanzia di coordinamento e coerenza nell'applicazione delle regole nelle varie giurisdizioni e la definizione di ulteriori orientamenti amministrativi. È possibile che in futuro vengano apportate ulteriori modifiche alle GloBE Rules, alla Direttiva sull'imposizione minima e alla legislazione irlandese in materia.

## SIGNIFICATO DEI TERMINI

### Significato di 'Residenza' per le Società

Una società che abbia la propria gestione centrale e il controllo in Irlanda è residente in Irlanda ai fini fiscali indipendentemente da dove sia stata costituita. Una società che non abbia la propria gestione centrale e controllo in Irlanda ma che sia costituita in Irlanda è residente in Irlanda ai fini fiscali salvo laddove sia considerata come non residente ai sensi di un trattato sulla doppia tassazione fra l'Irlanda e un altro paese.

### Significato di 'Residenza' per le persone fisiche

Una persona fisica è considerata residente in Irlanda ai fini fiscali per un anno civile se tale persona fisica:

1. trascorre 183 o più giorni in Irlanda durante detto anno civile; o
2. ha una presenza complessiva di 280 giorni in Irlanda, prendendo in considerazione il numero di giorni passati in Irlanda in quell'anno civile insieme al numero di giorni passati in Irlanda nell'anno precedente. La presenza in Irlanda di una persona fisica per non oltre 30 giorni di un anno civile non sarà calcolata ai fini dell'applicazione del criterio dei due anni.

Una persona fisica è considerata presente in Irlanda per un giorno se è presente di persona a ogni ora di quel giorno.

### Significato di 'Residenza abituale' per le persone fisiche

L'espressione "residenza abituale" (diversa dal semplice termine "residenza") si riferisce alle normali abitudini di vita di una persona e sta a indicare la residenza in un luogo con un certo grado di continuità. Una persona fisica che sia stata residente in Irlanda per tre anni fiscali consecutivi diventa abitualmente residente con effetto dall'inizio del quarto anno fiscale. Una persona fisica che sia stata abitualmente residente in Irlanda cessa di essere abitualmente residente alla fine del terzo anno fiscale consecutivo in cui tale persona fisica non è residente in Irlanda. Ad esempio, una persona fisica che sia residente e abitualmente residente in Irlanda nel 2024 e lasci l'Irlanda in quell'anno rimarrà abitualmente residente in Irlanda fino alla chiusura dell'anno fiscale 2027.

### Significato di 'Intermediario'

Per "intermediario" s'intende un soggetto che:

1. svolge un'attività che contempla o consiste nell'incasso di pagamenti da un organismo d'investimento regolamentato residente in Irlanda per conto di altri soggetti; o
2. detiene quote di tale organismo d'investimento per conto di altri soggetti.

## COMMON REPORTING STANDARD DELL'OCSE

Il Consiglio dell'UE ha adottato la Direttiva 2014/107/UE, che emenda la Direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale. La Direttiva del 2014 stabilisce l'adozione di un regime noto come "Common Reporting Standard" proposto dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico per standardizzare il sistema di scambio automatico di informazioni all'interno dell'Unione Europea a decorrere dal 1° gennaio 2016. Ai sensi di tali misure, la Società è tenuta a comunicare informazioni relative agli Azionisti residenti o costituiti in giurisdizioni che sono parte degli accordi Common Reporting Standard. Le informazioni da comunicare alle autorità tributarie irlandesi includono l'identità e la residenza degli Azionisti nonché il reddito o i proventi per la vendita e i rimborsi percepiti dagli Azionisti con riferimento alle Azioni. Tali informazioni potrebbero poi essere condivise con le autorità fiscali di altri Stati Membri UE e di altre giurisdizioni che abbiano implementato il Common Reporting Standard dell'OCSE.

## FATCA

Le disposizioni comunemente note come Foreign Accounts Tax Compliance Act, attuative della legge degli Stati Uniti d'America nota come Hiring Incentives to Restore Employment Act 2010 ("**FATCA**"), è un vasto e articolato regime di informativa adottato dagli Stati Uniti, finalizzato a far sì che i soggetti statunitensi che possiedono attivi finanziari offshore paghino il giusto importo di imposte al fisco USA. In generale, il FATCA applicherà una ritenuta d'imposta a un'aliquota massima del 30% su determinati redditi di fonte statunitense (tra cui dividendi e interessi) e sui proventi lordi della vendita o altre forme di alienazione di immobili, suscettibili di produrre interessi o dividendi di fonte statunitense, corrisposti a un istituto finanziario straniero (foreign financial institution - "**FFI**"), a meno che tale FFI rispetti determinati adempimenti, tra cui la trasmissione di taluni dati relativi agli investitori statunitensi all'Internal Revenue Service ("**IRS**" o il "**Servizio**") degli Stati Uniti e l'applicazione della ritenuta d'imposta nel caso di investitori inadempienti. Agli effetti del FATCA, la Società rientra nella definizione di FFI.

L'Irlanda ha stipulato con gli Stati Uniti d'America un accordo intergovernativo ("**IGA**") in relazione al FATCA, della tipologia comunemente nota come accordo di "modello 1". L'Irlanda ha altresì emanato la normativa di recepimento delle disposizioni dell'IGA nella legislazione irlandese. La Società intende condurre la propria attività in modo tale da assicurarsi di essere trattata come soggetto adempiente al FATCA, a norma delle disposizioni dell'IGA. La Società si è registrata presso l'IRS statunitense quale 'istituto finanziario notificante' agli effetti del FATCA e fornirà ai Revenue Commissioners irlandesi informazioni sugli Azionisti che, ai fini del FATCA, sono soggetti statunitensi specificati, istituti finanziari non partecipanti o entità non finanziarie estere passive, controllate da soggetti statunitensi specificati. Tutte le informazioni trasmesse dalla Società ai Revenue Commissioners irlandesi saranno comunicate all'IRS a norma dell'IGA. È possibile che i Revenue Commissioners irlandesi comunichino tali informazioni ad altre autorità fiscali a norma delle disposizioni di eventuali trattati contro la doppia imposizione applicabili, accordi intergovernativi o regimi di scambio reciproco di informazioni.

In linea generale, la Società non dovrebbe essere soggetta alla ritenuta d'imposta FATCA all'aliquota del 30% sui redditi di fonte USA fintanto che rispetterà gli adempimenti imposti dal FATCA. La ritenuta d'imposta FATCA sui pagamenti di fonte USA alla Società dovrebbe diventare applicabile unicamente nel caso in cui la Società non rispettasse i suoi obblighi FATCA di registrazione e di notifica e l'IRS classificasse in modo specifico la Società come 'istituto finanziario non partecipante' agli effetti del FATCA. Tuttavia, non è possibile garantire che la Società sia assolutamente esente da futuri obblighi di ritenuta d'imposta, diretti o indiretti, imposti dal FATCA a carico della Società stessa, con la conseguenza di effetti pregiudizievoli per il Valore Patrimoniale Netto per Azione del rispettivo Comparto; la Società resta inoltre soggetta ad altre ritenute d'imposta, tra cui quelle applicabili sul reddito di fonte statunitense, che esulano dal regime FATCA. L'applicazione di tali ritenute d'imposta statunitensi a norma del FATCA avrebbe effetti negativi sulla performance finanziaria della Società e potrebbe avere conseguenze pregiudizievoli per tutti gli Azionisti. Oltre a ciò, e al fine di ottemperare ai suoi obblighi a norma dell'IGA, la Società dovrà, in linea generale, ottenere da ciascuno dei suoi investitori un'adeguata documentazione per accertarne la situazione fiscale agli effetti FATCA.

Si invitano gli Azionisti a rivolgersi al proprio consulente fiscale di fiducia per chiarimenti riguardo alle possibili implicazioni della suddetta legislazione sui loro investimenti in un Comparto.

## DAC 6

Il 25 giugno 2018, la Direttiva del Consiglio (UE) 2018/822 ("**DAC6**") ha introdotto norme riguardanti lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel campo dell'imposizione fiscale in relazione ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica.

La DAC6 introduce obblighi di informativa obbligatoria per gli intermediari con sede nell'UE che progettano, commercializzano, organizzano, rendono disponibili per l'implementazione o gestiscono l'attuazione di regimi di pianificazione fiscale transfrontalieri potenzialmente aggressivi. Riguarda inoltre i soggetti che forniscono aiuto, assistenza o consulenza in relazione a regimi di pianificazione fiscale transfrontalieri potenzialmente aggressivi, laddove si possa ragionevolmente presupporre che abbiano agito in tale senso. Se l'intermediario si trova al di fuori dell'UE o è vincolato da privilegi professionali legali, l'obbligo di informativa può essere trasferito al contribuente.

Il recepimento delle disposizioni della DAC6 da parte di ogni Stato membro dell'UE era previsto per la fine del 2019, con entrata in vigore delle misure previste a decorrere dal 1° luglio 2020. Inoltre, anche gli accordi implementati tra il 25 giugno

2018 e il 30 giugno 2020 sono stati assoggettati agli obblighi di informativa. Gli intermediari e/o i contribuenti sono tenuti a comunicare eventuali accordi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica entro 30 giorni dal primo tra i seguenti eventi:

- a) il giorno successivo a quello in cui l'accordo è reso disponibile per la sua attuazione;
- b) il giorno successivo a quello in cui l'accordo è pronto per essere attuato; oppure
- c) la data in cui viene intrapreso il primo passo per l'attuazione dell'accordo.

Le operazioni contemplate nel Prospetto possono rientrare nell'ambito di applicazione delle norme obbligatorie in materia di informativa ai sensi della DAC6 o di disposizioni di legge locali equivalenti e, pertanto, possono essere considerate accordi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica ai sensi di tali disposizioni. In tal caso, qualsiasi soggetto che rientri nella definizione di "intermediario" con riferimento alla Società potrebbe essere tenuto a comunicare talune operazioni stipulate dalla Società all'autorità fiscale dell'UE competente.

## COMMISSIONI E SPESE

## COMMISSIONI DI GESTIONE E DI DISTRIBUZIONE

Per ciascuna classe, il Gestore avrà diritto a percepire una commissione per i servizi di gestione forniti a ciascun Comparto ("**Commissione di gestione**"). La Commissione di gestione maturerà giornalmente e sarà pagata posticipatamente alla fine di ciascun mese civile. Il Gestore verserà un compenso al Subgestore degli Investimenti o ai consulenti per gli investimenti nominati per un Comparto a valere dalla propria Commissione di gestione, salvo diversamente specificato nel Supplemento per il Comparto interessato.

La Commissione di gestione massima dovuta in relazione a ciascun Comparto sarà indicata nel relativo supplemento, ma non supererà il 2,5% annuo del Valore Patrimoniale Netto del Comparto. In caso di aumento delle commissioni oltre il limite annuo massimo, sarà necessario il consenso degli Azionisti e a tal fine sarà convocata un'assemblea straordinaria ovvero sarà adottata una delibera scritta dalla totalità degli Azionisti.

Il Gestore avrà altresì diritto a percepire una commissione per i servizi di supporto amministrativo (e/o Subgestore degli Investimenti) forniti alla Società, i cui dettagli sono riportati di seguito nella sezione "*Commissioni di Amministrazione*".

Il Gestore avrà il diritto di recuperare dalla Società tutte le spese vive sostenute o incorse dal medesimo (o dai suoi delegati) nell'adempimento dei suoi doveri e dovrà rimborsare le spese così recuperate al rispettivo fornitore del servizio.

Laddove il Contratto di Gestione venisse risolto prima della fine di un mese, il Gestore avrà diritto a percepire le commissioni con riferimento a detti servizi maturate alla data di risoluzione su base proporzionale.

Relativamente alle Azioni B, alle Azioni C, alle Azioni E, alle Azioni C1 e alle Azioni C2 di ciascun Comparto, il Gestore e/o il Distributore pertinente hanno diritto a percepire una commissione di distribuzione all'aliquota annua dell'1% del Valore Patrimoniale Netto delle Classi pertinenti, per i servizi di distribuzione forniti per le Classi indicate; tale commissione matura giornalmente e viene corrisposta mensilmente in via posticipata alla fine di ogni mese civile.

Relativamente alle Azioni M e LM di ciascun Comparto, il Gestore e/o il relativo Distributore hanno diritto a percepire una commissione di distribuzione a un'aliquota annua, calcolata in percentuale sul Valore Patrimoniale Netto delle relative Classi, per i servizi di distribuzione forniti alle Classi in questione; tale commissione matura giornalmente e viene corrisposta mensilmente in via posticipata alla fine di ogni mese civile. L'aliquota di tale commissione di distribuzione varia a seconda dei Comparti ed è indicata nel rispettivo Supplemento relativo al Comparto.

Relativamente a tutte le altre Classi, il Gestore può corrispondere al Distributore una commissione (determinata alle usuali tariffe di mercato) per i suoi servizi di distribuzione, che sarà altresì prelevata dalla Commissione di gestione.

Fermo restando quanto sopra, il Gestore e qualsiasi Subgestore degli Investimenti o Distributore potranno di volta in volta, a loro esclusiva discrezione, decidere di rinunciare, condividere o rimborsare alle società associate o ad alcuni o tutti gli Azionisti o intermediari parte di o tutte le Commissioni di Gestione, di Gestione degli investimenti, di performance o di distribuzione, prelevando la rispettiva somma dalle risorse proprie. Rimborsi agli Azionisti o intermediari possono essere effettuati pagando con ulteriori Azioni da emettere per l'Azionista. Tali Azioni saranno emesse per gli Azionisti al loro Valore Patrimoniale Netto.

**Investimenti in altri OIC**

Se un Comparto investe in Azioni di altri organismi di investimento collettivo, il Comparto è tenuto, in quanto investitore in tali organismi di investimento collettivo, a corrispondere la sua quota proporzionale delle commissioni addebitate dai suddetti organismi ed è possibile che gli investitori siano soggetti a commissioni più elevate a motivo della struttura d'investimento stratificata. Il Comparto investe in organismi d'investimento collettivo che applicano, in genere, commissioni di gestione non superiori al 2,5% del loro valore patrimoniale netto. Oltre a tali commissioni, gli investimenti che il Comparto effettua e i rimborsi che ottiene in relazione a organismi d'investimento collettivo possono essere soggetti a commissioni di sottoscrizione e di rimborso non superiori al 3%. In casi eccezionali, il Gestore e/o il Subgestore degli Investimenti possono decidere di investire in organismi d'investimento collettivo che applicano commissioni più elevate.

Tuttavia, se un Comparto investe in altri organismi d'investimento collettivo (compresi i Comparti) che sono gestiti direttamente o indirettamente dal Gestore, dal Subgestore degli Investimenti o da una qualsiasi società cui questi sono legati da una gestione o da un controllo comuni o da una partecipazione sostanziale diretta o indiretta superiore al 10% del capitale azionario o dei diritti di voto (una "**Consociata**"), o da qualunque soggetto che operi per conto della Società, del Gestore, del Subgestore degli Investimenti o di una Consociata, il Gestore, il Subgestore degli Investimenti o detta Consociata non riceveranno alcun beneficio monetario quantificabile o non addebiteranno alcuna commissione di gestione degli investimenti in relazione a tale investimento, e al Comparto non saranno addebitate commissioni di sottoscrizione, conversione o rimborso sui suoi investimenti o spesa iniziale in tali organismi d'investimento collettivo.

### Commissione di performance

Il Gestore e il Subgestore degli Investimenti potranno, per uno o più Comparti, addebitare una commissione di performance. In tal caso, la commissione verrà definita nel rispettivo Supplemento. In aggiunta, i consulenti per gli investimenti nominati con riferimento a un Comparto possono avere diritto a percepire una commissione di performance a valere sugli attivi del Comparto, secondo quanto descritto nel relativo Supplemento.

Le commissioni di performance verranno addebitate a livello di Classi specifiche a commissione di performance, contrassegnate dalla sigla "PF".

### COMMISSIONI DI CUSTODIA

La Società pagherà alla Banca Depositaria, per i servizi di amministrazione fiduciaria per ciascun Comparto, una commissione non superiore allo 0,02% annuo del Valore Patrimoniale Netto del Comparto. Tale commissione maturerà mensilmente e sarà pagata posticipatamente ogni mese. Il Depositario avrà anche diritto di percepire dalla Società un rimborso, che quest'ultima preleverà dal patrimonio del Comparto, per le commissioni di custodia, i costi operativi e le ragionevoli spese correnti sostenute nell'interesse del Comparto, comprese le commissioni (che non supereranno le normali tariffe commerciali) e le ragionevoli spese vive di qualsiasi banca subdepositaria nominata dal Depositario. Saranno inoltre a carico della Società le imposte sul valore aggiunto applicabili alle commissioni e gli altri importi dovuti al Depositario in relazione alla Società. Alla data del presente Prospetto, non si prevede che tali imposte sul valore aggiunto saranno dovute.

### COMMISSIONI DI AMMINISTRAZIONE

La Società paga commissioni di amministrazione non superiori allo 0,20% annuo del Valore Patrimoniale Netto del Comparto interessato (la "**Commissione di Amministrazione**"). La Commissione di Amministrazione comprende una commissione pagabile all'Agente Amministrativo in relazione ai servizi di amministrazione (inclusi i servizi agli azionisti) dallo stesso (e/o dal Subgestore degli Investimenti) prestati a ciascun Comparto e una commissione pagabile al Gestore con riferimento ai servizi di supporto amministrativo dallo stesso prestati a ciascun Comparto e che matura mensilmente ed è pagabile mensilmente in via posticipata a valere sugli attivi del relativo Portafoglio. I servizi di amministrazione forniti dal Gestore (e/o dal Subgestore degli Investimenti) comprendono, tra gli altri: (i) assistenza nella redazione di tutte le relazioni periodiche ad opera della Società a beneficio degli Azionisti; (ii) assistenza nella redazione di tutte le relazioni e i documenti necessari per mantenere la registrazione e la qualifica della Società e delle sue Azioni, o per soddisfare altri requisiti normativi o fiscali applicabili alla Società; e (iii) monitoraggio della conformità, gestione del rischio operativo e di investimento, servizi legali e amministrativi e servizi contabili di portafoglio.

In aggiunta alla commissione pagabile a valere sulla Commissione di Amministrazione, l'Agente Amministrativo riceve, a valere sugli attivi del relativo Portafoglio, il rimborso per eventuali altre commissioni e spese alle normali tariffe commerciali, incluse le commissioni relative all'agenzia di trasferimento, le commissioni per l'elaborazione dei derivati e i servizi di recupero delle imposte e tutte le spese vive ragionevolmente e correttamente sostenute dall'Agente Amministrativo nell'esecuzione delle sue funzioni.

### COMMISSIONI DI CONVERSIONE

Per la conversione delle Azioni di un Comparto in Azioni di qualunque altro Comparto creato dalla Società non è previsto l'addebito di commissioni; gli investitori devono tuttavia tener presente che le commissioni e le altre spese per servizi relativi alle conversioni delle Azioni possono essere dovute agli intermediari attraverso i quali essi investono, come descritto più avanti nel capitolo "*Commissioni di subdistribuzione e di intermediazione*".

### IMPOSTE E ONERI

Nel calcolare il Valore Patrimoniale Netto per Azione di un Comparto in relazione a una richiesta di sottoscrizione o di rimborso, gli Amministratori possono in qualsiasi Giorno di Negoziazione in cui vi sono sottoscrizioni o rimborsi netti, rettificare il Valore patrimoniale netto per Azione aggiungendo o deducendo le Imposte e Oneri a copertura dei costi di negoziazione e in funzione antiluitiva per preservare il valore del patrimonio sottostante del relativo Comparto. Tali Imposte e Oneri conterranno per la spesa effettiva all'acquisto o alla vendita delle attività del Comparto e saranno trattenute a beneficio del Comparto. Gli Amministratori si riservano il diritto di rinunciare a tali addebiti in qualsiasi momento.

Quando un Comparto è soggetto a Swing Pricing in un Giorno di Negoziazione, come descritto nel capitolo "*Calcolo del Valore Patrimoniale Netto*", alle sottoscrizioni o ai rimborsi pertinenti non si applicheranno altre Imposte e Oneri.

### COMMISSIONI DI VENDITA STRAORDINARIA DIFFERITE

Le commissioni di vendita straordinarie differite sono dovute per le Classi di cui sotto, alle aliquote specificate nel seguito, salvo diversamente indicato nel relativo Supplemento, in base al periodo decorso dall'emissione delle Azioni da rimborsare, e sono addebitate all'importo minore tra il Valore Patrimoniale Netto per Azione nel pertinente Giorno di Negoziazione nel quale le Azioni interessate sono state (i) inizialmente sottoscritte e quello nel quale sono state (ii) rimborsate. Le eventuali

commissioni di vendita straordinarie differite saranno corrisposte al Distributore interessato, al Gestore o al Subgestore degli Investimenti interessato:

| Classe       | Periodo di rimborso in giorni solari |          |           |             |        |
|--------------|--------------------------------------|----------|-----------|-------------|--------|
|              | < 365                                | 365 -729 | 730 -1094 | 1095 – 1459 | > 1459 |
| <b>B</b>     | 4%                                   | 3%       | 2%        | 1%          | 0%     |
| <b>E</b>     | 3%                                   | 2%       | 1%        | 0%          | 0%     |
| <b>C2</b>    | 2%                                   | 1%       | 0%        | 0%          | 0%     |
| <b>C, C1</b> | 1%                                   | 0%       | 0%        | 0%          | 0%     |

### SPESE DI COSTITUZIONE E ORGANIZZATIVE

Le spese organizzative della Società sono state ammortizzate.

Si stima che le spese di costituzione e organizzative di ciascun Comparto (ivi comprese le spese relative alle trattative per i contratti di cui esso è parte contraente e alla loro redazione, i costi di allestimento e stampa del Prospetto e dei relativi materiali di marketing, i costi sostenuti per ottenere la quotazione presso Euronext Dublin, se del caso, e gli onorari e le spese dei suoi consulenti professionali), le quali sono tutte a carico del patrimonio del Comparto, non superino l'importo di USD 100.000. Tali costi saranno ammortizzati nei primi tre (3) esercizi del Comparto, o in un diverso arco di tempo stabilito dagli Amministratori.

### COMMISSIONI, COSTI E SPESE VARIE

La Società e i Comparti pagheranno inoltre altri costi, oneri, commissioni e spese sostenuti durante la loro attività, comprese, a mero titolo d'esempio, le commissioni e spese sostenute in relazione ai servizi bancari, di negoziazione e di intermediazione in relazione all'acquisto e alla vendita di titoli dei Comparti e di strumenti (compresi gli oneri di controparte degli SFD OTC) ai tassi di mercato, le imposte, l'assicurazione, i costi e le spese della tenuta dei libri contabili e la preparazione, la stampa, pubblicazione e distribuzione (nelle lingue che possano essere necessarie) dei prospetti, dei supplementi, delle relazioni annuali e semestrali e di altri documenti o informazioni agli Azionisti effettivi o potenziali (inclusi i costi per lo sviluppo e l'aggiornamento del software informativo e delle tecniche di trasmissione elettronica per distribuire tali documenti ed informazioni), le spese della pubblicazione di informazioni sul prezzo e sul rendimento nei relativi media, i costi e le spese per ottenere le autorizzazioni e le registrazioni della Società o delle Azioni presso le autorità competenti nei vari Stati, inclusa ogni imposizione applicata da qualsiasi autorità di regolamentazione, il costo della quotazione e del mantenimento della quotazione delle Azioni in qualsiasi borsa, il costo di convocazione e tenuta delle riunioni degli Amministratori e delle assemblee degli Azionisti, i costi di esercizio dei diritti di voto collegati agli investimenti della Società nei migliori interessi degli Azionisti e onorari e spese professionali per servizi legali, di revisione e altri servizi di consulenza, eventuali commissioni applicabili relative a servizi esterni di consulenza e creazione di modelli, qualsiasi spesa derivante dallo scioglimento o dalla liquidazione della Società e altri costi e spese (ivi compresi costi e spese non correnti e straordinari) eventualmente sostenuti di volta in volta e che siano stati approvati dagli Amministratori secondo quanto necessario e opportuno per il funzionamento costante della Società o di un Comparto. In relazione alla registrazione della Società o delle Azioni per la vendita in determinati paesi, la Società può pagare le commissioni e spese degli agenti per i pagamenti, degli agenti per le informazioni e/o delle banche corrispondenti. A tali pagamenti saranno applicate le usuali tariffe commerciali.

Il Gestore pagherà direttamente tutte le ricerche di cui si avvalga, a prescindere dalla loro origine. I Subgestori degli Investimenti con sede al di fuori dell'UE, che non inviino alcuna ricerca che ricevono nell'UE, potranno addebitare le spese di ricerca al relativo Comparto attraverso la presentazione di un budget di ricerca annuo per ciascun Comparto.

Gli Amministratori avranno il diritto di ricevere un corrispettivo come compenso delle loro prestazioni alla tariffa determinata di volta in volta dagli Amministratori a condizione che, in conformità alle limitazioni stabilite in proposito nello Statuto, l'importo della remunerazione dovuta a un Amministratore in un anno qualsiasi in relazione alla Società non superi la somma di 75.000 EUR (o 85.000 EUR nel caso del presidente della Società) o un altro importo che gli Amministratori potranno determinare di volta in volta e comunicare agli Azionisti nell'ultima relazione annuale o semestrale. Gli Amministratori e i sostituti Amministratori avranno anche il diritto di ricevere il rimborso delle spese di viaggio, sistemazione alberghiera e altre spese correttamente sostenute per presenziare alle riunioni degli Amministratori o alle assemblee degli Azionisti o ad altre riunioni in relazione agli affari della Società. Nessun Amministratore ha stipulato un contratto di servizi con la Società e non vi è alcuna proposta relativa a un tale contratto e nessun Amministratore è un dirigente della Società. Gli Amministratori che sono anche dipendenti di Neuberger Berman Europe Limited non riceveranno alcuna commissione per i loro servizi di amministratori della Società.

Le spese di ogni Comparto sono dedotte dal reddito totale di tale Comparto prima del pagamento dei dividendi. Le spese della Società che non siano attribuibili direttamente alla gestione di un Comparto specifico sono ripartite tra tutti i Comparti nella maniera determinata dagli Amministratori, in modo equo ed imparziale. Le spese della Società che non siano attribuibili direttamente a una Classe specifica e che siano attribuibili direttamente a un Comparto specifico sono ripartite tra tutte le classi di tale Comparto nella maniera determinata dagli Amministratori. In questi casi, le spese saranno

normalmente ripartite tra tutte le Classi di tale Comparto in misura proporzionale al valore del patrimonio netto del Comparto che sia attribuibile a tali classi. Le spese della Società che siano direttamente attribuibili a una Classe specifica saranno a carico di tale Classe.

Saranno inoltre a carico della Società tutte le commissioni o spese dovute a qualsiasi rappresentante nominato per la registrazione della Società o di qualsiasi Comparto in qualsiasi paese, e per tali commissioni varranno le normali tariffe commerciali.

Quando un Comparto investe in una strategia (proprietaria) gestita da una consociata del Gestore o da una parte terza, o in un indice (proprietario), il Comparto potrebbe essere tenuto a pagare delle commissioni per le suddette strategie, in base al valore del patrimonio gestito secondo tali strategie o esposto a tale indice. Una consociata del Gestore o un terzo possono quindi beneficiare di un'eventuale ulteriore esposizione a una strategia o a un indice.

Il Gestore può altresì agire come gestore degli investimenti o consulente per soggetti diversi dalla Società, compresi quei soggetti che sono controparti di SFD OTC sottoscritti per conto del Comparto, e può ricevere compensi per tali servizi che non rientrano nell'attivo del Comparto. Il Gestore o, se del caso, una consociata possono beneficiare di ogni esposizione acquisita da una controparte ai SFD OTC cercando di proteggere la propria esposizione in base all'investimento in strategie o comparti gestiti dal Gestore o da una consociata. Tali commissioni non entreranno a far parte dell'attivo del Comparto.

Il Gestore e il Subgestore degli Investimenti terranno sempre in considerazione i propri obblighi nei confronti della Società e, in particolare, senza intento limitativo, e in considerazione i propri obblighi di agire nel migliore interesse degli Azionisti nell'effettuare qualsiasi investimento in cui possano sorgere conflitti di interesse e si sforzeranno di assicurare che tali conflitti siano risolti equamente e, in particolare, il Gestore e il Subgestore degli Investimenti hanno convenuto di agire secondo modalità che questi in buona fede considerano eque e imparziali nell'allocazione delle opportunità d'investimento del Comparto.

#### COMMISSIONI DI SUBDISTRIBUZIONE E DI INTERMEDIAZIONE

Gli Azionisti e gli investitori potrebbero dover pagare ulteriori commissioni e oneri di servizio per sottoscrizioni, rimborsi e conversioni di Azioni, a Subdistributori/Intermediari tramite i quali investono per un ammontare concordato con i pertinenti Subdistributori/Intermediari e ciò potrebbe comportare rendimenti diversi per i diversi investitori relativamente alle loro azioni. Tali commissioni e oneri possono comprendere:

- (a) una commissione di vendita iniziale massima del 5% su tutte le Azioni A, Azioni LA, Azioni P e Azioni T, del 3% per tutte le Azioni U e del 2% per tutte le Azioni LM e Azioni M; e
- (b) una commissione di conversione massima dell'1% per le conversioni da parte degli Azionisti in tutte le Azioni A, Azioni LA, Azioni M e Azioni P (incluse le conversioni in tali Classi all'interno dello stesso Comparto). A scanso di equivoci, gli Azionisti che effettuano la conversione in tali Classi e pagano una commissione di conversione non sono soggetti alle commissioni di vendita straordinarie differite o alle commissioni di vendita iniziali in relazione a tali conversioni.

Le suddette commissioni o oneri non sono pagabili a e non vanno a diretto beneficio della Società e di conseguenza non sono pubblicati dalla Società in questo o in altri documenti. Le commissioni di vendita iniziali e le commissioni di conversione possono essere condivise fra il Subdistributore/Intermediario e un Distributore.

**Si invita l'investitore a considerare attentamente queste commissioni applicate dal Subdistributore/Intermediario. Il Subdistributore/Intermediario potrebbe dover fornire apposita informativa ai propri clienti (inclusa senza limitazioni una informativa relativa agli incentivi e alle commissioni ricevute o pagate).**

## DISPOSIZIONI GENERALI

## CONFLITTI D'INTERESSE

Il Depositario, l'Agente Amministrativo, il Gestore, i Subgestori degli investimenti, gli Amministratori, il Distributore e le rispettive consociate (le "**Parti Interessate**") potranno di volta in volta agire in qualità di gestore, conservatore del registro, agente amministrativo, trustee, depositario, gestore degli investimenti, consulente, amministratore, controparte o distributore di SFD in relazione a, o essere altrimenti coinvolti in, altri fondi od organismi d'investimento collettivo che abbiano obiettivi d'investimento simili a quelli della Società e/o quelli di qualsiasi dei Comparti, ovvero essere altrimenti coinvolti nella distribuzione, nella ricerca e nella negoziazione dei titoli. È perciò possibile che ciascuno di loro possa, nel corso della loro attività, avere potenziali conflitti d'interesse con quelli della Società o di qualsiasi Comparto, ovvero un interesse rilevante ovvero un potenziale conflitto d'interesse in servizi o operazioni con o per la Società o uno dei Comparti. Ciascuno di essi avrà in ogni momento riguardo in tal caso ai propri obblighi ai sensi allo Statuto della Società e/o a qualsiasi accordo di cui sia parte e da cui sia vincolato in relazione alla Società o qualsiasi Comparto e in particolare, ma a mero titolo d'esempio per quanto riguarda i propri obblighi di agire nel miglior interesse degli Azionisti per quanto possibile, tenendo conto dei propri obblighi verso altri clienti, nell'intraprendere investimenti in cui possano sorgere conflitti di interesse e cercherà di assicurare che tali conflitti siano risolti equamente. In particolare, il Gestore ha convenuto di agire nel modo che ritenga, in buona fede, equo e imparziale nell'allocazione delle opportunità d'investimento alla Società.

Sebbene possa insorgere un conflitto di interesse quando il Gestore gestisce contemporaneamente Comparti che addebitano soltanto commissioni di gestione e Comparti che addebitano sia le commissioni di gestione sia le commissioni di performance, laddove un Comparto con una commissione di gestione offra il potenziale di maggiore redditività rispetto a un Comparto che addebita soltanto una commissione di gestione, il Gestore ha posto in essere politiche e procedure adeguate per gestire conflitti di interesse potenziali ed effettivi, tra cui politiche volte a garantire che le opportunità di investimento vengano ripartite su base equa e corretta, e senza tener conto del fatto che al Comparto vengano o meno addebitate le commissioni di performance.

Le Parti Interessate possono investire, direttamente o indirettamente, o gestire o fungere da consulenti per altri fondi d'investimento o clienti che investono in attività che possono essere acquistate o vendute anche dalla Società. Nel rispetto delle leggi vigenti, le Parti Interessate possono acquistare o vendere titoli o comunque investire in strumenti finanziari di emittenti nei quali la Società ha una partecipazione. Le Parti Interessate possono altresì gestire, prestare consulenza o servizi ad altri clienti o fondi d'investimento aventi obiettivi d'investimento simili o diversi da quelli della Società, e che effettuano transazioni riguardanti lo stesso tipo di titoli, valute e strumenti delle transazioni della Società. L'attività di trading è svolta dalle Parti Interessate senza fare riferimento alle posizioni detenute in forma diretta o indiretta dalla Società e può avere ripercussioni sul valore di tali posizioni o sfociare in interessi delle Parti Interessate contrari a quelli della Società. Le Parti Interessate non sono obbligate a offrire alla Società opportunità d'investimento delle quali ciascuna di loro venga a conoscenza o a rendere conto alla Società (o a condividere con la Società o a informare la Società) di tali operazioni o dei profitti ottenuti da ciascuna di esse in tali operazioni, ma ripartiranno equamente tali opportunità tra la Società e gli altri clienti. Di conseguenza, le Parti Interessate possono trovarsi a competere con la Società per adeguate opportunità d'investimento.

Il Gestore potrebbe avere un conflitto di interessi nel determinare se investire o mantenere attività del Comparto in organismi d'investimento collettivo registrati, gestiti dal Gestore o da una Consociata (ciascuno un "**Fondo Sottostante Affiliato**"). Il Gestore cerca di mitigare tale conflitto rinunciando o rimborsando le commissioni di gestione degli investimenti, le commissioni basate sulle performance o commissioni analoghe addebitate ai Fondi Sottostanti Affiliati in relazione a tale investimento o allocazioni. Il Gestore e le sue consociate possono ottenere benefici indiretti, quali ad esempio un aumento del patrimonio gestito usando le attività del Comparto per investire in un Fondo Sottostante Affiliato, benefici che non sarebbero presenti se gli investimenti venissero effettuati in pool di veicoli di investimento non affiliati.

Inoltre, anche in caso di rinuncia a o rimborso delle commissioni descritte sopra addebitate al Fondo Sottostante Affiliato, al Comparto interessato viene addebitata la sua quota proporzionale di eventuali altre commissioni o oneri associati a tale investimento in conformità con le disposizioni relative alle spese riportate in ciascun documento che regola il Fondo Sottostante Affiliato e tali commissioni o oneri possono essere pagati al Gestore, a una Consociata o a terzi.

Inoltre, agli investimenti da parte di un Comparto di investimento in un Comparto di destinazione non saranno addebitate commissioni di gestione, commissioni di gestione degli investimenti o commissioni di performance da parte del Comparto di destinazione, bensì le dovute commissioni di gestione, commissioni di gestione degli investimenti e commissioni di performance (ove presenti) del Comparto di investimento.

Il Gestore e i suoi delegati non avranno alcun obbligo di acquistare, vendere o scambiare per la Società investimenti che il Gestore o i suoi delegati acquistino, vendano o scambino per conto di uno o più dei propri ulteriori clienti, qualora ritengano in buona fede, al momento della decisione di investire, che la transazione o l'investimento in questione siano inadatti, non effettuabili o inopportuni per la Società. In linea di politica generale, le opportunità d'investimento saranno ripartite proporzionalmente tra i clienti per i quali la partecipazione alla rispettiva opportunità sia considerata opportuna sulla base dell'entità relativa del loro capitale. Il Gestore e i suoi delegati possono inoltre tener conto di altri fattori, quali i programmi d'investimento dei clienti, le conseguenze di ordine fiscale, le limitazioni di natura legale o normativa, la relativa partecipazione storica del cliente all'investimento, la difficoltà di liquidazione di un investimento per più di un cliente, la

presenza di nuovi clienti con una notevole disponibilità di liquidità da investire, o altri fattori considerati pertinenti. Le considerazioni esposte potrebbero dar luogo ad allocazioni, tra la Società e uno o più altri clienti, basate su criteri non precisamente paritari (con la conseguenza di performance diverse tra loro).

Il Gestore o i suoi delegati o le sue consociate possono gestire gli attivi ("**Attivi Discrezionali**") di uno o più veicoli d'investimento collettivo o di clienti distinti che li incaricano di ripartire a loro discrezione tali Attivi Discrezionali tra varie strategie d'investimento tramite conti distinti o altri veicoli d'investimento collettivo gestiti dal Gestore o dai suoi delegati o dalle sue consociate (compresa la Società). In questi casi, il Gestore o i suoi delegati o le sue consociate decidono, di volta in volta e a propria completa discrezione, a quali strategie d'investimento allocare gli Attivi Discrezionali e in quale ammontare, nel rispetto di eventuali direttive d'investimento applicabili. Oltre a essere investiti del compito di effettuare l'allocazione iniziale alle varie strategie, il Gestore o i suoi delegati o le sue consociate hanno di norma la facoltà discrezionale di riequilibrare, adeguare o modificare di volta in volta la ripartizione degli Attivi Discrezionali a proprio esclusivo giudizio, in funzione delle condizioni di mercato o delle esigenze dei titolari degli Attivi Discrezionali. Ne consegue che gli Attivi Discrezionali investiti nella Società o in fondi che a loro volta investono nella Società, se del caso, dipendono generalmente dalle decisioni del Gestore, o dei suoi delegati o delle sue consociate, i quali possono effettuare rimborsi o altri adeguamenti in relazione a tali investimenti. Il Gestore non è tenuto né ha la responsabilità di informare gli Azionisti dell'effettuazione degli stessi o di analoghi atti riguardanti i propri investimenti. Nell'eventualità che il Gestore, i suoi delegati o le sue consociate decidano di richiedere il rimborso di taluni Attivi Discrezionali investiti nella Società o in altri fondi che a loro volta investono nella Società, laddove di pertinenza, ogni Azionista sostiene la sua quota proporzionale dei costi di transazione connessi alla vendita degli attivi della Società, necessaria per far fronte a tale rimborso e può trovarsi a sostenere un incremento di spese della Società, soprattutto nel caso di un rimborso di forte entità rispetto alle dimensioni della Società. Ogni Azionista risponde della propria decisione riguardo al momento in cui intende richiedere un rimborso.

Il Gestore, così come i suoi funzionari e dipendenti, dedicherà alle attività della Società il tempo che riterrà necessario e opportuno. Al Gestore, ai suoi delegati e alle sue consociate non è preclusa la costituzione di altri fondi d'investimento, né è fatto loro divieto di intraprendere altri rapporti di consulenza agli investimenti o altre attività economiche, anche laddove tali attività possano essere in concorrenza con la Società e/o assorbire una notevole quantità di tempo e di risorse. Tali attività potrebbero configurare un conflitto d'interessi, in quanto il tempo e l'impegno del Gestore, dei suoi delegati, funzionari e dipendenti non sarebbero dedicati esclusivamente alla Società ma ripartiti fra la Società e le altre attività in questione. Le future attività del Gestore, dei suoi delegati e delle sue consociate, ivi compresa la costituzione di altri fondi d'investimento, possono dar luogo a ulteriori conflitti d'interesse.

Il rapporto tra il Gestore e la Società è delineato nel relativo Contratto di Gestione. Né tale rapporto, né i servizi resi dalla Società o dal Gestore, né qualsiasi altro aspetto daranno origine a doveri fiduciari o di equità in capo alla Società o al Gestore ovvero in capo alle loro consociate, tali da precludere o limitare la Società, il Gestore o le loro consociate nella conduzione degli affari ai sensi di quei contratti, agendo nella duplice veste di market maker e intermediario o di mandante e agente oppure nell'esecuzione di operazioni con o per consociate, clienti connessi o altri clienti o investitori e generalmente nell'agire secondo le disposizioni dei contratti.

Nel fornire servizi alla Società, né il Gestore né qualsiasi Subgestore degli Investimenti, né le consociate dei medesimi saranno obbligati a rendere noti alla Società ovvero a prendere in considerazione alcuna informazione, fatto, circostanza o aspetto qualora:

- (i) tali informazioni vengano detenute applicando regole di totale separazione da coloro ai quali spetta prendere decisioni o attuare provvedimenti; e
- (ii) la divulgazione o l'utilizzo di tali informazioni violerebbe un dovere di riservatezza nei confronti di altri ovvero costituirebbe una violazione di disposizioni di legge; e
- (iii) tali informazioni non siano giunte a conoscenza effettiva di chi prende le decisioni o attua i provvedimenti (indipendentemente dal fatto che tali informazioni giungano a conoscenza di dirigenti, amministratori, dipendenti o agenti del Gestore o consociate).

Nessuna ulteriore comunicazione nei confronti della, oppure consenso dalla, Società sono richiesti in relazione a, oppure in conseguenza di alcuna delle circostanze sopra indicate.

Ove il soggetto competente nel valutare i valori mobiliari non quotati sia una Parte Interessata, le commissioni dovute dalla Società e che sono basate sul Valore Patrimoniale Netto potranno essere aumentate man mano che aumenta il valore degli investimenti della Società.

Non vi è nulla che impedisca agli Amministratori o alle altre Parti Interessate di agire in qualità di mandante nella vendita o acquisto di strumenti finanziari a o dalla Società, o che impedisca al Depositario di agire in qualità di depositario e/o trustee o in qualsiasi altra veste per altri clienti, o di acquistare, detenere e trattare attività per proprio conto o per conto di qualsiasi cliente nonostante che strumenti finanziari simili, o gli stessi strumenti, possano essere detenuti o trattati da o per conto della Società. Il Depositario non sarà considerato influenzato dalla comunicazione di, né avrà il dovere di rivelare alla Società, informazioni di cui essa o qualsiasi delle sue associate siano entrate in possesso a seguito di tali accordi. Né la Banca Depositaria né qualsiasi suo associato saranno tenuti a rendere conto alla Società di utili o benefici conseguiti o

derivati da o in collegamento con qualsiasi di tali operazioni. Tuttavia, tutte tali operazioni devono essere effettuate in base a condizioni normali di mercato negoziate in regime di concorrenza e in linea con i migliori interessi degli Azionisti. Si riterrà che le operazioni siano state eseguite alle normali condizioni di mercato e in regime di concorrenza qualora: (a) sia ottenuta una valutazione certificata dell'operazione da parte di un soggetto approvato dalla Banca Depositaria come indipendente e competente; (b) l'esecuzione dell'operazione avvenga alle migliori condizioni in Borse d'investimento organizzate in base alle rispettive norme; o (c) ove le condizioni di cui ai punti (a) e (b) non siano agevoli, l'esecuzione dell'operazione avvenga in base a condizioni che la Banca Depositaria sia convinta (o nel caso di un'operazione che coinvolga la Banca Depositaria, in base a termini che gli Amministratori siano convinti) che siano conformi al principio dell'esecuzione a normali condizioni commerciali negoziate in regime di concorrenza e nel miglior interesse degli Azionisti.

Un Amministratore potrà essere parte di, o altrimenti essere interessato a, qualsiasi operazione o accordo con la Società o in cui la Società sia interessata, a condizione che abbia rivelato agli Amministratori prima della conclusione di tale operazione o accordo, la natura e la misura di qualsiasi interesse sostanziale che egli possa avere nella stessa o nello stesso. A meno che gli Amministratori stabiliscano diversamente, un Amministratore potrà votare in relazione a un contratto o accordo o qualsiasi proposta in cui egli abbia un interesse sostanziale, dopo aver prima rivelato tale interesse. Con l'eccezione di quanto detto, alla data di redazione del presente Prospetto nessun Amministratore o soggetto connesso a qualunque Amministratore detiene partecipazioni, solo economiche o dirette, al capitale sociale della Società o un interesse sostanziale nella Società o in qualsiasi contratto o accordo con la Società, salvo che uno o più degli Amministratori possono detenere Azioni di Sottoscrizione. Gli Amministratori faranno del loro meglio per far sì che eventuali conflitti d'interesse siano risolti equamente.

Michelle Green è consulente generale per l'EMEA e l'America Latina ed è un'amministratrice di Neuberger Berman Europe Limited. Chrystelle Charles-Barral è responsabile del team European and Asia Investment Risk di Neuberger Berman Europe Limited. Neuberger Berman Europe Limited è uno dei Subgestori degli investimenti nominati per ciascun Comparto. Il Gestore e ciascuno dei Subgestori degli investimenti (ad eccezione di Green Court Capital Management Limited) sono società controllate e consociate di Neuberger Berman Group LLC. Grainne Alexander è un amministratore della Società e del Gestore. Mary Brady è un'amministratrice della Società ed Executive Director e Chief Executive del Gestore.

Nel selezionare gli intermediari per effettuare acquisti o vendite per la Società per conto di un Comparto, il Gestore sceglierà quegli intermediari che abbiano convenuto di fornire le condizioni più convenienti alla Società. A questo riguardo, le condizioni più convenienti significano prendere tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile per la Società, tenendo in considerazione costi, spese, probabilità di esecuzione e pagamento, la misura e la natura dell'ordine e ogni altro corrispettivo relativo all'esecuzione dell'ordine. Nell'ambito della gestione di ciascun Comparto, il Gestore potrà apprendere dagli intermediari taluni dati di analisi, statistici e di altro tipo. Il Gestore potrà allocare le attività di intermediazione ai broker che hanno fornito tali informazioni e assistenza alla Società e/o ad altri clienti per i quali il Gestore ha discrezionalità di investimento, a condizione che (i) l'esecuzione delle transazioni sia in linea con gli standard di "condizioni più convenienti" (come descritto sopra) e le tariffe di intermediazione non eccedano le consuete tariffe di intermediazione istituzionale full-service; e (ii) la disponibilità di accordi di retrocessione di commissioni non sia l'unico scopo o lo scopo primario per l'esecuzione di transazioni con tale broker o operatore. I vantaggi forniti in base ad accordi di retrocessione di commissioni devono facilitare la fornitura di servizi d'investimento alla Società ed essere di beneficio dimostrabile agli Azionisti. Il Gestore dovrà comunicare alla Società eventuali accordi di retrocessione di commissioni e questi accordi saranno comunicati nei rendiconti periodici, ivi compresi i rendiconti annuali certificati della Società, e nel presente Prospetto.

Nei casi in cui il Gestore o qualsiasi Subgestore degli Investimenti recuperi una parte delle commissioni d'intermediazione da un broker relativamente all'acquisto e/o alla vendita di valori mobiliari per un Comparto, tale rimborso (al netto di ogni ragionevole commissione o spesa debitamente attestata e direttamente sostenuta dal Gestore o dal Subgestore degli Investimenti nel disporre tale recupero e concordata con la Società) deve essere versata al Comparto.

Attualmente la Neuberger Berman Investment Advisers LLC intrattiene accordi di soft commission a favore dei Comparti dalla stessa gestiti. Apposita informativa al riguardo verrà fornita nei report periodici.

Ai fini di una gestione efficiente dello stato patrimoniale, il Gestore può, di volta in volta, effettuare la copertura degli investimenti di un Comparto ricorrendo all'impiego di derivati (SFD) o di altri strumenti finanziari. Tale copertura è finalizzata a proteggere gli investimenti del Gestore in un Comparto, qualora quest'ultimo non riesca a raggiungere i suoi obiettivi d'investimento.

#### Informazioni rilevanti non di pubblico dominio

Il Gestore e le sue consociate (collettivamente, l'"Impresa") hanno implementato politiche e procedure, tra cui talune barriere all'informazione all'interno dell'Impresa, adeguate per impedire l'uso illecito, da parte dell'Impresa e del suo personale, di informazioni rilevanti relative a emittenti di titoli, non diffuse pubblicamente ("**informazioni rilevanti non di pubblico dominio**"), conformemente alle disposizioni dell'US Investment Advisers Act e di altre leggi federali statunitensi in materia di valori mobiliari. In linea generale, a norma di tali politiche e procedure nonché della legislazione vigente, se l'Impresa entra in possesso di informazioni rilevanti non di pubblico dominio, acquisite intenzionalmente o meno, riguardanti un titolo quotato in borsa o l'emittente del medesimo, è fatto divieto sia all'Impresa sia al suo personale di fornire consulenza per investimenti in relazione ai titoli di tale emittente, o comunque negoziare o raccomandare negoziazioni in tali titoli,

fintanto che le informazioni in possesso dell'Impresa non siano più considerate informazioni rilevanti non di dominio pubblico.

Tuttavia, nel normale svolgimento dell'attività, alcuni settori dell'Impresa possono cercare di accedere a informazioni rilevanti non di pubblico dominio. Ad esempio, il Gestore o il Subgestore degli Investimenti può utilizzare informazioni rilevanti non di pubblico dominio per acquisire investimenti e, di volta in volta, può essergli offerta l'opportunità di partecipare, per conto di clienti, a un comitato di creditori o ad altro comitato analogo, secondo quanto consentito e, in virtù di tale partecipazione, può ottenere accesso a informazioni rilevanti non di pubblico dominio. L'Impresa si è dotata di procedure per gestire il processo attraverso il quale può acquisire intenzionalmente informazioni rilevanti non di pubblico dominio e condividerle con diversi settori dell'Impresa. Nel valutare se acquisire e condividere o meno informazioni rilevanti non di pubblico dominio, l'Impresa cercherà di tener conto equamente degli interessi di tutti i clienti, prendendo in considerazione fattori pertinenti quali, a titolo non esaustivo, il livello di divieto di negoziazione che può scaturire, l'entità dell'eventuale posizione che l'Impresa detiene nell'emittente e il valore delle informazioni in questione in rapporto al processo decisionale finalizzato agli investimenti. L'acquisizione intenzionale di informazioni rilevanti non di pubblico dominio può dar luogo a un potenziale conflitto d'interessi, nella misura in cui l'Impresa può avere il divieto di fornire ai clienti consulenza in materia di investimenti riguardante i titoli quotati dell'emittente in questione, limitando in tal modo potenzialmente l'universo di titoli quotati nei quali il Gestore o il Subgestore degli Investimenti può investire agendo per conto della Società, o limitando potenzialmente la capacità dell'Impresa, compresa la Società, di vendere tali titoli. Analogamente, se l'Impresa rifiuta l'accesso (o comunque non riceve o non condivide al suo interno) a informazioni rilevanti non di pubblico dominio riguardanti un emittente, il Gestore o il Subgestore degli Investimenti potrebbe dover basare le sue decisioni d'investimento in merito ai titoli di tale emittente, per i suoi clienti, compresa la Società, esclusivamente sulle informazioni di pubblico dominio, limitando pertanto la quantità di informazioni a sua disposizione per l'assunzione di tali decisioni d'investimento. Nel decidere se optare o no per l'accesso a informazioni rilevanti non di pubblico dominio, l'Impresa cercherà di operare in modo equo nei confronti dell'insieme dei suoi clienti. L'Impresa si riserva il diritto di rifiutare l'accesso a informazioni rilevanti non di pubblico dominio, anche rifiutando di far parte di un comitato di creditori o altro comitato analogo.

#### **Implementazione della MiFID**

Laddove il Gestore esegua un ordine per conto della Società ed effettui un ordine presso, o trasmetta un ordine ad, altri soggetti, il Gestore agirà in conformità con la propria politica di esecuzione degli ordini e successive eventuali modifiche.

#### **La Politica sui Conflitti di Interesse del Gestore**

In conformità alle attuali disposizioni della Banca Centrale e ai requisiti della SEC, secondo i casi, il Gestore ha previsto disposizioni per gestire i conflitti di interesse tra se stesso e i propri clienti e tra diversi clienti. Il Gestore opererà in conformità con la Politica sui conflitti di interesse. Qualora il Gestore non consideri sufficienti le disposizioni della propria politica sui conflitti di interesse per la gestione di un particolare conflitto, informerà la Società della natura del conflitto affinché questa possa decidere come procedere.

#### **ASSEMBLEE**

Si terrà almeno un'assemblea generale della Società ogni anno come assemblea generale della Società. Si dovrà dare agli Azionisti un preavviso di almeno 21 (ventuno) giorni (compreso il giorno in cui l'avviso di convocazione è notificato o considerato notificato e il giorno al quale si riferisce l'avviso che viene dato). L'avviso di convocazione dovrà precisare il giorno, luogo e ora dell'assemblea e le finalità delle delibere proposte. Un Azionista potrà farsi rappresentare da un procuratore. I diritti di voto spettanti alle Azioni sono indicati nel capitolo intitolato "Diritti di Voto" del presente Prospetto.

#### **RENDICONTI E BILANCI**

Gli Amministratori faranno preparare un rendiconto annuale e i bilanci annuali certificati della Società e di ogni Comparto per l'esercizio che si conclude il 31 dicembre di ogni anno. Tali documenti saranno inviati agli Azionisti e al Companies Announcement Office di Euronext Dublin, se del caso, entro quattro mesi dalla fine del relativo esercizio contabile e almeno ventuno (21) giorni prima dell'assemblea generale annuale. Inoltre, gli Amministratori dovranno far preparare un rendiconto semestrale che dovrà comprendere i conti semestrali non certificati della Società e di ogni Comparto. Le relazioni semestrali di ogni Comparto saranno inviate agli Azionisti del relativo Comparto e al Companies Announcement Office di Euronext Dublin, se del caso, entro due mesi dalla chiusura del relativo periodo contabile. Il rendiconto annuale e la relazione semestrale saranno inviati agli Azionisti via e-mail o tramite altro mezzo di comunicazione elettronico; tuttavia gli Azionisti potranno anche, su loro richiesta, ricevere per posta i rendiconti in formato cartaceo. In caso di modifica della modalità di distribuzione del rendiconto annuale con il bilancio annuale certificato e della relazione semestrale con il bilancio semestrale non certificato della Società, il Gestore ne informerà gli Azionisti con un preavviso di almeno un mese.

#### **LIQUIDAZIONE**

Lo Statuto contiene delle disposizioni con le seguenti finalità:

- (a) Se la Società sarà posta in liquidazione, il liquidatore destinerà il patrimonio della Società nel modo e nell'ordine

che riterrà opportuni per soddisfare le richieste dei creditori.

- (b) Gli strumenti finanziari distribuibili tra gli Azionisti saranno assegnati nel seguente ordine di priorità:

In primo luogo, al pagamento ai detentori di Azioni o Classe di ogni serie di una somma nella valuta in cui tale serie o Classe sia designata (o in qualsiasi altra valuta selezionata dal liquidatore) per quanto possibile pari (al tasso di cambio determinato dal liquidatore) al Valore Patrimoniale Netto delle Azioni di tale serie o Classe detenute da tali sottoscrittori rispettivamente alla data di inizio della liquidazione, a condizione che vi siano attivi sufficienti disponibili nel relativo Comparto per permettere di effettuare in tutto tale pagamento. Nel caso in cui non vi siano attivi sufficienti come sopra detto, per permettere che venga fatto in tutto tale pagamento, non si farà ricorso ad alcuno degli attivi facenti parte del patrimonio di qualsiasi Comparto.

(ii) In secondo luogo, al pagamento ai detentori delle Azioni di Sottoscrizione di somme fino a concorrenza dell'importo nominale pagato sulle stesse a carico del patrimonio della Società non compreso in qualsiasi dei Comparti rimanenti dopo il ricorso allo stesso in base al precedente paragrafo (i). Qualora gli attivi patrimoniali siano insufficienti, come precedentemente illustrato, a consentire detto pagamento per intero, non si farà ricorso agli attivi di nessun Comparto.

(iii) In terzo luogo, al pagamento ai detentori di ogni serie o Classe di qualsiasi saldo rimanente nel relativo Comparto, e tale pagamento sarà effettuato in proporzione al numero di Azioni posseduto di tale serie.

(iv) In quarto luogo, al pagamento ai titolari delle Azioni dell'eventuale saldo residuo e non facente parte del patrimonio di alcun Comparto; tale pagamento sarà erogato proporzionalmente al numero di Azioni possedute.

- (c) Se la Società sarà posta in liquidazione (indipendentemente dal fatto che la liquidazione sia volontaria, sotto supervisione o disposta dal Tribunale) il liquidatore potrà, con l'autorità di una delibera speciale e di qualsiasi altra ratifica richiesta dalla Legge Irlandese sulle Società del 2014, ripartire tra gli Azionisti il patrimonio della Società, in tutto o in parte, indipendentemente dal fatto che tale patrimonio consista in beni di una sola specie, e potrà a tal fine stabilire tale valore secondo quanto ritenga equo in una o più classi di beni, e potrà determinare come tale ripartizione debba essere fatta tra Azionisti o diverse classi di Azionisti. Gli Azionisti potranno richiedere che il patrimonio che deve essere ripartito tra loro sia prima convertito in denaro. Il liquidatore, in virtù dei medesimi poteri a lui conferiti, potrà assegnare qualsiasi parte del patrimonio in amministrazione fiduciaria a dei trust a beneficio degli Azionisti, come riterrà opportuno; la liquidazione della Società potrà allora essere conclusa e la Società sciolta, ma nessun Azionista potrà essere costretto ad accettare beni gravati da passività.

#### CONTRATTI RILEVANTI

I seguenti contratti, che sono riassunti nei capitoli "*Gestione e Amministrazione*" e "*Commissioni e Spese*" del presente Prospetto, sono stati stipulati e sono, o possono essere, rilevanti:

- (a) Contratto di gestione datato 30 giugno 2021, e successive modifiche, tra la Società e il Gestore;
- (b) Contratto di amministrazione modificato e rettificato datato 30 giugno 2021, e successive modifiche, tra la Società, il Gestore e l'Agente Amministrativo ai sensi del quale l'Agente Amministrativo è stato nominato per fornire alla Società servizi di amministrazione, contabilità, registrazione degli Azionisti e servizi di agenzia per i trasferimenti;
- (c) Contratto di deposito datato 12 ottobre 2016, e successive modifiche, tra la Società e il Depositario in base al quale il Depositario è stato nominato depositario del patrimonio della Società;
- (d) Contratto di gestione degli investimenti e distribuzione modificato e rettificato datato 30 giugno 2021, e successive modifiche, tra il Gestore e Neuberger Berman Europe Limited, ai sensi del quale Neuberger Berman Europe Limited è stata incaricata di (i) fornire servizi di consulenza e gestione degli investimenti a determinati Comparti come specificato nei Supplementi pertinenti, e (ii) commercializzare e promuovere la vendita e la distribuzione di Azioni;
- (e) Contratto di gestione degli investimenti e distribuzione modificato e rettificato datato 30 giugno 2021, e successive modifiche, tra il Gestore e Neuberger Berman Singapore Pte. Limited, ai sensi del quale Neuberger Berman Singapore Pte. Limited è stata incaricata di (i) fornire servizi di consulenza e gestione degli investimenti a determinati Comparti come specificato nei Supplementi pertinenti, e (ii) commercializzare e promuovere la vendita e la distribuzione di Azioni;
- (f) Contratto di gestione degli investimenti e distribuzione modificato e rettificato datato 30 giugno 2021, e successive modifiche, tra il Gestore e Neuberger Berman Asia Limited, ai sensi del quale Neuberger Berman Asia Limited è stata incaricata di (i) fornire servizi di consulenza e gestione degli investimenti a determinati Comparti come specificato nei Supplementi pertinenti, e (ii) commercializzare e promuovere la vendita e la distribuzione di Azioni;

- (g) Contratto di gestione degli investimenti modificato e rettificato datato 30 giugno 2021, e successive modifiche, tra il Gestore e Neuberger Berman Canada ULC, ai sensi del quale Neuberger Berman Canada ULC è stata incaricata di fornire servizi di consulenza e gestione degli investimenti a determinati Comparti;
- (h) Contratto di gestione degli investimenti modificato e rettificato datato 30 giugno 2021, e successive modifiche, tra il Gestore e Neuberger Berman East Asia Limited, ai sensi del quale Neuberger Berman East Asia Limited è stata incaricata di fornire servizi di consulenza e gestione degli investimenti a determinati Comparti;
- (i) Contratto di gestione degli investimenti modificato e rettificato datato 30 giugno 2021, e successive modifiche, tra il Gestore e NB Alternatives Advisers LLC, ai sensi del quale NB Alternatives Advisers LLC è stata incaricata di fornire servizi di consulenza e gestione degli investimenti a determinati Comparti;
- (j) Contratto di gestione degli investimenti modificato e rettificato datato 30 giugno 2021, e successive modifiche, tra il Gestore e Neuberger Berman Investment Advisers LLC, ai sensi del quale Neuberger Berman Investment Advisers LLC è stata incaricata di fornire servizi di consulenza e gestione degli investimenti a determinati Comparti;
- (k) Contratto di gestione degli investimenti datato 28 aprile 2017, e successive modifiche, tra Neuberger Berman Europe Limited e Green Court Capital Management Limited (novato al Gestore a titolo di accordo di novazione tra Green Court Capital Management Limited, Neuberger Berman Europe Limited e il Gestore in data 30 giugno 2021), ai sensi del quale Green Court Capital Management Limited è stata incaricata di fornire servizi di consulenza e gestione degli investimenti a determinati Comparti;
- (l) Contratto di distribuzione datato 30 giugno 2021, e successive modifiche, tra il Gestore e Neuberger Berman BD LLC, ai sensi del quale Neuberger Berman BD LLC è stata incaricata di commercializzare e promuovere la vendita e la distribuzione di Azioni;
- (m) Contratto di distribuzione datato 18 aprile 2024, e successive modifiche, tra il Gestore e Neuberger Berman Canada ULC, ai sensi del quale Neuberger Berman Canada ULC è stata incaricata di commercializzare e promuovere la vendita e la distribuzione di Azioni; e
- (n) Contratto di distribuzione e di agente principale datato 16 novembre 2012, novato, modificato e rettificato a titolo di accordo di novazione in data 30 giugno 2021, e successive modifiche, ai sensi del quale Neuberger Berman Taiwan (SITE) Limited è stata nominata per svolgere funzioni di agente principale relativamente all'offerta e alla vendita di determinati Comparti nella Repubblica popolare cinese.

#### **DOCUMENTI PER LE VERIFICHE**

Copie dei seguenti documenti possono essere consultate presso la sede legale dell'Agente Amministrativo durante le normali ore d'ufficio in ogni Giorno di Negoziazione:

- (a) i contratti rilevanti cui si fa riferimento sopra;
- (b) l'Atto Costitutivo e lo Statuto della Società;
- (c) i Regolamenti OICVM e i Regolamenti della Banca Centrale emessi in base agli stessi;
- (d) un elenco di tutte le cariche detenute da ciascun Amministratore nei 5 anni precedenti;  
e
- (e) i più recenti rendiconti finanziari certificati della Società.

Inoltre, il bilancio annuale certificato per la Società sarà inviato agli azionisti e ai potenziali investitori su richiesta. L'Atto Costitutivo e lo Statuto della Società e le relazioni annuali e semestrali potranno essere ottenuti anche dall'Agente Amministrativo gratuitamente o potranno essere ispezionati presso la sede legale dell'Agente Amministrativo durante le normali ore d'ufficio in qualsiasi Giorno di Negoziazione.

## DEFINIZIONI

Nel presente Prospetto i termini e le frasi che seguono avranno il significato esposto qui sotto

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Classi ad Accumulazione</b>                 | qualsiasi Classe in relazione alla quale gli Amministratori hanno deciso di accumulare tutto il reddito netto da investimenti e le plusvalenze nette realizzate a essa attribuibili e in relazione alla quale non è prevista alcuna dichiarazione di dividendi;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Agente Amministrativo</b>                   | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited, o un'altra società in Irlanda eventualmente incaricata di volta in volta di fornire alla Società servizi di agenzia amministrativa, contabile, di registrazione e di trasferimento nonché i relativi servizi di supporto;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Statuto</b>                                 | lo statuto della Società attualmente in vigore e le successive modifiche apportate di volta in volta allo stesso;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Azioni A</b>                                | azioni emesse, di una qualunque Classe che gli Amministratori abbiano designata e denominata Classe "A";                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Associato</b>                               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. qualunque soggetto che svolga la funzione di amministratore, funzionario, impiegato, dipendente o agente del Gestore o che sia connesso a qualsiasi amministratore della Società ai sensi dell'Articolo 22 del Companies Act 2014;</li> <li>2. qualunque società consociata con il Gestore ai sensi dell'Articolo 559 del Companies Act 2014 o che sarebbe considerata tale se costituita in Irlanda;</li> <li>3. qualunque persona fisica o organo o società di persone o di capitali, consorzio, joint venture, che siano consociati o affiliati o controllati o gestiti dal Gestore o da altra persona o gruppo di persone connesso a qualunque amministratore del Gestore ai sensi dell'Articolo 220 del Companies Act 2014 o da qualunque società consociata con il Gestore ai sensi dell'Articolo 599 del Companies Act 2014 o che sarebbe considerata tale se costituita in Irlanda;</li> </ol> |
| <b>AUD</b>                                     | la valuta a corso legale in Australia;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Valuta di base</b>                          | la valuta nella quale è calcolato il Valore Patrimoniale Netto di ciascun Comparto come specificato nel rispettivo Supplemento;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Regolamento sugli indici di riferimento</b> | Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016 sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Piano Previdenziale</b>                     | un piano previdenziale per i dipendenti come descritto nell'articolo 3(3) dell'ERISA che è soggetto al Titolo I dell'ERISA, un piano soggetto all'Articolo 4975 del Codice, o un'entità le cui attività sono considerate attività di un tale piano o piano previdenziale per i dipendenti;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Azioni B</b>                                | azioni emesse, di una qualunque Classe che gli Amministratori abbiano designata e denominata Classe "B";                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>BRL</b>                                     | la valuta a corso legale in Brasile;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Classi BRL</b>                              | classi emesse da un Comparto, denominate in BRL ma per le quali le sottoscrizioni e i rimborsi saranno effettuati in Dollari USA;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Giorno Lavorativo</b>                       | un giorno in cui i rispettivi mercati finanziari sono aperti alle contrattazioni nei paesi indicati in relazione a ciascun Comparto nel rispettivo Supplemento;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>CAD</b>                                     | la valuta a corso legale in Canada;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>CDSC</b>                                    | Commissione di vendita straordinaria differita (contingent deferred sales charge);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Banca Centrale</b>                         | la Banca Centrale d'Irlanda;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Regolamenti OICVM della Banca Centrale</b> | i Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2019, e successive modifiche, come di volta in volta costituiti o sostituiti, ed eventuali informative o linee guida rilasciate dalla Banca Centrale ai sensi degli stessi e in vigore;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>CFTC</b>                                   | U.S. Commodity Futures Trading Commission;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Classe a Distribuzione (CG)</b>            | qualunque classe rispetto alla quale gli Amministratori intendano dichiarare dividendi prelevandoli dal Reddito Netto e dal capitale a cadenza semestrale, conformemente allo Statuto e come specificato nel capitolo " <i>Politica di Distribuzione</i> ";                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>CHF</b>                                    | la valuta a corso legale in Svizzera;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>ChinaClear</b>                             | China Securities Depository and Clearing Corporation Limited;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Classe</b>                                 | ciascuna Classe, alla quale l'appartenenza a una serie conferisca il diritto di partecipazione al patrimonio del Comparto di pertinenza di detta serie, nonché la titolarità degli altri diritti e obblighi che gli Amministratori potranno stabilire di volta in volta e che saranno indicati nel presente Prospetto;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>CLP</b>                                    | la valuta a corso legale in Cile;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Classi CLP</b>                             | classi emesse da un Comparto, denominate in CLP ma per le quali le sottoscrizioni e i rimborsi saranno effettuati in Dollari USA;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Comparti Chiusi</b>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Neuberger Berman US Large Cap Growth Fund</li> <li>• Lehman Brothers Commodity Plus Fund</li> <li>• Lehman Brothers Alpha Select 2 Fund</li> <li>• Lehman Brothers Alpha Select 4 Fund</li> <li>• Neuberger Berman Absolute Return Multi Strategy Fund</li> <li>• Neuberger Berman Uncorrelated Trading Fund</li> <li>• Neuberger Berman Multi-Asset Income Fund</li> <li>• Neuberger Berman Global High Yield Sustainable Action Fund</li> <li>• Neuberger Berman Emerging Markets Select Equity Fund</li> <li>• Neuberger Berman Macro Opportunities FX Fund</li> <li>• Neuberger Berman Global Diversified Income FMP – 2024</li> <li>• Neuberger Berman Global Real Estate Securities Fund</li> <li>• Neuberger Berman China Bond Fund</li> </ul> <p>Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che la Società e Neuberger Berman Group LLC, che include il Gestore, i Subgestori degli Investimenti e il Distributore, sono soggetti indipendenti da e non controllati da alcuna entità di Lehman Brothers;</p> |
| <b>CNY</b>                                    | yuan renminbi cinese, la valuta a corso legale nella Repubblica popolare cinese;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>CPO</b>                                    | Operatore in pool di materie prime (Commodity Pool Operator);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Codice</b>                                 | il Codice Tributario (Internal Revenue Code) statunitense del 1986 e successive modifiche;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Approccio basato sugli Impegni</b>         | rappresenta una metodologia per misurare il rischio o l'"Esposizione Complessiva" basata sul calcolo della leva finanziaria del portafoglio, che comprende la compensazione e la copertura degli SFD che un Comparto può aver sottoscritto in conformità alle Regulations di recepimento della normativa comunitaria sugli OICVM. Un Comparto che ricorra all'Approccio basato sugli Impegni per misurare la propria Esposizione Complessiva è limitato a una leva finanziaria del 100%;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Società</b>                                | Neuberger Berman Investment Funds plc;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Attività che contribuisce agli</b>         | laddove citato in un Supplemento, con " <i>attività che contribuisce agli obiettivi</i> "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>obiettivi ambientali</b>            | <i>ambientali</i> " si intendono le attività economiche ecosostenibili nelle aree seguenti: mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento ai cambiamenti climatici, uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine, transizione verso un'economia circolare, prevenzione e riduzione dell'inquinamento e protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi. Il Gestore e/o il Subgestore degli investimenti fanno riferimento al Regolamento UE/2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (la "Tassonomia dell'UE") per l'idoneità tecnica, ove applicabile, o altre attività che contribuiscono a obiettivi ambientali o sociali;                                                                       |
| <b>emittente/i societario/i</b>        | ove menzionato in un Allegato SFDR e/o ove riferito in una delle descrizioni dei criteri di esclusione e delle politiche di coinvolgimento di cui al presente Prospetto, tale termine può anche essere inteso come riferito a emittenti quasi-sovrani, laddove il relativo Portafoglio investa in titoli emessi da emittenti quasi-sovrani nell'ambito della propria politica di investimento;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Azioni C</b>                        | azioni emesse, di una qualunque Classe che gli Amministratori abbiano designata e denominata Classe "C";                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Azioni C1</b>                       | azioni emesse, di una qualunque Classe che gli Amministratori abbiano designata e denominata Classe "C1";                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Azioni C2</b>                       | azioni emesse, di una qualunque Classe che gli Amministratori abbiano designata e denominata Classe "C2";                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Leggi sulla protezione dei dati</b> | indica (i) i Data Protection Act del 1988 e del 2018 o qualsivoglia altra legislazione o regolamento di implementazione della Direttiva 95/46/CE, (ii) i Regolamenti 2011 delle Comunità Europee (Reti e servizi di comunicazione elettronica) (Privacy e comunicazioni elettroniche), (iii) il Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) e qualsiasi conseguente legge nazionale sulla protezione dei dati e (iv) qualsiasi linea guida e/o codice di comportamento emanati dall'Irish Data Protection Commissioner o altra autorità di supervisione pertinente, ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo, lo European Data Protection Board; |
| <b>Limite Orario</b>                   | (i) l'orario o gli orari specificati in relazione a un Comparto nel rispettivo Supplemento, o (ii) altri orari di volta in volta stabiliti dagli Amministratori e a condizione che l'Agente Amministrativo e gli Azionisti vengano notificati anticipatamente di tali orari e che tali orari precedano la pertinente Ora di Valutazione;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Giorno di Negoziazione</b>          | ogni Giorno Lavorativo o un altro giorno o altri giorni stabiliti dagli Amministratori e notificati preventivamente all'Agente Amministrativo e agli Azionisti, a condizione che vi siano almeno due (2) Giorni di Negoziazione al mese per ogni Comparto;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Dichiarazione</b>                   | una dichiarazione valida in una forma prescritta dagli Irish Revenue Commissioners ai fini dell'articolo 739D del TCA (e successive modifiche);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Banca Depositaria</b>               | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited, o un'altra società in Irlanda che venga nominata di volta in volta, con la preventiva autorizzazione della Banca Centrale, quale depositario dell'intero patrimonio della Società;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Amministratori</b>                  | gli attuali Amministratori della Società e qualsiasi comitato degli stessi debitamente costituito;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Classe a Distribuzione</b>          | qualsiasi Classe per la quale gli Amministratori intendono dichiarare dividendi ai sensi dello Statuto, del capitolo " <i>Politica di Distribuzione</i> " e del rispettivo Supplemento;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Distributori</b>                    | Neuberger Berman Europe Limited, Neuberger Berman Asia Limited, Neuberger Berman Taiwan (SITE) Limited, Neuberger Berman Singapore Pte. Limited, Neuberger Berman BD LLC, Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited, Neuberger Berman Canada ULC (ognuna nell'esercizio di tali funzioni) o altra società o entità di volta in volta nominata quale distributore;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>DKK</b>                             | la valuta a corso legale in Danimarca;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Azioni D</b>                                                                          | azioni emesse, di una qualunque Classe che gli Amministratori abbiano designata e denominata Classe "D";                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Imposte e Oneri</b>                                                                   | tutte le imposte di bollo e le altre imposte, tasse, oneri statali, dazi di importazione, prelievi, costi e commissioni di cambio, oneri e spese di trasferimento, commissioni di agenzia, commissioni d'intermediazione, provvigioni, oneri bancari, spese di registrazione ed altre tasse e oneri dovuti ai fini della costituzione, aumento o diminuzione di tutta la liquidità e degli altri beni della Società oppure per la creazione, acquisizione, emissione, conversione, scambio, acquisto, detenzione, rimborso, vendita o cessione di Azioni o di beni della Società, da parte della stessa Società o per suo conto oppure in relazione all'emissione o annullamento di certificati azionari della Società o altro, che siano o saranno dovuti nell'ambito di qualsiasi operazione, negoziazione o valutazione, sia prima che durante o dopo tale operazione, negoziazione o valutazione. A scanso di equivoci, la voce "Imposte e Oneri" potrà includere un importo attraverso il quale gli Amministratori potranno rettificare i proventi di sottoscrizione o i corrispettivi di rimborso in qualsiasi Giorno Lavorativo nel quale avvengono sottoscrizioni o rimborsi netti, detraendo una commissione anti diluizione a copertura dei costi di negoziazione e al fine di preservare il valore del patrimonio sottostante della Società; |
| <b>Paese dei Mercati Emergenti o Paesi dei Mercati Emergenti</b>                         | tutti i paesi esclusi quelli che la Banca Mondiale definisce Paesi ad alto reddito membri dell'OCSE, che alla data del presente Prospetto sono: Australia, Austria, Belgio, Canada, Cile, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Israele, Italia, Giappone, Corea, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Messico, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Repubblica Slovacca, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Regno Unito e Stati Uniti d'America;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>ERISA</b>                                                                             | lo United States Employee Retirement Income Security Act del 1974 e successive modifiche;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Azioni E</b>                                                                          | azioni emesse, di una qualunque Classe che gli Amministratori abbiano designata e denominata Classe "E";                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>ESMA</b>                                                                              | la European Securities and Markets Authority;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>€, euro o EUR</b>                                                                     | la moneta unica degli stati partecipanti dell'Unione monetaria europea introdotta il 1° gennaio 1999;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>UE</b>                                                                                | l'Unione Europea;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Esclusioni basate sugli standard di riferimento climatico dell'UE</b>                 | Esclusioni basate sugli standard di riferimento climatico dell'UE previste dal Regolamento (UE) 2019/2089 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, che modifica il Regolamento (UE) 2016/1011 in relazione ai benchmark di transizione climatica dell'UE, ai benchmark allineati all'Accordo di Parigi dell'UE e alle informazioni sulla sostenibilità per i benchmark;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Stato Membro dell'UE</b>                                                              | uno stato membro dell'UE;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Esclusioni previste dagli indici di riferimento allineati con l'accordo di Parigi</b> | Esclusioni basate sugli standard di riferimento allineati con l'accordo di Parigi previste dal Regolamento (UE) 2019/2089 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, che modifica il Regolamento (UE) 2016/1011 in relazione ai benchmark di transizione climatica dell'UE, ai benchmark allineati all'Accordo di Parigi dell'UE e alle informazioni sulla sostenibilità per i benchmark;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Eurozona</b>                                                                          | gli Stati Membri UE che hanno adottato l'euro come loro valuta nazionale;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Investitore irlandese Esente</b>                                                      | qualsiasi dei seguenti Residenti Irlandesi: <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) una società di gestione abilitata o una società specifica ai sensi dell'articolo 739B TCA;</li> <li>(ii) una società che svolga attività assicurativa del ramo vita ai sensi dell'articolo 706 del TCA;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

- (iii) un piano pensionistico ai sensi dell'articolo 739B TCA;
- (iv) qualsiasi altro organismo d'investimento ai sensi dell'articolo 739B TCA;
- (v) un organismo d'investimento speciale ai sensi dell'articolo 739B TCA;
- (vi) un fondo comune d'investimento [unit trust] del tipo indicato nell'articolo 739D(6)(e) del TCA;
- (vii) una investment limited partnership, come indicato all'Articolo 739J del TCA;
- (viii) un soggetto avente diritto all'esenzione dall'imposta sui redditi o sulle società ai sensi dell'articolo 207(1)(b) TCA;
- (ix) un soggetto che abbia diritto all'esenzione dall'imposta sui redditi e dall'imposta sulle plusvalenze ai sensi dell'articolo 784A(2) del TCA o dell'articolo 848E del TCA in circostanze in cui le Azioni possedute sono attività di un fondo pensionistico approvato, di un fondo pensionistico a giacenza minima approvato ovvero di un conto speciale di incentivo ai risparmi;
- (x) un soggetto che abbia diritto all'esenzione dall'imposta sui redditi e sulle plusvalenze ai sensi dell'articolo 787I TCA e le cui azioni detenute sono attività di una PRSA (ai sensi del Capitolo 2A della Parte 30 TCA);
- (xi) una cooperativa di credito come indicata nell'articolo 739B TCA;
- (xii) ufficio del Court Service indicato nell'articolo 739B TCA;
- (xiii) una società legittimata ai sensi dell'articolo 110 del TCA come richiamato nell'articolo 739D(6)(m) del TCA;
- (xiv) la National Treasury Management Agency;
- (xv) la National Asset Management Agency; e
- (xvi) Il Motor Insurers' Bureau of Ireland in relazione a un investimento effettuato da essa di somme pagate al Motor Insurers Insolvency Compensation Fund ai sensi dell'Insurance Act 1964 (come modificato dall'Insurance (Amendment) Act 2018).

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FCA</b>                                      | la Financial Conduct Authority, organismo di regolamentazione finanziaria del Regno Unito;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>SFD</b>                                      | strumenti finanziari derivati, così come il termine è utilizzato nelle Regulations di recepimento della normativa comunitaria sugli OICVM;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Azioni F</b>                                 | azioni emesse, di una qualunque Classe che gli Amministratori abbiano designata e denominata Classe "F";                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>GBP</b>                                      | la valuta a corso legale nel Regno Unito;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Esposizione Complessiva</b>                  | si riferisce alla misura dell'esposizione al rischio di un Comparto che comprende l'esposizione al rischio di mercato degli investimenti sottostanti, ivi compresa la leva finanziaria implicita associata agli SFD detenuti in portafoglio. Ai sensi delle Regulations di recepimento della normativa comunitaria sugli OICVM, ciascun Comparto è tenuto a fare ricorso all'"Approccio basato sugli Impegni" o all'"Approccio Value-at-Risk (VaR)" per misurare la propria Esposizione Complessiva (si rimanda alle definizioni specifiche di questi termini); |
| <b>Classe a Distribuzione del reddito lordo</b> | qualunque Classe a Distribuzione rispetto alla quale gli Amministratori intendano dichiarare dividendi prelevandoli dal Reddito Netto e/o dal capitale con cadenza trimestrale, affinché gli importi distribuiti siano pari al reddito lordo attribuibile alla Classe, conformemente allo Statuto e come specificato nel capitolo " <i>Politica di Distribuzione</i> ";                                                                                                                                                                                         |
| <b>Classe a Distribuzione del</b>               | qualunque Classe rispetto alla quale gli Amministratori intendano dichiarare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>reddito lordo (mensile)</b>                        | dividendi prelevandoli dal Reddito Netto e/o dal capitale con cadenza mensile, affinché gli importi distribuiti siano pari al reddito lordo attribuibile alla Classe, conformemente allo Statuto e come specificato nel capitolo <i>"Politica di Distribuzione"</i> ;                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Classi con copertura</b>                           | classi denominate in una valuta diversa dalla Valuta di Base del Comparto, in relazione alle quali il Gestore o il Subgestore degli Investimenti impiega tecniche e strumenti a fini di protezione dalle fluttuazioni tra la valuta della Classe interessata e la Valuta di Base del Comparto;                                                                                                                                                                                                 |
| <b>HKD</b>                                            | la valuta a corso legale a Hong Kong;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>HKSCC</b>                                          | Hong Kong Securities Clearing Company Limited;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Paese o Paesi membri dell'OCSE ad alto reddito</b> | Qualsiasi Paese (i) membro dell'OCSE e (ii) classificato come economia ad alto reddito dalla Banca mondiale;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Norme OIL</b>                                      | Le norme internazionali del lavoro sono strumenti giuridici elaborati dai costituenti dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (governi, datori di lavoro e lavoratori) che stabiliscono i principi e i diritti fondamentali sul lavoro. L'organo direttivo dell'Organizzazione internazionale del lavoro ha individuato delle convenzioni fondamentali, che riguardano materie che sono considerate principi e diritti fondamentali sul lavoro;                                          |
| <b>ILS</b>                                            | la valuta a corso legale in Israele;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Impatto</b>                                        | ha il significato di uso quotidiano, salvo che il contesto della frase pertinente non richieda diversamente. In particolare, per evitare dubbi, il riferimento al termine "impatto" nel Supplemento di un Comparto non significa che il Comparto in questione è considerato un "fondo a impatto" (ossia con l'intento di generare un impatto sociale o ambientale positivo e misurabile), salvo laddove il Supplemento non indichi specificamente che esso è considerato un "fondo a impatto"; |
| <b>Amministratore Indipendente</b>                    | un Amministratore che non sia anche dipendente del Gestore o delle sue società collegate;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Periodo di Offerta Iniziale</b>                    | riguardo a ciascun Comparto, l'arco di tempo specificato nel rispettivo Supplemento, o un'altra ora o data antecedente o successiva che gli Amministratori potranno decidere a loro discrezione dandone comunicazione alla Banca Centrale e ai sottoscrittori;                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Prezzo di Offerta Iniziale</b>                     | per ciascuna Classe, il prezzo indicato nel rispettivo Supplemento ed eventuali successive modifiche da parte degli Amministratori;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Intermediario</b>                                  | un soggetto che svolga un'attività consistente nel, o che comprenda, il ricevimento di pagamenti da un organismo di investimento per conto di altri soggetti o che detenga azioni in un organismo di investimento per conto di altri soggetti;                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Residente Irlandese</b>                            | qualsiasi società residente o altro soggetto residente o abitualmente residente nella Repubblica d'Irlanda ai fini tributari irlandesi. Si prega di consultare il capitolo "Regime Fiscale" per il riepilogo dei concetti di residenza o residenza abituale emanati dagli Irish Revenue Commissioners;                                                                                                                                                                                         |
| <b>Irish Revenue Commissioners</b>                    | l'autorità irlandese competente per le questioni fiscali;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Azioni I</b>                                       | azioni emesse, di una qualunque Classe che gli Amministratori abbiano designata e denominata Classe "I";                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Azioni I1</b>                                      | azioni emesse, di una qualunque Classe che gli Amministratori abbiano designata e denominata Classe "I1";                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Azioni I2</b>                                      | azioni emesse, di una qualunque Classe che gli Amministratori abbiano designata e denominata Classe "I2";                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Azioni I3</b>                                      | azioni emesse, di una qualunque Classe che gli Amministratori abbiano designata e denominata Classe "I3";                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Azioni I4</b>                                                       | azioni emesse, di una qualunque Classe che gli Amministratori abbiano designata e denominata Classe "I4";                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Azioni I5</b>                                                       | azioni emesse, di una qualunque Classe che gli Amministratori abbiano designata e denominata Classe "I5";                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>JPY</b>                                                             | la valuta a corso legale in Giappone;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori</b> | indica (i) un documento contenente le informazioni chiave per gli investitori che deve essere preparato per i Comparti ai sensi dei requisiti dei Regolamenti OICVM o dei Regolamenti 2021 sui Prodotti di Investimento al Dettaglio e Assicurativi (Esenzione OICVM) (Modifica), a seconda dei casi; o (ii) un documento contenente le informazioni chiave che deve essere preparato per i Comparti commercializzati agli investitori al dettaglio nel SEE ai sensi dei requisiti del Regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi pre-assemblati, come modificato; o (iii) qualsiasi requisito equivalente o successivo rispetto a (i) o (ii); |
| <b>Azioni LA</b>                                                       | azioni emesse di una qualunque Classe che gli Amministratori abbiano designata e denominata Classe "A";                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Azioni LI</b>                                                       | azioni emesse, di una qualunque Classe che gli Amministratori abbiano designata e denominata Classe "LI";                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Azioni LM</b>                                                       | azioni emesse, di una qualunque Classe che gli Amministratori abbiano designata e denominata Classe "LM";                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Contratto di gestione</b>                                           | il contratto di gestione datato 30 giugno 2021, e successive modifiche, tra la Società e il Gestore, così come modificato, integrato o rettificato di volta in volta;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Gestore</b>                                                         | Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited o qualsiasi successore debitamente nominato con previa approvazione della Banca Centrale;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Azioni M</b>                                                        | azioni emesse, di una qualunque Classe che gli Amministratori abbiano designata e denominata Classe "M";                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>MiFID</b>                                                           | la Direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (così come di volta in volta modificata);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Sottoscrizione Minima Iniziale</b>                                  | per ciascun Comparto, l'importo di sottoscrizione minima iniziale consentito per investire in una Classe, come specificato nell'Allegato II al presente Prospetto;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Investimento Minimo Consentito</b>                                  | per ciascun Comparto, l'importo minimo consentito per investire in una Classe, come specificato nell'Allegato II al presente Prospetto;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Regolamento sui fondi comuni monetari</b>                           | Regolamento (UE) n. 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modifiche o integrazioni, compresi eventuali atti delegati adottati a norma dello stesso e le eventuali norme o condizioni di esecuzione che possono essere di volta in volta imposte a norma dello stesso dalla Banca Centrale o dall'ESMA;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Classe a distribuzione (mensile)</b>                                | qualunque Classe rispetto alla quale gli Amministratori intendano dichiarare dividendi prelevandoli dal Reddito Netto e dal capitale a cadenza mensile, conformemente allo Statuto e come specificato nel capitolo <i>"Politica di Distribuzione"</i> ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>NB ESG Quotient</b>                                                 | un sistema di rating proprietario di Neuberger Berman ESG utilizzato per valutare gli emittenti societari e sovrani dal Gestore e/o dal Subgestore degli Investimenti come parte del processo di investimento e come descritto ulteriormente nel paragrafo <i>"Neuberger Berman ESG Quotient"</i> dell'Allegato VI - <i>"Informazioni relative alla sostenibilità"</i> ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Valore Patrimoniale Netto</b>                                       | il valore patrimoniale netto di un Comparto calcolato secondo quanto descritto nel capitolo <i>"Calcolo del Valore Patrimoniale Netto"</i> del presente Prospetto;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**Orario di Calcolo del Valore Patrimoniale Netto**

l'orario specificato in relazione a un Comparto nel rispettivo Supplemento, o altri orari di volta in volta stabiliti dagli Amministratori in relazione a un Comparto e notificati anticipatamente all'Agente Amministrativo o agli Azionisti, fermo restando che tale orario deve essere successivo alla pertinente Ora di Valutazione;

**Valore Patrimoniale Netto per Azione**

in relazione a un Comparto, il Valore Patrimoniale Netto diviso per il numero di Azioni emesse del relativo Comparto o considerate emesse in relazione a tale Comparto nel rispettivo Giorno di Negoziazione e, in relazione a qualsiasi Classe, subordinatamente alle eventuali rettifiche che possano essere richieste in relazione a tale Classe;

**Neuberger Berman**

Neuberger Berman Group LLC e le sue controllate a seconda delle circostanze;

**Comitato per la Stewardship e gli investimenti sostenibili di Neuberger Berman**

il comitato che supervisiona le attività in materia di stewardship e investimenti sostenibili di Neuberger Berman, compresa la revisione degli obiettivi e delle priorità, tra cui lo sviluppo di nuove strategie che integrano i fattori ambientali, sociali o di governance finanziariamente rilevanti, il monitoraggio dell'implementazione, la misurazione delle performance e il contributo alla rendicontazione annuale alle reti;

**NOK**

la valuta a corso legale in Norvegia;

**NZD**

la valuta a corso legale in Nuova Zelanda;

**OCSE**

l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo economico;

**OTC**

"over-the-counter";

**Classi PF**

qualsiasi Classe rispetto alla quale gli Amministratori intendano applicare una commissione di performance conformemente allo Statuto e secondo quanto specificato nella sezione "*Commissioni e Spese*" del rispettivo Supplemento;

**Comparto**

un comparto istituito dagli Amministratori (con la preventiva approvazione della Banca Depositaria e della Banca Centrale) che costituisce un fondo con patrimonio separato rappresentato da una serie separata di Azioni che investe in conformità all'obiettivo ed alle politiche d'investimento applicabili a tale Comparto secondo quanto specificato nel rispettivo Supplemento;

**Principalmente/Prevalentemente**

ogni volta che viene utilizzato il termine "principalmente/prevalentemente" nella descrizione degli obiettivi e delle politiche di investimento/approccio d'investimento di un Comparto, significa che almeno due terzi del patrimonio del relativo Comparto sono investiti direttamente nella valuta, nel paese, nel tipo di titoli o altro elemento importante descritto nel nome del Comparto;

**Prospetto**

il presente documento e qualsiasi supplemento o appendice che debba essere letto e interpretato contestualmente al presente documento e ne sia parte integrante;

**Azioni P**

azioni emesse, di una qualunque Classe che gli Amministratori abbiano designata e denominata Classe "P";

**Dichiarazione sulla privacy**

la dichiarazione sulla privacy dei dati adottata dalla Società e dal Gestore (ed eventuali successive modifiche), la cui versione corrente è disponibile al seguente indirizzo: <http://www.nb.com/privacystatement>

**Indicatori di impatto negativo rilevante**

emissioni di gas a effetto serra ("**GHG**"), impronta di carbonio, intensità di GHG delle imprese beneficiarie degli investimenti, esposizione a imprese attive nel settore dei combustibili fossili, quota di consumo e produzione di energia non rinnovabile, intensità di consumo energetico per settore ad alto impatto climatico, attività che incidono negativamente sulle aree sensibili sotto il profilo della biodiversità, emissioni in acqua, rapporto tra rifiuti pericolosi e rifiuti radioattivi, violazioni dei Principi UNGC, delle Linee guida OCSE (che in precedenza erano le Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali), mancanza di processi e meccanismi di conformità per monitorare il rispetto dei Principi UNGC e delle Linee guida OCSE, divario retributivo di genere non corretto, diversità di genere nei consigli di amministrazione ed esposizione ad armi controverse (mine

antiuomo, munizioni a grappolo, armi chimiche e armi biologiche).

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Agenzia di Rating Riconosciuta</b>                              | Standard & Poor's Ratings Group (" <b>S&amp;P</b> "), Moody's Investors Services (" <b>Moody's</b> "), Fitch, IBCA o agenzia di rating equivalente, come deciso dagli Amministratori di volta in volta;                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Mercato Riconosciuto</b>                                        | qualsiasi borsa riconosciuta o mercato elencato o a cui si faccia riferimento nell'Allegato I al presente Prospetto e altri mercati stabiliti di volta in volta dagli Amministratori in conformità alle Regulations di recepimento della normativa comunitaria sugli OICVM e specificati nell'Allegato I al presente Prospetto;                                                                                                                                                              |
| <b>Istituzione Pertinente</b>                                      | (a) un istituto di credito autorizzato nello Spazio economico europeo o SEE (Stati Membri dell'UE, Norvegia, Islanda, Liechtenstein); (b) un istituto di credito autorizzato in un paese firmatario (esclusi gli Stati Membri del SEE) dell'Accordo di Basilea del luglio 1988 sulla Convergenza dei Capitali (Svizzera, Canada, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti); o (c) un istituto di credito autorizzato nel Jersey, nel Guernsey, nell'Isola di Man, in Australia o in Nuova Zelanda; |
| <b>Giurisdizioni Pertinenti</b>                                    | uno o più dei seguenti Paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria;                                                                                                                                      |
| <b>Dichiarazione RMP</b>                                           | dichiarazione della procedura di gestione del rischio della Società, copia della quale è stata sottoposta alla Banca Centrale che l'ha approvata;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>SEC</b>                                                         | la Securities and Exchange Commission statunitense;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>SEHK</b>                                                        | la Stock Exchange of Hong Kong Limited;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>SEK</b>                                                         | la valuta a corso legale in Svezia;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Serie</b>                                                       | una serie di Azioni che può essere a sua volta suddivisa in Classi;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>SFDR</b>                                                        | Regolamento (UE) n. 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Allegato SFDR</b>                                               | l'allegato a un Supplemento che definisce il modello di informativa precontrattuale relativo a un Comparto, redatto conformemente alle disposizioni dell'SFDR;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>SFDR RTS</b>                                                    | Regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione del 6 aprile 2022 che integra il SFDR per quanto riguarda gli standard tecnici di regolamentazione;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>SGD</b>                                                         | la valuta a corso legale a Singapore;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Azione o Azioni</b>                                             | un'azione o le azioni di qualsiasi serie o Classe del capitale della Società (che non siano le Azioni di Sottoscrizione) che dia o diano diritto ai detentori di partecipare agli utili della Società attribuibili al pertinente Comparto descritto nel presente Prospetto;                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>SOFR</b>                                                        | un tasso pari al tasso di finanziamento overnight garantito amministrato dalla Federal Reserve Bank of New York (o un successore del tasso di finanziamento overnight garantito);                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Indicatori di impatto negativo rilevante sul debito sovrano</b> | intensità di emissioni a effetto serra e paesi in cui si investe soggetti a violazioni sociali;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Azionista</b>                                                   | un soggetto iscritto nel registro degli azionisti della Società come detentore di Azioni;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>SSE</b>                                                         | la Borsa Valori di Shanghai;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Stock Connect</b>                                               | lo Shanghai Stock Connect e/o lo Shenzhen Stock Connect;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Subgestore degli Investimenti</b>                               | Neuberger Berman Europe Limited, Neuberger Berman Canada ULC, Neuberger Berman East Asia Limited, NB Alternatives Advisers LLC, Neuberger Berman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Investment Advisers LLC, Neuberger Berman Singapore Pte. Limited, Neuberger Berman Asia Limited, Green Court Capital Management Limited o altra società o entità di volta in volta nominata, previa approvazione della Banca Centrale, quale subgestore degli investimenti come specificato nel relativo Supplemento;

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sub-distributore</b>           | qualsiasi società o altra entità nominata di volta in volta da un Distributore che agisca in qualità di sub-distributore per la Società;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Azioni di Sottoscrizione</b>   | il capitale sociale emesso di 2 azioni di sottoscrizione senza valore nominale emesse a un euro ciascuna ed inizialmente designate come "Azioni di Sottoscrizione" ma che non danno diritto ai detentori di partecipare agli utili della Società relativi a ciascun Comparto;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Azionista Sottoscrittore</b>   | un soggetto o soggetti iscritto/iscritti nel registro degli azionisti della Società come detentore/detentori di Azioni di Sottoscrizione;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Somma dei Valori Nozionali</b> | misura il livello previsto di leva finanziaria di un Comparto, calcolando il valore assoluto dell'esposizione al rischio di mercato dei titoli sottostanti del rispettivo Comparto, per il quale il calcolo dell'esposizione agli strumenti derivati viene convertito, secondo la normativa sugli OICVM, nel valore di mercato di una posizione equivalente nell'attivo sottostante di quel derivato. Questa metodologia non i) fa una distinzione tra gli SFD che sono utilizzati a fini d'investimento, per una gestione efficiente del portafoglio o di copertura; ii) consente di compensare le posizioni su derivati. Di conseguenza, i roll-over (quali contratti a termine in valuta) e le strategie su derivati che si affidino a una combinazione di posizioni lunghe e corte potrebbero evidenziare un livello di leva finanziaria significativo che potrebbe non necessariamente riflettere il profilo di rischio del Portafoglio; o iii) tiene conto di qualsiasi altra caratteristica di rischio dei derivati o degli attivi; |
| <b>Supplemento</b>                | un supplemento relativo a un Comparto o ad un gruppo di Comparti, ed eventuali appendici allo stesso, da leggersi e interpretarsi unitamente al presente documento, del quale costituiscono parte integrante;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Fattori di sostenibilità</b>   | le questioni ambientali, sociali e di lavoro, il rispetto dei diritti umani, la lotta alla corruzione e allo scambio di tangenti;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Sostenibile</b>                | ha il significato di uso quotidiano, salvo che il contesto della frase pertinente non richieda diversamente;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Investimento sostenibile</b>   | (1) un investimento in un'attività economica che contribuisca ad un obiettivo ambientale, misurato mediante indicatori chiave di efficienza delle risorse su: (i) l'uso dell'energia, (ii) l'energia rinnovabile, (iii) le materie prime, (iv) l'acqua e il terreno, (v) la produzione di rifiuti, (vi) le emissioni di gas ad effetto serra, (vii) il relativo impatto sulla biodiversità e sull'economia circolare, o (2) un investimento in un'attività economica che contribuisca a un obiettivo sociale (in particolare un investimento che contribuisca a contrastare la disuguaglianza o che favorisca la coesione sociale, l'integrazione sociale e le relazioni di lavoro), o (3) un investimento in capitale umano o in comunità economicamente o socialmente svantaggiate, a condizione che tali investimenti non danneggino in modo significativo nessuno di questi obiettivi e che le imprese partecipate seguano prassi di buona governance;                                                                                 |
| <b>Rischi di sostenibilità</b>    | eventi o condizioni ambientali, sociali e di governance il cui verificarsi potrebbe avere un impatto negativo materiale effettivo o potenziale sul valore di un investimento (e quindi sul valore patrimoniale netto di un Comparto e sui suoi rendimenti). Esempi tipici di Rischi di sostenibilità includono, ma non solo, rischi derivanti dal cambiamento climatico (in particolare rischi fisici e di transizione), esaurimento delle risorse naturali, degrado ambientale, abusi dei diritti umani, corruzione, scambio di tangenti, cattiva governance e questioni sociali e inerenti i lavoratori;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>SZSE</b>                       | la Borsa Valori di Shenzhen;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>TARGET</b>                     | sistema Trans-european Automated Real-time Gross settlement Express Transfer (trasferimento espresso trans-europeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale) per l'euro, offerto da Eurosystem;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Regolamento sulla tassonomia</b>         | Il Regolamento UE/2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro normativo per facilitare gli investimenti sostenibili in modifica dell'SFDR come eventualmente integrato, accorpato, sostituito in qualsiasi forma o modificato di volta in volta;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>TCA</b>                                  | il Taxes Consolidation Act (Testo unico tributario) del 1997;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Azioni T</b>                             | azioni emesse, di una qualunque Classe che gli Amministratori abbiano designata e denominata Classe "T";                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>OICVM</b>                                | un Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari ai sensi delle Regulations di recepimento della normativa comunitaria sugli OICVM;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Regulations OICVM</b>                    | le Regulations 2011 (Statutory Instrument n° 352 del 2011) che recepiscono la normativa delle Comunità europee sugli Organismi d'investimento Collettivo in Valori Mobiliari e successive modifiche, nonché tutte le pertinenti normative o comunicazioni emanate, e le condizioni imposte o le deroghe concesse in base alle medesime dalla Banca Centrale;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Classi prive di copertura</b>            | Classi denominate in una valuta diversa dalla Valuta di Base del Comparto, in relazione alle quali il Gestore e il Subgestore degli Investimenti non impiegano tecniche e strumenti finalizzati alla protezione dalle fluttuazioni tra la valuta della Classe interessata e la Valuta di Base del Comparto;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Azioni U</b>                             | azioni emesse, di una qualunque Classe che gli Amministratori abbiano designata e denominata Classe "U";                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>US Investment Advisers Act</b>           | la legge degli Stati Uniti sui consulenti agli investimenti (US Investment Advisers Act) del 1940, e successive modifiche;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>USA o Stati Uniti</b>                    | gli Stati Uniti d'America e i suoi territori e possedimenti, ivi compresi gli Stati e il Distretto di Columbia;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>US\$, USD o Dollaro USA</b>              | la valuta avente corso legale negli Stati Uniti d'America;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Persone statunitensi</b>                 | come definito nell'Allegato IV;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>VaR</b>                                  | <p>rappresenta un approccio per misurare il rischio o l'“Esposizione Complessiva” basato sul Value-at-Risk o VaR, ossia il valore della perdita potenziale massima di un Comparto che può insorgere a un dato livello di confidenza su un periodo di tempo specificato in condizioni normali di mercato. A seconda dell'approccio VaR più idoneo per un Comparto, il VaR può essere espresso in termini assoluti, quale percentuale degli attivi del Comparto, o in termini relativi, nel qual caso il VaR del Comparto è suddiviso per il VaR del relativo benchmark, il che genera un indice noto come VaR relativo. Ai sensi delle Regulations OICVM, il VaR è misurato a un livello di confidenza del 99% su un orizzonte temporale di un mese;</p> |
| <b>Ora di Valutazione</b>                   | <p>indica, in relazione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) valori mobiliari e strumenti finanziari derivati (SFD) quotati, l'ora del Giorno Lavorativo corrispondente all'ora di chiusura delle contrattazioni sui mercati relativi a dette attività e passività;</li> <li>(ii) organismi di investimento collettivo, l'ora di pubblicazione del Valore Patrimoniale Netto (NAV) da parte del rispettivo organismo; e</li> <li>(iii) strumenti finanziari derivati OTC e tecniche di gestione del portafoglio, la chiusura delle attività del rispettivo Giorno Lavorativo;</li> </ul> <p>o altro orario che gli Amministratori potranno di volta in volta decidere riguardo a un Comparto, dandone comunicazione agli Azionisti.</p>    |
| <b>Classe a distribuzione (settimanale)</b> | <p>A scanso d'equivoci, l'ora alla quale viene determinato il Valore Patrimoniale Netto sarà sempre successiva al Limite Orario;</p> <p>qualunque classe rispetto alla quale gli Amministratori intendano dichiarare dividendi prelevandoli dal Reddito Netto e dal capitale a cadenza settimanale, conformemente allo Statuto e come specificato nel capitolo “Politica di Distribuzione”;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|           |        |
|-----------|--------|
| NEUBERGER | BERMAN |
|-----------|--------|

|                 |                                                                                                                            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Azioni Y</b> | azioni emesse, di una qualunque Classe che gli Amministratori abbiano designata e denominata Classe "Y";                   |
| <b>ZAR</b>      | la valuta a corso legale in Sudafrica;                                                                                     |
| <b>Azioni Z</b> | azioni emesse, di una qualunque Classe che gli Amministratori abbiano designata e denominata Classe "Z";                   |
| <b>1933 Act</b> | la legge degli Stati Uniti sui titoli mobiliari del 1933 e successive modifiche (US Securities Act 1933);                  |
| <b>1940 Act</b> | la legge degli Stati Uniti sulle società di investimento del 1940 e successive modifiche (US Investment Company Act 1940); |

# ALLEGATO I MERCATI RICONOSCIUTI

Le borse e mercati elencati qui di seguito sono conformi ai requisiti della Banca Centrale, che non pubblica un elenco dei mercati approvati.

Con l'eccezione degli investimenti ammessi in titoli non quotati, l'investimento in titoli e SFD sarà limitato a titoli e SFD quotati e negoziati nelle seguenti Borse e mercati regolamentati:

- (i) Qualsiasi Borsa Valori o mercato di uno Stato Membro dell'UE, di uno Stato membro del SEE o di uno dei seguenti paesi: Australia, Canada, Giappone, Hong Kong, Nuova Zelanda, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti d'America.
- (ii) Uno dei seguenti mercati o Borse Valori:

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Argentina  | Borsa Valori di Buenos Aires<br>Borsa Valori di Cordoba<br>Borsa Valori di La Plata<br>Borsa Valori di Mendoza<br>Borsa Valori di Rosario                                                                                                                                                                                                                                    | Malesia        | Borsa Valori di Kuala Lumpur<br>Borsa Valori di Bumiputra                                                                                                                                                                     |
| Brasile    | Borsa Valori di Bahia-Sergipe-Alagoas<br>Borsa Valori di Brasilia<br>Borsa Valori di Extremo Sul<br>Porto Alegre<br>Borsa Valori di Minas Esperito Santo<br>Borsa Valori di Parana Curitiba<br>Borsa Valori di Pernambuco e Paraiba<br>Recife<br>Borsa Valori di Regional Fortaleza<br>Borsa Valori di Rio de Janeiro<br>Borsa Valori di Santos<br>Borsa Valori di Sao Paulo | Messico        | Bolsa Mexicana de Valores                                                                                                                                                                                                     |
| Cile       | Borsa Valori di Santiago<br>Borsa Valori di Valparaiso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Namibia        | Borsa Valori della Namibia                                                                                                                                                                                                    |
| Cina       | Borsa Valori di Pechino<br>Borsa Valori di Shanghai<br>Borsa Valori di Shenzhen<br>Mercato obbligazionario interbancario cin                                                                                                                                                                                                                                                 | Nigeria        | Borsa Valori della Nigeria                                                                                                                                                                                                    |
| Colombia   | Borsa Valori della Colombia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pakistan       | Borsa Valori di Karachi<br>Borsa Valori di Lahore                                                                                                                                                                             |
| Costa Rica | Bolsa Nacional de Valores S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Perù           | Borsa Valori di Lima                                                                                                                                                                                                          |
| Egitto     | Borsa Valori del Cairo e di Alessandria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Filippine      | Borsa Valori delle Filippine                                                                                                                                                                                                  |
| Ghana      | Borsa Valori del Ghana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Qatar          | Doha Securities Market                                                                                                                                                                                                        |
| India      | Borsa Valori di Bombay<br>Borsa Valori di Madras<br>Borsa Valori di Delhi<br>Borsa Valori di Ahmedabad<br>Borsa Valori di Bangalore                                                                                                                                                                                                                                          | Russia         | Borsa Valori di S. Pietroburgo<br>Borsa Valori Internazionale di Mosca<br>Moscow Interbank Currency Exchange<br>(solo titoli azionari)                                                                                        |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Arabia Saudita | Borsa Valori di Riyadh                                                                                                                                                                                                        |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Serbia         | Borsa Valori di Belgrado                                                                                                                                                                                                      |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Singapore      | Borsa Valori di Singapore<br>SESDAQ                                                                                                                                                                                           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sudafrica      | Borsa Valori di Johannesburg                                                                                                                                                                                                  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Corea del Sud  | Korea Exchange, Inc. (KRX)<br>KRX Stock Market Division (KRX KOSPI<br>Market)<br>KRX Futures Market Division (KRX<br>Derivatives Market)<br>KRX Korea Securities Dealers Association<br>Automated Quotation (KOSDAQ) Division |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sri Lanka      | Borsa Valori di Colombo                                                                                                                                                                                                       |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Taiwan         | Taiwan Stock Exchange                                                                                                                                                                                                         |

|            |                                 |                 |                                                                  |
|------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|
|            | Borsa Valori di Cochin          |                 |                                                                  |
|            | Borsa Valori di Gauhati         | Thailandia      | Borsa Valori della Thailandia                                    |
|            | Borsa Valori di Magadh          |                 |                                                                  |
|            | Borsa Valori di Pune            | Turchia         | Borsa Valori di Istanbul                                         |
|            | Borsa Valori di Hyderabad       |                 |                                                                  |
|            | Borsa Valori di Ludhiana        | Emirati Arabi U | Dubai Financial Market<br>Dubai International Financial Exchange |
|            | Borsa Valori di Uttar Pradesh   |                 |                                                                  |
|            | Borsa Valori di Calcutta        | Ucraina         | Borsa Valori dell'Ucraina                                        |
| Indonesia  | Borsa Valori di Giacarta        | Uruguay         | Rospide Sociedad de Bolsa S.A.                                   |
|            | Borsa Valori di Surabaya        |                 |                                                                  |
| Israele    | Borsa Valori di Tel Aviv (TASE) | Venezuela       | Bolsa de Valores de Caracas                                      |
| Kazakistan | Borsa Valori del Kazakistan     | Vietnam         | Hanoi Stock Exchange<br>Ho Chi Minh Stock Exchange               |
|            |                                 | Zambia          | Borsa Valori di Lusaka                                           |

- (iii) I seguenti mercati o Borse:
- il mercato gestito dai membri dell'International Capital Market Association;
  - (a) il NASDAQ negli Stati Uniti, (b) il mercato dei titoli di Stato USA gestito da operatori primari regolamentati dalla Federal Reserve Bank of New York e (c) il mercato over-the-counter statunitense regolamentato dalla Financial Industry Regulatory Authority, Inc;
  - il mercato over-the-counter in Giappone, disciplinato dalla Japan Securities Dealers Association;
  - il mercato francese dei "Titres de Créance Négociables" (mercato over-the-counter di strumenti di de negoziabili);
  - il mercato condotto dalle "istituzioni del mercato monetario quotate", quale descritto nella pubblicazione della Banca d'Inghilterra "The Regulation of the Wholesale Cash and OTC Derivatives Markets" (La regolamentazione dei mercati monetari all'ingrosso e dei mercati OTC dei derivati) in sterline, valuta estera e oro;
  - il mercato degli investimenti alternativi (AIM o Alternative Investment Market) nel Regno Unito, regolamentato e gestito dalla Borsa Valori di Londra;
  - l'EASDAQ (European Association of Securities Dealers Automated Quotation). L'EASDAQ è un mercato di recente creazione, la cui liquidità non è generalmente al livello di quella di borse valori più affermate; e
  - il mercato over-the-counter dei titoli di Stato canadesi, regolamentato dall'Investment Dealers Association of Canada.
- (iv) ogni Borsa o mercato organizzato nello Spazio economico europeo dove sono regolarmente scambiati i contratti di future e opzioni;
- (v) ogni borsa approvata in uno Stato membro dello Spazio economico europeo.

## STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Nel caso di investimenti in SFD, in qualsiasi mercato di strumenti derivati autorizzato situato in uno Stato membro dello Spazio economico europeo o in uno dei seguenti paesi membri dell'OCSE: Australia, Canada, Giappone, Norvegia, Nuova Zelanda, Regno Unito, Stati Uniti d'America e Svizzera e nei seguenti mercati o Borse Valori:

|               |                                                                                                         |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bermuda       | International Futures Exchange (Bermuda) Ltd                                                            |
| Brasile       | Bolsa de Mercadorias & Futuros                                                                          |
| Cina          | Shanghai Futures Exchange                                                                               |
| Hong Kong SAR | Hong Kong Futures Exchange                                                                              |
| Indonesia     | Jakarta Futures Exchange                                                                                |
| India         | The Bombay Stock Exchange (The Stock Exchange, Mumbai)<br>The National Stock Exchange of India, Limited |
| Corea         | Korea Exchange (Futures Market Division)                                                                |
| Malesia       | Bursa Malaysia Derivatives Berhad<br>Kuala Lumpur Options and Financial Futures Exchange                |
| Messico       | Mexican Derivatives Exchange                                                                            |
| Taiwan        | Taiwan Stock Exchange<br>Taiwan Futures Exchange                                                        |
| Thailandia    | Thailand Futures Exchange Pcl                                                                           |
| Turchia       | Turkdex (Istanbul)                                                                                      |
| Singapore     | Singapore Exchange Derivatives Trading, Limited (già SIMEX, Singapore International Monetary Exchange)  |
| Sudafrica     | JSE Securities Exchange South Africa                                                                    |

## ALLEGATO II INFORMAZIONI SULLE CLASSI DI AZIONI

### CLASSI

Sono disponibili in ciascun Comparto Azioni delle Classi A, B, C, C1, C2, D, E, I, I1, I2, I3, I4, I5, LA, LI, LM, M, P, T, U, X, Y e Z (le "**Categorie**").

Salvo ove diversamente indicato nel relativo Supplemento, per ognuna delle Categorie di ciascun Comparto sono disponibili Classi con Copertura e Classi prive di Copertura denominate nelle seguenti valute: AUD, BRL, CAD, CHF, CLP, CNY, DKK, EUR, GBP, HKD, ILS, JPY, NOK, NZD, SEK, SGD e ZAR, e Classi denominate in USD.

Sono disponibili Azioni di ciascuna Categoria e valuta per ogni Comparto, sotto forma di Classi ad Accumulazione, Classi a Distribuzione, Classi a Distribuzione (mensile). Ove precisato nel relativo Supplemento, un Comparto può inoltre offrire Classi a Distribuzione (settimanale), Classi a Distribuzione (CG), Classi a Distribuzione del reddito lordo, Classi a Distribuzione del reddito lordo (mensile) e Classi a Distribuzione trimestrale o annuale.

I dettagli di qualsiasi altra Classe disponibile di un particolare Comparto (ad es. Classi PF) sono contenuti nel rispettivo Supplemento.

Fermo restando un eventuale periodo transitorio o altri accordi in essere con gli Azionisti delle Classi pertinenti alla data del presente Prospetto e salvo diversamente stabilito nel supplemento di un Comparto, le Azioni della Categoria di Classi B, C2 ed E si convertiranno automaticamente in Azioni della corrispondente Classe A, senza alcun costo aggiuntivo per i detentori di tali Azioni, allo scadere di quattro anni (Categoria di Classi B), due anni (Categoria di Classi C2) e tre anni (Categoria di Classi E) dalla data della sottoscrizione iniziale delle rispettive Azioni di Classe B, C2 o E.

Le Azioni della Categoria I e Classe LI sono destinate alle istituzioni, quali fondi pensione, società di capitali e istituzioni ufficiali. Le Azioni della Categoria I e Classe LI possono essere utilizzate anche da distributori soggetti a restrizioni a causa dell'esistenza di vincoli normativi o della natura dei singoli accordi sulle commissioni stipulati con i loro clienti o che soddisfano gli altri requisiti eventualmente stabiliti dagli Amministratori o dal Gestore. In tali circostanze non sarà corrisposta alcuna commissione di trail ad alcun partner commerciale e gli importi di investimento minimo potrebbero essere tralasciati per gli investimenti effettuati da un distributore per conto dei propri clienti.

Le Azioni della Categoria di Classi I1, I2, I3, I4, I5 e P sono destinate alle istituzioni quali fondi pensione, società di capitali e istituzioni ufficiali. Le Azioni della Categoria I1, I2, I3, I4, I5 e Classe P possono essere utilizzate anche da distributori soggetti a restrizioni a causa dell'esistenza di vincoli normativi o della natura dei singoli accordi sulle commissioni stipulati con i loro clienti o che soddisfano altri requisiti eventualmente stabiliti dagli Amministratori o dal Gestore. In tali circostanze non sarà corrisposta alcuna commissione di trail ad alcun partner commerciale e gli importi di investimento minimo potrebbero essere tralasciati per gli investimenti effettuati da un distributore per conto dei propri clienti. Gli investimenti in queste Classi sono soggetti all'approvazione degli Amministratori e alla stipulazione di un accordo separato tra l'investitore e il Gestore o un Subgestore degli Investimenti.

Le azioni delle Classi X e Y possono essere acquistate solamente da investitori che adempiono al limite minimo d'investimento e ad altri eventuali requisiti stabiliti dagli Amministratori. L'investimento in queste Classi è soggetto alla stipula di un accordo separato fra l'investitore e il Gestore, un Subgestore degli Investimenti o un Distributore.

Le Azioni della Categoria di Classi Z possono essere acquistate solo da investitori che abbiano stipulato un accordo separato con il Gestore, un Subgestore degli Investimenti o un Distributore.

Ciascuna Categoria presenta caratteristiche diverse e gli Azionisti devono essere consapevoli che potrebbero essere soggetti a condizioni diverse in caso di conversione automatica in una Classe diversa o a seguito di una conversione in una Classe diversa. Per ulteriori informazioni sulle Categorie, si rimandano gli Azionisti alle informazioni esposte nel presente Allegato, nonché alle informazioni specificate nella sezione "*Politica di distribuzione*" e nella sezione "*Facoltà di conversione*" del presente Prospetto.

### IMPORTI DI SOTTOSCRIZIONE MINIMA INIZIALE E DI INVESTIMENTO MINIMO CONSENTITO

Le Azioni di ciascun Comparto sono soggette ai seguenti importi di sottoscrizione minima iniziale e di investimento minimo consentito:

| Categoria                         | Valuta     | Importo di Sottoscrizione Minima Iniziale | Importo di Investimento Minimo Consentito |
|-----------------------------------|------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| A, B, C, C1, C2, E, LA, LM, M e T | AUD<br>BRL | 1.000<br>2.500                            | 1.000<br>2.500                            |

|           |        |
|-----------|--------|
| NEUBERGER | BERMAN |
|-----------|--------|

| Categoria | Valuta | Importo di Sottoscrizione Minima Iniziale | Importo di Investimento Minimo Consentito |
|-----------|--------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
|           | CAD    | 1.000                                     | 1.000                                     |
|           | CHF    | 1.000                                     | 1.000                                     |
|           | CLP    | 500.000                                   | 500.000                                   |
|           | CNY    | 10.000                                    | 10.000                                    |
|           | DKK    | 5.000                                     | 5.000                                     |
|           | EUR    | 1.000                                     | 1.000                                     |
|           | GBP    | 1.000                                     | 1.000                                     |
|           | HKD    | 10.000                                    | 10.000                                    |
|           | ILS    | 5.000                                     | 5.000                                     |
|           | JPY    | 100.000                                   | 100.000                                   |
|           | NOK    | 5.000                                     | 5.000                                     |
|           | NZD    | 1.000                                     | 1.000                                     |
|           | SEK    | 5.000                                     | 5.000                                     |
|           | SGD    | 1.000                                     | 1.000                                     |
|           | USD    | 1.000                                     | 1.000                                     |
|           | ZAR    | 10.000                                    | 10.000                                    |
| D         | AUD    | 2.500.000                                 | 10.000                                    |
|           | BRL    | 6.500.000                                 | 25.000                                    |
|           | CAD    | 2.500.000                                 | 10.000                                    |
|           | CHF    | 2.500.000                                 | 10.000                                    |
|           | CLP    | 1.250.000.000                             | 5.000.000                                 |
|           | CNY    | 25.000.000                                | 100.000                                   |
|           | DKK    | 12.500.000                                | 50.000                                    |
|           | EUR    | 2.500.000                                 | 10.000                                    |
|           | GBP    | 2.500.000                                 | 10.000                                    |
|           | HKD    | 25.000.000                                | 100.000                                   |
|           | ILS    | 12.500.000                                | 50.000                                    |
|           | JPY    | 250.000.000                               | 1.000.000                                 |
|           | NOK    | 12.500.000                                | 50.000                                    |
|           | NZD    | 2.500.000                                 | 10.000                                    |
|           | SEK    | 12.500.000                                | 50.000                                    |
|           | SGD    | 2.500.000                                 | 10.000                                    |
|           | USD    | 2.500.000                                 | 10.000                                    |
|           | ZAR    | 25.000.000                                | 100.000                                   |
| I, LI     | AUD    | 1.000.000                                 | 10.000                                    |
|           | BRL    | 4.600.000                                 | 25.000                                    |
|           | CAD    | 1.000.000                                 | 10.000                                    |
|           | CHF    | 1.000.000                                 | 10.000                                    |
|           | CLP    | 800.000.000                               | 5.000.000                                 |
|           | CNY    | 10.000.000                                | 100.000                                   |
|           | DKK    | 5.000.000                                 | 50.000                                    |
|           | EUR    | 1.000.000                                 | 10.000                                    |
|           | GBP    | 1.000.000                                 | 10.000                                    |
|           | HKD    | 10.000.000                                | 100.000                                   |
|           | ILS    | 5.000.000                                 | 50.000                                    |
|           | JPY    | 100.000.000                               | 1.000.000                                 |
|           | NOK    | 10.000.000                                | 50.000                                    |
|           | NZD    | 1.000.000                                 | 10.000                                    |
|           | SEK    | 10.000.000                                | 50.000                                    |
|           | SGD    | 1.000.000                                 | 10.000                                    |
|           | USD    | 1.000.000                                 | 10.000                                    |
|           | ZAR    | 18.000.000                                | 100.000                                   |
| I1        | AUD    | 25.000.000                                | 10.000                                    |
|           | BRL    | 115.000.000                               | 25.000                                    |
|           | CAD    | 25.000.000                                | 10.000                                    |
|           | CHF    | 25.000.000                                | 10.000                                    |
|           | CLP    | 20.000.000.000                            | 5.000.000                                 |
|           | CNY    | 250.000.000                               | 100.000                                   |
|           | DKK    | 125.000.000                               | 50.000                                    |
|           | EUR    | 25.000.000                                | 10.000                                    |
|           | GBP    | 25.000.000                                | 10.000                                    |
|           | HKD    | 250.000.000                               | 100.000                                   |
|           | ILS    | 125.000.000                               | 50.000                                    |
|           | JPY    | 2.500.000.000                             | 1.000.000                                 |

|           |        |
|-----------|--------|
| NEUBERGER | BERMAN |
|-----------|--------|

| Categoria | Valuta | Importo di Sottoscrizione Minima Iniziale | Importo di Investimento Minimo Consentito |
|-----------|--------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
|           | NOK    | 250.000.000                               | 50.000                                    |
|           | NZD    | 25.000.000                                | 10.000                                    |
|           | SEK    | 250.000.000                               | 50.000                                    |
|           | SGD    | 25.000.000                                | 10.000                                    |
|           | USD    | 25.000.000                                | 10.000                                    |
|           | ZAR    | 450.000.000                               | 100.000                                   |
| I2        | AUD    | 50.000.000                                | 10.000                                    |
|           | BRL    | 230.000.000                               | 25.000                                    |
|           | CAD    | 50.000.000                                | 10.000                                    |
|           | CHF    | 50.000.000                                | 10.000                                    |
|           | CLP    | 40.000.000.000                            | 5.000.000                                 |
|           | CNY    | 500.000.000                               | 100.000                                   |
|           | DKK    | 250.000.000                               | 50.000                                    |
|           | EUR    | 50.000.000                                | 10.000                                    |
|           | GBP    | 50.000.000                                | 10.000                                    |
|           | HKD    | 500.000.000                               | 100.000                                   |
|           | ILS    | 250.000.000                               | 50.000                                    |
|           | JPY    | 5.000.000.000                             | 1.000.000                                 |
|           | NOK    | 500.000.000                               | 50.000                                    |
|           | NZD    | 50.000.000                                | 10.000                                    |
|           | SEK    | 500.000.000                               | 50.000                                    |
|           | SGD    | 50.000.000                                | 10.000                                    |
|           | USD    | 50.000.000                                | 10.000                                    |
|           | ZAR    | 900.000.000                               | 100.000                                   |
| I3        | AUD    | 100.000.000                               | 10.000                                    |
|           | BRL    | 460.000.000                               | 25.000                                    |
|           | CAD    | 100.000.000                               | 10.000                                    |
|           | CHF    | 100.000.000                               | 10.000                                    |
|           | CLP    | 80.000.000.000                            | 5.000.000                                 |
|           | CNY    | 1.000.000.000                             | 100.000                                   |
|           | DKK    | 500.000.000                               | 50.000                                    |
|           | EUR    | 100.000.000                               | 10.000                                    |
|           | GBP    | 100.000.000                               | 10.000                                    |
|           | HKD    | 1.000.000.000                             | 100.000                                   |
|           | ILS    | 500.000.000                               | 50.000                                    |
|           | JPY    | 10.000.000.000                            | 1.000.000                                 |
|           | NOK    | 1.000.000.000                             | 50.000                                    |
|           | NZD    | 100.000.000                               | 10.000                                    |
|           | SEK    | 1.000.000.000                             | 50.000                                    |
|           | SGD    | 100.000.000                               | 10.000                                    |
|           | USD    | 100.000.000                               | 10.000                                    |
|           | ZAR    | 1.800.000.000                             | 100.000                                   |
| I4        | AUD    | 150.000.000                               | 10.000                                    |
|           | BRL    | 690.000.000                               | 25.000                                    |
|           | CAD    | 150.000.000                               | 10.000                                    |
|           | CHF    | 150.000.000                               | 10.000                                    |
|           | CLP    | 120.000.000.000                           | 5.000.000                                 |
|           | CNY    | 1.500.000.000                             | 100.000                                   |
|           | DKK    | 750.000.000                               | 50.000                                    |
|           | EUR    | 150.000.000                               | 10.000                                    |
|           | GBP    | 150.000.000                               | 10.000                                    |
|           | HKD    | 1.500.000.000                             | 100.000                                   |
|           | ILS    | 750.000.000                               | 50.000                                    |
|           | JPY    | 15.000.000.000                            | 1.000.000                                 |
|           | NOK    | 1.500.000.000                             | 50.000                                    |
|           | NZD    | 150.000.000                               | 10.000                                    |
|           | SEK    | 1.500.000.000                             | 50.000                                    |
|           | SGD    | 150.000.000                               | 10.000                                    |
|           | USD    | 150.000.000                               | 10.000                                    |
|           | ZAR    | 2.700.000.000                             | 100.000                                   |
| I5        | AUD    | 250.000.000                               | 10.000                                    |
|           | BRL    | 1.150.000.000                             | 25.000                                    |
|           | CAD    | 250.000.000                               | 10.000                                    |
|           | CHF    | 250.000.000                               | 10.000                                    |

| Categoria      | Valuta           | Importo di Sottoscrizione Minima Iniziale | Importo di Investimento Minimo Consentito |
|----------------|------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                | CLP              | 200.000.000.000                           | 5.000.000                                 |
|                | CNY              | 2.500.000.000                             | 100.000                                   |
|                | DKK              | 1.250.000.000                             | 50.000                                    |
|                | EUR              | 250.000.000                               | 10.000                                    |
|                | GBP              | 250.000.000                               | 10.000                                    |
|                | HKD              | 2.500.000.000                             | 100.000                                   |
|                | ILS              | 1.250.000.000                             | 50.000                                    |
|                | JPY              | 25.000.000.000                            | 1.000.000                                 |
|                | NOK              | 2.500.000.000                             | 50.000                                    |
|                | NZD              | 250.000.000                               | 10.000                                    |
|                | SEK              | 2.500.000.000                             | 50.000                                    |
|                | SGD              | 250.000.000                               | 10.000                                    |
|                | USD              | 250.000.000                               | 10.000                                    |
|                | ZAR              | 4.500.000.000                             | 100.000                                   |
| P <sup>1</sup> | AUD              | 50.000                                    | 50.000                                    |
|                | BRL              | 12.500                                    | 12.500                                    |
|                | CAD              | 50.000                                    | 50.000                                    |
|                | CHF              | 50.000                                    | 50.000                                    |
|                | CLP              | 25.000.000                                | 25.000.000                                |
|                | CNY              | 500.000                                   | 500.000                                   |
|                | DKK              | 250.000                                   | 250.000                                   |
|                | EUR              | 50.000                                    | 50.000                                    |
|                | GBP              | 50.000                                    | 50.000                                    |
|                | HKD              | 500.000                                   | 500.000                                   |
|                | ILS              | 250.000                                   | 250.000                                   |
|                | JPY              | 5.000.000                                 | 5.000.000                                 |
|                | NOK              | 250.000                                   | 250.000                                   |
|                | NZD              | 50.000                                    | 50.000                                    |
|                | SEK              | 250.000                                   | 250.000                                   |
|                | SGD              | 50.000                                    | 50.000                                    |
|                | USD              | 50.000                                    | 50.000                                    |
|                | ZAR              | 500.000                                   | 500.000                                   |
| U              | AUD              | 500.000                                   | 5.000                                     |
|                | BRL              | 125.000                                   | 12.500                                    |
|                | CAD              | 500.000                                   | 5.000                                     |
|                | CHF              | 500.000                                   | 5.000                                     |
|                | CLP              | 250.000.000                               | 2.500.000                                 |
|                | CNY              | 5.000.000                                 | 50.000                                    |
|                | DKK              | 2.500.000                                 | 25.000                                    |
|                | EUR              | 500.000                                   | 5.000                                     |
|                | GBP              | 500.000                                   | 5.000                                     |
|                | HKD              | 5.000.000                                 | 50.000                                    |
|                | ILS              | 2.500.000                                 | 25.000                                    |
|                | JPY              | 50.000.000                                | 500.000                                   |
|                | NOK <sup>2</sup> | 2.500.000                                 | 25.000                                    |
|                | NZD              | 500.000                                   | 5.000                                     |
|                | SEK              | 2.500.000                                 | 50.000                                    |
|                | SGD              | 500.000                                   | 5.000                                     |
|                | USD              | 500.000                                   | 5.000                                     |
|                | ZAR              | 5.000.000                                 | 50.000                                    |
| X e Y          | AUD              | 100.000.000                               | 100.000.000                               |
|                | BRL              | 250.000.000                               | 250.000.000                               |
|                | CAD              | 100.000.000                               | 100.000.000                               |
|                | CHF              | 100.000.000                               | 100.000.000                               |
|                | CLP              | 50.000.000.000                            | 50.000.000.000                            |

1 L'Importo di Sottoscrizione Minima Iniziale e l'Importo d'Investimento Minimo Consentito relativi alle Classi P si applicano agli investitori che effettuino le relative sottoscrizioni iniziali in tali Classi successivamente al 1° febbraio 2021. Gli Azionisti che abbiano sottoscritto Azioni delle Classi P prima di tale data restano soggetti all'Importo d'Investimento Minimo Consentito comunicato all'atto della relativa sottoscrizione iniziale.

2 L'Importo di Sottoscrizione Minima Iniziale e l'Importo d'Investimento Minimo Consentito relativi alle Classi U in NOK si applicano agli investitori che effettuino le relative sottoscrizioni iniziali in tali Classi successivamente al 10 agosto 2021. Gli Azionisti che abbiano sottoscritto Azioni delle Classi U in NOK prima di tale data restano soggetti all'Importo d'Investimento Minimo Consentito comunicato all'atto della relativa sottoscrizione iniziale.

|           |        |
|-----------|--------|
| NEUBERGER | BERMAN |
|-----------|--------|

| Categoria | Valuta           | Importo di Sottoscrizione Minima Iniziale | Importo di Investimento Minimo Consentito |
|-----------|------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
|           | CNY              | 1.000.000.000                             | 1.000.000.000                             |
|           | DKK              | 500.000.000                               | 500.000.000                               |
|           | EUR              | 100.000.000                               | 100.000.000                               |
|           | GBP              | 100.000.000                               | 100.000.000                               |
|           | HKD              | 1.000.000.000                             | 1.000.000.000                             |
|           | ILS              | 500.000.000                               | 500.000.000                               |
|           | JPY              | 10.000.000.000                            | 10.000.000.000                            |
|           | NOK <sup>3</sup> | 500.000.000                               | 500.000.000                               |
|           | NZD              | 100.000.000                               | 100.000.000                               |
|           | SEK              | 500.000.000                               | 500.000.000                               |
|           | SGD              | 100.000.000                               | 100.000.000                               |
|           | USD              | 100.000.000                               | 100.000.000                               |
|           | ZAR              | 1.000.000.000                             | 1.000.000.000                             |
| Z         | AUD              | 25.000.000                                | 25.000.000                                |
|           | BRL              | 65.000.000                                | 65.000.000                                |
|           | CAD              | 25.000.000                                | 25.000.000                                |
|           | CHF              | 25.000.000                                | 25.000.000                                |
|           | CLP              | 12.500.000.000                            | 12.500.000.000                            |
|           | CNY              | 75.000.000                                | 100.000.000                               |
|           | DKK              | 125.000.000                               | 125.000.000                               |
|           | EUR              | 25.000.000                                | 25.000.000                                |
|           | GBP              | 25.000.000                                | 25.000.000                                |
|           | HKD              | 100.000.000                               | 25.000.000                                |
|           | ILS              | 125.000.000                               | 125.000.000                               |
|           | JPY              | 2.000.000.000                             | 250.000.000                               |
|           | NOK              | 125.000.000                               | 125.000.000                               |
|           | NZD              | 25.000.000                                | 25.000.000                                |
|           | SEK              | 125.000.000                               | 125.000.000                               |
|           | SGD              | 16.000.000                                | 100.000.000                               |
|           | USD              | 25.000.000                                | 25.000.000                                |
|           | ZAR              | 250.000.000                               | 100.000.000                               |

3. L'Importo di Sottoscrizione Minima Iniziale e l'Importo d'Investimento Minimo Consentito relativi alle Classi X e Y in NOK si applicano agli investitori che effettuino le relative sottoscrizioni iniziali in tali Classi successivamente al 10 agosto 2021. Gli Azionisti che abbiano sottoscritto Azioni delle Classi X e Y in NOK prima di tale data restano soggetti all'Importo d'Investimento Minimo Consentito comunicato all'atto della relativa sottoscrizione iniziale.

**ALLEGATO III**  
**ALTRE NOTIZIE IMPORTANTI PER GLI INVESTITORI**

**ARGENTINA**

Le Azioni dei Comparti offerte con il presente documento non sono state presentate all'approvazione della Comisión Nacional de Valores ("**CNV**"). Di conseguenza le Azioni non possono essere offerte né vendute al pubblico in Argentina. Il presente Prospetto (e le informazioni ivi contenute) non possono essere utilizzati né forniti al pubblico in relazione a eventuali offerte al pubblico di Azioni in Argentina.

**AUSTRALIA**

Il presente Prospetto e tutti gli altri documenti o materiali correlati con l'offerta o la vendita, o l'invito alla sottoscrizione o all'acquisto, di Azioni non possono essere distribuiti, e le Azioni non possono essere offerte o vendute, o non essere oggetto di un invito di sottoscrizione o vendita, direttamente o indirettamente, al pubblico o a qualsiasi suo componente in Australia o a persone domiciliate in Australia salvo qualora tali persone siano "**investitori all'ingrosso**" come definito nell'articolo 761G del Corporations Act 2001 (Cth) e qualora la divulgazione non sia richiesta ai sensi del Capitolo 6D o della Parte 7.9 del Corporations Act 2001 (Cth).

**AUSTRIA**

In virtù della sua registrazione con il Finanzmarktaufsicht ("**FMA**"), la Società è autorizzata alla vendita di Azioni di alcuni Comparti agli investitori in Austria.

Tale informativa è da leggersi contestualmente al Prospetto, ai Documenti delle informazioni chiave per gli investitori, al rendiconto annuale più recente e, se pubblicata successivamente a questo, alla più recente relazione semestrale della Società. Le modifiche sostanziali del Prospetto, dei Documenti delle informazioni chiave per gli investitori e dello Statuto saranno comunicate alla FMA.

**Agente per le Infrastrutture in Austria**

Il Gestore ha nominato Zeidler Legal Process Outsourcing Limited, con sede legale in 19-22 Lower Baggot Street, Dublino 2, D02 X658, Irlanda, quale agente di servizio (facilities agent) del Gestore relativamente alla Società in Austria, ai sensi dell'Articolo 92 (1) (b) (f) della Direttiva 2009/65/CE, e successive modifiche. L'agente di servizio svolgerà i seguenti compiti:

1. facilitare la gestione delle informazioni e fornire agli investitori l'accesso a procedure e modalità per trattare eventuali reclami degli Azionisti;
2. fornire agli Azionisti, in modo adeguato, informazioni sul prezzo di emissione, vendita, riacquisto o rimborso delle Azioni della Società;
3. mettere a disposizione degli Azionisti, senza alcun costo, il presente Prospetto, lo Statuto della Società, i Documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori (KIID), il rapporto annuale e il rapporto semestrale della Società;
4. fornire agli Azionisti informazioni pertinenti relative ai compiti svolti dall'agente per le strutture in un supporto durevole; e
5. agire come punto di contatto per le comunicazioni con la FMA.

L'agente per le infrastrutture può essere contattato all'indirizzo: [facilities\\_agent@zeidlerlegalservices.com](mailto:facilities_agent@zeidlerlegalservices.com)

Gli investitori in Austria devono contattare l'Agente amministrativo in relazione all'elaborazione degli ordini di sottoscrizione, riacquisto e rimborso e all'esecuzione di altri pagamenti agli Azionisti in relazione alle loro Azioni ai sensi dell'Articolo 92 (1) (a) della Direttiva 2009/65/CE e successive modifiche.

**Pubblicazione delle quotazioni**

Le quotazioni più recenti delle Azioni possono essere richieste al Gestore e potranno essere pubblicate quotidianamente se previsto dalla normativa locale.

**BELGIO**

In virtù della sua registrazione presso l'Autorità per i Servizi e i Mercati Finanziari (Financial Services and Markets Authority - "**FSMA**"), la Società è autorizzata alla vendita di Azioni agli investitori in Belgio.

Tale informativa è da leggersi contestualmente al Prospetto, ai Documenti delle informazioni chiave per gli investitori, al rendiconto annuale più recente e, se pubblicata successivamente a questo, alla più recente relazione semestrale della Società. Le modifiche sostanziali del Prospetto, dei Documenti delle informazioni chiave per gli investitori e dello Statuto

saranno comunicate alla FSMA.

### Agente per le Infrastrutture in Belgio

Il Gestore ha nominato Zeidler Legal Process Outsourcing Limited, con sede legale in 19-22 Lower Baggot Street, Dublino 2, D02 X658, Irlanda, quale agente di servizio (facilities agent) del Gestore relativamente alla Società in Belgio, ai sensi dell'Articolo 92 (1) (b) (f) della Direttiva 2009/65/CE, e successive modifiche. L'agente di servizio svolgerà i seguenti compiti:

1. facilitare la gestione delle informazioni e fornire agli investitori l'accesso a procedure e modalità per trattare eventuali reclami degli Azionisti;
2. fornire agli Azionisti, in modo adeguato, informazioni sul prezzo di emissione, vendita, riacquisto o rimborso delle Azioni della Società;
3. mettere a disposizione degli Azionisti, senza alcun costo, il presente Prospetto, lo Statuto della Società, i Documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori (KIID), il rapporto annuale e il rapporto semestrale della Società;
4. fornire agli Azionisti informazioni pertinenti relative ai compiti svolti dall'agente per le strutture in un supporto durevole; e
5. agire come punto di contatto per le comunicazioni con la FSMA.

L'agente per le infrastrutture può essere contattato all'indirizzo: [facilities\\_agent@zeidlerlegalservices.com](mailto:facilities_agent@zeidlerlegalservices.com)

Gli investitori in Belgio devono contattare l'Agente amministrativo in relazione all'elaborazione degli ordini di sottoscrizione, riacquisto e rimborso e all'esecuzione di altri pagamenti agli Azionisti in relazione alle loro Azioni ai sensi dell'Articolo 92 (1) (a) della Direttiva 2009/65/CE e successive modifiche.

### BRASILE

Le Azioni dei Comparti non possono essere offerte né vendute al pubblico in Brasile. Di conseguenza, le Azioni dei Comparti non sono state né saranno registrate presso la Commissione brasiliana per i valori mobiliari (Comissão de Valor Mobiliários – "CVM"), né sono state presentate alla suddetta Commissione per l'autorizzazione. Non possono essere forniti al pubblico in Brasile documenti relativi alle Azioni dei Comparti né informazioni contenute negli stessi, in quanto in Brasile l'offerta di Azioni dei Comparti non si configura come offerta di titoli al pubblico, né tali documenti o informazioni possono essere utilizzati in relazione a offerte di sottoscrizione o di vendita di titoli al pubblico in Brasile.

### BRUNEI

#### INFORMAZIONI IMPORTANTI PER GLI INVESTITORI DEL BRUNEI

Relative a Comparti specifici autorizzati alla distribuzione in Brunei.

Questo Prospetto si riferisce a un Organismo d'investimento collettivo estero che non è soggetto ad alcuna forma di regolamentazione nazionale da parte dell'Autorità Monetari Brunei Darussalam (l'"**Autorità**"). L'Autorità non è responsabile della revisione o della verifica di eventuali prospetti o altri documenti collegati a questo organismo di investimento collettivo. L'Autorità non ha approvato questo Prospetto o altri documenti associati né ha adottato alcuna misura volta a verificare le informazioni contenute in questo Prospetto e non è responsabile di tale documento.

Le Azioni a cui si riferisce questo Prospetto possono essere illiquide o soggette a restrizioni sulla loro rivendita. I potenziali acquirenti devono valutare tali Azioni applicando le proprie procedure di due diligence.

Chiunque non comprenda il contenuto del presente Prospetto può rivolgersi a un consulente finanziario autorizzato.

Per quanto riguarda i Comparti che non sono riconosciuti per la distribuzione in Brunei.

Questo Prospetto si riferisce a un organismo di investimento collettivo estero che non è soggetto ad alcuna forma di regolamentazione nazionale da parte dell'Autorità. Questo Prospetto viene indirizzato a una classe specifica e selezionata di investitori classificabili come investitori accreditati, investitori esperti o investitori istituzionali come definiti nel Securities Market Order, 2013, ai quali è consentito prendere in considerazione un investimento e una sottoscrizione nelle Azioni. Di conseguenza, questo Prospetto non deve essere consegnato a clienti privati, i quali non devono fare affidamento sullo stesso. L'Autorità non è responsabile dell'approvazione, revisione o della verifica del presente documento o altri documenti collegati al presente organismo di investimento collettivo. Le Azioni a cui si riferisce questo Prospetto possono essere illiquide o soggette a restrizioni sulla loro rivendita. I potenziali acquirenti delle Azioni dovranno condurre le proprie procedure di due diligence su tali Azioni. Chiunque non comprenda il contenuto del presente documento, può rivolgersi a un consulente finanziario abilitato.

Per ulteriori informazioni sulla disponibilità dei Comparti in questa giurisdizione, contattare i Distributori elencati nel Prospetto.

### CANADA

Si invitano gli investitori in Canada a leggere il Prospetto congiuntamente alle informazioni richieste per il Canada contenute nel supplemento generale sul Canada del Prospetto, copia del quale può essere ottenuta dal Gestore su richiesta.

### ISOLE CAYMAN

La Società non si propone di istituire una sede operativa o comunque di operare nelle Isole Cayman. Pertanto, la Società non è soggetta a vigilanza da parte delle competenti autorità delle Isole Cayman.

### CILE

Né la Società né le Azioni dei Comparti sono state registrate presso la Superintendencia de Valores y Seguros ai sensi della legge n. 18.045, della Ley de Mercado de Valores e dei relativi regolamenti attuativi. Il presente Prospetto non costituisce offerta o invito a sottoscrivere o acquistare le Azioni dei Comparti nella Repubblica del Cile, salvo nei confronti di compratori singolarmente identificati in virtù di un'offerta privata ai sensi dell'Articolo 4 della Ley de Mercado de Valores (offerta non destinata al pubblico generico o a taluni settori o gruppi specifici del grande pubblico).

### COLOMBIA

Il presente documento non costituisce un'offerta pubblica nella Repubblica di Colombia. L'offerta dei Comparti si rivolge a meno di cento investitori ben specificati. I Comparti non possono essere oggetto di promozione o commercializzazione in Colombia o nei confronti di residenti colombiani, se non nell'osservanza del Decreto 2555 del 2010 e di altre norme e regolamenti relativi alla promozione di fondi esteri in Colombia.

La distribuzione del presente Prospetto e l'offerta di Azioni dei Comparti possono essere soggette a limitazioni in talune giurisdizioni. Le informazioni contenute nel presente Prospetto hanno una funzione puramente orientativa e spetta alle singole persone in possesso del presente Prospetto e che intendono presentare domanda di sottoscrizione delle Azioni dei Comparti informarsi in merito a tutte le leggi e i regolamenti vigenti nelle rispettive giurisdizioni e rispettarne le disposizioni. I potenziali sottoscrittori di Azioni dei Comparti sono tenuti a informarsi in merito a eventuali obblighi di legge, a normative di controllo sui cambi e al regime fiscale applicabile nei loro rispettivi paesi di cittadinanza, residenza o domicilio.

### COSTA RICA

Il presente Prospetto è stato redatto per fornire informazioni in merito alle Azioni dei Comparti e sarà fornito a un massimo di 50 investitori per fondo in Costa Rica che siano Investitori Istituzionali o Sofisticati, conformemente alle esenzioni stabilite ai sensi della normativa relativa all'offerta pubblica di titoli. Il presente Prospetto è reso disponibile a condizione che sia utilizzato unicamente dal destinatario, che non venga trasmesso a nessun altro soggetto e che nessuna delle sue parti venga riprodotta. Le Azioni dei Comparti non sono state né saranno offerte nel corso di un'offerta pubblica o di un'operazione commerciale equivalente in Costa Rica.

### CIPRO

In virtù della sua registrazione presso la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), la Società è autorizzata a vendere Azioni agli investitori a Cipro.

#### Agente per le Infrastrutture a Cipro

Il Gestore ha nominato Zeidler Legal Process Outsourcing Limited, con sede legale in 19-22 Lower Baggot Street, Dublino 2, D02 X658, Irlanda, quale agente di servizio (facilities agent) del Gestore relativamente alla Società a Cipro, ai sensi dell'Articolo 92 (1) (b) (f) della Direttiva 2009/65/CE, e successive modifiche. L'agente di servizio svolgerà i seguenti compiti:

1. facilitare la gestione delle informazioni e fornire agli investitori l'accesso a procedure e modalità per trattare eventuali reclami degli Azionisti;
2. fornire agli Azionisti, in modo adeguato, informazioni sul prezzo di emissione, vendita, riacquisto o rimborso delle Azioni della Società;
3. mettere a disposizione degli Azionisti, senza alcun costo, il presente Prospetto, lo Statuto della Società, i Documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori (KIID), il rapporto annuale e il rapporto semestrale della Società;
4. fornire agli Azionisti informazioni pertinenti relative ai compiti svolti dall'agente per le strutture in un supporto durevole;

e

5. funge da punto di contatto per le comunicazioni con la Cyprus Securities and Exchange Commission.

L'agente per le infrastrutture può essere contattato all'indirizzo: [facilities\\_agent@zeidlerlegalservices.com](mailto:facilities_agent@zeidlerlegalservices.com)

Gli investitori a Cipro devono contattare l'Agente amministrativo in relazione all'elaborazione degli ordini di sottoscrizione, riacquisto e rimborso e all'esecuzione di altri pagamenti agli Azionisti in relazione alle loro Azioni ai sensi dell'Articolo 92 (1) (a) della Direttiva 2009/65/CE e successive modifiche.

## DANIMARCA

In virtù della sua registrazione presso l'Autorità danese di vigilanza per i mercati finanziari (Danish Financial Supervisory Authority - "FSA"), la Società è autorizzata alla vendita di Azioni agli investitori in Danimarca.

Tale informativa è da leggersi contestualmente al Prospetto, ai Documenti delle informazioni chiave per gli investitori, al rendiconto annuale più recente e, se pubblicata successivamente a questo, alla più recente relazione semestrale della Società. Ogni modifica sostanziale del Prospetto, dei Documenti delle informazioni chiave per gli investitori e dello Statuto deve essere depositata presso la FSA danese.

### Agente per le Infrastrutture in Danimarca

Il Gestore ha nominato Zeidler Legal Process Outsourcing Limited, con sede legale in 19-22 Lower Baggot Street, Dublino 2, D02 X658, Irlanda, quale agente di servizio (facilities agent) del Gestore relativamente alla Società in Danimarca, ai sensi dell'Articolo 92 (1) (b) (f) della Direttiva 2009/65/CE, e successive modifiche. L'agente di servizio svolgerà i seguenti compiti:

1. facilitare la gestione delle informazioni e fornire agli investitori l'accesso a procedure e modalità per trattare eventuali reclami degli Azionisti;
2. fornire agli Azionisti, in modo adeguato, informazioni sul prezzo di emissione, vendita, riacquisto o rimborso delle Azioni della Società;
3. mettere a disposizione degli Azionisti, senza alcun costo, il presente Prospetto, lo Statuto della Società, i Documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori (KIID), il rapporto annuale e il rapporto semestrale della Società;
4. fornire agli Azionisti informazioni pertinenti relative ai compiti svolti dall'agente per le strutture in un supporto durevole;  
e
5. agire come punto di contatto per le comunicazioni con la FSA.

L'agente per le infrastrutture può essere contattato all'indirizzo: [facilities\\_agent@zeidlerlegalservices.com](mailto:facilities_agent@zeidlerlegalservices.com)

Gli investitori in Danimarca devono contattare l'Agente amministrativo in relazione all'elaborazione degli ordini di sottoscrizione, riacquisto e rimborso e all'esecuzione di altri pagamenti agli Azionisti in relazione alle loro Azioni ai sensi dell'Articolo 92 (1) (a) della Direttiva 2009/65/CE e successive modifiche.

## DUBAI INTERNATIONAL FINANCE CENTRE

Questo Prospetto si riferisce alle Azioni che non sono soggette ad alcuna forma di regolamentazione o approvazione da parte della Dubai Financial Services Authority ("DFSA"). La DFSA non è responsabile della revisione o della verifica di eventuali Prospetti o altri documenti collegati ai Comparti. Pertanto, la DFSA non ha approvato questo Prospetto o altri documenti associati, né ha adottato alcuna misura per verificare le informazioni contenute in questo Prospetto e non è responsabile di tale documento. I potenziali acquirenti devono valutare tali Azioni applicando le proprie procedure di due diligence. Chiunque non comprenda il contenuto del presente Prospetto, può rivolgersi a un consulente finanziario autorizzato.

## EL SALVADOR

Il Prospetto è stato predisposto allo scopo di fornire informazioni sulle Azioni dei Comparti. Il Prospetto è fornito a condizione che sia a uso esclusivo del destinatario e non sia trasmesso ad altri, e a condizione che non sia riprodotto nemmeno in parte. Le Azioni dei Comparti non sono state né saranno offerte nell'ambito di un'offerta pubblica o di una forma equivalente di commercializzazione a El Salvador; pertanto, non sono applicabili le disposizioni della legge sulle Borse valori del 1994 (Ley del Mercado de Valores) e successive modificazioni, in materia di obblighi di registrazione e requisiti del prospetto. Le Azioni dei Comparti non sono state quindi registrate presso la Sovrintendenza ai valori mobiliari per essere distribuite al pubblico a El Salvador né sono oggetto di un prospetto conforme alla legge sulle Borse valori. Qualsiasi domanda di sottoscrizione di persone diverse dal destinatario iniziale del Prospetto sarà rifiutata.

## FINLANDIA

In virtù della registrazione presso la Finnish Financial Supervision Authority (la "**FIN-FSA**"), la Società è autorizzata a vendere le Azioni di alcuni Comparti agli investitori in Finlandia. Per ulteriori informazioni sulla disponibilità dei Comparti in questa giurisdizione, contattare i Distributori elencati nel Prospetto.

Tale informativa è da leggersi contestualmente al Prospetto, ai Documenti delle informazioni chiave per gli investitori, al rendiconto annuale più recente e, se pubblicata successivamente a questo, alla più recente relazione semestrale della Società. Le modifiche sostanziali del Prospetto, dei Documenti delle informazioni chiave per gli investitori e dello Statuto saranno comunicate alla FIN-FSA.

### Agente per le Infrastrutture in Finlandia

Il Gestore ha nominato Zeidler Legal Process Outsourcing Limited, con sede legale in 19-22 Lower Baggot Street, Dublino 2, D02 X658, Irlanda, quale agente di servizio (facilities agent) del Gestore relativamente alla Società in Finlandia, ai sensi dell'Articolo 92 (1) (b) (f) della Direttiva 2009/65/CE, e successive modifiche. L'agente di servizio svolgerà i seguenti compiti:

1. facilitare la gestione delle informazioni e fornire agli investitori l'accesso a procedure e modalità per trattare eventuali reclami degli Azionisti;
2. fornire agli Azionisti, in modo adeguato, informazioni sul prezzo di emissione, vendita, riacquisto o rimborso delle Azioni della Società;
3. mettere a disposizione degli Azionisti, senza alcun costo, il presente Prospetto, lo Statuto della Società, i Documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori (KIID), il rapporto annuale e il rapporto semestrale della Società;
4. fornire agli Azionisti informazioni pertinenti relative ai compiti svolti dall'agente per le strutture in un supporto durevole; e
5. agire come punto di contatto per le comunicazioni con la FIN-FSA.

L'agente per le infrastrutture può essere contattato all'indirizzo: [facilities\\_agent@zeidlerlegalservices.com](mailto:facilities_agent@zeidlerlegalservices.com)

Gli investitori in Finlandia devono contattare l'Agente amministrativo in relazione all'elaborazione degli ordini di sottoscrizione, riacquisto e rimborso e all'esecuzione di altri pagamenti agli Azionisti in relazione alle loro Azioni ai sensi dell'Articolo 92 (1) (a) della Direttiva 2009/65/CE e successive modifiche.

## FRANCIA

In virtù della registrazione presso l'Autorité des Marchés Financiers ("**AMF**"), la Società è autorizzata a vendere le Azioni agli investitori in Francia.

Tale informativa è da leggersi contestualmente al Prospetto, ai Documenti delle informazioni chiave per gli investitori, al rendiconto annuale più recente e, se pubblicata successivamente a questo, alla più recente relazione semestrale della Società. Le modifiche sostanziali del Prospetto, dei Documenti delle informazioni chiave per gli investitori e dello Statuto saranno comunicate alla AMF.

### Corrispondente Centralizzatore in Francia

Il Gestore ha nominato CACEIS Bank, società per azioni francese (*société anonyme*), iscritta al Registro delle Imprese e del Commercio di Parigi con il n. 692 024 722 (il "**Corrispondente centralizzatore**"), a fungere da corrispondente centralizzatore del Gestore rispetto alla Società in Francia. Il Corrispondente centralizzatore si è impegnato a mettere a disposizione degli investitori della Società presso la propria sede in 1-3, Place Valhubert, F-75013 Parigi, Francia, quanto segue:

- (a) gli uffici presso i quali sia possibile presentare al Corrispondente centralizzatore le richieste di sottoscrizione e di rimborso di Azioni. Su richiesta, i proventi dei rimborsi, le distribuzioni o qualsiasi altro pagamento all'Azionista possono essere inoltrati mediante il Corrispondente centralizzatore; e
- (b) il presente Prospetto (unitamente alle rispettive appendici), l'Atto Costitutivo e lo Statuto della Società, copie gratuite della relazione semestrale e del bilancio più recenti nonché l'elenco degli uffici dove potrà prendersi visione del materiale elencato nel successivo paragrafo "Invio e Verifica dei Documenti".

Eventuali ulteriori Informazioni agli Azionisti sono disponibili presso il Corrispondente centralizzatore.

### Pubblicazione delle quotazioni

Le quotazioni più recenti delle Azioni possono essere richieste al Gestore e potranno essere pubblicate quotidianamente se previsto dalla normativa locale.

## GERMANIA

In virtù della registrazione presso il Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("**BAFin**"), la Società è autorizzata a vendere le Azioni agli investitori in Germania.

### Agente per le Infrastrutture in Germania

Il Gestore ha nominato Zeidler Legal Process Outsourcing Limited, con sede legale in 19-22 Lower Baggot Street, Dublino 2, D02 X658, Irlanda, quale agente di servizio (facilities agent) del Gestore relativamente alla Società in Germania, ai sensi dell'Articolo 92 (1) (b) (f) della Direttiva 2009/65/CE, e successive modifiche. L'agente di servizio svolgerà i seguenti compiti:

1. facilitare la gestione delle informazioni e fornire agli investitori l'accesso a procedure e modalità per trattare eventuali reclami degli Azionisti;
2. fornire agli Azionisti, in modo adeguato, informazioni sul prezzo di emissione, vendita, riacquisto o rimborso delle Azioni della Società;
3. mettere a disposizione degli Azionisti, senza alcun costo, il presente Prospetto, lo Statuto della Società, i Documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori (KIID), il rapporto annuale e il rapporto semestrale della Società;
4. fornire agli Azionisti informazioni pertinenti relative ai compiti svolti dall'agente per le strutture in un supporto durevole; e
5. agire come punto di contatto per le comunicazioni con la BaFin.

L'agente per le infrastrutture può essere contattato all'indirizzo: [facilities\\_agent@zeidlerlegalservices.com](mailto:facilities_agent@zeidlerlegalservices.com)

Gli investitori in Germania devono contattare l'Agente amministrativo in relazione all'elaborazione degli ordini di sottoscrizione, riacquisto e rimborso e all'esecuzione di altri pagamenti agli Azionisti in relazione alle loro Azioni ai sensi dell'Articolo 92 (1) (a) della Direttiva 2009/65/CE e successive modifiche.

### Agente per le Informazioni in Germania

Il Gestore ha nominato anche J.P. Morgan AG per svolgere le funzioni di agente per le informazioni della Società nella Repubblica Federale di Germania (l'"**Agente per le Informazioni in Germania**").

Il Prospetto, i Documenti delle informazioni chiave per gli investitori e lo Statuto della Società, i bilanci annuali e le relazioni semestrali possono essere ricevuti gratuitamente, in forma cartacea o elettronica. Il materiale di cui al precedente capitolo "Documenti per le Verifiche" può essere visionato gratuitamente presso l'ufficio dell'Agente per le Informazioni in Germania all'indirizzo sopra indicato. Inoltre, eventuali ulteriori informazioni agli Azionisti sono gratuitamente disponibili presso l'Agente per le Informazioni in Germania, in forma cartacea o elettronica.

Il Valore Patrimoniale Netto per Azione di ciascun Comparto e i prezzi di acquisto e di rimborso insieme agli utili provvisori e all'ammontare complessivo del reddito che si ritiene debba essere percepito dall'Azionista a fronte delle Azioni sono gratuitamente disponibili presso l'Agente per le Informazioni in Germania ogni giorno lavorativo bancario a Francoforte sul Meno.

### Pubblicazione dei prezzi e avvisi per gli Azionisti

Il prezzo di offerta e rimborso delle Azioni più recente sarà gratuitamente disponibile presso il Gestore e l'Agente per le Informazioni in Germania e sarà di norma pubblicato giornalmente sul sito [www.morningstar.de](http://www.morningstar.de).

Inoltre, le eventuali comunicazioni agli Azionisti saranno pubblicate anche su supporto durevole (dauerhafter Datenträger).

Nei seguenti casi, le notifiche agli Azionisti in Germania saranno pubblicate su supporto durevole oltre che sulla Gazzetta federale tedesca (*Bundesanzeiger*):

- Sospensione del riscatto delle Azioni della Società;
- Revoca del management della Società o scioglimento della stessa;
- Modifiche a termini e condizioni non conformi all'attuale politica d'investimento, che pregiudicano diritti essenziali

degli Azionisti o che pregiudicano il rimborso spese che può essere prelevato dalla Società, con indicazione, in forma comprensibile, dei motivi di tali modifiche e dei diritti degli investitori, nonché del modo di ottenere informazioni in proposito;

- In caso di fusione della Società o di uno dei suoi Comparti, informazioni da redigere conformemente all'Articolo 43 della Direttiva 2009/65/CE;
- In caso di conversione della Società o di uno dei suoi Comparti in un fondo feeder, ovvero in caso di conversione in un fondo master, informazioni da redigere conformemente all'Articolo 64 della Direttiva 2009/65/CE.

## Distributori

I potenziali investitori devono rivolgersi al loro Distributore per informazioni sulle commissioni a esso pagate dalla Società.

## GRECIA

La Società è autorizzata a vendere le Azioni di alcuni Comparti agli investitori in Grecia. Gli investitori greci che siano interessati ad acquistare le Azioni possono rivolgersi al Gestore o al proprio consulente finanziario per sapere se le Azioni che intendono acquistare siano autorizzate per la vendita in Grecia. Piraeus Bank S.A. è stata nominata ad agire in veste di distributore e rappresentante e agente incaricato dei pagamenti per la Società in Grecia.

### Agente per le Infrastrutture in Grecia

Il Gestore ha nominato Zeidler Legal Process Outsourcing Limited, con sede legale in 19-22 Lower Baggot Street, Dublino 2, D02 X658, Irlanda, quale agente di servizio (facilities agent) del Gestore relativamente alla Società in Grecia, ai sensi dell'Articolo 92 (1) (b) (f) della Direttiva 2009/65/CE, e successive modifiche. L'agente di servizio svolgerà i seguenti compiti:

1. facilitare la gestione delle informazioni e fornire agli investitori l'accesso a procedure e modalità per trattare eventuali reclami degli Azionisti;
2. fornire agli Azionisti, in modo adeguato, informazioni sul prezzo di emissione, vendita, riacquisto o rimborso delle Azioni della Società;
3. mettere a disposizione degli Azionisti, senza alcun costo, il presente Prospetto, lo Statuto della Società, i Documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori (KIID), il rapporto annuale e il rapporto semestrale della Società;
4. fornire agli Azionisti informazioni pertinenti relative ai compiti svolti dall'agente per le strutture in un supporto durevole; e
5. fungere da punto di contatto per le comunicazioni con la Greek Hellenic Capital Market Commission.

L'agente per le infrastrutture può essere contattato all'indirizzo: [facilities\\_agent@zeidlerlegalservices.com](mailto:facilities_agent@zeidlerlegalservices.com)

Gli investitori in Grecia devono contattare l'Agente amministrativo in relazione all'elaborazione degli ordini di sottoscrizione, riacquisto e rimborso e all'esecuzione di altri pagamenti agli Azionisti in relazione alle loro Azioni ai sensi dell'Articolo 92 (1) (a) della Direttiva 2009/65/CE e successive modifiche.

## HONG KONG

Si noti che: (i) le Azioni di un Comparto che non sia stato autorizzato dalla Securities and Futures Commission di Hong Kong ("HKSF") possono essere offerte o vendute ad Hong Kong mediante il presente Prospetto o qualsiasi altro documento esclusivamente a "investitori professionali" nella definizione fornita nella Parte I dell'Allegato 1 dell'SFO e nella normativa emanata ai sensi dello stesso; e (ii) nessun soggetto pubblicherà o possiederà ai fini della pubblicazione, sia a Hong Kong che altrove, alcun annuncio, invito o documento relativo alle Azioni di tale Comparto che sia diretto a, o i cui contenuti possano risultare accessibili o leggibili dal, pubblico a Hong Kong (salvo qualora consentito ai sensi della normativa sui valori mobiliari di Hong Kong), tranne nel caso di Azioni che vengono vendute o di cui si prevede la vendita esclusivamente a persone fuori da Hong Kong o a "investitori professionali" nella definizione fornita nella Parte I dell'Allegato 1 dell'SFO e nella normativa emanata ai sensi dello stesso.

Fintanto che la Società sarà in possesso dell'autorizzazione della HKSF, le commissioni spettanti ad agenti di vendita per operazioni su Azioni di Comparti autorizzati a Hong Kong non saranno prelevate dal patrimonio della Società o del rispettivo Comparto.

## UNGHERIA

Il presente Prospetto riguarda le Azioni offerte attraverso un collocamento privato e non costituisce forma o parte di

nessuna offerta o invito al pubblico ungherese alla sottoscrizione o all'acquisto di Azioni e non dovrà essere interpretato in tale maniera.

## ISLANDA

Il presente Prospetto è stato emesso in Islanda affinché venga utilizzato da parte degli Investitori Istituzionali Islandesi solo ed esclusivamente ai fini delle opportunità di investimento descritte. Pertanto, il presente Prospetto e la relativa informativa non potranno essere utilizzati per nessun altro scopo o trasmessi ad alcun altro soggetto in Islanda. L'investimento descritto nel presente Prospetto non costituisce un'offerta pubblica di titoli. Non è registrata in Islanda per la pubblica distribuzione con la Financial Supervisory Authority islandese (la "**CBI-FSA**") ai sensi del provvedimento islandese Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) e ai sensi della disposizione n. 30/2003 del Fondo di Investimento e regolamentazioni supplementari. L'investimento non potrà essere offerto o venduto mediante il presente Prospetto o comunque successivamente rivenduto in altra maniera ai sensi dell'Articolo 13 della Regolamentazione sugli OICVM ed ai sensi della disposizione n. 792/2003 del Fondo di Investimento.

### Agente per le Infrastrutture in Islanda

Il Gestore ha nominato Zeidler Legal Process Outsourcing Limited, con sede legale in 19-22 Lower Baggot Street, Dublino 2, D02 X658, Irlanda, quale agente di servizio (facilities agent) del Gestore relativamente alla Società in Islanda, ai sensi dell'Articolo 92 (1) (b) (f) della Direttiva 2009/65/CE, e successive modifiche. L'agente di servizio svolgerà i seguenti compiti:

1. facilitare la gestione delle informazioni e fornire agli investitori l'accesso a procedure e modalità per trattare eventuali reclami degli Azionisti;
2. fornire agli Azionisti, in modo adeguato, informazioni sul prezzo di emissione, vendita, riacquisto o rimborso delle Azioni della Società;
3. mettere a disposizione degli Azionisti, senza alcun costo, il presente Prospetto, lo Statuto della Società, i Documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori (KIID), il rapporto annuale e il rapporto semestrale della Società;
4. fornire agli Azionisti informazioni pertinenti relative ai compiti svolti dall'agente per le strutture in un supporto durevole; e
5. agire come punto di contatto per le comunicazioni con la CBI-FSA.

L'agente per le infrastrutture può essere contattato all'indirizzo: [facilities\\_agent@zeidlerlegalservices.com](mailto:facilities_agent@zeidlerlegalservices.com)

Gli investitori in Islanda devono contattare l'Agente amministrativo in relazione all'elaborazione degli ordini di sottoscrizione, riacquisto e rimborso e all'esecuzione di altri pagamenti agli Azionisti in relazione alle loro Azioni ai sensi dell'Articolo 92 (1) (a) della Direttiva 2009/65/CE e successive modifiche.

## INDIA

L'offerta contemplata nel presente Prospetto non è, e in nessun caso deve essere interpretata come, un'offerta al pubblico in India. Il presente documento non sarà registrato come prospetto presso il Registrar of Companies o qualsiasi altra autorità di regolamentazione in India. Le Azioni non vengono offerte al pubblico per la vendita o la sottoscrizione.

Le azioni possono essere collocate privatamente con un numero limitato di investitori direttamente con l'emittente o solo attraverso intermediari selezionati che hanno stabilito con l'emittente, direttamente o indirettamente, un accordo di offrire Azioni su tale base di collocamento privato. Gli investitori che investono attraverso intermediari che non hanno sottoscritto un accordo di collocamento privato con l'emittente non potranno sottoscrivere le Azioni in India tramite collocamento privato.

I potenziali investitori devono consultare i propri consulenti per sapere se hanno diritto o se sono autorizzati ad acquisire le Azioni. Il presente Prospetto è strettamente riservato ed è stato concepito per l'uso esclusivo da parte del soggetto a cui viene consegnato ed è proibita qualsiasi circolazione, distribuzione, riproduzione o altro uso del Prospetto in tutto o in parte.

## INDONESIA

Il presente Prospetto e qualsiasi altro materiale relativo ai Comparti non sono stati registrati e non saranno registrati presso l'autorità finanziaria della Repubblica indonesiana (ovvero Otoritas Jasa Keuangan/OJK). Il presente Prospetto o qualsiasi altro materiale relativo ai Comparti non deve essere messo in circolazione o distribuito, direttamente o indirettamente, nella Repubblica indonesiana o a cittadini, società o residenti indonesiani, in una modalità che possa costituire un'offerta pubblica ai sensi delle leggi della Repubblica di Indonesia.

## IRLANDA

L'acquisto di Azioni da parte di Residenti Irlandesi è lasciato alla discrezionalità della Società.

Nell'ambito di ciascuna decisione d'investimento con riferimento alla Società, gli investitori in Irlanda sono invitati a consultare il Prospetto, il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori, la relazione annuale più recente e, se pubblicata successivamente, la relazione semestrale più recente della Società. Le modifiche al Prospetto, al Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e allo Statuto sono notificate alla Banca Centrale.

## ISRAELE

Il presente Prospetto non è stato approvato dall'Autorità di vigilanza sui titoli israeliana e sarà distribuito esclusivamente ai residenti in Israele in modo tale da non costituire "*un'offerta al pubblico*" ai sensi delle sezioni 15 e 15a della Legge sui valori mobiliari del 1968 (la "**Legge sui valori mobiliari**") o della sezione 25 della Legge sui trust d'investimento congiunto del 1994 (la "**Legge sui trust d'investimento congiunto**"), a seconda dei casi.

Le Azioni vengono offerte a un numero limitato di investitori (35 investitori o meno su un periodo di 12 mesi) e/o alle categorie di investitori di cui al primo allegato (l'"**Allegato**") alla Legge sui valori mobiliari (gli "**Investitori sofisticati**"), così come di volta in volta modificato, i quali si classificano inoltre come Clienti idonei (così come definiti all'interno del Regolamento in materia di consulenza sugli investimenti, commercializzazione degli investimenti e gestione dei portafogli d'investimento del 1995 (la "**Legge in materia di consulenza sugli investimenti**")); in ogni caso secondo circostanze che rientrino nell'esenzione del collocamento privato o altre esenzioni ai sensi della Legge sui valori mobiliari, la Legge sui trust d'investimento congiunto ed eventuali linee guida, sentenze o ordinanze di volta in volta rilasciate dall'Autorità di vigilanza sui titoli israeliana.

Il destinatario di un'offerta che si identifichi con un Investitore sofisticato sarà tenuto a confermare per iscritto di rientrare in uno dei criteri per essere considerato tale (e in taluni casi, dovrà inoltre fornire una conferma esterna) e di essere a conoscenza delle conseguenze dell'essere classificato come Investitore sofisticato.

Il presente Prospetto non può essere riprodotto o utilizzato per nessun altro fine né potrà essere rilasciato ad altri soggetti oltre a quelli ai quali è stato trasmesso in copia. Quale requisito per la ricezione di una copia del presente Prospetto, i destinatari potrebbero essere obbligati dall'emittente a confermare di essere Investitori sofisticati che acquistino Azioni per proprio conto o, ove applicabile, per conto di altri Investitori sofisticati. Qualora i soggetti che ricevano una copia del presente Prospetto in Israele non siano Investitori sofisticati o non siano stati informati dal Gestore circa il fatto che gli stessi rientrano nel numero limitato di investitori di cui sopra, i suddetti destinatari dovranno tempestivamente restituire il presente Prospetto al Gestore.

I destinatari dell'offerta che acquistino Azioni, procederanno all'acquisto per proprio conto e non allo scopo o con l'intento di distribuire o offrire le suddette Azioni a terze parti (che non siano, nel caso di un destinatario dell'offerta che sia un Investitore sofisticato in quanto istituto bancario, gestori di portafogli o membri della Tel Aviv Stock Exchange, come specificato nell'Allegato, laddove i suddetti destinatari dell'offerta acquistino Azioni per una parte che non sia un Investitore sofisticato).

Il presente Prospetto non è da intendersi quale consulenza in materia d'investimento o strumento finalizzato alla commercializzazione dell'investimento, così come definiti nella Legge in materia di consulenza sugli investimenti. Il Gestore non è autorizzato ai sensi della Legge in materia di consulenza sugli investimenti né dispone dell'assicurazione prevista per i licenziatari ai sensi della stessa. Si invitano gli investitori a richiedere la consulenza di un esperto locale autorizzato in materia d'investimento prima di procedere all'investimento stesso, nonché una consulenza in materia legale, commerciale e fiscale da parte di consulenti locali competenti.

Il presente Prospetto non costituisce un'offerta di vendita o la sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli o quote diversi dalle Azioni offerte ai sensi del presente, né costituisce un'offerta di vendita o la sollecitazione di un'offerta di acquisto da una o più persone in qualunque stato o altra giurisdizione in cui la suddetta offerta o sollecitazione dovessero risultare illegali o in cui il soggetto che effettui tale offerta o sollecitazione non sia abilitato a farlo, o a uno o più soggetti a cui tale offerta o sollecitazione non possano essere rivolte.

## ITALIA

In virtù della registrazione presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("**CONSOB**"), la Società è autorizzata a vendere le Azioni agli investitori in Italia.

Tale informativa è da leggersi contestualmente al Prospetto, ai Documenti delle informazioni chiave per gli investitori, al rendiconto annuale più recente e, se pubblicata successivamente a questo, alla più recente relazione semestrale della Società. Le modifiche sostanziali del Prospetto, dei Documenti delle informazioni chiave per gli investitori e dello Statuto saranno depositate presso la CONSOB.

### Banca Corrispondente in Italia

Il Gestore ha nominato Allfunds Bank, S.A.U. per svolgere funzioni di Agente di pagamento rispetto alla Società in Italia

(l'“Agente di pagamento”). L'Agente di pagamento si è impegnato a mettere a disposizione quanto segue presso i propri uffici siti in Calle de los Padres Dominicos, 7-C.P. 28050 Madrid, e che opera a tal fine dalla propria filiale di Milano, Italia:

- uffici presso i quali potranno essere inviate all'Agente di pagamento richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso delle Azioni e potranno essere pagati agli investitori i proventi di rimborsi, distribuzioni o altri importi spettanti agli Azionisti;
- l'Atto Costitutivo e lo Statuto della Società, la relazione semestrale e il bilancio più recenti, i documenti descritti nel capitolo del Prospetto “Consegna e Verifica dei Documenti”, l'avviso di convocazione dell'assemblea generale annuale della Società e il testo di qualsiasi delibera approvata dalla più recente assemblea generale annuale, nonché l'elenco degli uffici dove gli investitori potranno prenderne visione.

L'Agente di pagamento invierà gratuitamente copia di tali documenti agli investitori che ne faranno richiesta.

## GIAPPONE

Le presenti Azioni non sono state e non saranno registrate ai sensi dell'Articolo 4 Comma 1 della Legge Giapponese sugli Strumenti Finanziari e sulla Borsa (Legge n. 25/1948 e successive modifiche) e pertanto nessuna delle Azioni né partecipazioni potranno essere offerte o vendute direttamente o indirettamente in Giappone o a favore di nessun individuo giapponese o a nessun altro in caso di ri-offerta o ri-vendita direttamente o indirettamente in Giappone o a qualche individuo giapponese salvo che per circostanze che risulteranno comunque in ottemperanza a tutte le leggi, regolamentazioni, linee guida applicabili promulgate dalle rispettive Autorità Governative e di Controllo giapponesi e in vigore nel periodo. A tal proposito per “Soggetto giapponese” si intende qualsiasi soggetto residente in Giappone, inclusa qualsiasi Società o altro organismo di diritto giapponese.

## JERSEY

Il presente Prospetto si riferisce a un collocamento privato e non costituisce un'offerta al pubblico di Jersey di sottoscrivere le Azioni in esso proposte. Nessuna autorizzazione è stata richiesta alle autorità di regolamentazione in relazione all'offerta delle Azioni a Jersey. Poiché l'offerta delle Azioni è rivolta esclusivamente al soggetto al quale il presente Prospetto è consegnato dalla Società o per suo conto le sottoscrizioni saranno accettate solo se provenienti da tali soggetti. Il Prospetto non può essere esibito o utilizzato per nessun altro fine né potrà essere rilasciato ad altri soggetti oltre a quelli ai quali è stato originariamente consegnato.

## LIECHTENSTEIN

In virtù della sua registrazione presso il Finanzmarktaufsicht (“FMA”), la Società è autorizzata a vendere Azioni agli investitori in Liechtenstein.

Tale informativa è da leggersi contestualmente al Prospetto, ai Documenti delle informazioni chiave per gli investitori, al rendiconto annuale più recente e, se pubblicata successivamente a questo, alla più recente relazione semestrale della Società. Le modifiche sostanziali del Prospetto, dei Documenti delle informazioni chiave per gli investitori e dello Statuto saranno comunicate alla FMA.

### Agente per le Infrastrutture in Liechtenstein

Il Gestore ha nominato Zeidler Legal Process Outsourcing Limited, con sede legale in 19-22 Lower Baggot Street, Dublino 2, D02 X658, Irlanda, quale agente di servizio (facilities agent) del Gestore relativamente alla Società in Liechtenstein, ai sensi dell'Articolo 92 (1) (b) (f) della Direttiva 2009/65/CE, e successive modifiche. L'agente di servizio svolgerà i seguenti compiti:

1. facilitare la gestione delle informazioni e fornire agli investitori l'accesso a procedure e modalità per trattare eventuali reclami degli Azionisti;
2. fornire agli Azionisti, in modo adeguato, informazioni sul prezzo di emissione, vendita, riacquisto o rimborso delle Azioni della Società;
3. mettere a disposizione degli Azionisti, senza alcun costo, il presente Prospetto, lo Statuto della Società, i Documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori (KIID), il rapporto annuale e il rapporto semestrale della Società;
4. fornire agli Azionisti informazioni pertinenti relative ai compiti svolti dall'agente per le strutture in un supporto durevole; e
5. agire come punto di contatto per le comunicazioni con la FMA.

L'agente per le infrastrutture può essere contattato all'indirizzo: [facilities\\_agent@zeidlerlegalservices.com](mailto:facilities_agent@zeidlerlegalservices.com)

Gli investitori in Liechtenstein devono contattare l'Agente amministrativo in relazione all'elaborazione degli ordini di sottoscrizione, riacquisto e rimborso e all'esecuzione di altri pagamenti agli Azionisti in relazione alle loro Azioni ai sensi dell'Articolo 92 (1) (a) della Direttiva 2009/65/CE e successive modifiche.

## LUSSEMBURGO

In virtù della registrazione presso la Commission de Surveillance du Secteur Financier (la "CSSF"), la Società è autorizzata a vendere le Azioni agli investitori in Lussemburgo.

Tale informativa è da leggersi contestualmente al Prospetto, ai Documenti delle informazioni chiave per gli investitori, al rendiconto annuale più recente e, se pubblicata successivamente a questo, alla più recente relazione semestrale della Società. Le modifiche sostanziali del Prospetto, dei Documenti delle informazioni chiave per gli investitori e dello Statuto saranno comunicate alla CSSF.

### Agente per le Infrastrutture in Lussemburgo

Il Gestore ha nominato Zeidler Legal Process Outsourcing Limited, con sede legale in 19-22 Lower Baggot Street, Dublino 2, D02 X658, Irlanda, quale agente di servizio (facilities agent) del Gestore relativamente alla Società in Lussemburgo, ai sensi dell'Articolo 92 (1) (b) (f) della Direttiva 2009/65/CE, e successive modifiche. L'agente di servizio svolgerà i seguenti compiti:

1. facilitare la gestione delle informazioni e fornire agli investitori l'accesso a procedure e modalità per trattare eventuali reclami degli Azionisti;
2. fornire agli Azionisti, in modo adeguato, informazioni sul prezzo di emissione, vendita, riacquisto o rimborso delle Azioni della Società;
3. mettere a disposizione degli Azionisti, senza alcun costo, il presente Prospetto, lo Statuto della Società, i Documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori (KIID), il rapporto annuale e il rapporto semestrale della Società;
4. fornire agli Azionisti informazioni pertinenti relative ai compiti svolti dall'agente per le strutture in un supporto durevole; e
5. agire come punto di contatto per le comunicazioni con la CSSF.

L'agente per le infrastrutture può essere contattato all'indirizzo: [facilities\\_agent@zeidlerlegalservices.com](mailto:facilities_agent@zeidlerlegalservices.com)

Gli investitori in Lussemburgo devono contattare l'Agente amministrativo in relazione all'elaborazione degli ordini di sottoscrizione, riacquisto e rimborso e all'esecuzione di altri pagamenti agli Azionisti in relazione alle loro Azioni ai sensi dell'Articolo 92 (1) (a) della Direttiva 2009/65/CE e successive modifiche.

## MALESIA

Poiché l'approvazione da parte della Securities Commission malese ai sensi dell'articolo 212 della Legge malese sui mercati dei capitali e sui servizi (Capital Markets and Services Act) del 2007 non è stata/non verrà ottenuta né il presente Prospetto verrà depositato o registrato presso la Securities Commission malese, le Azioni ivi descritte non sono e non verranno considerate come emesse, rese disponibili o offerte in sottoscrizione o acquisto al o dal pubblico in Malesia, e né il presente Prospetto né qualsiasi documento o altro materiale correlato deve essere distribuito, indotto a essere distribuito o fatto circolare al pubblico in Malesia. Le Azioni e il presente Prospetto informativo saranno resi disponibili esclusivamente alle persone fisiche o giuridiche che rientrino nelle definizioni degli articoli 8, 9, 11, 12 o 13 dell'Allegato 6 della Legge malese sui mercati dei capitali e sui servizi del 2007.

## MESSICO

Le Azioni dei Comparti non sono state né saranno registrate presso l'ufficio nazionale del registro titoli, detenute dalla Commissione nazionale messicana per le banche e, di conseguenza, non possono essere offerte o vendute al pubblico in Messico. La Società, i sottoscrittori o compratori possono offrire e vendere le Azioni dei Comparti in Messico a investitori istituzionali e accreditati, nell'ambito di un collocamento privato, a norma dell'Articolo 8 della Legge sui mercati mobiliari messicani.

## NUOVA ZELANDA

Questo Prospetto non è stato e non sarà depositato presso il Registrar of Financial Service Providers in Nuova Zelanda e non costituisce una nota informativa del prodotto ai sensi del Financial Markets Conduct Act 2013.

I soli investitori con sede in Nuova Zelanda che hanno i requisiti per investire nelle Azioni e ai quali viene proposta l'offerta

contenuta in questo Prospetto sono gli investitori che non necessitano dell'informativa ai sensi della clausola 3(2) dell'Allegato 1 al Financial Market Conduct Act 2013. Nello specifico, gli investitori che sono investitori all'ingrosso ("wholesale investors") secondo il significato di cui alla Clausola 3(2) dell'Allegato 1 del Financial Markets Conduct Act del 2013, sono persone che rientrano in una o più delle seguenti categorie di investitori all'ingrosso: (1) una persona che è una società di investimento ("investment business") secondo il significato di cui alla Clausola 37 dell'Allegato 1 del Financial Markets Conduct Act del 2013, (2) una persona che soddisfa i criteri di attività di investimento specificati nella Clausola 38 dell'Allegato 1 del Financial Markets Conduct Act del 2013, (3) una persona che rientra tra i soggetti "large" secondo il significato di cui alla Clausola 39 dell'Allegato 1 del Financial Markets Conduct Act del 2013 o (4) una persona che è un ente governativo ("government agency") secondo il significato di cui alla Clausola 40 dell'Allegato 1 del Financial Markets Conduct Act del 2013, ovvero in altre circostanze in cui non vi è alcuna violazione del Financial Markets Conduct Act del 2013.

Il presente Prospetto non costituisce un'offerta di vendita o sottoscrizione rivolta a individui in Nuova Zelanda che necessitano dell'informativa ai sensi della Parte 3 del Financial Markets Conduct Act 2013. I soggetti residenti in Nuova Zelanda devono richiedere, di propria iniziativa, un parere legale, fiscale e finanziario in merito alle implicazioni dell'investimento nelle Azioni.

## NORVEGIA

In virtù della sua registrazione presso la Finanstilsynet, la Società è autorizzata a vendere Azioni agli investitori in Norvegia.

Tale informativa è da leggersi contestualmente al Prospetto, ai Documenti delle informazioni chiave per gli investitori, al rendiconto annuale più recente e, se pubblicata successivamente a questo, alla più recente relazione semestrale della Società. Le modifiche sostanziali del Prospetto, dei Documenti delle informazioni chiave per gli investitori e dello Statuto saranno comunicate alla Finanstilsynet.

### Agente per le Infrastrutture in Norvegia

Il Gestore ha nominato Zeidler Legal Process Outsourcing Limited, con sede legale in 19-22 Lower Baggot Street, Dublino 2, D02 X658, Irlanda, quale agente di servizio (facilities agent) del Gestore relativamente alla Società in Norvegia, ai sensi dell'Articolo 92 (1) (b) (f) della Direttiva 2009/65/CE, e successive modifiche. L'agente di servizio svolgerà i seguenti compiti:

1. facilitare la gestione delle informazioni e fornire agli investitori l'accesso a procedure e modalità per trattare eventuali reclami degli Azionisti;
2. fornire agli Azionisti, in modo adeguato, informazioni sul prezzo di emissione, vendita, riacquisto o rimborso delle Azioni della Società;
3. mettere a disposizione degli Azionisti, senza alcun costo, il presente Prospetto, lo Statuto della Società, i Documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori (KIID), il rapporto annuale e il rapporto semestrale della Società;
4. fornire agli Azionisti informazioni pertinenti relative ai compiti svolti dall'agente per le strutture in un supporto durevole; e
5. agire come punto di contatto per le comunicazioni con la Finanstilsynet.

L'agente per le infrastrutture può essere contattato all'indirizzo: [facilities\\_agent@zeidlerlegalservices.com](mailto:facilities_agent@zeidlerlegalservices.com).

Gli azionisti in Norvegia devono contattare l'Agente amministrativo in relazione all'elaborazione degli ordini di sottoscrizione, riacquisto e rimborso e all'esecuzione di altri pagamenti agli Azionisti in relazione alle Azioni ai sensi dell'Articolo 92 (1) (a) della Direttiva 2009/65/CE e successive modifiche.

## PANAMA

Le Azioni non sono state e non verranno registrate presso la National Securities Commission della Repubblica di Panama ai sensi del DL n. 1 dell'8 luglio 1999 (la "**Legge panamense sui titoli**") e non possono essere offerte pubblicamente né vendute a Panama, tranne in alcune transazioni limitate esenti dall'applicazione degli obblighi di registrazione della Legge panamense sui titoli. Le Azioni non beneficiano degli incentivi fiscali previsti dalla Legge panamense sui titoli e non sono soggette al regolamento né alla supervisione da parte della National Securities Commission della Repubblica di Panama.

## REPUBBLICA POPOLARE CINESE

Non è consentita l'offerta o la vendita al pubblico delle Azioni, in forma diretta o indiretta, nella Repubblica popolare cinese (la "**PRC**") (che, a tali effetti, non comprende le Regioni ad amministrazione speciale di Hong Kong e Macao né Taiwan).

Il presente Prospetto non è stato, né sarà soggetto alla China Securities Regulatory Commission (“**CSRC**”) (l’ente di vigilanza sui mercati finanziari), né deve essere approvato/verificato dallo stesso o registrato presso lo stesso o altre competenti autorità governative e di vigilanza della PRC a norma delle leggi e normative vigenti. Il Prospetto non può essere fornito al pubblico nella PRC né essere utilizzato in relazione a offerte di sottoscrizione o vendita di Azioni al pubblico nella PRC. Il presente Prospetto non costituisce un’offerta di vendita, né la sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli al pubblico nella PRC. Le Azioni possono essere offerte o vendute solo agli investitori della Repubblica popolare Cinese idonei che hanno ottenuto la licenza/approvazione dalle autorità governative e regolamentari della RPC per effettuare investimenti offshore in titoli e/o strumenti finanziari lanciati e offerti al di fuori della RPC, incluse le azioni del tipo offerto o venduto, direttamente con l’emittente oppure solo attraverso intermediari selezionati che hanno concordato con l’emittente, direttamente o indirettamente, di mettere a disposizione Azioni su tale base, a condizione che, però, gli investitori che investono attraverso intermediari che non hanno un accordo con l’emittente non potranno sottoscrivere Azioni nella RPC su tale base. Spetta agli investitori della PRC procurarsi tutte le pertinenti autorizzazioni/licenze, verifiche e/o registrazioni governative obbligatorie tra cui, a mero titolo esemplificativo, quelle eventualmente richieste dalla CSRC, dalla State Administration of Foreign exchange (o SAFE, l’autorità competente in materia valutaria), e ottemperare a tutte le pertinenti normative vigenti nella PRC tra cui, a mero titolo di esempio, quelle relative ai cambi e/o agli investimenti esteri.

## PERÙ

Le Azioni dei Comparti non sono state né saranno registrate presso la Superintendencia del Mercado de Valores (la “**SMV**”) e sono collocate mediante offerta privata. Le informazioni fornite agli investitori non sono state controllate dalla SMV. Il presente Prospetto è a uso esclusivo degli investitori istituzionali del Perù e non per distribuzione al pubblico.

## FILIPPINE

**LE AZIONI CHE SONO STATE OFFERTE O VENDUTE NON SONO STATE REGISTRATE PRESSO LA COMMISSIONE TITOLI E BORSA SOGGETTA AL CODICE DI REGOLAMENTAZIONE DEI TITOLI DELLE FILIPPINE (“IL CODICE”). QUALSIASI OFFERTA O VENDITA FUTURA A RIGUARDO SARÀ SOTTOPOSTA AI REQUISITI DI REGISTRAZIONE DEL CODICE A MENO CHE IN VIRTÙ DI CIÒ TALE OFFERTA O VENDITA NON SIA QUALIFICATA COME UNA TRANSAZIONE ESENTE.**

Un’operazione esente include la vendita di Azioni a un investitore sulla base del fatto che l’investitore è un “Acquirente qualificato”, come definito al punto 10.1(l) del Codice.

Nel caso in cui un’offerta o vendita non venga effettuata in conformità a un’operazione esente ai sensi del Codice, con l’acquisto delle Azioni, l’investitore sarà considerato in grado di riconoscere che l’emissione, l’offerta di sottoscrizione o l’acquisto di, o l’invito a sottoscrizione o acquistare, tali Azioni, sono state effettuate al di fuori delle Filippine.

## PORTOGALLO

In seguito alla registrazione presso la Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários (la “**CMVM**”), la Società è autorizzata a vendere Azioni a investitori nel Portogallo ai sensi del Decreto legge 252/2003 del 17 ottobre, ripubblicato con Decreto legge n.71/2010 del 18 giugno e successive modifiche (il “**Decreto legge**”) e del Codice portoghese dei valori mobiliari.

La presente informativa deve essere letta congiuntamente con il Prospetto della Società, i Documenti delle informazioni chiave per gli investitori, la più recente relazione annuale e, qualora pubblicata successivamente, la più recente relazione semestrale. Le modifiche sostanziali del Prospetto, dei Documenti delle informazioni chiave per gli investitori e dello Statuto saranno comunicate alla CMVM.

## COREA DEL SUD

Solo alcune serie o Classi sono state o saranno registrate a scopo di vendita presso la Commissione per i servizi finanziari ai sensi della Legge “Financial Investment Services and Capital Markets Act” (la “**FSCMA**”) (legge sudcoreana sui servizi d’investimento finanziario e sui mercati di capitali). Pertanto, tranne per determinate serie e Classi registrate a norma della legge FSCMA, le Azioni non possono essere offerte, vendute o consegnate, né possono essere offerte, vendute o consegnate a un qualsiasi soggetto che a sua volta le offra o venda, direttamente o indirettamente, in Corea o a qualsiasi residente coreano (secondo la definizione del termine contenuta nel Foreign exchange Transaction Act (Legge sulle transazioni in valuta estera), salvo nei casi consentiti a norma delle leggi e dei regolamenti applicabili vigenti in Corea.

La vendita delle Azioni registrate a norma della legge FSCMA sarà effettuata tramite un distributore coreano autorizzato, e conformemente alle disposizioni della FSCMA e di altre leggi e regolamenti applicabili della Corea.

## SPAGNA

In virtù della registrazione con la Comisión Nacional del Mercado de Valores (la “**CNMV**”), la Società è autorizzata a vendere le Azioni agli investitori in Spagna.

La presente informativa deve essere letta congiuntamente al Prospetto della Società, ai Documenti delle informazioni

chiave per gli investitori, all'ultimo bilancio annuale e, se pubblicata successivamente, alla sua più recente relazione semestrale. Le modifiche sostanziali del Prospetto, dei Documenti delle informazioni chiave per gli investitori e dello Statuto saranno comunicate alla CNMV.

### **Pubblicazione delle quotazioni**

Le quotazioni più recenti delle Azioni possono essere richieste al Gestore e saranno pubblicate quotidianamente laddove richiesto dalle normative locali.

### **SINGAPORE**

L'offerta o l'invito alla sottoscrizione delle Azioni, che sono oggetto del presente Prospetto, non riguarda (relativamente ai Comparti non riconosciuti ai sensi dell'Articolo 287 del Securities and Futures Act (Legge sui valori mobiliari e sui future), Capitolo 289 di Singapore (i "**Comparti non autorizzati**")) gli organismi d'investimento collettivo che siano autorizzati ai sensi dell'Articolo 286 del Securities and Futures Act, Capitolo 289 di Singapore (la "**SFA**") o riconosciuti ai sensi dell'Articolo 287 della SFA. I Comparti non autorizzati non sono riconosciuti né autorizzati presso l'Autorità Monetaria di Singapore (Monetary Authority of Singapore - la "**MAS**") e le Azioni dei Comparti non autorizzati non possono essere offerte sul mercato retail. Il presente Prospetto e qualsiasi altro documento o materiale pubblicato in relazione all'offerta o alla vendita di Azioni dei Comparti non autorizzati non è un "prospetto" nella definizione fornita dall'SFA. Di conseguenza non si applicherà alcuna responsabilità legale ai sensi dell'SFA per il contenuto dei prospetti. L'investitore deve valutare attentamente l'adeguatezza dell'investimento per i suoi fini.

Il presente prospetto non è stato registrato come prospetto presso la MAS. Pertanto il presente prospetto e ogni altro documento o materiale connesso all'offerta, alla vendita o all'invito alla sottoscrizione o all'acquisto di Azioni non potrà essere divulgato o distribuito e nessuna Azione potrà essere offerta o venduta o essere oggetto di invito alla sottoscrizione o all'acquisto sia direttamente che indirettamente a soggetti a Singapore se non (i) a un investitore istituzionale ai sensi dell'Articolo 304 dell'SFA, (ii) a un soggetto pertinente ai sensi dell'Articolo 305(1), o qualsiasi soggetto ai sensi dell'Articolo 305(2) e secondo le condizioni specificate nell'Articolo 305 dell'SFA, o (iii) diversamente in conformità e ai sensi delle condizioni di ogni altra disposizione applicabile dell'SFA.

Laddove le Azioni siano sottoscritte o acquistate ai sensi dell'Articolo 305 da un soggetto pertinente quale:

- (a) una società (non ritenuta essere un investitore accreditato (come definito nell'Articolo 4A dell'SFA)) la cui esclusiva attività è quella di porre in essere investimenti e il cui intero capitale azionario è posseduto da uno o più individui, ciascuno dei quali è un investitore accreditato; o
- (b) un trust (dove il fiduciario non sia un investitore accreditato) il cui unico scopo consista nel detenere investimenti e i cui beneficiari siano persone fisiche rientranti nella definizione di investitore accreditato; i titoli (nella definizione fornita nell'Articolo 239(1) dell'SFA) di società di capitali o i diritti o gli interessi dei beneficiari (comunque descritti) in tale trust non saranno ceduti entro sei mesi da tale società di capitali o trust che abbia acquistato le Azioni ai sensi di un'offerta formulata conformemente all'Articolo 305 dell'SFA tranne:
  - (1) a un investitore istituzionale o a un soggetto pertinente secondo la definizione fornita nell'Articolo 305(5) dell'SFA o a qualsiasi soggetto a seguito di un'offerta indicata negli Articoli 275(1A) o 305A(3)(i)(B) dell'SFA;
  - (2) ove non vi sia stato un corrispettivo, presente o futuro, per il trasferimento;
  - (3) ove il trasferimento avvenga per effetto di legge;
  - (4) come specificato nell'Articolo 305A(5) dell'SFA; oppure
  - (5) come specificato nella Regulation 36 del Regolamento di Singapore "Securities and Futures" del 2005 che disciplina le offerte d'investimento e gli organismi di investimento collettivo.

### **SVEZIA**

In virtù di una decisione della Finansinspektionen (l'"**Autorità svedese di supervisione finanziaria**") dell'8 agosto 2006, la Società è autorizzata a vendere le Azioni al pubblico in Svezia.

Qui di seguito sono elencate le strutture operative a disposizione degli investitori residenti in Svezia e le procedure applicate alla negoziazione delle Azioni della Società. Tale informativa è da leggersi contestualmente al Prospetto, ai Documenti delle informazioni chiave per gli investitori, al rendiconto annuale più recente e, se pubblicata successivamente a questo, alla più recente relazione semestrale della Società. Le modifiche del Prospetto, dei Documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori, dello Statuto o di qualsiasi altro dato saranno disponibili presso gli uffici di Skandinaviska Enskilda Banken AB (l'"**Agente per i Pagamenti in Svezia**"). Le modifiche sostanziali del Prospetto, del Documento delle informazioni chiave per gli investitori e dello Statuto saranno comunicate alla Swedish Financial Supervisory Authority (Autorità svedese di vigilanza).

### Agente per le Infrastrutture in Svezia

Il Gestore ha nominato Zeidler Legal Process Outsourcing Limited, con sede legale in 19-22 Lower Baggot Street, Dublino 2, D02 X658, Irlanda, quale agente di servizio (facilities agent) del Gestore relativamente alla Società in Svezia, ai sensi dell'Articolo 92 (1) (b) (f) della Direttiva 2009/65/CE, e successive modifiche. L'agente di servizio svolgerà i seguenti compiti:

1. facilitare la gestione delle informazioni e fornire agli investitori l'accesso a procedure e modalità per trattare eventuali reclami degli Azionisti;
2. fornire agli Azionisti, in modo adeguato, informazioni sul prezzo di emissione, vendita, riacquisto o rimborso delle Azioni della Società;
3. mettere a disposizione degli Azionisti, senza alcun costo, il presente Prospetto, lo Statuto della Società, i Documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori (KIID), il rapporto annuale e il rapporto semestrale della Società;
4. fornire agli Azionisti informazioni pertinenti relative ai compiti svolti dall'agente per le strutture in un supporto durevole; e
5. agire come punto di contatto per le comunicazioni con la Financial Supervisory Authority svedese.

L'agente per le infrastrutture può essere contattato all'indirizzo: [facilities\\_agent@zeidlerlegalservices.com](mailto:facilities_agent@zeidlerlegalservices.com)

Gli investitori in Svezia devono contattare l'Agente amministrativo in relazione all'elaborazione degli ordini di sottoscrizione, riacquisto e rimborso e all'esecuzione di altri pagamenti agli Azionisti in relazione alle loro Azioni ai sensi dell'Articolo 92 (1) (a) della Direttiva 2009/65/CE e successive modifiche.

### Pubblicazione delle quotazioni

Le quotazioni più recenti delle Azioni possono essere richieste al Gestore e potranno essere pubblicate quotidianamente se previsto dalla normativa locale.

## SVIZZERA

### Rappresentante

Il rappresentante di Neuberger Berman Investment Funds plc (di seguito definita il "**Fondo**" unicamente ai fini di questa sezione del Prospetto) in Svizzera è BNP PARIBAS, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zurigo, Svizzera.

### Agente per i pagamenti

L'Agente per i Pagamenti della Società nominato dal Gestore in Svizzera è BNP PARIBAS, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zurigo, Svizzera.

### Luogo in cui è possibile richiedere i documenti pertinenti

Lo Statuto e l'Atto Costitutivo della Società, il Prospetto, i Documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori, i rendiconti annuali e le relazioni semestrali del Fondo possono essere richiesti gratuitamente al Rappresentante in Svizzera.

### Pubblicazione

- (a) Le pubblicazioni riguardanti la Società e i suoi Comparti vengono fatte in Svizzera sul sito web di Swiss Fund Data AG ([www.swissfunddata.ch](http://www.swissfunddata.ch)).
- (b) Ogni volta che vengono emesse o riscattate Azioni, i prezzi di emissione e di rimborso o il NAV, unitamente a un riferimento che indica "commissioni escluse", vengono pubblicati sul sito web di Swiss Fund Data AG ([www.swissfunddata.ch](http://www.swissfunddata.ch)). I prezzi sono pubblicati per ogni Giorno di Negoziazione.

### Pagamento di retrocessioni e rimborsi

(a) La Società e i suoi agenti possono pagare retrocessioni come remunerazione per l'attività di distribuzione in relazione alle Azioni distribuite in o dalla Svizzera. Questa remunerazione può essere considerata un pagamento per i seguenti servizi in particolare:

- impostazione di processi per la sottoscrizione, la detenzione e la custodia delle Azioni;
- organizzazione di un'ampia distribuzione di Azioni a investitori in buona fede;

- sottoscrizione di Azioni in qualità di “fiduciari” (nominee) per diversi clienti;
- invio o possibilità di accesso ai documenti di marketing, ai documenti richiesti per legge e alle altre pubblicazioni della Società;
- risposta alle domande o inoltro di tali domande al rappresentante in Svizzera perché provveda a rispondere;
- assistenza ai potenziali investitori per la sottoscrizione delle Azioni;
- conservazione della documentazione ai sensi dell'art. 24 par. 3 della Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale (“LICoI”) riguardo alla nomina e alla vigilanza dei distributori aggiuntivi;
- esecuzione delle attività di due diligence in relazione al riciclaggio di denaro, accertando le esigenze dei clienti e le limitazioni alla distribuzione;
- collaborazione con il Gestore per prevenire gli ordini finalizzati al market timing;
- gestione e mantenimento di una piattaforma elettronica di distribuzione e/o informazione;
- incarico di un revisore autorizzato per il controllo della conformità a determinati doveri del Distributore, in particolare riguardo alle disposizioni per i distributori nelle Linee Guida sulla distribuzione degli investimenti collettivi di capitale pubblicate dalla Swiss Funds & Asset Management Association, SFAMA;
- gestione centralizzata delle relazioni e gestione centralizzata dei contratti;
- formazione dei consulenti per la clientela riguardo agli investimenti collettivi di capitale/fondi di investimento; e
- realizzazione di materiale di ricerca.

Le retrocessioni non sono considerate come sconti anche se in definitiva vengono trasmesse, del tutto o in parte, agli investitori.

I destinatari delle retrocessioni devono assicurare divulgazione trasparente e informare gli investitori, senza essere sollecitati e gratuitamente, in merito all'importo della remunerazione da essi eventualmente ricevuta per la distribuzione.

Su richiesta, i destinatari delle retrocessioni devono comunicare gli importi effettivamente ricevuti per la distribuzione degli investimenti collettivi di capitale degli investitori interessati.

(b) Nel caso di attività di distribuzione in o dalla Svizzera, gli agenti della Società possono, su richiesta, effettuare rimborsi direttamente agli investitori. Lo scopo dei rimborsi consiste nel ridurre le commissioni o i costi sostenuti dagli investitori interessati. I rimborsi sono consentiti a condizione che:

- siano prelevati dalle commissioni ricevute dal Gestore, dal Subgestore degli Investimenti o dal Distributore e quindi non rappresentino un onere aggiuntivo per il patrimonio del Comparto;
- siano concessi sulla base di criteri obiettivi;
- siano concessi nello stesso periodo di tempo e nella stessa misura a tutti gli investitori che soddisfano tali criteri obiettivi e fanno richiesta di rimborso.

I criteri obiettivi per la concessione dei rimborsi da parte degli agenti della Società sono i seguenti:

- il volume sottoscritto dagli investitori o il volume totale da essi detenuto nel Comparto oppure, ove applicabile, nella gamma di prodotti del promotore;
- l'importo delle commissioni generate dall'investitore;
- il comportamento di investimento mostrato dall'investitore (ad esempio il periodo di investimento previsto);
- la disponibilità dell'investitore a fornire supporto nella fase di lancio di un investimento collettivo di capitale.

Su richiesta dell'investitore, gli agenti della Società devono comunicare gratuitamente gli importi di tali rimborsi.

### Giurisdizione e foro competente

In relazione alle Azioni distribuite in e dalla Svizzera, la giurisdizione e il foro competente corrispondono alla sede legale del rappresentante in Svizzera.

### TAIWAN

Taluni Comparti hanno ricevuto dalla Financial Supervisory Commission (“FSC”) di Taiwan – ROC l'autorizzazione all'offerta e alla vendita al pubblico da parte di Neuberger Berman Taiwan Limited (l’**Agente Principale**) e dei suoi agenti di vendita a Taiwan. Tali Comparti autorizzati saranno distribuiti a Taiwan esclusivamente dall'Agente Principale e dai suoi agenti di vendita salvo quanto altrimenti consentito dalle leggi, dai regolamenti o dall'FSC. Gli investitori sono invitati a leggere attentamente il Prospetto e l'opuscolo informativo a essi destinato prima di effettuare qualsiasi investimento. L'eventuale traduzione del Prospetto in lingua cinese ha un valore puramente referenziale. In caso di discrepanze fra il Prospetto e la sua traduzione in cinese, fa fede il testo del Prospetto.

In relazione ai Comparti non registrati a Taiwan (i **“Comparti Non Registrati”**), tali Comparti Non Registrati non possono essere venduti, emessi o offerti a Taiwan, fatta eccezione per il collocamento privato attraverso un accordo diretto con l'emittente o solo attraverso intermediari selezionati che hanno stabilito con l'emittente, direttamente o indirettamente, un accordo per rendere disponibili le Azioni su tale base esclusivamente a banche, società di credito, imprese di trust, imprese di assicurazioni, società di titoli, società di partecipazione finanziaria e altri enti o istituzioni qualificate approvate dalla FSC.

(collettivamente, gli "Istituti Finanziari Qualificati") e altre persone giuridiche e persone fisiche che soddisfano criteri specifici ("Altri Investitori Qualificati") in conformità alle disposizioni del collocamento privato dei Regolamenti Taiwan che disciplinano i Fondi Offshore. **I sottoscrittori e gli acquirenti di azioni e/o quote di fondi ai sensi di un collocamento privato a Taiwan devono essere consapevoli del fatto che non è consentita la rivendita delle azioni e/o delle quote di fondi ad eccezione dei seguenti casi: (i) il riscatto da parte dell'istituto di fondi offshore; (ii) il trasferimento a Istituti Finanziari Qualificati e/o ad Altri Investitori Qualificati; (iii) il trasferimento ope legis; o (iv) come altrimenti approvato dall'FSC. I sottoscrittori che investono attraverso intermediari che non hanno sottoscritto un accordo di collocamento privato con l'emittente non potranno sottoscrivere le Azioni a Taiwan tramite collocamento privato.**

I Comparti Non Registrati possono essere resi disponibili tramite unità bancarie offshore (come definite nello statuto R.O.C. per le operazioni bancarie offshore) di banche di Taiwan, unità di titoli offshore (come definiti nello statuto R.O.C. per le operazioni bancarie offshore) di società di titoli di Taiwan o unità assicurative offshore (Come definite nello statuto di R.O.C. per le operazioni bancarie offshore) delle compagnie assicurative di Taiwan. I Comparti Non Registrati possono anche essere messi a disposizione degli investitori taiwanesi al di fuori di Taiwan.

Ad eccezione di quanto indicato nel presente documento, nessuna persona fisica o giuridica a Taiwan è stata autorizzata ad offrire, vendere, fornire consulenza in merito o altrimenti fungere da intermediario nell'offerta e nella vendita dei Comparti Non Registrati a Taiwan. Non è consentita alcuna altra offerta o vendita dei Comparti Non Registrati a Taiwan.

Per ulteriori informazioni sulla disponibilità dei Comparti in questa giurisdizione, contattare i Distributori elencati nel Prospetto.

### THAILANDIA

L'entità che offre le azioni, oggetto del Prospetto, non è in possesso di alcuna licenza, autorizzazione o registrazione in Thailandia. Le azioni offerte nel presente documento non sono state e non saranno registrate o approvate dall'Ufficio della Securities and Exchange Commission thailandese o da qualsiasi altra autorità di regolamentazione della Thailandia. Di conseguenza, le azioni non saranno offerte o vendute, direttamente o indirettamente, al pubblico residente in Thailandia, se non in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili in Thailandia.

Il presente Prospetto e qualsiasi altro documento o materiale relativo alle azioni sono forniti esclusivamente a titolo informativo. I predetti documenti non sono stati né saranno registrati, esaminati, approvati o avallati dall'Ufficio della Securities and Exchange Commission thailandese o da qualsiasi altra autorità di regolamentazione della Thailandia. È vietato diffondere o distribuire i predetti documenti, o consentire che vengano diffusi o distribuiti, direttamente o indirettamente, al pubblico residente in Thailandia, se non in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili in Thailandia. È altresì vietato copiare, pubblicare, riprodurre, diffondere, distribuire o ridistribuire i predetti documenti, o consentire ad altri di farlo, al pubblico residente in Thailandia. Non costituiranno in alcun modo un'offerta, un invito, una sollecitazione, una pubblicità o una consulenza relativa alle azioni per il pubblico residente in Thailandia, salvo in circostanze conformi alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili in Thailandia.

### BAHAMAS

Le Azioni dei Comparti non possono essere offerte né vendute nelle Bahamas salvo in circostanze che non costituiscono un'offerta al pubblico. Le Azioni dei Comparti non possono essere offerte né vendute o comunque cedute in qualsivoglia modo a soggetti che la Banca Centrale delle Bahamas (la "Banca") considera residenti agli effetti del controllo sui cambi, senza la preventiva autorizzazione della Banca stessa.

### PAESI BASSI

In virtù della registrazione presso l'Autorità per i Mercati Finanziari dei Paesi Bassi (Autoriteit Financiële Markten - "AFM"), la Società è autorizzata a vendere le Azioni agli investitori nei Paesi Bassi.

La presente informativa deve essere letta congiuntamente al Prospetto della Società, ai Documenti delle informazioni chiave per gli investitori, all'ultimo bilancio annuo e, se pubblicata successivamente, alla sua più recente relazione semestrale. Le modifiche sostanziali del Prospetto, dei Documenti delle informazioni chiave per gli investitori e dello Statuto saranno comunicate alla AFM.

#### Pubblicazione delle quotazioni

Le quotazioni più recenti delle Azioni possono essere richieste al Gestore e saranno pubblicate quotidianamente laddove richiesto dalle normative locali.

#### Agente per le Infrastrutture nei Paesi Bassi

Il Gestore ha nominato Zeidler Legal Process Outsourcing Limited, con sede legale in 19-22 Lower Baggot Street, Dublino 2, D02 X658, Irlanda, quale agente di servizio (facilities agent) del Gestore relativamente alla Società nei Paesi Bassi, ai

sensi dell'Articolo 92 (1) (b) (f) della Direttiva 2009/65/CE, e successive modifiche. L'agente di servizio svolgerà i seguenti compiti:

1. facilitare la gestione delle informazioni e fornire agli investitori l'accesso a procedure e modalità per trattare eventuali reclami degli Azionisti;
2. fornire agli Azionisti, in modo adeguato, informazioni sul prezzo di emissione, vendita, riacquisto o rimborso delle Azioni della Società;
3. mettere a disposizione degli Azionisti, senza alcun costo, il presente Prospetto, lo Statuto della Società, i Documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori (KIID), il rapporto annuale e il rapporto semestrale della Società;
4. fornire agli Azionisti informazioni pertinenti relative ai compiti svolti dall'agente per le strutture in un supporto durevole; e
5. agire come punto di contatto per le comunicazioni con la AFM.

L'agente per le infrastrutture può essere contattato all'indirizzo: [facilities\\_agent@zeidlerlegalservices.com](mailto:facilities_agent@zeidlerlegalservices.com)

Gli investitori nei Paesi Bassi devono contattare l'Agente amministrativo in relazione all'elaborazione degli ordini di sottoscrizione, riacquisto e rimborso e all'esecuzione di altri pagamenti agli Azionisti in relazione alle loro Azioni ai sensi dell'Articolo 92 (1) (a) della Direttiva 2009/65/CE e successive modifiche.

### EMIRATI ARABI UNITI

Il presente Prospetto e l'informativa ivi contenuta non costituiscono, e non intendono costituire, un'offerta pubblica di titoli negli Emirati Arabi Uniti ("**EAU**"), pertanto non devono essere interpretati in tal senso. Salvo che non siano applicabili le disposizioni della Decisione n. 9/R.M. del 2016 del Presidente del Consiglio di Amministrazione di SCA relative ai regolamenti sui fondi comuni d'investimento o salvo che le deroghe ai regolamenti in materia di promozione o offerta di quote in fondi o azioni esteri (Decisione n. 3/R.M. Del 2017 del Consiglio di Amministrazione di SCA relativa all'organizzazione delle attività promozionali e dell'introduzione, così come successivamente rivista e aggiornata), le Azioni vengono offerte esclusivamente a un numero limitato di investitori sofisticati negli EAU, che siano disposti e in grado di svolgere un'analisi indipendente dei rischi impliciti in un investimento in tali Azioni. Di conseguenza, sulla base delle summenzionate deroghe, l'offerta dei titoli negli EAU sarà rivolta esclusivamente a un numero limitato di investitori esenti negli EAU che rientrino in una delle seguenti categorie di Investitori Qualificati Esenti: la persona giuridica che rispetti almeno una delle seguenti condizioni: (a) il governo federale, governi locali e agenzie governative, istituzioni e autorità interamente di proprietà di quanti sopra indicati; (b) governi stranieri, le rispettive agenzie, istituzioni e autorità o società interamente di proprietà delle suddette entità; (c) entità e organizzazioni internazionali; (d) entità autorizzate dalla SCA o da un'analoga autorità di vigilanza; o (e) una persona giuridica che rispetti, alla data del relativo bilancio più recente, almeno due delle seguenti condizioni: (i) presenti un patrimonio totale pari ad AED 75 milioni; (ii) presenti un reddito annuo netto pari ad AED 150 milioni; (iii) presenti un patrimonio netto o un capitale versato almeno pari ad AED 7 milioni; (ciascuno un "**Investitore Qualificato Esente**"). L'uso del presente Prospetto è esclusivamente riservato al destinatario indicato e non deve essere consegnato né mostrato a qualsiasi altro soggetto (che non sia un dipendente, un agente o un consulente correlato con la controprestazione del destinatario).

Si prega di notare che la maggioranza dei Comparti non sono stati approvati da né autorizzati né registrati presso la Banca Centrale degli EAU, l'Autorità di Vigilanza sui Valori Mobiliari e le Merci, l'Autorità di Vigilanza sui Servizi Finanziari di Dubai o qualsiasi altra pertinente autorità preposta al rilascio di licenze o agenzie governative negli EAU (le "**Autorità di regolamentazione**"). Tuttavia la vendita delle azioni in taluni Comparti che sono stati registrati presso le pertinenti Autorità di regolamentazione verrà effettuata tramite un distributore EAU autorizzato e in conformità alle leggi e ai regolamenti EAU applicabili.

Per ulteriori informazioni sulla disponibilità dei Comparti in questa giurisdizione, contattare i Distributori elencati nel Prospetto.

### STATI UNITI D'AMERICA

Consultare l'Allegato IV.

### URUGUAY

Alcuni Comparti sono stati registrati presso la Sovrintendenza ai Servizi Finanziari della Banca Centrale dell'Uruguay per l'offerta e la vendita al pubblico in Uruguay, tramite un distributore autorizzato e in conformità alle leggi e ai regolamenti uruguaiani applicabili.

Salvo quanto precede, la vendita delle Azioni dei Comparti si qualifica come collocamento privato a norma dell'articolo 2

della Legge uruguayana 18.627. Le Azioni dei Comparti offerte ai sensi di un collocamento privato non possono essere offerte né vendute al pubblico in Uruguay, salvo in circostanze che non costituiscono un'offerta al pubblico ai sensi delle leggi e regolamenti dell'Uruguay. I Comparti offerti ai sensi di un collocamento privato hanno lo stesso status di fondi d'investimento non registrati ai sensi della Legge uruguayana n. 16.774 del 27 settembre 1996 e successive modificazioni.

#### **VENEZUELA**

Ai sensi della legislazione della Repubblica Bolivariana de Venezuela, titoli come quelli descritti nel presente Prospetto non possono essere offerti in Venezuela. Il presente Prospetto non può essere distribuito al pubblico nel territorio del Venezuela.

**ALLEGATO IV**  
**ALTRE IMPORTANTI INFORMAZIONI PER I SOGGETTI STATUNITENSIS**

**Le Azioni non sono state né saranno registrate ai sensi della Legge del 1933 né di alcuna legge sui titoli di uno Stato degli Stati Uniti. La Società non è stata né sarà registrata ai sensi della Legge del 1940 né di altre leggi federali statunitensi. Pertanto, le Azioni non possono essere offerte o vendute, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, salvo in base a un'esenzione dagli obblighi di registrazione della Legge del 1933.**

Le Azioni offerte con il presente Prospetto non sono state approvate né rifiutate dalla SEC o da altre autorità di controllo dei titoli di qualsiasi Stato o di qualsiasi altra giurisdizione USA, o dalla CFTC, e né SEC o altre autorità di controllo dei titoli o la CFTC hanno verificato l'accuratezza o l'adeguatezza del presente Prospetto e delle successive integrazioni, modificazioni o nuove stesure dello stesso di volta in volta. Qualsiasi dichiarazione in senso contrario costituisce reato penale.

L'offerta e la vendita delle Azioni non saranno registrate in base alla Legge del 1933 in virtù dell'esenzione dalla registrazione prevista dal Regolamento S promulgato in applicazione di detta legge. L'offerta ripetuta, la rivendita o il trasferimento di Azioni della Società e/o dei Comparti negli Stati Uniti o a Persone Fisiche o Giuridiche Statunitensi (come definite di seguito) potrà costituire una violazione della Legge degli Stati Uniti in determinati casi; di conseguenza i potenziali investitori o chi chiede di sottoscrivere le Azioni e i successivi cedenti e cessionari delle Azioni saranno tenuti a certificare se sono o meno Persone Fisiche o Giuridiche Statunitensi ai fini dell'adempimento delle leggi USA applicabili in materia di Azioni di qualsiasi Comparto e della Società.

Inoltre, le Azioni non possono essere offerte o vendute a, o per conto o a beneficio di, qualsiasi persona che (i) sia una "*Persona statunitense*" ai sensi della Regulation S della Legge del 1933, (ii) sia una "*Persona degli Stati Uniti*" ai sensi del Codice, o (iii) non sia una "*Persona con sede all'estero*" ai sensi della Norma 3.10 della CFTC (collettivamente, le "**Persone statunitensi**"). Ulteriori dettagli riguardanti ciascuna delle presenti definizioni sono forniti di seguito.

**"Persona statunitense" ai sensi della Regulation S della Legge del 1933**

1. Ai sensi della Disposizione S della Legge del 1933, la definizione "Persona Statunitense" include:
  - (a) qualsiasi persona fisica residente negli Stati Uniti;
  - (b) qualsiasi società di persone o di capitali organizzata o costituita ai sensi del diritto statunitense;
  - (c) qualsiasi asse patrimoniale il cui esecutore o amministratore sia una Persona Statunitense;
  - (d) qualsiasi trust il cui fiduciario sia una Persona Statunitense;
  - (e) qualsiasi agenzia o filiale di un'entità estera, ubicata negli Stati Uniti;
  - (f) qualsiasi conto ad amministrazione non discrezionale o altro conto analogo (esclusi gli assi patrimoniali e i trust), detenuto da un intermediario o da un altro fiduciario a favore o per conto di una Persona Statunitense;
  - (g) qualsiasi conto ad amministrazione discrezionale o altro conto analogo (esclusi gli assi patrimoniali e i trust), detenuto da un intermediario o da un altro fiduciario organizzato, costituito o (se persona fisica) residente negli Stati Uniti; oppure
  - (h) qualsiasi società di persone o società di capitali qualora:
    - (i) sia organizzata e costituita ai sensi delle leggi di un ordinamento straniero; e
    - (ii) sia costituita da una Persona Statunitense principalmente al fine di investire in titoli non registrati ai sensi della Legge del 1933, a meno che non sia organizzata o costituita, e posseduta, da investitori accreditati (nella definizione fornita dall'Articolo 501 (a) della Legge del 1933) che non siano persone fisiche, proprietà né trust.
2. Fermo restando il precedente punto 1., qualsiasi conto ad amministrazione discrezionale o altro conto analogo (eccettuati gli assi ereditari e i trust), detenuto a favore o per conto di una Persona non statunitense da un intermediario o altro fiduciario organizzato, costituito o (se persona fisica) residente negli Stati Uniti, non sarà considerato una "Persona Statunitense".
3. Fermo restando il precedente punto 1., qualsiasi asse patrimoniale, il cui esecutore o amministratore sia un fiduciario professionale e anche una Persona Statunitense, non sarà ritenuto una Persona Statunitense, qualora:
  - (a) un esecutore o amministratore della proprietà diverso da una Persona Statunitense abbia discrezionalità

esclusiva o condivisa in materia di investimenti in relazione ai beni della proprietà; e

- (b) l'asse patrimoniale sia disciplinato da una legislazione estera.
- 4. Fermo restando il precedente punto 1., qualsiasi trust in cui un fiduciario professionale svolga la funzione di fiduciario e sia una Persona Statunitense, non sarà ritenuto una Persona Statunitense qualora un fiduciario diverso da una Persona Statunitense abbia discrezionalità esclusiva o condivisa sul patrimonio del trust e nessun beneficiario del trust (e nessun fiduciante se il trust è revocabile) sia una Persona Statunitense.
- 5. Fermo restando il precedente punto 1., qualsiasi piano previdenziale per lavoratori dipendenti, costituito e amministrato in conformità alle leggi di un paese diverso dagli Stati Uniti nonché alla documentazione e alle prassi consuete in tale paese, non sarà considerato una Persona Statunitense.
- 6. Fermo restando il precedente punto 1., qualsiasi agenzia o filiale di una Persona Statunitense, se ubicata fuori dagli Stati Uniti, non sarà ritenuta una Persona Statunitense qualora:
  - (a) l'agenzia o la filiale operi per validi motivi commerciali; e
  - (b) l'agenzia o filiale svolga attività in campo assicurativo o bancario e sia effettivamente soggetta alla normativa assicurativa o bancaria, a seconda dei casi, nella giurisdizione in cui è ubicata.
- 7. Il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo, la Banca Interamericana di Sviluppo, la Banca Asiatica di Sviluppo, la Banca Africana di Sviluppo, le Nazioni Unite e loro rispettive agenzie, affiliate e piani pensionistici, nonché qualsiasi altra analoga organizzazione internazionale e le sue agenzie, affiliate e piani pensionistici, non saranno considerati "Persone Statunitensi".

#### **Persona degli Stati Uniti ai sensi del Codice**

1. Con riferimento alle persone fisiche, qualsiasi cittadino statunitense o "residente straniero" ("resident alien") nella definizione fornita dalla normativa statunitense sull'imposta sul reddito in vigore di volta in volta. Attualmente, l'espressione "resident alien" è definita ai sensi della normativa statunitense sull'imposta sul reddito per includere generalmente qualsiasi persona fisica che (i) detenga una Scheda di Registrazione degli Stranieri (una "**Green Card**") emessa dal Servizio di Immigrazione e Naturalizzazione statunitense o (ii) soddisfi un test di "presenza continuata". Il test di "presenza continuata" viene generalmente soddisfatto per qualsiasi anno solare corrente se (i) la persona fisica era presente negli Stati Uniti almeno 31 giorni durante tale anno e (ii) la somma del numero di giorni in cui tale persona fisica era presente negli Stati Uniti durante l'anno corrente, di 1/3 del numero di tali giorni durante il primo anno precedente, e di 1/6 del numero di tali giorni durante il secondo anno precedente, corrisponda a o superi i 183 giorni.
2. Con riferimento a persone diverse da quelle fisiche: (i) una società di capitali o società di persone creata o organizzata negli Stati Uniti o ai sensi della normativa degli Stati Uniti o di qualsiasi suo Stato o del Distretto di Columbia; (ii) un trust (A) sul quale un tribunale statunitense può esercitare la supervisione primaria sull'amministrazione o (B) nel quale uno o più Persone Statunitensi hanno l'autorità di controllare tutte le decisioni sostanziali del trust; e (iii) un estate diverso dall'estate estero. Si definisce "estate estero" un estate il cui reddito, proveniente da fonti esterne agli Stati Uniti e non effettivamente collegato allo svolgimento di un'attività commerciale o economica negli Stati Uniti, non può essere incluso nel reddito lordo ai sensi dell'Internal Revenue Code (Codice tributario) statunitense del 1986, e successive modifiche.

#### **Persona con sede all'estero ai sensi della Norma 3.10 della CFTC**

Persona con sede all'estero indica una persona situata al di fuori degli Stati Uniti, dei suoi territori o possedimenti.

#### **Regime fiscale**

GLI ARGOMENTI QUI AFFRONTATI SONO SOLO A FINI INFORMATIVI E SI FOCALIZZANO PRINCIPALMENTE SULLE CONSEGUENZE FISCALI NEGLI STATI UNITI PER I FUTURI AZIONISTI. OGNI FUTURO AZIONISTA DOVREBBE CONSULTARE IL SUO CONSULENTE FISCALE PROFESSIONALE IN RELAZIONE AGLI ASPETTI FISCALI DI UN INVESTIMENTO NELLA SOCIETÀ. LE CONSEGUENZE FISCALI POSSONO VARIARE A SECONDA DELLA PARTICOLARE SITUAZIONE DI UN FUTURO AZIONISTA. INOLTRE, SPECIALI CONSIDERAZIONI (QUI NON DISCUSSE) POSSONO VALERE PER PERSONE CHE NON SONO AZIONISTI DIRETTI NELLA SOCIETÀ MA SI RITIENE POSSIEDANO AZIONI COME RISULTATO DELL'APPLICAZIONE DI CERTE REGOLE DI IMPUTAZIONE.

Né la Società né un qualsiasi Comparto hanno cercato un parere definitivo dall'IRS o qualsiasi altra agenzia federale statale o locale con riguardo a qualsivoglia questione fiscale che incide sulla Società o tale Comparto né la Società o un Comparto hanno ottenuto un parere di un consulente in relazione a qualsiasi problematica fiscale.

Il seguente è un riassunto di certe potenziali conseguenze fiscali federali negli Stati Uniti che potrebbero essere rilevanti

per i futuri azionisti. Le argomentazioni qui contenute non sono una descrizione completa della complessa normativa fiscale in gioco e si basano su leggi esistenti, decisioni giudiziali e regolamenti amministrativi, pareri vincolanti e consuetudini, fattori tutti che sono soggetti a modifica sia retroattiva che ex nunc. Una decisione di investire nella Società dovrebbe basarsi su una valutazione di merito del programma di negoziazione e non su qualsiasi previsto beneficio fiscale statunitense.

### Posizione fiscale USA

Ogni Comparto intende operare come organismo separato a fini di tassazione federale statunitense. Il resto della considerazione sul regime fiscale statunitense dà per scontato che i Comparti saranno ritenuti organismi separati a fini fiscali federali negli USA.

### Scambio e negoziazione USA

L'articolo 864(b)(2) del codice della U.S. Internal Revenue Code del 1986 e successive modifiche (l'"IRC") prevede una clausola di esclusione della responsabilità (la "**Safe Harbor**") applicabile a una società non statunitense (diversa da un operatore su titoli) che intraprende negli Stati Uniti lo scambio di titoli (compresi contratti od opzioni per comprare o vendere titoli) per conto proprio; disposizione secondo la quale tale società non statunitense non sarà ritenuta come operante nella negoziazione o altra attività economica negli Stati Uniti. Il "**Safe Harbor**" prevede anche che una società non statunitense (diversa da un operatore su merci) che è impegnata negli Stati Uniti a negoziare merci per conto proprio non è considerata come operante nella negoziazione o altra attività economica negli Stati Uniti se "le materie prime sono di un genere abitualmente scambiato in una borsa merci organizzata e se tale tipo di transazione si verifica abitualmente in tale sede".

In base a proposte di regolamenti, un contribuente non residente negli Stati Uniti (diverso da un operatore in azioni titoli o derivati) che effettua per conto proprio transazioni negli Stati Uniti in derivati (compresi (i) derivati basati su azioni titoli e certe merci e valute e (ii) certi contratti nozionali principali basati su un tasso di interesse titoli azionari o certe merci e valute) non è ritenuto come operante nella negoziazione o altra attività economica negli Stati Uniti. Sebbene i regolamenti proposti non siano ancora stati approvati, il "Service" ha indicato nel preambolo ai regolamenti proposti che per i periodi precedenti la data effettiva di entrata in vigore dei regolamenti proposti, i contribuenti potrebbero assumere ogni ragionevole posizione in relazione all'applicazione dell'articolo 864(b)(2) dell'"IRC" ai derivati e che una posizione conforme ai regolamenti proposti sarà considerata una posizione ragionevole.

In base a quanto sopra, ogni Comparto intende condurre la sua attività in una maniera tale da soddisfare i requisiti del "**Safe Harbor**". Così le attività di scambio in titoli e materie prime di ogni Comparto non dovrebbero costituire una negoziazione o altra attività economica statunitensi ed eccetto in casi limitati discussi di seguito i Comparti non dovrebbero essere soggetti alla regolare tassazione statunitense sui redditi su nessuno dei loro utili di esercizio. Tuttavia, se le attività di un certo Comparto non erano finalizzate a essere del tipo descritto nel "**Safe Harbor**", tali attività del Comparto potrebbero costituire una negoziazione o altra attività economica statunitensi, nel qual caso tale Comparto sarebbe soggetto a tassazione USA sui redditi e profitti delle filiali a causa del reddito e dei guadagni da quelle attività.

Anche se le attività del Comparto di operazione sui titoli non costituiscano una negoziazione USA o altra attività economica, i guadagni realizzati dalla vendita o atto dispositivo di azioni o titoli (diversi da strumenti di debito con nessuna componente di equity) di Società Holding US Real Property (secondo la definizione dell'Articolo 897 dell'IRC) ("**USRPHC**"), inclusi azioni o titoli di determinati Real Estate Investment Trusts ("**REIT**"), saranno generalmente soggetti a tassazione USA sui redditi su base netta. Tuttavia, un'eccezione importante a questa norma sulla tassazione può trovare applicazione se tale USRPHC ha una classe di azioni che sono regolarmente scambiate su un mercato tradizionale dei titoli e il Comparto in questione non detiene generalmente (e non si ritiene che possedesse secondo certe regole di imputazione) più del 5% del valore di una classe di azioni o titoli regolarmente negoziata di tale USRPHC, in qualsiasi intervallo di tempo durante il periodo di cinque anni che ebbe fine con la data di disposizione. Inoltre, se si dovesse ritenere che un Comparto abbia intrapreso negoziazione USA o altra attività economica statunitense come conseguenza del possedere quote di capitale di società in accomandita semplice in un modello imprenditoriale USA basato sulla partnership o quote di capitale simili, il reddito e il guadagno realizzati da quell'investimento sarebbero soggetti a tassazione USA sui redditi e profitti delle filiali.

### Ritenuta d'imposta negli USA

In generale, ai sensi dell'articolo 881 dell'IRC, una società non statunitense che non conduce negoziazione o altra attività economica negli Stati Uniti è nondimeno soggetta a tassazione con un'aliquota fissa del 30% (o più bassa aliquota della convenzione fiscale se applicabile) sull'importo lordo di certo reddito di fonte statunitense che non è nei fatti connesso con una negoziazione o altra attività economica negli Stati Uniti generalmente pagabile attraverso ritenuta. Il reddito soggetto a tale aliquota fiscale fissa è di natura fissa o determinabile annualmente o periodicamente compresi dividendi e certo reddito da interessi. I Comparti non sono ammissibili ai sensi del trattato fiscale fra Stati Uniti e Irlanda per l'applicazione di aliquote ridotte di ritenuta fiscale sui dividendi e gli interessi percepiti negli USA.

Certi tipi di reddito sono esentati specificamente dalla tassazione del 30% e così non è richiesta ritenuta sui pagamenti di tale reddito a una società non statunitense. La tassazione del 30% non si applica a plusvalenze di fonte statunitense (sia a lungo che a breve termine) o agli interessi pagati a una società non statunitense per i suoi depositi presso banche

statunitensi. La tassazione del 30% non trova applicazione neanche per gli interessi che si qualificano come interessi di portafoglio. Il termine "interessi di portafoglio" include in generale interessi (compreso lo sconto di emissione originario) su un'obbligazione di tipo nominativo che è stata emessa dopo il 18 luglio 1984 e in relazione alla quale il soggetto che dovrebbe altrimenti dedurre e trattenere l'imposta del 30% riceve l'attestazione necessaria sul fatto che il beneficiario dell'obbligazione non è una persona fisica o giuridica statunitense secondo il significato dell'IRC. In alcuni casi gli interessi su obbligazioni al portatore potrebbero anche essere considerati interessi di portafoglio.

Il trattamento fiscale negli USA di ogni detrazione sulle commissioni attuata da un Sub-gestore degli Investimenti statunitense a una "Persona non statunitense" non è del tutto chiaro. Una ritenuta d'imposta statunitense potrebbe essere applicata a una tale detrazione. Le "Persone non statunitensi" sono vivamente pregate di consultare i loro consulenti fiscali sulle conseguenze fiscali negli USA di un investimento nella Società e la ricezione di tali pagamenti.

### Rimborso di Azioni

Il guadagno realizzato da azionisti che non sono persone statunitensi secondo il significato dell'IRC ("**azionisti non statunitensi**") al momento della vendita, dello scambio o del rimborso di Azioni in funzione di immobilizzazioni, non dovrebbe essere soggetto in generale a tassazione federale statunitense sui redditi, fermo restando che il guadagno non sia nei fatti collegato con la conduzione di negoziazione o altra attività economica negli USA. Tuttavia, nel caso di persone fisiche straniere non residenti, tale guadagno sarà soggetto a tassazione USA del 30% (o più bassa tassazione da convenzione fiscale) se (i) tale persona è presente negli Stati Uniti per 183 giorni o più durante l'anno d'imposta (sulla base del calendario convenzionale a meno che la persona fisica straniera non residente abbia in precedenza stabilito un differente anno d'imposta) e (ii) tale guadagno è derivato da fonti statunitensi.

In generale la fonte di guadagno al momento della vendita, scambio o rimborso di Azioni è determinata dal luogo di residenza dell'azionista. Allo scopo di stabilire la fonte del guadagno, l'IRC definisce la residenza in maniera tale che potrebbe portare alla conseguenza per cui una persona fisica, che è altrimenti uno straniero non residente con riguardo agli Stati Uniti, possa essere trattato come residente negli USA solo ai fini di determinare la fonte del reddito. Ogni persona fisica potenziale azionista che prevede di trovarsi negli Stati Uniti per 183 giorni o più (in qualsiasi anno d'imposta) dovrebbe consultare il suo consulente fiscale in relazione alla possibile applicazione di tale disposizione.

Il guadagno realizzato da un azionista non statunitense impegnato nella conduzione di negoziazione o altra attività economica negli Stati Uniti sarà sottoposto a tassazione USA federale sui redditi al momento della vendita, scambio o rimborso di Azioni, se tale guadagno è nei fatti connesso con la sua negoziazione o altra attività economica statunitense.

Si potrebbe richiedere ad azionisti non statunitensi di provvedere alla certificazione alla Società o ai Comparti sul beneficiario delle Azioni e la qualità di soggetto non statunitense di tale beneficiario, al fine di essere esentati da obblighi informativi statunitensi e ritenuta di riserva su un rimborso di Azioni.

### Imposte sulle donazioni e sui trasferimenti fondiari

Persone fisiche che possiedono Azioni e non sono né attuali né precedenti cittadini statunitensi o residenti negli USA (così come definito a fini di imposte sulle donazioni e sui trasferimenti fondiari) non sono soggette a imposte statunitensi sulle donazioni e i trasferimenti fondiari in relazione alla loro proprietà di tali Azioni.

### Altre giurisdizioni

Interessi, dividendi e altro tipo di reddito realizzati da un Comparto per mezzo di fonti non statunitensi e plusvalenze conseguite con la vendita di titoli di emittenti non statunitensi potrebbero essere soggetti a ritenuta e altri tributi prelevati dalla giurisdizione nella quale il reddito ha la sua fonte. È impossibile prevedere il tasso d'imposta straniera che tale Comparto pagherà dal momento che l'ammontare del patrimonio da investire nei vari Paesi e l'abilità del Comparto in questione di ridurre tali tributi non sono conosciuti.

### Cambiamenti futuri nel diritto applicabile

La descrizione di cui sopra sulle conseguenze fiscali da reddito negli USA di un investimento nei e sulle operazioni della Società e dei Comparti è basata su leggi e regolamenti che sono soggetti a cambiamento in via legislativa, giudiziale o amministrativa. Potrebbero essere promulgate altre leggi che sottoporrebbero la Società o i Comparti a tributi sui redditi o assoggetterebbero gli azionisti ad aumentati tributi sui redditi.

**FATCA**

Si invitano gli investitori a consultare anche il paragrafo “**FATCA**” nel capitolo “*Regime fiscale*”.

**Altre tassazioni**

I futuri azionisti dovrebbero consultare il proprio consulente in merito alla legislazione fiscale e i regolamenti di ogni altra giurisdizione che potrebbero essere loro applicati.

LA TASSAZIONE ED ALTRE QUESTIONI DESCRITTE IN QUESTO PROSPETTO NON COSTITUISCONO E NON DOVREBBERO ESSERE CONSIDERATE CONSULENZA LEGALE O FISCALE PER I FUTURI AZIONISTI.

**ALLEGATO V**  
**ELENCO DEI DELEGATI E SUB-DELEGATI**

| <b>PAESE IN CUI È DEPOSITATO IL PATRIMONIO</b> | <b>SUBDEPOSITARIO</b>                                                                                          |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Argentina                                      | CITIBANK, N.A. BUENOS AIRES BRANCH                                                                             |
| Australia                                      | HSBC BANK AUSTRALIA LIMITED FOR THE HONGKONG AND SHANGHAI<br>BANKING CORPORATION LIMITED (HSBC)                |
| Austria                                        | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG                                                                                      |
| Bahrain *                                      | HSBC BANK MIDDLE EAST LIMITED, BAHRAIN BRANCH FOR THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED (HSBC) |
| Belgio                                         | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES                                                                                |
| Botswana *                                     | STANDARD CHARTERED BANK BOTSWANA LIMITED FOR STANDARD CHARTERED BANK                                           |
| Brasile *                                      | CITIBANK, N.A. - SAO PAULO                                                                                     |
| Canada                                         | RBC INVESTOR SERVICES TRUST FOR ROYAL BANK OF CANADA (RBC)                                                     |
| Cile *                                         | BANCO DE CHILE FOR CITIBANK, N.A.                                                                              |
| Cina *                                         | STANDARD CHARTERED BANK (CHINA) LIMITED FOR STANDARD CHARTERED BANK                                            |
| Cina *                                         | HSBC BANK (CHINA) COMPANY LIMITED FOR THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED (HSBC)             |
| Cina *                                         | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED (ICBC)                                                         |
| Colombia *                                     | CITITRUST COLOMBIA S.A., SOCIEDAD FIDUCIARIA FOR CITIBANK, N.A.                                                |
| Croazia *                                      | ZAGREBACKA BANKA D.D. FOR UNICREDIT BANK AUSTRIA AG                                                            |
| Cipro                                          | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES                                                                                |
| Repubblica Ceca                                | CITIBANK EUROPE PLC, ORGANIZACNI SLOZKA FOR CITIBANK, N.A.                                                     |
| Danimarca                                      | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL), DANMARK BRANCH                                                        |
| Egitto *                                       | HSBC BANK EGYPT S.A.E. FOR THE HONG KONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED (HSBC)                       |
| Finlandia                                      | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL), HELSINKI BRANCH                                                       |

MPY/775934-000009/39391085v22

\* In questi mercati, la liquidità detenuta dai clienti dei delegati e sub-delegati della Banca Depositaria è un'obbligazione di deposito del sub-depositario. Per tutti gli altri mercati, la liquidità detenuta dai clienti dei delegati e sub-delegati della Banca Depositaria è un'obbligazione di deposito di BBH & Co. o di una delle sue affiliate.

**PAESE IN CUI È DEPOSITATO IL PATRIMONIO**
**SUBDEPOSITARIO**

|                                   |                                                                                                                |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Francia                           | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES                                                                                |
| Germania                          | BNP PARIBAS S.A. NIEDERLASSUNG DEUTSCHLAND                                                                     |
| Ghana *                           | STANDARD CHARTERED BANK GHANA LIMITED FOR STANDARD CHARTERED BANK                                              |
| Grecia                            | HSBC BANK PLC - ATHENS BRANCH FOR THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED (HSBC)                 |
| Hong Kong (mercato nazionale)     | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LIMITED FOR STANDARD CHARTERED BANK                                        |
| Hong Kong (Bond Connect Offshore) | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LIMITED FOR STANDARD CHARTERED BANK                                        |
| Hong Kong (Stock Connect SPSA)    | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED (HSBC)                                                   |
| Ungheria                          | UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT FOR UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT AND UNICREDIT BANK AUSTRIA AG                        |
| Islanda *                         | LANDSBANKINN HF.                                                                                               |
| India *                           | CITIBANK, N.A.- MUMBAI BRANCH                                                                                  |
| Indonesia                         | CITIBANK, N.A.- JAKARTA BRANCH                                                                                 |
| Irlanda                           | HSBC BANK PLC                                                                                                  |
| Israele                           | CITIBANK, N.A., ISRAEL BRANCH                                                                                  |
| Italia                            | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - MILAN BRANCH                                                                 |
| Giappone                          | THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ LTD                                                                           |
| Giappone                          | MUFG BANK LTD                                                                                                  |
| Kenya *                           | STANDARD CHARTERED BANK KENYA LIMITED FOR STANDARD CHARTERED BANK                                              |
| Kuwait *                          | HSBC BANK MIDDLE EAST LIMITED - KUWAIT BRANCH FOR THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED (HSBC) |
| Lettonia                          | (CLEARSTREAM) BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. (BBH&CO.)                                                          |
| Lituania                          | (CLEARSTREAM) BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. (BBH&CO.)                                                          |
| Malesia*                          | STANDARD CHARTERED BANK MALAYSIA BERHAD FOR STANDARD CHARTERED BANK                                            |
| Mauritius*                        | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION                                                                  |

MPY/775934-000009/39391085v22

\* In questi mercati, la liquidità detenuta dai clienti dei delegati e sub-delegati della Banca Depositaria è un'obbligazione di deposito del sub-depositario. Per tutti gli altri mercati, la liquidità detenuta dai clienti dei delegati e sub-delegati della Banca Depositaria è un'obbligazione di deposito di BBH & Co. o di una delle sue affiliate.

**PAESE IN CUI È DEPOSITATO IL PATRIMONIO**
**SUBDEPOSITARIO**

|                 |                                                                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | LIMITED (HSBC) - MAURITIUS BRANCH                                                                         |
| Messico         | BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA (BANAMEX) FOR CITIBANK, N.A.                                                 |
| Marocco         | CITIBANK MAGHREB FOR CITIBANK, N.A.                                                                       |
| Namibia *       | STANDARD BANK NAMIBIA LTD. FOR STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LIMITED                                      |
| Paesi Bassi     | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES                                                                           |
| Nuova Zelanda   | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED (HSBC) - NEW ZEALAND BRANCH                         |
| Nigeria *       | STANBIC IBTC BANK PLC FOR STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LIMITED                                           |
| Norvegia        | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL), OSLO BRANCH                                                      |
| Pakistan*       | STANDARD CHARTERED BANK (PAKISTAN) LIMITED FOR STANDARD CHARTERED BANK                                    |
| Perù*           | CITIBANK DEL PERU S.A. FOR CITIBANK, N.A.                                                                 |
| Filippine*      | STANDARD CHARTERED BANK - PHILIPPINES BRANCH                                                              |
| Polonia         | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (BHW) FOR CITIBANK NA                                                        |
| Portogallo      | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES                                                                           |
| Qatar *         | HSBC BANK MIDDLE EAST LTD - QATAR BRANCH FOR THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED (HSBC) |
| Romania         | CITIBANK EUROPE PLC, DUBLIN - SUCURSALA ROMANIA FOR CITIBANK, N.A                                         |
| Russia *        | AO CITIBANK FOR CITIBANK, N.A.                                                                            |
| Arabia Saudita* | HSBC SAUDI ARABIA                                                                                         |
| Arabia Saudita* | SAUDI AWWAL BANK (SAB) FOR THE HONG KONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED (HSBC)                  |
| Serbia *        | UNICREDIT BANK SERBIA JSC FOR UNICREDIT BANK AUSTRIA AG                                                   |
| Singapore       | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED (HSBC) - SINGAPORE BRANCH                           |
| Slovacchia      | CITIBANK EUROPE PLC, POBOCKA ZAHRANICNEJ BANKY FOR CITIBANK N.A.                                          |
| Sudafrica       | STANDARD CHARTERED BANK, JOHANNESBURG BRANCH                                                              |

MPY/775934-000009/39391085v22

\* In questi mercati, la liquidità detenuta dai clienti dei delegati e sub-delegati della Banca Depositaria è un'obbligazione di deposito del sub-depositario. Per tutti gli altri mercati, la liquidità detenuta dai clienti dei delegati e sub-delegati della Banca Depositaria è un'obbligazione di deposito di BBH & Co. o di una delle sue affiliate.

**PAESE IN CUI È DEPOSITATO IL PATRIMONIO**
**SUBDEPOSITARIO**

|                              |                                                                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corea del Sud *              | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED - KOREA BRANCH                           |
| Spagna                       | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA                                                             |
| Sri Lanka *                  | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED (HSBC) - SRI LANKA BRANCH                |
| Svezia                       | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL)                                                        |
| Svizzera                     | CREDIT SUISSE AG                                                                               |
| Svizzera                     | UBS SWITZERLAND AG                                                                             |
| Taiwan *                     | STANDARD CHARTERED BANK (TAIWAN) LTD FOR STANDARD CHARTERED BANK                               |
| Thailandia                   | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED (HSBC) - THAILAND BRANCH                 |
| Transnazionale (EUROCLEAR)   | BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. (BBH&CO.)                                                        |
| Transnazionale (CLEARSTREAM) | BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. (BBH&CO.)                                                        |
| Turchia                      | CITIBANK ANONIM SIRKETI FOR CITIBANK, N.A.                                                     |
| Uganda *                     | STANDARD CHARTERED BANK UGANDA LIMITED FOR STANDARD CHARTERED BANK                             |
| Emirati Arabi Uniti *        | HSBC BANK MIDDLE EAST LIMITED FOR THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED (HSBC) |
| Regno Unito                  | HSBC BANK PLC                                                                                  |
| Uruguay                      | BANCO ITAU URUGUAY S.A. FOR BANCO ITAU URUGUAY S.A. AND ITAU UNIBANCO S.A.                     |
| Vietnam *                    | HSBC BANK (VIETNAM) LTD. FOR THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED (HSBC)      |
| Zambia *                     | STANDARD CHARTERED BANK ZAMBIA PLC FOR STANDARD CHARTERED BANK                                 |
| Zimbabwe *                   | STANDARD CHARTERED BANK ZIMBABWE LIMITED FOR STANDARD CHARTERED BANK                           |
| Stati Uniti                  | BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.                                                                  |

Il presente GCNL è valido alla data ivi specificata e può essere aggiornato di volta in volta da BBH. Una copia dell'attuale GCNL è disponibile su richiesta.

MPY/775934-000009/39391085v22

\* In questi mercati, la liquidità detenuta dai clienti dei delegati e sub-delegati della Banca Depositaria è un'obbligazione di deposito del sub-depositario. Per tutti gli altri mercati, la liquidità detenuta dai clienti dei delegati e sub-delegati della Banca Depositaria è un'obbligazione di deposito di BBH & Co. o di una delle sue affiliate.

## ALLEGATO VI INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOSTENIBILITÀ

Il presente Allegato VI contiene alcune informazioni generali relative all'SFDR e al Regolamento sulla tassonomia.

### REGOLAMENTO RELATIVO ALL'INFORMATIVA SULLA SOSTENIBILITÀ NEL SETTORE DEI SERVIZI FINANZIARI (SFDR)

Il Regolamento SFDR mira a istituire un quadro paneuropeo per facilitare gli investimenti sostenibili, prevedendo un approccio armonizzato in materia di divulgazione delle informazioni relative alla sostenibilità agli investitori nel settore dei servizi finanziari dell'Unione europea. In assenza di tale armonizzazione, i singoli Stati membri dell'UE sarebbero liberi di adottare norme sugli obblighi di informativa divergenti, o di sviluppare approcci diversi, con conseguenti condizioni di concorrenza disomogenee e/o di barriere all'ingresso per i gestori patrimoniali che desiderano rendere disponibili i prodotti finanziari nel mercato interno dell'Unione europea. La portata del Regolamento SFDR è estremamente ampia, con una gamma molto vasta di prodotti finanziari (ad es. fondi OICVM, FIA, piani pensionistici, ecc.) e partecipanti al mercato finanziario (ad es. responsabili e consulenti d'investimento autorizzati nell'Unione europea). Il Regolamento mira a ottenere una maggiore trasparenza sul modo in cui i partecipanti al mercato finanziario integrano i Rischi di Sostenibilità nelle loro decisioni di investimento e sulla considerazione degli impatti negativi sulla sostenibilità nel processo di investimento. Gli obiettivi del Regolamento SFDR sono: (i) rafforzare la protezione degli investitori dei prodotti finanziari, (ii) migliorare le informazioni rese disponibili agli investitori dai partecipanti ai mercati finanziari e (iii) migliorare le informazioni rese disponibili agli investitori in merito ai prodotti finanziari, consentendo tra l'altro agli investitori di prendere decisioni informate sugli investimenti.

Ai fini del Regolamento SFDR, ciascun Comparto della Società si qualifica come prodotto finanziario.

Per quanto riguarda i Comparti che (i) promuovono caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di queste (un **"Comparto ex articolo 8"**), o (ii) hanno come obiettivo d'investimento l'Investimento Sostenibile (un **"Comparto ex articolo 9"**), le informazioni precontrattuali conformi all'SFDR, compresa la conferma se il Comparto in questione è un Comparto ex articolo 8 o un Comparto ex articolo 9, sono riportate nel Supplemento per il Comparto in questione, in particolare nell'Allegato SFDR per tale Comparto. I potenziali investitori devono esaminare attentamente il Supplemento, insieme all'Allegato SFDR, per comprendere meglio l'orientamento all'investimento sostenibile del Comparto interessato.

I Comparti che non (i) promuovono caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di queste, né (ii) hanno un obiettivo di Investimento Sostenibile, sono classificati ai sensi della SFDR come un prodotto finanziario ex articolo 6 (di seguito **"Comparto ex articolo 6"**). Alcuni Comparti ex Articolo 6 possono applicare la Politica di stewardship e investimenti sostenibili e integrare la considerazione dei Rischi di sostenibilità nel processo decisionale d'investimento e, in tal caso, ciò sarà specificato nel relativo Supplemento.

Per gli altri Comparti ex Articolo 6, il Gestore e/o il Subgestore degli Investimenti non applicheranno la Politica di stewardship e investimenti sostenibili e hanno ritenuto che la considerazione dei Rischi di sostenibilità non sia rilevante per la strategia specifica di tale Comparto ex Articolo 6, in quanto detta strategia non ne supporta l'integrazione.

Per ulteriori dettagli sul modo in cui un Comparto si conforma ai requisiti di informativa dell'SFDR, si rimanda al relativo Supplemento e all'Allegato SFDR di accompagnamento (se presente) per quel Comparto.

### REGOLAMENTO SULLA TASSONOMIA

Il Regolamento sulla tassonomia mira a stabilire un quadro normativo per classificare le attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale (altrimenti note come attività allineate alla tassonomia), modificando al contempo alcuni requisiti di comunicazione dell'SFDR. Esso stabilisce criteri armonizzati per determinare se un'attività economica sia considerata sostenibile dal punto di vista ambientale e delinea una serie di obblighi di comunicazione al fine di migliorare la trasparenza e permettere un confronto obiettivo dei prodotti finanziari per quanto riguarda la percentuale dei loro investimenti che contribuiscono ad attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale.

Il Regolamento sulla tassonomia stabilisce un elenco delle attività economiche e dei criteri di performance per valutare il contributo di tali attività a sei obiettivi ambientali, vale a dire (i) mitigazione dei cambiamenti climatici; (ii) adattamento ai cambiamenti climatici; (iii) uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine; (iv) transizione verso un'economia circolare; (v) prevenzione, controllo e protezione dell'inquinamento; (vi) ripristino della biodiversità e degli ecosistemi (gli **"Obiettivi ambientali"**). A decorrere dal 1° gennaio 2022 si tiene conto del fatto che gli investimenti sottostanti dei Comparti ex articolo 8 ed ex articolo 9 contribuiscano o meno alla mitigazione dei cambiamenti climatici e/o all'adattamento ai cambiamenti climatici. Considerazione degli altri quattro Obiettivi ambientali applicati dal 1° gennaio 2024.

In conformità al Regolamento sulla tassonomia, gli investimenti di dei Comparti sono considerati *attività economica sostenibile dal punto di vista ambientale* quando: (1) tale attività contribuisce in modo sostanziale ad uno o più Obiettivi

ambientali; (2) tale attività non danneggia in modo significativo alcuno degli Obiettivi ambientali, conformemente al Regolamento sulla tassonomia; (3) tale attività è svolta nel rispetto delle garanzie minime di cui al Regolamento sulla tassonomia; (4) tale attività è conforme ai criteri tecnici di screening stabiliti dalla Commissione europea in conformità del Regolamento sulla tassonomia. Va osservato che il principio di non danneggiare in modo significativo ("do no significant harm") si applica solo agli investimenti sottostanti dei Comparti che tengono conto dei criteri UE per le attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale.

Il Regolamento sulla tassonomia si basa anche sui requisiti dell'SFDR per i Comparti ex articolo 8 ed ex articolo 9, ponendo ulteriori obblighi di informazione sui Comparti che investono in attività economiche che contribuiscono a uno o più Obiettivi ambientali. Il Regolamento sulla tassonomia prevede che il Gestore indichi (i) come e in quale misura ha utilizzato il Regolamento sulla tassonomia per determinare la sostenibilità degli investimenti sottostanti dei Comparti; (ii) a quale Obiettivo ambientale contribuiscono gli investimenti sottostanti.

Ai fini del Regolamento sulla tassonomia, gli investimenti sottostanti di tutti i Comparti ex articolo 6 non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale.

### POLITICA DI STEWARDSHIP E INVESTIMENTI SOSTENIBILI

Neuberger Berman crede da tempo che i fattori rilevanti ambientali, sociali o di governance finanziariamente rilevanti costituiscano un importante driver di crescita per i rendimenti degli investimenti a lungo termine sia dal punto di vista dell'opportunità che da quello della mitigazione del rischio. L'obiettivo di Neuberger Berman è quello di offrire ai propri clienti risultati d'investimento convincenti nel lungo termine, supportandoli nel raggiungimento dei propri obiettivi d'investimento. Neuberger Berman è altresì consapevole che, per alcuni clienti, i risultati che i loro portafogli consentono di ottenere rappresentano una considerazione importante unitamente alla performance degli investimenti. Neuberger Berman riconosce che la determinazione della rilevanza finanziaria di fattori ambientali, sociali o di governance, come la determinazione della rilevanza finanziaria di qualsiasi altro fattore, deve essere incorporata in modo coerente con la classe di attività, l'obiettivo e lo stile di investimento specifici di ogni strategia di investimento.

La Politica di stewardship e investimenti sostenibili di Neuberger Berman ("**Politica di stewardship e investimenti sostenibili**") fornisce un ampio quadro di riferimento per l'integrazione di fattori ambientali, sociali o di governance finanziariamente rilevanti nella gestione degli investimenti per i clienti che cercano diversi livelli di integrazione. Nella gestione di determinati Comparti, il Gestore e il Subgestore degli Investimenti prendono in considerazione la Politica di stewardship e investimenti sostenibili nella scelta degli investimenti da effettuare per ogni dato Comparto. In questo modo, il Gestore o il Subgestore degli Investimenti integrano i fattori finanziariamente rilevanti nel processo decisionale in materia di investimenti. L'approccio specifico all'integrazione adottato dal Gestore e/o dal Subgestore degli Investimenti nei confronti di un Comparto dipenderà da molteplici fattori, tra cui (i) gli obiettivi della strategia del Comparto, (ii) le attività detenute da tale Comparto, (iii) l'orizzonte temporale dell'investimento, (iv) eventuali ricerche specifiche intraprese dal Gestore e/o dal Subgestore degli Investimenti, (v) una valutazione del probabile impatto dei Rischi di sostenibilità sui rendimenti del Comparto e (vi) il processo d'investimento complessivo.

Il team di gestione del portafoglio del Gestore e/o del Subgestore degli Investimenti, a seconda del caso, stabilisce se i fattori ambientali, sociali o di governance finanziariamente rilevanti possono essere un driver importante per i rendimenti degli investimenti a lungo termine e se è nel migliore interesse finanziario dei clienti di Neuberger Berman integrare questi fattori nei processi d'investimento laddove siano ritenuti potenzialmente rilevanti in termini finanziari. Ciò potrebbe influire sulla costruzione del portafoglio. La Politica di stewardship e investimenti sostenibili richiede che ogni team di gestione del Comparto effettui una propria ricerca sui fattori ambientali, sociali o di governance finanziariamente rilevanti affinché possano essere considerati insieme ad altri fattori come parte integrante del processo di investimento complessivo. Il team di gestione del Comparto ha inoltre accesso a un'ampia gamma di fonti di dati e di fornitori di servizi di ricerca, nonché alle funzionalità di analisi avanzate del team Data Science di Neuberger Berman. Il team di gestione del Comparto può anche accedere alle analisi di fornitori terzi di servizi di ricerca in materia ambientale, sociale e di governance per integrare le proprie attività di ricerca.

Ove indicato nel Supplemento o nel pertinente Allegato SFDR, i gestori di portafoglio si impegnano direttamente con i team di gestione delle società partecipate per determinati Comparti. Neuberger Berman ritiene che il coinvolgimento sia importante e che sia responsabilità di ciascun team di gestione del Comparto, ove rilevante dal punto di vista finanziario, impegnarsi su argomenti correlati alla sostenibilità nell'ambito del dialogo continuo con i dirigenti senior delle emittenti beneficiarie degli investimenti. In particolare, secondo Neuberger Berman il coinvolgimento è un dialogo bidirezionale tra Neuberger Berman stessa e un emittente su argomenti rilevanti relativi all'entità in questione, in cui il team di Neuberger Berman fornisce un contesto e feedback sulle aree di interesse o sulle opportunità di miglioramento. In Neuberger Berman, i portfolio manager sono incoraggiati a valutare le strutture di governance delle società, la qualità della supervisione dei consigli di amministrazione e le caratteristiche dei diritti degli azionisti. Le tipologie di impegno intrapreso possono comprendere incontri individuali in presenza o in conference call, incontri individuali in occasione di conferenze, riunioni di piccoli gruppi in cui si instaura un dialogo significativo con una società e visite in sede/incontri di due diligence che comportano valutazioni o colloqui approfonditi in materia di rischi e opportunità. I team di gestione degli investimenti di Neuberger Berman possono avere altre tipologie di interazioni che non classificano come coinvolgimento. Esempi di interazioni non classificate come coinvolgimento possono includere la partecipazione a una presentazione aziendale in occasione di una conferenza, la partecipazione a una earning call o la partecipazione a un'assemblea annuale.

Il Gestore e/o il Subgestore degli Investimenti devono integrare pienamente la Politica di stewardship e investimenti sostenibili nel processo di investimento complessivo e, in particolare, nel processo di costruzione del portafoglio dei Comparti ex Articolo 8 ed ex Articolo 9. Per ulteriori dettagli si rimanda al Supplemento del Comparto di riferimento. La Politica di stewardship e investimenti sostenibili è disponibile sul sito web di Neuberger Berman [qui](#).

Nella gestione di determinati Comparti, il Gestore e/o il Subgestore degli Investimenti possono ignorare la Politica di stewardship e investimenti sostenibili (inclusa la considerazione dei Rischi di sostenibilità), laddove la strategia specifica non supporti l'integrazione dei fattori ambientali, sociali o di governance finanziariamente rilevanti. La politica di stewardship e investimenti sostenibili è disponibile [qui](#).

## RISCHI DI SOSTENIBILITÀ

I Rischi di sostenibilità possono influire sul valore di un investimento in diversi modi, a seconda della natura dei singoli investimenti, ad esempio, attraverso danni fisici alle attività, cambiamenti politici o tecnologici che influiscono sull'economia dell'investimento o attraverso cambiamenti nelle preferenze dei consumatori.

Il Gestore e il Subgestore degli Investimenti considerano i Rischi di sostenibilità (come definiti nell'SFDR e riportati nella sezione "*Definizioni*" del presente Prospetto) come un termine ampio che si prefigge di identificare i rischi finanziariamente rilevanti connessi ai fattori ambientali, sociali o di governance. Pertanto, il rischio potenziale rappresentato dai Rischi di sostenibilità può essere limitato attraverso l'integrazione dei fattori ambientali, sociali e di governance finanziariamente rilevanti, gli investimenti sostenibili e la gestione responsabile e corretta dei Comparti.

Il Gestore e il Subgestore degli Investimenti considerano l'integrazione dei fattori ambientali, sociali e di governance finanziariamente rilevanti come la pratica volta a incorporare i rischi e le considerazioni (come elemento vincolante) nel processo decisionale di investimento. L'integrazione dei fattori ambientali, sociali e di governance finanziariamente rilevanti dovrebbe affiancare le considerazioni finanziarie tradizionali e arricchire l'analisi degli emittenti svolta dai team di investimento del Gestore e/o del Subgestore degli Investimenti, fornendo una serie di strumenti per l'identificazione dei rischi ambientali, sociali e di governance finanziariamente rilevanti e per prendere decisioni di investimento.

I fattori ambientali, sociali o di governance finanziariamente rilevanti e la considerazione dei Rischi di sostenibilità possono essere impiegati in una varietà di modi per ottenere rendimenti migliori, mitigare i rischi e soddisfare gli obiettivi di investimento nell'ambito di un Comparto. Salvo diversa indicazione nel Supplemento pertinente, il Gestore e/o il Subgestore degli Investimenti integrano i fattori ambientali, sociali e di governance finanziariamente rilevanti in tutti i Comparti ex Articolo 8 ed ex Articolo 9 mediante l'applicazione del NB ESG Quotient (definito di seguito) o un altro sistema di rating interno proprietario analogo, come indicato nei relativi Supplementi.

Il Gestore e il Subgestore degli Investimenti ritengono che il modo in cui vengono definiti i Rischi di sostenibilità possa creare confusione tra l'integrazione dei fattori ambientali, sociali e di governance finanziariamente rilevanti e gli investimenti sostenibili. Il Gestore e il Subgestore degli Investimenti li considerano termini e processi interconnessi ma distinti. I Comparti ex Articolo 8 ed ex Articolo 9 prendono in considerazione i Rischi di sostenibilità (nell'ambito dell'integrazione dei fattori ambientali, sociali e di governance finanziariamente rilevanti) e si basano quindi su tale integrazione per promuovere determinate caratteristiche ambientali e/o sociali o per raggiungere l'obiettivo di investimento sostenibile, che sarà indicato nel Supplemento pertinente.

I probabili impatti dei Rischi di sostenibilità sono difficili da quantificare. Sebbene le pratiche di sostenibilità di una società possano influire sul suo valore nel lungo termine, non vi sono garanzie sulla performance dei singoli investimenti né sui rendimenti della strategia, nonostante l'integrazione dei Rischi di sostenibilità.

Il Gestore e il Subgestore degli Investimenti ritengono che i fattori ambientali, sociali e di governance finanziariamente rilevanti siano un importante driver per i rendimenti degli investimenti a lungo termine sia dal punto di vista delle opportunità che da quello della mitigazione del rischio. Pertanto, l'approccio di integrazione di tali fattori del Gestore e/o del Subgestore degli Investimenti tiene in considerazione le opportunità nonché i rischi di sostenibilità.

## NEUBERGER BERMAN ESG QUOTIENT

Salvo diversa indicazione nel Supplemento pertinente, per ciascuno dei Comparti ex Articolo 8 ed ex Articolo 9, il Gestore e/o il Subgestore degli Investimenti utilizzano il NB ESG Quotient o un sistema di rating interno proprietario analogo (come descritto nel relativo Supplemento), nell'ambito del processo di investimento. Il NB ESG Quotient si basa sul concetto dei rischi e delle opportunità ambientali, sociali o di governance finanziariamente rilevanti a livello di settori o emittenti sovrani specifici. Alla base del NB ESG Quotient vi è la matrice di materialità proprietaria di Neuberger Berman ("**NB**"), incentrata sulle caratteristiche ambientali, sociali o di governance che sono considerate le più probabili come fattori determinanti dei rischi ambientali, sociali o di governance finanziariamente rilevanti per ciascun Settore o emittente sovrano. Ciascun criterio settoriale o sovrano è costruito utilizzando dati di terzi e sfruttando le notevoli competenze in ambito settoriale o sovrano dei team di analisti del Gestore e/o del Subgestore degli Investimenti. Salvo diversa indicazione nel supplemento del Comparto pertinente, il NB ESG Quotient non considera gli investimenti in strumenti del mercato monetario, disponibilità liquide, mezzi equivalenti o derivati.

La metodologia per determinare il rating NB ESG Quotient è un processo multifase. In primo luogo, gli analisti azionari e obbligazionari del team di ricerca centrale del Gestore e/o del Subgestore degli Investimenti stabiliscono quali fattori ambientali, sociali o di governance potrebbero essere finanziariamente rilevanti in un determinato settore o per un emittente sovrano. Successivamente, il Gestore e/o il Subgestore degli Investimenti individuano fonti quantitative per misurare la performance di una determinata società o di un emittente sovrano rispetto ai predetti fattori utilizzando dati di terzi.

Per le questioni che richiedono ulteriori approfondimenti progressivi, gli analisti di ricerca del Gestore e/o del Subgestore degli Investimenti utilizzano valutazioni quantitative o qualitative proprietarie, realizzate attraverso attività di impegno. Ogni società o emittente sovrano viene confrontato con il relativo universo di riferimento, che include altre società o emittenti sovrani del settore, per ottenere un rating di performance complessivo per tale società o emittente sovrano.

Infine, ulteriori perfezionamenti vengono applicati dagli analisti al rating della società o dell'emittente sovrano, sulla base del loro impegno con la società o l'emittente sovrano e della loro esperienza settoriale complessiva. I dati sottostanti i rating della società o dell'emittente sovrano vengono aggiornati periodicamente.

Il Gestore e/o il Subgestore degli investimenti hanno notato che le società a bassa capitalizzazione tendono ad avere rating NB ESG Quotient meno positivi rispetto alle società a grande capitalizzazione. Ciò può essere dovuto alla mancanza di dati divulgati pubblicamente e a un numero inferiore di risorse che possono essere dedicate alla divulgazione dei dati (comprese le informative sui dati ESG) nelle società a bassa capitalizzazione.

Laddove siano disponibili dati adeguati e affidabili, il Gestore e/o il Subgestore degli Investimenti forniranno il rating NB ESG Quotient (o un rating interno proprietario equivalente) per i Comparti ex Articolo 8 o ex Articolo 9 nel modello di relazione periodica obbligatoria del Comparto (secondo quanto previsto dall'Articolo 11 del Regolamento SFDR). Il Gestore e/o il Subgestore degli Investimenti possono anche decidere di fornire il rating ESG (generato da un fornitore di dati terzo) nel modello di relazione periodica obbligatoria del Comparto (secondo quanto previsto dall'Articolo 11 del Regolamento SFDR) esclusivamente a scopo informativo.

Una copertura adeguata, affidabile e verificabile dei dati ESG potrebbe non essere disponibile per tutti gli emittenti; ove ciò accadesse, i rating ESG (generati da un fornitore di dati terzo) potrebbero comprendere un giudizio qualitativo e/o basarsi su stime. Il Gestore e/o il Subgestore degli Investimenti utilizzano i dati di fornitori di dati terzi (che possono includere fornitori di servizi di ricerca, relazioni, screening, rating e/o analisi (quali fornitori di indici e consulenti)) e, sebbene il Gestore e/o il Subgestore degli Investimenti conducano attività di due diligence su tali fornitori di dati terzi, non è possibile escludere che dette informazioni o dati possano essere incompleti, imprecisi o incoerenti.

Sebbene il Gestore e/o il Subgestore degli Investimenti puntino a fare in modo che tutti gli emittenti societari e sovrani detenuti da un Comparto abbiano un rating NB ESG Quotient (o un rating interno proprietario analogo), alcuni emittenti detenuti da un Comparto potrebbero non avere un rating NB ESG Quotient (o un rating interno proprietario analogo). Il numero di emittenti che non detengono un rating NB ESG Quotient (o un rating interno proprietario analogo) sarà prevedibilmente minimo. In tali circostanze, l'analisi ambientale, sociale e di governance viene eseguita internamente, con il supporto di dati di terzi, e non viene esternalizzata.

## VALUTAZIONE DELL'IMPATTO SUI RENDIMENTI PROBABILI

Il Gestore e/o il Subgestore degli Investimenti applicheranno la Politica di stewardship e investimenti sostenibili per ciascun Comparto (e, in alcuni casi, la Politica sugli standard globali di Neuberger Berman, la Politica di esclusione per la sostenibilità e/o altri criteri di esclusione, come descritto in maggiore dettaglio nel relativo Supplemento), salvo per quei Comparti in cui i Rischi di sostenibilità non siano rilevanti per la strategia specifica o laddove il Gestore e/o il Subgestore degli Investimenti abbiano deciso di non applicare la Politica di stewardship e investimenti sostenibili, come descritto più dettagliatamente nel relativo Supplemento.

Inoltre, tutti i Comparti (ad eccezione di Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund e Neuberger Berman China

Equity Fund) applicheranno la Politica sul coinvolgimento nel carbone termico di Neuberger Berman e tutti i Comparti applicheranno la Politica sulle armi controverse. Nell'applicare queste politiche, il Gestore e il Subgestore degli Investimenti possono deliberatamente rinunciare alle opportunità per un Comparto di acquisire l'esposizione a determinate aziende, industrie, settori o paesi e scegliere di vendere un titolo quando, a posteriori, sarebbe parso svantaggioso farlo. Tali Comparti possono concentrarsi sugli investimenti in aziende riconducibili a determinati temi dello sviluppo sostenibile e dimostrano la conformità alle pratiche ambientali, sociali e di buona governance. Di conseguenza, poiché l'universo di investimento per tali Comparti è inferiore a quello degli altri fondi con politiche d'investimento analoghe, il Gestore e il Subgestore degli Investimenti hanno stabilito che tali Comparti possono potenzialmente sottoperformare il mercato nel suo complesso se gli investimenti registrano rendimenti inferiori al mercato, il che potrebbe avere un impatto negativo sui rendimenti.

Nonostante quanto precede, la Politica di stewardship e investimenti sostenibili mira a formalizzare le iniziative di investimento responsabile di Neuberger Berman, ritenendo che le caratteristiche ambientali, sociali o di governance finanziariamente rilevanti costituiscano un importante driver per i rendimenti degli investimenti a lungo termine e possano anche sostenere i mercati di capitale che funzionano meglio, oltre ad avere un impatto positivo per le persone e il pianeta.

## CONSIDERAZIONE DEGLI IMPATTI NEGATIVI SULLA SOSTENIBILITÀ DELLE DECISIONI DI INVESTIMENTO SUI FATTORI DI SOSTENIBILITÀ

Il Gestore supporta gli obiettivi degli indicatori dei principali effetti negativi ("**PAI**") volti a migliorare la trasparenza per gli investitori e per il mercato in generale in merito al modo in cui esso (e altri operatori del mercato finanziario) integra la considerazione degli effetti negativi delle decisioni d'investimento sui Fattori di sostenibilità.

Attualmente il Gestore non tiene conto dei PAI delle sue decisioni d'investimento sui Fattori di sostenibilità a livello di entità secondo le modalità previste dal regolamento SFDR. Ciò nonostante, il Gestore desidera ribadire il suo impegno generale a considerare i fattori ambientali, sociali e di governance finanziariamente rilevanti come un importante driver per i rendimenti degli investimenti a lungo termine sia dal punto di vista delle opportunità che da quello della mitigazione del rischio.

Il Gestore ha meno di 500 dipendenti, il che gli consente di "*rispettare o di motivare*", ai sensi del requisito di cui all'Articolo 4(1) del regolamento SFDR, la pubblicazione di una dichiarazione relativa alla considerazione degli effetti negativi sui fattori di sostenibilità a livello di entità ("**PASI**").

Il Gestore ha scelto di non pubblicare una dichiarazione PASI a livello di entità e ha spiegato le ragioni di seguito.

Il Gestore ha preso questa decisione perché ritiene che l'attuale livello di copertura dei dati PAI, unitamente alla volatilità associata a tali dati (a causa dei movimenti di portafoglio e di mercato), non fornirebbe dati affidabili che gli investitori potrebbero assimilare, utilizzare e confrontare in modo coerente da un periodo di riferimento a un altro. Il Gestore ha invece cercato di fornire agli investitori informative su come ha preso in considerazione i PAI a livello di portafoglio (ove pertinente).

Il Gestore considera:

- una selezione dei PAI e dei principali indicatori degli effetti negativi di impatto dei titoli sovrani ("**PAI Sovrani**"), ove del caso, a livello di portafoglio, per la maggior parte dei Comparti ex articolo 8;
- tutti i PAI e i PAI Sovrani, se del caso, per i suoi Comparti ex articolo 9; e
- tutti i PAI e i PAI Sovrani, se del caso, nell'ambito del suo processo di identificazione degli investimenti sostenibili per i Comparti ex articolo 8 ed ex articolo 9.

Il Gestore gestisce una serie di diverse strategie d'investimento in una varietà di classi di attivi con obiettivi d'investimento diversi, alcune delle quali hanno un obiettivo d'investimento sostenibile, si prefiggono particolari risultati di sostenibilità e/o promuovono caratteristiche ambientali o sociali. Tali informazioni sono riportate a livello di prodotto. Per ulteriori dettagli si rimanda all'Allegato SFDR del Comparto interessato.

Il Gestore adotta un modello di gestione degli investimenti decentralizzato, in cui ogni team d'investimento è in ultima analisi responsabile dell'integrazione delle considerazioni sulla sostenibilità e, ove pertinente, dei PAI nel proprio processo decisionale in materia di investimenti in modo personalizzato in base ai propri stili d'investimento e ai Comparti, subordinatamente al quadro di supervisione e controllo complessivo del Gestore. In alcuni casi, il team d'investimento ha stabilito che: i) i PAI non sono rilevanti per la strategia d'investimento del Comparto; o ii) l'obiettivo d'investimento del Comparto è perseguito al meglio concentrandosi sulla performance finanziaria e sui rischi di sostenibilità finanziariamente rilevanti (senza considerare i PAI).

Inoltre, il Gestore ritiene che gli approcci personalizzati adottati dai team d'investimento in materia di sostenibilità (compresa la considerazione dei PAI) per specifiche strategie d'investimento e/o dai Comparti implicano che una dichiarazione sulla considerazione dei PAI a livello di entità non rappresenterebbe adeguatamente il suo approccio.

Infine, il Gestore è anche consapevole del continuo esame da parte delle Autorità di vigilanza europee del SFDR RTS,

nonché del riesame del SFDR da parte della Commissione europea, così come dell'impatto previsto che questi sviluppi avranno sui PAI, sulle informative relative ai PAI, sulla formula PAI e sulle metodologie di calcolo e sulla futura comparabilità dei dati PAI. Secondo il Gestore, che avvalora ulteriormente la sua opinione che il regime PAI sia ancora in fase di sviluppo e rimanga soggetto a cambiamenti.

### **LE LINEE GUIDA DELL'OCSE DESTINATE ALLE IMPRESE MULTINAZIONALI E RELATIVE ALLA CONDOTTA AZIENDALE RESPONSABILE**

Le Linee guida dell'OCSE sono raccomandazioni rivolte congiuntamente dai governi alle imprese multinazionali per migliorare il contributo aziendale allo sviluppo sostenibile e per affrontare gli effetti negativi delle attività commerciali sulle persone, sul pianeta e sulla società. Le Linee guida dell'OCSE coprono tutte le principali aree di responsabilità aziendale, inclusi i diritti umani, i diritti del lavoro, l'ambiente, la corruzione attiva e passiva, gli interessi dei consumatori, l'informativa, la scienza e la tecnologia, la concorrenza e la tassazione. Le Linee guida dell'OCSE forniscono principi e standard volontari per una condotta aziendale responsabile in conformità con le leggi applicabili e gli standard riconosciuti a livello internazionale.

Il Gestore e/o il Subgestore degli Investimenti applicano le Linee guida dell'OCSE quando:

- attuano la Politica sugli standard globali di Neuberger Berman come indicato nella sezione "*Criteri d'investimento sostenibili*";
- valutano la buona governance delle società, avvalendosi di fornitori di dati terzi per identificare prassi di corporate governance inadeguate ed evitare di investire in società ritenute coinvolte in controversie che violano i Principi e gli orientamenti (secondo la definizione fornita nella sezione "*Criteri d'investimento sostenibili*"; e/o
- tengono in considerazione i PAI relativamente a:
  - a) eventuali violazioni dei Principi UNGC e delle Linee guida dell'OCSE ("**PAI 10**"). Per tenere in considerazione il PAI 10, il Gestore e/o il Subgestore degli Investimenti si serve di fornitori di dati terzi per identificare i trasgressori del PAI 10 tramite l'analisi periodica delle controversie; e.
  - b) mancanza di processi e meccanismi di conformità per monitorare la conformità ai Principi UNGC e alle Linee guida dell'OCSE ("**PAI 11**"). Per prendere in considerazione il PAI 11, il Gestore e/o il Subgestore degli investimenti si avvalgono sia dell'analisi periodica delle controversie e dei dati relativi all'eventuale applicazione, da parte delle società, di politiche che coprano gli elementi dei Principi UNGC o delle Linee guida dell'OCSE (quali i diritti umani, due diligence in materia di lavoro o anticorruzione), sia di un sistema di monitoraggio (che valuta la conformità a tale politica) o di un meccanismo di gestione dei reclami o delle vertenze.

Le Linee guida dell'OCSE sono state aggiornate l'8 giugno 2023 e questo aggiornamento ha ampliato il loro ambito, includendo attività per le quali la disponibilità dei dati e l'informativa societaria sono limitate. Ciò significa che per identificare la non conformità alle Linee guida dell'OCSE sono necessari ulteriori metriche di misurazione dei dati e informative societarie.

Ove rilevante per il Comparto specifico, il Gestore e/o il Subgestore degli Investimenti collaboreranno con fornitori di dati terzi al fine di identificare eventuali trasgressori delle Linee guida dell'OCSE aggiornate. Fino a quando la disponibilità dei dati e l'informativa societaria non miglioreranno, il Gestore e/o il Subgestore degli investimenti applicheranno le Linee guida dell'OCSE aggiornate nel miglior modo possibile. Tuttavia, laddove tali dati non siano disponibili, potrebbe non essere possibile identificare tutte le violazioni delle Linee guida dell'OCSE aggiornate e ciò potrebbe comportare un'esposizione involontaria a tali società.